DELLA NVOVA SOMMA DE' CASI DI COSCIENZA, ET DELLE COMMVNI OPINIONI, ET RESOLVTIONI DE' SACRI DOTTORI,

PARTE SECONDA.

Con Auuertenze molto vtili, & neceßarie per gli Confeßori.

Et con vn'Ordine Giudiciale all'vltimo; nel quale si risolue il più ordinario di tutte le Materie Morali.

Del molto Reuer. & dottissimo Padre Frat'Emanuel Rodriquez Lusitano, Theologo, & Minore Oßeruante.

Et nouamente dalla Spagnuola nella volgar lingua tradotta dal R. D. Giulio Cesare Valentino, Piouano di Carpeneto.

Se i Chierici poßano negociare. Cap. I.

SOMMARIO.

Se i Chierici negociatori, & mercanti incorrono in alcuna censura. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se possono negociare per interposte persone, & testare de i beni acquistati per uia di mercantia. concl. 3. & 4. nu. 3. & 4.

CIRCA questa materia della negociatione, non ne tratto in questo luogo; perche in quella delle vendite, & compre si tratta largamente di esse. Et per risolutione di quello, che si propone, riceua il Lettore le seguenti Conclusioni.

1 Prima Conclusione. I Chierici negociatori, & mercadanti sono castigati con pena di suspensione, &

Digitized by Google

possono tenere, essendo la negotiatione lecita da se, voglio dire non contraria alle leggi della Giustitia spetiale, ancorche sia illecita per ragione della circonstanza della persona, luogo, & tempo, ò d'altra cosa, che facesse la negotiatione vitiosa, per esser cõtraria all'altre virtù morali. Per esplicatione di che si deue notare, che vi sono due maniere di negotiationi, vna giusta, & honesta; l'altra illecita, & dishonesta: la illecita è di due maniere: Vna è contra la legge della Giustitia spetiale, l'altra è contra le leggi dell'altre virtù morali, trà le quali v'è gran differenza, perche quella, ch'è contra le leggi della Giustitia spetiale, com'è il vendere per più del giusto prezzo, ò commettere vsura, non solo induce peccato; ma anco l'obligo di restituir il danno, che si fà ad vn terzo, come nota S. Tomaso. [m] nondimeno l'altra, ancorche induca à peccato mortale, ò veniale, come hò detto di sopra; non induce restitutione, come si raccoglie dal medesimo S. Tomaso, [n] & tengon Gregorio Lopez, Diego Perez, & Nauarro. Da questo segue, che quando il Chierico vendesse per il giusto prezzo; ancorche pecca essercitandosi nella mercantia per la circonstanza della sua persona, non è però obligato à restituire il guadagno, & per consequenza può stare di esso.

m D.Th. 2. 2. q. 62. a. 1. & 2.

n D.Thom. vbi sup. Greg. Lop. In l. 46. p. 1. ver. Con la volontà. Perez in l. 3 tit. 1. ver. commandamento. li. 1. ordin. Nau. lib. 3. consi. ti. de rest. consi. 10.

De i Notari. Cap. II.

SOMMARIO.

Se possono i Notari pigliar più mercede, & salario di quel, che lor si deuono. concl. 1. nu. 1.

S'è lecito à i Notari riceuer alcuna cosa in luogo di mancia, dopò d'ottenuta la uittoria della lite. conclus. 2. num. 2.

S'è lecito à i Notari riceuere quel, che si offerisce loro così per amore. conclus. 3. nu. 3.

Che dimande deuono fare i Confessori à i Notari. nu. 4.

1 PRIMA Conclusio. Non possono i notaij pigliar più salario di quel, che lor concede la Legge. E vero, che se per prieghi importuni fossero astretti à faticarsi, scriuendo più del necessario, per dar alla parte il processo per tempo molto più breue dell'vsato; possono pigliar qualche cosa di più, per questa straordinaria fatica, come tiene F. Luigi Lopez. [a] Potranno ancora per la medesima ragione pigliar più della tassa, se per far la scrittura, andarono fuori della Terra tre leghe lontano, cõforme all'ordinato in vna Pragmatica di questi Regni, doue viene assignata la quantità, che per questa fatica hanno da pigliare. Possono ancora riceuere quel, che lor dessero alcune persone, non come à i notaij; ma come nobili, & amici, & quel che desse à loro ancora alcun'huomo di gran de auttorità; perche la legge solamente prohibisce, che si riceua qualche cosa, ancorche fosse gratiosamente, per cagion dell'officio, & quel che dà questa persona principale, il dà per suo rispetto, considerando, che altri della sua qualità sogliono far'il medesimo, & che sarebbe notato esser da poco, non gli imitando. Così dice Pietro di Nauarra. [b]

a Lopez, in inst. conf. 2 p. ca. 29. & inst. regist. t. c. 18.

2 Seconda Conclusione. E cosa illecita ad vn Notaio riceuere alcuna cosa in luogo di buona mano deppo

b Nau. lib. 3. de rest. c. 3. nu. 22.

Digitized by Google

d'esserſi ottenuto la vittoria della lite. Queſta Concluſione tiene Fra Luigi [c] Lopez, contra Mercado, ilche in queſti Regni di Caſtiglia ſi deue oſſeruare; poiche coſi il comanda la Pragmatica della Reina Donna Iſabella, fatta in Alcaiai, l'anno 1503. che'l notaio publico ſcriua patentemẽte nella parte poſterior della ſcrittura, ò proceſſo tutto il pagamento, che piglia, & che non poſſa riceuer altro, che quel, ch'è taſſato, ſotto qual ſi voglia colore, che vi ſia. Nè li poſſono dimandare, nè riceuere, nè loro ſerue cõſuetudine, che vi foſse in contrario, circa di queſto tra di loro, poiche colui, ch'è trouato in queſto mancamento, è caſtigato con la pena della legge. Dalche s'inferiſce, che'l Prencipe nè eſpreſsa, nè tacitamente l'approua, come dice [d] Aragon, & così ſono obligati reſtituir tutto quello, che pigliano ingiuſtamente, come notari, oltre del pagamento. Diſſi, come notari; perche pigliandolo per altri riſpetti, come è ſtato detto, non ſono obligati à reſtituirlo. Vediamo hora, ſe vi ſia obligo di reſtituir il ſopradetto, quando il litigante deſſe più del douuto, ſapendo, che nol deue.

c Lop. vbi ſup.

d Aragõ. 2. 2. q. 62. a. 3. pag. 234.

3 Terza Concluſ. Quando il litigante ſapeſſe molto bene i ſalarij, che ſi deuono, ancorche peccano i notaij, riceuendo da lui più del douuto, offerendo ad eſſi nondimeno amoreuolmente, non ſaranno obligati à reſtituirlo. Queſta concluſione è contra del [e] Medina nella ſua ſomma, la quale ſi proua. Perche ancorche la legge prohibiſca, che non poſſono pigliare altro, che il ſalario taſſato, non è loro impedita la tranſlatione del dominio, nè reſtano incapaci per poſſedere quello, che volontieri, & per amore loro ſi dà, come ſono incapaci coloro per riceuere, offerendoſi à gli Officiali della Camera del Rè, perche conuiene, che coſtoro ſiano molto lontani da ogni ſorte di auaritia, acciochè quelli, iquali vengono da lontani paeſi à negotiare alla Corte del Rè, non ſiano sforzati per vſcir con loro, ſpender tutta la lor facoltà, principalmente, perche il Rè dà ſalarij à coſtoro, come ancora à gli Auditori de i ſuoi conſigli, ilche tutto ceſſa ne' notaij ordinarij, & publici; perciò la legge non gli volle habilitar per poter riceuere più del loro ſalario, e mercede. Queſta pare eſſere ſentenza di Nauarro, [f] come auuertiſce Pietro di Nauarra, dicendo che non oſta contra di queſto la Tariffa, con la quale ſe gli ordina, & commanda, che paghino quattro volte di più del riceuuto; perche in eſſa non ſi ordina, che reſtituiſcano quello, che haueſſero riceuuto; ma ſolamente ſi mette loro pena; la quale non ſi deue mettere, ſe non doppo della ſentenza del Giudice.

e Medin. in ſum. l. 1. ca. 19.

f Nau. c. 25. nu. 52. Nau. lib. 2. de reſt. c. 3. nu. 15. cum ſeq.

Auiſo à i Confeſſori.

OLtre del ſopraſcritto deuono notare li Confeſſori, che hanno da dimandare i notaij le coſe ſeguenti. Prima, ſe fanno alcuna coſa contra quel che giurano. Secondo, s'hanno fatto qualche ſcrittura, ò parte di eſsa falſa. Terza, s'auiſarono le parti delle leggi, & priuilegi, che renuntiano. Ilche deuono conſiderar molto i Confeſſori, perche molte volte ingannano le donne, & le perſone ſemplici con le ſcritture, che fanno. Quarta, ſe ſeriſſero teſtamenti, ouero altre ſimili ſcritture, intendendo, ò hauendo

per

Digitized by Google

per probabile, non esser in se, chi concedeua, ò disponeua. Quinta, s'hanno ordinato qualche testamento, ò altra scrittura cattiua, lasciando alcuna solennità essentiale, ò altra cosa simile. Sesta, s'hauessero scritto alcuna scrittura in fauor d'vsure, ò contra la liber tà Ecclesiastica. Et notino, che questo peccato hà annessa la scommunica. Settima s'hanno rotto qualche scrittu ra, ò l'ascosero, ò nō la dettero, ò prolongarono darla, hauendone di essa, la parte necessità. Ottaua se leuarono da i processi qualche scrittura, ò atto, ò ve n'aggiunsero essi per propria autorità alcuno, & se lasciarono di mettere quel, che diceuano i testimonij, ò l'hauessero scritto in altro modo, che essi diceuano. Nona se confidarono il processo à persona non conosciuta, per il pericolo, che poteua succedere. Decima se non hanno testimonij, doue sono notate tutte le scritture, che innanzi di essi si concedono, co' nomi delle parti, anno, mese, & di altre dimande vi sono, che lor possono dimādare, lequali essi fanno molto bene. E perciò basta, che i Cōfessori dicano à essi s'hanno mancato all'obligo, c'hāno al lor officio, laqual dimāda serue per tutti gli altri stati, poiche tutti gli huomini sono obligati saper gli oblighi, che ricercano i loro stati, come risoluono i Dottori communemente, di che trattano S. Tomaso, & il Cord.

De i Nouizzi, in quanto alle loro qualità, conforme le Constitution di Sisto V. Gregorio XIIII. & di Clemente VIII. Cap. III.

SOMMARIO.

Gli interrogatorij, che s'hanno da dare, & prouare conforme la Constitutione di Sisto V. Gregorio XIIII. & Clemente VIII.

Come dimandano l'habito quelli, che passano sedeci anni, hanno da prouare, che non hanno commesso homicidio. nu. 2.

Quali erano i sacrileghi, che escludeua Sisto V. dalle Religioni. nu. 3.

Quali erano gli incestuosi, che escludeua Sisto V. dalle Religioni. nu. 4.

Come Gregorio XIIII. probibisce, che i figliuoli non legitimi, hauuti d'alcun Frate, prima d'esser Frate, ò doppo di esser, non siano ammessi alla Religione, doue suo padre hà l'habito, & s'è peccato mortale, ò ueniale, ammettergli alla detta Religione, & se il padre possa riceuer l'habito, doue suo figliuolo illegitimo fosse religioso. nu. 5.

Come non tutti coloro, che commettono delitti, sono esclusi, ma quelli contra i quali i giudici secolari hauessero proceduto per uia d'Inquisitione, ò accusatione. nu. 6.

S'uno, c'hauesse fatto uoto di esser frate, può essere ammesso nella Religione fuggendo il corpo della Giustitia, che cerca castigarlo per un certo delitto. ibid.

Come quelli, che sono carichi de debiti non possono esser ammessi alla Religione, finche non diano conto, ò satisfacciano i loro creditori. nu. 7. & 8.

Se quelli delle Prouincie forestiere possano essere ammessi senza informatione. nu. 9.

1 CIRCA questa materia si hà da notare, che da Sisto V. in quà vi sono state gran varietà del modo, che s'hanno da riceuere i nouizzi, perche Sisto Quinto ordinò, che i sacrileghi, & in-

Digitized by Google

& incestuosi non fossero ammessi nella Religione, se non per Donati, cioè conuersi. Et gli adulterini, & naturali illegitimi, non fossero ammessi in essa, che non fosse fatto processo della vita, & costumi con gran diligenza in qualche Capitolo generale, ò Prouinciale, come consta per vna Constitution sua dell'anno 1588. de 16. di Nouembre, del quarto anno del suo Pontificato, ma doppò ordinò, che potessero esser ammessi, facendosi prima vna information giuridica, vista, & essaminata da due superiori almeno della Religione, deputati per questo effetto nel Capitolo, ò Congregation, come largamente si contiene in certa mitigatione, che il medesimo Sisto Quinto, fece alla sua Constitutione. Della qual non faccio mentione, perche tutto quello, che in essa si ordinò, è stato ridotto à i termini della Ragion Commune da Gregorio XIIII. per vna Constitutione, che diede fuori l'anno 1599. nel primo anno del suo Pontificato, nellaqual ordinò, che tutti gli illegitimi, ò fossero sacrileghi, ò incestuosi, adulterini, ò naturali, potessero esser ammessi alla religione, facendosi l'informatione delle cose necessarie, che Sisto Quinto, ordina nella sua Constitutione, aggiungendo altri interrogatorij, che mette il medesimo Gregorio XIIII. & accioche si sappia far l'informatione, metto quel, che s'hà da interrogare. Primo interrogatorio è, se sono legitimi. Secondo essendo illegitimi, se sono sacrileghi, ò incestuosi, & i costumi, & habilità, c'hanno. Terzo essendo incestuosi, in che grado erano i loro padri, parenti per via di consanguinità, ò affinità. Quarto se sono figliuoli illegitimi hauuti da suo padre, prima, ò doppo d'hauer fatto professsion nella Religione, doue vuol pigliar l'habito, & viue il detto Frate ancor in essa.

2 Se dimandassero l'habito quelli, che passassero sedici anni, s'han da interrogare, se sono stati homicidiarij, ò infamati di qualche furto, ò delitto, del qual hauesse conosciuto la Giustitia, prima che intrassero nella Religione, per il quale furono condannati, ò perche non gli pigliassero, si ritirorono in essa. Et se vennero carichi di debiti, talmente, che la lor facoltà, non bastasse à pagarli, & s'hauessero da render conti, & non dandoli, succederà alcuna lite, ò molestia. Questo è quel, che si deue interrogare, ricercare, & essaminare, conforme alle dette Constitutioni. Et di ciò non facendosi inquisitione, ammettendosi alcuni senza essa alla professione, sarà la detta professione tacita, ò espressa inualida, & nulla, come terminò Sisto V. nella sua Constitutione, à cui non deroga Gregorio XIIII. nella sua.

3 Circa del primo interrogatorio, non vi è, che dire.

Circa del secondo, primo s'hà da notare, che sacrileghi sono i figliuoli di Monache, Frati, ò Chierici ordinati d'Ordine Sacro, i quali hanno fatto voto solenne di castità, per cagion del quale maritandosi, il Matrimonio è nullo, & non sono sacrileghi i figliuoli de i Commendatori di San Giacomo, & Alcantara in questi Regni di Spagna, perche ancorche questi habbiano fatto voto di castità coniugale, già la Sede Apostolica hà dispensato con essi, acciò che si possano maritare, come è stato risoluto

ſoluto di ſopra, con Giouan Gutierez, ilche io feci fermare da molti huomini dotti nell'vniuerſità di Salamanca, per liberar vn figliuol di queſti Commendatori dalle pene di Siſto Quinto, che iſcludeua i ſacrileghi da queſto riceuimento, com'è ſtato detto: ſecondo s'hà da notare, che inceſtuoſi ſono quelli, che s'hanno hauuti tra li parenti per via d'affinità, ò conſanguinità.

4 Circa del terzo interrogatorio, ſi noti, che non tutti gl'inceſtuoſi ſono eſcluſi da Siſto Quinto, ma ſolamente coloro, che naſcono di parenti in terzo grado per via di conſanguinità, ò affinità, talche coloro, che naſcono di parenti fuori di queſto grado, poteuano eſſer ammeſſi. Perciò hauendo ordinato Gregorio XIIII. che ſi ammetteſsero gl'illegitimi; ſi deue eſsaminare diligentemente la vita, & coſtumi, & dando buona ſperanza, con laquale ſuppliranno i loro difetti, ſieno ammeſſi, non è neceſsario hauer tante cauſe, & ſperanze ne gli inceſtuoſi, hauuti nel quarto grado, come in quegli hauuti di parente del terzo grado, & ne i ſacrileghi, come anco non ſono neceſſarie tante ſperanze dell'vtile Spirituale nella Religione de naturali, & adulterini, come ne gl'inceſtuoſi, & ſacrileghi.

5 Circa del quarto interrogatorio, ſi noti, che nol metteua Siſto Quinto, ma Gregorio XIIII. l'aggiunſe, & con molta ragione, conformandoſi in queſto, in quello, che fù decretato nel Concilio [a] Tridentino, che ordina, che i figliuoli illegitimi del Chierico, non poſsano eſser Beneficiati, nè amminiſtrar nelle Chieſe, doue ſuo padre haueſſe amminiſtrato: perche in eſsa non adducano alla memoria l'incontinenza di ſuo padre, & però non vuol Gregorio XIIII. che ſieno ammeſſi alla Religione i figliuoli del Frate, doue ſuo padre haueſse fatta profeſſion, & viueſse, acciòche non adducano alla memoria la ſua incontinenza tanto contraria all'habito regolare. Et ſi noti, che riceuendoſi, & eſſendo profeſſi queſti figliuoli de' frati; vale la profeſſione, perche Gregorio XIIII. non l'annulla, ma ſolamente prohibiſce la ammiſſione, il qual precetto, io non intendo, che obleghi à peccato mortale, dimandando il figliuolo illegitimo l'habito nella Religione, doue ſuo padre foſſe frate profeſso, habitando il padre in prouincia lontana da quella, doue il figliuolo dimanda l'habito; percioche in queſto caſo, ceſſa la Ragione della legge. Terzo ſi noti, che il padre può eſſer ammeſſo nella Religione, doue ſuo figliuolo legitimo foſse profeſso, perche non v'è Legge, che il prohibiſca, nè Gregorio XIIII. lo prohibiſce, & Rebuffo defende, che il padre poſsa amminiſtrare nella Chieſa, doue ſuo figliuolo illegitimo amminiſtra, ò haueſſe amminiſtrato, come di ſopra è ſtato dichiarito nella materia de i beneficij Eccleſiaſtici: & il medeſimo s'hà da dire nel noſtro caſo, poiche v'è la iſteſsa ragione.

[a] Cõc. Tri. ſeſ. 23. can. 19. de reformat.

6 Circa del quinto interrogatorio, s'hà da notar, che ordina Siſto V. che quelli, che paſsano ſedeci anni d'età, dimandando l'habito; deuono eſser eſſaminati ſe ſono homicidiarij, ò ſe haueſsero fatto alcun delitto, ò altro misfatto infamatorio, perilche foſſero ſtati giuridicamente condannati, & infamati, ò perche non gli pi-

Digitized by Google

gliassero si ritirarono, & saluarono alla Religione, perciò la loro professione sarà nulla. Et possono i Giudici Secolari contra di loro procedere, come contra meri Secolari. Il che solamente hà luogo, quando i Giudici, prima, che riceuessero l'habito, conobbero de i loro delitti per via d'accusatione, ò inquisitione, come dichiara l'istesso Sisto V. nella sua Constitutione mitigatoria, perche non hauendo conosciuti i loro delitti; non concede loro la detta facoltà, poiche la loro professione vale. Et si deue notare, che colui, che prima d'hauer commesso vn delitto, hauesse fatto voto d'esser Chierico, ò Frate, & commesso il delitto, subito adempisce il voto, non può esser castigato dal Giudice secolare, secondo Baldo communemente approuato, come consta da quel, che adduce [b] Couarruuias. Perche in questo caso vi è vna gran presuntione, che questo tale hauesse pigliato l'habito, non per fuggir il corpo dalla Giustitia secolare, ma per satisfare la promessa fatta à Dio, per la quale ancorche sia nouizzo, è libero dalla giurisditione. Et attento questo pare, che la nostra Constitutione si debba limitare, che non s'intenda di quegli scelerati, che prima di commettere il delitto, fecero voto d'esser Religiosi, poiche non si presume, che costoro per fuggir il corpo dalla giurisditione secolare, intrassero nella Religione, nella qual ragion si fonda Sisto V. per comandare, che non sieno ammessi, come consta dalla sua Constitutione [ibi seù hi, meritas pro suis delictis pœnas meruunt non pia intentione, sed ad euitandam legum, & iudiciorum seueritatem, quia tuto in sæculo viuere non possunt, tunc demum querunt à Religione auxilium, quando aliunde illud non sperant,] ma per satisfare quello, c'haueuano promesso à Dio, pigliarono l'habito. Et così pare, che la professione loro non sia annullata per detta Constitutione. Et acciò che si sappia, se fecero tal voto; basta, che si giuri, perche ancorche per prouare quel, che l'huomo hà nell'intrinseco del suo cuore, non basti il giuramento della parte, quando si tratta di negotio graue, come risolue Couarruuias, nondimeno in fauor della Religione, & essecution del voto pare questa proua sufficiente mancando altri testimonij, & perche dicendo la bugia, non valerebbe la professione.

b Cou. li. 5. variarũ ca. 22. circa finem.

c Coua. vbi sup.

7 Circa del medesimo quinto interrogatorio, cioè, se venissero carichi di debiti, si deue notare, che colui, che fosse obligato à molti debiti certi, pecca mortalmente intrando in Religione, che prima non gli paghi, ò senza far cessione de' loro beni con buona fede; non tenendo rimedio cõ che possan satisfare i creditori, come dicono [d] S. Tomaso, Angelo, Nauarro. Nè osta, che facendo cessione de' loro beni, non resti il debitore totalmente libero: perche questo s'intende, inquanto al foro esteriore, ma non inquanto all'interiore; nondimeno di questi pensieri, & trauagli ne hà liberatò Sisto V. per questo Motu proprio comandandoci, che coloro, che fossero pieni de' debiti, non sieno ammessi alla Religione, & che la loro professione sia inualida, & nulla, come dice [e] Aragon, & così già cessa quanto sopra questo punto trattano Soto, Nauarro, Pedraca, & Fra Luigi Lopez. E vero, che se costasse, che gli restasse sufficiente facoltà, acciò che fos-

d D. Th. 2. 2. q. 189. ar. 6. ad 3. Ang. verb. relig. 6. Naua. in ca. non dicatis 10. 2. de re, nu. 42.

e Arag. 2. 2. q. 88. ar. 12. ad 1. Soto lib. 8. de inst. q. 1. ar. 4. Nauar. vbi sup. Pedraca prę cept. 7. fol. 103. Lop. in inf. consil. 1. d. ca. 299.

Digitized by Google

fossero pagati, possono essere ammessi. Il che ci dà ad intendere la Constitutione [ibi, nec ingenti ære alieno supra vires facultatum suarum grauatos, &c.]

8 Circa del medesimo interrogatorio, s'hauessero conti da dare, & non dandogli, succedessero litigi, si noti, che quelli, che sono obligati à dar conti, non possono essere ordinati di Ordine Sacro, essendo obligati dargli per cagione di qualche publica amministratione; perche si fosse prouata; non è impedimento alcuno per il sopradetto, se non in due casi.

Il primo quando fosse contra di loro lite pendente, imputando à essi alcun inganno fatto nell'amministratione; perche ordinandosi, son degni d'esser deposti, ancorche doppo ottenessero la lite in fauore, come risolue [f] Salzedo. Il secondo, dubitandosi, che si debba far lite, & questa irregolarità non durerà più, che mentre non si danno i conti: è vero, che se in essi fosse stato trouato in qualche falsità; il Vescouo, come incolpato può cauarlo, come risolue Alberto [g] Troci. Et secondo questa dottrina, s'hà da intendere quello, che Sisto V. ordina in questo caso, cioè, che non possano esser ammessi alla Religione coloro, c'hauessero à dare conti, per causa di qualche publica amministratione, ò priuata, essendo già la lite pendente contra essi; ò dubitandosi con vna certezza morale, che vi sarà lite; perche se non vi fosse questo dubbio; ben pare, che possono esser ammessi. Et auuertiscasi, che Sisto V. moderando, & dichiarando la sua Constitutione l'anno 1588. 12. Calend. Nouembris, l'anno quarto del suo Pontificato, ordina, che coloro, che si trouassero in Prouincie molto lontane dalla loro Patria, & quel la cui patria fosse occupata dagli heretici, ò infedeli, volendo esser Religiosi, possono esser ammessi alla Religione, & far profession in essa, ancorche non constasse chiaramente di tutte quelle cose, che comanda, che si faccia inquisitione, perche non si troui cosa in contrario, essendo sopra di ciò stata fatta diligente informatione.

f Salze. in pract. crim. ca. 20.

g Trocius de vero, & perfecto clerico cap. 6. nu. 3.

Chi hà da fare questi interrogatorij, & quando si deue essaminare. Cap. IV.

SOMMARIO.

Come Sisto V. ordinò, che due, ò tre superiori delle Religioni per questo effetto nominati, essaminassero questi interrogatorij, & che non gli hà riuocati Gregorio XIIII. nu. 1.

Come Clemente VIII. concede, che quattro diffinitori, ò quattro uecchi deputati possono essaminare sopra questi interrogatorij nelle case, doue i nouizzi dimandano l'habito. n. 3. Laqual constitution si dichiara largamente nel nu. 3. 4. 5. 6. & 7.

Come basta, che questa informatione si faccia prima, che il nouizzo professi, doppo hauer pigliato l'habito. num. 7.

CIRCA questo punto, s'hà da notare, che Sisto V. nella sua Constitutione moderata, ordina il sequente dicendo. [Vt in qualibet prouincia, saltem duo, vel si commodè fieri poterit, tria, aut plura monasteria, seu domus regulares deputentur, quarum, seu quorum supe-

periores infra annum saltem ad inquisitionem super nouitijs faciẽdam, & ad ipsos religiosos iuxta formam præfatæ constitutionis recipiendos, & ad alia, quæ in ipsa constitutione continentur peragenda in simul congregentur.] Dalle quali parole si raccoglie, che coloro c'hanno da essaminare con questi Interrogatorij; deuono essere due, ò tre Guardiani, ò Presidenti delle case, doue si riceuono i nouizzi, vnendosi per questa consulta, dissi, Presidenti; perche mancando i guardiani delle dette case, ilche molte volte accade; i Presidenti di esse possono esser chiamati per la detta Consulta, poiche sono superiori. Et nota, che i Diffinitori non possono esser ammessi in essa; perche ancorche sieno padri della Prouincia, non sono superiori delle case, doue viuono; ma sudditi del Prelato d'esse. In oltre, nota, che Gregorio XIIII. non riuocò la Constitution di Sisto V. circa questo, come da quella: Nè Clemente VIII. nella sua, che publicò, il primo anno del suo Pontificato a' 14. d'Aprile 1592. la leuò; perche solamente concesse per le Prouincie di Spagna alla nostra Sacra Religione, che i poueri Generali, Commissarij Generali, & Ministri Prouinciali in queste Prouincie; possano fuori del Capitolo riceuere Nouizzi, quando à loro piacesse, col consenso di quattro diffinitori, ò di quattro Frati i più antichi della casa, doue s'hanno da riceuere, concedendo loro, che possano, & debbano chiamare testimonij, & dar essi giuramento, per far l'essame, & informatione conforme à detti Intertogatorij auanti vn notaio. Per ilche come questa sia vna concessione, & priuilegio, non leua à i Prelati, che possano riceuere i Nouizzi, come prima si riceueuano, portando coloro, che dimandano lo habito, l'information fatta per man di notaio, conforme gli Interrogatorij sopradetti. E vero, che facendosi l'informatione secondo la Constitutione di Clemente Ottauo, sono obligati coloro, che la fanno, chiamar testimonij, & dar lor giuramento, perche il testimonio, alqual non si desse giuramento, non vale, come dice la legge,[a] ilche s'intende, ancorche fosse Cardinale, come dice vna Glosa[b] approuata communemente, & ancorche fossero mille testimonij, come risoluono Domenico, Agostin d'Ancona, & Felino, dicendo questa esser vna dottrina spauenteuole, & incognita, laqual dice esser singolare Hippolito, & ancorche secondo la opinion d'alcuni, le parti possano rimettere questo giuramento; questi padri non possono rimetterlo in questo caso, perilche il detto giuramento non si piglia da i testimonij in loro fauore, ma in fauore della Religione, & però non possono rinuntiare questa ragione, perche rinuntiandola sarebbono ammessi in essa gente, che con loro costumi la potriano oscurare, & non illustrare, facendosi false informationi, & che Clemente Ottauo obblighi questi tali à far l'informatione di questa maniera, consta, perche ancorche la parola [Debeant] messa nella sua constitutione, regolarmente non introduce precetto, come si nota nella legge,[c] nondimeno dalla pena, che mette à i Padri sopradetti, che non chiamassero testimonij, nè pigliassero giuramento, consta, che la detta parola dimostra precetto, perche dice, che tai sieno priuati di voce atti-

a ca. nuper nobis, de testibus.
b Glo. in c. cũ olim essemus, verbo fratrũ, de priuile. Dominic⁹ in c. multis per tex. ibi. 44.
D. Anc. de potest. eccl. q. 55. ar. si.
Fel. in c. nõ constitutus n. 16. de rescript.
Hippolyt. singu. 124. circa fin.

c Clem. Exiuit de paradiso. extra de ver. sig.

Digitized by Google

attiua, & passiua perpetuamente ipso facto, & de gli officij, gradi, & dignità, c'hauessero ottenute, & restino inhabili per quelli, che potessero ottenere, & ipso facto escommunicati, lequai pene mai non si mettono, se non per la trasgressione di qualche precetto, che obligasse à peccato mortale, come communemente risoluono i Dottori, & nella materia della Legge resta esplicato.

3 Circa questa Constitution di Clemente Ottauo. Il primo, che s'hà da notar è, che fù concessa alle Prouincie di Spagna solamente, suggette al Rè Catholico D. Filippo, & così le Prouincie di Francia, Fiandra, Inghilterra, Alemagna, & altre appartenenti alla famiglia Oltramontana della nostra sacra Religione, non possono godere di quel priuilegio, per via di communicatione, come fù dichiarato nel Capitolo Generale della nostra Religione, celebrato in San Francesco di Vagliadolid l'anno 1593. E del medesimo indulto possono goder i Padri Dominichini nelle Prouincie di Spagna per vna Bolla di Leon X. à loro concessa, & i Padri dell'ordine di Sant'Agostino per vna altra simil concessione di Giulio II. perche questi Padri per gli loro Priuilegij communicano de i Priuilegij concessi, & per concedersi à gli ordini mendicanti; Ma l'altre Religioni, ancor c'habbiano priuilegij per gli quali participano di quello de gli ordini mendicanti, parlano de i Priuilegij concessi, & non per concedersi. Questo dico, parlando de i Priuilegij concessi alle dette Religioni, insino à Clemente VIII. inclusiuamente, perche dopò Clemente, non hò notitia di quello, che la Sede Apostolica hauesse lor concesso, nè nel Compendio dei Priuilegij delle Religioni, si fà mentione de i priuilegij, che l'hanno concesso i Pontefici, dopò Clemente VIII. in quà.

4 Secondo si deue notare, circa del detto indulto di Clemente VIII. che i detti Padri, à quali è stato commesso l'essame de i detti Interrogatorij; possono vedere l'informationi, che i proprij, che dimandano l'habito, portano con loro fatte, ò fatte fare alle loro terre, conformi à gli interrogatorij sopradetti. Et non è necessario, che le dette informationi sieno viste da due, ò tre superiori, conforme alla Constitutione di Sisto V. poiche la Santità di Clemente VIII. giudica i detti Padri, nella sua constitutione per sufficienti giudici di essame. Nè osta, che Clemente VIII. solamente conceda lor questa potestà, quando essi medesimi fanno l'informationi, chiamando testimonij, & dando lor giuramento; perche à questo rispondo, che la Legge si estende da vn caso all'altro, essendoui la medesima ragione, come dice la Legge.[d] Percioche già, che sua Santità per lor dà licenza, acciò che auanti vn notaio chiamino testimonij, & lor dieno giuramento, facendo l'informationi; l'haueranno ancora per essaminar, & vedere l'informationi fatte dal notaio publico, che portano, ò fanno fare i nouizzi, per esser la medesima ragione, & per consequenza hauranno potestà, trouandole qualificate, conforme quelle, che essi haueuan da fare, per poter riceuere i nouizzi. Et di più, che se Clemente VIII. non hauesse concesso questo, non corrispondeua all'intentione, che hebbe per concedere questo indulto, che fù come

d l. nō possunt ff. de legib. cap. Dudum il 2. de elect.

consta

Digitized by Google

con sta da esso, accioche con la tardanza non s'intepidissero i buoni desiderij, & s'impedisce il buon proposito di coloro, che vengono à dimandar l'habito. Ilche si proua, perche ordinariamente i giouani dimandano l'habito fuori, & molte volte lontani dalle loro terre, doue non hanno testimonij co'quali possano prouare auanti di questi Padri la loro sufficiẽza, & capacità, & se le proue, che portano fatte, lor non valessero, ò se le valessero, se s'hauessero da guardare per forza da due, ò tre Prelati congregati, lor sarebbe necessario aspettar alcuni mesi, finche si venissero, & cosi si verrebbe à intepidir lo spirito, & si impedirebbe il loro buon proposito, poiche questi Padri in alcune parti viuono in case molto lontane l'vna dall'altra, & non s'vniscono, se non quando vi sono copie d'informationi.

5 Terzo s'hà da notare, che ordina Clemente VIII. che questi Padri facciano le dette informationi auanti il notaio publico, Apostolico, ò Reale, & basta, che le facciano auanti d'vn frate della medesima casa, deputato da loro, per notaio, & secretario: perche le parole assolutamente pronuntiate s'hanno da esplicare, conforme allo stato, & conditione di quelli, à i quali si commette la dispositione del negotio, come si dispone nella legge, [c] laqual induce Nauarro, per prouare, che guadagna l'indulgenza, che al presente concedono i Papa à coloro, che dicono certe Aue Marie, ancorche non le dicano conforme al Breuiario Romano approuato dal Concilio Tridentino, aggiungendo quelle parole, [nunc, & in hora mortis nostræ. Amen.] ma dicendole come anticamẽte prima del detto Breuiario lor l'hauessero insegnato. Per la sopradetta ragione esplicò in questa maniera le parole di Clemente VIII. sopradette il dottissimo Dottor Solis mio Maestro, Cathedratico di prima legge nell'vniuersità di Salamanca, communicando io questa difficoltà.

c l. plenũ §. Equitij ff. de vsu. & hab. Nauarr. de trat. de or. misc. c. 54.

6 Quarto s'hà da notare, che non facendo i detti Padri l'information, conforme l'ordine sopradetto, riceuendosi i nouizzi, & facendo professione sarà la sua professione nulla, & inualida, per quello, che dice la Constitutione di Clemente VIII. Che le Constitutioni di Sisto V. & Gregorio XIIII. restano in piedi in tutte le cose, che fuori di questo dispongono, & tra le cose, che dispongono è, che la profession de i tai nouizzi sia di niun valore.

7 Quinto s'hà da notare, che vi è stato gran dubio, quando s'hanno da fare le dette informationi se prima, che lor dessero l habito di nouizzo, ò se basta farsi nell'anno del nouizzato, & prima, che facciano la professione. In quanto à gli ordini monacali, doue sia figliation perpetua nelle case, doue i nouizzi, fanno professione, già questo dubbio è stato dichiarato da Gregorio XIIII. nella sua Constitutione, dicendo, che basta auanti, che piglino l'habito nelle dette case; si faccia vna information sommaria, in tanto, che prima della professione, si faccia la plenaria. Et information sommaria sarà quando chiamassero due, ò tre testimonij, & s'informino da essi senza le solennità, che richiede la legge. La plenaria è, quando questa informatione la fanno i detti Padri, come Giudici della causa, auanti del notaio, pigliando il giura-

giuramento, & essaminando i testimonij, cioè se sono parenti, ò inimici del nouizzo, &c. Nè possono allegare l'altre Religioni, che per via di communicatione possano vsare questo priuilegio; perche Gregorio Decimoquarto nella detta Constitutione dice, che l'altre Religioni osseruino quel, ch'è stato ordinato da Sisto V. & che gli ordini monacali principalmente, dou'è figliatione perpetua, godano di questo indulto; perciò conuiene essaminare se Sisto Quinto obligaua far l'informatione plenaria prima, & io non trouo questa difficoltà, chiaramente decisa nella Constitution di Sisto Quinto; perche ancorche dica, che auanti, che sieno riceuuti si facciano le dette informationi, questo si può glosare, cioè prima che sieno riceuuti alla professione. Et pare, che non fauoriscano le parole della detta Constitutione, dicendo [approbati ad habitum regularem admissi extiterint, & infra plena, & indubitata fide facta, tam superioris generalis, vel prouincialis, quam diffinitorum consensu approbati, & ad habitum regularem admissi fuerint.] lequali parole più significano il riceuimento, che si fà nella professione; poiche all'hora si dà al nouizzo l'habito regolare, & è fatto veramente religioso, che il riceuer, che si fà, quando se gli dà l'habito di nouizzo; perche l'habito di nouizzo non è habito regolare; poiche propriamente non è religioso. Nè osta, che Gregorio Decimoquarto, conceda questo particolarmente à gli ordini monacali: perche questa concessione Sisto Quinto l'haueua fatta à petitione de' detti Ordini, come io vidi nel Collegio di S. Bnerd. di Alcala, & riceuei vn trasunto di essa, fermato dal Reuerendo Padre Abbate Frate Giouanni Diaz del detto Collegio, che doppo fù generale dell'Ordine, & dal molto dotto Padre Frat'Ignatio di Biuero Lettore del detto Conuento, che dopò fù Cathedratico di Theologia della detta Vniuersità, & al presente è Abbate nominato da sua Maestà in vna Abbatia delle principali del suo ordine del Regno di Nauarra. Et com'era concesso da Sisto Quinto fù confermato da Gregorio Decimoquarto, & messo nella sua Constitutione. Et il molto dotto, & Reuerendo Padre Abbate del Collegio di San Bernardo della Città di Salamanca, mi certificò, come il Padre Procuratore Generale del suo ordine, & il Padre Procuratore Generale dell'Ordine di S. Gieronimo dimandarono la detta Bolla à Gregorio Decimoquarto, & essi la scrissero, aggiungendo in essa la dichiaratione di Sisto V. concessa alle loro Religioni Monacali, accioche à tutti fosse per questa sua manifesto quel, che loro era stato concesso da Sisto, à petition loro. Ilche fù dimandato à Sisto Quinto, nō perche chiaramente hauesse comandato il contrario nella sua Constitutione: ma per il dubbio, che in quella vi era. Ilche i Procuratori Generali de gli Ordini sogliono per ordinario dimandare, auisati da i Padri di esse per liberarsi da dubij, & da gli scropuli. Di più, dato caso, che Sisto Quinto nella sua Constitutione commandasse, che si facesse la plenaria informatione, auanti che i nouizzi sieno riceuuti nella Religione; circa di ciò la sua Constitutione non è riceuuta in molte Religioni per la gran difficoltà, che occorre in far queste

informationi prima; perche quel, ch'è secreto, si fà publico, & così s'impediscono i buoni propositi di quel che vogliono pigliar l'habito, non consentendo i loro padri, parenti, & amici, che il riceuano. Et è cosa certa, che vna Constitutione, ancorche fosse riceuuta, inquanto ad alcuna sua parte; potrebbe non esser riceuuta, & non obligar, come risolue [f] Nauarro dopò Felino.

f Nau.c.23. nu. 62. Fel. in c. 1. de tregua, & pace.

Se color, che discendono da Giudei, Mori, ò Heretici, possono esser'ammessi alla Religione. Cap. V.

SOMMARIO.

Se i discendenti da queste parentele per odio della generatione, possono esser esclusi. concl. 1. nu. 1.

Se i Padri della Religione possono fare statuto, che si faccia una protesta à i nouizzi, che discendono da parentela macchiata, che non sieno ammessi alla Religione, & essi consentendo in questa protesta quando fanno la professione, se sia ualida la loro professione, deriuando da queste casate. conclus. 2. & 3. num. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. I descendenti da'Giudei, ò Mori non possono esser inhabili alla Religione, essendo essi Christiani, et tenuti per tali; solamēte per odio della generatione, da doue procedono, come risolue [a] Cordoua, adducendo per questo molte autorità dalla Sacra Scrittura, & risposte, & terminationi di molti Pontefici, nondimeno per altre cause, che i Padri delle Religioni, per la lor lunga isperienza hanno trouato sufficienti, possono esser esclusi dal riceuer dell'habito, facendo per questo ordini; ma non gli possono fare con la propria loro auttorità, & facendogli, gli ordini saran nulli; percioche niun inferior al Papa può fare Statuto, ò ordine alcuno, contra la Ragion Canonica, come ordina l'istessa legge. [b] Et il detto ordine sarebbe contra la ragione Commune: perciò che tutti i Christiani sono atti per intrare, & diuenir professi nelle Religioni approuate dalla Sede Apostolica, non hauendo qualche impedimento Canonico. Talche i giouani possono esser riceuuti, come risolue San Tomaso, [c] & il discendere vno da questo legnaggio de' Giudei, ò Mori, non è impedimento per il sopradetto; poiche non si troua in parte alcuna della ragion Canonica, anzi dico, che non s'hà per inconueniente, che i figliuoli de gli heretici sieno ammessi alla religione, come consta dalla medesima legge, [d] & si conferma, perche la medesima legge [e] Canonica non gli priua di questo bene, se non morissero i loro padri pertinaci nelle loro heresie, condennati per heretici, come si dirà appresso: con queste, & altre ragioni tiene Nauarro, [f] che il detto ordine sia nullo, se non si fa con l'autorità Apostolica. Et risponde dottamente à gli argomenti in contrario, nè fa al caso, che la Sede Apostolica dia alle Religioni alcune volte licenza per far'ordini ne' loro Capitoli Generali; accioche si potesse dire, che se in esso si facesse il detto ordine fosse valido, perche quando sua Santità dà à i Generali l'autorità per lo sopradetto, confermandolo con la sua autorità Apostolica; solamente conferma, & autto-

a Cord. li. 1 qq. q. 54.

b ca. Quod sup. his de maior. & obed.

c D. Th. 2. 2 q. 189. ar. 5. & 7. p.

d c. Recurrat. 32. q. 4. c. 2.

e c. Statutū. de hær. l. 6.

f Nau. li. 3. consi. ti. de reg. consi. 4. fol. 224.

Digitized by Google

toriza quel,ch'è lecito, & honesto,& non sia contra la Ragion Commune, nè contra i sacri Canoni, come saria il detto ordine, ilqual per esser di valore,hà dibisogno,che sia approuato cõ spetial licenza, & confermatione di sua Santità, & non basta la generale, come dice il medesimo [g] Nauarro.

g Nau. vbi sup. nu.10.

2 Seconda Conclusione. Ancorche i detti Padri non possono fare con la loro propria auttorità il detto ordine, facendo inhabili coloro, che discendono da parentela macchiata per le loro Religioni; Nondimeno indirettamente gli possono escludere,facendo Statuto, che si faccia vna protesta à questi tali, che discendono da' parenti macchiati, che non gli ammettino alla Religione, consentendo loro à questa protesta, quando fanno la professione. Perche la professione è vn contratto reciproco obligatorio dell'vna, & l'altra parte, col quale colui, che diuien professo, s'obliga seruire l'Ordine secondo la sua regola, & l'Ordine promette di trattarlo secondo la medesima regola, & cosi accioche la professione vaglia, è necessario il consenso d'ambedue le parti, cioè del Prelato, che il riceue in essa, & di colui, che fà professione, & in questo caso mancherebbe il consenso del Prelato, & della Religione; poiche si diede con conditione, se non discendeua da parenti macchiati, & perciò mancando la conditione, la profession'è nulla; perche la dispositione conditionale mancando la conditione, è di niun valore, come dice la legge.[h] Et questa conclusione tiene Nauarro; ilqual dice, che per vscire della Religione colui, che fosse professo di questa maniera, è necessario, che dimandi al suo Prelato vn'istromento sotto auanti tutto il Conuento, presente il Notaio del Monasterio, & alcuni testimonij, nel quale si contenga, che per la detta causa, non sia veramente professo, & che possa viuere nel Mondo con la libertà, che haueua, prima, che intrasse nella Religione. Nè à questo tale serue allegare, che dopò della profession nulla, sia stato molti anni nella Religione, con l'habito di professi con voce attiua, & passiua, con la quale molte volte è concorsone gli atti di professi; perche durante l'impedimento, ò l'ignoranza de i professi, tali atti non fanno alcuno tacitamente professo, conforme à vn detto del Gaetano,[i] & secondo quel di Nauarro in molti luoghi della sua dottrina. Et di più, che la professione nulla non pare ratificarsi per il consenso di colui, che fà professione, nè per esser ammesso dall'Ordine à gli atti solamente de professi, se tali non approuassero tal professione tacita, sapendo, che la prima era nulla, conforme à quel, che dopò il [k] Gaetano risolue il Medesimo Nauarro. Ma si deue notare, che tali essendo già professi, ancorche la lor professione sia nulla, si deuono trattare con molta Charità, dando loro il rimedio, che più conuiene per la Charità di Christo nostro Signore abbracciandogli come fratelli, che con desiderio di seruire, son diuentati professi; ancorche con errore, & inganno, & perciò gli possono di nuouo ammettere nella Religione,& gli deuono ammettere per edification di tutti, facendo lor fare l'anno del nouizzato, & finito, facciano la loro professione senza il detto protesto, & se al professo paresse cosa dura essere vn'al-

h c. si. prore de testi. li.16. & ca. preterea de appell. Nauar. vbi sup. nu.11.

i Caie.1.2. q.189.ar.5. Naua.c.12. nu.32.& c. statuimus. n.17.& 71.

K Caie.vbi sup.ar.5. Naua.c.12. nu.31.& in d. c. statuimus.

vn'altr'anno nouizzo, ottenga da sua Santità facoltà,accioche possa di nuo uo ritornar pigliandogli in conto l'anno del nouizzato, fatto auanti della professiõn nulla; laqual sua Santità concederà facilmente, per schiuar lo scandalo, & inquietudine, che per essere scacciato questi dalla Religione, succederebbe, così dice [l] Nauarro, nel detto luogo.

l Naua d.c. consi.5.nu. 19.

3 Terza Conclusione. Nell'ordine del nostro Padre S. Francesco, dell'osseruanza, s'ordina il seguente nell'ordinationi [m] generali di Toledo. Et accioche meglio s'osseruino gli Statuti Apostolici circa de'descendenti di parentela macchiata per hauere officij nella Religione, ordinamo, & dichiaramo, che s'alcuno per l'auenire facesse professione nell'Ordine, essendo discendente in quarto grado da' Giudei, ò Mori, ò d'Heretici, sia in se inualida, & nulla. Per tanto tutte le volte, che constasse hauer alcuno fatto professione contra il contenuto in questo Statuto; sia subito tal Religioso mandato via, & cassato dall'ordine. Per il quale si commanda, che tutti i nouizzi, auãti facciano professione, lor si faccia vn protesto scritto nel libro del Conuento, che essendo discendenti, come è stato detto, dentro del quarto grado della parentela de' Mori, ò Giudei conuertiti, o d'heretici condennati à brugiare i loro corpi, ò statue, che la professione sia nulla, & che nel punto, che si sà questo difetto, saranno mandati via dell'ordine. Circa questa protesta, che si mette in questa ordinatione, il primo che s'hà da notare, è, che già, che si mette per maggior osseruatione de i Breui Apostolici, da' quali si caua quel che in essa si protesta, deue essere intesa conforme al senso de i detti Breui; perche la clausula, & constitutione che gli fà, conformandosi con l'altra, s'hanno da regolare secondo i termini di essa, conforme à quel che si nota per la legge, [n] che adduce Nauarro. Secondo si deue notare, che Paolo IV. la cui constitutione confermò Gregorio XIII. ordinò, che quelli, che deriuano da' Mori, da Giudei, ò da heretici abbruggiati, insino alla quarta generatione inclusiuamẽte pigliando l'habito nell'ordine del nostro Padre San Francesco della osseruanza, nella Prouincia di Spagna, facendo professiõn in essa; sia inualida, & nulla, & siano inhabili à gli officij dell'ordine sudetto, & non possano esser promossi alla dignità di Predicatori. Circa dellaqual constitutione, v'è stato gran dubio nell'Ordine, se s'hauesse da intendere de i descendenti da i Giudei, ò Mori dentro della quarta generatione assolutamente, ò se s'hauesse da intendere de' discendenti di questi, i cui corpi, ò statue furono abbrugiate, morendo nella loro pertinacia, & heresia, senza riconciliarsi con la Chiesa. Delqual dubio molte volte sono stato dimandato, & consigliato, & sopra vn certo Religioso d'vn parere, che la detta constitutione s'haueua d'intendere di quelli, che discendono da' Giudei, ò Mori, i cui corpi, ò statue furno abbrugiate. Perche la detta cõstitutione dice, che quelli, che discendono da heretici, incorrano nella medesima pena, essendo i corpi de' detti heretici, ò le loro statue abbrugiate, attento che la clausula generale messa nel fine, riguarda tutto'l passato, & così quelle parole, i cui corpi, ò sta-

m ordi. Tol.f.1.

n Aut. Constitutio, q̃ innouata. §.vnde ver. in illis coi. 3.trad. post alios. Nau. in extrau. de datis, & promissis not. 3. nu. 6. in fine.

Digitized by Google

ò statue furono abbrugiate, non solamente parlano sopra gli heretici; ma de i Mori, & de i Giudei, oltre che questa constitutione è essorbitante, & fuori de i termini della ragion commune; perciò si deue restringere secondo i termini della detta Ragione, [o] laqual ordina, che i figliuoli de gli heretici non sieno priuati de i beneficij Ecclesiastici, se non in caso che i loro progenitori fossero stati condannati al fuoco, & non essendosi riconciliati con la Chiesa dalla parte del padre insino la seconda generatione inclusiuamente, & da parte della madre, insino alla prima inclusiuamente. Et s'alcuno dicesse, che nella detta legge solamente si tratta de' discendenti da heretici abbrugiati, & non de' i discendenti de' Giudei, ò Mori abbruggiati. A questo rispondo, che i Giudei, & Mori, che s'abbruggiano, sono heretici; perche la Chiesa non commanda abbruggiare alcun Giudeo, ò Moro, che prima nô sia stato Christiano battezato, & dopò lasciasse la fede, & così per queste, & altre efficaci ragioni esplicò il Dottor Grado, che sia in gloria, Cathedratico di prima di legge di Salamanca, & Canonico Dottorale della Chiesa maggiore, la detta constitutione di Paolo Quarto consultore di questo, come il nostro Padre Frat'Antonio d'Aguilar, Commissario Generale della nostra sacra Religione, mi certificò, dicendo, ch'egli per ordine del Conuento di S. Francesco di Salamanca, andò à consultar questo dubio seco, & con altri Dottori, & Maestri dell'Vniuersità di Salamanca, iquali tutti furono di questo parere, & il nostro P. Fra Antonio Manrique Commissario, che fù della nostra Religione, & doppo Vescouo di Calahorra, in lettere, sangue, & virtù molto segnalato teneua la medesima opinione, & io la feci fermare, essendo in Salamanca da molti Padri dell'ordine, & Maestri, & Dottori di quest'Vniuersità. E vero, che al presente trouo nuouamente Nauarro [p] in vn Consiglio, che tiene il contrario, dicendo, che tali, ancorche non deriuino da padri abbruggiati, non possono esser Prelati nella nostra Religione, & per consequenza non possono essere nouizzi; perche la Constitutione di Paolo Quarto l'vno, & l'altro prohibisce della medesima maniera, & dice che così deue intendere la constitutione di Paolo Quarto, ancorche l'opinion contraria non condanni, anzi dice esser più certa, & più vera, parlando secondo l'equità. Et il fondamento del Nauarro è; perche, se così non si esplicasse, non significarebbe questo motu proprio di Paolo Quarto verun misterio, replicandosi tante volte in esso, queste parole, [ex Iudæis, vel Saracenis,] & saria motu proprio frustatorio; poiche solamente per lui sono esclusi quelli, che discendono d'abbruggiati. Alche rispondo, & dico, che'l detto Motu proprio tiene misterio, & non è frustatorio, perche secondo la legge, quelli, che discendono d'abbruggiati dalla parte di padre fin'alla seconda generatione, & da parte della madre insino alla prima, sono esclusi da i beneficij Ecclesiastici. Ma secondo il detto Motu proprio, quelli che discendono, così da parte di padre, come da parte di madre d'abbruggiati, insino alla quarta generatione, sono esclusi da i detti beneficij, & Prelature;

[o] c. statuti, felicis recordati. de hære. li. 6.

[p] Nau. li. 5. consi. tit. de Iudæis. & Saracenis consi. 1. fol. 482.

Digitized by Google

re; ma lasciando questo delle Prelature, che inquanto tocca al nostro proposito, che se coloro, che fanno la professione, discendenti da parentela macchiata assolutamẽte nella nostra Religione sono veramente professi, del qual punto non tratta il Nauarro, pare esser la loro professione valida; perche dice il medemo Nauarro, che tai possono esser Predicatori nella nostra sacra Religione; perche ancorche Paolo IIII. il prohibisca nella sua constitutione, in quanto à questo la detta constitutione non fù riceuuta dalla Religione; perche coloro che auanti Paolo IIII. erano già ammessi alla Religione, fatti Predicatori, non furono priuati della Predica, & quelli che dopò Paolo IIII. furono ammessi alla Religione, & fecero professsion, hauendo la debita sufficienza: sariano stati fatti Predicatori: dunque se la detta constitutione non hà forza circa di questo, per non essere stata riceuuta non l'hauerà nè anco, in quanto alla professione, che tali, hanno fatto, & fanno nelle Religioni, nascendo da parentela macchiata, non essendo stato alcuno de loro descendenti dentro della quarta generatione abbruggiato, perche mai questi tali dopò professi, non sono stati cacciati dalla Religione, anzi la loro professione s'è tenuta per valida. Visto dunque, che la detta constitutione di Paolo IIII. che annulla la professione de' discendenti di parentela macchiata, parla solamente di quelli, che discendono da Giudei, ò Mori, i cui corpi, ò statue furono abbrugiate, ne segue chiaramente, che la detta protestatione, che si mette nelle dette constitutioni generali, già, ch'è cauata dalla mente della constitutione di Paolo IIII. si deue intendere conforme à i suoi termini, & così solamente protesta la nostra sacra Religione, che non riceue coloro, che discendono da questo legnaggio, i cui corpi, & statue furono abbrugiate, & se colui, che fà professione, hauesse simil macchia, la sua professione è nulla; ma se non l'hauesse, ancorche discendesse da questa generatione, la cui professione è valida.

D'altre qualità, c'hanno d'hauer i nouizzi, per poter esser ammessi nella Religione. Cap. VI.

SOMMARIO.

Se color, c'hanno contratto matrimonio, possono essere ammessi nella Religione. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se colui che tacque l'infermità di mal Francese, c'haueua, professando, è uero frate. concl. 3. nu 3.

Se color c'haueße i loro Padri messi in necessità, possono intrar nella Religione. concl. 4. nu. 4.

Se i Vescoui, & beneficiati poßono essere ammessi alla Religione. conclu. 5. num. 5.

Se uno, dopò che fece uoto di Religione accettò un Vescouato, è obligato lasciarlo. concl. 6. nu. 6.

Se i Religiosi de gli ordini Mendicanti possano passare ad altri ordini, & della pena, che incorrono i Prelati, che gli riceuono. concl. 7. nu. 7.

Se un Religioso mendicante può passare con licenza del suo Prouinciale in un'altra Religione più libera. conclus 8. nu. 8.

Se un Frate minore può paßare alla Religione de' Certusiani, & se il Certusia-

Digitized by Google

tusiano può passare ad un'altra Religione. concl.9. nu.9.

Se uno, c'hauesse professato in una Religione, passandosene ad un'altra, hà da professar per forza in quella, doue passa, & se la sua antianità si deue contar dopò della seconda professione, & s'è necessario, che sia un'anno nouizzo. concl. 10. *nu.* 10.

Se uno mandato fuori per incorrigibile da una Religione, professando in un'altra è uero professo. conclu. 11. *num.* 11.

Se pecca mortalmente il Religioso, che passa con licenza del Papa ottenuta con fraude, & inganno, di Canonici Regolari, essendo Frate mendicante. concl. 12. *nu.* 12.

Se gli impotenti per osseruare, & guardare alcun precetto non essentiale della Religione, possono essere ammessi in essa. concl. 13. *nu.* 13.

Se gli Hermafroditi possono esser'ammessi nella Religione. conclus. 14. *num.* 14.

1 PRIMA Conclusione. Ancorche colui, c'hauesse contratto Matrimonio ratto, non consumato, possa dimandar l'habito d'vna Religione approbata, & diuentar professo, come ordina il Concilio [a] Tridentino. Ma hauendo consumato il matrimonio, non può in essa esser riceuuto, che non consenta sua moglie; perche consentendo ella con licenza del Vescouo potria intrare in essa, come s'ordina per legge, [b] & l'istesso, che diciamo del Marito, si dice della moglie.

a Cōci. T. i. sess. 24. c. 6.

b ca. cū ijs c. ex parte Abb. de cō uers. cōiug.

2 Seconda Concl. Colui, che diuentò professo in alcuna Religione approbata, essendo maritato, & hauendo consumato il matrimonio, essendo separato da sua moglie per hauer commesso adulterio, tacendo che fosse maritato, è veramente professo, come pare che si raccoglie dalla legge; laqual dice, che'l marito possa diuentar professo, non volendo sua moglie adultera, perche hauendo commesso adulterio, essendo il suo peccato publico, non hà ragione d'impedirglilo, così tien Nauarro.[c] Ilche s'intende, ancorche gli dimandassero, se fosse maritato; perche può rispondere di nò, intendendo, che non hà moglie, che gli possa impedire la professione, conforme à quel che già di sopra habbiamo dichiarato.

c Nau. li. 3. cons. 8.

3 Terza Concl. Colui, che tacque che era infranciosato, & professò, è veramente frate, saluo, se nella Religione doue si fè professo, non vi fosse Statuto confermato dal Papa, che annullasse la profession di quelli, c'hanno simili infermità; perche non vi essendo, questa infermità non annulla la professione. E vero, che'l Superiore potrebbe giuridicamente procedere contra di lui, castigandolo per il peccato, che commise, tacendola, & in pena di essa, leuargli l'habito, & mandarlo fuori della Religione. Et ancorche questo professo dia gran trauaglio a' Frati con la sua contagiosa infermità, non è obligato à dimandar licenza al Papa, per vscir della Religione, perche troppo satisfa alla sua conscienza, riocrescendogli del suo peccato, & sottomettendosi alla pena, che per quella se gli desse, così tiene Nauarro. [d]

d Nau. li. 3. conf. tit. de reg. cōs. 23.

4 Quarta Concl. Color, c'hauessero i padri loro in necessità, possono intrar nella Religione, se la necessità fosse poca, come tengon S. Tomaso, [e] Alessandro di Ales, & Angelo. Ma

e D. Th. 2. 2 q. 101. ar. 4. & q. 186. a. 6. Alex. 17. 3. p. q. 33. mēbr. 4. Ang. verb relig. 11.

Digitized by Google

non vi potriano intrare, essendo i loro padri attualmente molto necessitati del loro aiuto. Dissi attualmente, perche se non fossero attualmente così necessitati; ma che probabilmente si congetturasse, che col tempo sariano tali, possono benissimo esser riceuuti; perche non è à conto de' figliuoli prouedere alle necessità da venire de i loro padri, come dice S. Tomaso, [f] allegando S. Paolo in lor fauore. Et il voto, che i figliuoli fanno d'esser Religiosi, essendo i loro padri in gran necessità è nullo, & illecito in pregiuditio loro. Et l'istesso si hà da dire, succedendo la necessità dopò fatto il voto; perche l'obligo de' figliuoli verso i loro padri è naturale, & primo, & in cosa veruna non può lor pregiudicare il voto. La qual necessità non è necessario, che sia estrema ne i casi sopradetti, nè basta, che sia poca, ma basta, che sia vrgente, come se intendesse, che entrando nella Religione; anderebbono mendicando di porta in porta, dimandolo la elemosina, ò verrebbono à seruire cadendo dello stato loro. E vero, che benche il voto sia nullo, com'è stato detto, entrando eglino nella Religione: la loro professione sarà valida; poiche il voto solenne hà più forza, che'l voto semplice, così tiene [g] Nauarro in vn consiglio. Et nota; ch'essendo la necessità estrema, è obligato ad vscire della Religione, per rimediar con licenza, ò senza essa. Ma essendo la necessità vrgente, se procedette alla professione, è obligato ad vscire d'essa per rimediar, ma se succede dopò fatta la professione, non è obligato à ciò, come si raccoglie da S. Tomaso, [h] & d'altri, che allega Nauar. concordando le contrarie opinioni, che sono sopra questo. E vero, che può il figliuolo dimandar licenza, & facoltà per vscir della Religione, per soccorrere questa necessità; la qual può concedere il Papa, & anco accioche stesse senza l'habito: Et la potrebbe ancora concedere il suo Prouinciale riceuendo l'habito; perche per star senza; non gli può dare licenza, nè la Congregatione de i Signori Cardinali può dispensare in questo caso, poiche solamente hà autorità per dichiarare, & non per dispensare. così tiene [i] Nauarro. Et i Prelati in questo deueno essere facili, & benigni à i loro sudditi, & hauendo più spirito di carità, che d'altri rispetti humani, che potessero essere in alcuni, sturbando questa buon'opera, sotto colore, che non si desse fastidio, & trauaglio a' secolari, & deuono considerare, che non dando tedio a' secolari, lasciando di dimandar loro il danno à Dio, ch'è tanto amico di Carità, & padre di misericordia, & lo Dio d'ogni consolatione.

5 Quinta Concl. Le persone Ecclesiastiche possono essere ammesse alla Religione, cioè i Vescoui, i beneficiati, ancorche i loro beneficij fossero Curati, i Sacerdoti semplici, & i Religiosi d'altra Religione, nondimeno s'hà da notare, che i Vescoui no'l possono far senza licenza del Papa, & i beneficiati Curati prima, ch'entrino nella Religione; sono obligati à prouedere à i loro sudditi di Pastore, dimandandolo al Vescouo, ilquale se fosse negligente in prouueder ad essi, possono liberamente intrare in Religione, perche nò promisero esser sempre Curati, come auuertisce [k] S. Tomaso. Circa à i Religiosi, se possono intrare in altra Religione; vi è molto

[f] D. Th. 2. 2. q. 101. ar. 2. ad 2.

[g] Nau. li. 3. cons. 26.

[h] D. Th. 2. 2. q. 101. artic. 4. Nauar. in Man. c. 14. nu. 14.

[i] Nauar. ca. nullũ 18. q. 1. nu. 48. Idem li. 3. cons. tit. de reg. cōs. 54.

[k] D Tho. 2. 2. q. vlt. a. 7.

Digitized by Google

molto che dire, perciò si propongono altre conclusioni.

6 Sesta Conclus. Colui, c'hauesse fatto voto d'esser Religioso, facendo il Vescouo, & accettandolo, non è obligato à lasciar il Vescouo, & intrar in Religione. Questa conclusione è contra molti, che allega, & segue [l] Cordoua, laqual si proua, perche il vincolo del Vescouo è maggiore, & più perfetto, che'l simplice voto della Religione. Nè contra questa osta vna [m] Decretale, che par, che dica il contrario: perche oltre, che Innocentio III. in essa consigli il Vescouo, che non accetti il Vescouato prima, che satisfaccia il voto fatto, & non lo sforzi à questo, come auuertisce il Cardinale, in quella Decretale, che dice, come il detto Vescouo haueua fatto due voti. Il primo era di pigliar l'habito nella Chiesa Garopolitana. Il secondo, promise nelle mani del Prelato della medesima Chiesa, & s'obligò, che dentro due mesi, leuerebbe in essa l'habito. Et ancorche questo Vescouo satisfacesse col suo obligo del voto, che fece à Dio, obligandosi allo stato più perfetto, che la Religione, nondimeno non haueua satisfatto, nè adempito l'altro, fatto alla detta Chiesa, & al suo Prelato, laqual di già haueua acquistato questa ragione. Perciò Innocentio III. il consiglia, che adempisca questo voto, & così colui, che fa voto d'esser Religioso, non pecca accettando il Vescouato per Dio. Così fù risposto nell'vniuersità di Salamanca da' principali Maestri, e Dottori di essa. Ilche si conferma con quel, che adducono S.[n] Tomaso, Gaetano, & il Panormitano, & al presente tiene Henriquez.

l Cord. decis. cas. consc. q. 153.

m c. p tuas, de voto vbi Card.

n D. Tho. vbi Caie. 2. 2. q. 189. a. 5 ad 1. Pan. in d. c. per tuas. Enriq. 2. 10. l. 10. de sac. ord. ca. 32. nu. 4.

7 Settima Conclusione. I Religiosi de gli Ordini Mendicanti non possono, nè anco passar ad altri Ordini Mendicanti, & i Prelati, che gli riceuono, restano escommunicati, com'è ordinato per legge, [o] & io mai non consiglierei, che vno passasse da vna all'altra Religione, ancorche fosse più stretta, & regolare, perche ancorche coloro, che passano, vengano con spirito di più riformatione, & penitenza, nondimeno sempre si ricordano del primo latte c'hanno beuuto, & essendo alleuati in essa, con qual si voglia cosetta, si disconsolano. Perciò Pio V. mosso da Spirito Diuino, commandò con vn Motu proprio, che nissuno Religioso passasse dalla sua Religione ad vn'altra, sotto graue pena à chi gli riceuesse, ilqual Motu proprio, veggo non esser in vso.

o Clem. de regularib.

8 Ottaua Conclusione. Vn Religioso, ancorche sia de gli ordini Mendicanti, può con licenza del suo Prouinciale passarsene ad vn'altra Religione più libera; è vero, che non la può dare senza giusta causa, nè anco il Papa, in quanto al foro interiore senza peccato, il può fare, come risolue Nauarro. [p] Nè contra questo osta il Concilio Tridentino, che dice. [Nemo regularis cuiuscunque facultatis vigore transferatur ad laxiorem Religionem:] perche questo s'intende, saluo, se non hauesse facoltà dal suo Prouinciale, data con giusta causa, & così solamente leua il Concilio le facoltà ottenute senza giusta causa, & senza il consenso del Conuento, & cognition della causa, come esplica il medesimo [q] Nauarro.

p Nauar. in c. statuim⁹, 19. q. 3. n. 4. Cōci. Trid. sess. 25. c. 19 de regul.

q Naua. vbi sup. not. 3.

9 Nona concl. Il Frate minor della regolar osseruanza del nostro Padre San Francesco, può passar alla Reli-

Digitized by Google

gione Certosina, com'è ordinato nella legge. [r] Ma al Frate Certosino non v'è legge, che dia licenza, accioche possa passare ad vn'altra Religione, ancorche mendicante, Siluestro dice, che fù terminato in Parigi, che si poteua passar all'Ordine de' Predicatori, che osseruano perfettissimamente la loro regola, & io sarei di parere, che se costui vscisse con buon zelo, & con qualche ottima causa di seruir meglio Dio, & senza scandalo, & infamia della Religione Certosina, & senza alcuna lite, possa passar à qual si voglia de gli ordini mendicanti, & tener professionin essa, & starui con buona conscienza, come dice [s] Nauarro in vn Consiglio, saluo se questa santa Religione non hauesse priuilegio in contrario.

r Extra vain. viã. de regularib. inter commun.

s Nau. li. 3. conf. tit. de regular. cõsil. 68.

10 Decima Conclusione. Colui, che fù professo in vna Religione approbata, & passasse ad vn'altra, è obligato à far professione in essa, perche ordinariamente passa vn Religioso all'altra Religione di più rigorosa osseruanza, allaquale non si estendeua la prima professione, & se non facesse nuouamente nella seconda, per niuna legge può esser obligato alla sua osseruanza, così tiene [t] Nauarro, & così si vede pratticare. Et non può questo Religioso rinunciar l'anno del l'approbatione, perche la mente del Concilio Tridentino, che ordina, che nessuno possa far professione, prima, che compito l'anno dell'approbatione è, che niuno possa rinunciare sotto pena, che la detta professione sia di niun valore, in tanto, che se il nouizzo, & il Monasterio volessero rinunciare quest'anno della approbatione, facendo professione il nouizzo, sarebbe inhabile, & nulla la professione, così risolue [u] Nauarro in vn Consiglio. Et nota, che il Religioso, che passa ad vn'altra Religione, tenendo professione, non se gli deue contar la sua antianità, se non dal tempo della profession, poiche dall'hora è Frate in quella Religione, doue hà nuoui Atti legitimi, rispetto à i quali è la precedenza, & così secondo la professione se gli deue dare. Ilche s'intende, saluo, se non passasse in quella Religione ad esser Prelato, perche all'hora senterebbe nel luogo del Prelato, come consta per la dottrina, che adduce [x] Felino. Et di più nota, che secondo la mente del Concilio è necessario, accioche vaglia la professione, che sia vn'anno nouizzo, saluo, se non fosse prouisto per Abbate di vna altra Chiesa di Canonici Regolari dell'ordine di San Benedetto, perche per poter esser Abbate di essi, hà da fare professione in quella Religione, & basta, che fra sei mesi la tenga, ò lasci la detta Abbatia, come comman da il medesimo [y] Concilio Trident. Et se questo non s'ammettesse, diressimo essere il Concilio, in quanto à questo contrario à se medesimo, come auuertisce il [z] Cordoua.

t Nau. li. 3. conf. tit. de regularib. conf. 3.

u Nau. vbi sup. cõs. 33.

x Felin. in c. statuim., de maio. & obed. nu. 5.

y Cõc. Trid. sess. 25. c. 15. & 21.

z Cord. de eccl. af. conf. q. 38.

11 Vndecima Conclus. Colui, che è stato mandato fuori per incorrigibile della Religione, legitimamente priuandolo il suo superiore dell'habito, & dell'ordine, diuentando professi dopò in qualche ordine, come dice [a] Nauarr. tacendo, come non fù più professo in vn'altra, vale la professione, attento la Ragion Commune, dico, attento la ragione commune, perche secondo vn priuilegio di Innocentio IIII. [b] quelli, che sono cacciati dall'Ordine de i Minori, non possono passare all'Ordine di Santo

a Nau. li. 3. cõp. de reg. conf. 51.

b Habetur in compen. tit. eijcere, seu expelle re ab ordine §. 2.

Ago-

Digitized by Google

Agostino. Et coloro, che passano all'altre Religioni, hanno da hauere lettere testimoniali dal loro Generale, ò Prouinciale, ò licenza speciale della Sede Apostolica, che faccia mentione del suo trauaglio, & senza questo, in verun modo non possono esser riceuuti. Talche essi peccano in farsi professi, & coloro anco che gli riceuono senza la detta licenza, ò lettere testimoniali. Ma se di fatto la facessero, la profession vale. Et nota, che coloro, che fanno professione nella nostra Sacra Religione, tacendo con inganno, & fraude, cose graui, per liquali non sarebbono stati riceuuti da i Frati, nè farebbono la professione, se di quelle hauessero notitia: possono essere cacciati dalla Religione da i Generali, ò Prouinciali, così concesse [c] Leon Decimo, ilqual ordina à i detti Prelati, che ciò non facciano, che non vi sieno giustissime cause, nè il possano fare, se non fosse in caso, che questi, doppo professi, fossero vn torso alla Religione per il cattiuo habito de i vitij, ne i quali erano immersi nel mondo, ò per infermità contagiose c'hauessero.

c Habetur in compen. vbi su. §. 5.

12 Duodecima Conclusione. Pecca mortalmente il Religioso, che passa d'alcuno de gl'ordini Mendicanti, à i Canonici Regolari con dispensa del Papa, laqual ottenesse con fraude, & inganno, perche intendendo, che non l'otterrebbe, se prima non lasciasse l'habito della sua Religione, & si vestisse dell'habito secolare, il lasciò per quest'effetto, & dopò dimandando la dispensa, tacque questa diabolica astutia. Così dice [d] Nauarro, per ilche dice, che costui si deue consigliare, che ritornasse alla sua antica Religione, ò supplicasse sua Santità, che non ostante la detta taciturnità, ratifichi la dispensa c'haueua concessa.

d Nauar in Man. ca. 12 nu. 72.

13 Decimaterza Conclusione. Gli impotenti, per osseruare, & guardare alcun precetto non essential della Religion; non deuono essere ammessi in essa, saluo, se non fossero persone tanto qualificate, che per riceuimenti d'essi, & professione; s'edificassero grandemente tutti; perche in questo caso, ancorche non possono osseruare qualche precetto, che non sia essentiale, possono essere ammessi. Et la ragion di ciò è, perche i precetti essentiali, com'è quel della Religione, Castità, & Obedienza, si possono osseruare col solo atto della volontà, aiutata dal fauor Diuino, ma gli altri, che non sono essentiali, come il digiunar nell'Aduento, caminare à piedi nell'ordine del nostro Padre San Francesco, accioche si osseruino, sono necessarie forze corporali, & quelli, che promettono queste cose s'obligano guardarle della maniera, ch'elle obligano, cioè se sia possibile adempire. Et ancorche quando le promettono osseruare, sapessero, che per questo sieno inhabili; la promessa non è infedele. Ilche si conferma con vna dottrina riceuuta ordinariamente da tutti secondo [e] Couarruuias, cioè, che l'huomo ritrouandosi nell'articolo di morte, & tanto vecchio, che sà non poter pagar il debito; si può maritare, considerato, che non è essentiale del matrimonio pagar il debito attualmente. Perciò ancorche i sopradetti sappiano, che non possono digiunare, nè andar à cauallo, non peccano promettendo queste cose, considerato, che non sono essentiali alla Religio-

e Couar. in 4. 2. p. ca. 8. §. 2. nu. 10.

Digitized by Google

ne, & se promettono con la detta condition virtuale, & così l'hò io visto pratticare in fatti contingentia nel Conuento di San Francesco di Salamanca co'l parere d'huomini graui dell'Vniuersità.

14 Decimaquarta Conclus. Non deuono essere ammessi alla Religione gli Hermafroditi, i quali se fanno professione in qualche Monasterio di huomini, predominando in loro la potenza feminile, non sono professi: perche s'hà da giudicare, che sieno donne, & la profession delle donne fatta nel Monasterio d'huomini, non vale, & per il contrario, se predominasse in loro la potenza virile, valerebbe la profession, nondimeno s'ambidue fossero vguali, è nulla la profession, perche questo tal non si può ordinare, come dice [f] Silvestro, & di più, che si giudica huomo, & donna, & la donna non può farsi professa nel Monasterio d'huomini, nè per l'istessa ragione potrà in vn Monasterio di Monache, poiche è giudicato esser huomo; nondimeno se si dubitasse, che potenza predominasse, al detto loro, & à quello de Medici s'hà da ricorrere, & valendo la sua professione con dispensa del Papa, si può mandar fuori dell'ordine, per cagion dello scandalo, & per gli cattiui pensieri, che dalla lor compagnia possono nascere come dice [g] Nauarro. Io penso, che in questo caso i Padri Generali, & Prouinciali senza licenza di sua Santità possono mandarlo fuori dell'ordine, hauendo egli taciuto nella sua professione questo difetto, conforme al priuilegio di Leon X. di sopra allegato, & lo potrebbono anco mandar fuori del Monasterio senza licenza del Papa, constando, che la sua professione fù nulla, perche non è il Monasterio obligato tenere colui, che non può far professione nella sua Regola, conforme alla terminatione del Concilio Tridentino.

f Sylu. ver. hermaphroditus.

g Nau. lib. cõsiliorum de ætate, & qualit. ordinandorum consi. 8.

Delle donationi, che possono fare i Nouizzi, prima, & dopò, che entrano nella Religione, essendo nell'anno della approbatione. Cap. VII.

SOMMARIO.

Se acciochè uaglia la donation, & renuntia del nouizzo, è necessaria la licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, & se il nouizzo per forza auanti due mesi della professione hà da rinuntiar il beneficio Ecclesiastico, che possiede. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se i nouizzi per forza passati due mesi auanti della professione; han da far i contratti obligatorij con la solennità del Concil. Trid. nu. 4.

Se uale la donation fatta dal nouizzo senza la detta solennità, con conditione, che sia nulla, non facendo professione solenne. nu. 5.

Se essendo la professione nulla, uale la donation fatta con la detta solennità. nu. 6.

Se uno, che passa sedeci anni della sua età, facesse donation senza la detta solennità; se uale la donatione. num. 7.

Se uale la donatione, & il testamento, che il nouizzo fece de' suoi beni, quando uoleua intrar in Religione. nu. 8. & 9.

S'è simoniaco colui, che dà qualche cosa alla Religione, acciochè l'ammetta. concl. 1. nu. 10.

Se

Se il Monasterio può riceuer alcuna cosa da i nouizzi. concl. 2. nu. 11.
Se il Monasterio di Monache può riceuere la dote auanti, che professi la Monaca. concl. 3. nu. 12.
S'è illecita la consuetudine di riceuer nouizze ne i Monasterij poueri di Monache, con dote sufficiente. conclus. 4. nu. 13.

CIRCA la materia di questo Capitolo, vi è molto, che dire; attento che il Concilio [a] Tridentino ordina, che non vaglia la rinuntia, & qual si voglia obligo fatto dal nouizzo auanti la professione, ancorche fosse giurata, ò in fauor di qualche causa pia, se non si facesse con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario dentro de' due mesi prossimi, auanti della professione, & tal rinuntia, ancorche si faccia con la detta solennità non habbia il suo effetto, se non segue la professione.

a Cõci. Tri. sess. 25. c. 16. de regularibus.

Circa questo decreto habbiamo messo cinque dichiarationi di sopra, trattando delle donationi, doue il Lettore le può vedere, & in questo luogo ne metterò alcune altre.

1 Prima dichiaratione è, che accioche sia di valore questa donatione; è necessaria la licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, & la ragion di ciò è; perche nel voto solenne, & nella rinuntia, & obligo, che si fà per il suo effetto, deue cessare ogni genere di forza, & inganno, come consta nel proprio [b] Concilio Tridentino, & la licenza del Giudice leua ogni sospetto di timore, ò inganno, come dice [c] la legge, & il tratta Menochio. Et si ricerca questa solennità, & maturità in far questa rinuntia, ò obligo, accioche il nouizzo spogliato de' suoi beni, senza la debita deliberatione, non diuenti professo, per non poter fare altro, come dice il medesimo Concilio; & perciò vuole, che tal rinuntia senza la detta solennità non vaglia, ancorche fosse giurata, & in fauor di qual si voglia causa pia, & ancorche fosse giurata, con espressa rinuntia dal fauor di questo Capitolo, come dice il nostro Decreto, & risolue Menochio, [d] Roias, Gutierez, Marc'Antonio, & Spino. E vero, che in alcune Religioni, non è in vso dimandar la licenza al Vescouo, nelle quali vale la donatione fatta senza essa.

b Cõc. Tri. vbi sup. ca. 17. 18. e 19.

c l. vlt. ff. de eo qd metus causa. Menoc. de recuperãd. remedio. 1. nu. 266.

d Meno. li. 2. de arbitris cẽturi. 5. cas. 336. nu. 7. & 8. Roias in epithome successionũ c. 6. n. 29. cũ seq. Gutie. in c. quãuis pactum verb. dũ nuptui tradebatur, nu. 2. Ant. libr. 3. Institutionũ maiorũ ti. 1. de reg. nu. 75. Spin. in specul. testam. glo. 12. primi de lega. monachorũ, relict. r. 30. c. querimonia de iur. patr. c. cum pridẽ d. pact. c. quæsitũ. de rerum mutatione.

2 La seconda dichiaration è, che il nostro Decreto non potesse nella rinuntia d'alcun Beneficio Ecclesiastico fatta due mesi auanti della professione con la detta solennità; perche ancorche il nouizzo rinuntiasse il suo Beneficio Ecclesiastico, con essa, tal renuntia pare simoniaca, poiche in quella vi è vn'espresso, ò tacito patto, che si fà con colui, che riceue il Beneficio, cioè, che non seguendo la professione glie l'hà da ritornare à dire. Quanto più che ancorche detta rinuntia non fosse simoniaca: è inualida, perche colui, che riceue il Beneficio, nol riceue da colui, che rinuntia, ma da quel, che gliel conferisce, & la collation del beneficio hà da esser perpetua, & non temporale, come dice la ragione. Et la rinuncia ancora hà da esser perpetua, alla quale, nè alla collatione si può mettere tacita, ò espressa conditione, cioè, che se non facesse professione, si restituisca il Beneficio, perche questa conditione, come hò detto sà di simonia, come si raccoglie dalla Legge.

3 La terza dichiaratione è, che si

come

come non vale la rinuntia del patrimonio fatta dal nouizzo auanti de i due mesi, così non vale la rinuntia del Beneficio Ecclesiastico, col cui titolo si fosse ordinato, saluo se non hauesse con che poter viuere commodamente, venendo fuori della Religione, non facendo professione; ma vale la rinuntia del beneficio, & del patrimonio, col qual titolo del Beneficio non fosse ordinato, ancorche non si facesse con la solennità del nostro Decreto, del patrimonio guardandosi la sua solennità; & per questa dichiaratione fà vn'espresso decreto del Concilio [e] Tridentino.

e Cõc. Tri. sess. 21. de refor. c. 2.

4 La quarta dichiaratione è, che i nouizzi non possono far detta rinuntia, & obligo, senza detta solennità, parlando della rinuntia, & obligo, che nasce dal contratto gratuito, ò mera liberalità: ma non s'intende il nostro decreto dell'obligo, ò rinuntia, che nasce dal contratto di carico, cioè della vendita, ò permutatione, ò d'altri simili, perche ancorche questo nome obligo, significhi ancora l'obligo, che nasce da tal contratto, come dice la [f] legge, nondimeno questo si hà da limitare, saluo se dalla suggetta materia non si raccogliesse significare solamente l'obligo, che nasce dal contratto gratuito. Et nel caso del nostro decreto, chiaramente s'hà da vedere, che si tratta solamente di questo obligo, perche per l'obligo, che nasce dal contratto di peso; non resta il nouizzo priuato de i suoi beni, & patrimonio, acciò che la pouertà l'astringesse a far professione. Et si come in questo caso cessa la cagione del nostro decreto: cesserà ancora la sua dispositione, & valerà tal obligo, se non si facesse in fraude della legge, perche facendosi in fraude del nostro decreto, attento che non si può far obligo, che nasca da contratto gratuito, se si fa in sua fraude quella, che nasce dal contratto di peso, non valerà, nè anco l'obligo, che procede da questo contratto, non facendosi con la solennità del nostro decreto, come si raccoglie dalla [g] legge.

f l. Labeo §. contractũ ff. de ver. sig. c. debitores de iure iuran.

5 La quinta dichiaratione è, che non vale la detta rinuntia, ò obligo, ancorche si facesse con questa conditione, cioè, che se non facesse professione solenne, tali beni donati se gli restituiscano. Et la cagion di questo è, perche la rinuntia fatta assolutamente con la solennità del nostro decreto, porta con se questa tacita conditione, come consta dal nostro decreto, & con tutto ciò vuol, che vi sia questa solennità. Dalche si raccoglie, che il medesimo s'hà da dire, quando si dichiarasse, poiche'l medesimo s'hà da giudicare del tacito, che dell'espresso, come si dice per la legge, & d'auanzo si dichiara quel, che tacitamente s'intende, come si dice nella propria [h] legge.

g l. fraus l. non dubiũ in princ. C. de leg.

6 La sesta dichiaratione è, che ancorche si faccia il detto obligo, ò rinuntia con questa solennità facendo professione il nouizzo, essendo la professione nulla, vi sarà ancora il detto obligo, & rinuntia, & perciò potrebbe ricuperare tutti i beni, che per via d'esse diede. Il che si proua, perche il nostro decreto, per il valor della rinuntia, ricerca, che segua la professione, & s'hà da intendere della professione valida, per l'argomento di vn testo della [i] legge Canonica. Et di più corrono al pari, il non farsi la rinuntia, & obligo, & il farsi senza niuno effetto, come si raccoglie d'alcu-

h l. cũ quid ff. si certum petat. l. hæc verba. ff. de leg. 1. l. fidei cõmis. §. si filio, ff. de leg. 3.

i c. religio. so 20 §. fin. de sen. ex. in 6.

ni

ni decreti della [k] ragion Ciuile, & Canonica,& Giasone dice esser Commune opinione. Si deue nondimeno notare, che se la professson fosse nulla per difetto dell'età, cioè, perche non haueua il nouizzo sedeci anni finiti, per far la professsion, se doppo la ratificasse, ò stesse nella Religione per spatio di cinque anni, la rinuntia, ouero obligo valerebbe, perche passati questi cinque anni non potrebbe già allegare essere la sua professsione inualida, come termina il Concilio [l] Tridentino.

k l. 4. §. condẽnatũ. ff. de re iudic. l. de sent. & re iudic. Iasin auth. ingressi. n. 41. C. de cess.

l Cõci. Tri. vbi su. c. 19

7 La settima dichiaratione è. Questa rinuntia, & obligo, che si fa, senza la solennità di questo decreto, non solamente non vale facendola vno, che non hauesse sedici anni finiti, ma anco facendola colui, che gli hauesse finiti, perche non vi è ragione per limitar il nostro decreto in questo caso; anzi vi è ragione per fauorirlo, poiche vi è la medesima causa, questa sentenza è contra il [m] Menochio. Nè contra questo osta il [n] Concilio Tridentino, che diffinisce, esser nulla la professsion di colui, che non hà sedici anni di età finiti, e cosi pare, che il nostro Decreto, che continua con quello, dicendo [Nulla quoque renuntiatio,] (laqual parola, quoque, denota continuatione al precedente) annulla la rinuntia, & obligo, che fà colui, che non hà la detta età finita: perche à questo rispondo, che la continuatione del nostro decreto col precedente significa solamente questo, cioè, che si come è nulla la professsione senza la solennità del capitolo precedente, cosi è nulla la rinuntia, ouer obligo senza la solennità del nostro decreto: & si come nel capitolo precedente si tratta di colui, che già intrò nella Religione, & è nouizzo in essa; cosi nel nostro decreto si tratta della donatione, che facesse vno, essendo già intrato nella Religione, & fosse nouizzo in essa.

m Menoc. vbi sup. d. casu 436. nu. 8.
n Cõc. Tri. vbi su. c. 15.

8 L'ottaua dichiaratione è, che ancorche la donation, che fece il nouizzo auanti, che entrasse nella Religione, fosse nulla, dando i suoi beni, con occasion di voler intrar in essa, come sopra risoluei; nondimeno il testamento, che fece auanti, che intrasse in essa, vale, perciò appartiene l'heredità, che in esso lascia, non al Monasterio; ma all'herede da lui instituito, come si proua per la [o] legge, & il tiene l'Abbate, Felino, & Beroio, & dice esser Commune de i Canonisti, Alciato, & Aretino, & dicono esser più verace Giasone, Giulio Claro, Nauarro, Gregorio Lopez, & Couarruuia. Nè osta, che il Monasterio succeda in luogo del figliuolo, perche questo è falso, nè la legge il dice assolutamente, poi che solamente ordina, che il fideicommisso lasciato sotto conditione, se colui, che lascia, morisse senza figliuoli, cessa, intrando, & morendo in qualche Religione approuata, perche si presume, che colui, che il lasciò s'hauesse pensato d'intrare in qualche Religione, non al fideicommissario, ma al Monasterio haurebbe lasciato il detto fideicommisso, come risolue Manuel Acosta, [p] & doppò altri Couarruuia, & Caldas Peretra. Ma si deue notare, ch'io intenderei esser vera la nostra conclusione, saluo, se non hauesse fatto il testamento, lasciando tutto i suoi beni in fraude del nostro decreto, che prohibisce farsi donatione, ouero obligatione tra viui.

o Abb. nu. 52. Feli. nu. 54. Beron. 113. in c. in præsentia, de probat. Alciat. in rub. de lib. & posth in fi. dicit veriorem Ias. in auth. si qua mulier n. 17. C. de epi. & cler. Nau. in ca. nõ dicatis 12. q. 1. nu. 71. e. 77. Greg. l. 20. 2. p. 6. Coua. in c. ingredientibus. 2. de test. nu. 4. Clar. receptarũ sentẽtiarũ §. testamentis. nu. 28.
p Acosta in c. si patri. 1. p. ver. si abs que liberis de test. in 6. Coua. l. 1. varia. lib 1. Peretra in rep. l. si curatorem habens ver. si ne curatore n. 59. de in integ. rest. & de noic. Emph. q. 6.

La

9 La nona dichiaratione. Il testamento, che fà il nouizzo, vale, ancorche non si facesse con la solennità del nostro decreto, perche è reuocabile, come dicemmo di sopra nel trattato della donatione, parlando delle donationi causa mortis, affermando, che tai vagliono, ancorche non si facessero con la solennità del nostro decreto, nondimeno si deue notare, che la donation causa mortis, & quell'altra inter viuos, fatta con questa solennità, facendo professione il nouizzo, subito conseguisse il suo effetto, perche subito finita di farla, il donatario ottiene il dominio, & l'vsufrutto delle cose donate, nondimeno facendosi la professione, non può l'herede godere de i beni, che gli lasciò il nouizzo nel testamento, finche muora di morte naturale, perche il Monasterio essendo capace de' beni, gode di questa heredita, mentre viue il Religioso, che la lasciò, come tengono[q] Bartolo, Giasone, & l'Abbate, Decio, Xuares, & Couarruuia. Et così conuiene esplicar il decreto del nostro Concilio. Et s'hà da notare, che facendo questo nouizzo testamento, lo deue far con la solennità, che ricerca la legge, perche auanti, che sia professo, è comparato ad vn mero secolare, & non gode della ragion militare. Et si come il Secolare è obligato à far testamento con la solennità della legge, se vuol, che sia valido, così è obligato il nouizzo, come affermano[r] Nauarro, & Tello Hernandez. Questo visto, circa dell'esplication del Concil. Tridentino, conuiene, che mettiamo tre conclusioni per satisfare à tutto quello, che ricerca la materia di questo Capitolo.

q Bartol. & Iaf. in d. 2. auth. si qua mulier. nu. 16. Abba. in d. c. in presentia n. 58. & ibi Dec. nu. 60. Xuar. alleg. 10. Couarr. vbi sup. nu. 6.

r Nauarr in d. c. non dicatis. nu. 84 Tellus in l. 5. Tauri nu. 11. c. quam pio 1. qu. 2. de reg. de simon.

10 Prima Conclusione. Colui, che desse denari, acciò che l'ammettano nella Religione, è simoniaco, come è diffinito dalla ragione. E vero, che gli sarà lecito dar i suoi beni, ò parte d'essi al Monasterio, in tanto, che nol faccia sforzato, nè per ragione d'alcun patto tacito, ò espresso, ma di sua mera libertà; perche si come i Frati possono riceuer elemosine da altri per il Monasterio; così la possono riceuere da questi, conforme al che si deue intendere quel, che adducono San Tomaso,[s] Soto, & Nauarro. Et nota bene, che se il Monasterio riceuesse il sopradetto, non per via di elemosina, ancorche s'applicasse à qualche vso pio del Monasterio, sempre sarà simonia. Nè la consuetudine in contrario valerebbe in questo caso; perche ella non può introdurre simonia tanto condennata dalla legge diuina.

s D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 3. ad vlt. Soto lib. 9. de iust. q. 6. 2. ad vlt. & q. 8. ar. 7. ad 5. Nau. de redditi. eccl. q. 1. mon. 84. & in Man. c. 27. n. 106.

11 Seconda Conclus. Se il Monasterio fosse pouero, è lecito riceuere qualche cosa da coloro, che entrano in esso, per la sua congrua sostentatione, perche questo non è vendere cosa alcuna spirituale, ma prouedere al Monasterio, acciò che commodamente possa alimentare il nouizzo, come dicono S. Tomaso,[t] & il Nauarro. Da questa ne segue, che se il nouizzo fosse debile, zoppo, & inutile per le fatiche della Religione, potrà il Monasterio dimandar qualche cosa di più, perche simili persone fanno maggiori spese, & sono di minor vtile, & essendo il Monasterio ricco, dimandar alcuna cosa per il viuere, & sostentatione del nouizzo, nè anco sarebbe Simonia, poiche se ciò fosse il Monasterio ricco, il faria ancora nel pouero, poiche la pouertà, ò ricchezza del Monasterio

t D. Th. & Nauarr. vbi sup.

rio non si fa, che quel, che si riceue per sostentare il religioso, sia sottoposto à Simonia, come dice [u] Siluestro. E vero, che il riceuer alcuna cosa ricca per questa sostentatione è vna euidente auaritia, & vn'ombra di Simonia. Da questo s'inferisce, quanto mal pare, che i Monasterij delle Monache, quanto più sono ricchi, maggior dote dimandano; perche si danno in luogo d'elimenti, saluo se non le dimandassero per le spese grandi, che le Monache fanno in tai Monasterij, come auuertisce [x] Aragon, & così s'hà da glosare quel, che Nauarro scriue, parlando di queste doti. In oltre s'inferisce, quanto sia odioso, che i frati sieno solleciti delle cose temporali de i nouizzi, laqual diligenza, & sollecitudine prohibisce il nostro Padre San Francesco nella sua Regola, sotto pena di peccato mortale. Et Vrbano Quinto, & Gregorio XI: ciò prohibiscono nelle loro [y] Estrauaganti. Et così qual si voglia sollecitudine, accioche i nouizzi lascino alcuni legati particolari al conuento, facendosi con fraude, è prohibita. Et sarebbe l'istesso, se gli persuadessero, che facessero questi legati, promettendo loro studio, ò altra cosa simile; perche tal promessa è illecita, & inualida, come con Bartolo tiene [z] Molina. Talche la sollecitudine, che circa di questa prohibisce il nostro Padre San Francesco nella sua Regola, & la legge prohibisce anco à gli altri Regolari, è che non si leui per essa à i nouizzi la loro libertà, perciò prohibendo il nostro Padre questa sollecitudine, dà subito la ragione di ciò, dicendo acciò che liberamente dispongano delle loro cose, come il Signore gli ispirasse, & perciò non bisogna fare scropolo, se manifestandogli la necessità del Conuento gli lasciassero alcuna cosa, poiche in questo caso non si leua la libertà per disponere de' loro beni, come il Signore inspirasse loro. Nè hanno obligo i Religiosi nella nostra sacra Religione di raccommandar i nouizzi ad alcuni, che temano Dio, acciò che gli consiglino, quel che deuono fare in questo caso; perche ciò è vna circostanza del precetto, che gli obliga à non hauer la detta sollecitudine, & non obliga col medesimo rigore la circostanza del precetto, col qual obliga il precetto, conforme alla dottrina di San Tomaso, [a] & de i Dottori communemente. Il che dice, che quando la rottura non sia contra il fine, & sostanza del precetto; ma contra alcuna circostanza di esso, non è peccato mortale.

3 Terza Conclusione. Mette il [b] Concilio Tridentino pena di escommunica contra coloro, che dessero alcuna cosa al Monasterio, doue la Monaca è nouizza, prima che facesse la professione, & doue il nouizzo fosse, auanti, che faccia la professione, salno se non si desse quel, che è necessario per il suo vitto, & vestito, come hò detto. Circa del qual decreto, si deue notare, che non incorre in questa escommunica il padre, ò parente, ò curatore del nouizzo, ò nouizza, dando alcuna cosa al Monasterio per via d'imprestito con pegni, ò sicurtà bastante non interuenendoui fraude, nè inganno, ancorche si prestasse quasi tutta la dote, che s'hà da dare, facendo la professione; percioche lo imprestito è vn'atto di liberalità riuocabile di sua natura, con ageuolezza, & facilità, & assai necessario,

[u] Sylue. ver. Simon. §. 15

[x] Arag. 2. 2. q. 100. ar. 3. Nauarr. in Apoll. de redd. eccl. q. 1. nu. 62.

[y] Extraua. de simb. inter communes Greg. Extrau. Tonor. 2. par. tract. 1. f. 25 Caie. excõ. 73. Nau. c. 27. nu. 106.

[z] Moli. l. 2. de 1. genitu. nu. 76.

[a] D. Th. 2. 2 q. 33. art. 2. vbi Caieta. in sol. ad 3. & in sũma. ver. praeceptum.

[b] Cõc. Tri. sess. 25. de regu. c. 16.

per rimedio de i bisognosi, & cosi si deue credere, che il Concilio Tridentino no'l prohibisce. Perilche fanno le sue parole [ibi, ex bonis eisdem tribuatur, & ibi, nec facile si decesserit id recuperare possit, &c.] Dalle quali parole si raccoglie, che la causa, perche si prohibisce il darsi qualche cosa al Monasterio auanti della professione, è, perche se possedendo il Monasterio la sua dote, ò la maggior parte di essa, volendone egli vscire, & non far la professione; non potrebbe ricuperare con facilità quel, che per questo rispetto fosse stato dato. Et da questo s'inferisce, che non prohibisce il Concilio Tridentino il detto imprestito; perche con facilità si possono ricuperare; poiche si danno pegni, ò sicurtà. Nè in queste si commette Simonia, perche questo imprestito ordinariamente si fà per causa di gratitudine, & si come non commette Simonia colui, che prestasse ad vn Vescouo nuouamente prouisto vna gran somma di denaro, principal, & immediatamente per fargli buon'opera, & seruigio, vedendosi obligato à sua Signoria, ancorche per questo imprestito pretenda, ch'egli hà d'acquistar la volontà, & dare al suo figliuolo qualche beneficio, come si raccoglie da quel, che largamẽte adduce il Nauarro,[c] cosi non incorre in questa escommunica colui, che presta alcuna cosa al detto Monasterio per via di rimuneratione principal, & immediatamente, ancorche da questo seruigio pretenda, che n'acquisterà la volontà, & si tratterà la sua nouizza con la Carità, che desidera; dandole la professione. Dal detto segue, che la Badessa, ò Priora, che riceuesse il detto imprestito, non incorre nella escommunica, che contra di lei mette anco il Concilio. E vero, che benche questa conclusione habbia colore di verità, come per le ragioni sopradette l'hanno fermato Dottori graui nella Vniuersità di Salamanca: Nondimeno, considerate le parole del Sacro Concilio, [ibi, quocunque prætextu] io non ardisco di essere di questo parere; nè perciò affatto lo condanno, ò gli contradico.

[c] Nau. c. 23 nu. 100.

De i Nouizzi, inquanto alla loro professione. Cap. VIII.

SOMMARIO.

Come ui sono due maniere di professione, una tacita, & l'altra espressa. num. 1.

S'è necessario, acciò che la professione sia ualida, che il nouizzo stia nella Religione, doue professa, un'anno continuo, & come questo si deue intendere. concl. 1. nu. 2.

Se si può prolungare la professione del nouizzo. concl. 2. nu. 3.

Se colui, che passato l'anno del nouizzato, portasse un'anno intiero l'habito di professo, pare tacitamente professare. concl. 4. nu. 5.

Se si può rinuntiare l'anno dell'approuatione. concl. 5. nu. 6.

Se l'anno dell'approuatione si conta dal dì, che si riceue l'habito, insino al dì sequente dell'altr'anno. concl. 6 num. 7.

Se acciò che uaglia la professione, sia necessario, che consenta la maggior parte del Conuento. concl. 7. nu. 8.

Se'l Conuento, che riceuesse alcuno con euidente deformità, può doppò mandarlo uia. concl. 8. nu. 9.

Se la professione fatta per timore, è nulla,

Digitized by Google

nulla, & se coloro, che persuadono alle donzelle, acciò che entrino ne i Monasterij, incorrono nella scommunica. concl. 9. nu. 10.

Se la professione, che fece uno scommunicato uale. ibid.

S'è ualida la professione d'una donna condannata à morte, se le concede la uita con conditione, che sia Monaca. concl. 10. nu. 11.

Se si leuano i uoti semplici per la profession solenne. concl. 11. nu. 12.

Che cose si richieggono, acciochè la profession uaglia. concl. 12. nu. 13.

1 PER esplication di quanto in questo Capitolo s'hà da dire, si deue notare, che di due maniere sono le professioni. Vna espressa, & l'altra tacita. L'espressa è quando il nouizzo fà i tre voti essentiali solennemente in qualche Religione approuata, nelle mani di colui, che il può incorporare in essa Religione, & c'habbia potestà per riceuere la sua professione, come comprobandolo con auttorità chiare della ragion Canonica, dicono il Cordoua, [a] & Panormitano, & l'adduce il [b] Nauarro. La profession tacita si faceua anticamente in due maniere. La prima era, se tra l'anno dell'approuation riceueua il nouizzo l'habito de i professi, con certe conditioni che riferisce [c] Angelo, esplicando il Canone, che questo ordinaua, lequali conditioni io lascio; poiche il Concilio Tridentino hà leuato questa maniera di professare, annullando la professione, che si fà auanti, che si finisca l'anno dell'approuatione. In vn'altra maniera si faceua la professione tacita, cioè, portando il nouizzo per mano del Prelato, che il poteua riceuere alla Religione per vn'anno compito l'habito de i nouizzi, che non era patentemente distinto dall'habito de i professi, nel colore, modo, & forma. Et di questo modo era ordinato per vna Clementina, [d] & essendo patentemente distinti, ancorche si portassero per venti anni, non induce ua tacita professione. Et questo modo, secondo l'opinione di huomini dotti non leua il Concilio Tridentino; poiche il nouizzo stà nella prouatione tutto il dett'anno intiero, che ordina il Concilio Tridentino, come consta da quel, che largamente addu ce il Nauarro [e] ne i suoi Consigli. Presupposto questo fondamento; conuiene risoluere questa materia con le sue conclusioni.

a Cord. & Pan. in ca. porrectum de reg.
b Nauar. in c. portio. 11 q. 1. cõmẽ. 1. de reg. n. 118.
c Ang. ver. noui. §. 22. Consti. de reg. lib. 6. Conci. Tri. sess. 25. de reg. c. 15.
d Clem. de reg.
e Nau. li. 3. conf. tit. de reg. cõs. 41. & 44.

1 Prima Conclusione. Acciochè la profession sia valida, è necessario, che i nouizzi stieno vn'anno compito nella Religione ammessi alla professione, intanto, che facendola auanti di finire l'anno, è inualida, & nulla, come ordina il Concilio [f] Tridentino. Ilche procede in tutte le Religioni mendicanti, & non mendicanti, & anco nelle Religioni Militari, & in quella di San Giouanni Hierosolimitano è chiaro; poiche in essa si promettono i tre Voti essentiali, & nell'altre Religioni Militari si proua, perche ancorche sua Santità habbia concesso à i Commendatori di esse licenza da potersi maritare, non perciò lasciano d'esser vere Religioni, come contra Soto proua Nauarro, [g] & in questo istesso termine tiene la nostra opinione vn Consiglio contra alcuni, che senza bastante fondamento diceuano, che la nostra Conclusione non haueua luogo nelle Religioni Militari; non ammettendo il Concilio

f Cõci. Tri. ca. 15.
g Naua. de redi. eccl. q. 1. moni. 55. per totã. & q. 3. moni. 17. & 28 & 29. ibid. li. 3. conf. tit. de ijs qui ui. metusue ca. conf. 6.

Digitized by Google

cilio Tridentino, che dice [in quacunque religione,] & le Religioni Militari sono vere Religioni.

2 Seconda Conclusione. Vna nouizza, che hauesse intiernmente finito l'anno della probatione, in vn Monasterio, doue si promette perpetuo serraglio, nel qual anno finito caddè in vna graue infermità; perilche con licenza del suo Vescouo, ò Prouinciale, se ne andò à curare in casa di suo padre; può ritornando far la professione, senza che di nuouo torni à far vn'altr'anno di probatione. Nè contra ciò osta il sacro [h] Concilio, che dice [finito tempore nouitiatus superiores nouitios, quos habiles inuenerint ad profitendum admittano, aut à monasterio eijciant.] Perilche pare, che non possono i Prelati prolungar la professione de i nouizzi, & perciò non potè questo Prelato prolungare la professione à questa nouizza, & per consequenza non le potè dare la licenza d'vscire per curarsi il detto tempo: Perche à questo rispondo, che il Concilio Tridentino parla de i nouizzi, & non delle nouizze, come consta dalle sue parole [ibi, nouitios] & se delle nouizze hauesse voluto parlare, haurebbe detto, [vel nouitias.] come appresso in vn'altro Decreto disse [ibi, excepto victo, & vestitu nouitij, vel nouitiæ.] Et di più consta, perche il proprio [i] Concilio ordina, che le Monache non professino, prima, che i loro Prelati, ò altri in loro luogo veggano, & conoscano l'occasione, che mosse loro à eleggere questa santa vita, & s'ella sia atta per lo Monasterio, & il Monasterio per lei: & per farsi questo essamine, obliga l'Abbadessa della nouizza, che auisi il loro superiore vn mese auanti della professione, in tanto che pecca mortalmente ella, & il Prelato, lasciando di far' il sopradetto, come dice [k] Nauarro. Ilqual essamine molte volte non si può fare, che non si prolunghi la professione, & la prattica; nè sà conoscere questa verità, perche veggiamo, che molte volte i Vescoui, & Prouinciali prolungano la professione loro, fin tanto, che habbiano la dote, con che s'hanno da riceuere alla professione. Talche non solamente possono i Prouinciali, hauendo giuste cause, prolungar la professione delle dette nouizze, ma ancora de i nouizzi. Et così dice il Padre Fra Gasparo Parasello, che fù Generale dell'Ordine de i Minimi, in vn Compendio d'alcuni Priuilegij, che fece per lo suo Ordine, che i Signori Cardinali della Riforma l'Anno 1569. adì 8. di Nouembre, dichiararono, che possano tali Prelati prolungar la professione de i Nouizzi, se non hauessero sedeci anni compiti, ò perche per la loro rustichezza, non hauessero imparato i precetti della loro Regola, & di dire l'Officio Diuino, hauendo probabile speranza, che tra sei mesi apprenderanno il sopradetto. Et non solamente, per queste due cause possono prolungare la professione; poiche così terminano i Signori Cardinali sopradetti: Ma per altre cause ancora tanto giuste, come le dette, attento che trouiamo ancora ordinato in Iure, [l] che non sia lecito al padre disheredita re il figliuolo, se non per quattordeci cause; & con tutto ciò è commune opinione riceuuta, che per altre simili cause possa disheredarlo. Et si troua

h Cõc. Tri. vbi sup. ca. 16.

i Cõci. Tri. vbi su. c. 17

K Naua. in Man. c. 25. nu. 145.

l Auth. vt cum de appel. cognoscitur. §. aliud quoq; capitulum.

Digitized by Google

troua ancora, che per sole cinque cause si possa vna donation riuocare, non ostante questo, è lecito per altre simili cause far detta riuocatione, come largamente risolue Ripa.[m] Et così quando si prohibisce nell'ordination generale della nostra Sacra Religione, che i Guardiani sotto pena di priuatione del loro Officio, non possano prolungar la profession de i nouizzi, oltre d'otto dì; si deue notare, che solamente parla l'ordinatione de i Guardiani, & non de i Padri Prouinciali; perche l'auttorità loro si estende più oltre. Et si deue ancora notare, che incorrerebbono i Guardiani nella detta pena, facendo il sopradetto autoritatiuamente, ma non quando con consiglio de i loro Discreti, finito l'anno della loro probatione, essendoui questa causa per prolungare la professione, più d'otto dì, scriuessero subito al loro Prouinciale, dandogli conto del caso, dimandandogli l'auttorità per prolungarla: nè contra il sopradetto osta vna regola molto commune di tutti i Giuristi, che dice, che cessando la causa, cessa l'effetto, & la causa di farsi canonicamente la professione è il prouare il nouizzo, ò nouizza il rigor della Regola, & il Monasterio i loro costumi, come si dice in iure,[n] & nel nostro caso, ancorche questa nouizza sia stata vn' anno compito, & più, & continuamente serrata vscendo subito finito questo tempo della clausura, pare, che non dia speranza, che sia per la Religione, nella quale conforme al suo instituto hà da far profession di perpetua clausura, & così ella ritornata, pare, che non se le possa dar la professione, che non stia vn'altro anno serrata. A questo rispondo, che per nessuna legge si proua, esser necessario, che il nouizzo, ò nouizza debbano isperimentare tutte le asprezze del Monasterio in particolare, ma basta loro, che l'isperimentino in generale, stando sotto l'obedienza de i loro Prelati per lo spatio d'vn'anno. Ilche si proua, perche ritrouandosi il nouizzo, ò nouizza tutto l'anno amalati nella infermeria, nessun negherà, che finito l'anno del nouizzato possano far professione, ancorche non hauessero sperimentato l'asprezze della Religione, come tiene il Nauarro[o] in vn Consiglio. Et così ancorche questa nouizza hà da prometter perpetua clausura, non è necessario, che faccia esperienza d'ogni suo rigore. Questa conclusione feci firmare in Salamanca, in facti contingentia, dal Dottor Solis, mio maestro, & Dottor Sahagun, Cathedratico di prima di Canoni dell'Vniuersità di Salamanca, & dal Dottor Gabriel Henriquez, Cathedratico di prima di leggi; & s'io mi dilatai molto in prouarla, fù per la dottrina, che dalla risposta de gli argomenti in contrario, si cauò à luce per esplicatione di questa materia. Et auuertiscasi, conforme à quello, ch'è stato detto, che in vn Monasterio della nostra sacra Religione fù prolungata la professione d'vn nouizzo, che non haueua venti anni compiti, perche non potea attestare d'alcuni suoi beni, insino à questa età, co i quali egli haueua da prouedere alla necessità di sua madre; ilche parue molto santo, & giusto à i principali letterati di Salamanca, considerando, che questo nouizzo, doppo che l'hauesse fatto, haueua obligo per ragion naturale di cercar rimedio, per souuenire la

m Ripa in l. fi. C de reuocãdis donationibus nu. 138.

n c. cum ad Apostolicã de regular.

o Nau. li. 3. cons. tit. de reg. consil. 42. fol. 256. nu. 5.

Digitized by Google

la sua bisognosa madre, come di sopra è già stato detto.

4 Terza Conclusione. L'anno della probatione hà da essere intiero, come dispone la legge antica, & la moderna del Concilio Tridentino, ilquale altro non ricerca, se non che sia finito; percioche se fra l'anno della probatione il nouizzo andasse fuori del Monasterio, con l'habito, con licenza del suo Prelato, che è Prouinciale, à curarsi in casa di suo padre, ò per altra necessità simile, ritornando al Monasterio, può far professione, pigliandosegli in conto il tempo, ch'era stato in esso. Dissi con licenza del suo Prelato, perche, ancorche alcuni huomini dotti hanno tenuto, che vscendo con l'habito, ò senza esso, senza licẽza del suo Prelato, ritornando doppo, se gli poteua metter à conto il tempo, ch'era stato nel Monasterio; ma la più commune, & riceuuta sentenza è, la quale secõdo dice il P. Nauarro, si osserua hoggi nel sacro Tribunale della Penitenza, che accioche l'anno della probatione sia intiero, hà da essere continuo. Talmente, che il nouizzo stia tutto vn'anno continuo nel Monasterio, sotto l'obedienza del suo Prelato, & non vada fuora di esso, almeno senza sua licenza, come tengono q Domenico, & altri doppo l'Abbate. Perciò le Ordinationi Generali della nostra Sacra Religione fatte in San Giouanni de i Rè di Toledo, iquali dicono, che andando il nouizzo fuora del Monasterio, fra l'anno della probatione con l'habito, ò senza di esso, ritornando doppo, non se gli ponga in conto il tempo, che vi è stato: si deuono intendere, quando và il nouizzo senza licenza del suo Prelato; percioche essendo vscito, & stando fuori con sua licentia, & con l'habito; stà sotto della sua obedienza, come vuole la legge. Et non senza causa torno à dire tante volte con l'habito, perche tenendolo, hà l'habito di probatione, gode delle essentioni del Capitolo [Si quis suadente] & è nouizzo: ma essendo senza, non è nouizzo, & perciò non se gli deue pigliare in conto il tempo, che era stato nel Monasterio auanti della infermità; & di più dico ancora, che essendo andato il nouizzo à curarsi in casa de' suoi padri con l'habito, & con licenza del suo Prelato, l'hanno da porre in conto il tempo, che è stato fuori del Monasterio à curarsi; poiche conforme al detto, all'hora è nouizzo, & hà l'habito della probatione: Ilche riceuerei io volontieri, quando fosse per vn mese, ò due; ma quando fosse molto spatio di tempo, in niuna maniera il riceuerei, perche ancorche non sia necessario, che i nouizzi facciano isperienza di tutte le asprezze della Religione, accioche la loro professione sia valida, finito l'anno della probatione; poiche stando tutto l'anno nella infermeria del Conuento, può fare professione, non si può negare, che sia necessario, che i Frati isperimentino l'humore de i nouizzi, il quale essendo molto tempo infermo in casa di suo Padre, non si può esperimentare. Dissi nella Conclusione, che è il Prouinciale; perche se il Guardiano gli desse la licenza per andare à curarsi in casa de i loro padri, parmi, che non basti; perche il suo Prelato per questo effetto è il Prouinciale. E vero, che se i loro padri, ouero parẽti, doue si andasse à curare, fossero, ò viuessero sei, ò sette leghe fuori del distretto della loro Guardiania, &

p Nau. vbi sup. cõs. 43. & in c. statuimus, nu. 73.

q Domini. & alij post Abba. in c. 1. per text. ibi de reg. lib. 6.

non

non si potesse ricorrere al Prouinciale con facilità; può dare loro la detta licentia, principalmente con il consiglio de i discreti della sua casa; & ritornando dopò s'hà da pigliar in conto il tempo, che sono stati nel Monasterio; perche in questo caso sono stati sotto la obedienza del loro Prelato. Ilche si proua, perche i Guardiani in questo caso, conforme alla consuetudine della Religione, sogliono dare tali licenze, intendendo, che i loro Prouinciali sapendolo, l'approueranno, come di fatto lo approuano, essendo discreti, & non letterati. Et è cosa molto certa in [r] Iure, che la Consuetudine dà giurisdittione à chi non l'hà; & è consuetudine antica nella Santa Chiesa di Dio, che i Vescoui possano dispensare in molti casi riseruati à sua Santità, per le ordinarie necessità, che ogni giorno occorrono; per le quali, se si hauesse da ricorrere alla Santa Sede Apostolica; sarebbe negotio molto graue. Et nota, che dissi, essendo i loro padri, ouero parenti, doue và à curarsi il nouizzo sei, ò sette leghe fuori del distretto della lor guardiania; percioche se fussero venti, ò trenta leghe, non sogliono li detti Guardiani, almeno nella nostra Sacra Religione dare le dette licenze; & così io non ardirei difendere in essa in queste parti di Spagna, il nouizzo, ilquale andasse con la detta licentia, per lo effetto, che se gli pigliasse in conto il tempo, che auanti della sua partita staua nel Monasterio.

r c. si duo, & ibi gl. de off. or trad. Nau. in sũ. c. 27. n. 255.

5 Quarta Conclusione. Quello, il quale passato l'anno del nouizzato, portasse vn'anno intiero l'habito di professo, pare tacitamente faccia professione, la quale vale ancor dopò del Concilio Tridentino, & accioche vaglia, è necessario, che sapendo, che non è professo, porti l'habito: ma se il portasse, pensando, che sia, & non fosse per qualche impedimento, che hebbe, quando fece espressa professione, ilquale l'annullaua, non pare approbarla, come dicono il [s] Gaetano, & Nauarro. Ilche si proua, perche costui, che pensò la sua professione essere valida, & trouò doppo non essere, gli danno termine cinque anni à potere richiamare auanti l'Ordinario, ricercando, si dichiarasse essere nulla, & inualida la sua professione, come ordina il Sacro [t] Concilio. Et per questo ordinò santamente il Sacro Concilio Tridentino, che finito l'anno della probatione, subito il nouizzo fosse ammesso alla professione, ò mandato fuori di essa, & gli Illustrissimi Signori Cardinali della Riforma non diedero licenza à i Prelati di prolungare la professione, di più di sei mesi, come è stato detto di sopra; perche prolungandosi la professione per vn'anno, portando i nouizzi l'habito de' professi potrebbono allegare questa tacita professione.

s Gaie. 2. 2. q. 189. ar. 5. Naua. c. 12. nu. 71.

t Cõci. Trid. vbi su. c. 19.

6 Quinta Conclusione. Non può rinuntiare il nouizzo l'anno della probatione, nè il Prelato può riceuere la detta rinuncia; perche l'anno del l'approbatione è ordinato per il ben commune della Religione, la quale ragione non possono i particolari rinunciare, come anco il Chierico non può renonciare il suo foro, come risolue il Nauarro. [u]

u Nau. l. 1. cons. tit. de off ord. cõsil. 2.

7 Sesta Conclusione. Acciò, che l'anno della probatione sia intiero, non si deue contare dal dì, che pigliò il nouizzo l'habito, cioè da i

Digitized by Google

venti nove d'Agosto, insino al medésimo dì dell'anno seguente; ma il dì doppo, che saranno i trenta d'Agosto, deue far la profession; perche, ancorche nelle cose fauoreuoli l'anno si conta di dì in dì, & di momento in momento, come dice la [x] legge; nondimeno nelle cose, che adducono seco, obligarsi vno, come accade nella professione; non si deue contar l'anno in questa maniera; ma io non giudicherei per nulla la professione di colui, che pigliò l habito à gli vndici di Genaro, à hore vndici del dì, facendo la professione nel medesimo dì dell'anno seguente, due hore doppo mezo dì; perche in molti casi simili, ammette questo la Ragion [y] Ciuile. Et si noti, ch'essendo l'anno bisesto deuono correre ambedue i giorni, per che essendo due, sono riputati vno, come si dice in iure.

x l. 3. §. mi-nor. & ibi gl. ff. de mi norib.

y Notant DD. in l. q ætate, ff. de test. §l. cum bisextus, ff. de ver. sign.

8 Settima Conclusione. Non è necessario, che la maggior parte del Conuento consenta, acciò che la professione del nouizzo, che si ritroua in esso, sia valida; anzi che è valida la professione data al Prelato, pigliando prima i voti del Conuento, ancorche non consentissero; perche egli hà obligo di pigliare il parer del suo Conuento: Nota quello, che si dice in questa settima Conclusione, che non hà il Prelato obligo di seguire la maggior parte. L'Auttor intende, se vi è Priuilegio, & Consuetudine in questo, & così dichiarano i Dottori da lui allegati; perche se fosse altrimẽti; sarebbe contra la Ragion Commune, & contra lo stile commune delle Religioni, il che sapeua bene il nostro Auttore. Veggasi Nauuarro li. 3. consi. 37. nell'impressione dell'anno 1594. ma non hà obligo di seguirlo, come dicono Panormitano, [z] Silueſtro, & Nauarro. E vero, che dando la professione senza pigliar i voti del Conuento, sarebbe nulla, & pecherebbe grauissimamente.

z Panor. in c. ad aplic. de reg. Sylu. verb. religio. 3. n. 13. Nau. in c. alma mat. 189. 2. nu. 5.

9 Ottaua Conclusione. Il Conuento, che riceuesse alcuno, ò alcuna l'anno della probatione con qualche euidente, & notoria deformità, ancorche in ciò peccherebbono mortalmente coloro, che gli dettero l'habito, hauendo proposito di non ammetterlo alla professione, potrebbono doppo senza peccato mutare il loro parere, & spedirlo, anzi fariano in se atto meritorio, rincrescendo loro del peccato, che commisero, in non considerare nel principio quel che importaua alla loro Religione, così tiene Giasone, ilqual riferisce il [a] Cordoua; nondimeno coloro, che riceuono questi tali, deuono esser castigati da i loro Prelati con seuerità per lo grauame, che lor si fece in riceuergli; vedendo la loro insufficienza, & che doppo l'haueuano da mandar via; Il che principalmente, esser do nobili, non è picciola nota.

a Cor. sup. reg. fratrũ minorũ, ca. 2. q. 11.

10 Nona Conclusione. E cosa certa, che la professione fatta per timore, & forza, è nulla, essendo il timore, che cade in huomo constante, come si raccoglie dal [b] Concilio Tridentino, & che cosa sia timore, che cade in huomo constante, è stato detto di sopra. Et nota, che la professione fatta con timore riuerentiale è anco nulla nel foro della conscienza, come risolue [c] Nauarro, doppo molti, affermando, che ogni timore, ancorche minore, che'l giusto, iscusa nel foro della conscienza, tanto quanto iscusa il giusto, se tal timor fù causa, sine qua non. Nota, secondo, che colui.

b Cõc. Tri. d c. 19. con c. vbi sup. ca. 18.

c Nauar. in Man. c. 22. n. 51. idem c. 16. nu. 5. & 30.

Digitized by Google

colui, che perſuade, ò conſiglia vna, accioche entri nel Monaſterio contra la ſua volontà, ò perſuadeſſe, ò conſigliaſſe ad vn'altra, che la conſtringeſſe, non incorre nella ſcommunica, che mette il Concilio Tridentino, ſe non foſſe, intrando ella contra la ſua volontà, come dice il [d] Nauarro, nè incorre in eſsa colui, che perſuadeſse, & conſigliaſse, non per aſtringere, ma accioche volentieri pigli l'habito, per che queſt'è opera ſanta, nè incorre in eſsa il padre, che con licenza dell'Ordinario procuraſse metter la figliuola orfana di madre in vn Monaſterio, fin che ſia da maritarſi. Nè contra di queſto oſta il Concilio, che dice, che incorre in queſta pena colui, che la perſuade [ad ingrediendum, vel habitum ſuſcipiendum, vel ad profeſſionem faciendam,] doue dà ad intendere, che colui, che ſolamente la metteſse nel Monaſterio; incorre nella detta eſcommunica, ancorche non pigliaſse l'habito, come conſta dalle diſgiuntiue, che ſubito ſeguono, [vel ad habitum ſuſcipiendum, &c.] perche la detta parola, [ad ingrediendum,] ſi deue intendere intrando ella contra la ſua volontà. Pretendendo principalmente colui, che la fà intrare, & ſtando dentro la sforzi ad eſser Monaca, non la potendo cauare di là, pregando l'altre à perſuaderla, & non quando ſolo, & principalmente pretende iui tenerla in cuſtodia, poiche non hà madre, che la gouerni, finche ſia da maritare, & queſto s'hà da tenere contra il [e] Nauarro, ilqual in queſto punto parla con qualche ſcropulo, ilquale puote hauere, non per riſpetto di quel, che dice il Concilio, ma per quello, che dicono i Moti proprij di Pio V. & Siſto V. che in neſsuno Monaſterio di Monache vi ſian donne ſeculari, ſe non foſse à titolo di nouizza, & con intentione di far la profeſſione. Et nota di più, che la profeſſion fatta da vno ſcommunicato; vale, come dice il medeſimo [f] Nauarro, prouandolo in Iure, affermando, che il Matrimonio dello ſcommunicato ſia valido. E vero, che'l detto ſcommunicato, ancorche profeſso, non hà ragione per dimandare la portione, che ſi ſuol dare à i profeſſi, finche ottenga l'aſſolution della ſua ſcommunica, &c.

d Nau. li. 1. conſ. 53. tit. de sēt. exc. fol. 624. Nauar. vbi ſup. cōſ. 56

e Nau. lib. conſ. tit. de ſent. exc. cō ſil. 55. & 56

f Nau. in c. ſtatuimus, nu. 13.

11 Decima Concluſ. E valida la profeſſione della donna condennata à morte, ſe le ſi deſſe la vita, con conditione, che ſi faccia Monaca, perche la paura, che giuſtamente ſi mette ad vno, non baſta per annullare, & tagliar l'atto, come vuol la legge [g] & nota Bartolo. Et di più, che il Chierico, ò Monaca può eſser aſtretto, per il delitto di ſimonia à paſſar ad vn'altra Religione, più ſtretta, doue deue far nuoua profeſſione, come dice la [h] legge.

12 Vndecima Concluſ. Tutti i voti perſonali, & miſti, come ſono le peregrinationi, ceſſano facendo profeſſiō in qualche Religione approuata, come dice S. [i] Tomaſo, & Soto con la Commune, ancorche il voto foſſe di andar in Gieruſalem, dica ciò, che ſi voglia Silueſtro, il che ſi proua, perche facendo profeſſione, muore in vita, & per riſuſcitare, ſi fa la profeſſion ſolenne, & coſi ceſsando la vita paſſata; ceſſano anco i voti fatti in eſsa. Et da queſto s'inferiſce, che ceſsaro i voti reali ancora, poiche furono fatti per il gouerno Spirituale della prima vita, come tiene [k] Couarruuia.

g l. ſi mulier. & ibi Bart. ff. qđ metus cauſa.

h c. de regularib. de ſimonia.

i D. Th. 2. 2. q. 88. ar. 12. & 186. a. 1. Soto l. 4. de iuſt. q. 1. a. 4

k Coua. in c. quanuis pactū §. 3.

Digitized by Google

12 Duodecima Conclusione. Risoluendo il principale di quanto si è detto in questo trattato de' nouizzi, dico, accioche la professione sia valida; si richieggono otto cose: la prima, che il nouizzo, ò nouizza habbi l'età di sedici anni compiti; seconda, che si faccia la professione in mano di colui, il quale può incorporar nella Religione, che è il Prouinciale, Guardiano, ò il suo Presidente in sua assenza. Et nota, che può il Guardiano dar potestà ad vn'altro, accioche in suo nome riceua nella Religione vn Nouizzo, e la profession fatta in mano di questo vale, al quale quest'atto fosse commesso, come tiene [l] Innocentio, & con altri tiene Siluestro, intanto, che s'vno riceuesse la professione da qualcheduno, intendendo, che il Prelato di ciò gusterebbe, e che la ratificherebbe, sapendolo; vale la detta professione ratificandola; ma auanti, che la ratifichi; non sarà valida, nè sarà voto solenne, che annulli il matrimonio, come dicono i Dottori allegati; terza, che si faccia in qualche Religione approbata, come dice la [m] legge, & basta, che si faccia in casa di colui, che se professi; quarta, che il Prelato dimandi il parere del suo conuento, & ancorche nol segua, vale la professione; quinta, che si faccia semplicemente de' tre voti essentiali, cioè, obedienza, pouertà, e castità; perche se promettesse obedienza, dicendo, che non è sua intentione obligarsi à gli altri voti; non vale la professione. Et nota, che val la professione di colui, che solamente facesse voto di obedienza, soggiungendo, secondo tal Regola, perche in questo caso implicitamente promette gli altri voti essentiali, con tutto quello, che si contiene nella Regola. Nè è necessaria forma determinata per far professi; perche basta qual si voglia parola, operando il contenuto nella regola, come dice [n] Siluestro; sesta, che l'anno del nouizzato sia continuo, com'è stato detto; settima, che si faccia informatione giuridica delle qualità, che mettono Sisto V. & Gregorio XIIII. nelle loro Constitationi, & queste sieno viste, & approbate da i padri deputati, conforme le dette Constitutioni di Sisto V. Gregorio XIIII. & quella di Clemente VIII. per queste parti di Spagna; ottaua, che coloro, che professano nella nostra Sacra Religione, non descendano da' Mori, Giudei, ouero Heretici abbrugiati.

[l] Inn. in c. porrectum extra de regul. Sylu. relig. 3. nu. 16.

[m] ca. vnde voto, lib. 6.

[n] Sylu. vbi sup. nu. 18.

Dell'Obedienza. Cap. IX.

SOMMARIO.

Se il Religioso in ogni cosa è obligato ad obedire il suo Prelato. nu. 1.

La obedienza si piglia in due maniere. ibidem.

Se può il Prelato comandar al suo suddito, che non si metta in pericolo di morte. concl. 1. nu. 2.

Se il suddito, al qual constasse, che il suo Prelato gli comandi alcuna cosa contra ragione; sia obligato ad obedire. concl. 2. nu. 3.

S'è obligato il suddito obedire al suo Prelato, quando probabilissimamente dubita, & crede, che quello, che gli comanda, è peccato mortale. concl. 3. nu. 4.

Et se è l'istesso dubbio, essendoui dubbio probabile per una, e l'altra parte. concl. 4. nu. 5.

Se può il Generale della nostra Sacra

Digitized by Google

Religione, e dell'altre, comandar con obedienza à i loro sudditi, che uadano all'Indie Occidentali, & Orientali.concl.5.nu.6. E se possono comandar à loro, che siano Curati dell'Indiani.concl.6.nu.7.

Se obligà à peccato mortale un comandamento, sub pena prestiti iuramenti, che intimano i Rettori dell'Vniuersità. concl.7.nu.8.

1 PER esplication di quel, che si propone in questo Capitolo; s'hà da notare, che ancorche si dica communemente in[a] iure, che vn Religioso non hà volere, e non volere, non leuiamo però al Religioso, che liberamente voglia, & non voglia alcuna cosa, perche non è obligato in tutto obedire il suo Prelato, anzi può, & è obligato à non obedire, quando si comandasse alcuna cosa contra la Regola, ò contra la legge di Dio; può non obedirsi ancora, quando egli comandasse alcuna cosa, benche non fosse contra la sua Regola, ma fosse molto aliena da quel, che appartiene all'osseruanza Regolare, come risolue S.Tomaso[b] communemente riceuuto. Dichiaro questo con vn'essempio. Dice vn suddito ad vn Prelato, Padre emendateui di questo difetto, perche vn certo secolare m'hà detto, che si scandaliza di voi, comanda il Prelato al suddito per la Santa Obedienza, che gli dica chi è il Secolare, non è obligato ad obedirlo, perche non appartiene ciò sapere al Prelato, per l'osseruanza regolare, che il suo suddito hà promesso. Et anco la detta obedienza può essere contra la legge Diuina, hauendo communicato il secolare col detto suddito il negotio in secreto, acciò che auisasse il suo Prelato, ò potendo venire al secolare qualche danno per tal riuelatione; Ma il Prelato, come ignorante sollecita con la sua obedienza, se leua sù vn'altro suddito in publica communità, e dice solleuandola, che non può comandar tal cosa: gli comanda per obedienza, che taccia; è obligato in questo caso à obedirgli; perche questa obedienza appartiene all'osseruanza regolare, che è la conseruatione della pace in vna communità, e che i negotij della Religione si trattino senza rumore, & alteratione di essa. Dissi, in publica communità; perche se gliel dicesse in particolare per liberar del trauaglio il suo fratello oppresso con la detta obedienza, ancorche il Prelato gli comandasse, che tacesse per la santa obedienza; non peccherà, ancorche replicasse, se ciò farà con la debita humiltà. Et s'auuertisca, che la disobedienza contraria all'obedienza, si piglia in due modi. La prima formalmente, cioè, quando vno non volesse obedire il suo Prelato, solamente per non obedirlo, e questo è peccato mortale, così in cose graui, come picciole, come dicono il[c] Gaetano, & il Nauarro, & la ragione è: perche questa disobedienza induce in se il dispregio del Prelato, e del suo precetto, ilquale è sempre peccato mortale. La seconda maniera è materialmente, & accade, quando il suddito non lascia di obedire per non sottoporsi al Prelato, ò al suo comandamento: ma lasciasse di obedir per ira, ò dolore, ò maninconia, ò per qual si voglia altra cosa, & all'hora sarà peccato mortale, se'l precetto sarà di cose graui: & veniale, se sarà di cose picciole, come dice il Gaetano. Et si noti,

a c. non dicatis, 12. q. 2. c. religiosus, de elec. lib. 6.

b D.Th. 2. 2. q. 104. ar. 5.

c Caie. ver. in obedientia. Nau. in ca. 23. nu. 35.

Digitized by Google

che colui, che non obedisce in cose picciole, per rispetto di esser picciole non commette disobedienza formale, nè dispreggio, e così solamente pecca venialmente, come dicono il Gaetano, & il Nauarro di sopra citati, come se il superiore comandasse per obedienza aprire vna porta, & il suddito per parergli, che sia cosa di poca importanza, lasciasse di farlo. Presupposto questo fondamento circa questa materia, vi è molto da dire; ma dirò poco, perche nella materia della legge, inquanto al suo obligo, & osseruanza, sono state molte cose dette pertinenti ad essa, & nel Trattato dell'Ordine Giudiciale, che è aggiunto nel fine di questa Somma toccherò molte altre cose, rimettendomi in quel Trattato in vn Capitolo delle scommuniche, nel quale si tratta de' monitorij Generali. Et per risolution di quello, che in questo hò da dire: propongo le seguenti Conclusioni.

2 Prima Conclusione. Regolarmente il Prelato non può comandare al suo suddito, che si metta al pericolo di morte, come consta da quello, che adduce S.Tomaso [d] con la Commune, & risolue Tabiena. Dissi, regolarmente, perche in alcuni casi possono comandarlo, primieramente, per causa di publica, & grande vtilità, nel qual caso il Rè, & il Capitano possono comandare al Cittadino, & al Soldato, che si mettano à pericolo di morte combattendo, come dice [e] Soto. Il secondo, se per causa dell'officio, ò voto fosse à questo obligato, tengono Tabiena, Gaetano, & Pietro di Nauarra. Et così il Vescouo può comandar per la santa obedienza al Curato, che faccia residenza nella sua Parochia in tempo di peste, amministrando i Santissimi Sacramenti à suoi Parochiani, poiche egli accettò l'Officio, il quale porta seco annesso questo obligo. Et la medesima obedienza può mettere il Prouinciale al Guardiano, hauendo la medesima occasione in casa sua; percioche i Guardiani rispetto alli loro sudditi sono comparati alli Curati.

d D. Th. 2. 2.q.108.ar. 5. Tabie. ver. Episcopus, c.6.nu.5.

e Sot.lib.4. de iust.q.2. ar.3.

3 Seconda Conclusione. Se constasse, che il Prelato comandi conforme alla ragione, hà obligo il suddito di obedirlo, come per il contrario, se constasse, che comandasse contra ragione; non è obligato, come risoluono doppo Siluestro, [f] Soto, & Cordoua; Ma se il suddito dubitasse, se sia obligato ad obedire, ò gli paresse, che comandi contra ragione mosso da cause leggiere; non hà obligo di obedirlo, quando per la sua obedienza si temesse maggior pericolo, come nel trattato dell'Ordine [g] Giudiciale si dechiara dando vn'essempio molto importante.

f Sot.de regen.sec.mẽ 3.q.2. Cordu.l.3. q.97.

g c.7. conc. 12.nu.12.

4 Terza Conclusione. Se il suddito dubitasse probabilissimamente, e credesse esser peccato mortale quel, che il suo Prelato gli comanda fare per obedienza; non solamente non è obligato obedire, nondimeno peccherebbe ancora obedendo. Come se vn Prelato della nostra sacra Religione della regolare osseruanza, per obedienza comandasse ad vn suddito suo, che pigliasse denari contra il precetto della nostra Regola, così tiene [h] Adriano, & è Commune opinione di tutti, secondo il Cordoua.

h Adria. quodlib. 2. Cordu. vbi sup.q.7.

5 Quarta Conclus. Essendo dubbio probabile in ambedue le parti, & varietà d'opinioni de' Dottori graui, può il suddito, comandandoglilo il suo

Digitized by Google

suo superiore fare contra la sua opinione, con condition, che intenda, che obedendo in questo non pecca, così tiene [i] Cordoua; Ilche si proua, perche il Giudice contra la sua propria opinione può giudicar vn'innocente per reo secondo quel, che contra di lui si prouasse, & allegasse. Et il medico contra la sua propria opinione può dare vna medicina ad vn'infermo; seguendo la opinione d'altri medici, che dicessero esser tal medicina in simile infermità salutenole. Et così può il suddito nel nostro caso obedire senza peccato contra la sua propria opinione, comandandoglilo, & anco consigliandoglilo il suo Prelato: perche ancorche hauesse dubio speculatiuo, cioè se sia obligato obedire, ò se peccasse obedendo, ò seguendo il parer del suo superiore: non pecca. Ilche deuono molto i sudditi notare, per lasciare, non dico in dubbio di cosa ridicola; ma dubbij probabili, che possano tenere. Dissi in tanto, che il suddito conforme alla sua coscienza, giudicasse, che facendo la detta opera, non peccasse, perche se fosse così gran Bacilliero, che ancorche comandandoglilo il suo Prelato, ò consigliandoglilo obedendolo hauesse scropulo, che peccasse; non lascia di peccare, se l'obedisse, perche in niun modo è lecito ad alcuno fare alcuna cosa contra la sua propria conscienza, ancorche gliel comandasse il suo Superiore, perche dice S.Paolo, [k] che quel, che non è conforme alla coscienza, è peccato, & ciò proua il Cordoua, adducendo molte auttorità à questo proposito.

i Cord. vbi sup. q. 9.

K ad Rom. 34. Cordu. vbi sup. q. 10.

6 Quinta concl. Non possono i Generali della nostra sacra Religione, nè anco dell'altre comādar à i loro sudditi per obedienza, che vadano ad habitare dalla Spagna all'Indie. Così tengono Soto, [l] Medina, e il Cordoua, perche non è l'intento del Religioso obligarsi per voto d'obedienza in cose difficoltose, oltre dell'obligo Commune de gli altri Religiosi del suo stato, se non facessero spetial voto di ciò. Però i Padri della Compagnia di Giesù fanno voto speciale d'andare à queste lunghe peregrinationi, perciò possono esser obligati ad esse, comandandoglilo il loro Prelato, come auertisce Fra Luigi [m] Lopez. Ilqual inferisce da questo, che non possa il suddito essere astretto dal suo Generale, ouero Prouinciale ad accettare alcun Vescouato, percioche il Prelato secondo San Bernardo, non può crescere, & aumentare il voto, & obligo del suo suddito, & è cosa certa, che accettandolo s'aumenta grandemente, poiche sale ad vno obligo di molto più alta perfettione, & è cauato dalla Compagnia de i suoi Fratelli, fuori dell'Ordine, per la qual cosa molti il sofferiscono mal volontieri, per gli gran pericoli, che sono fuori di questa Santa Conuersatione. E vero, che il Papa può sforzare tale Religioso, che accettasse il Vescouato, poiche è à conto suo il pensiero, & il ben commune, & vniuersale di tutta la Santa Madre Chiesa.

l Sot. de regen. secr. in 3. q. 2. conclus. 2. Medina 1. 2. q. 19. a. 6. Cord. li. 3. qq. q. 6.

m Lopez inst. consc. 1. p. cap. 55. consf. 404.

7 Sesta Conclus. Non solamente non peccano gli Religiosi, facendo l'Officio de' Curati tra gl'Indiani nella nuoua Spagna, come ordina Pio Quinto, à richiesta del Rè Don Filippo II. di questo nome, nondimeno possono ancora essere astretti in questo dalli loro Prelati, & così si vsa nell'Indie. Ilche ancor possono fare i Frati della nostra Religione, an-

cor-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

corche per la loro Regola sia lor prohibito battizare, ch'è il proprio officio del Curato, come Pio V. concesse. Nè osta, che in questo essercitio dei Curati vi sia gran pericolo spirituale, dalche pare, che da i loro Prelati non possono esser astretti à questo. A questo rispondo, ch'è ancora gran pericolo, che i frati vadan cercando guadagno per monti, & valli, & con tutto ciò possono i loro Prelati obligarli à questo, per obedienza, poiche il loro Instituto è viuere d'elemosine, & è Instituto principalmente ancora del glorioso P. S. Domenico, & della nostra sacra Religione andare Apostolicamente predicando, & coltiuando spiritualmente la vigna del Signore, & non lasciano alcuni di poco spirito pigliar occasion di peccato da simili occupationi, & con tutto ciò sono obligati obedire i loro Prelati commandandoglilo à essi, perche non per questo restano d'essere Santi, & buoni. Et di più, che cosa è per santa, che sia, che la fragilità humana non possa conuertire in male, già che dalla misericordia, & bontà diuina piglia occasion molte volte di peccare, come dice l'Apostolo, allegato da S. Tomaso,[n] questa conclusione tiene F. Luigi Lopez.

n D.Th. in 3.par. Lopez vbi su. col.405.

7 Settima Conclusione. Quando i Rettori nell'vniuersità commandano à i matriculari sotto pena præstiti iuramenti, che vadino ad vna Chiesa à far oratione per vno studente, ò che lo vadino ad accompagnar, & quando i Rettori delle confraternità commandando à i fratelli, che facciano l'istesso, sotto pena di due ducati, ò d'altra pena pecuniaria, cioè, che accompagnino vn fratel morto; s'hà da credere, che non oblighino à peccato mortale, perche questi commandamenti s'hanno da esplicare, già che sono per necessità commune, con l'equità debita, & cosi s'hà da presumere della pia intentione di coloro, che commandano, che questi commandamenti communi, & per cause communi, non dia molta grauezza, solamente vogliano ridurre à memoria à i matricolari, & à i fratelli il giuramento c'han fatto, accioche i loro commandamenti non sieno dispreggiati. Et se i sopradetti Rettori hauessero intention d'obligarli à peccato mortale con questi commandamenti, & che i loro disobedienti restino pergiuri, à questo s'hà da rispondere, che l'intentioni temerarie di coloro, che commandano per qual si voglia cosa di poco momento, non obligano i sudditi si fattamente, che sieno obligati di obedir sotto della detta colpa, & non obedendo incorressero in essa, ancorche hauesero intention di obligar à questo. Talche l'intention di coloro, che commandano, deue esser ragioneuole, conforme à quella c'hanno hauuto i Prelati discreti, commandando cose indifferenti, di sorte, che solamente s'hà da credere, ch'obligano à peccato mortale, quando per disprezio non obedissero i loro commandamenti. Et cosi veggiamo, che commanda la legge Canonica, che il Chierico, che si lascia crescere i capelli della testa, & della barba, deue esser scommunicato. Ma non per questo habbiamo da giudicare, che pecchi mortalmente, se gli lasciare crescere, talche paia vn puro secolare. E vero, che se ammonito, non volesse obedire, all'hora peccherebbe mortalmente, & si scommunicheria. Il sopradetto

Digitized by Google

to non hà luogo, quando i detti Rettori chiamassero i detti matricolari, ò fratelli, ciascun da per se, per negotij, & cause graui, che s'hauessero da trattare nel chiostro, ò nel loro capitolo, per liquali negotij vi fosse bisogno del conseglio, & deliberationi di tutti loro, perche in questo caso, lasciando l'andarui senza legitima causa, peccherebbono mortalmente, come dice[o] Medina. Da questo s'inferisce, che l'obedienze, che alcune volte mettono i Prelati nelle Religioni per qual si voglia cosetta indifferentemẽte, non obligano à peccato mortale, ancorche hauessero intentione d'obligar con esso à peccato mortale, perche la loro intentione deue essere sauia, prudente, & regolata con termini di prudenza, conforme al detto. Et sieno auuertiti, che se per dispregio lasciassero di satisfare i loro sudditi le obedienze, peccano mortalmente, & perciò mirino prima molto bene, come le mettano, & non diano occasione, acciochè sieno dispregiate.

o Med. 12. q. 96. ar. 4.

De' Vescoui. Cap. X.

SOMMARIO.

S'è peccato desiderar uno, & procurar eßer Vescouo, & se dopò Vescouo può lecitamente procurarne un'altro. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

S'è lecito ad un Vescouo rinunciare il suo Vescouato. concl. 3. nu. 3.

Se un frate fatto Vescouo resta libero de i tre uoti essentiali. concl. 4. nu 4.

Se i beni, che acquistò il Vescouo sono del Monasterio, ò della Chiesa. conclus. 5. nu. 5.

Se possono hora i Vescoui, ò i loro Vicarij, & gli Abbati aßoluere nel foro della conscienza de i casi riseruati alla Sede Apostolica, secondo l'auttorità, ch'eßi haueuano à Iure, confirmata dal Sacro Concilio di Trento. concl. 6. nu. 6.

Se i Vescoui doppo consacrati possono ottenere alcun beneficio. conclus. 7. nu. 7.

Le dimande, che i Confeßori deuono far à i Vescoui. nu. 8.

Già nella materia dell'elettione hò detto, se sia meglio eleggere Theologi, ò Canonisti à i Vescouati. Al presente conuiene, che trattiamo alcune cose toccanti à loro. Ilche risoluerò conforme il mio consueto in alcune conclusioni.

1 Prima Conclusione. Non è peccato, anzi è virtù desiderare, & procurar vno esser Vescouo, se il desiderasse, & procurasse, per veder in necessità la Republica d'vn geloso pastore, & intendesse, & hauesse per certo, che non si trouerebbe altro, che meglio, nè così bene ciò possa fare, andando questo desiderio accompagnato con humiltà, & con mezi molto leciti per questo fine. Perche s'vno è obligato non solamente à desiderare, ma à procurar ancora la salute corporale del prossimo; perche non potrebbe desiderar, & procurar il bene commune spirituale di tutta vna Diocesi? principalmente se desiderasse, & procurasse questo Vescouato con consiglio del suo superiore, ò di qualch'altro sauio, & timoroso di Dio, come dice[a] San Tomaso, & il Gaetano, perche se il facesse per suo consiglio, ancor che io nol condanno, non l'hò per alieno di presuntione, nè hò alieno di peccato

a D. Th. 2. 2. q. 185. a. 3. & ibi Caie. annot.

vno

vno, procurar esser Vescouo, non vi essendo bisogno della sua persona, ancorche ciò procurasse con mezi leciti senza scandalo, & per qualche buon fine, perche in questo haueria qualche ambitione,& presuntione, & perciò si fà indegno d'esser eletto colui,che il procura,conforme à quel che dicono il [b] Gaetano, & il Soto. Nè anco lascia d'hauer peccato vno, desiderar,& procurar esser Vescouo, per qualche vtil suo particolare, ò di altri, ancorche procurasse per mezi leciti, & humani fauori honesti, perche tal ordinato, ch'è proposto il ben commune al ben particolare. E vero,che non peccherebbe mortalmente, come dicono i medesimi padri, da i quali non si doueua [c] Medina discostare, dicendo, che tal commette peccato mortale, & all'hora si dirà vno procurar il Vescouado per vtil suo particolare, ò d'altri, quando ciò procurasse per soccorrer la sua pouertà,ò d'altri.

b Caie. vbi sup.a.1 cōclus.4. Sot.l.10.de iust.q.2.ar.2.ver.2.autem.

c Medi. in sum.li.1.c.16.§.1.

2 Seconda Conclusione. Color,che già sono Vescoui; non peccano mortalmente, se pretendessero altri Vescouadi più ricchi. Questa Conclusione è contra di [d] Medina, laqual si proua, perche procurar vn'altro Vescouado di sua natura; non è peccatò, anzi molte volte passar da vn Vescouado all'altro è cosa vtile, e necessaria per esser il Vescouo odiato, in esso, ò per trouarsi con poca salute, ò per esser elemosiniero, & hauer poca intrata. Ma per l'ordinario molta vi si scuopre in questo ambitione mostrando coloro, che questo pretendono più amor all'intrata, che all'anime, non considerando, che quando Christo nostro Redentore vscì ad incontrar San Pietro, volendo egli passarsene di Antiochia à quel di Roma, non gli disse,perche fuggi, e lasci questo Vescouato di più intrata, qualità, & honore? ch'è quel d'Antiochia, ma gli disse,vado à Roma à patir vna altra volta: dandogli ad intendere, che non se ne passaua dal Vescouado di Antiochia à quel di Roma, per esser egli più honorato, & di maggior intrata; ma perche haueua necessità della sua persona in esso, per edification della Chiesa Romana, & saluation dell'anime. Et per questo, & per altre cause giuste, & necessarie conuiene, che vn Vescouo passi da vn Vescouado ad vn'altro, & non per accrescere intrata, pagandosi in esso i seruigi di suo padre, & così [e] Nauarro non iscusa tai di peccato.

d Med. vbi sup.

e Nauar. in Apolog. de reditib. eccle.q.1. monit.28.n.2.

3 Terza Conclusione. È cosa illecita ad vn Vescouo rinunciare il suo Vescouado, hauendo forze per gouernarlo, facendo molto profitto in esso, predicando, consigliando, visitando, & amministrando i Sacramenti, come si raccoglie dalla mente di Papa Alessandro III.& d'Innocentio III. ne i loro [f] Canoni: perche benche sia lecito ad vno vsar le loro cose à loro gustò; nondimeno v'è obligo di ragione Naturale, Diuina, & humana, non sminuire il ben publico, ò d'altri, come si dice in [g] Iure, & per la detta rinuntia, può succedere, che riceua danno il popolo, dandogli vn'altro pastore, così tien [h] Nauarro.

f c.1. & ca. nimirū pridem, de renunc.

g ca. si diligēti,de foro compe.

h Nau li.1. conf. tit.de renunc.cō-cl.4.fol.34.

4 Quarta Conclusione. Il Frate, che vien fatto Vescouo, non resta libero de i tre voti essentiali, come resta libero delle regole,& statuti della Religione, in quanto al suo obligo legale, & stato; perche resta libero della pena di tali statuti, & regole, & per

& per consequenza anco del peccato mortale. Et ben vero, che non resta libero quest'obligo, inquanto al vincolo morale; perche cosa di molta edification sarebbe, hauendo la Mitra, & Pastorale pregiarsi di esser frate, giurando quel che gli altri frati osseruano, così tiene il [i] Gaetano, dichiarando di questa maniera S. Tomaso: Dalche inferisce il Gaetano, che vn frate fatto Vescouo, essendo dell'Ordine di S. Francesco, non pecca mortalmente se cadendo la Natiuità del Signore in Venerdì, mangiasse carne, laqual opinione segue Soto, [k] & Couarruuias dice esser più vera, & cómune. Inferendo dal detto che il Vescouo non possa testare, perche questo repugna al voto essentiale di viuere senza proprio, perilche secondo la Commune, per esser Vescouo non è libero.

i Caiet. in opusc. 27. qq. c. 21. D. Th. 2 2. q. 185. a. 8.

k Sot. l. 10. de iust. q. 5. ar. 7. Cou. in ca. 1. de test. nu. 18. in fi.

5 Quinta Conclusione. Il frate fatto Vescouo, i beni che acquistò auanti che fosse, gli acquistò per lo Monasterio: ma quelli, che acquistò dopò con la sua industria; sono della Chiesa, di doue è Vescouo, come dice la legge, [l] & è commune di tutti. Se possano testare di questi beni, senza l'auttorità del Papa; si dirà appresso nel suo luogo, nella materia de' testamenti.

l c. stat. 18. q. 1. tenent omnes in c. 1. de ref. vbi Couar. num. 19.

6 Sesta Conclusione. I Vescoui poteuano già assoluere da se, ò per loro Vicarij di tutti i peccati riseruati al Papa, nascendo da delitto occulto, saluo che d'heresia, perche di questa solamente essi, & non i loro Vicarij, poteuano assoluere, & questa potestà solamente la concedeua il Concilio Trident. [m] nel foro della conscienza. Et l'istesso si concedeua à gli Abbati esenti, nondimeno perche dopò molte dispute, & controuersie d'huomini graui, altrimente da gl'Illustrissimi Cardinali sopra il Concilio di Trento nella sacra Congregatione s'è determinato: Dico che la sudetta auttorità gli è stata tolta, onde non sia più bisogno d'altra disputa, nè sopra ciò altra mentione si deue fare, ma in tutto si deue rimettere à questo decreto all'vso della Corte Romana, & alla prattica del sacro Tribunale della Penitentiaria. Per tanto, così in questo, come in ogni altro luogo de' miei scritti, che hauesse detto cosa contraria alla sopradetta determinatione, fatta da i sudetti Illustrissimi Cardinali, intendo quella esser nulla, & in tutto mi rimetto à questa verità, e terminatione fatta dopò che io stampai questa Somma.

m Sess. 24. c. 6.

7 Settima Conclus. I Vescoui doppo consacrati, già che secondo la legge non possono tener beneficij semplici, che prima haueuano con molta maggior ragione, non ne potranno ottenere altri dopò consacrati, così tiene Panormitano; [n] alla qual opinione s'inclina il Nauarro.

n Panor. in ca. ecclesia nostra, nu. 2. de elect. Nau. in add. ad li. 3. consi. ti. de concess. praebend. consil. 3.

Auertimento à i Confessori.

Confessando i Vescoui; li deuono dimandare li seguenti. Primo, s'hanno hauuto pensiero di pascere i loro sudditi con parole, opere, essempio; & dottrina di predicatione. Secondo, se risseggono nelle loro Chiese. Terzo, se visitano tutto il loro Vescouado. Quarto, se danno i beneficij semplici, ò Curati à persone non idonee. Quinto, se molestano i loro sudditi con nuoui Tributi, litigando con loro, anco sopra quel, che douessero, principalmente in tépo di necessità.

Digitized by Google

Sesto, s'ordinano persone indegne, non essaminandole personalmente, se fosse bisogno. Settimo, se sono risoluti per dare i beneficij à loro parenti, ò famigliari, non vi essendo meriti eguali tra loro; perche sempre al parer suo, l'haueria, permanendo in questo proposito, ancorche l'altro sia maestro in Theologia, & il suo parente, ò famigliare vn pouero bacciliere. Ottauo, se in tẽpo di necessità lasciano di soccorrere i poueri nasciuti, edificãdo hospitali per coloro c'hãno da nascere. Nono, se dell'intrata del Vescouado ne fanno Maiorasghi, & case sontuose per conseruare le loro memorie. Decimo, se passano l'honestà nel viuere, casa, & famiglia. Vndecimo, se fanno, che ne' loro Tribunali, & Audienze si spediscano, & concludono più presto le cause de' poueri. Duodecima, se ricomprano, & riscattano i captiui del suo Vescouado, che si trouano tra gli heretici, & infedeli: gli altri interrogatorij si raccogliono da quel, che disse nelle conclusioni.

Dell'oblationi. Cap. XI.

SOMMARIO.

Se sia accetto à Dio fondar Capellanie, che dar elemosine, ò commandar, che si dicano molte messe. conclus. 1. num. 1.

Se si deuono l'oblationi, & offerte per consuetudine, ò de iure. concl. 2. n. 2.

Se possono i Vescoui applicar à se l'offerte, che si fanno à i Religiosi. conclus. 3. nu. 3.

Se sono obligati i Monasterij, doue se sepelliscono i morti, pagar la quarta funerale alla Chiesa Cathedrale, ò Parochiale. concl. 4. nu. 4.

1 PRIMA Conclusio. S'habbiamo rispetto all'obietto, dal qual le nostre opere morali riceuono perfettione, è cosa certa, che le sacre oblationi, offerte, & i Sacrificij, che si offeriscono à Dio, sono molto più eccellenti, che tutte l'elemosine, perche essi sono Atti dellla virtù della Religione, che hanno per obietto la riuerenza di Dio, & l'elemosine hanno per obietto, soccorrere le necessità del prossimo; ilche tutto appartiene alla virtù della misericordia, che in quanto al suo obietto è minore della virtù della Religione, così tengono S. Tomaso, [a] nondimeno se consideramo la perfettion dell'opera, hauendo rispetto alla necessità, possono accadere molti casi, ne i quali la misericordia può, & deue essere preferita al Culto diuino, perche Iddio non hà bisogno de' nostri sacrificij, i quali solamente vuole, che gli offeriamo per gloria, & honor suo, & per risuegliare la nostra sonnolentia, & pigra deuotione. Oltre, ch'è tanto il pensiero, che Dio hà de i nostri bisogni, che antipone molte volte la carità, che co i nostri prossimi bisognosi debbiamo vsare, à quel che appartiene al suo culto Diuino. Et così quegli huomini ricchi sono degni di poca laude, che ne i loro testamenti lasciano, che tutta la lor facoltà sia distribuita in far dir Messe, fondando perciò Capellanie, non ricordandosi essi de i poueri presenti, che dimandano il pane, & non trouano chi lor lo dia, le quali Capellanie, benche nella primitiua Chiesa fossero necessarie: & al presente in alcune Chiese pouere sono ancora, in queste tali si deue consigliare, che si facciano. Ma perche

[a] D. Th. 2. 2. q. 81. a. 6.

Digitized by Google

che al presente il Culto Diuino, & i suoi ministri sono sufficientemente prouisti; & hanno quanto sia loro bisogno, più salutevol consiglio darei, aiutare i poueri, che con gli occhi vediamo messi in necessità: Et però Christo nostro Redentore pouero di tutti i poueri, ci ricorda spesso la virtù della misericordia, & che diamo limosina, che spendere i nostri beni in Sacrificij, & hà perciò voluto per farci gratia, che sempre i poueri fossero tra noi, accioche diamo loro dell'elemosine, & non Sacrificij. Et così riprendendo i Farisei, che non sapeuano questa verità, gli chiamò d'ingordigia, & d'auaritia ciechi. Andate, & imparate, che voglio la misericordia, & non il Sacrificio. Come s'hauesse detto, ancorche il Sacrificio sia da se atto più heroico, che l'atto della misericordia, molte volte quando non v'è bisogno de' Sacrificii, voglio che si esserciti la misericordia, & sia preferita al Sacrificio. Et se non volete imparare questo da me, andare, & riuoltare le scritture, & la vostra conscienza, & trouerete essere questa la verità. Tutto questo dice dotta, & christianamente [b] Aragone.

b Arag. 2. 2. q. 80. ar. 3.

2 Seconda Conclus. L'oblationi si deuono per ragion di consuetudine, offerendo sempre la maggior parte del popolo. E vero, che s'alcuni alcune volte non offerissero, non è peccato mortale. Et si noti, che la consuetudine d'offerire, ò di dar alcuna cosa alla Chiesa vna volta introdotta non può esser leuata per Statuto del popolo, doue fosse introdotta, come dice [c] Panormitano. Ilche si deue intendere, saluo se non constasse altra cosa dell'intētione di coloro, che l'introdussero; perche se s'introdusse per la fabrica di qualche Chiesa, finita che fosse, sarebbe lecito al popolo leuarla, non ostante qual si voglia prescrittione, come dicono [d] Couarruuias, Nauarro, & Aragone.

c Pan. in c. ado. de sep.

d Coua l. 2. variar. c. 17. nu. 3. Nauar. in Man. c. 13. nu. 19. Arago. 2. 2. q. 86. a. 1. in fin.

3 Terza Conclusione. Non possono i Vescoui applicare à i loro Chierici l'offerte, che si fanno à i Religiosi nelle loro Chiese, così tiene [e] Panormitano. Et i frati dell'Ordine de' Predicatori hanno per questo priuilegio da Clemente IIII. & perciò in alcune parti alla Messa grande nell'offertorio escono à dimandare, come dice [f] Giouan Tabiena.

e Pan. in c. 1. de stat. monac.

f Tabi. ver. obl. §. 1. 3 fi.

4 Quarta Conclus. Il [g] Concilio Tridentino ordinò, che i Monasterij, ouero Hospitali, doue sepelliscono i defonti co' lor mortorij, sieno obligati à pagar la quarta funerale alla Chiesa Cathedrale, ò Parochiale, essendoui consuetudine da quarant'anni in quà à pagarla, riuocando circa di ciò ogni priuilegio, & consuetudine in contrario. Circa delqual decreto quel che prima s'hà da notare è, che non essendo consueto pagar, se non da 30. ò 20. anni in quà, non si deue conforme al Concilio. Secondo si deue notare vn dubio, che hò visto molto litigioso circa questo decreto, se si dourà pagar questa quarta al Monasterio nuouamēte edificato in vna villa, doue mai non vi fù altro Monasterio; & perciò mai non fù consueto pagar la quarta alla Chiesa Parochiale; perche tutti quelli del popolo si sepelliuano nella loro Parochia. Alqual dubio rispondo. Et primo, che i Religiosi del detto Monasterio non si mettano in simil litigio, perche intrar in vna villa litigando con Chierici sopra negotio d'interesse,

g Cōc. Tri. sess. 25. c. 13 de refor.

s'in-

Digitized by Google

s'intrà con mal piede; poiche il nostro intento è intrar più per edificar spiritualmente il popolo, come Apostoli di Christo, che per edificar Monasterij materiali, & pretendere interesse temporale. Secondo, dico, che il Concilio si deue intendere parlando de' popoli particolari, ne' quali sepellendosi i defonti fuori della Parochia ne i Monasterij, ouero Hospedali, non era consueto pagarsi la quarta funerale; perche in questo caso, sepellendosi fuori della Parochia, ne i detti Monasterij, & luoghi pietosi, non essendo consueto dimandare la quarta, quarant'anni fà, pare, che la Parochia habbia ceduto alla sua ragione, & sia prescritto contra di lei per il tempo di detti quarant'anni; per il qual tempo si prescriue contra le Chiese, come si dirà nella materia delle prescrittioni; nondimeno in quel popolo, doue non v'è stato Monasterio, & non era solito sepellire niuno fuori della sua Parochia, & perciò non si dimandaua la quarta, non pare che la Parochia ceda la sua ragione, & lascia la quarta consueta pagarsi quarant'anni fà, nel Vesconato doue ella è, nè si può per consequenza alìegar contra di lei la prescrittione.

Dell'Oratione. Cap. XII.

SOMMARIO.

Che cosa è oratione, num. 1. Et in che tempo obliga. concl. 1. num. 2. conclus. 2. num. 3.

Se possiamo far'oratione per gli scommunicati. concl. 3. nu. 4.

Se ui è obligo di pregar Dio per colui, che da lontano uediamo, che uà alla forca, acciochè lo liberi da quel pericolo. concl. 4. nu. 5.

S'è uno obligato sotto pena di peccato mortale orare, mentre ascolta Messa. concl. 5. nu. 6.

S'è lecito cantar nell'Officio Diuino gli Hinni, & Sonetti, composti con ingegno humano. conclusio. 6. numero 7.

1 PER intelligenza di questa materia, s'hà da notare, che questa parola, oratione, hà molte diffinitioni, come consta da quel, che adducono [a] Alessandro di Ales, San Tomaso, & vna Glosa della ragion Canonica; ma in quanto al nostro proposito, l'oratione è vna dimanda fatta à Dio, chiara, & secretamente. Dissi, dimanda, perche ogni oration è dimanda, & non tutta la dimanda è oratione, perche dimandiamo al Rè, & non preghiamo. Et così la dimanda è parte di questa diffinitione; percioche subito s'aggiunge la sua differenza, dicendo, fatta à Dio. Dissi, chiara, & secretamente, perche pregando Dio, manifestamente gli dimandiamo; ma facendo oratione à' Santi, pigliandogli per Protettori, & Auuocati, secretamente facciamo oration à Dio, così esplica questa diffinitione il [b] Nauarro.

[a] A'es in qu. p. 88. & D. Th. 2. 2. q. 83. a. 3. & latius in 4. d. 15. qu. 4. ar. 5. Gl. magnā in Cle. 1. de reliquijs, & venerat. sāctorum.

[b] Naua. de orat. ca. 12. notab. 1. p̄lud. 6. cum suis corol.

2 Questo presupposto. Sia la prima conclusione. La legge naturale, che obliga à far oratione à Dio, in tēpo che non vi sia altro rimedio, per salute di colui, che prega, ò del suo prossimo, come risolue [c] Siluestro; questa medesima obliga in vna graue tentatione d'impatienza, ò della carne ricorrere à Dio, non hauendo altro rimedio per poterla vincere, in quella maniera, ch'vno è obligato à tor-

[c] Sylu. ver. oratio. §. 8.

tormentare, & disciplinare la sua carne per vincerla, quando vedesse, che non potesse con altro rimedio vscir vittorioso contra di essa. Così tengono dopò Soto, [d] Aragon, & Fra Luigi Lopez.

d Arag. 2.2 q.83. art.3. Lopez in instr. consi. 1. p. c. 52. iuxta fi.

3 Seconda Conclus. Pecca mortalmente colui, che passasse tutta la sua vita, ò gran parte di essa, senza far'oratione à Dio; perche, come dopò del Battesimo resta ancora il fomes peccati; è cosa necessaria vna continua oratione, accioche vno sia libero di esso; così dicon San [e] Tomaso, & Aragon.

e D. Th. in 4.d.15.q.4. a.1. & 1. p. q.39. at.5. Aragon. vbi sup.

4 Terza Conclus. Ancorche secondo la natura dell'Oration verun peccatore non possa esser'iscluso di essa, poiche dice San [f] Giacomo fate oration gli vni per gli altri; acciò che vi saluiate, presupposta dunque la termination della Chiesa, che priua gli scommunicati dell'orationi publiche di essa, nessuno può per loro pubiicameute far oratione, come ministro in nome della Chiesa nella sua publica otatione. Ma priuatamente è lecito à ciascuno far'oratione per essi, com'è stato detto, & dichiaratato nella materia della scommunica.

f Iac. 5.

5 Quarta Conclusione. Habbiamo obligo di pregar Dio per colui, che da lontano vediamo, che se ne và à impiccare, accioche Dio il liberi di tal pericolo spirttuale; perche questa morte è ingiusta. Ma non v'è obligo di pregar per vno, che per gli suoi delitti giustamente menano alla forca, acciò che nó muora, ancorche presumiamo, c'hà da pigliar'occasion della morte corporale per morir spiritualmente, si come non è obligato il Giudice à perdonar à costui la morte, per non morire spiritualmente, poi che giustamente può condannarlo à essa, come dice Nauarro. [g] La nostra conclusione, inquanto alla sua seconda parte, s'intende, saluo, che s'vno intendesse, che non vi sia altro rimedio per liberar questo, che menano alla forca, dal pericolo spirituale, nel qual il vede, se non è la sua oratione, come auuertisce il medesimo [h] Nauarro.

g Naua. in Man. c. 13. nu. 19.

h Naua. de orat. cap. 1. nu. 14.

6 Quinta Conclusione. Vno non è obligato sotto pena di peccato mortale à far'oratione, stando ascoltando Messa in dì, che l'obliga il precetto della Chiesa ad ascoltarla; perche il far oration nella Messa colui, che l'ascolta, è il fine del precetto, & è cosa certa, secondo tutti i Theologhi, che il fine del precetto non cade sotto del precetto, così tiene Nauarro, [i] contra Siluestro.

i Nau. d. c. 2. n. 16. contra Syluest. ver. orat. q. fi.

7 Sesta Conclusione. Gli Hinni, & Orationi composte con ingegno humano, guidato con prudenza, & con vna pia affettione, si possono ben dire ne i Diuini Officij, come si terminò nel Concilio Toletano [k] quarto. Et così l'vsa la Chiesa nelle sue orationi publiche cantar gli Hinni, che Sant'Hilario, & Sant'Ambroso composero. Ma gli Hinni, & orationi indiscrete, in parole, ò sentenze, non si deuono dire ne gli officij Diuini, come ordinò il Concilio Laodicense, & misciar nell'Officio Diuino della Messa versi, non molto honesti profani, & di riso, come alcuni, che si dicono nella Festa della Natiuità del Signore, è peccato mortale, secondo la sua narura, ma molte volte non è altro, che peccato veniale, per causa della picciola materia, ò per la pia affettione, con la quale

K Conc. Tolet. 4. c. 12.

Digitized by Google

queste cose si dicono per allegrezza della Festa. Et che sia peccato veniale si proua, perche queste cose non solamente fanno perdere il frutto della deuotione; ma son anco occasion, che quelli, che sono in compagnia, si muouano con qualche riso, & escano dagli Officij Diuini con meno deuotion di quella, c'haueuano, quando intrarono in essi, come dice [l] Aragon. Circa dell'attentione, che siamo obligati hauere nell'oratione di già è stato detto nella materia delle Hore Canoniche.

l Arag. 2.2. q.83. ar.13.

8 Settima Concl. L'oration si deue fare à Dio, come Autor, & causa principale d'ogni nostro bene, & à i Santi, come nostri Auuocati auanti di Dio, dalqual son fauoriti. Et come si voglia, che l'anime, che sono in Purgatorio sieno in gratia, & amicitia di Dio, conforme alla fede, è cosa probabilissima, che si possa à loro far orationi, & così come opinione probabile riceuono [m] Gabrielle, & Medina, & Bernardo Diaz del Lugo, ancor che la Commune di San Tomaso, Alessandro di Ales, Abulense, & Sant'Antonino è in contrario, la qual segue il Nauarro. Nè osta, che sieno fuori dello Stato, nelquale possono meritare; perche i Santi ancora sono in stato, che non possono meritare, & lor facciamo oratione. Nè osta, che sieno in pene; perche ancorche sieno in esse; basta che siano in gratia di Dio. Nè osta, che non sappiano essi che, nè come si dimanda lor fauore appresso Dio, perche questo possono sapere, riuelandolo à essi gli Angeli custodi, oltre che molt'anime hanno il loro Purgatorio in questa vita in parti, nelle quali fecero alcuni peccati, & delitti, & ordinandolo Dio, permette, che molti escano del Purgatorio, à star tra noi altri, conforme ad alcuni essempij, che adduce S. Gregorio ne i suoi Dialoghi. Et in questo caso, non v'è impedimento, acciò che non possano intendere le nostre orationi.

m Gab. in can. lec.98. Medin. de oratione Bernar. à luco in li. Auiso de' Curat.q.35. Nau. de cõfecr. dist.2. prel.7.& de orat. ca. 8. notab.1. li. 1.nu.21.

9 Ottaua Conclusione. Non pecca il peccatore facendo oratione, ancorche stesse nel piacer del suo peccato, ostinato nella sua cattiua vita; perche nessun'opera da se buona si fà cattiua, come si diffinisce nel [n] Concilio Tridentino, così tengono Cordoua, & il Nauarro. Et così non deu'essere ascoltata l'opinione di Medina Complutense, ilqual diceua, che il peccatore, che stesse nell'attual compiacimento, & ostinatione del suo peccato, facendo oratione, pecca.

n Cõc. Tri. sess.5. de iustific. cano. Cord. li. 1. qq. q.80. Nauar. c. si quando. de conse. di. 1. c.20. n. 11. vsque ad n. 17. & præcipue. nu.31. Et de orat. c.20. nu.25. vsque ad nu.28.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto alla sua essenza, diuisione, & Ministro. Cap. XIII.

SOMMARIO.

Che cosa è il Sacramento dell'Ordine. num. 1.

Quanti sono gli Ordini maggiori, & minori. num. 2. & 3.

Se può il Papa conceder priuilegio ad uno, che non sia Vescouo, acciò che possa ordinare. concl. 1. nu. 4.

Se può il Vescouo ordinare Sacerdote un Diacono, che fù mandato fuori della Religione per incorrigibile. concl. 2. nu. 5.

Se fanno male i Vescoui, tenendo gli ordini generali, dicendo interior, & esteriormente, che non hanno intentione d'ordinare gli inbabili per delitti occulti. concl. 3. nu. 6.

Se uno, che ottenne un Breue per ordinarsi.

Digitized by Google

narsi di prima tonsura, & de i quattro ordini minori, con qual si uoglia Vescouo può seruirsi di questo Decreto doppo il Concilio Tridentino, che commanda, che niuno s'ordini, se non co'l suo Vescouo. conclus. 4. num. 7.

Se può il Vescouo ordinar alcuno fuori della sua Diocesi, senza espressa licenza dell'Ordinario della detta Diocesi. concl. 5. nu. 8.

Se il Sacerdote semplice, che ordinasse uno, resta irregolare. concl. 6. nu. 9.

1 PER esplication di quel, che in questo Capitolo, & ne gli altri s'hà da dire, si noti; che il Sacramento dell'Ordine è vn Sacramento, nelquale s'imprime il charattere, & si dà potestà di consacrare il Corpo, & Sangue di Christo, ò d'amministrare questa consacratione. Questa diffinitione mette, & la dichiara [a] Soto, & il Nauarro. Et si deue notare, che si mette in essa charattere, & potestà, non perche sieno Sacramento, ma perche sono effetti del Sacramento. Ilche accade in molte altre diffinitioni; lequali diffiniscono il diffinito per gli loro effetti formali, & primarij.

a Sot. in 4. d. 24. qu. 3. art. 5. Nauar. in Man. c. 22. nu. 17.

2 Secondo, si deue notare, che secondo i Canonisti gli Ordini sono noue, cioè la Prima tonsura, Ostiario, Essorcista, Lettore, Acolito, Suddiacono, Diacono, Presbitero, & Vescouo. Ma secondo la commune opinione de i Theologi, sono sette solamente, perche la Prima tonsura, & l'Ordine del Vescouo, negano esser'Ordini, affermando questi due esser Officij; Nè il [b] Concilio Tridentino diffinisce qual di queste opinioni sia vera, lasciandola indecisa, come era prima. Anzi se con auuertenza si mira il [c] Concilio, pare che segua l'opinione de'Theologi, inquanto alla prima tonsura. Perche dice il Concilio in vna parte le seguenti parole [Vt qui iam clericali tonsura insigniti sunt per minores ad maiores ascendant,] nelle quali parole distingue il Concilio la prima tonsura da gli ordini minori. Et in vn capitolo tratta particolarmente della prima tõsura, & in vn'altro [e] seguente tratta de gli Ordini minori, & maggiori; & in vn'altro [f] capitolo dice, [Nullus prima tonsura initiatus, aut etiam in minorib. ordinibus constitutus ante 14. annum beneficium possit obtinere.] di sorte tale, che il Concilio non chiama ordine la prima tonsura, & se in [g] Iure si dice, che la prima tonsura dia l'ordine Chiericale, quest'è non perche la prima tonsura sia ordine assolutamente, perche quei, che l'hanno, sono del numero di coloro, che appartengono allo stato Ecclesiastico.

b Cõc. Tri. sess. 23.

c Cõc. Tri. sess. 23. c. 2. in princ.

d Cõc. Tri. sess. 25. c. 2. in princ.

e Conc. vbi sup. ca. 4. & 5.

f ca. 6.

g c. cum cõtingat de ӕta. & qualit ordi.

3 Terzo si deue notare, che i tre ordini maggiori, cioè il Suddiaconato, Diaconato, & Presbiterato, si chiamano Ordini Sacri, non perche gli altri non sieno; ma perche questi hanno seco annesso il voto solenne della Castità, non come essentiale, ma come accidentale, ordinato così dalla Chiesa, come si dice in Iure: [h] Questo presupposto sia

h c. nullum 38. d. c. decernimus 23. d. ca. 1. de voto. l. 6

4 Prima Concl. Non può il Papa conceder priuilegio ad vno, che non sia Vescouo, acciò che possa ordinare d'Ordine Sacro, come tengon S. Tomaso, [i] Soto, & Nauarro; & pare che il Concilio Tridentino il dica. E vero, che possono gli Abbati regolari ordinar i loro sudditi de gli Ordini minori, senza che i Vescoui gli essa-

i D. Th. in 4. dist. 7. & ibi. Soto q. vnica art. 11. Nau. lib. 5. consi. tit. de priui. cons. 13.

Digitized by Google

minino, come concede la Ragion cõmune, come confirmata dal Concilio Tridentino. [k]

[k] Cõc. Tri. vbi sup. ca. 5. Idem in c. 12.

5 Seconda Concl. Solo al Vescouo appartiene ordinar i suoi sudditi, per ciò che s'vn frate ordinato di Suddiacono fosse per suoi difetti cacciato fuori dell'Ordine, il Vescouo di doue egli è suddito, può ordinarlo de gli altri ordini, constandogli, che sia ordinato di Suddiacono nella Religione, & hauendo le parti necessarie. E vero, che nol potrebbe ordinare, se il delitto, per il quale fù mandato via, portasse seco irregolarità, la cui dispensa è riseruata al Papa; saluo, che se prima, che fosse mandato via, essendo nella Religione, il suo Prouinciale non hauesse dispensato seco, hauendo l'auttorità, come l'hà per ogni irregolarità riseruata alla Sede Apostolica, eccetto quella che nasce dall'homicidio volontario, mutilation di membro, ò bigamia, così risolue il [l] Nauarro in vn Consiglio. Dissi in principio di questa conclusione, che al Vescouo solo appartiene ordinar i suoi sudditi, non negando per questo che con la sua licenza, non gli possano ordinare altri Vescoui, come si dirà appresso.

[l] Nau. li. 1. cons. tit. de ætat. & qualita. ordin. consi. 9.

6 Terza Concl. Hà d'hauer intentione il Vescouo di ordinare, & così fà molto male il Vescouo, & pecca grauemente, facendo ordini generali, se espressa, ò tacitamente auanti di Dio, proponesse, che non è la sua intentione ordinar coloro, che per delitti occulti fossero indegni; i quali egli non sà, perche i delitti occulti non sono à conto suo di castigargli; perche non è Giudice del secreto, nè egli è obligato à sapergli; poiche son secreti, & non gli può prouare. Et dando gli ordini di questa maniera, hauendo la sopradetta intentione, è causa de i gran delitti, non restando i sopradetti ordinati nel foro interiore; per il che non s'hà da presumere nel foro esteriore, che il Vescouo non hebbe intentione di ordinare quelli, c'haueuano simili difetti occulti, ancorche dicano la bugia, tacendogli. Il che pare prouarsi in Iure, [m] doue la Glosa con la Commune dice, che l'ordinato dal Vescouo, hauendogli prohibito sotto pena di scommunica latæ sententiæ, che non s'ordinasse, restò ordinato, ancorche incorse in irregolarità. Nè osta, che qual si voglia Vescouo, si presuma esser buono, & così s'hà da presumere, che non sia la sua intentione fauorire, ordinando colui, che essendo inhabile venisse ad ordinarsi tacendo il suo difetto. Perche à questo rispondo, che non pecca, ordinandolo nel foro esteriore; nel qual foro solamente è Giudice, per castigar il publico, & quel, che si può prouar, & non per castigar i difetti, & inhabilità secrete, così dice Nauarro. [n] Da questo si raccoglie, che colui, che s'ordinò non hauendo la legitima età, dicendo la bugia al Vescouo, che gli dimandò se l'haueua, non constando altra cosa; resta ordinato, ancorche il Vescouo non volesse ordinare coloro, c'hauessero simil difetto; perche ben può voler il Vescouo, che vno non si ordini, & voler; per il che ordinando di fatto, riceue il charattere, per gli grand'inconuenienti, che per non restar ordinato possono seguire. Dissi non constando altra cosa; perche constando, che non volse ordinarlo, nè hebbe tal intentione; non resterebbe ordinato nel foro interiore.

[m] cap. 1. de eo qui furtim ordines suscepit vbi glo. & Pan. & communis.

[n] Nau. l. 1. consi. de tẽporibus ordinandorũ. conf. 1.

Digitized by Google

Così risolue il medesimo [o] Nauarro.

[o] Naua. vbi sup. consf.6.

7 Quarta Conclusione. Vno, che auanti del Concilio Tridentino hauess'ottenuto vn Breue dal Papa, per pigliar la prima tonsura, & i quattro ordini minori, da qual si voglia Vescouo, che volesse, & dopò, che s'ordinò di prima tonsura, si publicò il Concilio, confermato da sua Santità, non può per virtù di detto rescritto, ordinarsi da qual si voglia Vescouo; ma bisogna ordinarsi dal suo proprio Vescouo. Perche ancorche parlando regolarmente la nuoua Constitutione non si estenda alla passata, questo manca, quando si tratta dell'effetto futuro, che non può esser senza il passato, come dice vna [p] Glosa, & l'adduce Nauarro in molte parti della sua dottrina. Et è cosa certa, che l'ordinarsi dopò del Concilio con qual si voglia Vescouo, non può esser senza nuoua licenza di sua Santità per essi, po' che la prima per il detto Concilio è riuocata, & così hà bisogno di nuoua licenza di sua Santità, ò del suo Ordinario.

[p] Glos. in Clemen. 2. Vterus de vit. & hon. cler. Nau. in c. si quando de rescri. excep. 21. ar. 4. Et li. 1. consil. 12.

8 Quinta Conclusione. Non può il Vescouo ordinar alcuno fuori della sua Diocesi, sotto colore di qual si voglia Priuilegio, senza espressa licenza dell'Ordinario della detta Diocesi, & in questo caso solamente può ordinare le persone sottoposte al Vescouo, che concede la licenza, come ordina il [q] Concilio Tridentino. Et se senz'ella fosse alcuno ordinato, resti suspeso ipso facto dell'essecution, & essercitio dell'ordine riceuuto. Et nota, che per le persone soggette al Vescouo son'anco intesi i Religiosi, che sono nel suo Vescouado; perche in quanto à questo di riceuere gli Ordini; sono sottoposti à lui per ordinargli, ancorche senza le sue Dimissorie possono andare per ordinarsi ad altri Vescouati, come si dirà appresso. Et nota, che [r] Leon Decimo, nel Concilio Lateranense, ordinò, che i Frati minori non possano essere ordinati nelle loro Chiese, ò case, ò luoghi se non fosse del Diocesano, doue risieggono, ò con licenza dimandata con la debita riuerenza, al suo Vicario essendo egli essenti, riuocando in ciò altri Priuilegij concessi da Clemente IIII. & Sisto IIII.

[q] Cõci. Tri. sess. 6. de reform. c. 5.

[r] Habetur in cõpend. tit. ord. §. 7.

9 Sesta Concl. Il Sacerdote, che ordinasse vno di Ordine Sacro, resta irregolare, perche l'ordinare è proprio Atto di Vescouo, & secondo i Canonisti, il Vescouato è Ordine Sacro distinto dal Sacerdotio, & ancorche non sia distinto dall'Ordine Sacerdotale, come dicono i Theologi, basta l'ordine Episcopale aggiunto sopra l'Ordine Sacerdotale vna dignità, & grado più alto, & habbia annessi ministerij più alti, acciò che diciamo, che il detto Sacerdote semplice ordinando alcuno resta irregolare, poiche vsa il ministerio, per ilqual non hà autorità, come risolue [s] Soto. Et il medesimo s'hà da dire del Sacerdote, che cresimasse alcuno. E vero, che per commission del Papa potrebbono i Sacerdoti semplici ordinare di Suddiaconato, & Diaconato, ma non del Sacerdotio, come risoluono il medesimo [t] Soto, & Vittoria.

[s] Soto in 4. d. 24. q. 8. a. 2. consf. 2.

[t] Soto in 4. dis. 25. q. 1. ar. 1. Vict. in sũ. in sacr. ord. nu. 234.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto alle Dimissorie. Cap. XIV.

SOMMARIO.

Se può un Chierico secolare esser ordinato in un Vescouato d'altri sen-

1 PRIMA Conclusione. Niuno Chierico secolar si può ordinar in Vescouati d'altri senza Lettere dimissorie, & l'ordinato senz'esser, resta suspeso ipso Iure, come ordinò Pio II. in vn'Estrauagante, la qual appresso si dichiarerà, & c'habbia obligo di portar Dimissorie, è decreto nel [a] Concilio Tridentino. Per esplication del quale si deue notare, che alcune volte, si danno queste lettere, accioche sieno ordinati da tal Vescouo, & non d'altri, & in questo caso, non può esser d'altro ordinato, si suol conceder ancora, acciò che vno possa esser ordinato da qual si voglia Vescouo, come nota [b] Rebuffo. Si noti ancora, che il Vescouo, che dà queste Lettere Dimissorie, è necessario, che dica in esse, la causa, perche non possa ordinar questi, che sono suoi sudditi, come ordina il Concil. [c] Tridentino, confermando in questo la legge antica.

[a] Cõci. Tri. sess.23.c.14.

[b] Reb. in praxi benef. de litteris demissorijs, nu.3.

[c] Cõci. Tri. vbi su. c.1. de tẽpor. ordinandorũ. lib.6.

2 Seconda Concl. Il Vescouo solo può concedere queste Lettere dimissorie à i Chierici secolari, ilche non è lecito all'Abbate, nè ad altri Prelati essenti sotto colore de' loro priuilegij.

Digitized by Google

gij, ò di conſuetudine immemorabile, come diffiniſce il Concilio [d] Tridentino,& ſi dichiara appreſſo. Nè è lecito queſto al Capitolo, eſſendo il Veſcouato vacante. Nè è lecito à coloro, che ſuccedono nella giuriſditione del Veſcouo, eſſendo morto, & quei,che faranno il contrario, reſtano ipſo iure ſuſpeſi,dall'officio, & Beneficio. E vero, che il capitolo Sede vacante: può concedere queſte Lettere Dimiſſorie, eſſendo ſtato il Veſcouato vacante vn'anno. Et quand'vno, per cauſa del Beneficio, c'haueſſe ottenuto, ò foſſe per ottenere, l'obligaſſe ſubito ordinarſi, come dice il Concilio.[e] Et s'hà da notar, che vacante la Sede Apoſtolica; non prohibiſce il Concilio al Sacro Collegio, che poſſa concedere fra l'anno della vacante, come auuertiſce Maiolo.[f] Le dimiſſorie date auanti del fine del Concilio,fra l'anno della vacante, dal capitolo di qual ſi voglia Chieſa Cathedrale, vagliano, perche la Conſtitutione, non ſi piglia, nè hà riſpetto al paſſato, ma à quello, c'hà da venire, come auuertiſce Nauarro.[g] Si hà da notar ancora, che il capitolo venendo il Veſcouo, non può dar le dette dimiſſorie à coloro de i luoghi,ne' quali hà il capitolo giuriſditione litigioſa,& volõtaria, come ottenne per via di lite il Veſcouo di Salamanca, contra il capitolo della ſua Chieſa, l'anno 1581.& lo riferiſce [h] Henriquez.

d Cõc. Tri. vbi ſup. ca. 10.

e Cõc. Tri. ſeſſ.7. de refor.c.10.

f Maiol. de irregularit. l.4.c.5. n.5.

g Nau. li.1. conſi. de tẽpor. ordin. conſ.30.

h Hen. l.10 de ordin. 2. ro.ca.22. in fin.

3 Terza Concl. Può il Veſcouo ratificar gli ordini, c'haueſſe riceuuto vn ſuddito, ſenza le ſue Lettere Dimiſſorie. Queſta concluſione è contra [i] Rebuffo, & ſi proua, perche il Veſcouo può aſſoluere di qual ſi voglia ſuſpenſione à Iure, non eſſendo riſeruata alla Sede Apoſtolica, & la ſuſpenſione, nella qual incorrono quelli, che s'ordinano ſenza Lettere Dimiſſorie, non è riſeruata alla Sede Apoſtolica, & la ratification del Veſcouo,in queſto caſo, altro non è, che hauer per ben fatto quel, che ſi fece in ſua ingiuſtitia, aſſoluendo dalle pene, che la legge pone à colui, che ciò fece. Et coſi vediamo, che il Concilio Tridentino ſuſpende alcuni malamente ordinati, inſino all'arbitrio dell'ordinario,ch'è finche l'ordinario approui la coſa fatta.

i Rebuff. in prax. bene. de formul. grariarum dimiſſoriarum, nu.9.

4 Quarta Concluſione. Le lettere Dimiſſorie conceſſe da vn Veſcouo ad vn ſuo ſuddito per ordinarſi da qual ſi voglia Veſcouo, ancorche foſſe fuori de i tempi ordinato dalla Ragion Canonica, ſe il Papa haueſſe conceſſo, che ſi poteſſe ordinare extra tempora dal ſuo ordinario, ſeruono, perche per virtù di eſſe, ſi potrà ordinare da qual ſi voglia Veſcouo, ancorche non foſſe ordinario. Perche la dition eſcluſiua, non iſclude le coſe ſimili, & ſimile è ordinarſi vno dal ſuo Veſcouo, che riceuer gli ordini da vn'altro con ſua licenza, & in queſto caſo già tiene, quel che ſi hà da ordinare licenza dal ſuo ordinario per ordinarſi da qual ſi voglia Veſcouo,come auuertiſce [k] Nauarro. Et di più ſe il Papa aggiunſe, che ſi poteſſe ordinare dal ſuo ordinario, ſolamente fù per non gli pregiudicare, & conſentendo il ſuo ordinario, che ſi poſſa ordinar da vn'altro qual ſi voglia Veſcouo non gli ſi fà pregiudicio.

K Nau. lib. conſ. tit. de temporib. ordi. conſ. 34.

5 Quinta Concluſione. Le lettere Dimiſſoriali conceſſe dà vn Veſcouo, non iſpirano, morendo egli,coſi tengono il [l] Cardinale, ilqual ſeguono Rebuffo,& il Nauarro. Et il medeſimo

l Cardinalis in Cl. ſi. q.5. de ele. Rebuff. vbi ſup. nu.40. Nau. in ca. placuit nu. 55.&ibi de pœni.diſt.6.

Digitized by Google

mo s'hà da dire nella dimissoria concessali dalla Sede vacante, in caso, che le possa concedere, perche ancorche venga nuouo Vescouo, non ispirano, nè finiscono ipso Iure, scommunicando colui, c'hauesse le dette lettere Dimissoriali per ordinarsi, come si raccoglie dalla [m] legge, & il nota la Glosa. Perche in nissuna pena s'incorre ipso Iure, se non l'ammette la legge, come dice vna Glosa [n] communemente riceuuta. Da questo ne segue, che quello essendo assoluto dalla scommunica, può vsar dette dimissoriali, ma non essendo scommunicato, perche benche non s'annullano per la scommunica maggiore, nondimeno il loro vso s'impedisce, si come s'impedisce l'vso di qual si voglia communicatione, come auuertisce il [o] Nauarro. Il che procede ancorche i Vescoui concedessero le dette dimissoriali à coloro, che fossero scommunicati, dimandandole essi, come difende il proprio Nauarro. Et nota, che il Vescouo scommunicato può dar licenza à i suoi sudditi, accioche se ne vadino ad ordinare con altri Vescoui, perche questo atto vale senza giurisdittione, & cosi valerebbono le licenze, che desse per Cresimarsi da altri Vescoui, & valeranno l'approuationi, che desse, approuando i Confessori, & i Predicatori. come si raccoglie da quel, che adduce [p] Paludano, & Siluestro.

m cap. 1. & ibi Glo. de excep li. 6. ca. 1. de rescrip.

n Glo. in c. fin. de iur. patr.

o Naua. lib. 5. consi. de sent. excō. cons. 28.

p Palud. in 4. d. 23. q. 2. ar. 2. nu. 26. Syluest. verb. Vnctio. §. 4. ad fin.

6 Sesta Conclusione. Quel, che dentro dell'anno della vacantia del suo Vescouato ottenesse dimissoriali dal Nuntio per ordinarsi, con chi Vescouo egli volesse, pigliando testimonio della sua sufficienza dal Proueditore. Et riceuesse la prima tonsura, portando il detto testimonio da vno altro Vescouo, peccò ordinandosi con la testimonianza della Sede vacante, perche il [q] Concilio Tridentino ordina, che non possa vno ordinarsi per virtù di qual si voglia Rescritto, se non porta lettere testimoniali dal suo Ordinario, le quali diano testimonio della sua buona vita, & costumi, & questo non portò dal suo Ordinario. Nè gli val vdire, che quella testimonianza fosse dell'Ordinario, poiche era del Proueditor, essendo la Sede vacante, perche dato, che sia testimonianza dell'Ordinario, in quanto à questo non è il Proueditor fra l'anno della vacante, & la mente del Nuntio fù guardar la mente del Concilio, che ordina, che niun riceua ordini senza il consenso del suo Ordinario, in quanto à gli Ordini. Nè osta, che il Nuntio sapesse esser la Sede vacante, & con tutto ciò diede le sue Dimissoriali, dicendo in esse, che s'ordinasse fra l'anno della Sede vacante, hauendo testimonianza del Proueditor. Perche à questo rispondo, che il Nuntio non potè derogare al Concilio Tridentino, come dice vna [r] Glosa singolare, & communemente approuata, la cui mente è, che'l detto Proueditor non possa dar la detta testimonianza, Sede vacante. E vero, che il detto ordinato nel foro della coscienza hà buonissima iscusa del suo peccato; poiche con buona fede s'ordinò con la testimonianza principalmente dandoglila vn'huomo dotto, & Curiale, del qual non poteua suspettare l'ignoranza, & error, che commise in darla. Ma intendendo dopò questo errore; sarà molto bene di ricorrere al Vescouo nuouo, & al Papa, dimandan-

q Cōc. Trid. de reform. sess. 23. ca. 8.

r Glo. in c. dilectus cū similib. de præbendis.

dan-

Digitized by Google

dandogli con humiltà ratification de i suoi ordini. Et se oltre della prima tonsura, che riceuè, gli fosse stato data qualche pensione, valse la collatione, perche ancorche habbia peccato in riceuere la prima tonsura senza legitima testimonianza; non incorse perciò in alcuna Censura. Oltre, che l'Estrauagante di Pio II. che suspende gli ordinati senza Dimissoriali, solamente include coloro, che si ordinano d'Ordine Sacro, come si dirà appresso. Il sopradetto si raccoglie da quel, che adduce il [s] Nauarro in vn consiglio.

s Nau. li.1. consf.18.

7 Settima Conclusione. Tenendo vn Vescouo Ordini in Diocesi d'altri, con licenza del suo Vescouo; non solamente può ordinar i sudditi al Vescouo di quella Diocesi, che concesse la licenza; ma gli altri ancora d'altri Vescouati, che portassero Lettere Dimissoriali de' loro Vescoui, perche è cosa certa, che ogni giurisdittione, ancorche fosse contentiosa la puòvno essercitare nella Diocesi d'altri con licenza del suo Giudice, & delle parti, alle quali tocca, come tengono [t] Alessandro, Giasone, & Decio; Oltre, che il [u] Concilio Tridentino, doue si dice, che nessun Vescouo possa ordinar alcuna persona nella Diocesi d'altri senza licenza del proprio Vescouo di essa, solamente parla di coloro, che volessero ordinar fuori della loro Diocesi, per causa de i Priuilegij, c'hauessero dalla Sede Apostolica, come prima del Concil. Triden. ordinauano i Vescoui titolati, doue voleuano senza il consenso de i Vescoui di quei luoghi hauendo di ciò Priuilegio Apostolico. Perilche non si deue intender il Concilio, in quel, ch'ordina nella Diocesi d'altri con consenso del Vescouo d'essa, il qual può ordinar tutti quei, che venissero d'altri Vescouati con Dimissoriali, accioche riceuano gli Ordini da qual si voglia Vescouo Catholico. Perche in questo caso à nessuno si fa pregiudicio, & nell'altro, non solamente si fà pregiuditio al Vescouo, ma anco alla Republica, ordinando persone insufficienti, nè osta il medesimo Concilio, che dice, che nè con licenza del Vescouo, nella cui Diocesi celebrasse gli Ordini, possa ordinare coloro, che non fossero loro sudditi; perche rispondo, concedendo, che non gli possa ordinare con sua licenza se non hanno Dimissoriali da i loro Prelati. Et cosi non nega il Concilio, che gli possa ordinar, hauendo le Dimissoriali, come auuertisce il [x] Nauarro. Ilche si conferma con vna dichiaratione de i Signori Cardinali, laqual adduco nella seguente conclusione.

t Ale. Ias. & Dec. in l. fi. ff. de iurisd. oium iudicum. nu.9.
u Côc. Tri. sess.6. ca.5. de reform.

x Nau. li.1. consf. 11. de têp. ord. cõsil.20.

8 Ottaua concl. Quando nelle Lettere Dimissoriali si concedesse solamente ad vno licenza d'ordinarsi da qual si voglia Vescouo Catholico, che risiedesse nella sua propria Diocesi, non soggiungendo, ò d'altro, che in essa tenesse ordinationi, non può vno per virtù delle dette Lettere, ordinarsi in certa Diocesi da vn Vescouo, che iui tenesse ordinationi con licenza del Vescouo di essa, & ordinandosi resterà sospeso dell'essecution de gl'ordini, fin'al beneplacito del suo Prelato, conforme al Concilio [y] Tridentino. Questa conclusione tiene Gutierez, la quale proua con molte buone ragioni, confermandola con vna dichiaratione de i Signori Cardinali della Riforma, ch'è la seguente. [Episcopus in alterius Diœcesi de licentia Ordinarij loci non potest ordinare personas

y Côc. Tri. sess.23. ca.8. de reform. Gutier. in qq. can. ca. 26. pag.24. col.1.

Digitized by Google

persónas, quæ non sint subiectæ illi ordinario, nisi habeant dimissorias generale à suis ordinarijs.]

9 Nona Concl. I Prouinciali possono dar le Lettere Dimissorie à i loro Religiosi, perche in quanto à questo sono i loro ordinarij, & veramente hanno giurisdition ordinaria, come dice la Legge.[z] Et hanno, poiche sono essenti dalla giurisditione Episcopale; giurisditione quasi Episcopale sopra i loro sudditi, come dice vna Glosa [a] communemente approuata. Questa Conclusione è di [b] Nauarro, laqual proua, cauandola dal Concilio Tridentino, che prohibisce à gli Abbati, & à gli altri Prelati essenti, che non possono dar Lettere Dimissoriali à i Chierici secolari. Et s'hauesse il Concilio voluto prohibire il dar Lettere Dimissoriali à i Chierici religiosi loro sudditi, l'haurebbe chiaramente detto, poiche era consuetudine sua molto ordinar a darle, & così s'è vsato sempre, dopò il Concilio Tridentino, & la consuetudine è buon'interprete della legge. Et per leuar scropuli Gregorio XIII. il concesse alla Compagnia del Giesù l'anno 1584. del qual Priuilegio godono per via di communicatione gli altri Ordini, se per qualche Priuilegio godessero de gli Indulti di questa Sacra Religione, così riferisce [c] Henriquez, & similmente l'hà concesso Clemente VIII. à i Religiosi padri dell'ordine di San Bernardo, essendosi prima visto molto bene nella Congregation de i Cardinali della Riforma s'era contra il Concilio Tridentino, i quali risoluerono, che non era contra di esso. Della qual risolutione, & consiglio fa sua Santità mention nel detto breue.

z c. cum ab ecclesiarũ prælatis de off. ord.

a Gl. in Cl. 1. ver. prop. de reb. ecclesi. nõ alienandis.

b Nau. li. 1. cõsiliorum ti. de tẽpor. ord. cõs. 21. Conci. Tri. sess. 23. ca. 10.

c Henriq. 2. to. li. 10. de ord. ca. 23. nu. 4.

10 Decima Conclusione. In tre casi soli può vno esser ordinato da vn Vescouo senza Dimissoriali del proprio. Il primo quando il proprio fosse suspeso, per hauer ordinato altri, che i suoi sudditi, & questa suspensione hà da prouar colui, che si vuol ordinare con la testimonianza del Metropolitano. Il secondo caso è, quando vn Vescouo ordinasse vno, che non fosse suo suddito, considerando, che il suo proprio Vescouo l'hauerà per bene, & così di fatto dopò il ratifica, come tiene Maiolo,[d] il qual segue Salzedo, contra alcuni. Il terzo quando vno stesse tre anni con qualche Vescouo, perche all'hora il può ordinare, se subito gli desse vn Beneficio Ecclesiastico, come termina il Concilio [e] Tridentino. Ilche solamente hà luogo, come consta dalla mente del Concilio, in quei seruitori, che attualmente stieno co i Vescoui, & gli seruino di presente, perche se fossero assenti in parte lontane seruendo i detti Vescoui, ancorche in quelle hauessero il loro salario, & prouisione, non possono esser ordinati senza Lettere Dimissoriali, perche non possono saper i Vescoui, à i quali seruono i loro costumi, & accioche gli conoscano, si son lor dati tre anni, come auuertisce [f] Salzedo. Ilqual nota, che i Vescoui titolati non possono ordinare i loro seruitori, ancorche fossero de gli ordini minori senza licenza de i loro proprij Vescoui, & ordinandogli, restano suspesi per vn'anno dell'essercitio Pontificale, & gli ordinati restano suspesi dell'essecution de gli Ordini fin'al beneplacito del suo Vescouo, come si dice nel medesimo Concilio. Circa di questo Decreto si hà da notare, & primo, che se il Vesco-

d Maiol. de irreg. l. 4. c. 2. nu. 7. Salz. in pra cti. c. 26. q. 95. col. 1.

e Côc. Tri. sess. 23. ca. 9.

f Salz. vbi sup.

Digitized by Google

ſcouo non deſse beneficio al ſuo ſeruitore, nol può ordinare, ancorche foſse della prima tonſura, come auuertiſce il [g] Nauarro in vn conſiglio. Il ſecondo, che il Veſcouo, che ordinaſse queſto ſuo ſeruitore, conforme alla poteſtà, che gli dà il Concilio, non potrebbe diſpenſar ſeco ne gl'Interſtitij, come dice il proprio [h] Nauarro. Nè il potrebbe habilitar eſsendo illegitimo, perche queſta facoltà del Concilio è Priuilegio, che non ſi eſtende fuor della perſona, & caſo nel qual parla. Nè oſta, che già, che gli conceda il Concilio, che il poſsa ordinare, pare concedergli quel, ſenza ilquale nol può fare, perche à queſto riſpondo, che ciò s'intende, quando non ſi poteſse ottener da vn'altro, & quand'vna coſa non ſi poſsa ſeparar da vn'altra: Ma la poteſtà di ordinar, & la poteſtà di legitimare, ſi poſsono diſsunire, perche il Veſcouo del qual è ſeruitore, il può ordinare, & il Veſcouo dalla cui Dioceſi, & il può legitimare, come dice il [i] Nauarro.

g Nau. li. 1. conſ. tit. de tempor. ordinando rũ conſ. 23.

h Naua. vbi ſup. cõſ. 26.

i Naua. li. 1. de tẽpor. ordin. cõſ. 17.

11. Vndecima Concluſione. Vno Abbate aſsente, c'haueſse dato Lettere Dimiſsoriali ad vn ſuo ſeruitore, per ordinarſi d'Ordine Sacro, incorſe nella ſuſpenſion d'vn'anno, perche il Concilio Tridentino gli concede, che le poſsa dare ſolamente à i loro ſudditi regolari, & queſt'era ſecolare, & s'haueſse celebrato, & non s'haueſse aſtenuto à Diuinis, eſsendo ſuſpeſo, reſtò irregolare, & l'ordinato è in obligo reſtituire i frutti del ſuo beneficio, che gli auanzano, dopò la ſua ſuſtentatione, laqual reſtitutione s'hà da fare alla Chieſa, come riſolue Nauarro. [k]

K Nau. vbi ſup. cõſ. 13.

12 Duodecima Concluſione. La ſuſpenſione, nella qual cadeſse per riceuer gli Ordini Sacri da vn Veſcouo ſenza lettere Dimiſsoriali, ò fuor de i tempi ſegnalati, reſta all'arbitrio dell'ordinario, ilqual la può leuare, quádo gli piace, come termina il Concilio Tridentino. [l] Ilqual Concilio, in quanto queſto particolare modera la Eſtrauagante di Pio II. che diceua, che l'ordinato ſenza Dimiſsoriali, ipſo Iure, foſse ſuſpeſo, come nota [m] Gutierez. Ilqual auuertiſce, che ſe prima, che il Veſcouo leui la detta ſuſpenſione, l'ordinato miniſtraſse nell'ordine riceuuto, reſta irregolare, & ancorche non amminiſtraſse, ſe il Veſcouo, quando l'ordina prohibiſce ſotto pena di ſcommunica, che neſſun s'ordini, che non ſia approuato, & habbia le ſue lettere Dimiſſorie, ordinandoſi non potrà aſcendere ad altro ordine maggiore, ſenza diſpenſa del Sommo Pontefice, come adducono dopò molti [n] Maiolo, & Gregorio Lopez. Et eſsendo il delitto occulto, & non meſso nel foro eſteriore, può il Veſcouo diſpenſare in queſto caſo; ma non i Confeſsori in virtù della Cruciata, perche tai non poſsono aſsoluere della ſuſpenſione de' promoſſi malamente à gli Ordini Sacri, poiche al Commiſsario generale della Cruciata ancora queſta facoltà è negata, come conſta per la ſua poteſtà.

l Cõci. Tri. ſeſ. 23. c. 26 n. 8.

m Guti. in qq. cano. c. 26 nn. 24.

n Maiol. de irreg. c. 8. Greg. in li. 18. ti. 6. p. 1.

13 Decimaterza Concl. Non reſta ſuſpeſo vn ſecolare, che ſenza lettere Dimiſsoriali s'ordinaſse in Italia da qualche Veſcouo foreſtiero de gli ordini minori, & riceueſse in eſsa vn beneficio, coſi tengono l'Arcidiacono, [o] Monaco, & Ancarano, i quali ſegue Rebuffo, perche quello, che ſenza lettere Dimiſsoriali s'ordinaſse di ordini minori, non reſta ſuſpeſo ipſo

o Arch. Monac. & Ancha. in c. 1. de tẽp. ord. Rebuff. in praxi. de cle. ad ali. ordi. mal pmot. n. 3.

Iure,

Digitized by Google

Iure, come resta quel, che s'ordina d'Ordine Sacro: è vero, che potria esser suspeso dal suo Vescouo, però conuiene, che procuri, che il Vescouo habbia per rato i suoi ordini, & ottenendo questo, non solo resterà habile per riceuer gli altri ordini, ma per riceuer ancora altri beneficij. Et per maggior riuerenza, se l'altro Vescouo gli hauesse dato il beneficio, potrebbe ritornar da esso, & dimandargli nuoua collatione di quello, attento, che il suo Ordinario l'habilitò per tenerlo.

14 Decimaquarta Conclusione. Resta irregolare quel, che ancorche con licenza del suo Vescouo, riceuesse Ordini Sacri dal Vescouo, c'hauesse rinunciato il Vescouato, in quanto al luogo, & alla dignità, & ancorche nol rinunciasse se non inquanto al luogo, resta irregolare, se s'ordinasse senza del suo Vescouo, ma se con licenza, non resterà irregolare. Dissi Ordini Sacri, perche ordinandosi d'ordini minori, non resterebbe, come si raccoglie dalla p Ragione. Et in questa irregolarità per la Ragion Commune potrebbe dispensar il Vescouo, pur che non si sia contratta à posta, ò per ignoranza crassa, ò supina: è vero, che al presente, dopò il Concilio potrà il Vescouo dispensare con questi, ancorche hauessero riceuuto i detti ordini, sapendo, che il Vescouo hauesse rinunciato, se il delitto è vero, occulto, & non dedotto nel foro esteriore. Et auuertiscasi, che quel Vescouo si direbbe hauer rinunciato il suo Vescouato, in quanto al luogo, & dignità, che hauesse rinunciato solamente la ragione, che haueua d'ordinare i suoi sudditi, ma ancora quelli, che venissero ad ordinarsi con le Dimissoriali de' loro Vescoui, come si raccoglie da i Dottori. Et quando rinunciassero semplicemente, pare, che rinuncino il luogo, & l'ordine Episcopale, come dicono i Dottori. q

p c.1 de ordin. ab episcopo qui renũciauit.

q Doctores in d.c.1.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto al titolo di Patrimonio, & Beneficio. Cap. XV.

SOMMARIO.

Se i secolari, che s'ordinano senza titolo di Patrimonio, restino suspesi. concl. 1. nu. 1.

S'è necessario, che sieno liberi de' debiti. concl. 2. nu. 2.

Se quel, che s'ordinasse senza titolo sufficiente, dicendo, che l'hà; resta suspeso. concl. 3. nu. 3.

Se resta suspeso quel Chierico, che dopo ordinato, uédesse il Patrimonio, col qual titolo s'ordinò. conclus. 4. num. 4.

Se resta suspeso quel, che s'ordinò con titolo di Patrimonio, facendo patto prima, che s'ordinasse, che dopò ordinato, non dimanderebbe cosa alcuna. concl. 5. nu. 5.

Se basta al presente, doppo il Concilio Tridentino, il titolo di Patrimonio per ordinarsi. concl. 6. nu. 6.

Se resta obligato à restituire mille ducati colui, che gli riceuè prestati, per ordinarsi, dicendo al Vescouo, che gli erano stati donati. concl. 7. nu. 7.

Se quel, che il padre dà al figliuolo in titolo di Patrimonio, per ordinarsi, si deue mettere à conto della sua legitima. concl. 8. nu. 8.

Che beneficio è necessario per ordinarsi uno, con titolo di Beneficio, & s'è ne-

Digitized by Google

s'è necessario hauer di esso pacifica possessione. concl. 9. et 10. n. 9. et 10.

Se quel, che s'ordinò con buona fede con titolo di Beneficio Ecclesiastico, del qual non haueua possessione per impedirglilo ingiustamente un Giudice, incorse in alcuna censura. concl. 11. nu. 11.

Se uale la rinuntia del Beneficio con riserua di cento ducati di pensione, non hauendo il rinuntiante altra cosa con che sostentarsi, nè facendo mentione nella rinuntia, che s'ordinò à titolo di esso Beneficio. conclus. 12. nu. 12.

Se il titolo di Patrimonio, ò di Beneficio hà da esser perpetuo. conclus. 13 num. 13.

Se uno si può ordinare à titolo d'una capellania. concl. 14. nu. 14.

S'uno collegiale de' collegiati maggiori di Salamanca, ò d'Alcala, ò altri simili Collegi, essendo graduato, & dotto; si può ordinare senza titolo di Patrimonio. concl. 15. nu. 15.

S'un per ordinarsi de gli ordini minori hà bisogno di Patrimonio, ò Beneficio. concl. 16. nu. 16.

1. PRIMA Conclusione. Non si possono ordinare i Chierici secolari senza titolo di Patrimonio, & ordinandosi, restano suspesi, & celebrando, incorrono in irregolarità, come terminò il [a] Concilio Calcidonense, & quel di Trento, & il dicono [b] Maiolo, Nauarro, & Medina. Dissi Chierici secolari, perche i Regolari professi in alcuna Religione approuata, non hanno bisogno di titolo di Patrimonio, come ordinò Pio V. in vna sua Constitutione, che publicò l'anno 1568. nella qual dice, che i Chierici secolari ordinandosi auanti della profession solenne in alcuna Religione senza titolo di Patrimonio: restino suspesi; & celebrando, & amministrando i loro Ordini, restino irregolari. S'hà nondimeno d'auuertire, che questa Constitutione non comprende i Religiosi della Compagnia del Giesù, iquali dopò d'hauer fatto i tre voti semplici, prima della profession solenne, posson senza titolo di Patrimonio ordinarsi con licenza del loro Preposito Generale di tutti gli Ordini Sacri, & anco del presbiterato, come concesse Gregorio XIII. alla detta Religione, l'vltimo di Febraro dell'anno 1573. primo anno del suo Pontificato, laqual concessione riferisce [c] Salzedo.

a Habetur in c. nemine dist. 7. Côci. Trid. sess. 23. c. 2.
b Maio. de irreg. l. 4. c. 19. in prin. Nauar. in Man. c. 27. nu. 158. Med. in sû. fol. 49.
c Salze. in prac. cri. 1.

2. Seconda Conclusione. Quel, che dopò hauer riceuuto il Patrimonio per ordinarsi d'Ordine Sacro, s'obligasse ad vno, che gli diede questo Patrimonio, di dargli certa quantità, ordinandosi con titolo di questo Patrimonio; non incorre in suspensione; perche costui non fece la promessa auanti d'esser ordinato, & hauer riceuuto il Patrimonio; ma doppo hauerlo riceuuto senza condition alcuna, & all'hora fece l'obligo di dar la detta quantità, & conforme alla mente del Concilio [d] Tridentino non se gli poteua dimandare questo Patrimonio, prima d'esser ordinato; poiche per ordinarsi, gli fù assegnato. Nè dopò esser ordinato, se gli può dimandar cosa alcuna; perche non potè alienar, ò rinuntiar, ò vendere, saluo che se non hauesse ottenuto qualche Beneficio Ecclesiastico, ò altra cosa equiualente, con che sostentarsi; così risolue [e] Nauarro.

d Côc. Tri. sess. 21. c. de reform.
e Nau. li. 1. conf. tit. de têpor. ord. consil. 23.

Terza

3 Terza Conclus. Vno, c'hauesse detto, c'haueua titolo sufficiente, non l'hauendo notabilmente; ingiustamente s'ordina, & così incorre nella suspensione, che vuol la legge, contra coloro, che senza titolo s'ordinano: Il che si proua, perche la legge ricerca, che quel, che s'hà da ordinare, habbia Patrimonio sufficiente con che commodamente si possa sostentare. Et di più, si come si ricerca per essenza del Matrimonio vn consenso de i contrahenti, non semplice, ma qualificato, libero, & volontario, auanti il Parocο, & testimonij, così quando la Ragion vuole, che colui, che s'hà da ordinare habbia Patrimonio; non parla del Patrimonio, semplicemente, ma qualificato, bastante per sostentarsi vno. Et all'hora sarà notabilmente manco, quando essendo sufficienti cinquecento ducati se ne leuasse ducento, come si raccoglie da quel, che adduce [f] Nauarro, & così esplica Pio Quinto in vna Constitutione.

f Naua. vbi sup. cõs. 17.

4 Quarta Conclusione. Il Chierico può doppo ordinato vendere il Patrimonio, co'l cui titolo si fosse ordinato, come risolue doppo altri Couarruuias, [g] ma deue esser con licenza del Vescouo; Perche il Concilio Tridentino [h] ordinò, che il Patrimonio de i Chierici, co'l qual s'ordinarono, non possa esser venduto, nè estinto, nè in alcun modo alienato senza licenza dell'Ordinario, fin c'habbiano alcun Beneficio sufficiente, ò altra cosa equiualente. Circa del qual Decreto s'hà da notar, che quel, che alienò, lasciò, ò estinse il detto Patrimonio, non hauendo sufficiente Beneficio, & senza licenza del Vescouo, non resta ipso facto suspeso; perche il Concilio Tridentino non mette questa pena; poiche solamente dice, che l'hà da castigare l'Ordinario con pena arbitraria, come auuertiscono Nauarro, [i] Gutierrez, & Salzedo; il qual riproua Medina, che tiene il detto Chierico, restar suspeso, & celebrando, irregolare. Nè osta il Concilio Tridentino, che rinoua le pene antiche de i Canoni; perche Nauarro [k] in vn Consiglio risponda al Concilio. Dicendo, che parla d'altre pene. Per esplication del che s'hà da notare, che anticamente, quel che s'ordinaua ingannando il Vescouo, dicendo, c'haueua titolo sufficiente; restaua suspeso, ordinandosi. Anticamente da Innocentio [l] III. fù ordinato ancora, che il Vescouo, che alle volte ordinasse alcuno senza titolo di Patrimonio; hauesse obligo di sostentarlo, ma non sapendolo, non fosse à questo obligato, come risolue Nauarro. [m] Queste son dunque le pene antiche, che rinoua il Sacro Concilio Tridentino.

g Couar. in c. Raibal. §. 2. in 7. de testam. & l. 1. var. c. 4. n. 4.
h Cõc. Tri. sess. 21. c. 2. de refor.

i Nauar. in Man. c. 27. nu. 158. Gutie. li. 1. prac. q. 65. nu. 11. Salzed. in pract. c. 18. Med. in sũ.
K Nau. li. 1. cons. tit. de tẽp. or. cõs. 14. c. nemine, &c. sanctorũ. dis. 7.
l c. cum secundũ de praebẽ.
m Nau. l. 1. cons. tit. de const. cons. 1. q. 16.

5 Quinta Conclusione. In caso, che vno, che fosse ordinato con titolo di Patrimonio, hauesse fatto patto, auanti che s'ordinasse, che doppo ordinato, non dimanderia il Patrimonio, che gli fosse stato promesso, & che restituirebbe quel, che gli fù consignato, resta suspeso; perche tale, senz'alcun dubbio, s'ordina senza titolo, così dicono, & tiene [n] Nauarro. Ma quest'opinione, in quanto alla sua vltima parte; non par esser vera, cioè, che tal resti suspeso, promettendo di restituir quel, che gli fù consegnato, hauendolo così promesso, perche questi non è obligato à restituirlo, ancorche l'habbia promesso, come dice il Concilio Tridentino, [o] & sarebbe tanto, come che non l'ha-uesse

n Nau. d. c. 27. nu. 158.
o Conc. vbi sup.

Digitized by Google

uesse promesse, talche non resta obligato: Cosi tiene [p] Nauarro in vn Consiglio.

p Nau. li. 1. cons. de tẽpor. ord. cõsil. 13.

6 Sesta Conclusione. Ancorche secondo i Canoni antichi bastaua qual si voglia titolo di Beneficio Ecclesiastico, ò titolo di Patrimonio secolare per ordinarsi vno, al presente doppo il Concilio, è necessario, che il titolo sia beneficio Ecclesiastico sufficiente per sostentatione dell'ordinato, & non basta titolo di pensione, ò Patrimonio secolare; Saluo che se il Vescouo non giudicasse, che quel, che si volesse ordinare fosse necessario, & vtile alle loro Chiese. Cosi tiene [q] Nauarro, dicendo, che vide in Valladolid l'Ordinario in Palenza non voler ordinar vno, c'haueua tre mila ducati di Patrimonio secolare.

q Nau. vbi sup. cos. 14.

7 Settima Conclusione. Vno, che riceuesse mille ducati prestati per presentargli al Vescouo per Patrimonio, dicendo, che gli fossero stati donati, acciò che con essi fosse ordinato à titolo di Patrimonio, essendo bugia, perche solamente gli furono prestati; è in obligo à restituirgli al vero patrone di essi, che fece la donation finta, essendo imprestito. Perche ancorche nel foro esteriore prouandosi questa fintione, con ragion sarebbe priuato d'essi nel foro della conscienza, considerato, che il Signore non gli fece donation d'essi, nè passò in esso il dominio d'essi, ma solamente gli prestò; hà obligo di restituirgli. Cosi tiene [r] Frate Luigi Lopez, seguendo il Cordoua, la qual'opinione mi pare buona. Nè contra di essa osta il [s] Concilio Tridentino, che dice, che colui, che si ordina à titolo di Patrimonio, no'l possa alienare, nè dare, ne lasciare senza licenza del Vescouo. Et cosi pare, che questo non possa restituir questo Patrimonio, perche il Concilio parla, quando il Patrimonio passasse nel dominio di quel, che s'ordina: ma quando non fosse passato, hà obligo di restituire, come accade in questo caso.

r Lopez in instr. nego. c. 45.

s Cõci. Tri. sess. 21. c. 2. de refor.

8 Ottaua Conclusione. Quel, che il padre desse, ò donasse al figliuolo, acciò che con quello s'ordinasse d'Ordine Sacro à titolo di Patrimonio; si deue dare al figliuolo nella sua legittima: perche come per sua natura sia vendibile, si deue mettere nella sua legitima, cosi tengono [t] Couarruuia, & altri, che allega Salzedo contra Tello Hernandez. Laqual conclusion procede quando il padre, che fece questa donatione per l'effetto sopradetto; non migliorasse espressamente il figliuolo in tal Patrimonio, & non si vedesse hauer hauuto volontà di migliorarlo in esso; perche in questo caso deue la sua volontà essere compita, nè tal miglioramento fatto per effetto, che il figliuolo s'ordinasse con esso, potria doppo ordinato esser riuocato da suo padre, come doppo Couarruuia, & altri tengon [u] Salzedo, & Tello. Et le spese, c'hauesse suo padre fatte, accioche il figliuolo ottenesse alcun beneficio; non si mettono nella legitima; perche il beneficio è come peculio, quasi castrense, conforme alla Commune, che risolue [x] Ayora. Ilche procede ancora, ancorche le spese fossero state fatte per litigare il beneficio per hauer, & portar le Bolle, come dice [y] Gutierez, seguendo in questo la Commune, anche Ayora in quest'vltimo non l'ammette.

t Couar. in c. Rainald⁹ §. 2. n. 7. de test. Salzed. vbi sup. ca. 18. nu. 57.

u Salz. vbi sup. Tellus lib. 13. Tacui. col. 2. nu. 82.

x Ayor. in tract. partitionib. 2. p. c. 18.

y Gutie. li. 2. pra. q. 65. nu. 12.

9 Nona Conclusione. Vno, che non ha-

bauesse patrimonio, hauesse nondimeno vn beneficio Ecclesiastico sufficiente per mantenere, può ordinarsi, com'è diffinito nel Concilio Tridentino. Et qual sia beneficio sufficiente, si lascia al giudicio dell'Ordinario, ilquale hà da vedere la conditione, et qualità di colui, che si vuol ordinare; perche il beneficio, che bastasse per sostentatione d'vn Chierico di bassa sorte, non basterebbe per sostentatione d'vn nobile, ò gran letterato, come dice Salzedo contra il Nauarro;[z] ilqual tiene, che basti vn beneficio debile, & picciolo, accioche vno, senza Patrimonio si possa ordinare; laqual opinione di Salzedo mi pare buona, considerando l'intention del Concilio, & che risponde sufficientemente à gli argomenti, & ragioni del Nauarro.

z Salz. vbi sup. Nau. de or. c. 24. n. 21.

10 Decima Conclusione. Accioche vno, senza titolo di Patrimonio, con titolo di beneficio Ecclesiastico si possa ordinare, è necessario, c'habbia del beneficio pacifica possessione. Cosi tiene Salzedo, prouando quel del Cõcilio Tridentino, che dice, che nessun Chierico secolare; ancorche sia, in ogni altra cosa, idoneo, s'ordini, se nõ consta primo, hauer tal possession pacifica d'alcun beneficio Ecclesiastico. Et come il Concilio Tridentino vuol c'habbia pacifica possessione, chiaramente si raccoglie, che non basta, che sia chiamato, ò nominato; ma è necessario, che sia fatta la collatione, perche senza la collatione non può vno hauer pacifica possessione di esso come la[a] legge. Questo visto, non deu'esser seguita l'opinion contraria d'vna[b] Glosa; laqual tiene Maiolo, dicendo, che per titolo di beneficio non solamente s'intende quel che s'hà di presente; ma quel, che si spera hauer'ancora, & cosi basta secondo questa Glosa, per ordinarsi vno di Ordine Sacro, che sia chiamato, ò nominato ad alcun beneficio Ecclesiastico.

a Regu. beneficiũ de reg. iur. 16. b glos. in c. ossius. 65. d. Maio. li. 4. de irreg. c. 25. nu. 3.

11 Vndecima Conclusione. Vno, c'hauendo età sufficiẽte per ordinarsi si ordinò con buona fede à titolo di beneficio Ecclesiastico, del quale non haueua la possessione per impedirgli la vn Giudice secolare ingiustamente, non incorre in alcuna suspensione; perche questi hà il titolo, & il beneficio, & non è per sua colpa, il non hauerne la possessione di esso, anzi sempre fù, & è apparecchiato per pigliarla, & l'hauerebbe hauuta, se il detto Giudice secolare ingiustamente non glie la impedisce. Nè contra di ciò osta il Concilio, che dice, che non solamente deue hauer il beneficio; ma ancora la pacifica possessione d'esso, & cosi pare, che incorra nella pena, che mette la legge. Perche à ciò rispondo, che nel foro della coscienza; questo non resta suspeso; perche per cadere in questa pena, è necessario, che v'interuenga il dispregio, come dicono[c] Panormitano, & Dominico, & quest'hebbe la buona fede, & non il dispreggio vero, ò presunto. Oltre, che s'vno rompesse la legge humana con buona fede, non pecca mortalmente, come dice[d] Innocentio, Communemente riceuuto, & non vi essendo peccato mortale, non v'è suspensione in questo caso. Et di più, il Concilio Tridentino non mette pena alcuna ad vno, che s'ordinasse senza titolo di Patrimonio, perche solamente rinoua le pene della legge antica, & la legge antica solamente metteua la pena di suspen-

c Pan. in c. pastoralis, §. verũ de app. Dom. in c. sol. de sent. excõ. lib. 6. d Inn. in c. per tuã 2. de sym.

Digitized by Google

suspensione ad vno, che s'ordinaua senza titolo, & senza ragione acquistata, & questo s'ordina con titolo di beneficio; nel qual hà ragione acquistata, & se non hà la possessione, non è per sua colpa.

12 Duodecima Conclusione. Vno che si fosse ordinato à titolo d'vn beneficio, & non hauendo altro con che sostentarsi il rinunciasse, riseruandosi vna pensione di cento ducati, non facendo mentione nella rinuncia, che s'ordinò à titolo di quel beneficio; val tal rinuncia nel foro della conscienza. Nè contra di questo osta il [e] Concilio: perche per satisfar alla mente del Concilio; & accioche la rinuncia vaglia, basta che al Chierico resta vna honesta sostentatione, per non mendicare, & cento ducati ogni anno, per questo sono sufficienti. Dissi, nel foro della conscienza, perche in quanto al foro esteriore; sarebbe detta rinuncia giudicata inualida da alcuni, per non essersi in essa fatto mentione, che era stato ordinato à titolo di quel beneficio, & che gli restaua quel che gli era necessario per viuere conueneuolmente, come ordina il Concilio; così dice Nauarro. [f]

e Cōc. Tri. sess. 21. c. 2. de refor.

f Nau. li. 4. consi. tit. de præsent. cō sil. 23.

13 Decimaterza Conclusione. Il titolo di patrimonio, ò beneficio deue esser perpetua, accioche vno con quel si possa ordinare, come si raccoglie chiaramente dal Concilio Tridentino, ilqual dice, che non sia lecito al già ordinato per titolo di beneficio risegnarlo, nè tal rinuncia deue essere ammessa, se non consta, che possa viuere commodamente d'vn'altra cosa, & la rinuncia fatta in altra maniera, è di niun valore. Da questo segue, che la Vicaria temporale, non basta per titolo. E vero, che la perpetua induce legitimo titolo, come dopò l'Abbate, [g] adduce Rebuffo. Da questo s'inferisce di più, che non basta il titolo di Coadiutoria per ordinarsi vno à titolo di beneficio; perche primieramente, non è beneficio, & secondo può esser temporale. E vero, che si potrebbe, se fosse perpetua, ordinarsi con essa, se conuenientemente si potesse sostentare, come dice il Nauarro. [h]

g Abb. in c. cons. & 1 c. Mich. de filijs p̄sbyt. Rebuff. in tract. congrua portio. n. 110. & 112.

h Naua. de orat. ca. 20. nu. 18.

14 Decimaquarta Concl. Può vno ordinarsi con titolo di Capellania, data per collatione; perche questa s'hà per beneficio; ilche s'intende, quando si fondasse con l'auttorità del Vescouo, & si desse in titolo perpetuo, perche d'altra maniera non sarebbe beneficio Ecclesiastico; così si guarda in Rota, & il tiene Bermon. [i] Et ancorche nella prima institutione della Capellania non vi fosse interuenuta l'autorità dell'Ordinario, se dopò, non facendo resistenza il fondator desse l'ordinario la collatione di esso, potrebbe questi ordinarsi à titolo di beneficio con essa, come tengono tutti. Et con maggior ragion si potrebbe ordinar hauendo vn Prestamo, dandosi il Prestamo in titolo perpetuo, & essendoui annesso alcun'obligo spirituale; perche non dandosi à titolo perpetuo, nè hauendo annesso alcun'obligo spirituale, non si potrà ordinare con titolo di beneficio, nè di patrimonio, per non esser perpetuo, come risolue dopò altri [k] Salzedo.

i Berm. in com. tit. de publi. concubina. ver b. Papa, n. 5.

K Salz. vbi sup.

15 Decimaquinta Concl. Vn Collegiale de' Collegij maggiori di Salamāca, ò d'altri simili, essendo graduato, e dotto, come si presuppone; si può ordinar senz'hauer altro patrimonio, ò beneficio, perche essendo in questo

Digitized by Google

ſtato, è coſa certa, parlando moralmente, che non gli mancherà, con che conuenientemente viua conforme allo ſtato Sacerdotale, & coſi ſi adempiſce con l'intentione del Cõcilio Trident.[l] come dice Cordoua, & Henriquez. Et hanno anco huomini dottiſſimi conſigliato in Salamanca, Alcalà, & Toledo, ſopra di queſto, che vn Veſcouo poſſa ordinar ſenza patrimonio, vn buono ſtudente di Theologia, ò Canoniche, foſſe graduato di Baciliero, & deſideraſſe graduarſi di Licentiato; perche in queſti vi è probabile ſperanza, che concorrendo egli ad vn beneficio l'otteneà. Coſi dice [m] Henriquez, confermandolo con vna dottrina dell'Abbate: Ma io ſono di contraria opinione, per quel che diſſi di ſopra nella concluſion decima.

l Cõc. 1. Trid. ſeſſ. 13. c. 2. Co. d. deci. caſ. conſc. q. 39. Henriq. de or. li. 10. 2. 10. c. 17. i fi.

m Henriq. lib. 14. de irreg. c. 5. n. 3

16 Decimaſeſta Concluſ. Per ordinarſi vno d'ordini minori, non è neceſſario titolo di beneficio, nè di patrimonio. Queſta concluſ. ſi raccoglie dal Concilio Tridentino, ilquale per gli Ordini Sacri ricerca queſti titoli: Et è coſa certa, che gli Ordini minori non ſon ordini Sacri, ma ſolamente vn miniſterio circa di loro, come doppo S. Tomaſo, il Gaetano, & altri tengono [n] Nauarro, & eſpreſſamente è ordinato nel [o] Catechiſmo per gli Parochi. Et adducendo molte coſe il proua [p] Maiolo.

n Nauar. c. 27. nu. 17. o Catechiſ. de ſecr. ordin. n. 36. p Maio. de irreg. lib. 3. c. 21. nu. 7.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto all'età di quel, che ſi uoleſſe ordinare, & in quanto all'intentione, c'hà d'hauere, & inquanto al tempo, & luogo, nelquale s'hà da riceuere. Cap. XVI.

SOMMARIO.

Se un religioſo, alqual mancaſſero quaranta giorni di tempo per ordinarſi da Meſſa, reſta ſuſpeſo. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se la prima tonſura ſi poſſa dar à qual ſi uoglia di fuori della Dioceſi, & è l'iſteſſo dubio de gli ordini minori. concl. 3. nu. 3.

In che tempo s'hanno da dare il Suddiaconato, Diaconato, & Presbiterato. concl. 4. nu. 4.

S'uno s'ordinaſſe per la riuerenza, che porta à ſuo padre, & d'altra maniera non conſentirebbe, reſta ordinato. concl. 5. nu. 5.

Gl'interſtitij, che hanno da eſſer tra gli ordini Sacri. concl. 6. nu. 6.

Se poſſono diſpenſare i Veſcoui con coloro, che malamente haueſſero riceuuti gli ordini. concl. 7. nu. 7.

CIRCA dell'età, c'hà d'hauere colui, che s'ordina d'Ordine Sacro, è ſtato già detto nella materia dell'irregolarità, doue il lettore può vedere quel, che al preſente reſta, e riſoluer quel che ſi propone in queſto capitolo, per riſolution di che, riceua il Lettore le ſeguenti concluſioni.

1 Prima Concl. Ad vn Religioſo, che gli mancaſſero quaranta dì; per intrar ne i vinticinque anni ſe s'ordinaſſe di Meſſa, non reſta ſuſpeſo, commandandoglilo il ſuo Prelato, dicendogli egli, che ancorche gli manchino i detti quaranta dì, che ſi poſſa ordinare. Perche l'Eſtrauagante di Pio II. ſuſpende ipſo facto, coloro che à poſta con mala fede s'ordinano de gli ordini maggiori, non hauendo la legitima età, & non quelli, che con buona fede hà ordinato, come già eſplicai nella materia dell'irregolarità. Et queſto Religioſo s'ordinò con buona

buona fede; poiche il suo Prelato l'assicurò, dicendo poterlo fare con buona conscienza, dubitando egli, & conforme alla legge, [iustè possidet, qui auctore prætore possidet.] Laqual ragione doueua considerare il Nauarro, [a] per condannare questo Religioso, per suspeso, & irregolare, per hauer celebrato. E vero, che se questo Religioso venisse à sapere che il suo Prelato non seppe quel, che dicesse, celebrando prima, che intrasse ne gli 25. ancorche non incorre in irregolarità, peccherà mortalmente ogni volta, che celebrasse.

a Nau. li. 1. conf. tit. de ætate, & quali. ord. conf. 6.

2 Seconda Concl. Vno, che con testimonianza di suo padre s'ordinò auanti della legitima età, pensando con buona fede; che l'haueua, per la detta testimonianza, non resta suspeso, nè celebrando resta irregolare, come difende il [b] Nauarro. E vero, che se dopò, auanti, che entri nel l'età legitima, celebrasse, pecca mortalmente ogni volta, che celebra, sapendo, che non hà la detta età, ma non incorre in irregolarità; poiche questi non incorse nel principio in suspensione ipso facto, se non che il Giudice può suspender, come con Siluestro risolue Marc'Antonio Cuco. [c] Et così quando il Nauarro dice in vn Consiglio, che questi possa celebrare senza peccato, s'hà da intendere, durando la sua buona fede. Et quando Medina dice nella sua Somma, che l'assoluto di questa suspensione per la Bolla della Crociata, per essersi ordinato auanti il tempo, non può celebrare auanti; che entri ne i venticinque anni, s'hà da intendere, che non possa celebrare senza peccare mortalmente, ma non incorreria in irregolarità; poiche già è libero della suspensione. Et nota, che questo ordinato, potrebbe senza peccato, & senza timore d'irregolarità, dir la Epistola, & l'Euangelio, essendo intrato nell'età legitima, che ricercano questi ordini.

b Nauar. in c. accepta. oppo. 8 de rest. spol.

c Cuc⁹ main. inst. li. 4. tit. 11. n. 18. Nauar. in a ddi. ad li. 1. conf. tit. de tēp. ord. conf. 50. Med. in sū.

3 Terza Conclusione. La prima tonsura si può dare in qual si voglia dì; ma deue esser nella propria Diocesi del Vescouato, cōforme à quel che è terminato dal Concilio Tridentino; ilche è già dichiarato di sopra. Et gli Ordini minori possono dare i Vescoui, quando, & doue à loro piacesse, la Domenica, ò in altri giorni di festa, nella loro Diocesi, come ordina la legge. [d] Et si noti, che è irregolare colui, che in vn'istesso dì riceuesse diuersi Ordini Sacri, come si dice in Iure. [e] Ilche procede anco ne i Religiosi; perche à questi espressamente il prohibisce il Concilio Tridentino, riuocando tutti i Priuilegij in contrario; & non saria irregolare vno, che in vn medesimo dì riceuesse tutti i quattro Ordini minori: perche questi ordini tutti giunti si possono riceuere in vn dì, come dice vna Glossa, [f] & la consuetudine l'hà così ammesso. Nè il Concilio Tridentino [g] ordina il contrario. Perche ancorche dica che s'hanno da dar con distanza l'vn dall'altro, questo negotio si rimette à gli Ordinarij. Ma è irregolare colui, che in vn'istesso dì riceuesse gli Ordini minori col Suddiaconato, come tengono [h] Nauarro, Ledesma, & Rebuffo, & se vi fosse consuetudine dargli giunti; non è irregolare; perche il Concilio [i] non riuoca la consuetudine; anzi pare essere conforme alla sua mente; perche dice, che siano ordinati de gli ordini minori coloro,

d ca. de eo. de tēp. ord.

e c. si de eo. qui furt. ordines susce. Cōc. Trid. sess. 23 c. 13 de reform. in fi.

f Glo. in c. de eo. d. tē. po. or. ver. ad minor.

g Cōc. Tri. sess. 23. c. 2. de refor.

h Naua. in Man. c. 25. n. 71. in fi. & c. 27. nu. 241. Ledesm. 2 4 q. 26. art. 1. Rebuff. in prax. benefic. 2. p. tit. de clc. male promot. gl. 1. nu. 10.

i Cōci. Tri. sess. 23. c. 2.

Digitized by Google

de' quali vi sia la speranza, che saranno atti per riceuer i maggiori.

4 Quarta Conclusione. Gli ordini Sacri, cioè il Suddiaconato, il Diaconato, & Presbiterato, non si possono dare, se non ne i Sabbati de i quattro Tempora, ò nel Sabbato Santo, ò nel Sabbato auanti la Domenica di Passione. E ben vero, che sua Santità può concedere, che fuori di questi tempi si dieno i detti ordini; & questo è lo stile della Corte, come dice [k] Maiolo. Et vno, che fosse ordinato fuori di questi tempi, senza dubbio incorre in irregolarità, se auanti, che sia assoluto della suspensione, che gli mette l'Estrauagante [Cum ex sacrorum] amministrasse nell'ordine riceuuto, come dice [l] Innocentio.

k Maiolus de irreg. li. 3. c. 14. n. 5.

l Innoc. in c. 1 de sẽt. excõ. lib. 6.

5 Quinta Conclusione. Quel che acconsente, che l'ordinassero, per la riuerenza, che porta à suo padre, & in altro modo non consentirebbe, restà ordinato, perche veramente consentì, ancorche conditionalmente. Si come colui, che si lasciasse battezare almen conditionalmente, per timore; poiche la volontà constretta, è volontà, come dice San Tomaso, [m] & l'adduce il Nauarro. E vero, che quel che contra la sua volontà, contradicendo espressamente fosse battezato, ò ordinato, non riceue il carattere, come risolue Nauarro [n] in vn consiglio.

m D. Th. 1. 2. q. 6. ar. 6. Nau. i plu. 6. nu. 4.

n Nau. li. 1. conf. tit. de tẽp. ord. cõsil. 40.

6 Sesta Conclusione. Non può vno esser promosso dal Suddiaconato al Diaconato, che almeno non passi vn'anno, & così dal Diaconato al Presbiterato. E vero, che i Vescoui possono dispensare in questo, come largamente risolsei nell'vltimo dubbio, che misi nel fine dell'esplicatione della Cruciata, dicendo, che Sisto V. in vn Motu proprio, che diede circa de gl'interstitij; altro non commanda, se non che si osserui il [o] Concilio Tridentino; che ordina il sopradetto, dando facoltà à Vescoui, accioche hauendo causa possano dispensare in questi interstitij. Et nota, che i Vescoui, che concedono le Dimissoriali, accioche i loro sudditi si vadano ad ordinare in altra parte; deuono dispensare ne i detti interstitij, & non il Vescouo, che ordina, come dice [p] Salzedo. Et nota di più, che i Generali, & i Commissarij Generali, & i Prouinciali, & Vicarij Prouinciali, ancorc'habbino la giurisdittione quasi Episcopale, & danno le dimissoriali à i loro sudditi; accioche siano ordinati, non possono dispensare in questi interstitij, come dissi nel detto luogo. Il che confermo al presente con vna dichiaratione de' Sig. Cardinali della Riforma, de' 7. di Febraro 1575. laqual allega il Padre Fra Gasparo Parasello in vn Compendio, che molte volte hò allegato, iquali dichiararono, che solo il Vescouo, ò il suo Vicario possono dispensare. Però i detti padri dando licenza a' loro sudditi, accioche si vadano ad ordinare, deuono dichiarar nelle dette licenze le cause, che gli muouono à dispensare ne gl'interstitij, dimandando à i Vescoui, da i quali vogliono esser ordinati, che dispensino con loro ne gli interstitij. Et notino, che le cause, perche dispensano, non son l'vtile de gli ordinanti, ma per l'vtilità, & necessità della Chiesa, come hò detto nel detto luogo.

o Cõc. Tri. sess. 23. de refor. c. 13. & 14.

p Salzed. in prac. c. 25. circa fin.

7 Settima Concl. Di ragion commune può il Vescouo dispensare co' suoi sudditi, che pigliarono gli ordini in vn'istes-

Digitized by Google

vn'istesso dì, accioche vsino gli ordini, che prima riceuerono, ò sieno i detti ordini minori, come accade in colui, che riceuè i quattro ordini minori col Suddiaconato, ò sieno gli ordini Sacri, come accade in quel, che riceuè il Suddiaconato, & il Diaconato vnitamente. Ilche s'hà da intendere, saluo, che se à coloro, che s'ordinassero non fosse prohibito, con pena di scommunica ipso facto, che non s'ordinassero della detta maniera: perche in questo caso non potria il Vescouo dispensar con loro, che vsassero gli ordini, che prima riceuerono, come tiene [q] Soto, & si raccoglie da quel, che dicono Silu. & il Nauarra. Et se i sopradetti intrassero in qualche religione approuata, potrebbe il loro Abbate dispensare con essi, accioche vsassero gli ordini, che riceuerono la seconda volta; ma non accioche possono riceuer gli altri, come consta in [r] Iure. Et si noti, che dopò il [s] Concil. Trident. quando il delitto, che vno commette, riceuendo molti ordini, fosse occulto, & non fosse prodotto al foro esteriore, può il Vescouo dispensare, ancorche fosse stata messa scommunica ipso facto, contra coloro, che così s'ordinassero, & ancorche non intrassero in Religione, & per virtù della detta dispensa potranno non solamente vsar gli ordini riceuuti, ma anco potranno riceuer gli altri.

q Sot. in 4. d.15.q.1.a.3.§.alius suspensionis casus est. Sylu.ver.irreg.2.nu.5. Nau.ca.27.nu.241.

r c.2.de eo, qui suscepit furtiue.

s Côci. Trid. sess.14.c.16 de refor.

Del Sacramento dell'Ordine, inquanto à gli Ordini Minori, & inquanto à quelli, che s'ordinano per salto. Cap. XVII.

SOMMARIO.

Se uno, che essendo ordinato de gli ordini minori, non si ordinò d'Ordine Sacro, pecca. concl. 1. nu. 1.

Se pecca uno, che si ordinasse della prima tonsura, solamente per liberarsi dalla giurisdittione secolare. concl. 2. nu. 2.

Se uno ordinato di prima tonsura, portandola aperta, & gli ordinati de gli ordini minori, peccano portando qual si uoglia uestiti, & l'istesso si dimanda de gli ordinati d'Ordine Sacro. concl. 3. & 4. nu. 3. & 4.

Se quelli, che con buona fede s'ordinano de gli ordini minori, & dubitassero probabilmente, se gli riceuerono, ordinandosi doppo de gli ordini maggiori, incorreranno in alcuna Censura. concl. 5. nu. 5.

Se resta ordinato colui, che riceuette la prima tonsura non dicendo con attentione, quelle parole Dominus pars hæreditatis meæ. concl. 6. n. 6.

Se quelli, che riceuono prima gli Ordini Sacri, che i minori, restano suspesi. concl. 7. nu. 7.

Se uno, che riceuesse prima il Diaconato, che il Suddiaconato, resta suspeso. concl. 8. nu. 8.

Se può il Vescouo dispensare co' promossi per salto. concl. 9. nu. 9.

Se uno s'ordinasse, non essendo battezato incorre in alcuna Censura. conclus. 10. nu. 10.

1 PRIMA Conclusione. Vno, che fosse ordinato de gli Ordini Minori, & lasciasse di riceuere l'Ordine Sacro non pecca mortalmente, saluo, che se non deriuasse il peccato da qualche altra parte, cioè da cattiua intentione, ò da dispregio, con che riceuesse tali ordini. Nè pecca mortalmente colui, che ordinato de gli Ordini

minori, hauesse lasciato vn beneficio Ecclesiastico, anzi non peccherà, nè anco venialmente, s'hauesse lasciato il beneficio per causa ragioneuole, cioè per maritarsi con vna vedona ricca, ò trattar vna lite criminale. Così tiene il [a] Gaetano, nella sua Somma, correggendo in questo la sentenza, c'hebbe nelle parti.

a Caiet. in sum. verb. apostas. Caiet. 2.2. q.12. art.1.

2 Seconda Conclus. Quel, che riceuesse la prima tonsura, non hauendo intention di seruir la Chiesa: ma per goder del priuilegio Chiericale, ò per liberarsi dalla giurisditione secolare, pecca mortalmente, poiche fà ingiuria alla Chiesa: Ma se si ordinasse con buona intentione, non pecca, nè è obligato ad hauer intention di farsi Sacerdote, ma basta, che voglia seruir alla Chiesa, come tiene il [b] Nauarro, & è commune opinione de' Theologi, come si raccoglie dà quel, che dice [c] Bannes.

b Nauar. in c. 18. addi. super c.25. nu.108.

c Bannes 2. 2 q.12. a.1. col.674.

3 Terza Conclusione. Quel, che fosse ordinato di prima tonsura, & la porta apertamente, se fosse solamente ordinato de gli ordini minori, non pecca mortalmente portando qual si voglia vestito, poiche porta il principale, che è nello stato Chiericale, ma pecca mortalmente lasciando lo habito, & tonsura, hauendo qualche grasso beneficio, ò dignità Ecclesiastica, attento che in questo caso hà obligo di dire l'Hore Canoniche, & tiene anco l'istesso obligo di portare l'habito Chiericale, poiche ambedue queste cose sono annesse al beneficio. Da questo s'inferisce, che vno, che solamente hauesse il regresso del beneficio, ò dignità, non hà bisogno di portare il detto habito, poiche non è obligato à dir l'Hore Canoniche, come risolue Bannes.

4 Quarta Conclusione. Gli ordinati dell'ordine Sacro, se lasciassero in tal modo l'habito Chiericale, che con segno veruno esteriore non si possa conoscere il suo stato, peccano mortalmente, ancorche nol facessero con animo di nascondersi. Il che s'intende, saluo, che se nol facessero, per non perdere la lor vità, ò facoltà, attento che le leggi Ecclesiastiche non obligano con tanto pericolo, & saluo, che ancora non se lasciassero per qualche poco, & breue tempo, & saluo anco, se con alcun'atto esteriore, non si conoscesse il loro stato; perche in questo caso, non vi essendo scandalo, non peccano mortalmente, & peccheriano mortalmente se conforme al portamento del resto de' Chierici nascesse alcun scandalo per la sua foggia, come risolue Bannes. Il quale anco proua, che l'ordinato d'ordine Sacro, se con intentione di andar vagando, nascondendo chi sia, accioche con maggior libertà di far qualche peccato lasciasse l'habito Chiericale, pecca mortalmente, ancorche il lasciasse per poco tempo.

5 Quinta Conclusione. Quelli, che con buona fede s'ordinarono de gli ordini minori, & dubitassero probabilmente, se l'hauessero riceuuto, ordinandosi dopò de gli ordini maggiori: non hanno bisogno di dispensa, perche non sono incorsi in alcuna censura: ma si deuono ordinare de gli ordini minori, con conditione, sì come quando vno dubitasse se fosse battezato; potrebbe vn'altra volta esser battezato con conditione. Da questo segue, che la collatione del beneficio Ecclesiastico, che se gli fece, essendo già ordinato de gli ordini maggiori, valse, & perciò non è necessario

Digitized by Google

cessario, che si rinoui, ma la collatione del beneficio Ecclesiastico, che gli fosse stato fatta prima, che fossero ordinati de gli ordini Sacri, è bisogno, che si rinoui, perche dal principio non valse, attento che tali erano secolari, & per consequenza incapaci di beneficio Ecclesiastico, come dice la [d] legge.

6 Sesta Conclus. Vno, che riceuendo la prima tonsura, non hauesse detto almeno con attentione quelle parole, [Dominus pars hæreditatis meæ, &c.] non deue hauer scropulo alcuno, & si deue hauer, & tener per ordinato, per passare auanti à gli altri ordini. Primo perche la prima tonsura propriamente non è ordine, come dicono San Tomaso, & [e] Nauarro. Secondo, perche dato, che fosse ordine, le dette parole non appartengono alla sua sustantia: ma basta, che il Vescouo faccia le cose, che sono necessarie, accioche le leui dal popolo, & l'accosti al Clero, restando come mezo, tra questi due stati, come resta il Cathecumeno tra il battezato, & quel, che non si vuol battezare, & non basta, che dica il Pontificale, che quel, che s'ordina hà da dir quelle parole, mentre che il Vescouo fà le dette cose, perche non commanda, che le dica, come cosa sostantiale, oltre che ve ne sono pochi, che si ricordano hauer detto delle parole, come risolue Nauarro.[f]

7 Settima Concl. Quei, che prima riceuono gli ordini Sacri, non hauendo riceuuto gli ordini minori, peccarono, & sono suspesi, ma non irregolari, come tengono [g] Nauarro, & Soto, ilche s'hà da tenere, ancorche il medesimo [h] Nauarro tenga, che sia irregolare. E vero, che se riceuuti gli ordini minori, riceuessero vn'altra volta i maggiori, incorsero in irregolarità, secondo S. Antonino, ilqual segue il [i] Nauarro, secondo ilquale, vno, non solo due volte battezato à posta, resta irregolare, ma anco quel, che riceue due volte qual si voglia Sacramento, che imprime il Carattere, & non sia reiterabile, come risolue il Nauarro in vn Consiglio.

8 Ottaua Concl. Quei, che riceuono prima il Diaconato, che il Suddiaconato, riceuono il Carattere, ma non l'essecution di tal ordine, poiche restano suspesi, & l'ordine, che si lasciò di riceuere con cautela, si deue supplir, come si diffinisce in Iure. E vero, che se per trascuranza, ò negligenza fosse vno ordinato per salto, non resta ipso Iure suspeso; Ma se fù à posta, ipso Iure resta suspeso, & celebrando, in tal ordine riceuuto, ò nel lasciato, resta irregolare, così dicono [k] Gregorio Lopez, & Salzedo, secondo ilche si deue intendere quel, che adduce Siluestro, circa questo punto.

9 Nona Conclusione. Può il Vescouo dispensare co' promossi per salto, essendoui legitima causa, se l'ordinato non hà amministrato, come dice il Concilio [l] Tridentino delle quali parole consta manifestamente, che non è lecito al Vescouo dispensare, quando quel così ordinato per salto hauesse amministrato, nè nel detto Concilio si fà distintione di quel, che à posta amministrasse, ò con ignoranza. Et così attento questo Decreto, si può tenere, conforme alla Ragione, che l'ordinato per salto, celebrando di fatto, ò sia con ignoranza, ò à posta, sempre hà necessità della dispensa del Sommo Pontefice, come auuertisce Salzedo, & conforme à quest'a

d c. 2. de cõstit. can.

D. Th. in 4. d. 34.

Nau. ĩ Ma. c. 12. nu. 18.

e Nau. li. 1. consi. ti. de temp. ordi. consi. 12.

f Nauar. in Man. c. 25. nu. 71.

Sot. in 4. d. 25. q. 1. a. 3. §. 3. suspensionis casus est.

g Nau. cap. 27. nu. 42.

h Idẽ Nau. in d. ca. nu. 206.

i Nau. li. 1. consi. ti. de temp. ordi. consi. 35. c. vnico de cler. per saltum prom.

k Greg. li. 28. ti 6. p. 1. verb. non deue.

Salz. in pra. crim. c. 24. fuct. fin.

Syl. ver. 10. quæritur.

l Cõc. Tri. ses. 23. cap. 14. de ref.

Digitized by Google

dottrina, si deue intendere quel, che [m] Nauarro, & Gregorio Lopez adducono circa questo punto. Ilche s'intende, saluo, che se questa suspensione non procede da delitto occulto, & non fosse produtta nel foro esteriore; come dice [n] Henriquez, perche alla hora il Vescouo potria dispensare in essa conforme al Concilio Trid.

m Nauar. c. 26. nu. 715. & c. 27. nu. 242. Greg. in li. 63. ver. altre cose in medio tit. 5 par. 1.
n Henri. 2. 10. li. 14. de irreg. c. 6.

10 Decima Concl. E cosa certa, che quel, che s'ordina, non essendo battezato, non riceue il carattere dell'ordine, & così non resta ordinato, come è diffinito in [o] Iure, perilche non incorse nelle pene, nellequali incorrono quelli, che s'ordinassero per salto. Ma se dopò hauer riceuuto il Battesimo, auanti di riceuere il Sacramento della Confirmatione s'ordinasse, riceue il carattere, & ancorche pecchi, non incorre in alcuna censura Ecclesiastica. Perche il Concil. Trid. [p] solamente dice, che niuno s'ordini, che non sia confermato, ma non aggiunge alcuna pena contra quel che s'ordina, non essendo confermato. Anzi dice Soto, [q] che non pecca mortalmente, ilqual segue Nauarro, la cui opinione Salzedo, non si può al presente tenere, attento, che il Concil. mette precetto, & come sia in cosa graue, obliga à peccato mortale. Et il Nauarro [r] mostra esser contrario à se medesimo in questo punto: perche dice in vn'altra parte, che solamente sarà libero di colpa mortale, hauendo legitima causa.

o c. Veniës, de presbyt. nö baptiz.
p Cöci. Tri. sess. 22. ca. 24. d. refor.
q Sot. in 4. d. 24. q. 1. a. 4. ad fi. Nauarr. in Man. ca. 22. nu. 9. Salzed. in prac. cri. c. 24.
r Nau. c. 25. nu. 69.

De gli ordinati da Vescoui scommunicati, suspesi, ò interdetti.
Cap. XVIII.

SOMMARIO.

Se restano suspesi, ò irregolari gli ordinati da questi Vescoui, che possono dispensare in queste censure, conclusio unica.

E Conclusione molto certa, che gli ordinati da i Vescoui scómunicati, riceuono veramente il Sacramento dell'Ordine, se tai Vescoui osseruano la forma del Sacramento, come doppo molti risolue Soto, [a] & Maiolo. E vero, che non possono essercitare gli Atti de gli Ordini riceuuti, come risolue [b] Couarruuias, Nauarro, e Ledesma. Et è il medesimo parlando de gli ordinati da Vescouo suspeso, & il Vescouo scommunicato, resta irregolare ordinandogli. Ma se con ignoranza colpeuole fossero ordinati, il Vescouo può dispensare con loro nella suspensione, nellaquale incorsero, inquanto à gli ordini riceuuti, & da riceuer. Ma se questo fosse stato fatto à posta; il Papa solo può, con tai dispensare. Vi è dubio, & difficoltà, se essendo scommunicato il Vescouo hauendo ordinato tali, ignoranti della sua scommunica; possa dispensar con essi, perche sarebbe dispensare nel suo proprio delitto, dicono che necessariamente si deue ricorrere al Papa, ò al Metropolitano. Io penso, che il proprio Vescouo essendo assoluto; possa dispensare con tai, perche ancorche dispensi in difetto suo, non dispensa in esso, in quanto appartenesse alla sua persona, voglio dire, che non dispensa nella irregolarità, che incorse ordinando, essendo scommunicato, ma nella suspensione, nellaquale incorsero coloro, che con esso si ordinarono. Et se fosse la suspensione dell'ordinato occulta, non prodotta in giuditio, senza dubbio alcuno; potrà

a Sot. in 4. dis. 25. q. 2. art. 1.
b Couar. in c. alma mater q. 2. c. 6. nu. 6. Nau. c. 27. nu. 241. in latin & in volg. n. 242. c. 25 nu. 69. Ledes. in 4. in tract. de irreg.

Digitized by Google

potrà dispensar in questo caso, conforme all'autorità, che il Concilio [c] Tridentino concede à i Vescoui. Et conforme à ciò si deue intendere quel, che dice il Nauarro. Et si noti, che quel, che con ignoranza inuincibile s'ordinasse da Vescouo scommunicato, non resta suspeso: poiche non hebbe colpa, & il medesimo ordinandosi per timore, che cade in vno huomo constante, come dicono il Nauarro, & Ledesma di sopra allegati. Notisi di più, che il sopradetto hà luogo anco ne gli Interdetti, simoniaci, heretici, deposti, & disgradati, perche quei, che da questi riceuessero gli Ordini, restano irregolari, & il deposto saria quello, ch'è priuato dell'essecution legitima de gli Officij, & Beneficij Ecclesiastici senza speranza di restitutione, ma ritiene il Priuilegio Chiericale, dal quale differisce il desgradato: perche questo è anco priuato del Priuilegio Chiericale, con certa solennità, come dice [d] Siluestro. Et notino coloro, che intrarono nella Religione, essendo ordinati da Vescoui scommunicati à posta, ò con ignoranza, che possono esser dispensati, & assoluti da i loro Prelati della Censura, nella quale incorsero, come concesse Sisto IIII. à i padri Generali, & Ministri Prouinciali, & Vicarij Prouinciali della nostra Sacra Religione dell'osseruanza Regolare. Altre cose haueua da dire circa à questa materia, ma le lascio; perche parte di esse sono state dette nella materia della irregolarità, & molte altre son state toccate nell'esplication della Crociata, & alcune altre si diranno nella materia della suspensione, & altre non si practicano, se non di rado, ò non mai; & la mia intentione è metter in questa Somma, il più pratticabile, per non far grande il volume.

c Côci. Tri. sess. 24. c. 7.

d Sylu. ver. degradati. habetur in comp. ti. dispen. §. 12. & 2.

Delle Colombare, & Colombi. Cap. XIX.

SOMMARIO.

Se peccano quelli, che fanno Colombare in luoghi prohibiti. concl. 1. nu. 1.

Se peccano coloro, che mettono da mangiare nelle loro Colombare, per attrahere in esse le Colombe d'uno altro. concl. 2. nu. 2.

Se peccano quelli, che ammazzano, ò uccellano Colombe di Colombare d'altri fuori del termine d'una Lega. concl. 3. nu. 3.

1 PRIMA Conclusione. Non peccano regolarmente coloro, c'hanno Colombare in luoghi doue non v'è legge, che le prohibisca; & vi sia Consuetudine, che le permetta, & il popolo non si lamenti, nè si faccia notabil danno. Questa conclusion è di [a] Nauarro, il qual meglio di tutti, al mio parere risolue questa materia, della qual trattano, Soto, Siluestro, Armilla, Angles, & Fra Luigi Lopez, ilqual è vario nelle sue risolutioni. Et questa conclusion si proua, attento che appartengono al nodrimento del popolo, & ancorche facciano qualche danno, mangiando le semenze, che sono in terra, è molto più l'vtile, che fanno col loro letame. Et i Rè sofferiscono queste Colombare, nelle quali, se non vi fossero queste colôbe domestiche; vi sarebbono altri vccelli, come sono quaglie, & colombe siluestre, & farebbono il medesimo danno, come [b] Siluestro dà molto bene ad intender.

a Nauar. ca. 17. num. 27. Sot. lib. 4. de iust. q. 6. art. 4. Sylu. ver. rest. 3. §. 4. Armil. ver. columbariũ Angles in floribus in mat. de rest. Lop. in instr. conf. 1.

b Sylu. rest. 3. q. 4.

2 Seconda Conclusione. Quel, che

Digitized by Google

nella sua Colombara buttasse alcuna semenza, & vsasse qualche arte, per attrahere in essa le Colombe di vn'altra Colombara, pecca con obligo di restituire. E vero, che la picciolezza della materia lo iscuserebbe di peccato mortale, come dice Medina[c] Complutense. Ilche limita il Nauarro, che proceda in colui, che con quest'arte pretende condurre alla sua Colombara le Colombe d'altri. Ma quel, che il suo principal intento fosse dar pascolo alle sue, & ritenerle, accioche non vadano ad vn'altra Colombara non incorre nella detta colpa, & pena.

c Medi. de restitu. col. 12. Nauarr. vbi sup. nu. 128.

Terza Conclusione. E più probabile, & più certo, che coloro, che in Spagna vanno à caccia di Colombe vna legha lontano dall'altrui Colombara, sieno obligati à restituirle, non hauendo perduta la Consuetudine di ritornare alla detta Colombara, perche in questo caso, non perde il Signor di essa, il dominio di quelle, saluo che se non constasse, che dopò di due, ò tre dì, non volessero ritornarui, & saluo ancora, se non vi fosse legge, che gli iscusasse di questo peccato, & restitutione laqual ancorche dica Fra Luigi Lopez esser legge permissiua, & hauer luogo solamente nel foro esteriore, io intendo, che sia legge concessiua, & c'habbia luogo ancora nel foro interiore della conscienza, perche ordinariamente la legge, che iscusa da peccato, è legge concessiua, & non solamente permissiua.

3 Terza Conclusione. Ancorche molti Dottori mettano in dubbio, se quei, che pigliano dentro dello spatio, che la legge comanda, che non si possano pigliare, son obligati à restituirle, è più probabile, che sieno. Ma non l'hanno d'obligar à questo con tanto rigore, come se dalla propria Colombara l'hauessero tolte. Et si noti, che coloro, c'hanno i loro seminati entro lo spatio, che mette la legge prohibendo, che in esso, non possano pigliare le dette Colombe, le possono lecitamente pigliare senza obligo di restitutione alcuna, trouandole ne i loro seminati, mangiando la semenza, perche la legge Naturale dà licenza al dannificato, d'impedire il suo proprio danno, che commodamente non si può impedire, se non se pigliano le dette Colombe. Circa questa materia veggansi alcune cose di sopra, doue si tratta della caccia.

De' Pascoli. Cap. XX.

SOMMARIO.

S'è lecito à i Signori far pascolar i loro bestiami, ne i loro pascoli vietati dalla Republica. concl. 1. nu. 1.

1 PRIMA Conclusione. E illecito à i Signori far pascolar il loro bestiame ne i pascoli vietati, assegnati à i macellari, che sono obligati à dar carne alla Republica pascolando in essi il bestiame loro, per ragion del che s'obligano à vender la carne, per men prezzo. Perche se alle persone particolari, è questo prohibito, per causa del ben commune; perche sarà concesso al Signor della Republica? Vn certo Signore di Ville, in questi Regni, facendo simil danno ne i pascoli delle sue ville; mi diceua, essergli questo lecito, perche si come non vi è prato prohibito per gli tori, nè

per

Digitized by Google

per gli caualli, & bestie di razza, per il ben commune, che fanno alla Republica, dandogli alle vacche, & alle caualle; così non deue esser prato, nè pascolo interdetto à i Signori de i luoghi, ne i medesimi luoghi, per l'vtile, ch'essi fanno alle loro Republiche gouernandole. Alqual rispondo, che da i detti caualli, & tori, non hanno tanti migliaia di ducati d'intrata, come à loro concedono i loro vassalli per gouernargli. Dalche segue, che tai Signori sono obligati à restituire questo danno à i macellari, ò alla Republica, constando, che i macellari non vogliano dare la carne tanto buon mercato, per lo danno, che si fà ne i detti pascoli. Et son obligati ancora questi Signori à restituir i danni, che causano, pascolando il lor bestiame nelle possessioni, & campi de i loro vasalli particolari, ancorche i detti particolari non dimandino, che si restituisca, perche taccino, per non poter far altro, come risolue Cordoua, [a] Nauarro, & Couarruuias. Ilqual soggiunge, che possa il Signor del popolo far pascolar il suo bestiame, ne i pascoli Communi de i luoghi, doue viuono, di sorte, che pascoli tanto, quanto due de i principali, & più ricchi habitatori de i detti popoli. Et questa è opinione dell'Auttor dello Specchio della coscienza. Circa de i particolari delle Republiche, come possono pascolar vni ne i pascoli d'vna Republica, & gli altri, ne' pascoli dell'altra; veggasi quel, che s'è detto nella materia del tagliar delle legne ne i Monti Communi, perche il medesimo s'hà da dire in questo caso.

[a] Cord. decis. cas. consc. q. 118. Nauarr. in sũ. hisp. ca. 25. nu. 6. & c. 17. n. 120. vsque ad nu. 128. Couarr. in pract. qq. c. 27. Specul. conscientię a 37.

Circa della Pouertà veggasi appresso trattando della Religione.

Delle Pensioni. Cap. XXI.

SOMMARIO.

Se può il Papa senza giusta causa mettere pensione sopra un Beneficio. concl. 1. nu. 1.

Se commutandosi due Beneficij si può metter alcuna pensione sopra alcun d'essi. concl. 2. nu. 2.

Se i figliuoli illegitimi de i Chierici possono hauer pensioni sopra i Beneficij delle Chiese, doue i loro padri hanno, ò hebbero altri Beneficij. concl. 3. nu. 3.

Se la rinuntia del Beneficio in fauor di uno, è causa sufficiente, acciò che si possa metter pensione sopra tal Beneficio. concl. 4. nu. 4.

Che pension s'hà d'assegnare, quando si uuol mettere. concl. 5. nu. 5.

Se quando si rinuntia un Beneficio in fauor d'alcuni pensionarij è necessario, che s'esprima il ualor del Beneficio. concl. 6. nu. 6.

Se può uno, c'hà certa pensione sopra un Beneficio, con facoltà di transferirla riseruarla per se, mētre uiuerà quando la trasferisce. concl. 7. nu. 7.

Se si può estinguere senz'autorità del Papa, la pensione legitimamente messa sopra alcun Beneficio. concl. 8. nu. 8.

Se si può pagar, & riceuer la pension senza Lettere Apostoliche. concl. 9. nu. 9.

S'è uno obligato uiuere, & trattar, come Chierico, hauendo una pension picciola. concl. 10. nu. 10.

S'è il pensionario obligato alle spese della fabrica della Chiesa. conc. 11. nu. 11.

Se i maritati possono hauer pensione. concl. 12. nu. 12.

Se

Se può esser assoluto uno, c'havesse senza giusta causa, molte pensioni, & prestiti. concl. 13. nu. 13.

1 PRIMA Conclusione. Il Papa non è Signore, ma solo dispensatore dell'intrate Ecclesiastiche, nè potria instituir, che vno c'hauesse vn beneficio Ecclesiastico desse ad vn'altro parte delle sue intrate c'hà vna pensione, se non hà alcuna causa legitima di quelle per rispetto delle quali, queste pensioni son ordinati, che sono le seguenti. Prima, che ad vn Beneficiato, che fosse infermo, ò vecchio, ò men idoneo, per seruire il suo beneficio, se gli dia vn coadiutore, come ordina la legge, [a] & il Concilio Tridentino lo comanda. Seconda è, che quel, c'hauesse seruito molt'anni vna Chiesa, essendo Vescouo, ò Beneficiato, resignando queste prebende, se gli dia alcuna pensione. Terza causa è, quando vno aumenta il negotio temporale, ò spirituale della Chiesa, ò la potesse accrescere con dottrina, ò Santità, ò opponendosi à gl'inimici d'essa, & per questa causa concede sua Santità al nostro Catholico Rè D. Filippo l'Escusado. Quarta quando qualche Chierico fosse oppresso con pouertà. Quinta quando fossero due Chierici in lite, sopra vn Beneficio, per fuggir lite, s'accordassero, che vn'habbia il Beneficio, & l'altro pigli certa pensione. Et si deue auuertire, che il Concilio Tridentino comanda, che non si metta pensione in alcun Vescouato, i cui frutti non passino due mila ducati, nè si mette nella Chiesa Parochiale pensione, che la sua intrata, non passi cento ducati. Dal detto [b] Aragon s'inferisce, che le pensioni, che ottengono i Rè per gli loro seruitori, & i Papi danno à quelli, che gli seruono, possono esser giustificate, quando i meriti dei Rè, & Principi fossero tali in difensione, & seruigi, che facessero alla Chiesa, che para strano dimandando, che il Sommo Pontefice, come Padre vniuersale, & Vicario di essa, gli aiuti à portar i carichi, & grandi obblighi c'hanno. Et quelle saranno più giuste pensioni, che si dessero à poueri studenti, & à gente nobile, de' quali s'hà speranza, che debbano esser vtili alla Chiesa. Ma sempre in questo negotio si deue fuggire l'eccesso, come dice [c] Aragon.

2 Seconda Conclusione. Nel permutare de' Beneficij, s'vno eccedesse l'altro nel valor dell'intrate, si può mettere pensione, per ragion di quell'eccesso, così tiene [d] l'Abbate, & dopò altri Couarruuia, Soto, il Vittoria, ilche s'hà da tenere, ancorche con Adriano tengano il contrario alcuni riferiti da [e] Gigas, & Gomez.

3 Terza conclusione. I figliuoli dei Chierici, non possono hauer pensioni sopra i Beneficij, che i loro Padri attualmente hanno, ò in qualche tempo hebbero, come ordina il Santo [f] Concilio di Trento: è vero, che possono tali hauer pensione nelle Chiese, doue i loro padri hauessero qualche Beneficio, in tanto, che non sia messa sopra il Beneficio, che in qualche tempo hebbero i loro padri. Perilche il Concilio non gli astringe à risegnare la pensione: ma solo il Beneficio, nella Chiesa, doue i loro padri hanno Beneficio. Oltre, che hauendo pension, non son obligati amministrare nella medesima Chiesa, per ragion della qual amministration è prohibito

a c. Quauis 7. q. 1. Conc. Trid. sess. 21. c. 6.

b Arag. 2. 2. q. 100. ar. 1. c. 4.

c Arag. 2. 2. q. 63. ar. 3.

d Abb. in ca. ad q. de regum permut. nu. 3. Couar. li. 1. var. nu. 9. Soto li. 10. de iusti. q. 5. art. 3. Victor. in repet. de simo. nu. 52.

e Gigas de pension. q. 21. Gomez in q. de infirmis fue sig. ar. 4.

f Conc. Tri. sess. 25. ca. 15. de refor.

Digitized by Google

to hauer beneficio in essa, come si raccoglie dalla [g] legge.

4 Quarta Conclusione. La sola risegna, ò rinuntia del beneficio in fauor d'vno; non è causa ragioneuole, & sufficiente, accioche lecitamente si metta alcuna pensione sopra tal beneficio, per darsi al risegnante, ma vi deu'esser qualche altra causa di più, accioche si metta, così tiene [h] Soto, il qual segue Cordoua. Da questo segue esser illecito vn patto molto frequentato, cioè, che vno risegna il suo beneficio in fauor di Pietro, con conditione, che Pietro consenta, che il risegnante riserui per se certa pensione; laqual ogni anno gli hà da pagare; perche non mettendosi questa pensione per altra causa, se non per risegnar il beneficio solamente, è spetie di simonia. Secondo ne segue esser illecito, & pernitioso alla Chiesa, vno risegnar il suo beneficio in fauor di Pietro, con patto, che Pietro consenti nella risegna di tutti i frutti del beneficio per il risegnante in vita sua. Perche da questo patto segue, che vno habbia il titolo del beneficio, & i suoi carichi, & l'altro l'vtile, senza alcun trauaglio, & fatica, & senza causa ragioneuole, che giustifichi questa così eccessiua pensione.

5 Quinta Conclusione. Non si può dar regola certa, che pension si debba assignare se non dire, che quella saria giusta pensione, la qual non faccia mancamento al beneficiato, che resta col titolo, & carico del beneficio, accioche co' frutti, che gli restano, si possa mantenere. Et pare, che non debba la pensione superare li terza parte de i frutti del beneficio.

6 Sesta Conclus. Ancorche quando di nuouo s'impetri qualche Beneficio dal Papa non vaglia, la prouisione di esso, se non si fece relatione del vero valore, conforme vna Constitutione di Pio V. [i] Nondimeno nelle rinuntie, & risegne de' beneficij, che si fanno in fauor d'alcuni pensionarij, conforme quanto trà loro si concorda, val la prouision, & concession del Papa, ancorche non si esprima il vero valore del beneficio, perche essi consentono nel loro pregiudicio, ilche afferma Cordoua, [k] che così si prattica nella Corte Romana tra Signori Curiali.

7 Settima Conclusione. Quando vno hauesse certa pensione sopra vn beneficio, con facoltà di trasferirla, non la potrebbe trasferire riseruandola à se, mentre viuesse; perche sarebbe simonia; ilche si proua; perche ancorche la detta pensione, non sia beneficio; non si può negare, esser vna cosa spirituale, ò annessa allo spirituale, molto più, che la ragione del Iure Patronato; percioche la detta traslatione sarebbe nulla. Et accioche vaglia, è necessario l'auttorità del Papa; perche il detto pensionario hà solamente licenza di trasferire la pensione, & non per trasferirla con certa riseruatione; perche non gli la concesse il Papa, nè altri gli la potè dare; & accioche l'Atto sia di valore, vi si richiede la potestà, & la volontà, come dice la legge. [l] Et così hà da guardare questo pensionario, che non dia la detta pensione con la riserua sopradetta, senza la licenza di sua Santità; perche qualcheduno potrebbe accusarlo del vitio della confidenza, & quello, alquale la trasferisce, sarebbe spogliato di essa, instando il beneficiato, che la paga. E vero, che.

[g] ... ad decuran. exe. de filijs presbyterorum
[h] Soto l. 3. de iust. qu. 6. a. 2. & li. 9. q. 7. ar. 2. Cord. li. 1. 96. q. 21.
[i] Habetur reg. 58. & 68. f. 22. & 24. Apost. Sanctorum.
[k] Cor. dec. cas. conf. q. 166.
[l] ...eum fi. per de offi. deleg.

Digitized by Google

piglia i suoi frutti, è obligato à pagar le spese fatte in riedificar la Chiesa, saluo che se non fosse stata data libera d'ogni carico, cosi dice [y] Gigas.

y Gigas in tract. resp. ad quosdã. q. ei præpositas. super pensi.q.8.

12 Duodecima Conclusione. Non peccano i maritati hauendo con l'auttorità Apostolica pensioni sopra beneficij, intanto, che le spendano per sostentatione, & mantener lo stato loro, & non per pompe, & spese profane, cosi tiene [z] Nauarro, contra Soto; ma aggiunge il Nauarro, che nõ mai, ò poche volte, concede il Papa queste pensioni per lo scandalo, che da questo potrebbe seguire, & Fra Luigi Lopez, segue il Nauarro.

z Nauar. In Man. c.25. nu.117. Lopez in instr. conf. 2.p. c.106.

13 Decimaterza Conclusione. Vn pensionario, c'hauesse molte pensioni, ò molti prestami, senza giusta causa può esser'assoluto, con conditione che efficacemente proponga, non riceuerne altre, & che nella distributioni, & spese de i frutti, si debba portar christianamente, cosi dice Cordoua. [a]

a Cord. l.1. qq. qu. 21. ver. fin.

Della Pigritia. Cap. XXII.

SOMMARIO.

Che cosa è pigritia, & quando è peccato mortale. nu. 1.

1 LA pigritia è vn fastidio, & tristezza delle cose spirituali, inquanto, che sono beni Diuini, & di sua natura è peccato mortale, come dicono San Tomaso, [a] & il Gaetano: Ma quando vno per pigritia lasciasse di far quel, ch'è obligato, pecca mortalmente, ò venialmente, secondo la materia del precetto, che rompesse, come dicono Siluestro, [b] & Nauarro. Et pecca mortalmente colui, che gli rincrescesse d'esser concetto, & nato, & vorrebbe più presto viuer, come bruto.

a D. Th. 2. 2. q.53. a.3. Caie. verb. Accidia.

b Syl. verb. Accidia c. 2. Nau. c. 13. nu.138.

Della Pertinacia. Cap. XXIII.

SOMMARIO.

Quando è la pertinacia peccato mortale. nu. 1.

S'è peccato perfidiale. ibidem.

1 LA pertinacia nel proprio parere, contra il parer del Superiore, ò della Chiesa, è mortale, ò veniale, secondo la materia. Se la materia fosse graue, sarà mortale, se picciola, veniale: questa dottrina è del Gaetano, [a] & del Nauarro, & può esser'anco la pertinacia peccato mortale, per causa dello scandalo, se per quella seguisse, che vn'altro non obedisca, come insegna Siluestro. Da questo segue, che la discordia nelle parole, che nascono per la perfidia, sarà peccato mortale, quando da quella seguisse danno notabile, ò di seruigio di Dio, ò alcuno scandalo, come dicono il [b] Gaetano, & il Nauarro; i quali affermano, che la perfidia di parole solamente, per causa di essercitio, ò disputa, non è peccato mortale, & sarà solamente veniale, quando si passa ne' termini della ragione, come dicono Gaetano, & Nauarro allegati di sopra.

a Caie. ver. pertin. Nauarr. in Man. c.23. nu.33.

b Caie. vbi sup. Nauar. vbi su. nu.34.

De i Predicatori. Cap. XXIV.

SOMMARIO.

Se possono predicar quelli, che non hanno Ordine Sacro. concl. 1. nu. 1.

S'è

Digitized by Google

S'è necessario, che i Religiosi si presentino all'Ordinario, acciò che possano predicare. Et se il Paroco può dare lor licenza per predicare due, ò tre sermoni, che non siano presentati. concl. 2. nu. 2.

Se il Predicatore, che predica in peccato mortale, pecca. conclus. 3. numero 3.

S'è lecito al Predicatore riprendere peccati occulti. concl. 4. nu. 4.

S'è lecito riprendere publicamente i Prelati Ecclesiastici, & i Commendatori di S. Giouanni di Malta. conclus. 5. nu. 5.

Se resta scommunicato il Predicatore, che predicasse à posta qualche miracolo falso. concl. 6. nu. 6.

Se il Predicator suspeso di predicare, resta irregolare predicando. concl. 7. num. 7.

Se peccano i Predicatori usando Retorica, & modi di parlare istraordinarij. concl. 8. nu. 8.

1 PRIMA Conclusione. Può il Vescouo, ò quei, c'hauesse per questo l'auttorità dar licenza ad vno, che non hauesse Ordine Sacro, acciò che predichi, perche per niuna ragion Naturale, nè Diuina, nè Humana Canonica, almen che si troua scritta, questo è prohibito. Et ancorche in vn certo [a] Canone si dica, che nessuno, che non sia Sacerdote del Signore, ardisca predicare, questo s'intende, che non ardisca predicare per auttorità sua; perche non hà di questo licenza, & auttorità. Et ancorche in altri [b] Canoni si dica, che al Diacono s'appartiene la predicatione, questo s'intende della predication dell'Euangelio, che è predica publica, & canta il Diacono nella Messa maggiore, come in esso dice la Glosa. In proua di questo altre cose adduce il Nauarro. [c]

a Adijcimus 16. qu. 1.

b ca. Perlectis. 85. d. 1. in §. 29. dif.

c Nau. li. 1. cons. tit. de tēpor. ord. cons. 2.

2 Seconda Conclusione. Nessun religioso può essercitar l'officio della Predicatione in Chiese Parochiali, nè ne i Conuenti della sua Religione, che non sia prima essaminato da i loro Superiori della vita, costumi, & scienze, & habbia licenza da i loro superiori, con la quale personalmente s'hanno da presentare auanti i Signori Vescoui, & riceuer la loro beneditione, prima che comincino à predicare. Così è ordinato nel Concilio [d] Trident. & così s'è commandato nell'Ordinationi Generali della nostra Sacra Religione à i Predicatori di essa, che non debbano predicare, nè anco ne i nostri Conuenti, contradicendolo i Vescoui, come ordina il medesimo [e] Concilio. Ilche i detti padri, nella detta ordinatione, dicono, che si deue intendere secondo la terminatione del Concilio Viennense, & è quando il Vescouo predicasse, ò facesse predicare nella sua presenza, come si dice in vna Clementina. [f] Et nota, che il Paroco può dar licenza ad vn'huomo dotto, ò Regolare, acciò che predichi due, ò tre volte nella sua Parochia, come tiene Henriquez, [g] affermando esser di quest'opinione Mancio, & altri Theologi, c'hanno sopra di questo consigliato. Ma non può dar licenza, acciò che confessi, se nō l'hà dal Vescouo. Nota di più, che i Predicatori della Cōpagnia del Giesù, approuati vna volta per vn Vescouo, possono predicare, quando vanno in viaggio in qual si voglia luogo, che si trouan, non contradicendolo il Paroco, come concesse Gregorio XIII. & dice

d Cōc. Tri. sess. 5. c. 5. Ord. Tolet. fol. 20.

e Cōc. Tri. sess. 4 nu. 4.

f Clem. Dudū de sep.

g Henri. li. 7. de indul. c. 19. iuxta fi.

Digitized by Google

& dice Henriquez, ſaluo nel luogo, doue foſſe il proprio Veſcouo. Et della medeſima conceſſion godono i Predicatori regolari, che communicano de i loro priuilegij.

3 Terza Concluſione. Il Predicatore eſſendo i ſuoi peccati occulti predicando, non pecca mortalmente: perche il predicar non è atto Sacro, che ſi eſſercita immediatamente, quando ſi offeriſce al Corpo di Chriſto, ſeruendo in quel miſterio tant'alto, & marauiglioſo. Coſi tengono [h] Gaetano, & Soto contra Silueſtro, ilqual ſegue Nauarro. E vero, che pecca venialmente per la dignità, & Santità dell'officio di predicare, come dice il Gaetano. Diſſi, eſſendo i loro peccati occulti, perche eſſendo publici, per cagion dello ſcandalo, peccheranno mortalmente, come riſoluono il [i] Cordoua, & Fra Luigi Lopez.

h Caiet. 3. p.q.64. a.6. Soto in 4. d.1.q.5. a.6 Syluef.ver. correct. nu. 15. Nauarr. in Mau.c.25. nu.41. Caie.in sũ. vera predicatorũ peccata.

i Cord.li 1. qq.q.56.21 punct Lopez in inſtr.cõſ.1. p.c.19.

4 Quarta Concluſione. Non è lecito al Predicatore riprender publicamente i peccati occulti. E vero, che del peccato dell'hereſia, eſſendo publico, publicamente deuono riprender tutti, ancorche ſieno Prelati. Et l'iſteſſo è di qual ſi voglia peccato publico, del qual ſi ſcandalizaſſero i loro ſudditi, & foſſe occaſione di commetterne altri ſimili, coſi tiene il [k] Gaetano, & par eſpreſſa ſentenza di San Gregorio riferita per Gratiano nel Decreto. Ilche s'intende, ancorche haueſſe per certo il Predicatore, che i delinquenti, non ſieno per emendarſi, perche in queſta riprenſione ſi pretende il ben commune, per ilqual San [l] Gioan Battiſta riprendeua aſpramente i Fariſei, ancorche ſapeſſe, che non s'haueuano da correggere. Talche ſegue, che quando dal riprender publicamente i peccati publici, non s'aſpettaſſe qualche vtile particolar, ò commune, deue tal Predicator ceſſar da tal riprenſione, coſi dice eſpreſſamente San [m] Girolamo, & l'allega Turrecremata.

k Caiet.2. 2.q.33.a.4. ad 2.c.Pau. dicit 2.q.

l Ioan.3.

m D.Hier. ſup. Amos c.5. Turre.in c. non eſt ſta. 2. quæſt.

5 Quinta Concluſione. Pecca mortalmente il Predicatore riprendendo publicamente i Prelati Eccleſiaſtici, & Sacerdoti, facendolo principalmente per dar contento à i Secolari, come fece vna [n] Clementina: laqual s'hà da intendere, come dice la Gloſa in quel luogo, riprendendogli, & eſpreſſamente nominandogli, ò con parole equiualenti moſtrando, come dice anco il [o] Nauarro. Perche è lecito in generale riprendere i peccati di tali, vſando prudenza. Et ancorche la Clementina parli de i Religioſi, il medeſimo, inquanto al peccato, s'hà da intendere de i Predicatori ſecolari, ancorche non inquanto alle pene, che in eſſa ſi mettono. Ilche ſi conferma per il Concilio Lateranenſe confermato da Leon Decimo, che aggiunge la pena della eſcommunica à tai Predicatori regolari. E vn gran dubbio, s'incorrono nell'iſteſſa pena quelli, che riprendono i Comendatori dell'Ordine di San Giouanni Giéroſolimitano; pare, che nò: perche dato, che ſiano Giudici de i Chierici, conforme à i loro Priuilegij, non hanno però autorità per ordinare, nè dar Dimiſſorie, nè poſſono ſcommunicare, nè diſpenſare, perche per queſto effetto, l'ordine di San Giouanni hà meſſo Vicarij, i quali hanno giuriſditione quaſi Epiſcopale nelle loro Vicarie.

n Cle. 1. §. quibus de priui.& gl. ibi.verb.de t aben.

o Nau.vbi ſup.n.142.

6 Seſta Concluſione. Pecca mor-

talmente il Predicatore, predicando, qualche miracolo falso, sapendo, che fosse tale, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, come dice il p Gaetano, perche la bugia, che si dice in simil materia, in vn luogo cosi graue, leua in qualche maniera l'auttorità debita à i miracoli de i Santi.

p Caie. 2.2. q.110.idem in summ.ver. excõ.ca.18. sub.fin.

7 Settima Conclusione. Il Predicator suspeso di predicare, predicando, resta irregolare, perche l'atto del Predicatore è annesso almeno per Consuetudine al Diaconato, così tiene il q Nauarro, aggiungendo col Gaetano, che quando predica con solennità, come Sacerdote: è cosa più certa restar irregolare, ma io tengo il contrario, come si dirà nella materia della suspensione.

q Nauar. c. 27.nu.165.

8 Ottaua Conclusione. Peccano grauissimamente i Predicatori, che si pregiano di parlar in pulpito parole molto affettate, adducendo molte auttorità di Poeti, & gentili, per mostrar erudition, & far pasto all'orecchie temporali, principalmente di coloro, che non vogliono esser ripresi, iquali, per l'ordinario, non solamente non sono vtili con loro sermoni, ma fanno danno ancora, disuiando gli auditori, d'ascoltar i sermoni de' Predicatori Spirituali, che predicano la verità, & gli fanno andare gonfij tra la bugia, & la vanità della gentilità, curiosità, & retorica, più humana, che diuina, i quali, il padre Fra Filippo Predicator Apostolico i cui sermoni tant'vtil hanno fatto in tutta Spagna, & tanto caramente sono stati riceuuti da tutta la Christianità, gli chiama con molta ragione à piena bocca, carnefici dell'Euangelio di Dio. Et se mi dicessero, che San Paolo principe de i Predicatori, allegaua ancora l'auttorità de' Poeti ne i suoi sermoni. A ciò rispondo, che predicaua à i gentili, ch'erano congiunti con queste vanità, ma noi altri al presente predichiamo à i Christiani, che sono congiunti con la Fede, & credono nella Sacra Scrittura, di quel Theatro, ben inteso, possono cauar cose, che non solamente dieno gusto allo spirito, & infiammare la volontà, accioche ami Dio, ma possono ancora cauar cose molto curiose, & delicate, con lequali dieno gusto all'intelletto de i curiosi, il cui obietto è la verità, che in esse si contiene. Ma non per questo condanno i Predicatori, che ne i loro sermoni adducono alcune cose de i gentili, come in questo vsino moderatione, conforme à quel, che adduce r Gratiano nel Decreto.

r Grat. 37. d.per totũ.

Della Prescrittione. Cap. XXV.

SOMMARIO.

Che differenza è dalla Prescrittione, all'Vsucapione.concl.1.nu.1.

S'uno, che comprasse la cosa rubata, con buona fede la può prescriuere concl.2.nu.2.

S'uno herede, c'hà con buona fede, & titolo la cosa d'altri, trouata dal defunto in casa sua, la può prescriuere. concl.3.nu.3.

Se il dubio leua la buona fede, per prescriuere.concl.4.nu.4.

Che tempo è necessario per prescriuere le cose mobili, & immobili.concl.5. nu.5.

Se quel, che si deue per medicine, à gli Speciali, & à i Mercanti di merceria si puo prescriuere per spatio di tre anni.concl.6.nu.6.

Prima

Digitized by Google

1 PRIMA Conclusione. Parlando giuridicamente, la possessione con buona fede, così delle cose mobili, come delle immobili si chiama in Iure vsucapio, & l'eccettione, che nasce da questa cosa, che si chiama vsucap. si chiama prescrittione, come dichiara [a] l'Alciato, & per prescriuere, si richieggono le cose seguenti. Prima la buona fede, com'è determinato dalla [b] Legge Canonica, correggendo in essa la Legge Ciuile antica. Seconda vna possessione continua, per tutto il tempo ordinato dalla legge. Et nota, che l'herede continua la possessione del defunto, la cui persona rappresenta, come si dice in vna [c] legge della partita, doue il nota Gregorio Lopez. Terza. Il titolo col qual vno pensa, che la cosa sia sua, & così il ladro non può prescriuere, nè colui, che hauesse vna cosa prestata, ò affittata, come risolue [d] Aragon.

2 Seconda Conclus. Non può vno c'hauesse comprata la cosa rubata cō buona fede prescriuerla, come è terminato per la [e] Legge Ciuile, perche douunque si trouerà la cosa rubata, và con questo carico, che non possa esser prescritta, come dice [f] Angles, contra Soto. E vero, che se l'herede della cosa rubata con buona fede accettasse l'heredità, & con l'istessa buona fede vendesse la ditta cosa ad vno altro, questi la può prescriuere, per spatio di trēta, ò quarant'anni, perche ancorche la mala fede del defunto faccia danno all'herede, per nō poter egli prescriuere, nō fà danno à colui, che compra con la buona fede di lui.

3 Terza concl. Vn'herede, c'hauesse con buona fede, & titolo la cosa d'altri trouata del defunto in casa sua, la può molto ben prescriuer, perche la detta cosa non è rubata, & ancorche il defunto non haueua il titolo, nondimeno l'herede l'hà. Da questo segue, che se ad alcun fossero stati assegnati alcuni beni per sentenza, laqual hà creduto con buona fede esser giusta, se per legitimo tempo gli hauesse prescritti, ancorche dopò prescritti, intendesse, che ingiustamente gli fossero stati attribuiti, gli può lecitamente ritenere, come dicono [g] Soto, & Ledesma. E vero, che ancorche in coscienza, non sia obligato à restituirgli, nondimeno il Signor di essi potrebbe nel foro esteriore dimandarne la restitution in integrum, insin à quarant'anni seguenti, ilqual tempo passato, mentre che la cosa non si dimanda, non è, ancorche dipoi la dimandi, obligato in coscienza à restituirla, saluo che se l'Auuersario, ò il Giudice non hauesse impedito, che non la dimandasse, come risolue F. Luigi [h] Lopez, contra Medina Complutense.

4 Quarta Conclusione. Ancorche il dubbio, & scropulo lieue, non leui la buona fede per prescriuere, nondimeno la leua il dubbio probabile, con congetture probabili, che la cosa posseduta non sia propria. Et non solamente s'interrompe la prescrittione per il dubbio prattico, ma per lo speculatiuo ancora. Ilche si proua da quel, che adduce [i] il Cordoua: dicendo questa prescrittione esser vera, che quel, che dubitasse speculatiuamente, sia anco obligato à dubitar praticamente, saluo, che se per qualche causa non se iscusasse di non hauer dubbio prattico. Come il soldato, comandandogli il suo Capitano, che combatta, dubitando speculatiuamente, se la guerra sia giusta,

a Alcia. in l. vt sunt, ff. de ver. sig.
b ca. fin. de prescr.
c l.19. ti.29. par.3. vbi Gre.
d Ara. 2.2. q.72. de dom in.
e §. furt. de vsucapion.
f Ang. in florib. 4. de dominio. Sot. li.4. de iu. q.5. ar.4. Syl. ver. prę scrip. q.18.
g Soto vbi sup. ar.3. Ledes. 2. q. n 19. art.2. dub.14.
h Lop. vbi sup. c.134.
i Cord. lib. 3 q.q. [illegible]

può con tutto ciò combatter, essendo certo pratticamente, che non pecca obedendo. Ma nel nostro caso non vi è ragion bastante, acciò che vno dubiti speculatiuamente esser il suo titolo vero, & sia certo pratticamente, che sia. Ilche doueua auuertire [k] Medina Complutense. Dal detto s'inferisce, che quando vno ragioneuolmente dubitasse, che vna cosa, che possedesse, fosse sua, ancorche nessun la dimandasse; è in obligo ad vsare ogni diligenza, per cauarne la verità. Et se non la potesse trouare, non perciò è in obligo lasciar tutta quella cosa; ma conforme al dubbio, c'hauesse, darà la metà à quel, che pensa, che sia il suo Signore, & non potendo verificare chi sia il Signore, deue darne qualche parte à poueri, & questi resterà sicuro in coscienza, come tiene [l] Aragon.

k Medi. de rest. q. 17.

l Arag. vbi sup. tit. 19. p. 3. Syl. tit. praescr nu. 6. & ti. vsucap.

5 Quinta Conclusione. Per prescriuer le cose mobili secolari, se il Signore fosse presente, si richiedono tre anni, se assente, sei di più; per prescriuer le cose immobili, essendo il Signor presente, si richieggono diece anni, se assente, venti. Così è ordinato in vna legge della [m] Partita, & veggasi Siluestro, confermando la Ragion Commune. Ma parlando delle cose Ecclesiastiche immobili, non si prescriue contra la Chiesa Signore di esse, essendo nella medesima Città, se non è per lo spatio di trent'anni, & fuori della Città, assente, per spatio di quaranta anni finiti; Et contra le cose della Chiesa Romana, non si prescriue, se non per spatio di cent'anni. Et l'istesso tempo si ricerca per prescriuersi la Giurisdittion Ciuile, ò Criminale del Rè, come dice vna legge dell'ordinamento, [n] doue il dice Diego Perez. Et le cose, che non si possono prescriuere, mette [o] Siluestro, delche in questo luogo non tratto, perche non vorrei far il volume grande: perche questa materia hà molte difficoltà, nelle quali i Confessori non si deuono mettere, ma rimettere i penitenti à Giuristi. Et quel, che loro diranno, conforme alle leggi, fondate con la verità, deuono essi ancora dire. Solamente dirò in questo luogo vn caso ordinario, ch'è il sequente.

m Hent 16. q. 3. c. mult.

n l. 6. tit. 13. li. 3. ordin. vbi Didac. Perez.

o Sylu. ver. praescript.

6 Sesta Conclusione. Vi è in questi Regni di Castiglia vna Pragmatica, fatta in Madrid l'anno 1547. Che al presente è stata messa nella noua [p] Compilatione. Nella qual s'ordina, che quel, che si deue à gli speciali per causa di medicine, & di altre cose, che si deuono à i mercanti di merzaria si prescriuano per lo spatio di tre anni. Sieno nondimeno auuertiti i debitori, che non si possono seruir di questa Pragmatica, & di questo spatio di tempo, in pregiuditio de i detti spetiali, & mercanti, se non, hauendo già pagato i loro debiti, & ritornando dopò i tre anni à dimandar vn'altra volta. Ilche si proua, perche, acciò che vaglia questa eccettione, & prescrittione, è necessario, c'habbian buona fede, & se non han pagato, è certo, che non stanno in buona fede. Così risolue [q] Rebuffo, contra Sifuentes, & altri esplicando vn'altra legge simile di Francia. Et dice essere questa opinion Commune. Per ilche dice, che se questi debitori, essendo infermi, pensauano, che i detti creditori fossero pagati; hà luogo la detta prescrittione, essendo questa buona fede fondata in qualche certezza morale probabile: così

p l. 9. ti. 15. lib. 4. noua compil.

q Reb. 2. to. super Regũ cõst. in trac. de merca. to. min. vẽden. art. 1. glo. vlt. nu. 4. & 9.

tiene

Digitized by Google

tiene il medesimo [r] Rebuffo in vn'altro luogo, inferendo da questo, che le mercedi de i seruitori, che si prescriuono per spatio di tre anni, conforme alle leggi di questi Regni; non si prescriuano, se non hauendo la buona fede, conforme al detto, così tiene Gutierez,[f] ilqual appresso subito conclude, che in caso dubbioso non conuiene, che s'alleghi la prescrittion di questo debito, & così non sapendo lo herede del defunto, se il debito fosse pagato, non potendo saper la certezza, si deue appoggiare al più sicuro, ch'è, non esser pagato, & perciò si deue componere, & accordare co'l creditore, laqual opinion tiene Castro.[t]

r Rebuff. 2. to. in tract. de salarijs famulorũ. 2. gl. nu. 1.

f Gutier. in l. nemo potest de reg. 1. n. 202. & 208.

t Cast. li. 2. de l. penal. c. 10. in versic. 5. Adhuc.

De i Pegni, inquanto alla lor diffinitione, & uso. Cap. XXVI.

SOMMARIO.

Che cosa è pegno, & Hippoteca. conclus. 1. num. 1.

Se'l Creditore può usare il Pegno senza licenza del debitore, & se'l può uendere senza sua licenza, & dato caso, che lo possa uendere, se potesse uenderlo per meno di quel che se gli deue. concl. 2. 3. & 4. nu. 2. 3. & 4.

Se può il Creditor dar il pegno in pegno ad un'altro. concl. 5. nu. 5.

1 PRIMA Conclusione. Il pegno, altra cosa non è, parlando generalmente, se nõ vn'obligo d'vna cosa, che si può dar in pegno per causa di qualche debito per sicurezza del Creditore. Dissi nella diffinitione, d'vna cosa, che si possa dar in pegno. Perche le cose della Chiesa, cioè, vasi, & ornamenti, non si possono dar in pegno, come dice la [a] legge, saluo che s'alla Chiesa non sopra uanzassero, & la necessità fosse vrgente, la qual non si potesse rimediare, dandoli per pegno, altre cose mobili, come dice l'istessa legge. Finalmente quelle cose, si possono dar'in pegno che secondo la Ragione, si possono vendere. Et per il contrario, le cose, che non si posson vendere, non si possono tanto facilmente dar in pegno, come dice la legge.[b] Et per la perfetta intelligenza di questa diffinitione s'hà da notare, ch'è commune, al pegno, & all'hippoteca, ancorche tra queste due maniere di pegni, vi sia differenza, secondo quel, che si caua da i significati de i loro nomi; perche il pegno, che in latino si chiama pignus, deriua da questa parola pugno, & vuol dir vna cosa, che si dà da vna mano all'altra, notando esser mobile, come si dice nella legge;[c] Ma il pegno, che si chiama Hippotheca deriua da questa parola Hippo, che vuol dir sub, & da questa parola Theca, che vuol dire messo, & così secondo la sua significatione significa la cosa, che si mette sotto la potestà del creditore; perciochè il pegno chiamato pignus, propriamente è della cosa mobile; ma questa chiamata Hippotheca, è della cosa immobile, come dice la legge.[d]

a l. Sancimus. C de l. ie. q. [illegible] obius.

b l. qui filios. ff. quæ pignori dari possunt.

c l. plebs. §. si pign⁹ ff. de verb. sign.

d §. inter pignus. insti. de actio. & oblig.

2 Seconda Conclusione. Senza consenso tacito, ò espresso del debitor; nõ può il Creditore vsar il suo pegno sotto pena di peccato, per il gran danno, che da farlo gli ne potrebbe seguire, secondo il quale, essendo grande, sarebbe peccato mortale; & essendo picciolo, veniale. Et ancorche vsasse il pegno co'l suo consenso tacito, ò espresso, non lascia di commettere

Digitized by Google

glia modo, che si perda il pegno, perisca à conto del debitore. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

1 PRIMA Conclusione. E in obligo il creditore à restituire al debitore il danno, che si fece nel pegno per sua colpa grande, ò picciola, & con molto maggior ragione quel, che per sua malitia accade, come dice la [a] legge. Ma non è obligato alla perdita, che successe per sua colpa leuissima, nè à quella, che successe per qualche caso fortuito, saluo, che se vno non hauesse vsato tardanza in restituirla.

2 Seconda Concl. Non vale il patto che in qual si voglia modo, che si perdesse il pegno, si perda à conto del debitore, come dopò Siluestro tiene [b] Nauarro. Primo, perche non può vno far patto, che non sia obligato à pagar il danno, che per sua malitia nel pegno, si causa. Et è certo, che può patire per malitia del creditore. Oltre che tal patto è molto contrario al debitore; percioche se il suo grauame nō si ricompensa con altra cosa, s'hà d'hauer per ingiusto, come sono ingiusti i patti, & accordi, che si fanno tra il creditore, & il debitore, che non pagando in certo tempo il debito il debitore, sia il pegno del creditore, ò se non ricupera tra certo tempo, passato quel nol possa più rihauere; così è ordinato in Iure [c] Canonico, & Ciuile. Ilche s'hà da intender, quando questi patti fossero ordinati per guadagno del creditore. Ma se sono ordinati per maggior securezza del debito, giusti, & leciti sono, si come dice Panormitano, Siluestro, & Sant'Antonino. Et da questo s'inferisce, che ancorche il patto della legge commissoria, s'intenda per ingiusto ne' pegni, cioè che non pagando il debitor tra certo tempo, caschi in commesso, perdendo il suo pegno, nondimeno questo s'intende, quando il detto patto si mette per guadagno del creditore, ma non quando si mettesse per raffrenar la contumacia, che potesse vsare il debitore in non pagare.

[a] l. si credi. C. de pign. act.

[b] Nau. c. 17. nu. 31.

[c] l. fi. C. de pac. pign. c. significāt de pignor. vbi Panor. Syluestr. in Rosa Aurea cas. 28. Ant. 1. p. c. 1. c. 1.

De i pegni, in quanto all'obligo, c'hà il creditore di computare nella sorte principale l'usufrutto di essi. Cap. XXVIII.

SOMMARIO.

S'è obligato il creditor metter à conto i frutti del pegno nella sorte principale, & i frutti d'una possessione, data in feudo per causa d'alcun debito, & la medesima questione è quando alcuna cosa enfitheotica si desse in pegno. conclus. 1. 2. 3. 4. nu. 1. 2. 3. 4.

Se quel, che ricene le cose in pegno, può raccoglier i frutti di esse, ancorche il Signore non gli raccoglia, per non coltiuarle. concl. 5. nu. 5.

S'è il creditor obligato à restituir al debitor, non solamente i frutti, che riceuè del pegno; ma ancora à quelli, che potè riceuere. concl. 6. nu. 6.

MOLTE cose della materia, che si toccano in questo luogo, sono già risolute in diuerse materie, cioè in quella de gli imprestiti, & della dote; Et hora dirò alcune cose, che lasciai per questo luogo, per risolution delle quali seguono le seguenti conclusioni.

1 Prima Conclusione. E cosa mol-

Digitized by Google

a c. cum cõtra de pig. & c. cõquestus de vsu.

to notoria in Iure, [a] che sia obligato il creditor à computar i frutti del pegno nella sorte principale. Ma questo si deue intendere, pagando il debitor al creditor le spese, che fece con buona fede per conseruation, & mantenimento del detto pegno, s'erano necessarie; cioè, arando la terra, & mantenere gli animali dati in pegno, come dice la propria legge. [b] Ilche s'intende, ancorche le spese fossero volontarie; in tanto, che sieno necessarie, & vadino in vtile del debitore.

b l. si seruos ff. de pign. act.

2 Seconda Conclusione. I frutti di vna possessione data in feudo, non si deuono computar nella sorte principale, com'è diffinito in Iure. [c] Ilche s'hà da intendere, in caso, che il Signor diretto infra tanto, che riceue il detto feudo in pegno, per cagion di qualche debito, non dimandi il vassallagio; perche non dimandando cosa alcuna; potria pigliar i frutti, non gli computando nella sorte principale. Et la ragion di questo è, perche essendo il Signor diretto di quel feudo, riceuendolo in pegno, secondo la Ragione, pare, non essergli restituito il dominio vtile di quel, che gli mancaua, & per consequenza, può riceuer i frutti del detto feudo, non computandogli nella sorte principale. Et l'istesso si dirà, quando il Signor diretto d'alcuna cosa data in enfitheusi, si desse in pegno la detta cosa, come risoluon Nauarro, [d] Couarruuias, Soto, & Aluaro Vaz. Ma questo si intende concorrendoui tre conditioni. La prima che il Signor diretto, nõ pigli altra pensione, per ragion del contratto enfitheotico, oltre de i frutti. La seconda, che l'enfitheota non habbia megliorato la detta cosa, come dice Siluestro, il qual segue Nauarro; perche è contra la Ragion naturale, che il Signor vtile non pigli i frutti, che deriuano da i miglioramenti, che fece nella cosa enfitheotica, perche ancorche in questo caso l'enfitheota sia libero di coltiuar, arare, & metter all'ordine il campo, che diede in pegno al Signore: Nondimeno per due ragioni il Signor vtile hà da pigliar i detti frutti, prima perche non resti defraudato della sua industria; secondo, perche non fù rileuato dall'obligo di pagar le spese, che in questa fatica si fecero, come contra Soto, & altri risolue Fra Luigi Lopez. [e] La terza conditione è, che l'enfitheota habbia ottenuto il dominio vtile, senza alcuna spesa sua, ò almeno con molto poca, come per l'ordinario accade nel feudatario, nondimeno questa conditione si essaminerà meglio nelle conclusioni terza, quarta, & quinta, che seguono.

c d. ca. con quest.

d Nau. c. 17 nu. 217. & 218. Couar. li. 3. c. 1. nu. 4. Soto lib. 6. de iust. q. 1. art. 2. Vaz de iure emphiteotico. qu. 11. nu. 27.

e Lopez li. 2. instruct. nego. c. 20. pag. 374. Sot. vbi supra in solutio. ad 2.

3 Terza Concl. Quando senza cosa alcuna il Signor diretto diede, & concedette la possessione enfitheotica, ò feudale, se il Sig. vtile, che l'hauesse riceuuta, gli la diede in pegno per qualche debito, è cosa chiara, che in questo non v'è propriamente enfitheosi, nè feudo, cõforme alla natura di questi contratti, iquali sempre hanno annesso obligo di qualche pensione, ò seruigio. Et se l'enfitheota, ò il feudatario per ottener quest'vtil dominio hauessero pagato gran somma di denari, in questo caso il Signor diretto, hauendo queste cose in pegno, non può lasciar di metter à conto i frutti di essa nella sorte principale, del debito; per ilqual gli furono dati pegni, perche già l'haueua comprato il Signor vtile, per lo suo giusto prezzo.

Quarta

Digitized by Google

4 Quarta Concl. Se tal'vtil dominio fosse stato ottenuto per qualche seruigio annuale. Il che propriamente accade nel feudo; può il Signor diretto, dandogli il Signor vtile la cosa in pegno, pigliar i frutti per se, non riceuendo il detto seruigio de i vassalli, come dice vna [f] Glosa communemente riceuuta. Ma se il contratto enfitheotico si constituisce in qualche possessione, il cui dominio vtile, si conceda all'enfitheota con conditione, che risponda al Signor diretto, vna certa pensione ogni anno, ò la detta pension sia minore, che il valor de i frutti; ò sia maggior, il Signor diretto, che riceue la detta possessione in pegno, può raccoglier per se i frutti di essa, come tiene Siluestro. [g] Nè di questo si può lamentare il Signor vtile, poiche non hà obligo di rispondere in questo caso con la pensione promessa; ma se l'enfitheota, ch'è il Signor vtile, per ottener questo dominio vtile, non solamente s'obligò à pagar la detta pensione ogni anno, ma diede certo prezzo, in questo caso il Signor diretto, riceuendo la detta cosa in pegno, non può pigliare per se i frutti di essa, così tiene Siluestro. Saluo se dicesse all'vtil Signore, che non sia obligato à quel, che gli promise di dare, ch'è la pension ogni anno, perche in quel caso lasciando questa pensione, nō può pigliar per se tutti i frutti. Dissi, tutti, perche non può pigliar per se i frutti, che corrispondono al prezzo, che il Signor vtile, subito gli pagò, come accordandosi la varietà de' pareri, che sono in questo caso, risolue [h] Fra Luigi Lopez. Con questo risoluto quel che tocca al feudatario, & enfitheota.

f Glo. in d. c. conquestus.

g Syl. ver. feudū. §. 10

h Lopez li. 12. instr. nego. c. 20. p. 376. col. 2.

5 Quinta Concl. Se quel, che riceue la cosa in pegno, essendo sterile, perche il Signor non la coltiuaua, per esser riputata tale, non può appropriar à se i frutti di essa, coltiuandola, & arandola, così tiene Nauarro, [i] rifiutando Soto. Il che si proua, perche se dicessimo il contrario, necessariamente s'hauerebbe da concedere, che il creditore, che per la sua grand'industria raccogliesse tre volte più frutti, che il Signor del pegno, non era obligato à restituir quel, che raccolse di più. Ma questa sentenza di Nauarro s'hà da intender, che non proceda, quando i frutti fossero pochi, & le spese, & fatiche, con che quella possessione coltiuò, erano di tanto momento, che restassero al creditore, c'haueua il pegno, pochi d'essi; perche il poco si reputa per niente, & questo niente è bene, che s'attribuisca alla sua industria, come risolue Garzia, [k] secondo si deue intendere, che in caso, che l'enfitheota fosse obligato à dar i detti frutti, cauì prima le spese, che fece in raccoglierli, come di sopra è stato detto.

i Nau. c. 17. nu. 216. Sot. li. 6. de iust. q. 1. ar. ad 6.

k Garcia li. 2. de contrac. c. 6.

6 Sesta Concl. E il creditor, c'hà il pegno in suo potere, hauendogli già satisfatto il debitore, obligato à restituirgli, non solamente i frutti, che riceue del pegno; ma ancora quel, che potè riceuere; perche hauendogli pagato il debitore; ritien già il pegno, con mala fede. E vero, che non hauendolo pagato, non è obligato à computar nella sorte principale, se non solamente i frutti, che lasciò di raccoglier per hauer lasciato di coltiuare la possessione, impegnata, per la sua malitia, & gran colpa, come risoluono i Dottori con vna Glosa [l] della ragion Canonica.

l Glo. in c. cū contra. extra de pignorib. vbi Panormit. Andr. in c. 1. & 2. de vsur.

Del

Delle Promesse. Cap. XXIX.

SOMMARIO.

Se obliga la semplice promessa, & la semplice obligation fatta ad alcuno huomo. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.
S'uno promette qualche cosa con simulatione, è obligato à satisfarla. concl. 3. num. 3.
Se la promessa fatta all'essente obliga. concl. 4. nu. 4.
Se quello, che promettono i Caualieri à i buffoni, obliga alla satisfattione. concl. 5. nu. 5.

1 PRIMA Conclusione. La promessa semplice fatta à qualch'huomo, obliga per sua natura à peccato mortale, saluo che se per la picciolezza della materia, nõ facesse, che fosse peccato veniale; cosi tiene Soto,[a] con la Commune contra il Gaetano. Et si proua, perche se non vi fosse obligo di adempir queste promesse, tutto il commertio, & trafficotra gli huomini si perderebbe. Ilche s'hà da intendere, saluo che se non si promettesse alcuna cosa illecita; perche quel che l'hauesse promessa, pecca, & fà bene à non satisfarla. Et saluo ancora, se le cose non si mutassero, & che non fossero in quei termini, quando si fece la promessa, cosi dice[b] San Tomaso. Questo si dichiara co'l seguente essempio, cioè, quando vno, dopò hauer promesso vna cosa, gli causasse gran danno, & pericolo, per osseruar la sua parola: ò quando colui, à chi fù fatta la promessa, hauesse mostrato segno d'ingratitudine, & questo non hà luogo se tal promessa fosse stata confermata con giuramento; perche in questo caso, ancorche le cose non fossero tutte intiere, v'è obligo di essequir il giuramento, & perciò il più sicuro è, per la riuerenza, che se gli deue, che di esso si dimandi dispensa al Vescouo, come tiene F. Fuigi Lopez[c] contra il Gaetano. Dal detto segue, che se la parte, alla quale si promette, non satisfacesse quel, per il cui rispetto si fece la promessa, non v'è obligo di attenderla. Dissi, per lo cui rispetto, si fece la promessa; perche se dopò che vno liberamente promettesse ad vno certa cosa, senza hauer rispetto à quel, che si è promesso, non resta libero da tal obligo, nè l'altro, c'haueua promesso ancora resta libero dalla sua, come dice Nauarro.[d]

2 Seconda Concl. Nessun'è in obligo effettuar la semplice affermation, come s'vno dicesse, farò oration per te, ti raccomanderò à Dio; perche questo solamente è vn'affermatione del proposito, del quale facilmente può esser mutato, & cosi vediamo, che quando vno dice, Signor, io vi aiuterò in tal negotio, subito l'altro gli dimanda la parola, dicendo, che gliel prometta. Intendendo, che non resta in obligo, cosi con la Commune[e] Nauarro, & Angles. Da questo s'inferisce, che non è forma sufficiente di promettere, quando alcuno dimandasse ad vn'altro qualche cosa, & rispondesse, io il farò; perche questo formalmente non è promettere, che il farà, ma solamente esprimere il proposito, c'hà di farlo, come dice[f] Soto; & si raccoglie da quel, che adduce Cordoua.

3 Terza Concl. Vno, che promettesse qualche cosa con simulatione, nõ è in obligo ad attenderla; ma solamente à rincrescerli della bugia, che disse; ilche

a Soto l. 7. de iust. q. 2. ar. 1.

b D.Th. 2. 2 q. 100. a. 3. ad 5.

c Lopez in instr. consc. 2. p. c. 30.

d Nauar. in Man. ca. 18. nu. 7.

e Nauar. in ca. non reuertebaris dist. 2. nu. 2. Angles de voto ar. 2. di. s. 3. in floribus in 4.

f Soto li. 7. de iust. q 2. ar. 4. Cord. Decis. cas. consc. q. 136.

Digitized by Google

ilche procede, ancorche con giuramẽto l'hauesse promessa, perche la radice dell'obligo nasce dal consenso, & non vi essendo il consenso, non v'è obligo, & per consequenza cessa il giuramento; poich'è accessorio ad essa. Et così il Confessore in questa materia hà da cauar dell'animo del penitente, se vuole obligare, come auertisce Fra Luigi Lopez. Et io di più aggiungo, che conuiene adimandare assolution del giuramento per la riuerenza, che gli è debita, com'è stato detto nella prima Conclusione.

4 Quarta Conclusione. La promessa fatta ad vno, che fosse presente, se non l'accetta, non vale, come dice Angles; percioche, ancorche quel che dice, pare che consenta nelle cose fauoreuoli; nondimeno tacendo vno, che sia presente, in questo caso dà ad intendere à colui, che promise, che non fece caso della sua promessa; perche moralmente parlando, haueua da dire, io ve ne ringratio, se però non fosse qualche scempio, & pazzo, come io n'hò visto. Ilche doueua considerare Fra Luigi Lopez, per non discordarsi dall'opinion dell'Angles. Delle promesse fatte all'assente, ne è stato detto nella materia della Donatione.

5 Quinta Concl. Quel, che promettono à i buffoni, perche pigliandosi spasso, & piacere con loro, consentono, che gli diano schiaffi, & staffilate, i Giudici deuono cõmandar, che sian pagati, perche si deue à essi, non ostante, che il farsi simili patti alcune volte sia peccato mortale, attento che quest'atto di buffoneggiare in se sia lecito per la dilettation humana, essercitandosi senza pregiudicio del prossimo, & senza offesa dell'honestà, come esplicano S. Tomaso, Gaetano,[g] & Siluestro. Questa conclusio ne tiene Couarruuias, dicendo, che deuon'esser'ammoniti i nobili, che non facciano questi patti, come contrarij alla loro nobiltà; poiche altramente senza nota di vitio, si possono pigliar piacere con questi buffoni.

[g] D.Th.2.2 q.168.ar.3. & praeceden. Vbi Caiet. Sylu. tit. 5. q.7. Couar. in reg. pec. 2. q.§.2.nu.5.

De i Rettori, ò Gouernatori.
Cap. XXX.

SOMMARIO.

Se si trascurino notabilmente dell'util commune, & sostentano partialità, & non fanno dimandar elemosine per gli poueri, & s'hanno pensiero di saper i peccati della sua Parochia, & se usano, & essercitano l'officio de i Giurati auanti de 18. anni. Et s'hanno tenuto in secreto quel, che tra loro trattano, & s'hanno dato più salario dell'ordinario à i Procuratori di Corte. nu. 1. Veggasi il resto nel Capitolo della Residentia.

DA quel, che s'hà da dire nel Capitolo della Residenza, si raccogliono alcune dimande, che s'hanno da fare à i Rettori, & à color, che gouernano la Republica: al presente in questo ne dirò alcun'altre. La prima dimanda sarà, se sono dispensierati notabilmente dell'vtile, & negotij del commune, non osseruando gli ordini, & statuti, prouedendo malamente gli officij della Republica. Seconda, se sostentano partialità ne i loro consigli, & il votare, & accordarsi contradire quel, che si votasse, ò facesse il tale, & se sono.

Digitized by Google

se sono obligati à restituir il danno, che di questo venisse alla città, ò terra. Terza, se lasciano di far dimandar elemosine le Pasque, & altre solennità grandi per souuenir i bisognosi, ilche se ben Pietro di Nauarro non ardisce condennar per peccato mortale; perche dato, che vi sia la consuetudine di farlo, non ogni consuetudine obliga à peccato mortale, ancorche fosse laudabile; ma solamente quella, che fosse introdotta osseruata, & intesa ad obligar à peccato mortale da gli huomini dotti, & buoni. Io son di parere, che si dimandino di ciò i Rettori, & trouandogli difettosi, sien ripresi da i Confessori, conforme alla negligenza vsata. Quarta s'hanno pensiero di saper i peccati publici, che sono nella Parochia, doue viuono ricercando i Curati, che gli auisino essi di tutte le necessità spirituali, et temporali, che fossero in essa, per far prouedere al bisogno, cosi tien' Atienzo,[a] perche la legge Naturale gli obliga in ciò sotto pena di peccato mortale; perche sono Padri della Republica, si come al padre di famiglia l'obliga la medesima legge à mirare, come viuono quelli della sua. Et perciò nelle leggi di questo Regno vien comandato à i giurati, che viuano nelle loro parochie, ò almeno vicino ad esse, ancorche queste leggi non oblighino à peccato mortale, non guardandole. Quinta s'hanno vsato, & essercitato l'officio di giurato auanti l'età di 18. anni; perche ciò per le leggi di questi Regni è prohibito. Ma ben possono hauer il titolo, & possession di questo officio, auanti questa età, con che non giurino prima d'hauer l'vso ragioneuole. Sesta s'hanno tenuto secreto quel, che si tratta nel Consiglio.

[a] Atienco. in li. 10. tit. 10. li. 7. & i li. 13. § 8. ti. 2. li. 8. Recompil.

Settima s'hanno dato à i Procuratori, che mandano alle Corti, più salario, di quel che comandano le leggi. Et le leggi di questi Regni di Castiglia statuiscono, che si dia ciascun giorno dodeci reali. E vero che se tra loro non vi fosse altro che vno, la cui andata sarebbe alle Corti d'importanza alla Republica, & questi essendo vecchio, & infermo possono dare più salario, conforme alla spesa, che le sue continue infermità causassero, percioche ciò ridonda in vtil maggiore del ben commune. Et quando la Pragmatica di questi Regni dice, che non si dieno più di dodeci reali, ciò s'intende, mandando vna persona, che possano obligar à ciò, & questo Procurator per la sua infermità, & vecchiaia non può esser obligato, cosi esplica questa Pragmatica[b] Fra Luigi Lopez. Ottaua s'hanno eletto à sorte i Procuratori per le Corti. Ilche è prohibito, perche può esser eletto il men idoneo, venendogli la sorte, come dice Nauarro.

[b] Lopez in inst. neg. li. 1. c. 20. in fi.

Della Religion, in quanto à i Prelati, & alla loro Differenza, & Potestà. Cap. XXXI.

SOMMARIO.

Quante maniere di Prelati ui siano, & qual d'essi possono esser Legati Apostolici. concl. 1. nu. 1.

Se i Prelati delle Religioni hanno la potestà per gouernar i loro sudditi de Iure Diuino. concl. 2. nu. 2.

Se i Generali, & Prouinciali, c'hanno giurisdittione Episcopale, ò quasi Episcopale, hanno la medesima potestà per gli loro sudditi, c'hanno i Vescoui con loro, & se possono assol-

uere

uere nel foro esterior della suspensione non riseruata alla Sede Apostolica.concl.3.nu.3.

Se possono i detti Prelati castigar il delitto dell'heresia de i loro sudditi. concl.4.nu.4.

Se solo il Papa possa mutare un Vescouo da una Diocese all'altra, & se il Generale possa mutar un Prouinciale da una Prouincia all'altra. concl.5.nu.5.

Se i Generali, & Prouinciali possono liberare un frate habitante in un certo Conuento, dall'obedienza del Prelato di quello. concl.6.nu.6.

Se possono i detti Generali, & Prouinciali restituir à i degradati, & deposti dell'Ordine sacro. concl.7. n.7.

Se possono i detti Prelati dichiarare diffinitiua, & iudicialmente i breui Apostolici.concl.8.nu.8.

Se possono i Prelati de i Mendicanti riceuer di nuouo alcun Conuento, ò mutarlo da una parte all'altra, senza autorità del Papa, ò del Vescouo.concl.10.nu.10.

Se possono i Generali fondar, ò diuidere Prouincia di nuouo, ò sottoporre una prouincia all'altra. concl.11.n.11.

Se così come uno illegitimo facendo professiion, resta legitimo per ordinarsi, resta ancora habile per esser Prelato.concl.12.nu.12.

S'hauendo sua Santità seco dispensato, essendo nel mondo, per potersi ordinare d'ordine sacro, & esser beneficiato, habbia necessità d'altra nuoua dispensa per esser Prelato nella Religione.ibidem.

Se si può far questa dispensa nella Congregation intermedia, & se eleggendo il Prouinciale, & diffinitori uno illegitimo in Prelato pare, che si dispensi con lui.

Se sia necessario, che si dispensi con una Monaca illegitima, acciò che possa esser Abbadessa.ibid.

1 PRIMA Conclusione. Negli Ordini Regolari vi sono molte maniere di Prelati, perche alcuni sono Generali, altri Prouinciali, altri custodi di certe case soggetti ad vn Prouinciale, del qual ve ne sono alcuni nella nostra Religione, altri si chiamano Guardiani della nostra Sacra Religione, & nell'altre Religioni si chiamano Priori Conuentuali, iquali son veri Prelati, & veri Curati dell'anime, & hanno dignità Ecclesiastica, come si dice in Iure, [a] confermato dal Concilio Tridentino: perilche tutti possono esser Legati Apostolici, come dice vna Glosa communemente riceuuta, & trattano Siluestro, [b] Soto, & Nauarro, dicendo, che possono scommunicare i loro sudditi. Diciamo prima de i Generali, & Prouinciali.

2 Seconda Conclusione. E cosa certa, che i detti Prelati hanno autorità per dispensare per la ragion Canonica, perche in qualche modo, che il Papa confermi la loro Religione, & niun'altro la possa confermare, come proua [c] Bannes, dopò de i Theologi communemente, ne segue da questo, che quando il Papa conferma qualche Religione, per consequenza dà potestà à i Prelati della detta Religione, per gouernarla, come proua Bannes, [d] in tanto, che dicono alcuni, che per la Ragion Diuina tengono questa potestà, & così Soto [e] dice, che la suggettione de i Religiosi à i loro Prelati sia diuina, laqual opinion tiene il padre Fra Michel di Medina. [f]

a ca. ad aures, de tem. ord.
Cõci Trid. sess.24.ca.2.
c.sicut literis, de simonia vbi glo. ver. Anathem.
b Sot. in 4. d.22.q.2.1.
Nau.in Ma. c.57.nu.5.

c Bannes 2. 2.q.1.a.10. dub.8. cõs. 2.

d Bãnes vbi sup.cons.6.

e Sot. li. 8. de iust.q.3. ar.1.

f Med.li.de indul.c.29.

Digitized by Google

3 Terza Conclusione. I Generali, & Prouinciali, c'hanno giurisditione Episcopale, ò quasi Episcopale, hanno la medesima potestà co i loro sudditi, c'hanno i Vescoui, poiche son pari nella potestà. Ilche s'intende, non essendoui alcuna prohibitione, che ristringa questo potere. Et si come i Vescoui possono tutto quel, che non è loro prohibito dal Papa; così i detti Prelati possono tutto quel, che non è prohibito spetialmente, così tiene Panormitano. [g] Et perciò quando dice Siluestro, [h] che gli Abbati non possono dispensare, se non in certi casi, ciò s'hà da intendere di quelli, che sono sudditi à i Vescoui, ò à i Prelati locali, come son Guardiani; & Priori, iquali non hanno giurisditione quasi Episcopale, come nota Panorm. & così possono i Padri Prouinciali assoluere della suspensione, che mette la ragione, non riseruandola il Papa per se, perilche possono assoluere i loro sudditi della suspensione, nella quale incorsero, per far intrare donne nell'interior del Conuento, & questo non solamente nel foro interiore, ma anco nell'esteriore, attento che, nè il Motu proprio di Pio V. nè quel di Gregorio XIII. riseruano l'assolutione di questa suspensione alla Sede Apostolica, come auuertì nell'vltima impressione, che si fece in Salamanca dell'esplicatione della Cruciata l'anno 1593. Dicendo, che così l'haueua dichiarato il nostro padre Reuerendissimo Frate Francesco di Tolosa, essendo Generale della nostra Sacra Religione. Veggiamo dunque, che casi sono questi, ne i quali i Generali, & Prouinciali non si possono intramettere, alche rispondo con le seguenti conclusioni.

g Panor. in c. at si cler. §. de adult. n. 12. de iudicijs.
h Syl. ver. dispẽs. §. 20

4 Quarta Conclusione. Non possono i detti Prelati castigare il delitto dell'heresia, che i loro sudditi commettessero, perche per ben farlo haueuan priuilegij dalla [i] Sede Apostolica; già à questi Breui è derogato per gli priuilegij, c'hà la Santa Inquisitione, principalmente in questi Regni di Spagna, nella qual vediamo, che i Signori Inquisitori s'hanno attribuito questa causa, & castigano li Prelati regolari, che in essa s'impacciano, & perciò ancorche non hauessero priuilegij per questo, quanto più che l'hanno da Pio Quarto, la Consuetudine bastaua, per dar à loro la giurisditione. Se nel foro della coscienza possano assoluere di essa i loro sudditi, è vn dubbio molto disputabile: alcuni hanno detto di sì, poiche hanno la giurisditione Episcopale, & i Vescoui per lo Concilio Tridentino hanno questa potestà. Io tengo la contraria opinione, perche se i Vescoui hanno questa potestà, non l'hanno, come Vescoui, ma come Inquisitori, poiche sono, come anticamente erano, in tanto, che secondo son informato; non possono dare la corda à i loro sudditi, nè sententiargli, che non sieno presenti altri in suo nome; Mà i Generali, & Prouinciali, ancorche habbiano la giurisditione quasi Episcopale, non sono Inquisitori, & così non hanno, quando si sententiano li loro sudditi nell'Inquisitione, altri in lor luogo.

i Habet in cõpẽd. ver. hæreses.

5 Quinta Conclusione. Solo il Papa può permutare vn Vescouo d'vna Diocese ad vn'altra, come si dice in [k] Iure, lequal Leggi estendono i Dottori, come dice Siluestro, alla traslation de gli Abbati Regolari essenti, & per consequenza alle traslationi di

k ca. 1. & 2. de transla. epis. c. 3. de offi. de leg. Sylu. verb. casus, cas. 5.

Digitized by Google

tutti i Prelati Regolari, perciò non posſono i Generali delle Religioni, mutar vn Prouincial d'vna Prouincia, ad eſſer Prouincial d'vn'altra, nè mutar vn Guardian, ò Prior d'vn Conuento ad eſser Guardian in vn'altro, che non habbian per queſto ſpeciale auttorità da ſua Santità. Et per maggior oſſeruanza di ciò è ſtato ordinato nella noſtra Sacra Religione, conforme à vn Motu proprio di Pio V. che niuno Generale poſsa eſsere eletto vn'altra volta Generale, ò Commiſsario Generale, ſe non paſsano due hedomade, che ſono dodeci anni, & conforme à quel, che in vn'altro Motu proprio ordinò Siſto V. niun Commiſsario Generale, ò Procurator Generale dell'Ordine può eſser eletto per Generale, che non paſſin due hedomade, che ſono ſei anni, perche i loro officij non durano più di tre, & niun Prouinciale può eſser rieletto in Prouinciale, che non paſſino due hedomade, che ſono ſei anni, & niun Guardiano può eſser rieletto, conforme alle noſtre Conſtitutioni, che non paſſi vn'anno.

6 Seſta Concluſione. Non poſſono i detti Generali, & Prouinciali liberar alcun Religioſo habitante in vn certo Conuento, che non obediſca il ſuo Guardiano, ò Priore, nè poſsono i Generali liberar alcun Guardiano, che non obediſca il ſuo Prouinciale, coſi raccogliono i Dottori, in vn Decreto di [l] Gregorio Papa, come adduce Silueſtro.

l 6.q.2. ca. fratres. Sylu. verb. caſus, caſu 5.

7 Settima Concluſione. Non poſſono i detti Generali, & Prouinciali reſtituir i Degradati del Sacro Ordine, & Depoſti di eſſo, come ſi raccoglie da vn Decreto di Giulio Primo, & l'adduce Silueſtro. Per eſplication di che ſi deue auuertire, che vi ſono due maniere di degradatione, vna verbale, & l'altra ſolenne, della ſolenne degradatione, è coſa certa, che verun Degradato non può eſser ſuffragato, ſe non dal Papa; Ma parlando della degradation verbale, che è quando ſolamente dice il Prelato. [ego depono te, vel deijcio ab ordine,] Vi è ſtato dubbio: Se i Veſcoui poſſono reſtituir coloro di queſta maniera degradati. Ma la più Commune opinion è, come riferiſcono Silueſtro, [m] & Nauarro, c'hanno queſta poteſtà, & per conſequenza pare, che l'habbiano ancora i Prelati delle Religioni, c'hanno la giuriſditione, quaſi Epiſcopale, come ſono i Miniſtri Generali, & Prouinciali. E vero, che tai Prelati non potranno reſtituir alla Religione vn frate mandato fuori di eſſa, & ſpogliato del ſuo habito per gli ſuoi delitti, perche queſto è più, che la degradation verbale dell'Ordine Sacro, oltre, che mandando vno per gli ſuoi delitti fuor dell'Ordin, eſſendo i delitti graui, & notorij, ſubito reſta irregolare, & depoſto dell'eſſecution dell'Ordine Sacro, poiche per eſser manifeſtato il delitto, da queſto naſce queſta irregolarità. Et coſi Siſto Quinto, in vn Motu proprio, che publicò. Deputò tre Cardinali per giudicar queſti Frati cacciati fuori dell'Ordine, leuando queſt'auttorità à tutti gli altri, ancorche foſſero legati à Latere, & coſi ſi prohibiſce queſto nell'ordinationi [n] Generali della noſtra Religione, & ſotto pena, che il Prelato, che l'ammetteſſe; reſti priuo de gli Atti legitimi.

m Syl. ver. caſus, caſu 6. Nau. in addit. ad li. 2. conſ. tit. de iudic. conſil. 2.

n Ordi Tolet. 6. Della correttion de i delinquenti, tit. dell'incorrigibili.

8 Ottaua Concluſione. Non poſſono i detti Prelati Generali, & Prouin-

uinciale dichiarare diffinitiua, & giudicialmente i Breui Apostolici: perche questo è riseruato al Sommo Pontefice, come si dice in [o] Iure. Dissi, diffinitiua, & iudicialmente; perche come Maestri, & Dottori gli possono ben dichiarar. Talche la dichiaration, come giudici, è per lor prohibita. Et cosi quando ne i Motu proprij di Sua Santità si mette qualche clausula, che niun'altro la posa dichiarar, la sua dichiaration sarà nulla, ciò s'intende della dichiaration giudiciale, & non dottrinale: Ma se delle Lettere Apostoliche nascessero alcuni dubij tra i sudditi, & principalmente appartenessero à tutta la Communità, potrebbono i detti Prelati dichiarargli, & essortar i loro sudditi, che seguano tal dichiaration, finche se ricorra à sua Santità, perche ciò non è prohibito per legge, anzi appartiene al buon gouerno. Se i sudditi vsassero male i Breui Apostolici, possono i Generali della nostra Sacra Religione suspendergli, mentre, che si consulti con sua Santità, come concesse Sisto IIII. [p] Et anco concesse Innocentio VIII. che hauendo alcun dubbio sopra i detti priuilegij habbiano autorità i Generali, & Prouinciali per dichiarargli con la compagnia di qualche persona constituita in dignità, con altri due Iuristi; Et [q] Leon X. concesse al Generale nel suo Capitolo, & al Prouinciale nel suo, autorità con consenso del Capitolo, ò della maggior parte per dichiarar, se sia bene, che s'astenessero d'alcune Concessioni, concesse d'alcun, [viuæ vocis oraculo.] Et nota, che tutto il Capitolo Generale può limitare, ò del tutto leuar l'vso de i Priuilegij concessi all'Ordine, perche il priuilegiò non si concede à chi nol vo lesse ritenere. E vero, che non possono i Generali far questo, se perciò nõ hauessero spetial autorità da S. Sãtità, ò dalla maggior parte del Capitolo.

o c. cũ venissent de iudicijs.

p Habetur in cõp. ver. priu. §. 9. & 13.

q Habetur in cõpend. ver. oraculum §. 3.

9 Nona Conclus. Non possono i Prelati delle Religioni mendicanti, lasciar del tutto qual si voglia Monasterio riceuuto, & accettato, ò passarlo da vn luogo all'altro, come si raccoglie dalla [r] legge, & l'adduce Silu. sotto pena di scommunica, contra quelli, che ciò facessero se non hauessero licenza dal Papa. Ma Sisto IIII. concesse al Generale della nostra Religione autorità di lasciar i Monasterij riceuuti, essendo scommodi per il suo ordine, rinuntiandogli in mano de i Vescoui de i luoghi. Et cosi s'hà da notare, che nè tutta la Prouincia, [s] nè i Prouinciali hanno autorità per questo, senza special licenza del padre Generale, ò del padre Commissario Generale, essendo il Monasterio nella loro famiglia.

10 Decima Conclusione. Non possono i Prelati delle Religioni ricener di nuouo alcun Conuento senza speciale autorità Apostolica, come ordinò [t] Bonifacio Papa, & Gregorio Decimo nel Concilio Lugdunense, & il Concilio [u] Tridentino aggiunge, che sia necessaria la licenza del Vescouo. Circa questo Decreto, si noti primo, che ancorche il Concilio comandi, che non si faccia Monasterio senza licenza del Vescouo, non leua perciò la dispositition della Ragion Commune, la qual vuol, che non si posa edificare senza licenza del Papa; talche quel, che fà di nuouo il Concilio è, che oltre la licenza del Papa, vi sia ancora la licenza del Vescouo, cosi fù risposto da i Signori Cardinali

r c. vnic. de relig. dom. Sylu. verb. casus casu 8. & verb. exc. 8. §. 20.

s Habetur in cõp. ver. ædificare. §. 8.

t c. vnic. de excess. Pla. l. 6. c. vnico, de religiosis domib⁹.

u Cõc. Tri. sess. 25. de reg. ca. 3. in fin.

Digitized by Google

nare della Riforma in questo modo. [Monachi non possunt ædificare Monasterium in parochia, in qua id non habent, sine cognitione, & licentia Papæ.] Secondo s'hà da notare, che questa dichiaratione non leua i Priuilegij, c'hanno i Regolari, nè quelli, che potessero hauere per fondare Monasterij senza licenza del Papa, come concesse Giulio II. & Vrbano IIII. alla nostra Sacra Religione, & Sisto IIII. la concesse ancora a i padri Carmelitani, le quai Concessioni possono vsare gli altri Religiosi, che hanno communicatione di questi priuilegij. E vero, che i priuilegij, che concessero, che possano pigliar casa, ancorche contradica l'ordinario, son riuocati dal Concilio Tridentino, & così non le possono pigliare senza la lor licenza, come ordina il detto Concilio riuocando tutti i Priuilegij in contrario. Terzo s'hà da notar, che non solamente si richiede la licenza del Vescouo, per edificare di nuouo vn Monasterio, ma è necessario ancora per passarsi da vn luogo all'altro. Così hà dichiarato la consuetudine il Concilio Tridentino, & così conforme à questa dichiaratione ci possiamo, & dobbiamo gouernar in questa materia in tutti i casi, che succederanno.

11 Vndecima Conclusione. Non possono i Generali, nè Prouinciali fondar, ò far Prouincia di nuouo, nè possono diuidere quella, ch'è fondata, nè sottomettere vna Prouincia ad vn'altra, perche la [x] legge, che prohibisce, che non si faccia alcun Vescouato di nuouo, nè si diuida, nè si sottometta ad vn'altro Vescouato senza la facoltà del Papa, hà ancora luogo nelle Prouincie, poiche nella loro maniera, sono Vescouati, & così terminò il Sommo Pontefice [y] Nicolò IIII. come più largamente si contiene nel Compendio.

x c. felix 16 q. 1. trad. 1. Syluest. ver. casus casu 9. & 10.

y Tradi. in Comp. ver. pro. in. §. 1.

12 Duodecima Conclusione. Ancorche intrando vno in Religione se fosse illegitimo, subito resta legitimo, accioche con licenza del suo prelato si possa ordinare di tutti gli ordini, come dice la [z] legge, & tratta Soto, & resta già detto nel Sacramento dell'ordine; non resta però legitimato per poter esser Prelato nella Religione, come risoluono [a] Panormitano, & Nauarro, & tengono tutti i Theologi, come afferma Soto, & in tanto, che ancorche Sua Santità, & il Nuntio Apostolico hauessero dispensato con alcun secolare illegitimo per potersi ordinare de gli Ordini Sacri, & hauer Beneficio Ecclesiastico, intrando doppo questi in Religione, & facendo profession, secondo il Nauarro, hà necessità d'vn'altra nuoua dispensa, per esser Prelato nella sua Religione, seguendo in questo vna dottrina di [b] Domenico Franco, dalla qual opinion, ancorch'io nelle altre impressioni di questa Somma mi discostaua, al presente la seguo, come prouo nella nostra Esplicatione de i Priuilegij Apostolici, & in questa inhabilità, & irregolarità non possono dispensare i Prelati della Religion, senza auttorità, & senza la licenza di Sua Santità, come tengono per il sopradetto, come consta da i loro priuilegij raccolti nel Compendio, ilqual al presente Gregorio Decimoquarto confermò, con vna Bolla, che diede l'anno 1590. l'anno primo del suo Pontificato. Aggiungendo, che non possano dare detta dispensa, se non è in Capitolo

z c. 1. de filijs presb. Soto in 4. d. 25. q. 1. artic. 3.

a Panor. in c. 2. de apostat. Naua. in c. nō dicatis, nu. 92. Sot. vbi su.

b Dom. in c. cū de benef. vlt. notab. de pb. lib. 6.

Digitized by Google

pitolo, ò in Capitolo intermedio, annullando qual si voglia altra dispensa fatta fuori di Capitolo, ò in Capitolo intermedio, per virtù de i Priuilegij antichi. Circa di questo, s'hà da notare, che l'Abbadesse semplici, che non fossero benedette, nè perpetue, nè hanno giurisdittion Episcopale, non hanno bisogno di dispensa per esser Abbadesse, essendo illegitime, & hauendo fatto professione in Religione approuata, perche realmente non sono propriamente Prelate, nè hanno alcuna potestà Spirituale; ma solamente hanno vn'amministration ciuile, & politica, della maniera, che l'hanno le madri nelle loro famiglie, come risoluono tutti i Theologi, & dice Soto. Et ancora, che concediamo, che facendo professsion non restano legitime; non perciò restano inhabili per esser Abbadesse, perche la legge prohibisce, che gli illegitimi sieno Prelati, & l'Abbadesse sopradette non vi sono. E vero, che l'Abbadesse benedette, & perpetue c'hanno giurisdittione, quasi Episcopale, son veramente prelate, come si raccoglie dalla [e] Legge, perilche, acciò che vi possano essere, è necessario, che i loro Superiori le facciano legitime, essendo illegitime, se per ciò hauessero priuilegio, laqual legitimation non è necessario, che si faccia in Capitolo, ò in Capitolo intermedio, come comanda, & ordina il Sommo Pontefice Gregorio XIIII. nel suo Breue; perche Gregorio XIIII. solamente parla de gli huomini Religiosi, & non delle donne: Et Sisto V. nel suo Motu proprio, prohibendo à i prelati, che non possano far per virtù de i loro priuilegij le dette dispense, solamente parla de gli huomini, & non delle donne. E stato tra padri graui della nostra Sacra Religione dubbio, se si possono far queste dispense nelle Congregationi intermeze, che si sogliono in essa fare. Alche rispondo di sì, attento che le Congregationi intermeze hanno forza di Capitolo intermezo, come si dice nelle [d] Constitutioni Generali di Toledo. Et è regola molto commune in Iure, che quel, che si surroga ad vn'altro, hà da seguir la sua natura, & per maggior esplication di questo si deue notare, che v'è differenza dalla Congregatione intermeza al Capitolo intermezo, perche col Capitolo intermezo, sono chiamati tutti i Vocali della Prouincia, & in esso eleggono nuoui Diffinitori, & trattano questi vocali nel loro scrutinio le cose concernenti al gouerno della prouincia, che nel diffinitorio si sogliono diffinire col Concilio del padre prouinciale, & Diffinitori. Ma nella Congregatione intermeza non sono chiamati i vocali, poiche in essa non si eleggono Diffinitori, solamente vi son chiamati i Diffinitori, & padri della prouincia, per prouedere, & diffinire quel, che ne i Capitoli si suole prouedere, & diffinire. Secondo s'hà da notare, che nella nostra Sacra Religione per dispensar con gli illegitimi ne i Capitoli, acciò che possano esser prelati, non si tratta di questo negotio nello scrutinio de i vocali, ma nel Diffinitorio. Presupposti questi notabili la nostra sententia, cioè, che si possono fare le dette dispense nella Congregatione intermeza, si proua, perche ancorche tra il Capitolo intermezo, & la Congregatione intermeza, vi sia differenza, conforme à quanto si disse nel primo notabile;

e c. a. indemnitatibus de elect. li. 6. §. sunt.

d Ordi. Tolet. ca. 8. de ca. frumentum. & executio.

bile; in quanto al negotio delquale trattiamo, non v'è differenza alcuna, poiche queste dispense non si fanno col parere dello scrutinio de i vocali. Et simile in quanto à questo è la Congregatione intermeza, al Capitolo intermezo. Et è cosa certa, che la legge s'estende da vn caso all'altro, essendoui la medesima, ò simil Ragione, come si dice in [e] Iure. Et se il Papa fosse dimandato di questo, è cosa credibile, che risponderebbe il medesimo, & perciò si deue tener per legge, conforme à vna [f] Glosa communemente riceuuta. Et non si deue da questo inferire, che si possono fare le dette dispense nell'altre Congregationi, che sogliono fare il Prouinciale, & Diffinitori, perche queste non si sogliono propriamente chiamar Congregationi intermeze, nè vi sono, poiche in esse, non rinuntiano i Guardiani il loro Guardianato, nè in esse si surrogano al Capitolo intermezo, & di questo parere sono i principali Canonichi, Legisti, & Theologi Cathedratici dell'vniuersità di Salamanca. Et nota, che eleggendo i Padri Prouinciali, & Diffinitori vn'illegitimo à qualche prelatura in Capitolo, ò in Congregatione intermeza, non par, che dispensino nella sua illegitimità, ma con causa deuono dispensare prima seco, perche ancorche il Papa dando vna dignità ad alcuno, che sapesse esser inhabile per essa, par che si dispensi seco; nondimeno l'inferiore, c'hà facoltà per dispensar, non par, che per questo dispensi, se espressamente non dispensa, come tiene [g] Nauarro. Molte altre cose sono prohibite à i detti Prelati Generali, & Prouinciali, laqual dispensa è riseruata à sua Santità, lequai lascio, perche nelle loro materie sono state risolute, & non vorrei esser al Lettore tanto prolisso.

e l. non possunt, ff. de lib. 6 c. dudum el 2. de elect.

f Glo. in c. 2. de const.

g Nauar. in addit. ad li. 4. conf. tit. qui filijs sint illegitimi. cons. 2. nu. 4.

Della potestà de i Guardiani, & Priori, & loro Vicarij, & de' Vicarij delle Monache. Cap. XXXII.

SOMMARIO.

Se i Guardiani, & Prelati sono ueri Prelati, & se possono con pena di scommunica obligar i loro sudditi, guardar l'osseruantia regolare, appartenente à i loro Conuenti, & la potestà c'hanno gli Abbati regolari, & l'Abbadesse. nu. 1.

Se l'auttorità de i Guardiani è delegata, ouer ordinaria. concl. 2. nu. 3.

Se i Guardiani possono dar auttorità, acciò che assoluano lui, ò ad altri, de' casi riseruati. concl. 3. nu. 4.

Se i Vicarij de i Guardiani, messi da loro, possono scommunicare, & assoluere de' casi riseruati, & se possono esser illegitimi, & se i Diffinitori possono esser eletti, essendo illegitimi; & è la medesima questione de i Visitatori delle Prouincie. concl. 4. nu. 5.

Se morto il Guardiano, cessa l'officio del Vicario. concl. 5. nu. 6.

Se i Confessori delle Monache hanno da esser instituiti dal Prouinciale, & se sono Prelati ordinarij, rispetto delle Monache, & i loro compagni. concl. 6. nu. 7.

PER risolution di questa materia s'hà da notar, che i Guardiani, & Prior, & i Prelati Conuentuali, sono veramente Prelati, & hanno dignità Ecclesiastica. E vero, che conforme la ragion commu-

Digitized by Google

ti da i detti casi. Questa conclusione riceue il [h] Cordoua contra il Colletto-re,& si proua; perche quel,c'hà l'auttorità ordinaria, ò delegata, rispetto ad altri la tiene ancora rispetto à se medesimo. così tiene il [i] Gaetano,che quel, c'hà autorità per dispensar co i suoi sudditi, può anco dispensar seco medesimo.

h Cord. in addit.ad cõpend. verb. decedere, titu. 13. vbi Colle. Cord ĩ reg. c.7.q.2. i Caie. 2.2. q.69. art 5.

4 Quarta Conclusione. I Vicarij de i Guardiani, & Priori messi da i medesimi Guardiani, & Priori, come la [k] legge, & la consuetudine loro dà l'auttorità per questo secondo [l] Nauarro, & i Dottori communemente, non sono veramente Prelati, solo son Vicarij de' Prelati, & non hanno altra auttorità, essendo i loro Guardiani presenti,che quella,che ad essi danno i loro Guardiani, & Priori, & all'hora nella nostra Sacra Religione, secondo le Constitutioni, si dice, che son presenti, quando la loro presenza si possa hauere dentro di ventiquattro hore. Ma essendo asenti hanno la medesima autorità, che i Guardiani, & Priori, & così possono assoluere de i casi riseruati, sopra i quali hauessero i Guardiani commissione, per causa del loro vfficio; come già dissi nell'Esplication della [m] Crociata; perciò possono dar la professione, & far tutto quel di più, che poteuano i Guardiani essendo presenti. Nè possono i Guardiani limitar questa autorità; poiche [n] Giulio II. la concedette, & in Capitolo generale della nostra Sacra Religione fù riceuuto, & si comandò, che si guardasse questo Decreto. E vero, che non potran comandare sotto pena di scommunica, per non esser Prelati, ma potranno comandar per obedienza, come Presidenti, & maggiori della famiglia, doue sono. Da questo inferisco; che questi tai possono esser messi da' loro Guardiani, ò Priori, ancorche fossero illegitimi,& che non sia stato dispensato con loro, poiche il Presidente, & Vicario, non è Prelato, nè personato, lequali Dignità non possono hauer gli illegitimi, che non sia stato con loro dispensato, come commanda la legge, [o] così tiene Silnestro. Et s'inferisce di più, che essendo Hedomadarij mancando il Guardiano, ò i Vicarij che sogliono star assistenti nel Choro, ò nella Communità, possono essi, nella detta communità far segno com'è consueto in alcune Religioni, perche questo nõ dimostra esser Prelato, nè sono questi gli honori, de i quali gli priua la ragione, & Sisto Quinto nel suo Motu proprio, perche Sisto V. solamente gli priua degli honori, & dignità, che son prelature, ò personati; perche la Ragion Commune gli priua ancora, & non è da credere, che Sisto V. intorno à ciò, vada contra la Ragion Commune, com'io feci sottoscriuere da huomini dottissimi, difendendo, che non ostante il Motu proprio contra gli illegitimi, poteuano questi tali essere eletti per discreti del Capitolo Generale, ò Prouinciale: perche l'esser discreto non è esser Prelato, & Sisto V. gli priua della voce passiua rispetto alle prelature, & dignità. S'inferisce di più, che tai possono esser Maestri de i Nouizzi, & Confessori di Monache, senza che li dispensi, perche questi officij, nõ hanno con loro giurisdittione ordinaria, per elettione, ò commissione, come dice Siluestro. Et nota, che il Patronato è vna preeminenza senza giurisdittione, & così quei, che nelle Chiese Cathedrali, ò Col-

k c.1.c.licet c.vlt.de offic. Vic. l lib.6.Naua. in c.nullum.n.22.

m Hētur in expli. Crucia. §.9. nu. 17. cũ seq.

n Habetur in compen. ver. Vicarius §.5.

o ca.1. & si de filijs p̃sbyterum. Sylue. ver. Prælа.n.3.

Digitized by Google

De i Religiosi, inquanto al uoto della Obedienza, Castità, & Pouertà.
Cap. XXXIII.

SOMMARIO.

Se può sua Santità dispensare co i Religiosi in alcuno di questi uoti essentiali, & dispensando con un Religioso, acciò che sia Chierico, sia obligato à guardar questi uoti. concl.1.nu.1.

Se possono i Religiosi hauer certa portion di pane, & uino, & denari per loro necessità, & senza obligo di ritornar quel, che lor sopraunazasse. concl.2.num.2.

Se possono i Religiosi accettare con licenza de i loro Prelati, qualche elemosina per cose indifferenti. concl.3.num.3.

Et se basta per questo la licenza presunta de i loro Prelati. ibid. nu.4.

Se i sopradetti Prelati possono far alcune elemosine de i beni del Monasterio. ibid.nu.5.

Se i Religiosi possono riceuere alcune conserue, & alcune cose da uestire, ancorche il suo Prelato, per questo non gli desse licenza. ibid.nu.6.

Se possano i Religiosi tener nelle loro Celle denari, senza licenza de i loro Prelati. ibidem.

Se può un Religioso, andando fuori del suo Monasterio, dar alcuna cosa di notabil quantità. ibid.num.7.

Se peccano i Religiosi, che riceuessero salario delle Messe, Prediche, & Confessioni essendoui nella sua Religione statuto generale, che non si riceuesse. concl.4.nu.8.

Se i beni, che acquista un frate, essendo professo, siano del Monasterio. conclus.5.nu.9.

Se l'heredità, che uiene ad un frate, è del Monasterio, doue è figliuolo, ò doue habita. concl.6.nu.10.

Se mutando un frate da un Monasterio per far penitenza d'un certo delitto, deue portar seco i beni, che acquista. concl.7.num.11.

1 PRIMA Conclusione. Non può sua Santità dispensare co i Religiosi in alcuno di questi tre uoti essentiali, che promettono à Dio nella loro professione solenne, sì fattamente, che restando veri Religiosi possano tener proprio, & maritarsi, & non esser sottoposti ad alcuno in particolare, come dopò tutti i Theologi risoluono Soto, [a] Cordoua, & Fra Michiele di Medina. Perche questi voti sono essentiali, & intrinseci secondo la Ragion Diuina, alla vera, & propria Religione. Et da questo raccogliono i Dottori grauissimi, che le Religioni Militari di Calatraua, Alcantara, San Giacomo, & altri simili, non son semplici, assoluta, & veramente Religioni; poiche i Commendatori di esse si possono maritar con dispensa di sua Santità; perche se fossero veramente Religiosi, non potrebbe sua Santità dispensare in questo caso, come risolue [b] Sarmiento. Et così quelli, che mettessero le mani violenti in loro, non sono scommunicati dal Capitolo, Si quis suadente. Et se Alessandro III. concedette, che coloro, che mettessero le mani violenti in quelli dell'Ordine di S. Giacomo, incorrano nella detta scommunica, come consta dalla Bolla della cõfermation del dett'Ordine, & si contiene nella sua Regola, io intendo, che questo Decreto parli de i Chierici, & Monachi del detto Ordine, perche questi sono veramente Religiosi,

a Soto de iust.& iure li.8.q.2.ar.5.& q.5.ar.3. Cord. li.1. qq. Med. In li.4.de contineñtia con trou.7.c.29

b Serm. in Apol. de red. 1.

Digitized by Google

si, & non de i Commendatori di esso. Secondo s'inferisce, che i Commendatori dell'Ordine di S. Giouanni Hierosolimitano sieno veri Religiosi, poiche fanno i detti tre voti essentiali, & sua Santità sin'hora, non hà dispensato, che si possano maritare. Dal detto s'inferisce, che dispensando il Sommo Pontefice con vn Religioso, accioche si faccia Chierico, hà obligo di hauer proposito d'osseruar i tre voti solenni, che promise, perche non hauendo questo proposito, è in peccato mortale; poiche il Papa non può dispensare in questi voti. Et l'istesso s'hà da dire de i Religiosi dell'Ordine di San Giouanni, & de i Chierici de gli altri Ordini Militari. Il medesimo si dice de i Canonici Regolari di Sant'Agostino, come afferma Bannes.[c]

c Bannes 2. 2.q.22.a.1.

2 Seconda Conclusione. E lecito allo stato de i Canonici Regolari, ò de i Mónaci, nel quale stato ciascuno separatamente si dà certa portione di pane, & vino, & d'altre cose necessarie da viuere, & vna certa portione di denaro per lo suo vestire, la qual portione si dà loro ogni dì, ò ogni mese, ò anno, talmente, che il Monasterio non resta obligato à dar altro per le loro necessità, nè essi sieno obligati à ritornar quel, che loro soprauanza. Questa conclusione difende il[d] Nauarro, per acquietar la coscienza di molti Religiosi, rispondendo à gli argomenti, che vi sono in contrario. Nè contra questo osta il Sacro[e] Concilio Tridentino, che ordina. [Vt omnes regulares, tam viri, quam mulieres ad regulę, quam professi sunt, præscriptum, vitam instituant, & componant.] Et è cosa certa, che in tutte le Religioni, i Religiosi hanno da viuere senza proprio, non solamente in quanto al dominio; ma in quant'ancora all'vso peculiare, per che il tutto hanno da mettere in commune, com'è ordinato dalla legge.[f] A questo Decreto rispondo, che i sudditi sono obligati à viuere secondo la loro Regola, dando il loro Superiore il necessario in commune, da potersi sostentare, & viuere; perilche i Religiosi, à i quali sono state assegnate le dette portioni, & se le danno conforme all'istituto della sua Religione non sono in stato di dannatione, finche i loro Superiori riformino, & riducano il lor modo di viuere, per osseruar la Regola. Et questo vogliono dire quelle parole, [Omnes regulares vitam suam instituant, & componant.] Perche il componere i Religiosi, & riformargli, appartiene à i Superiori, dando lor il modo, con che hauendo il necessario per il suo honesto viuere, guardino quel, c'hãno promesso à Dio. Et questo volle significare il sacrosanto Concilio Tridentino, in altre parole, che dice, [Omnis cura, & diligentia à superioribus adhibeatur.] Et cosi i Prelati son'obligati riformar la lor Religione col zelo, & prudenza debita, considerando, che si come alla strada del Cielo, non vi si và volãdo, ma à poco à poco, guadagnãdo terra cõtra la carne, & il sangue; cosi la Riforma non si può fare se non à poco, à poco. Et considerando, che si come è difficile astringere il mare ad intrare in vn fiume stretto, cosi è malageuole astringer i Religiosi messi nel mare della libertà ad intrar nel fiume stretto della Riforma. Come scrisse il Card. Gaet. ad vn Prouinciale, che voleua riformar la sua Prouincia, & l'adduce Nau. nel detto

d Nauar. in ca. nullum. 18.q.2. nu. 25. vsq; ad nu.30. excl.

e Cõc. Tri. sess.25. c.5. de reg.

f cap. Quod Dei timerẽ de statũ monachorum.

luogo.

Digitized by Google

luogo. Nè contra il detto osta vn'altro decreto del sacro Concilio Tridentino, [g] che dice le seguenti parole. [Et mobilia vndecunque quæsita statim superiori tradantur.] Perche rispondo, che ciò s'intende, componendo prima i Prelati il lor modo di viuere, dando essi il necessario conforme al detto. Da questo inferisco l'intelligenza ad vn'altro Decreto del [h] Concilio Tridentino, che hà causato scropoli ad alcuni Religiosi, doue si commauda, che in tutti i Monasterij, cosi d'huomini, come di donne, si guardi tutto quel che si contiene nel detto Concilio, spettante à i Regolari, messo nella Sessione 25. riuocando tutti i priuilegij dati in qual si voglia forma, & tutte le consuetudini, & prescrittioni, ancorche fossero di lunghissimo tempo. Nella qual sessione nel capitolo 1. si commanda, che viuano secondo la purità della loro regola, & perfettione. Il qual Decreto si deue intendere, conforme al detto, riformando i Prelati, à conto de i quali sono i Monasterij, & dando loro l'ordine di viuere, accioche possano seruire à Dio in essi, senza seruirsi de' priuilegij Apostolici. Et cosi si commette nel detto Decreto à i Prelati, & Superiori, che dieno essecutione à quanto s'è ordinato nella detta Sessione. Talche se i Prelati non dessero da viuere, nè da vestire a' frati, nè lor prouedessero di communità di tutto quel, che fosse necessario per passar la vita, come poueri di Christo, lauoratori nella sua vigna predicando, & confessando, & sopportando il peso del Choro, & communità, ben possono seruirsi de' detti priuilegij, cercando, & dimandando con la licenza di loro Prelati tutto quel che fosse necessario per la detta sostentatione, vsando per questo i loro priuilegij.

g Cōc. Tri. vbi sup. c. 2.

h Cōc. Tri. sess. 25. c. 1 de reg.

3 Terza Conclus. Possono i Religiosi hauer qualche cosa deputata per li bisogni loro con licenza del loro Prelato, ancorche fosse per vsi indifferenti. Et per quest'effetto, con licenza possono tenere certa elemosina, ogni anno lasciata per testamento, per far di essa quel che à loro piacesse, mentre che il Prelato non renoca la licenza. Cosi tengono Siluestro, [i] Nauarro, Cordoua, & Pietro di Nauarra. E vero, che questa conclusione i detti padri non riceuono, in quanto à i Frati minori dell'osseruanza Regolare, per la loro stretta pouertà, che vsano. Ma contra di lei osta vn Decreto del sacro Concilio Tridentino, che commanda, che niun regolare, sia donna, ò huomo, possa tenere beni mobili, ò immobili di qual si voglia modo acquistati, come proprij. Nè gli possa possedere in nome del Conuento, anzi s'hanno subito da incorporare in esso. Nè è lecito à i Superiori conceder questi beni stabili, & immobili, nè anco in quanto al suo frutto, vso, & amministration, in Commenda; perche l'amministration de' detti beni, commanda, che stia à conto de gli officiali de i Conuenti, messi da i detti Prelati. Perche à questo Decreto, oltre del detto nella materia delle donationi nel cap. 90. rispondo co' seguenti detti.

i Syluc. tit. Abb. q. 5. 6. 4. ver. reli. 6. q. 7. Nauar. de reddi. eccl. q. 1. nu. 82. & 84. Cord. deci. cas. consc. q. 54. Nau. l. 2. de resc. c. 2. nu. 169.

Il primo detto è, che il Religioso, ò Religiosa, possono esser essecutori de i testamenti con licenza de i loro Superiori, laqual amministration non prohibisce il Sacro Concilio Tridentino, come si dirà appresso nella materia de' Testamenti. Secondo

do dico, che la consuetudine, ch'è tra le Monache, & tra i Frati, che vi sia vna Monaca, & vn Frate depositario eletto dal Priore, ò Abbadessa per tener l'elemosine, che vengono offerte, non è contrario al sacrosanto Concilio Tridentino, ancorche se depositassero, accioche il depositario desse à loro detta elemosina per li loro vsi, & necessità. Terzo dico, che il peculio deputato per gli vsi indeterminati, ancorche sia reuocabile dal Prelato, & il Religioso habbia il detto peculio, essendo spropriato, se tal peculio fosse di cose immobili, come sono censi, & affitti, è prohibito à i Religiosi hauergli in loro potere senza licenza particolare della Sede Apostolica, & questo è quel che ordina il sacro Concilio. Veggasi nella materia delle donationi nel capitolo nonanta, doue si esplica il santo Concilio Tridentino. Quarto dico, che se il Religioso, al quale il Prelato desse licenza per spendere il peculio nelle sue necessità, essendo depositato in potere del borsario del Conuento, deputato à questo, spendesse il detto peculio in cose non necessarie, nè di pietà, ingannando il Prelato, & depositario, accioche gli consegni il detto peculio, dicendo volerlo spendere in cose necessarie, pecca mortalmente contra il voto di viuer senza proprio; perche il Prelato non dà licenza per spendere in simil necessità, nè la può con buona conscienza concedere. Perche si come non è Signore, ma solamente dispensatore de i beni del Monasterio, così non è Signore; ma solo dispensatore di questi beni; poiche sono del Monasterio, & sono in esso incorporati, & come dispensatore hà da dar la licenza, accioche si spendano i detti beni in cose necessarie, lecite, & honeste, come affermano[k] Nauarro, & F. Luigi Lopez, allegando altri Autori. Quinto dico, che i Religiosi, che riceuessero alcuna cosa notabile, ò la tenessero nascosta, non sapendolo il loro Prelato, peccano mortalmente, ancorche dicessero esser pronti per lasciar la detta quantità, commandandolo ad essi il Prelato; percioche con verità non si può dire esser pronto per darla, & risegnarla vno, che vsa diligenza, accioche il Superiore non habbia notitia della detta cosa riceuuta. Ma si deue notare, che se il Religioso con vna presunta licenza del Superiore, pigliasse, & ritenesse la detta quantità per qualche necessità, per la qual verisimilmente il suo Prelato darebbe licenza che la riceuesse, non peccherebbe mortalmente. Il che si deue notare per consolation spirituale de i detti Religiosi; i quali molte volte più per ignoranza, ò inconsideration, che con animo deprauato, & ingordigia straordinaria, riceuono, & ritengono alcune elemosine, & le spendono più liberamente di quel che conuiene, intendendo, che i loro Prelati gustarebbono di questo, se il sapessero; perche tai secondo ciò non peccano mortalmente. Ma sieno auuertiti, come serui di Dio, che non gl'inganni l'amor proprio, ò alcuna straordinaria cupidigia col pensare, che'l suo Prelato gusteria del sopradetto. Così tengono[l] Nauarro, allegando altri. Questo dico, parlando della quantità notabile. Sesto dico, che quando il suddito hauesse per certo, che il Prelato gli darebbe licenza per spendere

[k] Nau. vbi sup. n. 181. Lopez in instr. cons. 2. p. c. 6.

[l] Nau. d. l. 3 de rest. c. 1. nu. 171.

re il detto peculio, anco in poca quãn tità, ma vnitamente con questo fosse certo, che senza la sua espresa licenza, non vuol che si faccia il sopradetto, non può spendere il detto peculio, ancorche fosse, come hò detto, in poca quantità. Il che si proua col seguente essempio. Se il suddito sapesse di certo, che il suo Prelato gli darebbe licenza per andar fuor di casa, dimandandogli, andando fuori senza la detta licenza peccheria; perche ancorche intenda, che gli la concederia; intende anco che il suo Prelato non vuol, che vada fuori di casa, senza che espressamente glie la conceda; però l'istesso s'hà da dire nel nostro caso, così tiene Fra Luigi Lopez. [m] Settimo Dico, che possa il suddito, non interuenendoui dispreggio, cambiar i suoi libri con altri libri, ancorche lo scambio si facesse con secolari, in tanto, che il Conuento non venga à qualche perdita con questo cambio, perche se vi fosse perdita, non si presume, che il Prelato gli concederebbe la detta licenza. Tutto questo non hà luogo ne i Frati Minori dell'osseruanza regolare, à i quali è prohibito qual si voglia cambio, ò vendita delle cose c'hanno per l'vso loro, senza l'autorità del loro Prelato, & sindico Apostolico. Ottauo dico, che i Prelati conforme alla consuetudine, possono dare alcune elemosine, come prudenti amministratori de i beni del Monasterio. Et la medesima licenza hanno i Procuratori nella loro maniera, poiche sono amministratori della detta facoltà, & i Frati particolari non peccano mortalmente, pigliando qualche cosa picciola del Cõuento per darla à i poueri, nè il sacro Concilio prohibisce quest'amministratione. Nè io vorrei, che i Prelati, & Procuratori, & i Frati particolari, in questo fossero scropulosi, perche doue è la carità, & l'amor di Dio, nõ s'hà da tenere scropulo. Nono dico, che il Religioso, che và caminãdo fuori del Conuento, de' beni, che gli vien dato nel viaggio, gli può spendere co i suoi parenti, ancorche fossero ricchi, con che non sia il dono eccessiuo, perche si presume, che il Prelato gusterebbe di ciò, se non fosse qualche da poco, il che non si deue presumere, nè il Sacro Concilio Tridentino prohibisce questo; perche non leua la amministratione ragioneuole fondata nella gratitudine, che si deue à i parẽti per altre cose, che vanno al Religioso, per le loro necessità. Ma i Frati minori dell'osseruanza Regolare, non possono far cosa del sopradetto, senza l'autorità, & licenza del loro Prelato, & sindico, essendo il dono grande, & essendo picciolo, basta la licenza del suo Prelato. Et qual sia il dono grande, ò picciolo nelle constitutioni Prouinciali è stato dichiarato. Decimo dico, che il Religioso, che spendesse de i beni della Communità con licenza del suo Prelato, di tal maniera, che gli altri Religiosi patissero necessità, pecca grauemente. Et non minor peccato commette quello che gli desse tal licenza; poiche i beni della Communità sono per tutti, conforme alle loro necessità, & è stato eletto per amministratore fedele, e prudente sopra tutti loro. Vndecimo dico, che possono i Religiosi riceuer senza peccato alcune conserue, ò cose da mangiar da i secolari, & alcuna cosa del vestire, non prohibita dalla sua Regola, & hauendo di tutto questo necessità. Et se manifestando questa

[m] Lopez vbi sup. c. 6.

sia necessità al Prelato, egli non la volesse concedere, possono anco riceuere le dette cose senza peccato, & senza obligo di darle alla communità, attento che il Superiore in questo caso è obligato d'amministrar molte cose di queste, essendoui la necessità, & così pare, che dandogli le alcuno, non possa impedire, che non le riceuano. Duodecimo dico, che commandando il Prelato, per obedienza, che nessun tenga denari nella lor cella, pecca mortalmente il Religioso, che gli tenesse, nõ volendogli manifestar subito al suo Prelato. Decimoterzo dico, che dando il frate fuori del Monasterio qualche cosa di notabil quantità sia mobile, ò immobile, ò sia cosa che si consuma con l'vso, ò che non si consuma, pecca mortalmẽte, dandola senza licenza del Prelato, & v'è obligo di restituirla al Monasterio, & tanto quel, che la desse, come quei che la riceuesse, commettono ingiustitia, & ambedue sono in obligo alla restitutione. È vero, che quel che la riceuesse con buona fede, solamente sarebbe in obligo di restituirla, hauendola in suo potere; ò essendosi fatto con essa più ricco. Et perche il Religioso non hà che restituire, per non hauer cosa propria, basta in questo caso, che essorti colui, che riceuette, che la restituisca, & che s'astenga dell'vso d'alcune cose, per le quali hà licenza dal suo Prelato, accioche così satisfaccia in qualche modo, come dice Pietro[n] di Nauarra. Decimoquarto dico, che tutto il sopradetto si deue intendere per esser vero, con la moderatione debita all'osseruanza regolare; perche nelle Religioni molto strette, doue i Superiori, & i Capitoli Prouinciali ordinano, commandandolo per obedienza per osseruanza della loro stretta professione, che i sudditi nõ possono riceuere cosa alcuna, nè spenderla senza espressa licenza de' loro Prelati; peccano mortalmente i sudditi della detta Religione, riceuendo, ò spendendo alcuna cosa senza espressa licenza, ancorche à loro paresse, che dandone parte a' Prelati, gli darebbon la detta licenza; la ragion di questo è, perche se la licenza presunta s'ammettesse in questo caso in queste Religioni così strette, & riformate s'aprirebbe vn portello, per loqual intrarebbe ogni licenza, & libertà, & seguirebbe la sua total rouina, come s'è visto in alcune, nelle quali ne i loro principij era così osseruanza regolar molto stretta. Ma se la necessità fosse vrgente, & non si potesse hauer licenza espressa dal Prelato, per esser molto lontano, io non condannerei à peccato mortale il pigliare, ò dare in questa necessità qual che cosa senza detta espressa licenza, perche gli Statuti deuono esser ragioneuoli, & più pieni di carità, che di rigore, & così s'hà da presumere, che questi sieno tali. Decimoquinto dico, che il sopradetto, inquanto all'vso del denaro non s'intende nella nostra sacra Religione, nella quale non possono i Religiosi negotiare, nè hauer denari.

[n] Nau. li. 2. de rest. c. 1. nu. 201.

8 Quarta Concl. Nella Religione doue fosse Constitutione, che nessuno Religioso d'essa riceua l'elemosina consueta, & lecita per le Messe, che si dicono, per le Prediche, & Confessioni, & altri ministerij, se i Religiosi della detta Religione pigliassero la detta elemosina, peccano mortalmente, come dice Pietro di Nauarra nel luogo citato, & il proua, perche faccendo

Digitized by Google

do tai Religiosi voto di viuere senza proprio, pigliando la detta elemosina contra la volontà de' loro Prelati, commettono atto di proprietà, ancorche non tenessero in loro potere la detta elemosina. Ma io stenderia esser questa conclusione vera, hauendo intentione quelli, c'hanno fatto la detta Constitutione d'obligar con essa à peccato mortale. Sarà ancora peccato mortale con la medesima moderatione, s'vn Religioso della detta Religione dicesse ad vno, io vi dirò cento Messe, con conditione, che habbiate da dare ad vna certa persona pouera, ò ad vn mio parente la elemosina d'esse, perche per l'osseruanza regolare della detta Religione, possono i Prelati fare Statuto, che obblighi à peccato mortale, che non riceua elemosina alcuna per questa via, oltre, che questo è atto di proprietà, & amministratione de' beni prohibiti, per lo Concilio [o] Tridentino à i Religiosi. E vero, che promettendo i detti Religiosi ad vno de dirgli cento Messe, dandogli quei tai cento reali liberamente senza patto espresso, ò tacito della detta elemosina, ma solamente per segno di gratitudine, non peccherebbe mortalmente. Et nota, che benche questi Religiosi habbiano licenza da i loro Prelati per riceuere alcune cose, & spenderle nelle necessità c'haueranno; non però sarà lor lecito in questo caso ancora riceuere cosa alcuna per le Messe, & sacrificij, perche farebbono contra il voto della pouertà, laqual sono obligati à guardare, regolandosi con le constitutioni della Religione, doue questa constitutione fù à posta fatta per guardar il voto della pouertà. Oltre, che nella concession generale, non pare concedersi in specie quello, che se si dimandasse, non si concederia. Et è cosa certa, che i Prelati della detta Religione non concederebbono il sopradetto, così dice [p] Nauarro, ilqual aggiunge, che ancorche i detti Religiosi peccano mortalmente pigliando la detta mercede, & elemosina, non sono obligati à restituirla.

o Côci. Tri. sess. 25. ca. 1. de regul.

p Nau. vbi sup. nu. 184

9 Quinta Concl. I beni, che acquista il Frate essendo professo nel Monasterio, in tal maniera son del detto Monasterio, che ancorche per virtù d'alcun priuilegio passasse ad vn'altro d'altra Religione, la proprietà di tai beni non passa nel Monasterio secondo, se non inquanto à quel, che fosse necessario per gli suoi alimenti, mentre che viuesse. Et così vna Monaca professa in vn Monasterio, che passa ad vn'altro, ò sia della medesima Religione, ò differente, non può dimandare la sua dote, se non solamente quel, che fosse necessario, per gli suoi alimenti, perche già questi beni erano acquistati al primo Monasterio. Quest'opinione contra l'Abbate, & altri, tiene [q] Couarruuias. Et se in alcuni Regni s'vsa il contrario per leggi particolari, che fossero in essi; non tratto questo, perche non è la mia professione. Veggasi [r] Rebuffo, che il risolue.

q Couar. in c. 1. de rest. iuxta fi.

r Rebuf. in proemio regularũ constit. glo. 5. nu. 22.

10 Sesta conclus. Il Monasterio secondo, doue passasse questo Religioso, ancorche vi passa per via di priuilegio, acquista l'heredità, che questo Frate essendo nel primo Monasterio, haueua d'acquistare. Et così se suo padre, ò sua madre morissero doppò, che egli passò al secondo Monasterio, à questo s'acquista l'heredità. Et la ragione è, perche non era ancora acquistata l'heredità al primo.

Que-

Digitized by Google

Questo si proua in Iure[s] tiene Corneo in vn Consiglio. Da questo s'inferisce, che vn legato lasciato ad vn Monaco, che stesse in vn Monasterio sotto certa conditione, s'acquista all'altro Monasterio, al qual passasse, se essendo in esso, s'adempisce la conditione, perche nell'vltime volontà la speranza non passa à gli heredi, così tiene Couarruuias dopò altri.

s c. statutū 18.q.1. Corn.cons. volu.1. Couarr.vbi sup. nu.20.

11 Settima Conclus. Quando vn Monasterio fosse astretto à riceuer vn Frate, ò vna Monaca, c'hauessero fatto professione in Monasterio d'vn'altra Religione, accioche vi facesse penitenza d'vn certo delitto, che commise, ancorche il dominio de' beni, che acquistò al detto Monasterio, resti in esso: nondimeno l'vsufrutto di tai beni passa nel Monasterio, doue fà la penitenza, mentre viuerà in esso, accioche con questo si possa sostentare, & alimentare. Così tiene[t] Imola prouandolo con alcuni Decreti.

t Imola in c quod à te Clem.coniugatis.

Se i Religiosi possono far testamento. Cap. XXXIIII.

SOMMARIO.

Se i Religiosi, ancorche Prelati possono far testamento, ò alterar il fatto auanti la lor professione. conclus. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se i Commendatori dell'ordine di Calatraua, San Giacomo, & Alcantara possono testare. concl. 3. nu. 3.

Se gli ornamenti, & le cose destinate al culto diuino da Commendatori, & altri beneficiati, morendo sieno nelle loro Chiese. concl. 4. nu 4.

1 E Conclusion molto vera, che i veri Religiosi, ancorche fossero Prelati, non possono far testamento, come dice la legge, [a] & risolue Couarruuias. Se il Papa possa dispensare con essi, accioche il possono fare, è questione tra i Theologi, & Canonisti, & la Commune risolue di sì. Perche per far testamento non è necessario, che'l Religioso habbia dominio, ò proprietà, che questa repugna allo stato de' Religiosi; ma basta, che habbia amministratione, laqual non repugna al detto stato. Et ancorche sia prohibito per la Ragion Canonica; il Papa è sopra la ragion positiua, così tiene il [b] Nauarro dopò molti.

a ca. prela. 19.q.3. Couarr. de test.c.2.n.4

b Nau.credidit. q.3. nu.16.& in c.nou dicatis, nu.88.

2 Seconda Conclusione. Il vero Religioso professo, con licenza anco del suo Prelato, non può annullare, ò alterar il testamento fatto auanti della sua professione, così risolue Nauarro,[c] allegando Panormitano, & altri. Il che si proua in vna Authentica, [d] per laqual al Religioso professo si concede, che possa, s'hauesse figliuoli diuidere i suoi beni tra essi, & distribuirgli. Doue si raccoglie, che non possa far testamento: perche solamente se gli concede la detta distributione. Et se non hauesse figliuoli, nè questa, nè altra potria fare, perilche alcuni sono di parere, che non potrebbe il detto Religioso, doppo della professione, accadendo qualche dubbio nel suo testamento dichiarare la sua volontà, perche quel, che non si concede, par, che si neghi. Et come nella detta Authentica, non si concede altro, che la detta dispositione, pare negargli, che possa far questa dichiaratione. Ma io sono di contrario parere, perche nella detta Anthentica solamente si concede la detta dispositione, & per consequenza, se gli nega vn'al-

c Nau.in c. non decati. nu.85.

d Auth. si qua mulier C.de sacro. san.eccl.

Digitized by Google

vn'altra dispositione, & distributione, ma essendoui dubio, non se gli nega la detta dichiaratione, perche il dichiarar non è disponere, nè dare, nè distribuire: ma solamente è dar testimonianza dell'intention, che hebbe, quando fece il testamento, acciochè conforme à quella, faccian loro in esso la sua dispositione. Et si come qual si voglia altro poteua di essa dar testimonio; così non v'è ragione, che prohibisca il professo esser testimonio di quella, & dargli giuramento, con licenza del suo Prelato.

3 Terza Conclusione. I Commendatori dell'Ordine di Calatraua, & Alcantara, hanno molti priuilegij Apostolici per poter testare, & la consuetudine, & i loro Statuti hanno ammesso questo. I quali ancorche furono riuocati da Pio Quinto, furono confermati di nuouo da Gregorio XIII. come consta per la Bolla, che hanno nelle constitutioni dell'ordine di San Giacomo. Ilche il Papa potè molto ben fare, vno, perche per far testamento, non è necessario, che colui, che il fà habbia la proprietà, perche basta, che habbia l'amministratione; l'altro, perche questi non sono veramente Religiosi. Perciò de' loro beni patrimoniali non è dubio, che possono instituir vn Maiorazgio, come risolue [e] Molina. Ma dell'intrate delle loro Commende, parlando nel foro della conscienza, non possono instituire; se non hanno dispensa dal Papa, come si raccoglie da quel, che adduce il [f] Nauarro risoluendo, che non possono tai, nella loro vltima volontà disponere di tai beni, nè gli possono spendere in vita loro, se non in vsi caritatiui. Ma come sua Santità habbia concesso, che si possono maritare, del qual matrimonio ordinariamente nascono figliuoli, ancorche gli neghiamo, che possono instituire vn Maioragio dei detti beni, non ardirei io affermar esser illecito, lasciar in morte, & dar in vita alcuni beni à i loro figliuoli, guardandolo le Constitutioni della loro Religione. Perche il non potere lasciar cosa veruna in morte, nè dare à essi cosa alcuna in vita, è negotio molto duro, & la Consuetudine è in contrario.

e Moli. de primogen. Hisp. lib. 2. c. 5. nu. 69.

f Nau. in c. si 16. q. 1. in 3. 3. nu. 29. cum seq.

4 Quarta Conclusione. Vi è vn Motu proprio di Pio V. publicato lo anno 1567. per ilqual si commanda, che tutti gli ornamenti, paramenti, vasi, Messali, Graduali; libri di canto, tutte le cose sacre d'oro, d'argento, & ogni altra cosa destinata, da qual si voglia Prelato, Commendatore, & altri qual si voglia beneficiati al culto diuino, trouandosi in suo potere in tempo della morte, morendo con testamento, ò senza, appartengono alle Chiese, & Monasterij, & Beneficij, doue i sopradetti Prelati, Commendatori, & Beneficiati hauessero il loro titolo, & le loro intrate, ancorche hauessero qual si voglia facoltà per testare. Il Motu proprio si deue intendere, pagandosi prima i debiti de' detti Signori. Et se tutte le dette cose fossero necessarie per pagar i loro debiti, non possono le dette Chiese, e Monasterij pigliarle, come esplica [g] Gutierrez. Circa del voto dell'obedienza, & castità, che promettono i Religiosi, non ne tratto in questo luogo, perche ne i loro luoghi proprij si risoluerà questa materia. Nè tratto in questo luogo altre cose particolari appartenenti à esse, perche

g Gutier. l. 2. pract. qq. 94. in fi.

Digitized by Google

perche nella materia de nouizzi, & in quella de i legati, & altre, tratto di esse.

Della residenza de' Prelati, & de' Curati, e delle pene, nellequali incorrono, non residendo. Cap. XXXV.

SOMMARIO.

Se son obligati i Prelati à far la residenza de Iure Diuino: Et se satisfanno con metter un buon Vicario. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

S'è obligato un Canonico Regolare, che ottenne una Chiesa Parochiale, far la residenza in essa. conclus. 4. nu. 4.

Se i beneficiati, non residendo incorrono in alcune pene. concl. 5. nu. 5.

1 PRIMA Conclusione. Sono obligati de Iure Diuino i Prelati, c'hanno cura d'anime, risiedere nelle loro Prebende, come proua sufficientemente il [a] Gaetano, Soto, Nauarro, Couarruuias, & Cordoua. Et par, che i Padri del Sacro Concilio Tridentino fossero di questo parere. Et la ragion dimostra. Perche già, che il Prelato luce à i presenti, hà da far lume, oltre, ch'è Capo, Dispensatore, Pastore, Custodia, Vegghia, Lume, Nutritore, & Balia, che col suo latte mantiene i loro figliuoli, iquali nomi tutti ricercano la presenza corporale del Pastore. Et s'hà da notare, che questa presenza, & residenza, per esser qual conuiene, si richieggono due cose. La prima, che sia presente corporalmente, & habiti nel luogo del beneficio. La seconda, che faccia quel, ch'è obligato, & è à conto suo, per il gouerno della Chiesa, & del culto diuino, & cura dell'anime, come tengono i detti Padri: perche se solamente fosse obligato alla residenza corporale; di poco, ò null'vtile sarebbe il star presente, percioche quest'è vna opera, che vn'altro, ancorche fosse mercenario, potrebbe far per lui. Il che è contra il Decretato nel Sacro [b] Concilio Tridentino.

a Caie. 2. 2. q. 185. ar. 5. Sot. in cap. Alle. lib. de nat. & grat. Nauarr. in Man. c. 25. nu. 21. Couar. li. 3. varia. c. 13. nu. 9. Cord. lib. 1. qq. q. 10. Conci. Tri. sess. 23. de refor. c. 1.

b Cõc. Tri. vbi sup. & sess. 6. c. 1.

2 Seconda Concl. Non è iscusato il Vescouo, & il Paroco di questa personal residenza per prouedere le loro Chiese d'vn buon Vicario, ancorche il detto Vicario hauesse più sufficienza per gouernarle. Et la ragion di questo è, perche son obligati da loro medesimi gouernar le loro Chiese, con dottrina, essempio, & amministration de' Sacramenti, essendo come sentinelle molto sollecite della guardia del loro gregge, lequal attioni son personali, & l'attioni personali non si possono supplire per altri, percioche non è libero di dir l'officio diuino il Sacerdote, commandando, che vn'altro il dica per esso, perche quest'è attion, & debito personale. Il sopradetto l'approua il [c] Concilio, & così tiene il Gaetano.

c Cõ. i. Tri. sess. 23. c. 1. de refor.

3 Terza Conclusione. La insufficienza del Vescouo, & la sufficienza del suo Vicario non iscusa il Vescouo della personal residenza, perche se sarà insufficiente, rinuntij il Vescouato, ò cerchi coadiutori idonei. Nè è ragion, che per hauer egli accettato ingiustamente il Vescouato sia fatto di meglior conditione, che i buoni Vescoui, liberandolo di questa residenza personale, come dicono San Tomaso, [d] & l'Hostiense, & la nostra conclusione tengono il Gaetano, & Soto.

d D. Th. in 4. d. 21. q. 2. a. 2. ad 3. & in ad 3. p. 9. 10. art. 5. ad 3. Host. in sũ. tit. de cleri. exc. minist. §. 1. nu. 2. Caieta. vbi sup. Soto li. 10. de iustit. q. 3. nu. 2.

4 Quarta conclusione. E in obligo il Ca-

Digitized by Google

il Canonico Regolare, che ottenne vna Chiesa Parochiale far residenza in essa, come dice la [e] legge; laquale espressamente commanda, che non si permetta à i Monaci, c'hanno beneficio di star nel Monasterio. Nè osta, c'habbiano fatto voto di stare nella Chiesa regolare, perche hauendo giustamente il detto beneficio, già del detto voto è dispensato. Nè questo Regolare può lasciar lo stato suo per questa residenza, poiche essendo fuori del suo Monasterio con giusta causa, non lascia però d'esser Frate, nè lascia la vita contemplatiua, ch'è meglio, che l'attiua, perche facendo la residenza nel suo beneficio, tutto questo può fare, così risolue [f] Nauarro in vn Consiglio.

e c. si quis translatiue 21.qu.2. & cler. ne in agro. §. sane de statu monaco.

f Nau.li.3. cōs. tit. de cle. non residē. te cons.5.

5 Quinta Conclus. Le pene nelle quali incorrono i beneficiati, c'hanno cura d'Anime, mette il Concilio Tridentino, [g] dellequali, inquanto alle distributioni, che perdono, si dirà nel capitolo seguente, & n'è già stato detto nella materia de' beneficij Ecclesiastici nel cap.33.

g Cōci.Tri. vbi sup.

Come sono obligati à far la residenza i Canonici, & Capellani, per pigliar le distributioni quotidiane. Cap. XXXVI.

SOMMARIO.

Che tempo possono stare assenti le dignità, Canonici, & Rationali, & se gli altri Canonici possono lasciare le distributioni quotidiane, che per la loro assentia perderono. concl.1. nu.1.

Se uale la consuetudine, che possa un beneficiato pigliar le distributioni debite, non assistendo all'hore, & non andando al Matutino. concl.2. nu.2.

Se uno, c'hauesse una Capellania, con obliga di tante Messe, & star assistente all'hore Canoniche, possa far seruir da un'altro. concl.3. nu.3.

1 PRIMA Conclusione. Ordina il [a] Concilio Tridentino, che quelli, che ottengono dignità, Canonicati, Prebende, ò Ragione in qualche Chiesa Cathedrale, ò Collegiata, non possono stare assenti se non tre mesi per ciascun'anno, reuocãdo in questo qual si veglia statuto, ò Consuetudine in contrario. Et facendo maggior assentia, il Concilio ordina, che sien priuati il primo anno della metà de i frutti, che hebbero, stando presenti in quell'anno. Et se nel proprio anno vsassero la medesima negligenza sieno priuati di tutti. Et crescendo la lor contumacia, proceda il Vescouo contra di loro, conforme à i Canoni. Et che gli altri, che fossero presenti all'hore Canoniche, piglino le distributioni, che questi se fossero stati presenti, haueuano da pigliar, & che non le possono rimettere queste distributioni.

a Cōci.Tri. sess.24. c.1. de refor.

2 Seconda Concl. E illecita la Consuetudine, che vno, ch'andasse à Matutino guadagni non solamente le distributioni, che sono deputate à quest'hora, ma anco quelle, che sono deputate all'altre, ancorche non stia presente in esse, perche questa Consuetudine è contra la [b] Ragione, e per consequenza contra il Concilio Tridentino, che l'innoua. E vero, che si può ordinare, che solo quelli, che si leuano à i Matutini piglino le distributioni di color, che mancano in essi.

b cap.1. de cler. nō resid.lib.3. Cōci.Trid. vbi sup.

3 Terza Conclus. Vno, c'hauesse

Digitized by Google

vna Capellania con obligo di dire tante Messe, e di star personalmente all'Hore Canoniche, che si cantano nella Chiesa, essendo Sacerdote potrà per vn'altro idoneo seruirla, se così s'vsa nell'altre Capellanie della terra, & i Capellani di esse s'iscusano, seruendole per altri. Et secondo [c] Panormitano, & altri allegati da Felino, è commun opinione, che questa Consuetudine vaglia, ciò è, che quel, c'hauesse vn Beneficio semplice, non sia obligato à seruir personalmente, nè anco per vn'altro, quando vi fosse copia di ministri. Nè osta, che in questa Capellania, si comandi, che la seruono personalmente, ilche nell'altre non si comanda. Perche in questo rispondo, che nell'altre, ancorche non si metta questa parola, Stieno personalmente, nondimeno se ne mettono altre equiualenti simili: ma dice [d] Nauarro, che in questo caso, più sicuro saria, che il Vescouo col consenso del padrone della Capellania dispensi, che possa essere da altri seruita. Altre cose vi sarebbono da dire circa di questo. Mà nella materia de i Beneficij Ecclesiastici n'è stato detto parte.

c Panor. in repeti. c. extirpanda, §. si vero, de preben. Fel. in c. cũ omnes, de constit.

d Nau. li. 3. cõs. tit. cle. non residẽ. cons. 7.

Se i Vescoui, & i Curati sono iscusati di far residenza per causa della peste. Cap. XXXVII.

SOMMARIO.

Se può il Vescouo andar fuori della Città, doue hà la sua Cathedrale, essendoui in essa la peste. e s'hà obligo di prouedér l'altre città, terre, e uille della sua Diocesi, essendo contaminato di peste. concl. 1. & 2. n. 1. & 2.

Se può un Paroco in tempo di peste renuntiar il suo Beneficio. conclus. 3. nu. 3.

Se possono i Vescoui, & Parochi riceuere in tempo di peste, coadiutori idonei. concl. 4. nu. 4.

Se può un Parocho in tempo di peste, star assente i due mesi, che gli concede il Concilio. concl. 5. nu. 5.

1 PRIMA Concl. Essendo la peste nella Città, dou'è la Chiesa Cathedrale, non deue il Vescouo andar via da quella, come comanda la [a] legge, perche in essa il Vescouo hà la sua sede, e Capitolo. Ilche s'intende principalmente, nel tempo dell'Auuento, della Quaresima, della Natiuità, della Resurrettione, delle Pentecoste, & nella Festa del Santissimo Corpo di Christo. Ne i quali tempi, comanda il Sacro [b] Concilio, che stieno assistenti nelle loro Chiese Cathedrali, saluo, s'altre Chiese delle lor Diocesi non hauessero più bisogno della loro presenza.

2. Seconda Conclusione. Essendo la peste in altri luoghi della loro Diocesi sono obligati i Vescoui ad essere molto circospetti, solleciti, & diligenti nella prouisione necessaria per la salute corporale, & spirituale delle loro Anime. Et se intendessero, esser la lor presenza molto necessaria ne i detti luoghi, sono in obligo soccorrer, si come sono i Capitani obligati concorrer con pericolo della loro vita, nelle necessità, le fortezze à loro raccomandate. Dalche s'inferisce, che i Vescoui, che prima, che venisse la peste alla Città della Chiesa Cathedrale vscissero fuori, sono obligati ritornare in essa, essendoui la peste, saluo, che se le cause della sua assenza, non fossero di maggior valore,

a cap. Placuit 7. q. 1.

b Cõc. Tri. sess. 23. c. 1. de refor.

Digitized by Google

lore, che la residenza sequai cause deue notificar al Pontefice, ò al Metropolitano in scritto, & essendo questo assente, al Vescouo più antico, che residesse nell'Arciuescouato, come ordina il Concilio [c] Tridentino. Et il medesimo s'hà d'osseruare co i Curati in simil caso, come si dirà nel capitolo sequente. Et però parlando regolarmente, la peste non iscusa il Vescouo, & quelli c'hanno cura d'anime della personal residenza da i loro beneficij. Il che si proua, perche le cause, perche possano stare assenti, non hanno rispetto alle loro persone, per esser obligati à metter la vita per la salute spirituale delle loro anime, poiche l'hanno prese à conto loro, ma hanno rispetto all'vtile delle lor Chiese, allequali hanno dato la parola di seruir, come doppò molti mostra dottamente [d] Soto.

c Cóc. Tri. vbi sup.

d Soto vbi sup. ar. 4.

3 Terza Conclusione. Se il Paroco in tempo di peste, per il pericolo, nel qual si vede, volesse rinuntiar il beneficio, c'hà in mano del suo Vescouo, non deue tal rinuntia essere ammessi, si come il Capitano non lascia andare fuor della battaglia il soldato, che in tempo di pace si mise sotto della sua bandiera. Oltre, che tal rinuntia è paragonata alla fuga, ch'è illecita ad vn Paroco in simil tempo.

4 Quarta concl. Può il Vescouo, & i Parochi in tempo di peste, pigliar coadiutori idonei, & approbati per la amministration de i Sacramenti, per li molti infermi, che vi sono, & per lo gran pericolo de i ministri. Ma fuggendo il Vescouo, & il Paroco, il corpo da questo pericolo non possono ordinar Vicarij idonei, accioche restassero disobligati dalla lor residenza. Perche se il proprio Pastor visto il lupo, lascia le pecore, & fugge; non si deue creder, che'l mercenario voglia hauer pensieri di difenderle, & se la madre lascia il suo figliuolo nel pericolo di morte, che farà quella, che l'alleua per quattro soldi, che le danno?

5 Quinta Conclusione. Non è lecito al Paroco in tempo di peste, essere assente due, ò tre mesi, che il [e] Concilio gli concede ogni anno, perche questi due mesi se gli concedono in caso, che possa stare assente senza danno de i suoi sudditi, & così fù dichiarato da i Signori Cardinali della Riforma, che i detti due mesi non fossero del tempo dell'Auuento, di Quaresima, Pasqua, Natale, nè di altre solennità grandi, nelle quali la presenza del Pastore dà contento à i sudditi, amministrando loro Sacramenti, la cui amministratione in questi tempi è necessaria. Et se questo si dice in questa occasione; con maggior ragion s'hà da dir in tempo della peste.

e Cóc. Tri. sess. 23. ca. 1. de refor.

Delle cause; per le quali i Vescoui, & i Parochi, non deuono far residenza. Cap. XXXVIII.

SOMMARIO.

Per quattro cause i Vescoui possono stare assenti da i loro Vescouati. conclus. 1. nu. 1.

Se un beneficiato può star assente, leggendo, e studiando Theologia, ò Canoni. concl. 2. nu. 2.

Se un Paroco può stare assente, per una inimicitia, che gli sopraueniſſe nel popolo. concl. 3. nu. 3.

Se uno può dar un beneficio curato ad un'altro, che sà, che hà da stare assente. concl. 4. nu. 4.

Digitized by Google

Se le cause, per le quali i Prelati non deuono far residenza, si deuono approbar in scritto. conclusio. 5. numero 5.

1 PRIMA Conclusione. Molte cause vi sono per lequali i Vescoui non peccano, essendo assenti da i loro Vescouati, & i Parochi da i loro Beneficij Curati, lequali si raccolgono dal Concilio [a] Tridentino, & sono quattro. La prima causa è la Charità Christiana. Seconda vrgente necessità. Terza la euidente vtilità della Chiesa, ò della Republica. Et nota, che non dice il Concilio assolutamente, che la Charità iscusa dalla residenza i Prelati, ma la Charità Christiana, per il che ancorche sia Charità conseruar la propria vita, & soccorrer i prossimi, non hauendo però obligo di Giustitia, non possono i Prelati per questa Charità stare assenti, perche la Charità Christiana gli obliga à metter la vita, per le loro Anime, & soccorrerle con la sua presenza per l'obligo, che hanno per giustitia, lasciando di soccorrere gli altri, à i quali non hanno questo obligo di Giustitia. Et è Christiana Charità, che iscusa dalla residenza, quando contra le loro persone si leuasse qualche borasca in persecutione, perche in questo caso con l'essempio di [b] Christo nostro Redentore, di San Paolo, & di Sant'Athanasio, prouedendo di tutto il necessario le loro Chiese; possono i detti Prelati assentarsi, saluo, che se tutte le loro Chiese non fossero in simil pericolo, come proua San Tomaso. [c] Et nota di più, che dice il Concilio, che la debita obedienza iscusa i detti Prelati della residenza, & non dice l'obedienza assolutamente, però fatan male i Prelati superiori delle Religioni, mandando à visitar alcune Prouincie da' Prouinciali d'altre Prouincie, ò Priori, Abbati, & Guardiani, c'hanno cura d'Anime, potendo far fare le dette visite per altri, che non hanno simili carichi, & così farebbono molto bene i detti Prelati, non accettar con debita humiltà, & riuerenza le dette visite, perche hanno à conto loro le visite delle loro Prouincie, & Monasterij, & se mi rispondessero, che il commandano à essi per obedienza; a questo si risponde, che non ogni obedienza gli libera dalla residenza, ma la debita obedienza, come dice il Concilio.

a Cõci. Trid. vbi sup. & sess. 6. ca. 1.

b Ioã. 7. Actorũ 9. & 2. Corinth. 11.

c D. Th. super Matt. c. 10. explicãs illa verba cum persequuntur vos, in ista, fugite in aliã.

2 Seconda Conclusione. Se iscusa ancora vn beneficiato dalla residenza personal leggendo publicamente Theologia, ò studiandola per lo spatio di cinque anni, come vuol la [d] Ragione. Nè in questo caso è necessaria la licenza del Vescouo; come tengono Rebuffo, & Nauarro, poiche la legge il concede. Nè può il Vescouo dar licenza per più tempo, come dichiararono i Signori Cardinali della Riforma, dicendo. [Licentia, vt quis abesse possit causa studij à seruitio suæ Ecclesiæ, vel sui Canonicatus, non suffragatur vltra quinquennium, impetrata à die quo cœpit studere.] Dallaqual dichiaratione si raccoglie, che non solamente il Vescouo non possa dar la detta licenza, ma se la desse sarebbe nulla. Et nota, che questa Conclusione hà luogo in coloro, che publicamente legessero in vna Vniuersità approbata da' Sacri Canoni, & in quei, che gli stu-

d c. fi. de magistri Reb. i prast. beneficiorum tit. de dispensatione de nõ re. fidem n. 25. Na. i Man. in c. 25. nu. 210.

studiassero, poiche questa scienza è tanto necessario per il gouerno Ecclesiastico, così tiene [e] Salzedo.

[e] Salced. in practi. cri. c.32. p.144

3 Terza Conclusione. Il Paroco s'iscusa ancora della residenza personal, quando gli soprauenisse qualche inimicitia nel popolo, doue hà il suo beneficio, talmente che non possa viuere in esso senza gran pericolo: ma di quel deue ottener licenza dal suo Vescouo, & in tanto che durasse la inimicitia, s'hà da mettere vn Vicario sufficiente, come fù dichiarato da i Signori Cardinali della Riforma, le cui parole riferisce [f] Salzedo.

[f] Salz. vbi sup.

4 Quarta Conclusione. Può vno dare ad vn'altro vn beneficio Curato, che sapesse, c'hà da star assente, hauendo per certo c'hauesse à mettere vn sufficiente Vicario, & che visiterà alcune volte l'anno la sua Chiesa, principalmente nelle feste principali, intendendo, che con la sua autorità, per esser nobile, & molto fauorito da tutti; sarà di più vtilità, che vn'altro, che stesse alla residenza; perche in questo caso, è la causa giusta lasciare di far residenza, conforme alla mente del [g] Concilio Tridentino, & più, ancorche la residenza obblighi di ragion naturale, ò diuina, essendoui giusta causa, può il Vescouo dispensare, nè è necessaria licenza in scritto nella Prouincia, doue non sia riceuuto il Concilio. Così tiene [h] Nauarro in vn consiglio.

[g] Cõc. Tri. sess.23. c. de reform.

[h] Nau. lib. 2. cõsil. tit. de cõstitu. cõs.5. q.15

5 Quinta Conclusione. Le cause per non risiedere i Prelati, deuono esser approbate in scritto dal Pontefice Romano, ò dal Metropolitano, & essendo egli assente dal Vescouo suffraganeo più antico, risiedendo nel suo Vescouato, come ordina il Concilio Tridentino. Ilqual Suffraganeo deue approbare l'assentia del suo Metropolitano, saluo che se la detta assentia non fosse per qualche obligo; & officio annesso al suo Vescouato, concernente il ben commune; perche questa sarebbe causa notoria, & molte volte succede tanto repentinamente, che non v'è tempo, per ricorrere à colui, c'hà d'approbare la detta causa. E vero, che possono i Vescoui star fuori de i loro Vescouati due, ò tre mesi ciascun'anno, per le cause che lor paressero, ilche si lascia alla loro coscienza. Et anco il Paroco può senza licenza del suo Vescouo stare assente due mesi per la causa, che gli paresse; poiche la ragion antica gli daua questa licenza, & la nuoua non gli la leua, anzi pare, che gliela cóceda, poi che la cócede al Vescouo, che hà maggior obligo di far la residenza. Così tiene [i] Nauarro, & Salzedo, circa questa materia veggasi nel resto il cap. 133. de i Beneficij Ecclesiastici.

[i] Nau. vbi sup. n.224. Salzed. vbi sup.

Dell'obligo, c'hanno i Prelati Regolari di far residenza nelle loro Prouincie, & Monasterij. Cap. XXXIX.

SOMMARIO.

Se i Superiori delle Religioni possono dar licenza a' Prelati à loro suggetti di non far residenza. conclus. 1. num. 1.

In che luoghi deuono risiedere i Generali delle Religioni, & se possono ad instanza de i Prencipi Christiani andare in parti rimote. conclus. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se possono i Commissarij Generali, & Prouinciali della nostra Religione stare assenti dalle loro Prouin-

cie, senza licenza del Padre Generale, & se il medesimo possono fare i Commissarij delle Prouincie straniere, & l'istessa questione è de i Guardiani. conclus. 4. 5. & 6. num. 4. 5. & 6.

1 PRIMA Conclusione. Non possono i Prelati delle Religioni dispensare nella residenza personale de i Prelati, che lor sono soggetti: perche i Prelati, c'hanno cura d'Anime sono obligati de Iure Diuino personalmente risiedere tra i loro sudditi, com'è stato di sopra prouato: Et ancorche i Decreti del Concilio [a] Tridentino, & i Canoni antichi, parlando della residenza de i Prelati solamente, parlino de i Vescoui, Arciuescoui, Primati, & Cura d'Anime, non è dubio, se non che questi Decreti comprendono in suo essere, i Prelati delle Religioni, per l'entità della ragione, & per gli detti Prelati esser veramente cura d'Anime. Et così non facendo la residenza conforme al Decreto del Concilio Tridentino, senza verun dubio peccano mortalmente; & s'hauessero qualche intrata temporale, per causa del loro officio, ipso facto, senza alcun'altra dichiaratione, la perdono, & in nessun modo possono fare i frutti suoi.

a Cōc. Tri. vbi sup. & sess. 6. c. per uē. cū multis sequēti. & 7. q. 1. de cler. non residen. iur. torum.

2 Seconda Conclusione. In Iure non vi è legge, che assegni terminato luogo, doue i Generali, & Prouinciali debbano far la residenza; percioche hanno obligo d'osseruare gli Statuti delle loro Religioni; se qualche cosa circa di questo terminassero. Et non vi essendo Statuto, che ciò terminasse, come non v'è nella nostra Sacra Religione, sono obligati à far la residenza nel luogo, & Monasterio, doue sia maggior bisogno della loro presenza, & non essendo questa necessità, sono obligati eleggere vn Conuento accommodato, doue con maggior facilità possono i loro sudditi ricorrere. Per il che se à i detti Prelati venisse voglia d'andare à stare in qualche terra, ò città, per molto spatio di tempo, doue non vi fosse alcun Conuento della loro Religione, ancorche la detta città fosse ne i confini della Prouincia, & ordine d'essi, veramente non si potria dire, che risiedessero tra i loro sudditi; perche non possono ricorrere ad esso con facilità, & commodità, come ricorrerebbono, stando in qualche Monasterio loro, oltre, che il detto stare così causerebbe scandalo.

3 Terza Conclusione. Non possono andare i Generali, mandati ad instanza de i Prencipi, per negotij graui, & ardui in parti remote, fuori de i confini della loro Religione, se l'assentia hà da essere più de i tre mesi, che il Concilio concede à i Vescoui: perilche è necessaria la licenza del Sommo Pontefice per mettere in essecutione tal legatione, come l'hanno i Principi Christiani da sua Santità per simili casi.

4 Quarta Conclus. I Commissarij Generali. & i Ministri Prouinciali della nostra Sacra Religione possono far l'assentie dalle loro Prouincie, che ricercano gli obblighi annessi alle loro dignità, & prelature, senza licenza del Padre Generale. Come sarebbe andare al Capitolo generale, & andar fuori della famiglia, & prouincia, per trattar le cose, che toccano al ben commune d'essa; perche questa

facoltà.

Digitized by Google

facoltà concede il Concilio Tridentino à i Vescoui, per causa de gli oblighi annessi alle loro dignità, come è stato detto nel Capitolo passato. Ma se vi fusse altra causa, che non fosse annessa alla loro prelatura, ma fosse propria congiunta alle loro proprie persone, come saria vn'infermità, ò andar à visitar i loro padri, & parenti, potrebbono andar fuori della loro prouincia, & famiglie per due, ò tre mesi, senza special licenza del ministro Generale; poiche questo si concede anco à i Vescoui, il cui stato è più perfetto.

5 Quinta Conclus. Se la causa dell'assentia, che occorre, non fosse annessa alla Prelatura, è nondimeno molto conueniente alla carità, ò al ben commune, come sarebbe la visita d'altre Prouincie commesse à loro, & altre cause simili, che ricercano spatio di tempo di più di tre mesi di assentia; non possono i detti Prouinciali senza licenza dei Papa, & de i loro Generali, vscire dalle loro Prouincie. Et perche nel Concilio Tridentino [b] si dice, che al Capitolo Prouinciale appartiene giudicar delle licenze date da i Metropolitani à i Vescoui, per vscir da i loro Vescouati, confidando, che per questa maniera si vederanno meglio le cause, che per questo vi fossero. Però conuiene, che i Padri Generali non mandino fuori i Prouinciali, nè i Guardiani da i loro Conuenti, per visitar altre Prouincie, se la necessità non lo ricerca, & quando gli mandassero, non bisogna mormorare di questo, perche essi sanno le cause, che hanno per farlo.

b Cõc. Tri. vbi sup.

6 Sesta Conclus. I Prelati locali, come sono i Guardiani, i Priori, & i Prepositi; soggiacciono sotto la medesima colpa, & pena obligati à far la residenza ne i loro conuenti, come dà ad intendere il Concilio, poiche sono Curati d'Anime, & così non possono vscir dalle loro case per loro propria autorità, se non fosse per spatio di tempo, & questo s'intende anco co'l non andar fuori de i cõfini delle loro Guardianie. Perche come dice il medesimo Concilio, coloro, che andassero per poco tempo conforme à i Canoni antichi; non pare, che si partano. Nel che io non mi trattengo, perche il tempo, che possono star assenti; lascio al parere de i Prelati Superiori, & alla consuetudine delle Prouincie.

Della residentia de i Signori temporali, & de i Rettori ne i luoghi de i loro Reggimenti.
Cap. XL.

SOMMARIO.

Se sono obligati à far residenza nelle loro terre i Signori temporali. conclus. 1. nu. 1.

Se i Rettori sono obligati à far residenza ne i loro Regimenti, & s'hanno obligo di restituir il danno, che per la loro assentia succedesse. conclu. 2. & 3. nu. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. Sono obligati i Signori temporali à far la residenza per qualche poco di tempo ne i loro luoghi, & visitargli, essendoui bisogno, & à dar loro buoni Giudici, leuando i cattiui, come dopò alcuni risolue Fra Luigi Lopez. [a]

a Lop. 2. p. c. 100. inst. conscien.

2 Seconda Concl. I Rettori sono ancora obligati à far residenza ne i lo-

Digitized by Google

ro officij. E vero, che possono stare assenti per qualche tempo, per trattar alcune loro cose, saluo, che se per la loro asentia, ne seguisse graue detrimento alla Repub. Dissi, graue, perche non sono obligati, sotto pena di peccato mortale, à schiuare il danno picciolo della loro Republica; come si raccoglie da quel, che adducono Cordoua,[b] & F. Luigi Lopez. E ben vero, che minor colpa hauerà vn Rettor nobile, per esser asente alcune volte con qualche danno della Republica, che vn plebeo, perche questo nobile con l'auttorità della sua persona potrà aiutar, & fauorir per qualche via alla Republica rifacendo il danno, il che si raccoglie ancora da quel, che adduce il[c] Nauarro, & da quel, che si dice in vna legge della nuoua ricompilatione, doue s'ordina, che i Rettori in questi Regni non habbiano altre occupationi, accioche per ragion di esse non manchino trouarsi per ordinario à i loro consigli.

b Cord. de ci. cas. confe. q. 55. Lopez vbi sup.

c Nauar. li. 3. de resti. c. 1. nu. 19. l. 10. ti. 7. l. 1 3. nouæ cõpilationis.

3 Terza Concl. Sono obligati questi Rettori restituire alla Republica il danno notabile, che seguisse per la loro asentia per colpa leue, ilqual danno non si schiuerà, se schiuassero ancora questa negligenza, così dice Nauarro.[d] Et è commune opinione, che colui, per la cui colpa, ancorche leggiera, & solamente peccato veniale, fosse causa di qualche danno, è obligato nel foro della conscienza restituir il detto danno; essendo obligato per giustitia à schiuarlo; ilche s'hà da tenere contra[e] Soto. Gl'interrogatorij, che il Confessore deue fare à i Rettori, si dicono in vn'altra parte.

d Nauar. c. 17. nu. 184

e Soto li. 5. de iust. q. 7. art. 2.

Della restitutione, in quanto alla sua essentia, & necessità. Cap. XLI.

SOMMARIO.

Che cosa è restitutione, & in che diferisce dalla satisfattione. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se la restitutione è necessaria per la salute dell'anima. concl. 3. nu. 3.

Se ui è obligo di restituire, hauendo solamente preceduto il peccato ueniale. concl. 4. nu. 4.

1 PRIMA Conclusione. La restitutione è vna ricompensa di quel, che fosse stato tolto ad alcuno, & è atto di giustitia commutatiua, quando anco vno restituisce ad vn'altro quel, che doueua dargli secondo la giustitia distributiua. La ragion di questo è, perche colui, che distribuisce le cose communi, è obligato à darle à i degni, facendole sue proprie, secondo la qualità di ciascuno, tanto à tutti, & à ciascuno d'essi in particolare, è obligato à ricompensare con la vguaglianza della Giustitia commutatiua tutto quel, che non gli fosse stato dato della portione, che se gli doueua. Et così, benche non se gli leua nondimeno l'appropriatione di quella è obligato à fare, com'esplica il Gaetano.[a] Et ancorche il Nauarro vada per altro camino, parlando dottamente, & sottilmente, parmi che l'opinione del Gaetano in questo caso si debba seguire.

a Gaiet. 2. 2. q. 9. ar. 1. Nau. l. 1. de restit. ca. 1. nu. 13.

2 Seconda Conclusione. La satisfattione, & restitutione conuengono in questo, che ambedue appartengono alla Giustitia commutatiua; ma

Digitized by Google

ma differiscono in due cose, la prima che la restitutione è rispetto delle cose esteriori. Ma la satisfattione è rispetto dell'attioni, & passioni ingiuriose, come dice [b] San Tomaso. La seconda, che la restitutione propriamente si fa solamente à gli huomini, ma la satisfattione non solamente si fà à gli huomini; ma ancora à Dio. Alcun'altre differentie mettono i Sómisti, & [c] Soto.

b D. Tho. 122. d. 15. q. 1. art. 5.

c Sot. li. 6. de iust. q. 1 ar. 1.

3 Terza Conclus. La restitutione è necessaria per la salute dell'Anima, non per modo d'applicatione, come sono i Sacramenti; ma per modo d'essecution solamente. Talche si come presupposto il peccato mortale è necessario il Sacramento della penitéza per modo d'applicatione [in re] potendo amministrare, & riceuere, & in desiderio, se non si potesse amministrare, nè riceuere, così presupposta l'ingiusta retentione è necessario di necessità di precetto restituir quel d'altri, come tiene [d] S. Tomaso, & è conclusion di fede, come risolue Castro, & Soto. Et se la restitutione s'include sotto quel precetto negatiuo, non roberai, ò se precetto affermatiuo, vi sono diuerse opinioni; ma la più probabile è esser precetto affermatiuo, come risolue [e] Soto.

d D. Th. 2. 2. q. 62. a. 2. Castr. aduer. hæresis. ver. rest.

e Sot. li. 4. de iust. q. 2 ar. 2. & 2. 2. ad 2.

4 Quarta Conclusione. Ancorche vno sia obligato restituire sotto pena di peccato mortale, essendo la cosa douuta notabile, nondimeno questo obligo di restituire molte volte procede, & deriua da colpa veniale, secondo la natura dei contratti; perche colui, che causa il danno hauendo vna cosa imprestito, è obligato à restituir il danno, che per sua leuissima colpa accadesse nella detta cosa, & quel, che la tiene affittata, è obligato à restituir il danno, che accadesse in essa per sua leue colpa. Et quel, che l'hauesse pigliata in deposito, & riceuesse per custodirla qualche salario, accadendo qualche danno per sua lieue colpa, hà obligo di restituirla: & quel, che l'hauesse rubata, è obligato à restituirla; ancorche paresse senza colpa sua; laqual non può hauer, per esser sempre negligente in restituire, com'è stato detto in queste materie particolari. Nellequali inquanto alla restitutione hà trattato, & risoluto ne i loro luoghi, quel, che tocca à loro, & risoluerò piacendo al Signore nelle materie, che si diranno; perciò in questo luogo non sarò lungo, solamente dirò quel, che non hò ancor detto, nè trattato nelle dette materie. Vna cosa auertisco, che l'obligo di restituire può nascere d'alcun contratto, senza hauer colpa alcuna da parte di quel, ch'è obligato à restituire. Come accade in colui, che douesse qualche cosa, che gli hauessero prestato; ilqual'è in obligo ritornarla al suo Signore, finito il tempo dell'imprestito. Et è certo, che in questo caso, non hà commesso peccato alcuno. Talche per esser vno obligato à restituir vna cosa, non è necessario, che ingiustamente l'habbia riceuuta, & trattenuta, come dice Nauarro; ilche già è stato toccato di sopra.

Come u'è obligo di restituir quel, che fosse stato guadagnato con qualche opera di peccato. Cap. XLII.

SOMMARIO.

Se secondo la Legge Naturale, Diuina, & Positiua ui è obligo di restituire.

Digitized by Google

stituire nel foro della coscienza quel che fosse stato guadagnato con qual che operatione di peccato, & à chi s'hà da fare questa restitutione. conclus. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se la donna dishonesta hà obligo di restituir quel, che con parole dolci, & amorose caua dall'huomo. conclu. 3. num. 3.

S'alcuno prometteße ad una donna dishonesta qualche gran quantità, è obligato pagarla. concl. 4. nu. 4.

Se quel, che riceueße da una donna maritata per l'atto dell'adulterio, è obligato à restituirlo, & quel, che riceue un'huomo per uccidere un'altro. concl. 5. nu. 5.

Se quel, che riceueße uno, per quel che è obligato à fare, è obligato à restituirlo. concl. 6. nu. 6.

S'è lecito alla parte dar qualche cosa al Giudice per liberarsi dalla sua molestia. concl. 7. nu. 7.

Se quel, che si dà ad alcuno per non commetter un peccato contra Giustitia, ò contra uirtù, è soggetto alla restitutione. concl. 8. & 9. n. 8. & 9.

Se quel, che piglia il Giudice, per non far qualche ingiustitia, è sottoposto alla restitutione. concl. 10. nu. 10.

S'è sottoposto à restitutione quel, che guadagna, comprando, & uendendo per prezzo giusto in tempo, & luogo prohibito. concl. 11. nu. 11.

1 PRIMA Conclusione. Parlando nella sola Legge Naturale, quel, che si guadagna con operationi cattiue, con peccato, non v'è obligo di restituir; ma di colui, che riceue questo guadagno. Talche quel, che si desse ad vno, per vccidere vn'huomo, ò per dar vna sentenza ingiusta, non v'è obligo di restituirlo; parlando, come hò detto, nella detta Legge. Perche dato, che queste opere sien contra il precetto Diuino; Nondimeno nessun'è in obligo di farle senza guadagno. Oltre, che queste cose son'vtili à coloro, che commandano farle, & però sono stimabili. Dissi, attento la legge Naturale; perche secondo la legge positiua, quel che si dà per far alcune opere cattiue, per le quali seguisse offesa ad alcun terzo, necessariamente si deue restituire, come dispone la Legge; [a] doue si termina, che tutto quel, che s'acquista di questa maniera s'applichi al fisco. Et la ragion di questa legge è; perche non potendo pigliar questi delinquenti il prezzo, non sarà sì facile la loro malignità à far ingiurie, & onte à i loro prossimi. Circa di che si dubita, se questa restitutione si debba al fisco, auanti, che sia condannato il delinquente, & che si dimandi? [b] Soto, Cordoua, & Medina, tengono di sì; perche la legge fà inhabili i delinquenti per riceuer il detto prezzo, & ancorche la legge penale non obblighi in coscienza, auanti la condannatione, la legge penale, che inhabilita, obliga in coscienza, auanti d'essa. Et così vno, che fosse inhabile per votare, votando, pecca mortalmente, auanti; che sia condannato in giudicio per inhabile; perche già la legge il fà inhabile in quel caso. Da questo s'inferisce, che non solamente il patto, & l'accordo per far di questi delitti, non val come patto; ma non vale nè anco come vna virtual donatione; ò come vn'atto, co'l quale vno lasciasse vna cosa, come che non la volesse, come auuertisce Cordoua, [c] contra Nauarro; perche la legge, che taglia qual-

a l. mulcta. C. demon. mulctandi.

b Soto li. 2. de iust. q. 7. art. 1. ad 2. Cord. lib. 1. qq. q. 32. in opinio. Med. in instr. fol. 16. 9.

c Cord. vbi sup.

Digitized by Google

qualche atto, ò patto, quel che si dà per causa del detto atto, & patto, non si può ritener, anzi s'hà da restituire, poiche non v'è titolo, come si possa tenere. E vero, che se facessero questa restitutione i delinquenti, sarebbono in pericolo, che il loro peccato si scoprisse, essendo secreto, & perciò io non gli obligherei à restituir detta quantità; poiche nessun è obligato à manifestar il suo delitto.

2 Seconda Conclusione. Ancorche sia probabile l'opinion sopradetta, cioè, che al fisco si debba far la restitutione auanti della sentenza; Non dimeno come la contraria opinione è d'huomini dottissimi, non deuono i Confessori negare l'assolutione à i delinquenti, principalmente essendo poueri, se non restituiscono il prezzo sopradetto al fisco, prima che il dimandino in giudicio, & sieno condannati. come auuertisce Fra Luigi Lopez.[d] Et non son liberi questi delinquenti di far la detta restitutione, auanti, che mettano in essecutione quel, che loro è stato commandato, che facciano, come saria vccidere il tale, ò dare vna sententia ingiusta; perche sono in coscienza obligati tagliar questo contratto, & restituir il detto prezzo à color, che ad essi l'hanno dato, come dice [e] Cordoua, & tiene Nauarro. Ma facendo la detta opera illecita, & mettendola in essecutione, hauendo da far restitution non al fisco, vi è dubbio, à chi la deuono fare. Perche il [f] Gaetano dice, che s'hà da far la restitutione à colui, alquale si fece l'oltraggio, ò à i poueri di Christo, non auuertendo, che à quel, à cui si fece il grauame, già satisfano, pagandosegli il danno, che seguì. Nè auuertendo, che la restitutione che si fà à poueri è, quando non si sà il vero Signore, & in questo si troua, ch'è colui, che diede il detto prezzo, poiche non passò il dominio di esso in colui, che il riceue. Nauarro [g] in questo particolare, seguendo Angelo, dice, che à niuno s'hà da fare la restitutione. Couarruuia [h] và per vn'altra strada. Io in tanta varietà di sentenze d'huomini dottissimi, risoluendomi, dico, che non vi sia nel foro della coscienza, nè anco attento la legge positiua, obligo di far alcuna restitutione. Ma perche non è ragioneuole, che i cattiui sieno fauoriti nelle loro malignità, & vediamo la bruttezza dalla parte di coloro, c'hanno dato il detto prezzo, & di quelli, che l'hanno riceuuto, la detta restitution s'hà da far à i poueri, non per obligo, ma per consiglio. Ilche si proua, perche la restitution, che si fà à i poueri, come dice Nauarro, è di consiglio. Nè osta, che in questo vi si troui il vero Signore, ch'è colui, che diede il detto prezzo; perche pare bene, che per il suo delitto, nel foro della coscienza gli leuiamo questa ragione, benche nel foro esteriore habbia attione per dimandarla. Et così i moderni allegati da Henriquez, [i] che dicono, che questi possa ritenere la cosa, che egli diede, senza obligo di restituirla, parlano dell'obligo di precetto, & non di consiglio; ilqual non è propriamente obligo. Da questo s'inferisce, che il ferraro, che facesse vn coltello, ò vna spada per vccider vn'altro per ordine d'vn'huomo, che gli dà per questo vn certo prezzo, è in obligo, non di precetto, ma di consiglio à dare il detto prezzo à i poueri, sapendo, che faceua il coltello per il detto effetto, come nel-

[d] Lopez in instr. conf. 1.p.ca.106.

[e] Cord. vbi sup. Nau. ca.17. n.30. & 31.

[f] Caiet. in sum ver. restit.c.4.

[g] Nau.c.17. nu.30.

[h] Couar. in re. peccat. 2.p §.2.n.7.

[i] Henri. in su.1. to l.7. de indul. c. 35. nu 4.

Digitized by Google

nell'accordo gli l'haueua detto. Et il medesimo s'hà da dire in altri casi simili. Il sopradetto s'intende, parlando del prezzo, che si dà al delinquente, acciò che commetta qualche delitto, del qual ne seguirà in oltraggio ad vn terzo. Trattiamo hora di quel, che si dà ad vna donna dishonesta per consentire nell'atto della fornication, attento, che questo non è in pregiudicio d'alcun terzo. Circa di che habbiamo già detto alcune cose, nel Capitolo delle donne[k] cattiue, doue dicemmo, come poteuano pigliare il prezzo, che lor si dà, per il detto atto: ma non fù toccato nel detto Capitolo cosa, che appartenesse alla restitution, guardandola per dirla in questo. Per risolution del che metto le seguenti conclusioni.

[k] Habetur in verb. luxu. c. 187.

3 Terza Conclusione. Se la donna dishonesta con parole piaceuoli, & amorose cauasse ad vn'huomo maggior prezzo del solito, non è in obligo restituir quest'eccesso; ma sarebbe obligata à restituir, se con inganno, & fallacia il cauasse; perche dou'è l'inganno, cessa la volontà di dar, & trasferir il dominio, laqual non manca, anzi s'accresce, quando v'interuengono dette parole amorose. Da questo ne segue, che se fingesse esser vergine, & perciò cauasse dall'huomo gran prezzo, non essendoui, è in obligo à restituirlo. Et il medesimo sarebbe, quando dicendo la bugia, le promettesse, che non ammetterà altri, che la volesse, con lei.

4 Quarta Conclusione. S'alcun promettesse ad vna donna dishonesta qualche gran quantità, laquale secondo il parere d'huomini prudenti, fosse prodigalità di darla, non sarebbe obligato attender questa promessa, ancorche l'hauesse giurata; perche il giuramento di cose illecite, non s'hà da esseguir, & la prodigalità almeno è peccato veniale. E vero, che se in fatto satisfacesse la promessa, resterebbe Signora del detto dono. Saluo che se non fosse pupillo, ò minore, & non hauesse secondo la legge potestà d'alienar i suoi beni, & il dono passò la somma, che i detti sogliono spendere in giochi, & curiosità, secondo l'vso della terra; perche non eccedendo, non hà obligo di restituir; hà nondimeno obligo di restituire qual si voglia quantità, che per questo effetto riceuesse d'alcun Religioso; perche ancorche habbia licenza dal suo Prelato per spendere il suo peculio, che gli è stato concesso in quel, che gli desse gusto, non s'hà da credere, che il Prelato gli dia licenza per simili gusti, anzi sapendolo, il castigherebbe co'l zelo debito alla sua religiosa Christianità. Et cosi ciò s'hà da restituir al Monasterio, se fosse capace de' beni, & se non fosse, diasegli per via di elemosina al detto Monasterio.

5 Quinta Conclusione. Quel, che riceue vna donna maritata per questo atto, non è in obligo restituire al suo marito, essendo in poca quantità, perche può spenderlo ne gli vsi necessarij della sua persona. Nè contra di ciò osta, che ella non sia signora del suo corpo, perche ancorche nō sia, è signora della sua libera attione, & cosi ancorche pecchi adulterando, non pecca pigliando per se il prezzo, che se le dà per l'adulterio. Dissi, essendo in poca quantità, perche essendo molta la quantità, deue darla al suo marito; poiche, mentre

tre

Digitized by Google

tre viue con esso, non hà ella l'amministration dei beni, che si guadagnano. Ma verun non deue da questo inferir, che non sia la donna signora di questa quantità, ancorche grande, perche realmente v'è, poiche è signora della detta attione; & però, se dico, che sia obligata à darla à suo marito, è per hauer egli, conforme alla ragione, l'amministratione di tutto quel, che si guadagna, & con questo cessa vna mormoratione, che contra di me è stata dalla parte d'vn dottissimo huomo, alquale non fù referito quel, che dalla mia conclusione chiaramente raccoglieua. Infin'hora habbiamo trattato di quel, che si dà per causa di peccato, quando tra ambedue le parti v'è bruttezza; Resta, che veggiamo di quel, che si dà per causa del peccato, hauendo bruttezza da vna sola parte.

6 Sesta Conclusione: Vno, che riceuesse qualche cosa per quel, che è obligato à fare per giustitia, è in obligo à restituirlo. Et così i giudici, i testimonij, i ministri di giustitia, a' quali si dà sufficiente salario, non possono pigliar più di quel, ch'è concesso. Questa conclusione è di tutti, & la tiene [l] Nauarro, & Medina. Et così non hà ragion Angles di dar licenza à i giudici per pigliar alcuna cosa dalle parti, acciò che così più facilmente giudichino meglio, perche per giustitia sono obligati farlo senza cosa veruna, come disputando contra Angles, auuertisce Fra Luigi [m] Lopez.

l Nau. c. 17. nu. 34. Medin. in inst. f. 169.

m Lopez in inst. consc. 1. p. c. 29.

7 Settima Conclusione. È cosa lecita alla parte dar alcuna cosa ad vn Giudice per liberarsi dal suo trauaglio. Così tiene Cordoua contra Soto. Nè contra di ciò osta, c'habbia altri mezi per liberarsi, cioè, ricusandolo, ò appellandosi di lui, perche potrebbe accadere, che con difficoltà la ottenesse, & che le cause della sua appellatione, non le fossero ammesse: Nè contra di ciò osta, che per questa via di liberarsi del trauaglio, si potrebbe aprir vna porta molto larga, per laqual potrebbono intrare i litiganti, subornando, & corrompendo i giudici con doni, dicendo volersi liberarsi del trauaglio, pensando, che hauessero giustitia, non hauendola; perche questa ragione conclude nel foro esteriore, ma nell'interiore, essendo certa la parte, da i suoi Auuocati, che si libera del trauaglio con litigar contra vn'huomo potente, ò grande amico del giudice; Io nol condannerei à peccato mortale, & così obligherei il giudice à restituirgli quel, che gli fù dato.

8 Ottaua Conclusione: Quando alcuno desse ad vn'altro alcuna cosa, per schiuar vn peccato, che fosse contra giustitia, cioè, che non vccida, & che non rubbi, nel foro esterior hà ragion per ripeterlo. Questa Conclusione è di [n] Nauarro, ilqual dice contra Soto, che'l medesimo si hà da dire, quando si desse qualche cosa, acciò non si commetta il peccato, ch'è contra l'altre virtù, cioè, che non si fornicasse, & Nauarro segue il Cordoua. Et la ragion è, perche la medesima bruttezza milita in colui, che volesse far vn peccato contra le altre virtù, che milita in chi volesse corrompere la legge particolare della giustitia: Et perciò, già che la ragione concede, che si possa ripetere quel, che si dà per schiuar vn peccato, che si volesse commettere contra la virtù particolare della

n Naua. ubi sup. nu. 35.

Giu-

Giustitia, s'hà da concedere ancora medesima attione per ripetere quel, che si desse per impedir i peccati, che si volessero commettere contra l'altre virtù. Perilche Nauarro portando rispetto à Soto, dice, che la sua opinione sarebbe vera in coloro, che pigliassero alcuna cosa, per lasciar di far quel, che facendolo, sarebbono notati d'ingrati, & non ricordeuoli de i Beneficij riceuuti.

9 Nona Conclusione. Quel, che si desse ad vno, acciò non commettesse vn peccato contra la Giustitia, cioè, che non rubbi, ò vccida, & vn peccato contra l'altre virtù, cioè per non fornicare, per non commettere qualche carnalità in Chiesa, auanti glielo dimandino, non è in obligo in coscienza à restituirlo, perche la legge, che dà l'attion per dimandarlo, non impedisce la traslatione del dominio in colui, che il riceue. Ilche con maggior ragion procede, s'alcuno riceuesse alcuna cosa, acciò che non facesse alcune cose cattiue per dar contento à coloro à chi dà. Cioè, s'vno fosse consueto trattar con Maria, & Pietro, gli desse alcuna cosa, acciò che non prattichi seco, affermando, che in questo riceuerà gran contento, non è obligato à restituirglilo di necessità. Perche ancorche il guadagno sia brutto, nondimeno il lasciar di conuersar con Maria, gli fù di gran pena, perciò che per questo gusto c'hà perduto, può pigliar alcuna cosa, così tiene[o] Cordoua. Ilche procede, ancorche riceuesse la detta pecunia, per non fornicare per l'amor di Dio, ò per astenersi della conuersatione di Maria, principalmente per l'vtil suo. Così tengono Soto,[p] & Nauarro à i quali segue Fra Luigi Lopez, contra Medina, & Cordoua. Ilche si proua, perche secondo Medina, & Cordoua, quel che si riceue per lasciar di far il detto peccato, per dar gusto à colui, che il dette, non v'è obligo di restituir, & potrebbe accadere, che vno lasciasse di commetter questo peccato per salute dell'anima sua, & principalmente per Dio, & per dar anco contento à colui, che dà, poiche questo fine non è contrario all'altro, come non è contrario dir le Hore Canoniche, andando al Choro per pigliar le distributioni al fin principale, che è l'amor di Dio, & la salute dell'anima, che con questo atto si pretende.

o Cor. vbi sup. dist. 2. ad 2.
p Naua. & Sot. vbi su. Lopez vbi su. cõs. 641 cum seq. Med. de resti. q. 26. & 27. Cordu vbi s. p.

10 Decima Conclusione. Vna persona publica, che per ragion del suo Officio fosse per Giustitia obligata à schiuar vn certo peccato, è obligata à restituir tutto quel, che per causa di questo differire, pigliasse d'alcuno. Et così il Giudice, che pigliasse alcuna cosa per lasciar di far alcuna ingiustitia, ò per lasciar di dar vna sentenza ingiusta, hà obligo di restituir questo à colui, che gliel dà, perilche le sopradette Conclusioni procedono nelle persone priuate, che non fossero obligate per ragion dello officio di difender la Giustitia, così tiene Fra Luigi Lopez, concordando à questo modo Soto, Nauarro, & Cordoua, i quali come di sopra dicemo nell'ottaua Conclusione, son contrarij. Da questo s'inferisce, che il fisco, che per parere della Republica fosse obligato accusare vno, se freddamente il difendesse, ò facesse piegar la Giustitia, ò lasciasse di far quel, che potesse, pecca. Et se la causa fosse ciuile, è obligato restituire alla Republica, non solamente tut-

Digitized by Google

te tutto il principale, che si pretendeua, ma anco le spese, & la pena pecuniaria, nellaqual il reo haueua da esser condannato, se conforme alla ragione fosse stato denuntiato. Et se la causa fosse criminale, è obligato alle spese, & al danno, che seguirno per non farsi quel, ch'era obligato; poiche il suo officio è denuntiare i delitti notorij, & in stare in quei casi, che gli concede la legge, acciò prouati i delitti si metta il remedio per schiuargli, & la Republica s'annetti, & purghi di queste zizanie, come risoluono communemente i Dottori.

11 Vndecima Conclusione. Quel, che fosse stato acquistato con infamia della volontà di colui, che il riceue, non commettendosi ingiustitia, non è sottomesso alla restitutione, così il guadagnato, vendendo, & comprando per lo giusto prezzo, ma ingiustamente per vendersi in luogo Sacro, ò in giorno di Festa, ò per guadagnarsi tessendo, & cucendo, ò facendo altre simili opere seruili in giorni di Festa, non v'è obligo di restituirlo, perche benche si commetta peccato in questo guadagno, non si commette ingiustitia, nè si fà ingiuria al compratore. Et il medesimo s'hà da dire, quando vno vendesse qualche casa, hauendo giurato, che non la venderebbe, & quel, che giurò, che non hauerebbe riceuuto quel guadagno, pecca contra il giuramento, riceuendolo, ma non è in obligo di restituirlo, perche non giurò, che l'hauria restituito, ma solo, che nol riceuerebbe, ancorche hauesse giurato di non ritenerlo, non è obligato restituirlo al dante, poiche quello, che gli lo dà, gliel dà volentieri, & non gli fece alcuna ingiuria, come dice [q] Nauarra, contra Nauarro, & altri. E vero, che già, che giurò di non ritenerlo, s'hebbe intentione nel giuramento di darlo à colui, che gliel diede, & questa tale intentione cadde ancora sotto del giuramento, hauerà obligo di ritornarglilo, non perche l'hauesse fatto ingiustitia: ma per lo giuramento, che fece à Dio; Ma se non hebbe intentiõ di giurar di darglilo: ma solamente, che nol riterrebbe, adempie col giuramento, dandolo à chi gli piace.

[q] Nau. l. 4. de rest. c. 2. nu. 126.

Della restitution delle cose trouate, & di quelle, che non si sà, chi sia il suo signore. Cap. XLIII.

SOMMARIO.

Se uno pecca, che non hauesse animo di restituire una cosa trouata, ancorche trouasse il signore. concl. 1. n. 1.

S'è in obligo di restituir, los Mostreacos, cioè (animali perduti) al Principe della Republica. concl. 2. nu. 2.

Se si possono ritenere le cose trouate, non trouando il signor di esse. concl. 3. nu. 3.

Se trouandosi il signor della cosa perduta, se gli può dimandar alcuna cosa per hauerla trouata. conclus. 4. nu. 4.

Se si pecca, & resta scommunicato con obligo di restituir quel, che piglia le cose, che si perdono in mare. concl. 5. 6. & 7. nu. 5. 6. & 7.

Se le cose, il cui signore non sapesse, s'hanno da dare à i poueri, ò al Vescouo, acciò che le dispensi. concl. 8. 9. & 10. nu. 8 9. & 10.

Se quel, che possede le dette cose, le può pigliar per se, essendo pouero. concl. 11. nu. 11.

Se doppo date à i poueri, trouandosi il

Digitized by Google

il uero signore sono obligati à dar glile. concl. 12. nu. 12.

1 PRIMA Conclusione. Vno, che trouasse vna cosa, & la tenesse con tal animo, che ancorche si trouasse il suo vero signore, di non restituirgliela, pecca mortalmente, s'è materia di peccato mortale quella cosa, che ritenesse. Et l'istesso si dirà di quel, che possedesse la cosa trouata, non mettendo la debita diligenza in cercare il suo vero signore, così tien [a] Soto, con la Commune.

a Soto li. 5. de iust. q. 3. ar 3.

2 Seconda Conclusione. Le cose perdute, che volgarmente si chiamano Mostreacos, come son buoi, & altri animali, che non si sà il signore, conforme alle leggi di questi Regni di Spagna, & la consuetudine, alla Republica, ò al Principe si hanno da restituir, lequai leggi non son riceuute, come obligatorie in coscienza, come auuertisce [b] Aragon, & molti ancor dubitano del loro valore, come consta da quel, che adduce Couarruuia.

b Arag. 2. 2. q. 64. art. 5. Couarr. in reg. pecc. 3. p. §. 1. nu. 5.

3 Terza Conclusione. Le cose trouate, se fatta la diligente inquisitione del Signore, & non si potesse saper di lui, con molta buona coscienza possono esser ritenute da quel, che le troua, perche pare, che già il Signore l'hà lasciate per perdute, perciò, già che non hanno vero signore, quel, che prima le troua, è signor di esse, attento, che in Iure, tanto si reputa, non saper il signor della cosa, quanto non hauer essa vero signore. Questa sentenza difendono [c] Sarmiento, & molti de i moderni Thomisti, come consta per quel, che adducono [d] Pietro di Nauarro, & Frate Luigi Lopez. Perciò non si deuono seguire altre opinioni, che circa di questo vi sono. La prima è, che chi le troua, sia obligato à restituirle à i poueri, come tengono Nauarro, & Couarruuia: la seconda, che appartengono alla Republica, ò al Principe di essa.

c Sarmien. li. 6. select. c. 10.
d Naua. de rest. li. 4. c. 2. nu. 9. Lopez in inst. consil. 2. p. c. 2. Naua. c. 17. nu. 170. Couarr. vbi sup.

4 Quarta Conclusione. Colui, che troua vna cosa, & troua il suo certo patrone, non gli può con buona coscienza dimandare cosa alcuna per hauerla trouata, obligandolo in questo, ma solamente gli può dimandare le spese, c'hauesse fatto per cercarla, & quelle, che fece per conseruarla. E vero, che se'l signor, come huomo honorato gli volesse donare alcuna cosa, potrebbe con buona coscienza riceuerla, così tiene [e] Sarmiento.

e Sarmien. vbi sup.

5 Quinta Conclusione. Pecca con obligo di restituir chi piglia le cose, che si perdono in mare, non essendo de' Corsari, ò de gli infedeli, il che procede, ò le pigliasse dalla naue, ò dal mare buttate in esso, ò dalla spiaggia doue sono buttate, & si conducono. Et questo peccato porta seco annesso la scommunica ipso facto, come consta dalla [f] Legge. Et procede ancora, ancor che le dette cose s'hauessero à perdere, non le pigliando per se, come sarebbe la farina, il formento, & la carta, & se fosse negligente in restituirle, ancorche non l'hauesssero ammonito, inquanto à Dio, resta ipso facto scommunicato, ma inquanto alla Chiesa, non: se prima non precede l'ammonitione.

f C. exc. de rapt. l. si q. ff. de incen. rui. et nauf.

6 Sesta Conclusione. Se costui, che raccolse le dette cose, per liberarle dal pericolo, si fosse messo à pericolo di morte, ancorche non fosse probabile, può con buona coscienza rite-

ritenerle, hauendo quelle da perdersi, poiche non era egli in questo caso obligato à metter la vita al pericolo, come dice Nauarro.[g] Ma se'l signor di esse hauesse speranza molto probabile, che per qualch'altro mezo hà da ricuperar le cose sue, cioè buttandole il mar alla spiaggia, ò dando ad alcuni vn certo prezzo, accioche le cauino da esso, non potrebbe con buona coscienza ritenerle colui, che per pigliarle, si messe à pericolo solamente, potrebbe obligar il signor di esse, che gli paghi la sua fatica, laqual deu'esser tansata all'arbitrio de' periti, come dicono Sant'Antonino,[h] & [i] Siluestro. Et sarà il signor di esse obligato à pagar questa fatica, ancorche non gli la dimandasse.

g Naua. vbi sup. nu. 98.

h D. Anto. 2. par. tit. 1. c. 15. Syluest. ver. naufra. q. 2.

7 Settima Conclusione. Vno, che semplicemente pigliasse vna cosa di queste, credendo, che gli fosse, per qualche apparente cagione lecito, ancorche sia obligato à restituirla, nondimeno non pecca mortalmente, nè incorse nella scommunica. E vero, ch'è obligato à rispondere alle lettere di scommunica, che circa di questo fossero state cauate, come proua Fra Luigi Lopez,[i] & par, che ciò senta anco Nauarro.

i Lopez vbi sup. 1. p. c. 145. Nauarr. vbi su. c. 1. n. 58

8 Ottaua Conclusione. Le cose, il cui vero signore non si sapesse, fatta ogni diligenza per trouarle, s'hanno da dare à i poueri, ò ad altre opere pie, perche à questo modo, si danno al loro vero signore, del miglior modo, che possa essere, come dice San[k] Tomaso. Per esplication di che s'hà d'auuertire, che in due maniere, non si sà il vero Signore. D'vna maniera in particolare, & non in vniuersale, ilche accade, quando alcuno sapesse di certo, che deue vna cosa ad vno, di due, ò tre, ma non sà qual di essi sia in particolare. Et in questo caso, è cosa certa, che s'hà da partire la cosa, tra coloro de' quali si dubita, talche si dia più à colui, del qual men si dubita esser il vero signore. Et così dicemmo nella Bolla della Compositione,[l] seguendo Soto, che in questo caso, non vi può esser compositione. L'altro modo, che accade, che non si sà il vero signore, cioè in vniuersale, per non potersi sapere, chi sia, & all'hora senza dubbio si deue fare la restitutione à i poueri, ò applicarsi ad altre opere pie, accioche in questo modo si restituiscano al suo vero signore, nel miglior modo, ch'esser possa. La qual licenza par, che dia la Ragion Natural, che comanda, che le cose sieno restituite à i loro patroni, in quella maniera, che più le seruano. Et però non deue esser ammessa l'opinion di Soto,[m] ilqual dice, che le cose ingiustamente acquistate, non sapendosi il vero signore, si deuono dare à i poueri solamente per la ragion positiua, contra il qual tengono[n] Couarrunias, & Aragon, seguendo la mente di San Tomaso. Dicendo, che non solamente per ragion positiua, ma anco per la ragion naturale si deuono restituir questi beni à i poueri, ò conuertirsi in altre opere pie.

k D. Th. 2. 2. q. 61. ar. 5 ad 3.

l Habetur in Bulla Compositione. §. vni. nu. 9.

m Soto lib. 4. de iust. q. 7. a. 1. ad 3.

n Coua. vbi sup. Arag. 2. 2. q. 62. art. 5. vbi D. Th.

9 Nona Conclusione. La restitution sopradetta si può far à i poueri, senza, che v'interuenga l'auttorità del Vescouo. Quest'opinion è di Soto,[o] la qual seguon Ricardo, & Siluestro, Soto, & Nauarro, contra San Tomaso. Et si proua, perche se il signore vero si trouasse, à lui, senza auttorità del Vescouo, s'haueria da fare la restitution, dunque non è necessario,

o Soto in 4. d. 15. q. 2. vbi Ricard. Sylu. resti. 3. q. 5. Soto vbi sup. Nauar. vbi sup. nu. 92. D. Th. d. 15 q. 1. art. 1.

Digitized by Google

che si faccia à i poueri con detta autorità, poiche in essi si fà la restitution del miglior modo, che in suo vtile à lui si possa fare. Et la conclusion nostra è tanto vera, che dice Nauarro, che il Vescouo non può comandar il contrario, nè valerebbe la consuetudine in contrario, primo per esser contra la legge Natural sopradetta, secondo per esser irragioneuole. E ben vero, che in alcuni casi, può comandarlo il Vescouo. Il primo è, quando chi è obligato à restituire, morisse senza herede, & senza essecutore de' suoi beni. Il secondo, quando l'obligato à restituire, nol volesse far; perche può sforzarlo à fare. Il terzo, quando colui, che distribuisce, vscisse de i termini della Giustitia distributiua. Il quarto, quando queste cose s'hanno da restituire, le tenesse, ò le tenne vn manifesto vsuraro. Nondimeno, ancorche questa restitution si posa fare à piacere, è bene, che quando la somma, che s'hà da restituire, fosse grande, si faccia con l'autorità del Vescouo, ò almeno con quella del prudente Confessore, principalmente quando colui, che la tenesse, dicendo eser pouero, la volesse tutta, ò parte di essa applicarla à se, perche nessuno si presume esser retto Giudice nella sua propria causa, cosi tiene Fra Luigi p Lopez.

p Lopez vbi sup. c. 104.

10 Decima conclusione. Colui, che posedesse le dette cose, il cui signore non si sà, le può distribuir tra i poueri, non solamente del luogo, doue si fece l'ingiustitia, con laqual furono guadagnati, ma de gli altri luoghi ancora. Et benche sia consiglio molto buono darle à i più poueri, & migliori, non è di necessità di precetto, basta, che si diano à poueri. Et per poueri s'intendono, non solamente i mendicanti, & vergognosi, ma quelli ancora, che per ragion dello stato loro patiscono necessità, & le Chiese ancora, & Monasterij bisognosi d'ornamenti, lampade, edificij, & d'altre simili cose, come insegnano Silu. q & Nauarro.

q Sylu. vbi sup. Nauar. vbi sup. nu. 95. & in Apol. de redd. eccl. q. 5. mo. ni. 28.

11 Vndecima Conclusione. Se colui, che posedesse le dette cose, fosse pouero, può ritenersele, ò parte, conforme alla sua necessità, essendo patente, & manifesta, & può differire la restitutione di esse, mentre si ritrouasse nella detta necessità. Ilche deue fare con l'autorità almeno del suo Curato, & Confessore, se fosse huomo di confidenza. Nel qual caso s'hà da considerar, se vi fossero nella Republica altri poueri di molta maggior necessità, perche se vi saranno; è ragione, che si miri anco per loro; Et quel, che per consiglio del suo Confessore hauesse riceuuto parte di questi beni; non deue far scropulo, n'è obligato à fare, venendo ad esser ricco, alcuna restitutione. Et notino i Confessori, che se questi, ch'è obligato restituir dette cose à i poueri, l'hebbe rubandole, ò guadagnandole con fraude, & inganni; non è bene, ancorche sia pouero; applicar à lui queste cose. E ben vero, che se essi venissero con grand'humiltà, & mettessero, & consignassero à loro dette cose nelle loro mani, possono ben dare parte di esse, per prouedere alle loro necessità.

12 Duodecima Conclusione. Se colui, che tenesse dette cose in suo potere, & fatta diligente inquisitione, non hauesse trouato il vero signore di esse: perilche le distribuisse dandole à i poueri: non hà obligo di restituirle al signore, se dopò si trouasse, sal-

Digitized by Google

se, saluo, che se non gli fosse restato alcuna cosa da distribuire, perche hà obligo di farlo al suo vero Signore. Il sopradetto non procede in caso, che per lo priuilegio della Bolla della compositione, si fosse composto, perche trouandosi dopò il vero signore; hà obligo di restituir quello, in che si compose, come dissi trattando nella sua [f] dichiaratione.

f Habet in bulla cõp. dub. nu. 6. nu. 8.

Se quel, ch'è obligato à restituir una cosa, hà obligo di restituir i frutti di essa. Cap. XLIV.

SOMMARIO.

Se il possessor di buona fede è obligato restituir i frutti della cosa, c'hauesse in suo potere. conclus. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se uno, che compra una cosa per meno della metà del giusto prezzo, uolendo ritornarla al uenditore: è obligato à restituir i frutti di essa, & il giusto, & lecito interesse, che poteua guadagnare il uenditore. conclu. 3. & 4. nu. 3. & 4.

Se il possessor di mala fede è obligato restituir le cose co i loro frutti. conclus. 5. nu. 5.

S'uno hauesse comprato una collana d'oro da uno, che non era il uero signore, è obligato restituir gl'interessi con la detta collana. conclus. 6. num. 6.

Se ui è obligo di restituir i danni, che per hauer prolungato la restitution si causarono. concl. 7. nu. 7.

1 PRIMA Conclusione. Il possessor di buona fede non è obligato à restituir i frutti della cosa c'hauesse in suo potere, ancorche fosse furtiua, perche colui, che gli la diede, l'haueua rubata: solamente sarà obligato à restituir quel con che fù accresciuto la sua facoltà per causa de i detti frutti, come si proua in Iure, & la ragion il detta, perche non è obligato à ciò, per causa della catt iua accettatione, poiche con buona fede la riceui, nè per causa della detta cosa, perche la riceuè co i suoi frutti con buona fede. Ne segue dunque, che solamente sarà obligato à restituir quel con che si fosse fatto più ricco, saluo se non hauesse prescritto per lo spatio, che mette la legge, [a] che sono tre anni, come nella materia della prescrittione è stato detto. Da questo ne segue, che sia obligato à restituir tutti i frutti, & tutto quel c'haurà in suo potere della cosa rubata, sapendo esserli, & non l'hauendo prescritta. Ne segue di più, che chi fosse stato conuitato à mangiare alcuna cosa rubata, & hauesse cenato con buona fede; non è obligato à restituir più di quel, che haurebbe speso, cenando in casa sua, perche in questa, che egli sparagnò, riceuè vtile.

a l. sedet. si. ff. de petit. hæredita-tis.

2 Seconda Conclus. E opinione probabile, che colui, che riceuè con buona fede alcuna cosa prestata da vn ladro, di quelle, che con l'vso si consumano, come il pane, vino, & olio; non è obligato à restituir frutti di questa cosa, ancorche con essi si fosse fatto più ricco, saluo se'l ladrone non fosse impossibilitato, per restituire. Ilche si proua, perche il signore della cosa rubbata non hà ragione per dimandare dal ladrone la medesima cosa, per esser consumata, solamente può dimandare vn'altra cosa simile, ò il suo valore, & come

Digitized by Google

si presuppone questa cosa simile, ò il suo valore, per poterla restituire. Nè da questo seguirebbe, che se Pietro sapesse quando riceuè la pecunia del ladro, esser quella rubata, & la riceuesse da lui per via di donatione, ò per via di contratto di vendita, che possa con buona coscienza ritenere detta pecunia, perche sapendo di certo, che fosse rubata, & la pigliasse per pagamento della sua mercantia, già in questo caso pigliandola; commise peccato, & per causa ingiustamente hauerla riceuuta, è obligata à restituirla.

3 Terza Conclus. Vno, che comprasse vna cosa per manco della metà del giusto prezzo, tagliandosi il contratto, come comanda la Ragion [b] Ciuile, eleggendo restituir più presto la cosa, che il suo giusto prezzo, non è obligato à restituir i frutti della detta: perche le leggi non l'obligano à restituir tai frutti, anzi appare questa Conclusione esser terminata in Iure, [c] & la Ragion il proua, perche nell'interim, che non si taglia il contratto: questo compratore è vero signore, per ilche fa i frutti della cosa comprata suoi. Nè commise tardanza alcuna in non dare la detta cosa al venditore, se non dopò, che per sentenza si tagliò il contratto, come dopò altri risolue Pinello, [d] Antonio Gomez, & Couarruuias. Il sopradetto non hà luogo, quando il compratore fosse ingannato, & dimandò, che il contratto si tagliasse, perche in questo caso hà obligo di restituir la cosa co i suoi frutti, volendolo accettare il venditore, come auertisce Matienco, [e] dicendo, che solamente hà da restituir i frutti di quella parte, in che fosse stato ingannato.

b l.2. C. de rescin. ven.

c C. ad nostram derect. dus eccles.

d Pinel. in d.l.2. 2. p. c.4. per totum. Gom. variar. resol. c.2. nu.23. ar.4.nu.21. Cou. lib. 1. var.c.3.n.8.

e Matienco in l.1.ti.10. lib.5. recopil. recom.gl.5 nu.6.

4 Quarta Conclusione. Se il compratore restituisce la cosa co i frutti, per ragion dell'inganno, di più della metà del giusto prezzo; può dimandare il giusto, & lecito interesse, che poteua guadagnare col prezzo, che subito diede, & cosi s'hà da far in questo caso compensatione de i frutti, col giusto, & lecito interesse del prezzo, che si diede al venditore, perche dando il compratore i frutti; è giusto, che il venditore, gli paghi l'interesse del detto prezzo. Nè il pretendere questo interesse sarà vsura, principalmente se il compratore corrispondeua con alcuni censi annuali, & poteua liberar tutti, ò parte d'essi col detto prezzo, poiche in questo caso chiaramente tratta di schiuar il danno, che riceuette. E vero, che non potrebbe pigliar l'interesse del detto prezzo, se non in quella parte, nella quale vi interuenne l'inganno. Talche se il venditore hauesse riceuuto cento ducati, non valendo la cosa, che diede, più di trenta; l'interesse de i sessanta ducati tocca al compratore, & questo interesse s'hà da compensare co i frutti, attento, che anco non si restituiscono i frutti, se non di quella parte, nella quale accadè l'inganno. Et nota, che volendo il compratore più presto restituir il giusto prezzo, che la cosa, che comprò, tagliandosi questo contratto à petitione del venditore; è obligato à supplire l'interesse di questo prezzo, che supplisce, poiche è lecito, come contra alcuni risolue [f] Gutierrez.

f Gut.li.2 pra.q.134. in fine.

5 Quinta Conclusione. E cosa certa, che il possessor di mala fede, è obligato à restituir la cosa co i suoi frutti, & interessi, cauando quel c'hauesse

speso

Digitized by Google

speso in raccogliergli, & acquistare. Ilche procede, ancorche il signore per sua negligenza, non l'hauesse da raccogliere, essendo cósueto raccogliersi vsando la diligenza ordinaria, perche i detti frutti, cauate le spese, sono del signor della cosa, & cosi ad esso s'hanno da restituire, ancorche fossero consumati. Ilche s'intende, secondo dicono alcuni, facendosi la restitution con soauità, & non integramente, poiche al vero signore poteuano accadere cose, per lequali fosse impedito, & non potesse raccogliere tutta questa quantità, come risolue [g] Couarruuias.

g Coua l.1. var.c.1.n.6.

6 Sesta Concl. Vno, c'hauesse comprato vna collana d'oro da vno, che non era vero signore, & l'hauesse molte volte affittata; è obligato à restituir questo interesse; perche l'vso di questa collana è in sua maniera frutto d'essa, & il prezzo di quest'vso s'hà da restituire à colui, di chi è l'vso: & il medesimo s'hà da dire degli affitti del cauallo comprato dal ladro, perche affittandolo colui, che à posta il comprò, hà obligo di restituir ancora i suoi affitti, perche questo è vn guadagno, che si suol restituire. Può nondimeno cauar le spese, che nel detto cauallo hauesse fatto, per quel tempo, che l'hebbe in suo potere, cosi tiene [h] Nauarro, ilqual segue Fra Luigi Lopez.

h Nau.c.17. ad 15. dubiũ patris Vincentij, sequitur Lopez. 1. p. c. 110. in instr. consciẽtiæ.

7 Settima Cócl. Vno, che fosse obligato à pagar vn debito per vn certo tempo, non rispondédo col pagamento, non satisfa pagando il detto debito, se non restituisce il danno ancora, che per sua negligenza hauesse causato al creditore. Ma non l'hà da restituire intieramente, poiche il guadagno non era certo. Ma quel solamente, che giudicherà vn prudente huomo pensate tutte le circonstanze, che interuennero in questa colpeuole dilatione. Cosi dice S. Tomaso, [i] & è commune di tutti i Theologhi. Da questo s'inferisce, quanto malamente fanno i nobili, & i grandi, che per spatio di molti anni, tengono in poter loro quel, che deuono à i mercanti non consentendo in questo, attento, che col loro denaro poteuano guadagnare molta quantità. Et però i Confessori gli deuono obligar à restituir questo danno causato dalla loro negligenza, per far troppo fausti, & grandezze à i mercanti, che hanno loro vsato, & fatto questa buon'opera, & cortesia; Et non volendo far questa restitution, non deuono esser assoluti. Et io non obligherei questi nobili à restituir il detto danno, se intendesse, parlando moralmente, che i mercanti si contentassero col pagamento del principale solamente, per congratiarsi co i nobili, i quali molte volte gli occupano in negotij graui, & hanno necessità del loro fauore.

i D. Th. 2. 2. q. 62. art. 4.

Doue s'hà da fare la restitutione, & à spesa di chi. Cap. XLV.

SOMMARIO.

Se il possessor giusto non hauendo usato tardanza dalla sua parte, è obligato à mandar la cosa à sua spesa. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se quel, che deue, è obligato à mandar il debito alla casa del creditore, uiuendo nel medesimo luogo. concl. 3. num. 3.

Se uno, che dubitasse douer dar alcuna cosa, è obligato offerir al debitore questo debito. conclusio. 4. numero 4.

Digitized by Google

Se quel che deue alcuna cosa posseduta con mala fede, è obligato à mandarla al suo Signore, doue che si trouasse. concl. 5. & 6. nu. 5. & 6.

Se il debitore mandando un debito per un seruitor fedele alla casa del creditore, non dandolo è obligato restituirglielo. Et la medesima questione sarà, se manderà per un suo Confessore. concl. 7. & 8. nu. 7. & 8.

1 PRIMA Conclusione. Il possessor giusto, non hauendo vsato dalla sua parte tardanza in pagar, non è obligato à mandar à sua spesa, quel che fosse restato in suo potere. E vero, che s'egli fosse partito dal luogo doue riceuette la detta cosa, che possede, è obligato à mandarla à sue spese à chi glie la consegnò, se non l'hauesse auisato prima, che si separasse da lui, che venisse à ricouerar quel, c'haueua in poter suo; ma se il creditore si fosse assentato, non è obligato il possessor à mandargli à sua spesa, se non à spesa del creditore. Et s'intendesse, che non pagheria quel, che si spendesse, non è obligato nè anco à mandarglila à spese sue. Questo è parlando in generale, ma passiamo à parlar in qualche caso particolare; perilche metto la seguente conclusione.

2 Seconda Conclus. Vn mercante, c'hauesse prestato nell'Indie cento ducati, & dimanda, che gli sieno pagati in Toledo, non hà obligo il debitor di mandar a spese sue questi cento ducati, ma a spese di colui, che gli prestò se il mercante, che gli prestò, l'haueua da portar seco in Spagna, & haueua da far le dette spese nel porto, ma se non l'haueua da fare, ò hauendole da fare, haueuan da esser poche, hà obligo il debitore di non scontare nella sorte principale quel c'hauesse speso più di quel, c'haurebbe speso il Signor della pecunia, come dice [a] Medina.

3 Terza Concl. Il debitor habitando nella Città, doue habita il creditore, non è obligato a mandar il debito a casa sua, quando ciò douesse per causa di qualche delitto, & come pena. Et così non è obligato il delinquente, nè anco dopò data la sentenza contra di esso, con laqual fosse condennato alla detta pena, mandarla alla casa del Fisco, ò Giudice, alqual s'hauesse à dare; perche nessuno è in obligo ad esser essecutore della pena, che contra di lui fosse messa.

4 Quarta Conclusione. Quando vno dubitasse, se douesse alcuna cosa, non è obligato ad offerire al creditore questo debito, finche gli sia dimandato, & in giudicio, & fuor di esso, fosse certificato, che douesse; perche in dubbio la condition di colui, che possede, è meglio. Ma se sapesse di certo esser debitore, & il douesse dar con giusto titolo; cioè per ragion di deposito, ò imprestito, vendita, ò altro simil contratto, & non fosse stato messo patto, che per tal tempo si pagasse legitimamente, potrebbe ritenerlo, fin che fosse dimandato. Et ancorche per lungo tempo l'hauesse in suo potere; non è obligato à portarlo à casa del creditore; poiche non vi essendo stato messo termine, non può esser colpato di negligenza, anzi può giustamente presumere, che il Signore, già ch'è presente, & non gli dimanda cosa alcuna, vuol che sia in suo potere, come dice Medina. [b] Il che con maggior efficace ragione s'hà da tenere, quando vno hauesse in suo potere al-

[a] Medi. de restit. qu. 2. verb. addi.

[b] Med. c. de restit. q. 2. versf. ad aliud quod quarto.

Digitized by Google

alcuna cosa depositata con autorità publica. Da questo segue, che se il detto debitore hauesse grande, & probabili congetture, che il Signore non consente, che ritenga il suo debito, & se il lascia, è per dimenticanza, ignoranza, ò timore, hà obligo d'offerirgli il detto debito, ò significargli, che glie deue; accioche faccia di esso, quel che gli torna commodo, & non facendo questa diligenza, il tiene contra la volontà del Signore. Da questo segue ancora, che s'hauesse il detto debito in suo potere passato il termine, nel qual era obligato à pagarlo, pecca mortalmente non pagandolo, ancorche il creditore non gliel dimandi; perche passato il detto termine, sempre è in mera negligentia, & con mala coscienza, se non hauesse alcuna causa giusta, che il liberasse da questa colpa, così tengono Silvestro, [c] Gaetano, Soto, Nauarro, & Medina.

c Syluestro verbo mora, qu. 1. & 4. Caie. 2. 2. q. 62. art. 3. Soto lib. 4. de iust. q. 7. ar. 1. ad 3. Med. in sũ. fol. 167. Nau. c. 17. nu. 41.

5 Quinta Conclusione. Quel che si deue, per essere stato rubato, ò acquistato contra Giustitia, ingannãdo, & quel, che si deue per causa di qualche contratto lecito, & fosse passato il termine, che s'haueua da pagar, v'è obligo di mandarlo al creditore à spese del debitore; perche è fatto vguale in vn certo modo il debitore negligente in pagare al ladro. Dissi, in vn certo modo; perche il debitore per rispetto del contratto lecito, ma negligente in pagar, basterebbe, che dicesse al Signore, che mandasse à ricuperare il suo debito, s'altro accordo non fosse stato tra di loro. Et non volendo per la negligenza, che vsò, in non corrispondergli co'l pagamento, all'hora hà obligo di mandarlo à spese sue à casa del detto creditore, non essendo la spesa più dell'interesse, che perde il creditore per detta negligenza, & tardanza; perche essendo più, può leuar quel, che eccedesse al detto interesse, computando nella sorte principale del debito. Ma il ladro hà obligo assolutamente di mandar quel, c'hà rubato à spesa sua à casa del Signore, & in questo modo s'hà da intendere, & esplicare quel, che Pietro di [d] Nauarra dice sopra questo punto.

d Nau. li. 4. de rest. c. 3. nu. 10.

6 Sesta Conclus. Quando il creditore andasse ad habitare ad vn'altro luogo, che ingiustamente ritenesse il suo debito; non è obligato à mandarglielo à spese sue, se nõ haueua da portar il detto debito seco; perche il possessor ingiusto solamente è obligato alla restitution della cosa pigliata, & del danno, che fosse seguito al Signore per hauergliela pigliata. Et in questo caso, non gli succedesse danno. Dalche ne segue, che se l'haueua da portar seco senza spese; è il debitore obligato à mandarla à spesa sua, ma se con spese l'haueua da portare, non saria obligato mandarla à sue spese, basta, che paghi quel, che si spenderebbe di più di quel, che il creditore haueua da spendere, portandola seco, & se questo possessore ingiusto hauesse la possibilità per mandar la cosa rubata à spesa sua, benissimo si può aiutare con la Bolla della compositione in questo caso, come dicemmo nella sua dichiaratione, & hauendo la possibiltà per mandarla, è obligato à ciò, perche la sua necessità non gli leuò l'obligo, ma solamente il suspese per all'hora: nè la compositione il leuò, perche solamente serue per sicurezza della sua coscienza, mentre non hauerà la possibiltà di far la det-

Digitized by Google

ta restitution, mandando la cosa à spesa sua. E vero, che mandandosa può cauare la elimosina, che dette per Bolla della compositione.

7 Settima Conclus. Mandando il debitore il debito à casa del creditor per vn suo seruitore, della cui fedeltà si dubitaua, non dandolo il seruitore; hà obligo di restituirlo; poiche non si dette per la gran colpa. E vero, che se il creditore hauesse mandato alcun seruitore suo di poca fedeltà per il debito alla casa del debitore, pigliandolo il seruitore, & non dandolo al suo signore; non sarà obligato vn'altra volta à restituirlo, poiche si perdè; & se si perdè il danaro, c'haueua mandato fuggendosi il seruitore, il signor, che il mandò, hebbe di ciò la colpa.

8 Ottaua Conclus. Se il debitore mandasse il debito per vna persona di confidanza, principalmente se fosse il suo Confessore, resta libero del debito, ancorche il Confessore non desse. Questa conclusion è contra il Nauarro, laqual tiene Pietro di Nauarra,[c] dicendo esser opinione d'huomini dottissimi, e religiosissimi, coi quali l'haueua communicato. Et il proua; perche non è da credere, che il signor hauesse gustato poco, c'hauesse consignato questo debito al suo Confessore, principalmente sapendo, che personalmente senza infamia sua nol poteua pagar; nel qual caso, come huomo Christiano, & ragioneuole, si deue credere, che consenti, ò doueua consentire, che il debitore mandasse il detto debito per il suo Confessore, ò per altra persona di simil credito, la qual opinion per esser tanto pietosa, & ragioneuole, mi pare, che si debba seguire.

[c] Nau. li. 4. de rest. c. 5. nu. 5. Nauar. in Man. c. 17. nu. 76.

Se quel, che si deue, ui è obligo di subito restituirlo.

Cap. XLVI.

SOMMARIO.

Come ui è obligo di restituire subito quel, che si deue, & se si può prolungar per qualche giusta causa il pagamento, & se puo il debitor far in questo caso il Confessore, & se uno, che fosse notoriamente ricco; può dimandar dilatione. concl. 1. 2. 3. 4. & 5. nu. 1. 2. 3. 4. & 5.

Se può uno negotiar co'l creditor, che il suo debitor gli pagherà certa quantità; perdonandogli il resto. concl. 6. nu. 6.

S'è uno in stato di dannatione, potendo restituire, prolungando la restitution fin'alla morte. conclus. 7. num. 7.

1 PRIMA Conclusione. E obligato, chi deue, pagar subito, non vi essendo alcun'accordo in mezo, conforme à quel, che trattano San [a] Thomaso, Gaetano, Soto, Couarruuias, & Cordoua; & così vno, c'hauesse la cosa contra la volontà del Signore; commette ingiustitia, & pecca mortalmente, non volendola restituire, come pecca quel, che perseuerasse in vn'attual proposito di fornicare, & tanta potrebbe esser la tardanza in restituirla, che sarà necessario confessarla; perche ancorche il peccato continuato non sia di differente specie in quanto alla sua natura, & entità del peccato non continuato, nondimeno differisce da esso, inquanto alle

[a] D.Th. 2.2 qu. 62. a. 8. vbi Caie. Sot. de iust. li. 4. q. 6. a. 1 & qu. 7. ar. 4. & in 4. d. 17. q. 2. ar. 6 Co. in reg. pecca. 1. p. §. 1. nu. 1. Cor. in decis. cas. consc. qu. 1. & 78.

Digitized by Google

to alle buone consuetudini, alle quali è contrario, per esser graue, che il non continuato. Et secondo alcuni Dottori graui, la circonstanza, che aggraua notabilmente, necessariamente s'hà da confessare. E vero, che in questo proposito continuato di non restituire, vi possono essere molti peccati mortali distinti. Ilche può accadere in due modi. Il primo è, quando vno diretta, & espressamente rinouasse il proposito di ritenere vna cosa d'vn'altro, dicendo, & proponendo tra se, ancorche mai non hauesse terminato di restituir, al presente mi risoluo in questo, che no'l voglia fare. Perche se semplicemente proponesse di non restituir senza questa reflessione; più presto si deue dire continuation del primo proposito, che atto nuouo, & peccato mortale distinto dalla cõtinuatiõ del peccato. Il secondo è, Quando vno propose di restituir, & dopò hauendo la commodità, non restituisce, perche in questo caso, alimeno indirettamente v'è vna nuoua volontà, & per consequenza vn nuouo peccato mortale, ilqual necessariamente senza diuersità d'opinioni, s'hà da confessare. Soto, & altri aggiungono altri casi, cioè, quando il creditore dimandasse legitimamente, & quando ancorche non dimandasse, patisse graue necessità, & quando s'offerisce nuoua commodità al debitore per restituire, & non restituisce, & quando si mettesse in negotij, co i quali intendesse verisimilmente; che s'hà da impossibilitare per pagare. Ma [b] Aragon dice, che in questi casi, & in altri simili, regolarmente non vi sia nuouo peccato, ma solamente nuoua circonstanza, che aggraua il peccato continuato; perche nella volontà assoluta di ritener la cosa d'altri, & di non restituirla, s'includono tutte queste cose, & cosi non rinouandosi questo proposito con qualche nuouo, & special atto, non vi è peccato distinto. Et questa dottrina è del Gaetano, [c] Ledesma, & Nauarro.

b Arag. 2.2. q 62. ar. 8.

2 Seconda Conclus. Vno, che per guadagnar, prolungasse restituire quello, che deue per pagar cosi à poco, à poco tutti i suoi creditori, à i quali non potrebbe pagar vnitamente tutti senza gran caduta dello stato suo, come si dirà appresso, non pecca; perche in questo fà il negotio de i creditori, come dicono Medina, [d] & il Cordoua. Ma non facendolo con questo fine, ma solamente, per guadagnare, pecca in questo grauemente; perche non può nessun debitore guadagnare col debito, facendo affronto al creditore, come notano Nauarro, [e] & Cordoua.

c Caiet. li. 17. respon. 15. ad 2. dubium. Lede. in 2. 4. q. 8. ar. 2. 2. dub. 2. Nauar. in sum. 1. 6. n. 16.

d Medi. de rest. qu. 5. versi. Dixi notanter. Cor. Decis. cas. consc. q. 78. 3. puncto.

3 Terza Concl. Se il debitore non potesse pagar tutto il debito, giunto per qualche ragioneuol causa, gli è lecito pagarlo à poco à poco; ma se potesse pagar senza suo grande danno in vna volta tutto quel che deue, & non volesse farlo; pecca restituendo à poco à poco, & se gli deue negar l'assolutione, saluo se il creditore non gustasse, che il pagasse di questa maniera: cosi tengon Nauarro, [f] & Cordoua, allegando molti altri.

e Nauar. c. 17. nu. 59. Cordu. vbi sup. puncto 1.

f Nau. sup. n. 76. Cordu. vbi sup. 2. puncto.

4 Quarta Conclusione. Se vn penitente dicesse, che ancorche non habbia, per non restituir subito tutto quel che deue, che non vuol restituire di presente altro, che certa parte, & che fra vn'anno, ò più restituirà l'altra, & il Confessore nol potesse persuadere, che restituisca il tutto, gli deue

anco

anco negar l'assolutione. Così tengon [g] Soto, & Nauarro, dopò Adriano, & Siluestro. Et questo s'hà da tenere, ancorche [h] Nauarra tenga il cõtrario. Nè osta la ragione, che adduce, cioè, che se il creditore sapesse interiormente la coscienza del penitente, è cosa chiara, che gli concederebbe la detta dilatione, dunque il Confessor ancora già che interiormente la conosce, facendo il negotio del creditore, potrebbe concedere la dilatione, & assoluer il penitente. Perche à questo rispondo, che nell'atto della Confessione non solamente è constituito il Confessore in questo caso per far il negotio del Creditore; ma principalmente è messo per far il negotio spirituale, appartenente alla macchiata coscienza del penitente, ilquale secondo la Ragion Diuina, & Canonica, potendo restituir tutto quello, che deue subito, non restituendo, è in stato di condennatione; perciò non si deue assoluere, hauendo rispetto all'vtile temporale del creditore. Et se il penitente per vedersi senz'assolutione, si disperasse, à conto suo sarà questo peccato, & non à conto del Confessore; ilqual in simil occasione essendo rigoroso, è pietoso.

g Soto d.1. q.7.ar.4. Nauar. vbi sup.
h Nau. l.4. de ses. ca.4. nu 68.

5 Quinta Concl. Vno, che non potesse pagar, & fosse à tutti manifesto la sua impotentia, non è obligato à dimandar al creditore dilatione. Ma se stesse dubbioso, se potesse pagar, ò nò, hà obligo di dimandar detta dilatione.

6 Sesta Concl. Quando qualc'huomo honorato negotiasse con vn creditore, & gli dicesse. Io farò, che Pietro vostro debitore vi paghi certa quantità, se di vostra libera volontà gli perdonate il resto, facendo questo senza fraude, nè inganno, nè timore, nè altra cosa, che leuasse, ò sminuisse la libertà del creditore, & senza mettergli in capo, che mai non otterrebbe il suo debito; resta il deaitore libero di restituir quel, che deue, pagãdo quel, che per lui promise detta persona, ancorche quando fece la promessa, & quando pagò la detta quantità, il debitor haueua animo di non mai pagargli, così dice [i] Nauarro. Ma auertisce Mercato, che il debitor non può ottenere remission della parte, del debito per pagar l'altra parte, prima, che venga il termine accordato, saluo che in due casi. Il primo è, quando il debitore fosse stato euidentemente ingannato nel prezzo, & dicesse al creditore; Perche m'hauete ingannato, io vi voglio pagar prima che giunga il termine, questa parte, & mi resterò con l'altra. Il secondo è, quãdo per pagargli prima del termine; lasciò di guadagnare co i suoi denari, ò hauesse perduta alcuna cosa della sua facoltà; ma è necessario, che di questo auisasse il creditore, & egli consentendo, possa restarsi con la ditta parte; laqual sentenza segue Fra Luigi Lopez. [k] Da questo segue secondo Mercato, che i mercanti, che falliscono, & nascondono le loro facoltà per componersi co i lor creditori, ottenendo da loro dilation de' termini, ò rimission di qualche parte de' debiti, (come accade ogni dì) oltre, che peccano mortalmente; restano obligati in coscienza à restituir il debito intieramente, & i daani, che per hauer fallito co i denari in mano seguirono à i creditori, poi poteuano pagar, ancorche restassero poueri, saluo se non haueuano da restare in tanta pouertà, che andarebbono all'hospe-

i Nau. vbi sup.c.18. Merca. de contract. c. 12.de anticipata pecunia in emend.
k Lopez 1.p.c.109. in inst. cõs.

spe-

Digitized by Google

spedale, & son anco obligati à ricompensare il guadagno, che i creditori col denaro haueuan da guadagnare, se l'hauessero pagati, quando erano obligati mentre non gli pagano. Et ancorche mostrassero questi mercanti à i Confessori vna cedula, doue si contenesse, che liberamente, & volentieri lor sia stato rimesso parte del debito; perilche non si potesse cesar l'assolutione, non pagando, nè volendo pagar detta parte rimessa, respondan che questa rimission non fù volontaria, ma violenta; perche i creditori per non poter far'altro, vedendo la violenza, che loro faceuano, stando ritirati, in vna Chiesa co i beni nascosti, fecero la detta rimissione. Ma s'hà da notare, che se questi mercanti lasciassero di pagare; perche non hanno con che; lecitamente possono vsare le dilationi à loro concesse, & in tanto, negotiando col capitale, che à essi resta, guadagnar per pagar il debito principal interamente à creditori, dando loro Iddio, con che.

7 Settima Conclus. Vno, che fosse obligato à restituir, & non hauesse causa legitima, che lo scusasse, pecca mortalmente, prolungando la restitution fin'alla morte, ancorc'habbia proposito di restituir, ò di lasciar nel suo testamento à gli heredi, che restituissero; perche in tutto quel tempo cõmise ingiustitia, ritenendo quel d'altri, così dicono [l] Cordoua, Soto, Nauarro, & Angles. Et soggiunge Angles, che non basta lasciar vna cosa segnalata, con la qual si paghi detto debito. Percioche se nell'articolo della morte potesse restituir, & non restituisse; non deue esser'assoluto, ancorche promettesse, c'hauesse da restituir; perche quel, che ritrouandosi in quel transito, non restituisce, potendo; si presume, c'hauendo dopò la sanità, non restituirà; poiche all'hora soglion gli huomini ricordarsi meno delle loro anime, & sono più radicati ne i desiderij di ritener la lor facoltà, che nell'articolo della morte. Et se dicesse, che l'herede, ò il commissario del suo testamento farà meglio di lui questa restitutione, rispondagli il Confessore. Se voi, fratello, tenendo vita, vi dimenticaste della vostra anima, come credete, che i vostri heredi, morto voi, si ricorderan meglio di essa?

[l] Cord. vbi sup. pũto 1. ad fi. Soto vbi supra ar.4. Nauar. vbi sup. nu.68. Angles. in q. de restit. ar.2. dist.4.

Con che pericolo, & danno è obligo da farsi la restitutione.
Cap. XLVII.

SOMMARIO.

Se ui è obligo di restituir l'bonor, & fama, con perdita dell'bonore, & della uita. conclus. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se uno hà obligo di pagar i debiti con perdita della conueneuolezza del suo stato. conclus. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

S'è obligato à restituir subito, uno che hauesse rubato poca quantità, facendo poco danno al Signore, con qualche perdita dello stato suo. concl. 8. nu. 8.

Se ui è obligo di restituir con perdita della libertà. concl. 9. nu. 9.

CIRCA della materia di questa questione veggasi [a] Cordoua, Couarruuias, Soto, & Nauarro.

[a] Cord. li. 1 qq. q. 21. Cou. integ. peccat. 1. p. cap. 6. Soto lib. 4. de inst. q. 6. Naua. c. 17. nu. 59. & in sũ. hisp. ca. 18. nu. 47.

1 Prima questione. Non è dubbio, se non che quel, che ingiustamente ha-

Digitized by Google

hauesse leuato l'honore à suo fratello, hà obligo di riparar questa lesione, ancorche sia con danno della sua propria fama, come risolue Cordoua.[b] Ilche limita Soto, saluo quando vn'huomo principale, ò vn Prelato di grande stima ingiustamente non leuasse l'honore ad vn'huomo particolare; perche questi non è obligato con perdita della sua riputatione, che è di maggior valor riparar la fama di questo tale, dicendo c'hauesse detto la bugia, ò facendo altre cose, con lequai mostrasse, che si disdice, ma basta, che con altre cose equiualenti gli ricompensi questo danno.

b Cord. vbi sup. Soto vbi supra ar. 3.

2 Seconda Conclusione. Nessun'è obligato à restituir la fama, che ingiustamente leuò, con danno della sua vita, cosi tiene[c] Cordoua, ilche dice, che tengono i Dottori communemente, eccetto Adriano, & Soto. I quali dicono, che questo non procede, quando vno leuando la fama ad vn'altro, infamò vn'Illustre famiglia; perche in questo caso, à conto della vita sua è obligato l'infamatore à riparare questo cosi graue danno. Et ancorche tenga questa cosa per nuoua, & disse Nauarro, ancora è duro negotio, leuar ad vno falsamente, che sia heretico, ò traditore al suo Rè, per la qual infamia restano macchiati tutti i loro descendenti, ascendenti, & collaterali. Et ancorche sia à lui nuoua, è molto conforme al giusto, & alla ragione, com'è chiaro à tutti. Ilche dal detto nella materia della restitutione della fama resta chiaro. Oltre che da questi falsi testimonij, non ne segue solamente l'infamia à i particolari, ma ne segue scandalo à tutta vna Città, & Regno, vedendo vna persona nobile notata d'heretico, & traditore, doue succedono le perdite della facoltà, & morti, per le contese, che si solleuano, & succedono, che abbrugiano gl'infamati d'heresia, & vccidono gli infamati di tradimento. Innumerabili sono i mali, che da questa cattiua semenza germogliano, & cosi redutti per estirparla è necessario del duro incudine dell'opinion di Soto, come auertisce Fra Luigi Lopez.[d] Et cosi è opinion probabilissima, che la Reina sia obligata, ancorche fosse con perdita della sua vita, & honore, à dichiarare, che il figliuol maggior, che hà, l'habbia hauuto per adulterio, essendoui suspicion di questo, intendendo, che se nol dichiarasse, vi hanno da essere gran reuolutioni nel Regno, dalle quai succederanno molte morti, & altri grauissimi mali, che per tai fattioni sogliono nascere.

c Cord. vbi sup. Soto vbi sup. ar. 3.

d Lopez in inst. consc. 1. p. 116.

3 Terza Conclusione. E vno obligato à riscattar la vita di suo fratello col dãno della sua propria vita, quando ingiustamente l'hauesse messo in tal pericolo, leuandogli vn falso testimonio. Ilche s'intende se hà da seruire; perche non seruendo nulla il disdirsi publicamente, ma che hà da morire il reo, non l'habbiamo da mettere in queste angustie, obligandolo à disdirsi. Questa Conclusion tiene[e] Cordoua. Laqual Conclusion si proua, perche si come io per difendere la mia vita, non posso procurar la morte dell'innocente, cosi questi per difender la sua vita, non hà da permetter, che muora suo fratello, essendo egli stato causa della sua morte. E vero, che Cordoua limita ciò, che proceda, quando malitiosamente questi hauesse leuato il falso testimonio, il qual sia causa della morte dell'innocente,

e Cord. vbi sup.

Digitized by Google

cente, & non quando con inauuertenza, pensando, che dal suo detto non haueua da succedere tanto male; hauesse fatto il detto peccato, laqual opinion mi pare molto conforme alla pietà; Ma auuertisco, che ancorche questi con disdirsi, non possa liberar l'innocente dalla morte senza molta consolatione, io nol libererei dell'obligo, c'hà da disdirsi, quando fosse vna persona bassa, & l'infamia, che falsamente causò, ridondasse in graue danno di tutta vna famiglia, & casa, cioè, infamando, che sia heretico l'innocente, ò traditore al Rè, per il che essendo padre di famiglia fù condennato à morte, se da tale infamia si sapesse per certo, verisimilmente parlando, c'hauessero da succedere fattioni, morti, & graui peccati, conforme à quanto s'è detto nella Conclusion passata.

4 Quarta Conclus. Vno, che deue alcuna cosa per ragione di qualche contratto illecito, hauendo perduta la sua facoltà per alcuni disagi, che gli sono accaduti, talche non può pagar senza perdita della dignità dello stato suo, non è obligato subito restituir, anzi può prolungar la restitution. Questa conclusion è di [f] Soto, & si proua, poiche questa impossibilità non nacque per sua colpa: è vero, che se il creditore per causa della dilatione, patisce la medesima necessità, & perdita del suo diceuole stato, è obligato questo debitore alla detta restitutione, ancorche perdesse il suo. Et così il creditore c'hà da mendicare, è obligato à pagar il debitore, ancorche pagandogli habbia anco da mendicare, perche fuora dell'estrema necessità è meglio la conditione del creditore, perche hà ragione al suo debito, così tengono [g] Soto, Nauarro, Cordoua, Medina, & Nauarra.

f Soto d. q. 7. art. 4.

5 Quinta Conclusione. Quando il debitore di buona fede, & senza colpa patisce per restituir subito vna total perdita del suo stato, non è obligato restituir subito, ancorche il creditor habbia da patire notabil danno per la dilatione, in tanto, che non patisca subito il detto danno di presente, & che il debitor sia apparecchiato per rifar questo danno, che si antiuede, quando venisse, & succedesse. Et acciò che questo più chiaramente si intenda; mettiamo vn'essempio. Il creditore al presente hà con che prouedere à se, & al suo stato, casa, & famiglia, & pagandogli subito quel, che se gli deue, potrebbe comprar mercantie, con lequali di là ad vn'anno, & mezo, guadagnasse molto capitale. In questo caso basta, che il debitore sia pronto à pagargli tutto quel guadagno nel tempo, che l'haueua da guadagnar, cauato le spese, e facendosi la tassa di esso, cõsiderando che più vale quel, che realmẽte fosse guadagnato, che quel, che si potesse guadagnare. Et il medesimo si direbbe quando il creditor per la detta dilatione pigliasse denari à cambio per supplire le sue necessità, perche in questo caso basta, che il debitore sia prõto per pagar al suo tempo questo danno, che riceuette il creditore: ma quando il danno notabile di presente minacciasse il creditore prolungando il debitore il pagamento, perche i suoi creditori gli cauan gli occhi, se il danno di questa necessità fosse equiualente, ò quasi equiualẽte al danno, che succede di perder vn'huomo il suo stato, hà obligo il debitor in questo caso à restituir subito al creditore

g Soto vbi sup. Cordu. vbi sup d. q. 24. Nau. in sũ. hisp. ca. 27. nu. 72. Med. in sũ. Nau. de restit. c. 4. n. 45.

tutto

Digitized by Google

tutto quel. che deue, ancorche fosse con perdita del suo, se in altro modo non potesse soccorrere la necessità del suo creditore, come dopò altri risolue Fra Luigi Lopez.[h] Et acciò che il sopradetto resti più chiaro, s'hà da notar, ch'è gran differenza tra la perdita della fama, & dello stato, perche la fama è vna cosa, che segue la virtù, la qual è inestimabile, ma lo stato, & la fama di esso, non è propriamente fama di bontà, ma è vna fama ottenuta d'opere grandi, cioè la fama dell'ingegno, delle forze, leggierezza, ricchezze, & altre cose temporali, lequali hanno prezzo. Perciò ancorche la fama dello stato paia più alta, che le ricchezze, poiche la fama dello stato, si serue d'esse, poco, ò quasi nulla eccede il valor di esse. Perche si come la fortuna signoreggia con le ricchezze, così accade molte volte, che leuando le ricchezze à gli huomini, subito cascano dallo stato loro, & questo visto, ancorche il debitor non sia obligato à pagar il creditore, ancorche patisca graue danno nelle sue ricchezze con perdita della sua fama; Nondimeno parlando regolarmente perdendo il debitor la fama del suo stato, è obligato pagar al creditor, che patisce graue danno nelle sue ricchezze, se non si desse caso, nelqual di tanto valor fosse lo stato, come la fama, perche in questo caso, si come non è obligato con la perdita della fama à restituir subito, così non è obligato con la perdita dello stato. Da questo segue secondo Soto, & Cordoua, che non sia obligato il nobile farsi mercenario, & mendicare per restituire quel, che deue per via d'imprestito, ò altro contratto lecito, ma basta, che viua con più moderatione, leuando parte delle spese di casa sua. Ne segue il secondo, che i nobili, che si trattengono nelle ville, & altre possessioni, acciòche non caschino dalla grandezza dello stato loro, sono messi nel atoladero dello stato della condennatione, non restituendole, perche di quel d'altri, non hanno da viuer con pompa, & apparato. Ilche s'intende, saluo se non vi fosse qualche causa, che gli scusasse, & questo deuono considerar molto i loro Confessori. Et da questo ne segue di più, che ancorche non sempre sia obligato il debitore à restituir con perdita del suo stato; nondimeno sempre si deuono stringere nelle spese superflue, perche non mai il gran numero de' seruitori, & i molti caualli nella stalla iscusano della restitutione, questi signori nobili con perdita de i loro creditori, poiche è certo, che la fama del loro stato con meno pompa si può conseruare, ilche i Predicatori, & Confessori sono obligati à predicar, & à consigliare. Visto dunque, come il debitore c'hà quel d'altri con qualche titolo giusto, è obligato à restituir con perdita del suo stato, è bene, che hora trattiamo del debitor, c'hauesse quel d'altri rubato, & mal guadagnato. Ilche si risolue nelle seguenti conclusioni.

[h] Lopez in instr. conf. ca. 118.

6 Sesta Concl. Quel, che deue quel d'vn'altro per hauerlo tolto con fraudi, & inganni, ladronezzi, & rapine, hà obligo di restituir intieramente, ancorche sia con perdita dello stato suo, & il medesimo si deue dire di coloro, che con giusto titolo tengono quel d'altri, hauendolo dopò consumato prodigamente giocando, andando con donna, & facendo banchetti, & spese profane. Questa conclu-

clusione è di Soto, & di Cordoua: laqual si proua perche non sono degni tali vsurpatori delle cose d'altri, che lor sia concessa alcuna dilatione. Et così dice Medina, che se vn ladro venisse à confessarsi, & dicesse, che non può restituire, non deue subito il Confessore assoluerlo, anzi gli deue dimãdare s'hà due mantelli, ò due coltre, & se dicesse di sì, comandigli, che ne venda vna di esse, per restituir quel, che deue, ò parte di esso. Et se dicesse, che non hà altro, che vn mantello, ma ch'è molto buono, comandigli, che il venda, & che si contenti con vn'altro mediocre. Et se dicesse, c'hà figliuoli, rispondagli, non voglio, che gli mantegnate con quello d'altri, se per altra via lor potesse rimediare.

7 Settima Conclus. Vno, che possedesse ingiustamente, & hauesse vsurpato quel d'altri, perilche essendo huomo di bassa conditione, mutò stato, & mise casa, hà obligo di restituir subito; ancorche sia con la perdita di questo stato, poiche non è suo, & con modi illeciti, & estorsioni l'acquistò, & però non possiamo iscusarlo di restituir subito con perdita dello stato, che hà colui, che non l'hauendo, finse, che l'haueua: Però à questi tai, non resta altro rimedio, se non dimandar à i creditori vna spontanea, & libera dilatione, & non potendo saper di essi, fatta diligente inquisitione, vadano al Commissario della Cruciata, & s'aiutino con l'indulto della compositione.

8 Ottaua Conclusione. Quando la quantità, c'hà da restituire questo debitore non fosse grande, perche quel, che rubò è poca cosa, & il creditore riceue poco danno per prolungare il pagamento, non è obligato, subito restituire con qualche perdita del suo stato. Questa Conclus. tenne il Vittoria, come risolue Fra Luigi Lopez, & la equità par che lo proui.

9 Nona Conclusione. Nessun debitor è obligato pagar quel, che deue con perdita della sua libertà. Questa conclusion si proua, perche nè la ragion ciuile, nè la ragion diuina, ch'è soaue, obliga vno, che si venda per restituir quel, che deue, anzi la legge proh bisce, che l'huomo libero si dia in pegno per lo suo debito. Et non solamente per esser la libertà inestimabile, & esser di più alto ordine, che i beni di fortuna, come sono le ricchezze, perilche non si deue perdere per pagar il debito loro; ma per esser ancora la libertà, & il suo desiderio, & appetito tanto naturale alla nostra natura.

Dell'ordine, che s'hà da osseruare in restituir, essendoui molti ordini. Cap. XLVIII.

SOMMARIO.

Se ui è necessità di guardar ordine nel' restituir hauendo il debitor con che pagar tutti. concl. 1. nu. 1.

Se i debiti certi deuono esser preferiti à gl'incerti, & se i certi possono esser preferiti ad altri certi. conclus. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se uno, che comprasse una cosa in credenza, habbia obligo pagar prima questo debito, che altri. conclus. 4. num. 4.

Se deuono esser preferiti i creditori, c'hauessero attion real ne i beni del debitore. concl. 5. nu. 5.

Se già i creditori, che solamente hauessero attion nella persona del debitor

Digitized by Google

bitor, s'habbia da guardar alcuna antiquità.concl.6.nu.6.

S'è sicuro in coscienza un mercante, che si ritirasse, & douesse debiti antichi, pagando prima ad una sua suocera un debito, non tanto antico. concl.7.nu.7.

Se prima, che si paghino i debiti, deuono eßer pagate le spese fatte nel funerale, & eßer preferite à i debiti, c'hauesse fatto l'herede à i legati del defunto. conclus.8.& 9.num.8.& 9.

Se deuono esser preferiti debiti, che si deuono per qualche legitimo contratto, à quelli, che si douessero per usure, & furti. concl.10.& 11.nu.10.& 11.

Se si puo per alcune cause mutar l'ordine della restitutione. conclus.12.nu.12.

Se i creditori, che riceuono tutto il loro debito, sono in coscienza sicuri, non hauendo il debitore, con che pagar gli altri. concl.13.nu.13.

1 PRIMA Conclus. Quando il debitor hauesse facoltà, con laqual potesse pagar tutti i suoi creditori, arriuato il termine, non v'è necessità osseruar ordine nella restitutione pagando à i più antichi, che à i moderni, perche poco importa, che prima si paghino questi, che gli altri. Questa Conclusione è più Commune di tutti, senza verun dubbio. Quel, che si dubita è, che cosa debba fare, non hauendo il debitore, con che pagar tutti, à qual di loro deue pagar prima. Delqual dubbio trattano [a] Siluestro, Medina, Nauarro, & Aragon. Et per la chiara risolution di questo si mettono le conclusioni seguenti.

[a] Syluef.resti.6.q.5. Med.de resti.q.2.ar.5 Naua.c.15.nu.47. Arag.q.62.ar.8.

2 Seconda Conclusione. I debiti certi deuono esser preferiti à gli incerti. Questa conclusione è di tutti. Per la quale inferiscono Siluestro, [b] & il Gaetano, che peccano grauemente i mercanti, che si compongono per virtù di qualche Indulto Apostolico sopra i debiti incerti per restarsi con essi prima, che restituiscano i certi, non potendo satisfar tutti, & oltre del peccato, che commettono, hanno obligo di restituir i debiti à i signori, che si sanno, ò potessero sapere.

[b] Sylu. vbi sup. Caie.in sũ. ver.restit.

3 Terza Conclusione. De i debiti certi, quelli s'hanno da restituir prima à i loro signori, che non si passarono nel dominio del debitore, ma restarono nel dominio del suo signore, come sono le cose prestate, & depositate, & quel, che fosse stato rubato, trouandosi anco nella sua propria specie, perche tutto questo s'hà da restituir al suo signore, nè di ciò, nè del suo valore, possono esser satisfatti gli altri creditori. Questa conclusion è di Baldo [c] communemente riceuuta, & si proua, poiche il debitor mai non hebbe il dominio delle dette cose.

[c] Bal. in l. pro delicto, C.de bonis iudi. aut pos.

4 Quarta Conclus. Vno, che vende vna cosa ad vn'altro, il cui prezzo non gli è ancora stato pagato, ò la vendè in credenza, hà obligo il comprator, nel cui poter fosse la detta cosa, pagar prima il detto prezzo, che qual si voglia altro debito; perche ancorche il dominio di essa passasse nel compratore, nondimeno questo dominio resta obligato al pagamento, mentre, che la cosa fosse nella sua propria forma. Et il medesimo è d'ogni altra cosa, che si desse ad alcuno per via di qualche titolo d'obli-

go,co-

Digitized by Google

go, come saria la permutatione, perche colui, che riceue la cosa, è obligato prima pagar la sua permuta, che gli altri creditori. Questa conclusione è di Baldo, [d] & in parte la tien Siluestro.

d Bald. vbi sup. Syluest. ver. testi. 6. q. 5.

5 Quinta Conclusione. Tra i creditori quelli deuono esser preferiti, che hauessero attion real ne i beni del debitore, ò sia per ragion d'imprestito, ò d'hippotheca general, ò speciale espressa, ò tacita, cosi è ordinato in Iure, [e] cioè i beni del marito per la dote di sua moglie, consegnata al detto marito, come consta dalla [f] Legge. Et il medesimo obligo hà à i beni Parafrenali di sua moglie, essendo i passati in poter di suo marito. Et quando quest'hippotheca si debba preferir à gli altri, esplica [g] Couarruuia. Il secondo i beni di colui, che s'accordò col fisco, iquali subito restano hippothecati. Il terzo la casa, ò la naue, che si fece, ò si riparò, ò si conseruò col denaro imprestito per questo effetto, perche subito queste cose restano hippothecate per il detto denaro, come vuol la [h] legge. Et il medesimo s'hà da dire, quando alcuna cosa si comprasse con qualche denaro imprestato per comprarsi, come si dice ancora in [i] Iure. Et notisi, che tra i creditori, à i quali i beni del debitor fossero hippothecati, essendo vgualità, & parlando regolarmente, à più antichi deuono esser preferiti, come dice la [k] legge. Et quest'antichità, s'hà da contare dal tempo, che il contratto, ò l'hippotheca fosse fatta. Dissi, hauendo vgualità, & parlando regolarmente, perche in alcuni casi particolari, l'vltima hippotheca alla prima deue esser preferita, & cosi la casa, & la naue fatta, riparata, & conseruata col denaro imprestato, & qual si voglia altra cosa comprata, & portata con esso, deue esser preferita à gli altri creditori, à i quali le dette cose prima furono hippothecate. Saluo, se non fossero state hippothecate in fauor del fisco, ò della dote, che si douesse, perche in questo caso, essendo più antiche deuono esser preferite, come nota [l] Couarruuia.

e l. pro debito. C. de bon. iud. aut post. f l. assiduis, C. qui pot. in pig. hab.

g Couar. li. 1. varia. 17. nu. 1.

h l. 2. ff. qui pot. in pig. habet.

i Aut. coll. doi. §. 1. & sequens, colum. 3.

k d. l. 2.

l Coua. vbi sup.

6 Sesta Conclusione. Tra i creditori, che non hauessero alcun'attione reale, ne i beni del debitore, ma solamente nella sua persona, non s'hà da osseruare antichità alcuna di tempo; ma semplicemente s'hanno da diuidere i beni per rata, secondo quel, che si deue à ciascuno, come si dice espressamente nella [m] legge, & è commune de i Dottori, ancorche Medica dica, che i più antichi debbano esser preferiti. Da questo s'inferisce, che non possa il debitore con buona coscienza pagar vno de' suoi creditori, non hauendo con che pagar à tutti, poiche con questo vsa fraude, & fa ingiuria à gli altri, perciò che secondo la [n] legge, nel foro esteriore, si riuocherebbe questo pagamento. E vero, che s'alcuno de i creditori fosse più sollecito in dimandar il suo debito, in giudicio, ò fuori di esso, à questo secondo la ragione si potrebbe pagare interamente, in tanto, che non commetterebbe peccato alcuno il debitor, che pagasse interamente vno de i creditori poueri, & necessitati, ancor che egli non dimandasse il suo debito, come dicono [o] Siluestro, & Medina, ancorche nel foro esterior, conforme alla ragion sarebbe riuocato.

m d. l. de debito. Medin. vbi sup.

n l. 1. & 2. ff. quæ in fraudem creditorum.

o Syluest. & Medin. vbi sup.

7 Settima Conclusione. Il mercante, che prima, che si ritirasse, doueua alcuni debiti antichi, pagando

Digitized by Google

ad vna sua suocera vn debito, non tanto antico, non gli restando per pagargli altri, è sicuro in coscienza, perche prima, che si ritirasse, ò si terminasse di ritirare, ò staua in stato, che non poteua lasciare di ritirarsi, potè pagare à chi gli piaceua, non essendo i suoi beni hippothecati. Ma se l'hauesse pagato dopò, ch'è ritirato, non potè farlo con buona coscienza, perche all'hora i primi hebbero prima ragione alla sua facoltà, che sua suocera, però essi s'haueua da pagar prima. Et l'istesso sarebbe, quando l'hauesse pagato, essendo risoluto di ritirarsi, ò in stato, che non hauesse potuto fare di meno, perche in questo caso è chiaro, che paga sua suocera, in fraude de gli altri creditori, a' quai non può pagar interamente, & così s'hà da intendere quel, che adduce Medina nella sua Instruttione.

8 Ottaua Conclusione. Quando vno morto lasciasse la sua facoltà carica con tanti debiti, che non bastasse per pagarsi, ancorche essa facoltà fosse tacita, ò espressamente hippothecata, prima s'hanno da pagar le spese del funerale, & l'altre spese, che fossero state fatte per accettar la facoltà, come dice [p] Siluestro. Ilche s'intende, saluo se i detti beni d'altri non fossero ancora in loro spetie, perche in questo caso, non si possono pagar le dette spese, senza licenza de i creditori, saluo se non vi fosse altro rimedio per poter sepellire il defunto, perche in questo caso vi è estrema necessità, & hauendola, è lecito pigliar quel d'altri per soccorrerla, la qual necessità non può accadere in quelle terre di qualche momento, poiche in esse vi sono confraternità, lequali sepelliscono i poueri.

p Sylu. vbi sup. di. q. 5. restit. 6.

9 Nona Conclusione. Non deuono esser preferiti i legati, à i debiti, che fece l'herede. Questa conclusione è contra [q] Siluestro. Nè osta, che la legge Ciuile habbia ordinato il contrario, perche tal legge non hà forza per obligar à peccato mortale, & con qual si voglia debito deue esser preferito à i legati. Et se i beni del defunto, come potrebbe dire qualche vno, sono generalmente hippothecati per gli legati, ne segue da questo, che deuono esser preferiti à qual si voglia debito personale per antico, che sia, ilche nè Siluestro, nè huomo di giudicio concederà, & il proprio Siluestro tiene il contrario. Et così i debiti, che fà l'herede, doppo della morte del defunto, de' quali parlammo nella conclusion passata, deuono esser prima pagati, che i legati, come dice [r] Nauarra.

q Sylu. rest. 6. q. 6. d. l. 1. cō. de leg.

r Nauar. de rest. li. 4. c. 5. nu. 49.

10 Decima Conclusione. Quando vno deue molti debiti, deuono esser preferiti quelli, che si deuono per rispetto di alcuno contratto lecito à quelli, che si deuono per essersi guadagnato con l'vsure, perche ancorche la restitution faccia più conto di appianare la disuguaglianza, che vi è in quello, che si piglia, che in guardar l'ingiuria, che si fà nel modo del pigliare, questo si deue intendere in quanto alla restitutione, ma non in quanto all'ordine, che s'hà da tenere nel restituir, & ancorche alla disuguaglianza, che deriua dal contratto vsurario, laqual per la restitutione s'hà da rifare, sia cosa estrinseca, & accidentale, à che l'vsuraro habbia riceuuto vtile, ò non l'habbia riceuuto, per effetto d'esser obligato à restituir quel, che deue, ma non è accidentale, in quanto à ciò, acciò

che

Digitized by Google

che il debito, che si deue del contratto lecito, s'habbia da preferir à questo debito.

11 Vndecima Conclusione. Quel, che si deue per ragion di furto, prima s'hà da restituir, che gli altri debiti douuti per causa d'alcun contratto lecito. Questa Conclusione è contra [s] Siluestro, laqual tiene Medina, dicendo esser conforme la mente di San Tomaso. Et si proua, perche il ladro è obligato à restituir la cosa rubata per due vie, l'vna per hauerla pigliata ingiustamente, l'altra per ingiusta retentione. Ma chi deue vna cosa per contratto lecito, solamente è obligato à restituirla per la illecita retentione; Nè osta, che colui, che piglia l'vsure, ancora sia obligato à restituirle, per hauerle pigliate ingiustamente, & con tutto ciò diciamo, che il debito per rispetto d'alcun contratto lecito, deu'esser preferito alla restitutione di esse. Perche à questo rispondo, che maggior ingiuria si fà à quello, alquale si rubano i suoi beni, che à quei dal qual si riceuono l'vsure, poiche vediamo, che le pagò volontieri. Et da questo s'inferisce, che il debito, che si deue per ragion di rapina, deue esser preferito à quel, che si deue per ragion di furto; poiche maggior ingiuria si fà à quel, dal quale con violenza si piglia vna cosa, che à chi si rubba, senza, che egli il sappia.

s Sylu. rest. q.6. in fin. Medi. de resti. q.2. f.9.

12 Duodecima Conclusione. Tutto il sopradetto s'hà da intendere regolarmente parlando, perche potrebbe molte volte accadere, che fosse necessario mutarsi l'ordine della restitutione, per le molte, & varie circonstanze, lequali il prudente debitor hà da considerare, & per le molte, & distinte ordinationi delle Prouincie, le quai non ripugnando chiaramente alla Ragione Naturale, & Diuina, s'hanno da guardare in coscienza, in quanto all'ordine di restituir, come dicono i Dottori communemente. Et s'alcuno, senz'hauer circonstanza, nè ordinatione giusta in contrario, contra l'ordine messo, facesse la restitutione, non solamente peccherà mortalmente, ma sarà ancora obligato à rifar tutti i danni, che da ciò fossero seguiti à i creditori. E vero, che se con buona fede, & ignoranza, senza malitia, non guardasse il detto ordine, non se gli deue dar colpa, poiche Dottori graui non gli la danno, iquali riferisce, & segue [t] Nauarra.

t Naua. vbi sup.

13 Decimaterza Conclus. I creditori, che riceuessero dal debitore tutto il suo debito, quando anco non hauesse possibilità per pagar tutti gli altri, non deuono fare scrupulo, non lo hauendo riceuuto in fraude de gli altri creditori, nè sono obligati à far restitution veruna; perche tai non riceuono più di quel, c'hanno dato, nè tengono più di quel, che deuono tenere, & se il debitor peccò in pagargli integramente, questa colpa è à suo conto, & non à conto loro. Ma ciò si hà da intendere quando gli altri creditori, che non fossero pagati; non hauessero ragione alla facoltà del debitore, per ragion di pegno, ò di hippotheca; perche in questo caso, non sarà lecito à i creditori riceuere il loro debito, restando essi da pagar, perche in questo non s'osserua la Giustitia, laqual comanda, che prima si satisfaccia à questi, che à gli altri. Da questo s'inferisce, che peccano grauemente i Generi, & Nuore, pigliando,

& riceuendo de i beni de i loro suoceri quel, che lor si deue, sapendo, che i detti beni si deuono à gli altri creditori, più priuilegiati; come insegna Nauarro,[n] ilqual segue Fra Luigi Lopez.

[n] Nau. ca. 17. nu. 52. Lopez vbi sup. 1. p. ca. 111.

Perche causa uno è libero di restituire. Cap. XLIX.

SOMMARIO.

Se uno resta libero di restituir cento, che deue pagar à Francesco douendogli Francesco altri cento. concl. 1. num. 1.

Se i debiti, che si deuono di Giustitia, si possono ricompensare con beneficij gratuiti. concl. 2. nu. 2.

Se pagando il debitor ad un creditore del suo creditore, resta libero. concl. 3. nu. 3.

S'uno c'hauesse qualche cosa d'un'altro, permettendolo il Giudice; è libero in coscienza di restituirla. conclus. 4. nu. 4.

Se ui è obligo di pagar à gli scommunicati quel, che lor si deue. concl. 5. num. 5.

Et se resta libero il debitor scommunicato di non pagar. concl. 6. nu. 6.

Se l'ignoranza probabile, con laqual uno tenesse quel d'altri, ïscusa di restituirlo. concl. 7. 8. 9. nu. 7. 8. & 9.

S'uno herede è obligato à pagar un legato à certa persona, certificandogli un'altro, che gli lo lascia il testator. concl. 10. nu. 10.

S'è libero di restituir uno, che douesse un cauallo, ò altra cosa in general perdendosi per alcun caso fortuito. concl. 11. nu. 11.

Se colui, che deue alcuna cosa segnalata, resta libero di restituirla perdendosi la detta cosa. concl. 12. nu. 12.

Se resta libero il debitor, rimettẽdogli il creditor il debito. concl. 13. n. 13.

Se per la prescrittion resterà libero il debitor di restituir. concl. 14. n. 14.

Come i Confessori son obligati restituir quel, che per loro negligenza non si restituisce. nu. 15.

Et come hanno da esser fermi, & costanti in obligar à restituir, negando l'assolution in suo tempo, & luogo. nu. 16. & 17.

Et come s'hanno da portar, & gouernare, quando molti hanno rubato una cosa. nu. 18.

DAL detto ne i Capitoli passati, & nelle materie, che trattano della restitutione raccoglierà il prudente Confessore molti casi, ne i quali i debitori sono liberi di restituire, ma non lascierò di mettere in questo luogo alcuni in particolare, per corrispondere in quel, che ricerca questo Capitolo, per risolutione del che si propongono le seguenti conclusioni.

1 Prima conclusione. E cosa molto certa, che se Pietro deue ad vno cento, & gli hà da pagar à Francesco, ilqual Francesco gli douesse altri cento, che si leua l'obligo della restitutione, quando si contentano, che l'vno vada per l'altro. Ma v'è gran dubbio, se questa ricompensatione si possa far contra la volontà, ò non sapendolo alcuni d'essi, ma la volõtà è, che s'vno de i creditori senza suo danno, non potesse ricuperar il suo debito, può nel foro della conscienza hauer luogo la detta ricompensation, ancor che i debiti fossero dissimili in tanto, che quei, che serue di questa ricompensa, satisfaccia il debitor riceuendo

da.

Digitized by Google

da questo qualche danno. Ilche s'hà da intendere, essendo i debiti vguali, perche se vno d'essi fosse certo, & l'altro dubbioso, non è lecito ricompensar l'vno con l'altro. Nè è lecito ricompensar quel, che si deue di presente con quel, che si deue di futuro. Nè è lecito al depositario à pigliarsi del deposito per ragion di quel, che se gli deue, come resta esplicato nella materia del deposito.

2 Seconda Conclusione. I debiti, che per Giustitia si deuono, non si possono ricompensare co i beneficij gratuiti, perche colui, che dà alcuna cosa al suo creditore gratiosamente, non pare con questo volersi liberar da quei, che gli deue per Giustitia, perche se si vuol liberar da questo debito, già il detto dono non sarebbe dono, & beneficio gratuito. E vero, che se quando li fece quel beneficio, si scordasse del debito, resteria libero d'esso, perche si presume, che se si fosse ricordato di esso non sarebbe stato tanto liberale. Da questo s'inferisce, che quel, che douesse ad vno qualche cosa temporale, non resta libero di restituirla, per hauer dato al creditore alcun Beneficio Ecclesiastico, come risolue [a] Nauarro, contra tristi, perche il Beneficio Ecclesiastico si dà libero, & non venduto. Ma se dopò di hauer dato al creditor il Beneficio, in segno di gratitudine, rimettesse il debito, restarà libero dell'obligo di restituir il debitor. Et l'istesso s'hà da dire di tutti gli officij, & ministri, che senza peccato, & senza simonia non si possono vendere; ma il contrario s'hà da dire de gli officij, che lecitamente si vendono, & comprano, come sono gli officij secolari. Perche il dargli, & procurargli per li creditori, è vn idoneo pagamento del suo debito, come si raccoglie dalla [b] legge. Ma si deue notare, che se vno conoscesse douere secretamente certa quantità ad vn'altro, facendo patto il creditor seco, che gli procuri certa prebenda, può ricompensar tutto quel, che spese per procurarla col debito, che gli diede. Ilche procede ancorche per intercessione de' suoi amici l'hauesse ottenuto libera senza spesa alcuna. Perche ancorche essi volontieri habbiano pigliata questa fatica, non lascia questo debitor di restar obligato à pigliar simil fatica per loro, laqual è stimabile, & val molto. Ilche procede, saluo se il creditor in altre cose simili, & in altri beneficij equiualenti, non hauesse seruito il debitor, perche in questo caso non può già esserui ricompensa. Ma se conoscesse, che nè deue nulla al creditor per non l'hauer fatto simili seruigi, gli è lecito far la detta ricompensa, quando d'altra maniera, senza romper seco l'amicitia, & senz'altre spese non potesse ricuperar il suo debito, come dicono [c] Nauarro, Cordona, & Fra Luigi Lopez, iquali allegano molt'altri.

3 Terza Conclusione. Pagando vn debitor, non al suo creditore, ma ad vn'altro, alquale il creditor deue il medesimo debito, resta libero della restitution d'esso nel foro della conscienza, ancorche l'hauesse pagato non sapendolo, ò contradicendo il suo creditore. Questa conclusione è di Medina, [d] laqual segue Aragon, & si proua, perche quel, che fece il debitore in questo caso, era obligato à farlo il suo creditore per salute dell'anima sua. Da questo s'inferisce, che colui, che deue à Pietro diece secreta-

a Nau. c. 17. nu. 18.

b c. totum 1. q. 3.

c Nau. sũma Hisp. c. 57. nu. 108. cum seqq. Cord. de resti deci. cas. consc. q. 99. Lopez vbi sup. ca. 130

d Medi. de rest. q. 3. c. 5 Arag. 2. 2. q. 62. ar. 8.

Digitized by Google

mente, perche glie l'hà tolti, ò rubato secretamente, & sapesse, che Pietro deue altri diece à Giouanni, ilqual non può ottenere per mancamento di proue da gli heredi di Pietro: molto bene, & con molta buona coscienza gli può pagar al detto Giouanni, & con questo resta libero di pagargli à gli heredi di Pietro.

4 Quarta Conclusione. Colui, c'hauerà qualche cosa d'altri, ò ad alcuno debita, con l'auttorità permissiua del giudice, non è libero in coscienza di restituirla. Come pare chiaro in chi vende la sua facoltà, ingannando il comprator in più della metà del giusto prezzo, ilquale secondo la Ragione, nel foro esteriore sicuramente ritiene l'eccesso di questo prezzo, ma nel foro della coscienza nol può ritenere. Perche la legge, [c] che ordina, che questo tale si tenga il detto eccesso, è permissiua, per schiuar altri maggior mali, che possono seguire. Ma se l'auttorità publica, con che ritiene la detta cosa; non fosse permissiua, ma concessiua, perche il legislatore gli la volse applicare, in questo caso è sicuro in coscienza, poiche il Legislatore, & Prencipe, che fece la legge, hebbe la potestà, essendoui giuste cause per applicarle questa signoria. E vero, che se questo dominio gli fosse stato applicato con la sentenza del giudice data conforme alla ragione, & secondo quel, che fosse allegato, & prouato, non resteria libero della restitutione, ostando la sentenza in alcuna falsa proua, & presuntion, così tiene Aragon con la Commune. Da questo se inferisce, come deu'esser intesa vna regola morale, molto pratticata dal padre Vittoria, come mi certificò il padre Alcocer. Ilqual quando gli andauano à dimandar alcun caso, attinente alla Ragion Ciuile, ò Canonica, ò concernente alla medicina, rispondeua; Andate, & dimandate à i Giuristi, e à i Medici quel, che ordina la legge Ciuile, & Canonica, sopra questo caso, & la ricetta, che dà la lor arte di medicina, perche quel, che essi diranno secondo le loro leggi, & secondo la lor arte, questo rispondo io. La qual regola serue per risoluer molti casi, ne i quali precipitosamente si mettono i Confessori, & anco huomini dotti in Theologia, & rispondono molte volte male per la scienza della legge, & della Medicina, nelle quali si disputano i detti casi, esser molto lontano dalla loro profession. Ma acciò che questa regola sia vera, s'hà da limitare necessariamente, accioche non vi sia luogo nella legge permissiua Ciuile, la qual permette molte cose nel foro esterior, lequali nell'interior sono illecite. Nè per questo habbiamo da dir esser tal legge ingiusta, perche se permette queste cose, è per schiuar altre cose peggiori, come habbiam detto. Non hà ancora luogo nella legge, che si fonda in qualche presuntione. Et così vediamo, che dal testamento meno solenne, nel foro esteriore, non ne nasce alcun obligo, nè si deuono i legati in esso lasciati, perche si presume, che mancando la solennità della legge, vi fù fraude, & inganno. Ma nel foro della coscienza nasce l'attione, & non vi essendo realmente inganno alcuno, & secondo l'opinion di huomini dotti; si deuono i detti legati, come è detto di sopra.

5 Quinta conclusione. Non è dubbio, se non, che sono obligati i debitori pagar quel, che deuono à i creditori

[c] l. 2. C. de rescinden. vend.

Digitized by Google

ditori generalmente ſcommunicati, poiche poſſono con loro generalmente communicare, & ancor che ſieno [nominatim] ſcommunicati: non reſtano liberi di pagarli. Perche ancorche colui, che promiſe, ò giurò di dar certa quantità, libera, & volontariamente s'obligò à queſto, ma doppò, che fece la detta promeſſa; tanto obligo hà da ſatisfarla, conforme alla Ragione Diuina, & Naturale, come hà da pagare quel, che alcuno deue per via d'impreſtito, come tiene [f] Silueſtro. Et la ragion ſopradetta doueua auuertire il Medina, per non dire, che per la ſcommunica del creditore; non reſta iſcuſato il debitore di reſtituir le coſe, che ſi deuono per Ragion Naturale, & Diuina. Ma reſta libero di pagar quelle, che per ragion di promeſſe, ò giuramento ſono debite.

f Sylu. ver. excom. 5. n. 21. Medi. vbi ſup. qu. 3. caſ. 9.

6 Seſta Concluſione. Scommunicato il debitor; non reſta libero di pagar il debito, in tanto, che priuatamente gliel può dimandare, benche non publicamēte in giudicio per cauſa dello ſcandalo, come ſi dice in Iure,[g] queſta concluſione ſi proua con ragione, & l'iſteſſa la detta, perche concedendo il contrario, non ſeguirebbe vtile allo ſcommunicato della ſcommunica; oltre che pratticar ſeco per queſto effetto, priuatamente dimandandogli il debito: ſaria vna communicatione leggiera, coſi tiene Couarruuia,[h] dopò Medina, Silueſtro, & altri.

g c. intelleximus de iudicijs c. vero de ſenten. exc.

h Couar. in reg. peccat. 1. p. nu. vlt.

7 Settima Concluſione. L'ignoranza probabile del fatto, con la qual vno credeſſe; che quel, che haueſſe à reſtituire, foſſe ſuo; iſcuſa dalla reſtitutione, & il medeſimo ſarebbe, parlando dell'ignoranza del fatto oſcuro, quando huomini di credito in ſcienza, & coſcienza conſigliaſſero il debitore, che non foſſe obligato à reſtituir. Ma il contrario s'hà da dire, s'andaſſe à conſigliarſi con coloro, che sà, che l'hanno da riſpondere à ſuo guſto, & ſe queſto non foſſe coſi; non gli dimanderebbe il conſiglio; perche queſto non reſta libero del peccato, nè della reſtitutione, conforme à quel, che trattanō Adriano,[i] & Fra Luigi Lopez, con la Commune.

i Adria. de reſt. col. 88. Lopez vbi ſup. 3. 131.

8 Ottaua Concluſione. L'ignoranza probabile, mentre dura, iſcuſa della reſtitutione, del qual effetto, ne è priua la craſſa, & ſupina. Il che accade, quando vno compraſſe da vn ſoldato vn Meſſale, & vn Calice, & da vn famiglio, che ſeruiſſe, vn candeliero, & ſaliero d'argento, & da vn pouero ſtraccioſo vn poco di panno molto fino, ò ſeta di valore, le qual coſe haueua da creder, ò almeno haueua da dubitare, come huomo ragioneuole, ſe foſſero ſtate rubate, ò nò. Et l'ignoranza ancora della ragion chiara, non iſcuſa dalla reſtitutione. Et coſi colui, che compra à poſta la coſa rubata: non reſta libero di reſtituirla, per penſar quando la comprò, che la legge non l'obligaua alla reſtitutione, coſi ſi proua per la legge,[k] & tiene Silueſtro.

K c. ignorātia, de re. iur. li. 6. Sylu. ver. reſ. 3. q. 7.

9 Nona Concluſione. Vno herede, ſe foſſe ſtato certificato da vn teſtimō nio, ſenza alcuna eccettione, di molto credito, hauergli vn teſtator laſciato vn legato ad vna certa perſona, non è con tutto queſto obligato in coſcienza à reſtituirlo. Queſta ſentenza contra Angles tiene Fra Luigi Lopez, & la proua con la ſeguente ragione. Perche ancor che vno poſſa laſciare

Digitized by Google

lo scropulo della sua conscienza col detto d'vn testimonio degno di fede, principalmente quando per dargli credito gli venisse notabil danno, per lo qual essendo il legato grande, non è obligato l'herede à restituirlo in coscienza, ancorche il legatario l'allegasse col detto testimonio.

10 Decima Conclusione. Vno, che deuesse alcuna cosa in generale, cioè vn cauallo, vn bue, tanti stari di formento, tante misure di vino, ò d'olio, non resta libero di pagar questo debito, ancorche periscano queste cose per fuoco, ò altro caso fortuito. Ilche procede, ancorche tutti i beni del debitore si perdessero, come dice la [l] legge. Da questo segue, che se vno hauesse vna mandria di mille pecore, & à pagar subito n'hauesse venduto cento, & tre pecore della medesima mandria, senza segnarle, lequali il compratore lasciasse nell'istessa mandria, infin d'vn certo tempo, morendone trecento della medesima mandria, il pericolo loro non appartiene al compratore, ma al venditore, perche questi, che deue alcuna cosa in generale, non resta libero, perdendosi la sua spetie. Et vno de i casi, ne i quali il pericolo sarà à conto del venditore, è quando vendesse vna cosa incerta, & indeterminata. Come se dicesse. Io vi vendo di questi negri vno, & di questi caualli vno, & in questo caso già presupponiamo, che queste pecore, ò castrati, non furono assegnati, ò determinatamente venduti. Questa conclusione tiene l'Hostiense nella sua summa, & la seguono Silnestro, [m] & Fra Luigi Lopez.

l l. incendium ca. si certum petatur.

m Syl. rest. 7. q. 5. Lopez vbi sup. c. 130.

11 Duodecima conclusione. Quei, che deue alcuna cosa segnalata resta libero di restituirla, perdendosi senza sua colpa, fraude, & inganno, & non hauendo tardato in restituirla. In tanto, che almeno nel foro della coscienza, ancorche habbia tardato, non è obligato à restituirla, se certamente gli constasse, che si come perì in suo potere, sarebbe anco perita in mano del creditore, come si raccoglie dalla [n] legge. Ilche procede, ò se douesse per ragion del contratto, ò per causa di qualche delitto, come tiene [o] Silnestro. Nondimeno il contrario si deue dire, se costasse, ò almeno si dubitasse, che il signor haueua da vendere la cosa, ò vsarla auanti, che perisse, come vuol la legge. Perche in questo caso vedendola, perirebbe à conto del compratore, & vsandola, sarà obligato almeno all'vtile, che dall'vso haueua da cauare. Et acciò che più chiaramente s'intenda il sopradetto, s'hà da notare, che quel, che si dice, che tarda in restituir, che non paga nel termine accordato, ò quando sapesse, che la cosa fosse d'vn'altro, & non hauesse giusta causa di prolungar il pagamento, pecca; & giusto saria, trattenendo il debito in suo potere, accioche auanti, che si restituisca gli sieno pagate le spese, che in esso hauesse fatto con buona fede, come dice [p] Siluestro.

n l. fi. §. fi. ff. ad leg. Aquil.

o Syl. rest. 7. §. 5.

p Syl. rest. 7. d. 5. d. c. 4.

13 Decimaterza Conclusione. Il debitore, che si mette con humiltà nelle mani del suo creditore, & significandogli la sua miseria, dimandasse remissione del debito, esso ottenuto non è obligato à restituir, ancor che dimandasse la detta remissione con proposito, che ancorche non gliel cócedesse, non pagheria, perche ancorche peccasse con questo mal proposito, non ottenne la detta remissione con fraude, & inganno, ma liberamé-

te, &

Digitized by Google

te,& di volontà. Et da questo s'inferisce, che se il debitore, potendo pagar, ottenesse la detta remissione, per dire, che non potesse, non resta disobligato della restitutione, poiche in questo con fraude, & inganno ottenne la detta remissione. Questa conclusione è commune, laqual contra Siluestro, & altri tiene [q] Couarruuia. Et nota, che se la maggior parte de i creditori rimettesse due parti del debito ad vn mercante, che hauesse fallito, accioche i suoi parenti pagassero qualche parte, & fece patto di non dimandare quel, che si rimetteua, non è questo mercante obligato, ancorche venisse dopò ad esser ricco, nel foro della coscienza à restituire à i suoi creditori, nè anco alla parte minore, che non hauesse consentito quel, che gli fosse stato rimesso. Questa conclusione contra [r] Siluestro, tiene Nauarro. Nè contra di questo osta il primo, che la maggior parte in quelle cose, che sono communi, non possa pregiudicare alla minor parte, come dice la [s] Legge. Perche questa regola falla in molti casi. Vno de i quali è, quando la maggior parte del debito si rimettesse ad vno, che per pouertà non potesse pagar, come dice la [t] legge, laqual hà luogo nel foro interiore, poiche non si fonda in presuntione, ma in equità, & pietà, che detta soccorrere il pouero. E vero, che se à questo debitor si rimettessero queste parti, non per la sua gran pouertà, ma per la sua malitia per hauer determinato di non pagar, è obligato à restituir quel tanto, che gli fosse stato rimesso, hauendo perciò capitale, poiche più per timore, che per voglia di far elemosina, gli fù rimesso, & in questo caso, io riceuerei molto volontieri l'opinione di Siluestro, come risolue Nauarro.

q Couar. in reg. peccatū. 2. p. in princ. nu. 5. Syluest. vbi sup. q. 2. d. 3

r Sylu. rest. 6. §. 3. Nau. in addit. ad li. 1. consi. tit. de pact. consi. 6

s l. per fundum, ff. de seru. rust. præd.

t l. iuris gētium, §. fi. ff. de pact.

14 Decimaquarta Conclus. E cosa certa, che per la prescrittione resta libero il debitore di restituir quel, che deue, come è stato esplicato nella materia della prescrittione.

Auisi à i Confessori, che toccano à questa materia di restitutione.

15 IL primo auiso è, che occorrendo alcun caso, che portasse annessa la restitutione, guardino molto bene quel che fanno, perche se per ignoranza crassa, non volēdo à posta guardar quel, che hanno da ordinare, non constringessero il penitente, che restituisca, essendo per questo apparecchiato, commandandoglilo, hà obligo di far la detta restitutione. Ilche procede, quando sapessero di certo, & credessero, che se non à essi li commandassero restituire, nol farebbe. Ma il contrario si deue dire, quando per vna smemoraggine natural, ò per che pensano, che i penitenti, ancorche lor non commandasse, fariano la restitutione, lasciano di commandarlo essi. Questa dottrina è di [u] Nauarro, & così secondo il Vittoria, presupposto, che il Curato, parlando communemente, si tenga per perito nell'arte del confessare, ancorche errasse in qualche cosa, non solamente non pecca, ma nè anco è obligato à restituir quel, che il penitente hauesse da dar, mettēdo la diligenza ordinaria nello essaminar la coscienza del penitente, che gli altri Confessori soglion fare. Il che si proua, perche il Confessor solamente si mette à confessar per rispetto del penitente, come dice [x] Nauarro con la Commune: perilche è obligato solamente, quando dalla sua parte nō v'inter-

u Naua. ca. 17. nu. 22.

x Nauar. in Man. c. 4. n. 10.

Digitized by Google

v'interuenga colpa. E vero, che se per l'vtile suo ancora si mettesse à confessare, non lascierà d'essere obligato, essendoui solamente dalla sua parte la colpa lieue nell'errore, che commettesse.

16 Il secondo è, come per ordinario i penitenti più facilmente dicono i loro peccati, che restituiscano, ancorche loro sia imposto da i loro Confessori, debbano esser constanti, & risoluti i detti Confessori, & non credano facilmente à coloro, che dicessero, che subito restituiranno, hauendo promesso l'istesso in altre Confessioni, & hauendo mancato della parola, & così dice [y] Aragon, che ancorche il precetto della restitutione sia commune con gli altri precetti affermatiui, che obligano sempre, non obligano (pro semper) & così questo precetto della restitutione, ancorche obligi sempre, non obliga (pro semper) se non quando vi sia la commodità, & l'occasion di restituire. Hà nondimeno questo particolare, cioè, che quel, che non restituisce, potendo, sempre và continuando il peccato mortale dell'ingiusta ritentione. Dal che s'inferisce, che d'vn'altra maniera s'hanno da reggere i Confessori in questo precetto, che ne gli altri affermatiui. Perche gli altri precetti, se si lasciano d'adempir, il peccato contra essi commesso con la sola penitenza si può leuare, per esser passato già il tempo, nelqual obligana. E così colui, che lasciò di dire l'Hore Canoniche vn giorno, essendo à questo obligato, non è necessario, che il dì seguẽte, gli commandasse il Confessore, che le dica, perche già passò il suo obligo, & il medesimo è nei precetti d'ascoltar la Messa, & del digiuno. Ma nel precetto della restitutione il contrario s'hà da dire, perche ancorche passi il tempo, nelqual obligaua, sempre resta l'obligo, perciò dice, che facciano fare i Confessori la restitutione, se sia possibile, auanti che dieno l'assolutione.

[y] Arag. 2.2.q.62.a.2.

17 Il terzo auiso è, c'hanno da guardare i Confessori, la circostanza del luogo, tempo, persona, & commodità, che vi sia per restituir, conforme alla sua prudenza. Perilche anco, che io dissi nell'auiso passato c'haueuano da negare l'assolutione à coloro, che non restituissero, hauendo ciò promesso molte volte a' Confessori, al presente, dichiarando più particolarmente questo, dico, che hauendolo promesso vna volta, ò due, & essendo stato negligente in compirlo, non deuono esser trattati con questo rigore, perche per l'ordinario gl'huomini sono negligenti, vna, due, & tre volte, in altre cose molto essentiali all'obligo dello stato loro, & così dico, che possono assoluere colui, c'hauesse promesso due, & tre volte di restituir, & non hauesse adempito la sua parola, hauendo fermo proposito, & promettendo farlo. Si come è lecito al Confessore assoluere il penitente, che due, ò tre volte hauesse promesso leuar certa occasion di peccare, & non l'hauesse fatto, hauendo fermo proposito di emendarsi, come tengono [z] Paludano, Nauarro, & Medina. Il sopradetto s'intende, quando il penitente si confessasse, essendo sano, perche se si confessasse nell'articolo della morte, & non restituisce potendo, non deue essere assoluto, com'è stato già detto. Da questo ne segue, che deuono i Confessori fuggire vna opinion di Angles, ilqual dice tener per proba-

[z] Palud. in 4.d.25.q.2.ar.6.cõc.2. Nauarr. vbi sup. nu.o. Med. in instr. l.2.c.11.

Digitized by Google

probabile, che debba esser assoluto quel, c'hauesse promesso molte volte di restituire, & non l'hauesse fatto, perche dal detto si vede manifestamente, questa opinione esser molto larga, & molto limitata.

18 Il quarto auiso è, come s'hanno da gouernar i Confessori, quando molti hauessero rubbato vna cosa, accioche si faccia la restitutione. Mettiamo vn caso molt'ordinario, & quotidiano. Tre persone comiser vn certo furto, ò fecero certo danno, & tutte hebbero vgual colpa, perche niuna di loro fù principale, che hauesse incitato l'altre, in quel c'haueuano da fare, auanti di venir alla Confessione, era restituir ciascun la sua parte al Signore: ma viene l'vno d'essi à confessarsi, auanti di restituir. All'hora ancora, che ciascuno sia insolidum obligato à restituir tutto il danno, che causarono per essere stati tutti vgualmente causa di esso, basta che il Confessore gli auisi, che dia ordine, come tutti facciano la restitutione, & se gli altri non gli restituiscono le loro parti, egli è obligato à restituire tutto il danno integramente. Et s'alcuno d'essi s'hauesse tenuta la cosa rubbata, perche fosse principalmente obligato: ma non può restituir per esser figliuolo di famiglia, & non hà altro, che quello, che il padre gli dà, essendo la cosa rubbata del medesimo padre, con lo aiuto d'vn seruitore, che la vendette ad vno, che sapeua esser rubbata, sono obligati il seruitore, & il compratore, parlando secondo il negotio, à restituir subito la detta cosa al padre. Ma perche il medesimo suo figliuolo se la ritenne, & che communemente i tai furti sono di cose di casa, & di poco valore, mi pare, che basti, che il Confessore ordinasse al figliuolo, & gli desse carico, che dimandasse perdono à suo padre di quel, che gl'hauesse tolto, quando venisse l'occasione, & auisi il seruitor, & il comprator, come piglia sopra di se la restitutione. Et se venissero il seruitore, & il cōpratore, il Confessor gl'auisi, che trattino col figliuolo, che satisfaccia à suo padre, ò gli dimandi perdono, accioche escano dell'obligo di restituir, & di questo caricandosene, essendo persona di conscienza con questo si possono assicurare. Et il medesimo s'hà da dire, se qual si voglia altra persona di conscienza, allaquale aiutarono à far qualche danno gli dicesse, che si riposino, ch'egli piglia la restitutione sopra di se. Questa dottrina adduce Alcocer [a] nella sua Somma, laqual i Confessori deuono notare molto per dar vscita à i casi, che molto ordinariamente sogliono in questa materia accadere. Molti altri auisi trouerà il Confessore in questo trattato della restitutione; & in altre materie, doue tocco in esse della restitutione.

a Alcocer in sum. fol. 78.

Circa del reo, veggasi nel trattato dell'ordine Giudiciale.

De i Salarij debiti ad alcuni de i ministri della Giustitia, & de i seruitori. Cap. L.

SOMMARIO.

- *Se possono applicare à se alcuna cosa i Giudici, che non hauessero sufficiente salario. concl. 1. nu. 1.*
- *Se i ministri della giustitia, che hanno à far una essecutione con un certo premio, possono pigliar salario per altre, che non facessero nel camino. concl. 2. nu. 2.*

Se

1 PRIMA Conclusione. I Giudici gouernatori, che non hauessero sufficiente salario, per ricompensa della loro fatica, possono applicar per loro cinque marauedis per ciascun foglio del Processo Criminale, & tre per ogni foglio del Processo Ciuile, come tiene[a] Cordoua, ilqual segue Fra Luigi Lopez. Perche la ragion naturale detta, che la Republica dia sufficiente salario à i ministri, & non dandolo, essendo la consuetudine di pigliare oltre del salario, la quantità sopradetta per gli loro alimenti, non si deue condennare. Da questo segue che in quei luoghi, ne i quali si piglia non s'hà da mettere scropulo a' Giudici, se la consuetudine l'hauesse introdotto, perche par, che i popoli habbiano consentito in essa per esser rileuati da i loro Signori in altre cose. E vero, che se i Signori della Republica lor dessero sufficiente salario, non possono pigliar questa quantità, che volgarmente chiamano accessoria. Et conforme à questo s'hà da intendere vna legge[b] dell'ordinamento, che prohibisce à i Giudici pigliarle.

[a] Cor. dec. cas. cõs. q.9. Lopez in instr. nego. li.1.c.21.

[b] l.3. tit.16. li.1. Ordinamenti.

2 Seconda Conclus. I ministri della giustitia, che vanno da Vagliadolid à Toro, à richiesta d'vna persona per fare vna essecution, per laquale hanno già tansato il salario ogni dì conforme alle leggi de i Regni, se per strada facessero altre essecutioni, che s'hanno da fare nella medesima Città, ò vicino di essa, pigliando i salarij di esse integramente, peccano grauissimamente, & sono obligati alla restitutione, pur che benche appaia, che non facciano danno à coloro, che dimandano l'essecutioni, & paghino

ghino questi salarij, poiche haueuano da mandar altri a' quali gli haueuano da dare, nondimeno commettono peccato d'ingiustitia, poiche pigliano molto più di quel, ch'essi meritano, percioche quelli, che lor danno il salario con ragione il pagheriano mal volontieri, & nol pagarebbono se sapessero la lor tristitia. Et non è molto, che obblighiamo costoro alla restitutione, perche obblighiamo ancora à essi coloro, che si fanno ricchi, rubando à ciascuno della Città vn poco, attento, che tutti essi sopportano malamente, che questi si facciano ricchi con la loro facoltà, ancorche nessuno in particolare sia stato danneggiato. Questo si raccoglie da quel che in simil caso dice [c] Aragon, co i Dottori communemente. Ma s'hà da auuertire, che non sono questi ministri obligati à restituir tutti i salarij intieramente, che pigliarono fuori del principal, che imposero: ma solamente quel, che pigliarono di più, oltra di quel, che si deue per la fatica. Perche se per hauer vsato diligenza in far le essecutioni, hauessero messo più fatica di quella, c'haueuano da mettere, se solamente se ne fosse fatta vna; non si può negare, se non che per questo pensiero, & diligenza, si deue alcun salario, & giudicar quanto si deue, si lascia al giudicio d'vn'huomo prudente. Et s'hà da notar, che se per metter la detta diligenza, & pensiero, vi hauessero messo più giorni nell'essecutione di quei, che vi fossero andati, se vna sola ne fosse stata fatta, & i salarij d'essa si pagarono integramente, sono obligati restituir à questi che gli pagò il salario, che gli tolsero per la detta diligenza, poiche ella fù causa del suo danno. Il sopradetto si intende, saluo se non hauessero l'autorità, che per strada potessero fare quest'essecutioni, laqual autorità alcune volte si concede.

c Arag. 2. 2. q. 85. ar. 3.

3 Terza Conclusione. Peccano i Rè, & i Principi temporali, che astringono i loro vassalli non essendo à questo obligati ad edificare le loro case, arar le possessioni, & far altre opere simili, non pagando il salario debito alla loro fatica, come dice [d] Nauarro, citando in suo fauore Santo Antonino, che dice, che tanto due volte peccano, commandando far questo in giorni festiui senza speciale licenza dell'Ordinario, & la medesima sentenza tiene Fra Luigi Lopez. [e]

d Nauar. in Man. cõpil. 25 nu. 7.

e Lopez in inst. neg. li. 2. c. 25.

4 Quarta Conclus. I seruitori, che seruono i loro Signori à certi tempi, & hore del giorno, accompagnando essi, ò le loro mogli, non possono pigliar il salario, che lor si deue, se non conforme all'occupatione, & la qualità del seruigio, in che s'impiegano. Il che si deue lasciar all'arbitrio dell'huomo prudente.

5 Quinta Conclusione. Sono obligati i Signori, c'hanno necessità dei seruitori, pagar intieramente il salario debito à coloro, che essi seruono, ancorche seruissero per necessità, & ancorche quando s'accordarono con essi, non l'hauessero promesso tanto salario. Ma il contrario si direbbe, se i Signori non hauessero hauuto tanta necessità del loro seruigio, perche haueuano molti seruitori, in questo caso non sono obligati à pagare il loro salario intieramente; ma solamente l'accordato, come risoluono [f] Nauarro, Soto, Cordoua, & Fra Luigi Lopez. Da questo s'inferisce, che i seruitori, che pigliano i Grandi,

f Nauar. in sum. c. 17. nu. 109. Sot. li. 6. de iust. conf. q. 3. & lib. 1. q. 14. Lop. i inst. neg. li. 2. c. 25.

Digitized by Google

di, pregati da' medesimi seruitori per il loro seruigio, se lor insegnano buone creanze, & costumi, & danno da mangiare, & da vestire simile à quei, ch'essi menano, trattandogli bene, & mandano via ben trattati, dopò qualche tempo, non sono obligati ad altro, poiche non vi è accordo tacito, ò espresso, che oblighi à dar altro à questi paggi, perche pregano col lor seruigio, ilqual non merita altro salario, che questo.

6 Sesta Concl. Parlando de i seruitori, i quali s'accordano co i loro signori per seruir per manco prezzo di quel, che merita il seruigio, ilche fanno volontieri, perche hanno per vn grand'acquisto seruir à signori simili, per l'honor, & fauore, che seruendo acquistano à essi con tutti, non possono pigliar altro dell'accordo fatto, poiche il detto accordo non fù puro contratto graue, ma vn'accordo mischiato con vna liberalità, & donation per le cause sopradette.

7 Settima Concl. Parlando de i seruitori, iquali ancorche accettino il salario minore di quel, che si deue à i loro seruigi, è nondimeno per confidarsi, che i signori ricompenseranno à essi questo salario con alcuni donatiui equiualenti, à i quali non seruirebbono se non hauessero questa intentione, sono obligati i signori à pagar il salario intieramente donuto per gli loro seruigi, non corrispondendo lor co i detti donatiui, i quali tacitamente furono promessi, & se d'essi non si fece espresso patto, fù perche si vergognano, & affrontano i detti Signori, che ciò si faccia in questo caso. Et però sieno auuertiti i grandi, che si seruono di gente nobile con molto poco salario, confidando, à che corrisponderanno con quel, che essi sono, facendo lor le mercedi, che simili Signori sogliono fare, perche per giustitia à ciò sono obligati.

8 Ottaua Concl. Possono i seruitori dimandar il salario, che lor si deue, hauendo diciotto anni, & mezo, ancorche non sapessero alcun'arte, ò officio, perche quei di simil età, possono seruir in qualche cosa, & il loro seruigio merita almeno il vitto, & il vestito, come dopò vna [g] Glosa risolue Diego Perez inferendo contra i Tutori, & Curatori, che tengono nelle loro case i pupilli, c'hanno quest'età, & dopò quando danno i conti, mettono à i loro conti il mangiare, & il vestire, che dettero, & senza timore di Dio, pigliano gran parte della loro facoltà, non auuertendo, che il loro seruigio meritaua il detto vitto, & vestito.

g Gl. in l. 6. §. si minus, ff. de operibus seruo. Perez in l. 1. tit. 2. li. 1. ordina.

9 Nona Conclus. Finito il tempo, v'è obligo di pagar à i seruitori il salario, & non prima, perche potrebbe accadere, che pagando lor auanti tratto, se ne fuggano di casa, ò non seruiranno con la debita volontà. Ma s'hauessero necessità, possono dimandare il salario ogni mese. Perche in questo caso hauendo seruito il mese precedente, non possono i Signori negare à essi il salario debito. Saluo se non vi fosse patto, Consuetudine, & Statuto, che commandasse, che non si paghi, se non finito l'anno, come tiene Rebuffo,[h] ilqual segue Diego Perez. Deue il padre pagar al figliuolo emancipato il salario debito a' suoi seruigi, poiche non è obligato ad esso più, che ad altro qual si voglia seruitor forestiero, & per esser figliuolo, non deue esser di peggior conditione. Ma non facendogli il padre

h Rebuf. de symonia pęsionali b. 2. 3. gl. 3. nu. 5 1. 10. const. reg. 290.

dre alcuna rimuneration per gli detti seruigi,nè hauendo egli protestato in vita del padre,che per quelli haueua da dimandare alcun salario; V'è dubio se dopò della sua morte possa dimandar alcuna cosa à gli heredi di suo padre. Alche risponde [i] Nauarro dicendo, che se il figliuolo hauesse seruito il padre per sostentarlo; visto, & considerato, che non vi era, con che sostentarlo, non può dimandar alcun salario,ancorche l'hauesse protestato. Ma seruendolo non per sostentarlo, protestando, che l'hà da pagar il salario debito à suoi seruigi, così come l'haueua da pagar ad vno strano,se l'hauesse seruito, molto ben può in questo caso dimandarlo. E da questo segue, che ancorche pecchi il figliuolo, che non vuol diuider morto il padre, la facoltà, c'hauesse guadagnato co' denari del detto padre, è obligato à restituirla: ma vna parte di questo guadagno, che si deue alla sua fatica, & industria, non è obligato à restituir, hauendo fatta la detta protestatione tacita, ò espressamente, laqual parte, parlando regolarmente, è la metà del guadagno, come dice Fra Luigi [k] Lopez, seguendo il Nauarro,& nota,ch'io parlo del figliuolo emancipato, perche quello, che guadagna il figliuolo essendo cō suo padre, con la sua industria, & fatica, hà obligo di metterla à diuisione, attento, che per essa non gli deue il padre alcun salario, come dicono, & dichiarano i Dottori allegati.

i Nau.c.27. nu.144.

k Lopez vbi sup.li.2 c.11. iux.fi. Nauarr.vbi sup. n.161.

10 Decima Conclus. I nobili, che pagano i salarij, ò altri debiti à i loro seruitori con panni fini, pigliati dalla bottega de'Mercanti per più di quel, ch'essi vagliono, perche gli comprano in credenza, sono obligati à restituir lor tutto quel, che costarono di più i panni di quel, che valeuano, & il medesim'obligo hanno i detti mercanti, se concorreuano à posta nel peccato dell'inganno commesso da i Signori in questo caso. Ilche si noti bene per esser molto quotidiano, così tiene [l] Angles.

l Angles in florib. 4. q. de vsur. a ratione,em pti.a.1.dex. 1.in fin.

11 Vndecima Concl. La maggior parte di Maestri dell'arti mecaniche, come sono i Calzolari, Sartori, & altri simili officiali, peccano mortalmente, pigliando nelle loro botteghe famigli per insegnar à essi i loro officij, & però non danno cosa alcuna per il loro seruire, & se danno alcuna cosa, è molto poco, & anco alcune volte, per il mangiare, & vestire, che danno, si fanno pagare, & dopò l'occupano in altre cose contra la lor volontà,talmente, che non possono imparare gli officij. Et non solamente peccano mortalmente, ma sono anco obligati à restituir il danno, che riceuono,leuando loro il tempo,nel qual hanno da imparare.Et se gli occupassero volendo così essi, sono obligati à dar lor quel, che darebbono ad altri per questo seruigio. Et il medesimo si hà da dir de gli studianti di Salamanca, & d'altre Vniuersità, i quali per pochissimo salario, sono seruiti d'alcuni giouani,accioche lor diano tempo per studiare, & non danno occupando in altre cose,percioche se questi l'occupano contra la loro volontà peccano, & sono obligati à restituir tutto il danno, che viene, per il tempo, che lor leuano. Et se l'occupassero,non contra la loro volontà,sono obligati à pagar à essi il salario, che dariano ad altri riceuendogli senza conditione, che lor dariano tempo per studiare. Come dice [m] Nauarro.

m Naua. c. 17.nu.103.

Duo-

Digitized by Google

12 Duodecima Concluſ. Poſſono i ſeruitori ricompenſare ſecretamente il ſalario, che lor ſi deue, ſe pigliano alcuna coſa à i loro Signori, che à eſſi danno poco ſalario, & molto meno del debito, come tengono il[n] Gaetano, Silueſtro, Medina, Soto, & Nauarro. Ma accioche queſto ſi faccia con buona conſcienza ſi deuono guardar le ſeguenti conditioni. La prima è, che queſto ſalario ſia debito per giuſtitia, & non per legge di carità ſolamente, ò di gratitudine. La ſeconda, che non riceuano più di quel di che deuono hauer per giuſtitia. La terza, che queſto debito, ſia liquido, & certo. La quarta è, quando non ſi poteſſe ricuperare per via di giuſtitia ſenza ſcandalo, & ſenza qualche danno del terzo. Et ſieno auuertiti quelli, che fanno ſimili compenſationi, che auiſino da loro, ò per altri creditori, che non ſieno obligati à dar loro coſa alcuna, accioche non l'obligaſſero dopò à reſtituir quel, che non deuono. Et facendoſi la ricompenſa oſſeruare queſte conditioni, ancorche ſi publicaſſero ſcommuniche contra quelli, che haueſſero tolto alcuna coſa de i beni de' creditori, non hanno obligo di riſponder ad eſſe, poiche la ricompenſa, che fecero, era tanto giuſtificata, come dicono i Dottori allegati.

n Caie. 2. 2. q. 66. art. 3. & 5. Syluef. ver. furtũ, q. 12. & 13. Med. de reſti q. 3. Soto vbi ſup. Nauarr vbi ſup. nu. 112 cum ſeq.

13 Decimaterza Concluſ. I Maggiordomi, ò diſpenſieri di alcuni grandi, che riceueſſero mille ducati da' loro Signori per comprar il neceſſario per le loro famiglie, non ſono obligati à reſtituire à i detti Signori quel, che lor deſſero i mercanti à quali ricercano, che guardino i detti denari, & per ordinario ſogliono dar alcuna coſa, & vtile, che conſegue di hauer in poteſtà ſua il denaro. Et la ragion è, perche neſſuno è obligato nel foro della conſcienza à dar più di quel, che nel foro eſterior gli può dimandare, con la verità chiara, & pronata, & è certo, che queſti Signori non poſſono dimandar à i loro Maggiordomi più di quel, che conſegnarono, ò il ſuo valore, coſi riſolue[o] Nauarro in vn conſiglio.

o Nauar. in addit. ad li. 3. conſ. tit. de ſolut. cõſil. 3.

Dello ſtupro è ſtato detto nella materia della Luſſuria.

Dello ſcandalo. Cap. LI.

SOMMARIO.

Che coſa è ſcandalo, & ue n'è di due maniere, & come l'uno è attiuo, & l'altro paſſiuo, & l'uno mortale, & l'altro ueniale. nu. 1. concl. 1. nu. 2. concl. 2. nu. 3.

Come colui, che dà ad un'altro occaſion di peccare mortalmente è obligato à confeſſarlo concl. 3. nu. 4.

Se i Prelati della Chieſa poſſono ripetere i beni d'eſſe, ſenza fuggir lo ſcandalo, che alcuni poſſono riceuere. concl. 4. nu. 5.

1 PER eſplication di queſta materia s'hà da conſiderare, che lo ſcandalo è vn detto, ò fatto, ſecondo la ſua natura mala, ò c'habbia ſpecie di male, il quale dà occaſione ad vn'altro di cadere ſpiritualmente, ſi come la dà vna inciampatura, che ſi troua in vna ſtrada per la caſcata corporale. Queſta diffinitione ſi raccoglie dalla Gloſa[a] ſopra San Mattheo, la qual nota il Cardinale.

a Gl. ſuper Matt. 18.

Secondo s'hà da notare, che ſono due maniere di ſcandalo, come nota

ta S. Tomaso, [b] l'vno si chiama attiuo,& l'altro passiuo; l'attiuo è quando il detto, ò il fatto d'alcuno fosse causa per se di peccare ad vn'altro; cioè per pretendere,& indurlo à peccare; & ancorche nol pretendesse, basta, che il fatto per natura l'induca à peccare. Ilche accade, quando vno facesse publicamente vn peccato, ò cosa, c'hà similitudine di peccato. Il passiuo è quando il detto, ò il fatto il di vno, causasse accidentalmente il peccato d'vn'altro, cioè quando vno, non pretendendolo, facesse vna operatione, che da se non è peccato, nè hà similitudine di peccato, & vno per esser mal disposto piglia l'occasione da questa opera per peccare. Questo presupposto, diciamo.

b D. Th. 2. 2. q. 43. a. 1. ad 4.

1 La prima Conclusione. Lo scandalo attiuo, che dà ad vn'altro occasion di peccare mortalmente, è peccato mortale. Ma può esser peccato veniale, dando occasion di peccato veniale. Questa è commune opinione di tutti i Theologi. Ilche s'intende, non pretendendo colui, che dà tale scandalo, che sia occasione di peccato mortale, nè essendo operatione da se induttiua di peccato mortale, come esplica [c] Nauarro. Da questo s'inferisce, che quel che pecca mortalmente auanti vn'altro, non deue esser assoluto, che prima proponga di non dar tal occasione. Ne segue di più, che non deue esser assoluto colui che visitasse, parlasse, ò insegnasse, ò desse elemosina con intention di prouocar à peccato mortale, ancorche le dette operationi in se fossero buone. Ne segue anco, che non douesse esser assoluto colui, che passasse auanti la porta d'vn'altro, che credesse, che per questo peccheria mortalmente per ira, ò amore mal mortale.

c Nau. in c. 14. nu. 30. in Man.

2 Seconda Concl. Lo scandalo passiuo sempre è peccato, in chi si scandaliza, & sara veniale, quando per ragione sua peccasse venialmente, & sarà mortale, quando da esso pigliasse occasione per cadere mortalmente. Lequai cadute veniali, ò mortali, non sono speciali, & distinti peccati del detto scandalo passiuo, come nota Siluestro. [d] Ma accioche il sopradetto s'intenda meglio in particolare, metterò queste altre conclusioni.

d Syl. ver. scandalum nu. 2.

3 Terza Conclusione. Tutto quel, che dà occasione ad vn'altro di peccare mortalmēte, è certo che pecca mortalmente. Et perciò è obligato à confessar questa occasione, che diede, & leuarla, & così quei che desse elemosina ad vna donna, ò la visitasse, ò le insegnasse, accioche con questi atti l'induca à peccare, è obligato à confessar questa intentione, & leuare quest'occasione, come resta largamēte esplicato nella materia della Confessione. Perilche quel padre di famiglia, che commesse qualche peccato mortale auanti de i figliuoli, del qual peccato pigliano essi, ò possono pigliare occasion per peccare mortalmente, non solamente deue confessare il detto peccato; ma l'occasione ancora, che con essa diede di peccare. Et quando l'opera da se era indifferente hauendo nondimeno specie di male, basta che confessi la detta circostanza, ch'è l'occasione, che ella con la sua apparēza dette di peccare. Et ancorche l'opera sia indifferente, & non hauesse in se specie di male, basterà, accioche obligi à confessar la persona, che la fà, che le persone auāti di chi la fà, son di tal condition,

Digitized by Google

che verisimilmente si creda di esse, che piglieranno occasione di peccare, sì perche sono con l'animo guasto, come per la mala opinione, c'hanno di chi fece la detta opera. Et così s'hà da intender quel, che dicono S. Tomaso, [e] & Nauarro.

e D. Th. 2. 2 qu. 43. ar. 3. Nauar. c. 6. nu. 39.

4 Quarta Conclus. Non possono i Prelati ripetere i beni della Chiesa, che prima non procurino di schiuar lo scandalo, che per ignoranza, ò debolezza nasce in alcuni, per veder far con rigore la detta repetitione, ilquale scádalo s'hà da schiuar, & fuggire, ammonendogli al suo tempo, & luogo, auáti la repetitione: ma se lo scandalo nascesse per malitia, deue far la detta repetitione, non ostante il detto scandalo; poich'è accettato, & non dato, come nota [f] S. Tomaso. E vero, che deue differire la detta repetition, se per essa intendesse, che potrebbe succedere qualche gran male spirituale, ò téporale, cioè lasciar la fede, & sollevar qualche grã discordia nella sua Republica, come esplica [g] Couarr.

f D. Th. 2. 2. q. 43. ar. vlt.

g Couar. in reg. peccat. initio 1. p. nu. 6.

Se il danno, che segue dallo scandalo, s'hà da restituire. Cap. LII.

SOMMARIO.

Se uno, che fà danno ad un'altro ne i beni spirituali, è obligato ad alcuna restitutione, ancorche faccia penitenza lo scandalizato. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se colui, che insegnasse falsa dottrina, è obligato à leuar il prossimo da questo errore. concl. 1. nu. 3.

A che cosa è obligato colui, che caua uno dalla Religione, ò impedisce, che non entri in essa. concl. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

1 PRIMA Conclusione. E cosa certa, che colui, che fece danno ad vn'altro ne i beni spirituali, non è obligato alla restitutione per causa della cosa riceuuta; poiche non riceuè la gratia, nè le virtù; nelle quali fece danno al suo fratello. Et ancorche il peccato, che con graue suo scandalo fece commettere, sia grauissimo, & sia stato causa di grauissimo danno, & l'habbia pretenduto, non è obligato ad alcuna restitutione. Saluo che se questo peccato, & danno non portasse seco annessa qualche ingiuria. Come accade nella donzella nobile; la quale senza inganno, & forza fù indotta à perder la sua virginità; perche colui, che l'indusse à peccare, ancorche non sia obligato à restituirle cosa alcuna per cagion del peccato, che commise, & della gratia, che perdette: nondimeno sarà obligato à restituirle alcuna cosa, secondo l'opinione d'huomini dottissimi per l'ingiuria, che fece à coloro che l'haueuano in lor potestà per maritarla, com'è già stato detto nella materia dello stupro, & è obligato ancora à maritarsi con lei, ò à dottarla sufficientemente, hauendola ottenuta per inganno, ò per forza, per l'ingiuria, che le fece.

2 Seconda Concl. Ancorche per causa della gratia, che perdette colei, che peccò, non sia obligato chi l'indusse à peccare, restituirle alcuna cosa, è obligato nondimeno ad ammonirla, & essortarla, che faccia penitenza del suo peccato, vsando per far questo, i miglior mezi, che sien possibili. Ilche è in tanto vero, che con pericolo della vita è obligato à cercar questi mezi; intendendo, che con essi la cauerà dal peccato. Perche se solo

Digitized by Google

ſolo la carità obliga in eſtrema neceſſità à metter vn'huomo la ſua vita, per la ſalute ſpirituale de i loro proſſimi, con molta più forte ragione obligherà, quando non ſolamente v'è l'obligo della carità, ma della giuſtitia ancora, come vi è in queſto caſo. Coſi dice, & riſolue [a] Aragon, & conforme queſto s'hà da limitare, & intendere quel che adducono Ledeſma, Pedraca, Soto, & Mercado.

a Arag. 2.2. q.62. ar. 2. Ledeſ. 2.2. q.18. a.2. 3. ſed quid dicendo. Pedrac. præcep. 5. §. 7. Soto lib. 4. de iuſ. q.36 a.3. cõſil. 3. Merca. tra. vit. vt reſti. ca. 2.

3 Terza Concluſione. Quei che inſegna falſa dottrina, per legge di giuſtitia è obligato à leuare il proſſimo da queſto errore, & il medeſimo obligo hà il Maeſtro di qual ſi voglia ſcienza, & arte, cauando per la ſua negligenza alcun diſcepolo ignorante. Nè baſta, che reſtituiſca i danni, che da queſto ne ſeguiſſero; perche hà obligo d'inſegnar vna dottrina vtile, & vera, con diligenza, & penſiero, & diſradicare la mala ſemenza dell'errore, c'hà ſeminato ne gl'intelletti de i diſcepoli, c'haueua à ſuo carico. Ma colui, che laſciaſſe d'inſegnar a' ſuoi fratelli le coſe, che foſſero neceſſarie per la loro ſaluatione, non eſſendo per ragion del ſuo officio obligato di giuſtitia à queſto, ſolo pecca contra la carità, & contra il precetto della correttion fraterna, come riſolue Nauarro. [b] Et neſſun peccato commette colui, che laſcia d'inſegnar l'arte naturale, & ſcienza, che poſſede già à queſto, non è obligato per ragione del ſuo officio, nè per Legge di giuſtitia, nè carità, anzi prudentemente la può tener ſecreta, manifeſtandola à i ſuoi figliuoli, & heredi, accio che con eſſa, ſeruano alla Republica, ſaluo ſe l'arte non foſſe tale, che attento la neceſſità della Republica foſſe ſemplicemente neceſſaria presuppoſto, che la detta neceſſità non ſi poſſa ſoccorrere per altra via, che co i rimedij communi. Et conforme queſta dottrina s'hà da intendere quel, ch'adduce il Medina [c] in queſto caſo.

b Nau. lib. 2 de reſt. c. 2. nu. 4.

c Medi. de reſt. q. 30.

4 Quarta Concl. Quei, che per forza, ò per inganno haueſſe cauato vno dalla Religione, alla quale cauſaua con la ſua preſenza grand'vtile temporale, per eſſer vn Religioſo induſtrioſo, ò perche la heredità di ſuo padre haueua da eſſer della Religione, è obligato à reſtitutione di tutto queſto danno. Ilche ſi proua, perche ſi fece queſto danno alla Religione. Ma s'hà d'auuertire, che non ſempre in queſto caſo s'hà da far vgual ſatisfattione, anzi quanto maggior ragione haueſſe acquiſtato la Religione, tanto maggior hà da eſſer la reſtitution che s'hà da fare, perche s'era profeſſo, & per eſſerſene vſcito, non poteſſe ottener la Religion l'heredità, hà obligo di reſtituirla tutta, colui che il cauò; ma s'era nouizzo non è obligato à reſtituirla; poiche la Religione non haueua ragione in eſſa, di preſente.

5 Quinta Concl. Quei, che per forza, ò inganno haueſſe impedito vno che non intraſſe in Religione hà obligo di reſtituir queſto danno nelle coſe ſpirituali, quanto humanamente poteſſe. Talche non ſolamente è obligato à perſuaderlo, & conſigliarlo ch'entri nella Religione, & leuargli gl'impedimenti, che poteſſero impedirlo, ma è obligato ancora à far oratione, & dimandar à Dio, che torni à piantar nel ſuo cuore quell'antico propoſito.

6 Seſta Concl. Quei, che cõ inganno, & fraude, & per forza impediſſe ad vno, che non entri nella Religione,

Digitized by Google

non è mai obligato ad intrar in essa; ò far intrar altri in essa in luogo di quei; la cui intrata impedì; perche l'intrar nella Religione, è negotio difficile; per ilche non può vno essere sforzato in questo per nissun timore. E vero, che se per l'impedire questa intrata, fosse successo alla Religione alcun gran danno temporale, hà obligo colui, che fù causa di questo danno di far qualche satisfattione, laqual si lascia al parer, & arbitrio d'vn'huomo da bene, ma non sarà obligato consegnarsi al Monasterio per schiauo; poiche il valor della libertà eccede in molti carrati il valor di qual si voglia cosa temporale.

7 Settima Concl. Colui, che senza fraude, & senza inganno impedisse vn'altro, che non entri in Religione, con vn mal'animo, & con l'odio, che hà à quella Religione in particolare, non è obligato ad alcuna restitutione; poiche in questo caso solamente pecca contra la carità, & non contra la giustitia. Et così i padri, & le madri, & fratelli carnali, che impediscono à figliuoli, & fratelli, che non entrino nella Religione, & persuadendogli con preghi importuni, & molte lagrime, peccano grauemente. Percioche si guardino questi tai, che non solamente impediscono l'intrata, ma dopò anco che sono intrati, & sono nouizzi, ottengono con false informationi lettere del Consiglio Regio, accioche sieno cauati dal Monasterio, & sieno messi in loro libertà in casa d'alcun secolare, doue possano vscir con l'intento loro. I quali, come dissi, peccano mortalmente, saluo se no'l facessero con tanto Christiani, & sincier animo, accioche non pretendano cauargli dal loro buon proposito, ma solamente conoscere, che intrarono liberamente nella Religione, ò se il facessero, vedendo, che restano poueri, & bisognosi, per persuadergli, che liberamente facciano vna renūtia libera dalla heredità, prima, ch'entrino; accioche così sia soccorsa la gran necessità, c'hanno, & non pigli il Monasterio quest'heredità, tanto debita à quest'opera di carità, & amore, che i figliuoli hanno da portare à i loro padri, come dice Nauarro.[d] Et le sopradette conclusioni, che trattano questo punto, tengono Soto,[e] & Aragon, dopò Scoto, che tratta ancora di esso.

d Nau. li. 2. de rest. c. 7. nu. 16.
e Sot. l. 4. de iust. q. 9. a. 3. per quinq; conclusiones, & insolati. ad 2. Arago. 2. 2. q. 62. art. 2. Scot. in 4. d. 15. qu. 3. art. 1.

Dello scropulo. Cap. LIII.

SOMMARIO.

Che cosa è scropulo, & che differenza sia tra esso, & il dubio. nu. 1. & 2.
Se uno può far contra lo scropulo, ò dubitando se pecca. concl. 1. num. 3. & concl. 2. num. 4. & concl. 3. num. 5. & concl. 4. nu. 6.

1 PER esplication di quel che in questo cap. s'hà da dire s'hà da notar, che lo scropulo, altra cosa non è, se non vn timore, & suspitione, che trauaglia l'anima, se certa cosa sia lecita, ò illecita, come accade in questo caso. Vno crede, che sia lecito mangiare carne di Quaresima; perche glie lo dice il Medico, ma per la sua necessità non esser euidente, hà vn timore, che il tormenta, se pecca, ò non pecca, ilqual timor si chiama scropulo, non secondo la proprietà, ma metaforicamente. Et questo scropulo nasce da tre cause. La prima è giusta, & vr-

Digitized by Google

& vrgente, tanto che sia opinione, come quando vno hà scropuli d'hauer molti beneficij. Il secondo nasce da cause leggierissime, & molte volte della conditione, & humore naturale dello scropuloso, il quale scropulo più presto si dirà, pusillanimità di coscienza. Il terzo suol nascere da cause giuste, ma non molto vrgenti, di tal maniera, che faccia l'opinion contraria improbabile, & questo propriamente è chiamato scropulo, come dice [a] Medina.

a Medi. 1. 2. q. 19. art. 6. circa fi.

2 Secondo s'hà da notar, che vi è gran differenza dallo scropulo al dubio. Perche il dubio è non consentir, nè dissentire, ma da mouimento indeterminato della ragione, ilqual non sà à che parte appoggiarsi, per le ragioni, che da tutte le parti troua, & si troua vn dubio maggior d'vn'altro, conforme alle ragioni, che ciascuno hà maggior, ò minori. Questo presupposto, risoluiamo la materia dello scropulo, & del dubio con le loro Conclusioni.

3 Prima Conclus. Non s'hà da far cosa contra lo scropulo, che nascesse da cause giuste, & molto vrgenti, perche già si vede, ch'è peccato. Ma è lecito far contra lo scropulo, che nasce da cause leggiere, & da cause giuste, ma non molto vrgenti, talmente, che facciamo improbabile la sentenza contraria, come risolue Medina, [b] ilche s'intende lasciando lo scropuloso il suo scropulo, come si dice nel capitolo seguente.

b Medi. vbi sup.

4 Seconda Conclusione. Vno, che facesse alcuna cosa dubitando grandemente, se sia lecito farsi, pecca sapendo di certo, che facendo il contrario, non peccherà, & cosi pecca mortalmente colui, che dubitasse grandemente, se sia obligato à compire il voto del digiuno, in certo tempo lasciando di digiunar, sapendo di certo, che digiunando non peccherà. Questa conclusion tiene S. Tomaso, [c] laqual s'intende, quando dubitasse per cause ragioneuoli, & giuste; perche quei, che lascia di digiunare, si mette à pericolo di peccare, ma non quando dubitasse per cause leuissime, come seguendo il medesimo San Tomaso, tiene il [d] Cordoua.

c D. Tho. quolib. 3. ar. 13.

d Cord. li. 3. q. 1 q. 5.

5 Terza Conclus. Vno, che speculatiuamente dubitasse, s'vn contratto fosse lecito, è obligato à dubitar, se il può fare senza peccato, saluo s'alcuna giusta causa non lo scusasse. Et cosi vediamo, che la donna, che dubitasse, se il marito c'hà, sia vero suo marito, gli può pagar lecitamente il debito, ancorche non gliel possa ella dimandare: perche ancorche dubiti speculatiuamente, se sia maritata seco, v'è causa bastante per pagar detto debito, dimandandogli suo marito, senza che verifichi se sia vero, ò nò. Ma non v'è causa, ch'ella possa dimandarlo, che prima non faccia la detta verificatione, come vuol la ragion, [e] & di sopra habbiamo detto.

e c. inquisi. de sēt. exc.

6 Quarta Conclusione. Quando vno dubitasse vgualmente, che parte sarà lecita, ò illecita, deue appoggiarsi alla parte più sicura. Per esplication delche si deuono notar le regole seguenti. La prima è, quando vno facendo, ò lasciando di far vna cosa sia in dubio se pecca, non pecca facendola, nè lasciando di fare, perche Iddio non vuol, che nella sua legge vi sia dubio, ma guardi, & consideri alla parte, che è più affettionato, perche potrebbe essere, che l'affettione l'ingannasse, fingendo dubio, doue non è.

Digitized by Google

La seconda è quando probabilmente pare, che facendosi, ò lasciandosi di fare vna cosa, vi sarà pericolo con vguale certezza, all'hora il più certo pericolo s'hà da fuggire, & il contrario s'hà da tenere. E così vn medico, che fosse certo, che vn'infermo morirà se non piglia vna medicina, & hauesse dall'altra parte probabilità, nõ così certa, che se la ricene, potrebbe accadere, che morisse con essa, deue in questo caso dar la medicina. La terza è, quando facendosi vn'opera stessa minacciando vgual male, & vgual bene: il maggior male si deue fuggire, come dice la[f] Legge. La quarta è, quando d'ambedue le parti minacciassero alcun male disugual, con vgual certezza del suo successo, all'hora quel, che eccedesse molto notabilmente s'hà da schiuar, ancorche del suo successo non vi fosse tanta certezza, come v'è del minor male. Et così quando vno hauesse à dire vna bugia veniale, ò necessariamente hà d'ammazzare vn'huomo, ancorche il pericolo d'ammazzar l'huomo probabilmente non sia tanto certo, come quel di dire la bugia, più presto deue peccare venialmente, che ammazzar l'huomo. Da questo ne segue, che se Pietro inuincibilmente dubitasse, se sia obligato di dire vna bugia leggiera per defender vno dalla morte, è obligato, lasciando il dubio, prima mentire. Et per contrario, se il male, che stesse minacciando fosse poco più graue, che l'altro, & molto men certo; all'hora il più certo si deue fuggire, & il contrario, ancorche vn poco più graue, si deue abbracciare, perche l'eccesso della certezza del successo, che porta annesso il meno graue, supplisce l'eccesso del più graue. Et così la donna, che dubitasse, se il marito c'hà, fosse suo, è obligata à pagar il debito, perche in tal dubio vi è più certo pericolo del peccato dell'ingiustitia, che commetteria, nõ pagando il debito, che del peccato della fornicatione, che si commette, accostandosi all'huomo, che non sia suo vero marito.

f c. duo mala, dist. 13.

Come si deue portar il Confessore con gli scropulosi. Cap. LIV.

SOMMARIO.

Come s'hà da gouernar il Confessore con gli scropulosi nelle confessioni, & ne' consigli, conforme all'intentione, che ciascun di loro hauerà.

PArlando il Confessore al penitente scropuloso, l'ammonisca, per medicina della sua infermità col seguente. Primo, che dimandi à Dio la sua diuina luce per schiuar le sue tenebre, che molte volte il Demonio suole causare ne gl'intelletti, & per questo s'aiuti anco del l'orationi de i suoi fratelli, come dopò S. Antonino adduce[a] Giasone. Secondo, che non faccia caso de gli scropuli, anzi operi, & faccia contra quel che essi gli dettassero, accioche così vada guadagnando terra contra di loro, il che s'hà da fare con consiglio de' sauij, considerando da che fonte scaturiscono. Et se la sua origine fosse vna imaginatione senza fondamento, deuono cacciare da loro con prestezza, & se procedessero da qualche ragion probabile, che gli mandino via con vn'altra ragion probabile, communicata, se fosse possibile co' sauij. Et se vedesse, che le cause fossero vguali,

a Ias. 3. p. sũ. cõtra pusilanimitatẽ. Alphab. 50. li. Q. Et de diuersis diaboli tẽtatio. alph. 7. lit. Q.

Digitized by Google

vguali, per tenergli, ò lasciargli, meglio è all'hora inclinarsi alla parte più sicura, come dice [b] Medina. Terza gli auisi, che molte volte nascono gli scropuli dalla complessione atta per questi, & se l'hauesse tale, non hà da far caso d'essi. Per esplication di che si deue notare, che molte volte gli scropuli nascono da vna complessione fredda, & melanconica: questa infirmità, come dicono Galeno, & Auicenna, fanno danno alla imaginatiua, & alcune volte alla ragione. Nascono ancora dalla tentation del Diauolo, ò altre volte dal mal gouerno del corpo, leuando lor il viuere, & il sonno, altre volte per pratticar con scropulosi, altre volte dall'ignoranza, che fà temer doue non bisogna, altre volte dal troppo pensiero, & sollecitudine, che lo scropuloso mette per fuggir tutto quel, che gli potesse far danno. Et però hà da procurare sapere, da che radice deriuino questi rami, perche conforme alla radice della infermità hà d'applicar il Medico spirituale la medicina, alqual l'infermo deue esser suggetto. Et perciò procedendo da poco mangiare, e dormire, non conuiene darsi a' digiuni, & vigilie, ma pigliar il necessario con la prudenza, & humiltà debita. Et se procedessero dalla complessione, che tiene atta à simil male, non dia luogo a' pensieri. Et così hò trouato, & sò per isperienza, che à gli scropulosi di sua natura melanconici, & imaginatiui, non si deue persuadere con ragioni i loro scropuli essere sciocchezza, & vanità, perche dalle ragioni, che dicono, pigliano occasione, imaginando in esse di scropulare. Et perciò è meglio dir con prudenza, & modestia, che sono balordi, & sciochi, & c'habbiano vergogna di tener tali sciocchezze nel lor petto, essendo huomini ragioneuoli. E vero, che per dir questo, hanno d'hauer molta satisfattione da color, che lor dicono simili casi: hanno da dir ancora, che non gli confesseranno, se non saranno loro obedienti, & questo è vn rimedio singulare, poiche molte volte questi scropulosi, con la loro infermità imaginatiua, sono tanto amici del parer loro, che l'antepongono à quel de i dotti, & isperimentati, e così non obedendo danno di mano à i crini della loro ignoranza, & sciocchezza. Per tanto conuien, che vsino alla molta equità, ch'è vna giusta interpretation della legge diuina, naturale, & humana, mischiata con la dolcezza della misericordia, dellaqual è tanto ricco il nostro Dio, autor d'ogni buona legge. Et considerano, che nè lo Dio, nè la Chiesa ci vuol obligar, di sorte, che nel compimento de i suoi precetti somigliamo sciocchi, perilche non accetta Iddio i voti indiscreti. In confermatione delche può addurre il sauio Confessore alcuni essempi, auisando loro, che lasciando vno d'adempire quel, che commanda la legge, parendogli, che in tal caso, non gli obliga, ancorche oblighi, non v'è pecc. mort. come dopò del Fiorentino, tiene il [c] Gaetano. Et se fossero gli scropulosi Religiosi, che si rendano al parere de i loro Prelati. Et ancorche non l'habbiano per dotti, & santi, acciò che loro non dessero credito in tutto considerino, che sono come Luogotenenti di Dio, & che obedendo à loro, obediscono à Dio, come ci lo lasciò scritto in S. Luca [d] il nostro Redentore, & il nostro Christo. Ilche s'intenda, quando quel, ch'essi commandano,

b Medi. de conf. q. 16.

c Caiet. in Ieiuniū, ti. contēptus, tit. praeceptum.

d Luc. 10.

Digitized by Google

non sia chiaramente illecito, contra la legge diuina, ò humana, ò precetti della sua Regola, come dice [e] Gersone. Et perche secondo dice Aristotile, descendendo dall'vniuersale al particolare, è più vtile, dirò in questo luogo alcuni rimedij per le tentationi particolari de gli scropulosi. Il primo è, s'alcuno reiteralle le Confessioni, pensando, che non sia sufficientemente confessato con troppo scropulo deue più reiterarle, e se s'inquietasse confessando peccati veniali con troppo scropulo, non si trattenga molto in confessargli, basta, che confessi i più graui, & gli altri dirgli in generale, come ci insegna [f] Gersone. Il secondo è, s'alcuno volesse star molto attento all'Hore Canoniche, & perche dubita, reiterasse molte volte le parole, & orationi, pensando, che non hà satisfatto con l'officio diuino, non replichi l'orationi, & parole, considerando, che basta la virtual attentione, & che l'huomo non la perda con proposito, ò habbia notabile negligenza, come dice S. Tomaso.[g] Et il medesimo deue considerar quel, che reiterasse le parole della Consecratione. Il terzo s'alcuno fosse tentato dallo spirito della bestemmia contra Dio, & contra la Madonna santissima, ò contra la fede, auuertisca, che non v'è peccato mortale, se non quando la volontà consentisse, & se il tentato riceue pena, che le vengano, è segno certissimo, che non consente, però contratta contra di esse, non facendo caso di esse, stando molto allegro, & confidato in Dio, che gli le manda per suo merito, nè pensi con sollecitudine affannata di confessarle. Et se le volesse confessare, sia poche volte, & queste ad vn Sacerdote discreto, & sperimentato in esse, come sono communemente i Religiosi. Et non curi, Confessandole, raccontare particolarmente tutto quel, che in esse vi fosse, ma basta dar ad intender al Sacerdote il suo trauaglio in generale. Et se grandemente tai tentationi il faticassero, raccommandarsi con confidanza à Dio offerendogli il suo buono, puro, & netto desiderio, come insegna [h] Gersone. Il quarto è, s'alcuno intendesse, che in tutto quel, che fà, offende Dio, procuri sapere quello in che è obligato, sotto pena di peccato mortale, conforme allo stato suo, & perciò bastigli vna moral certezza, secondo il giuditio de i prudenti, & non sia troppo curioso in Confessar i peccati veniali, basta, che gli fugga con sollecitudine. Consideri la misericordia di Dio, con laquale, non per gli nostri meriti ci habbiamo da saluare, & volti il pensiero ad altre cose, non facendo caso di questa illusione, come insegna il medesimo [i] Gersone. Il quinto è, che s'vno fosse tentato, che le confessioni c'hauesse fatto, sono inualide per mancamento di contritione, consideri la gran misericordia di Dio, humiliandosi con confidenza sotto la sua potentissima mano, ilqual non vuol, che sappiamo di certo, se habbiamo vero dolore. Et consideri, che per valere la Confessione, basta l'attritione conosciuta per tale, come è stato detto nella materia della contritione. Il sesto è, che s'alcuno fosse tentato, che già fosse prescritto, & reprobato, non curi di disputare col tentatore, principalmente nell'hora della morte, scacci da se questo pensiero stando sempre fermo nella fede, considerando, che qual si voglia cosa, che Iddio ordinerà di lui;

e Gers. de vita spirituali 3. p. lectione 4. corollario 8.

f Gerson. alphab 70. lit. b. c. & de diuersi. diab. tenta. alphab. 70. lit. z.

g D. Th. 2. 2. q. 83.

h Gerso. de disc. exercitij, deuoto. & contra spi. blasph. 71. in m. n. o. p. & de meditat. & considera. 16. alphab. 68. lit. g.

i Gerso. di uersis tent. diab. in fi.

sarà.

farà molto ben fatta; facci egli quel, che vuole, procurando col fauor diuino l'effetto della predestinatione, & faccia buone opere. Quanto più, che della sua reprobatione, ò predestinatione non ne può hauer certezza per esser questo secreto riseruato à Dio. La certezza è, che Iddio non può mentire, ilqual dice, che darà la sua gratia à tutti quei, che si conuertino à lui, & così la darà ad esso, caminando per la strada reale de i giusti. Il settimo s'alcuno fosse tentato dal desiderio della dolcezza Spirituale, & venga languido, mesto, secco, & indeuoto per il suo mancamento, perilche intende, non star ben con Dio, consideri, che questa dolcezza, & sensibile deuotione, non è segno infallibile della gratia, nè anco da lei deriua vna certezza morale, nè per il contrario la seccaggine è segno del peccato. Et consideri di più, che ancorche questa dolcezza aiuti molte volte à perseuerar nella santa vita, molte volte ancora accade, che la nostra natura corrotta piglia da lei occasione di superbia, & la seccaggine, oltre dell'esser occasione di molta humiltà, quei, che la sofferisce con patienza, & perseuera nel ben cominciato acquista vna gran corona. De i santi dice Dauid, che dal mezo delle dure, & secche pietre haueuan da dar voci. Gridi dunque l'huomo, & chiami Dio messo in esse, ch'egli il cauerà dal mezo di esse, & gli darà la vera dolcezza.

Del Secreto. Cap. LV.

SOMMARIO.

Se i Rettori sono obligati à guardar il secreto natural, con pericolo della lor uita, di quel, che si tratta, ne' loro consigli. concl. 1. & 2. n. 1. & 2.

Se uno, che promette ad un'altro secreto, è obligato à satisfarlo. cõcl. 3. n. 3

Come si deue guardar, & con che pericolo il secreto della Confessione. conclus. 4. nu. 4.

Se hà d'auuertire, che vi sono due maniere di secreto, vno Naturale, & l'altro Sacramentale, trattiamo del Naturale, & poi del Sacramentale, delquale non ne volsi trattar nella materia della Confessiõn, per esser questo il suo proprio luogo, doue io mi riportaua.

1 Prima Conclusione. Parlando del secreto Naturale, quelli, c'hanno luogo, & officio publico, son obligati à guardar il secreto, che trattano ne i loro consigli, & communità, ancorche sia con pericolo della loro vita, & secondo la grauità del secreto, perche tanto graue può esser, che per lo riuelarsi, ne venga molto danno alla Republica per la qual ragione non solamente i detti Officiali, ma anco qual si voglia altro Cittadino, deue anzi eleggere la morte, che scoprirlo. E vero, che certi Officiali hanno à questo maggior obligo, poiche spetialmente loro si commette il detto secreto, & s'obligano con giuramento à osseruarlo, & per questa causa riceuono il lor salario. Dissi, secondo la grauità del secreto, perche se fosse negotio di poco momento, non sono obligati con tanto pericolo à guardarlo, nè quando giurano, è la loro intentione, obligarsi in simili casi, à guardar il secreto col detto pericolo.

2 Seconda Conclusione. Coloro, che con la violẽza vsata, sapessero alcun

en 1 secreto, che vn'altro haueua ben guardato in petto suo, sono obligati custodirlo con pericolo della vita, se con lo scoprirsi, possono succedere mali? Et cosi quel, che con mala intention aprisse le lettere serrate, pecca mortalmente, & è obligato à guardar il secreto, poiche con violenza le seppe. Et sarà peccato veniale, se pensò, ò douea pensare, che per saper quel secreto, non haueua da succedere nessun danno ad alcun terzo. E vero, che [a] Medina nella sua instruttion dice, che peccò mortalmente assolutamente, ancora che dopò hauer aperta la littera, trouasse, che quel, che si diceua in essa, era negotio di poco momento, per quanto, che si metterà pericolo di saper indebitamente il negotio d'vn'altro; contra la sua volontà. Saluo se per causa dell'amicitia, ò d'altre ragioni non credesse, che non gli rincresceria, ch'egli l'habbia inteso. Dalla qual opinion si discosta [b] Nauarra. Dicendo, che può esser, che non peccherà mortalmente aprendo le dette lettere, ancorche in essa vegga alcun delitto occulto, sapendo, che nè egli, nè altri, per occasione mai faranno danno al delinquente secreto. La qual opinione di buona voglia seguirei in caso, che quel, che scrisse la lettera, & quel, che commise il delitto, scritto in essa, non habbiano notitia, come l'aprirono, & si seppe il delitto. Perche se l'hanno da sapere, già si vede, che con proposito danno al prossimo notabil pena, & cosi peccano mortalmente, come si raccoglie da quel, che adduce il Dottor [c] Nauarro in vn caso simile.

a Medi. in inst. lib. ca. 14. §. 39.

b Nau. li. 2. de rest. c. 4. nu. 449.

c Nau. in c. inter verd. 21. q. 33. co. 6. nu. 19.

3 Terza Conclusione. Vno, che promettesse ad vn'altro di guardar vn secreto, non è obligato quel, che'l riceue, guardarlo con risico della sua vita, ò con altra gran perdita del suo honore, & beni, perche secondo Soto nessun si presume promettere con tanto pericolo quel, che per altra via non era obligato à fare. Et quel, che à caso venne à saper qualche secreto di vn'altro di qualche momento, ancorche sotto pena di peccato mortale sia obligato à guardarlo, nondimeno per guardarlo, non hà obligo di patire molto, attento, che solamente per legge di Charità à questo è obligato, la qual legge ci obliga à guardar le cose de i nostri prossimi potendolo fare senza nostro graue danno, come si raccoglie da quel, che adducono [d] Soto, & Fra Luigi Lopez con la commune.

d Sot. de regu secr. Lop. in inst conf. 1. p. c. 66. iux. fi.

4 Quarta Conclusione. In quanto al secreto Sacramental s'hà da notar, che come doppò del naufragio del peccato, per rimedio delle nostre anime, ordinasse il Reparator di esse, Christo nostro Redentor il Sacramento della Penitēza, col quale si comanda à i Fedeli, che confessino tutte le loro colpe à i Sacerdoti, fù cosa molto importante, & necessaria assicurargli, che tai Sacerdoti non scopriranno questi peccati, ancorche fosser molto graui, come si dice nella ragion [e] Canonica. Ilqual secreto obliga in tal maniera, che ancorche il Confessor intenda nella Confessione, che s'hanno commesso, ò s'hanno da commetter peccati grauissimi in danno di tutta la Republica, non gli può scoprire per impedir questo male, come dopò tutti i Theologi risoluono [f] Nauarro, Couarruuia, & Salzedo. Ilqual dice, che questo Confessore è obligato ad impedir questo danno, per altra via, se può

e c. Sacerd. de pen. d. 6.

f Nau. in d. c. Sacerdos, n. 110. Co. in 4. 2. p. c. 8. §. 12. Salz. in d. cum. c. 109

Digitized by Google

se può esser, non scoprendo la Confessione. Ma in questo deue essere molto accorto, & circonspetto, & gouernarsi con prudenza, consigliandosi con huomini santi, dotti, & sauij, acciò che il penitente non si lamenti, che habbia scoperta la Confessione. In tanto obliga ancora questo secreto, che il delitto dell'heresia, saputo nella Confessione, non si può scoprire, ancorche fosse, mettendo nel petto vn pugnal al Confessore. Et così se vn'huomo tirannicamente mettesse vn pugnal al petto del Confessore obligandolo à manifestar l'adulterio, che sua moglie gli hà confessato, gli può giurare, che mai sua moglie non gli hà confessato adulterio alcuno, intendendo di maniera, ch'egli sia obligato à dirlo, come auuertisce [g] Nauarro, & se il Tiranno nol volesse credere, è obligato à morir più presto, che scoprir l'adulterio. Nè quel, che si sà in Confessione, si può scoprire confessandosi quel, che il sapesse ad vn'altro Sacerdote, ancorche per confessarse intieramente, fosse necessario scoprirlo. Et in tanto obliga questo secreto, che ancorche fosse secolare, & che à caso sentisse i peccati, che si confessano, & l'interprete facendosi la Confessione per questo mezo, non può scoprir questo secreto, nè lo può scoprire quel, che confessi, dicendo esser Sacerdote, & non essendo, perche facendosi la Confessione, ancorche sia nulla, sempre i peccati confessati vanno con questo carico, & obligo di guardargli in secreto, come con la commune risolue [h] Nauarro. Et così il Prelato, à chi il penitente dimanda, che gli conceda licenza, & facoltà, acciò che l'assolua da casi reseruati, & il Maestro, à chi dimanda parer il Confessor, come si deue portar con certo peccatore; sono obligati à tacere, & non scoprire questo peccatore, se à notitia loro venisse, chi fosse. Et anco quel, che passeggiando trouasse vna carta di Pietro, nella qual fossero scritti i suoi peccati per confessargli, è obligato à l'istesso. E vero, che à questo non sono obligati i sopradetti con tanto rigor, come il Confessore, & così non sono castigati con le medesime pene, scoprendo, come allegando molti risolue [i] Henriquez. Dal detto ne segue, come s'hà da reggere, & gouernare il Confessore con vn penitente, che fosse publico, & essersi confessato seco, prolungandogli la Confessione, non volendogli dar la fede, per il che non si può communicare, & certamente lo scommunicherà, perciò che si deue gouernar il Confessor con gran prudenza, attēto che dar la cedula, è vn mal caso, perche se communicherà con essa, & non ritornerà più à i suoi piedi: & dire al Curato, che non l'assolua, sarà scoprire la Confession del penitente. Nè conuien, che gli dimandi licenza, accioche dica al Curato, che non l'hà assoluto, perche ancorche con la sua licenza potria dir queste il Confessor, conforme all'opinion di S. Tomaso, non deue vsar questo termine, se non con grand'auiso, perche potria dopò negar il penitente, che hauesse dato la detta licenza, & nascer circa ciò scandalo, però sarebbe meglio rimetter la cura di questo penitente al suo Paroco, dicendo, che vada da lui à confessarsi, principalmente se il Confessor fosse Religioso, perche nell'interim, che và prolungando l'assolutione, il potrebbe mutar il suo Prelato tanto subito, che nō possa auisar di ciò.

g Nauar. in Man. ca. 8. in fin.

h Nau. d. c. sacerdos, nu. 42.

i Henri. li. 3. de Sacr. penit. c. 20. & 24.

Digitized by Google

ciò il penitente, & non trouandolo, hauendo ascoltato i suoi peccati, ben si vede quel, che potrebbe dir, quando andasse à cercarlo; oltre, che dall'andare, & dal ritornare, che farà al Monasterio, viene il portinaro ad intendere, che non è assoluto, & si scoprono almeno (indirecte) i suoi peccati, iquali ancorche sieno veniali, nõ è lecito scoprir. Si deue nondimeno auuertire, che quando il Confessore dicesse. Io confessai il tale, & non l'assolsi, ancorche riuelò la Confessione, & non i peccati confessati, non deue esser castigato con la pena ordinaria, come insegna [k] Nauarro. Et si deue anco notare, che in due casi si permette scoprire la Confessione. Il primo, quando il penitẽte desse per questo licenza, conforme alla dottrina di S. Tomaso, ma sia nominando auuertito il Confessore, che non debba far questo ad ogni passo, nè in qual si voglia occasione, ma quando intendesse, che da ciò venirebbe al penitente, ò ad vn'altro terzo grande vtile, come auuertisce Salzedo, [l] & per qual si voglia altra via non è lecito far al sopradetto la detta licenza. Il secondo caso è, quando il Confessore il sapesse per altra via, ò dopò della Confessione, che il Prelato può in questo obligarlo, interrogandolo giuridicamente, come doppo S. Tomaso afferma il [m] Nauarro. Et si noti il seguente, perche importa molto il sapersi, che solamente quel, che si dice scoprirsi in questo caso, quando si sapesse nella Confession Sacramentale, perciò colui, che scoprisse alcun secreto, che gli l'hauesse communicato, come amico dicendo; Questo vi dico in Confessione, ancorche gliel dicesse inginocchioni, & si facesse il segno della Croce, & dicesse la Confessione; in questo caso non v'è Confession Sacramentale, come dicono [n] Nauarro, & Soto con la Commune. Ilche deuono auisar i Predicatori ne i pulpiti. Perche in vn certo luogo venne da me vn Confessore molto afflitto, & sconsolato, perche l'haueuano accusato, & condennato, c'hauesse scoperto la Confessione, non essendo la verità. Et essendo venuto da me il penitente, che l'accusò volendo, che la verità di questo caso si sapesse per hauermelo raccomandato il detto Sacerdote; verificai, che non s'era scoperto il detto negotio nella Confession Sacramentale, ma in secreto natural dicendo, che gliel diceua in Confessione. Perciò i Giudici Ecclesiastici, quando lor venissero simili casi, deuono inuestigar con gran diligenza la verità. Et si noti, che non scopre la Confessione colui, che dicesse. Io confessai il tale, & l'assolsi de i suoi peccati. Saluo se vn penitente non si confessasse ad vn Confessor tanto secretamente, che non volesse, che nessun sapesse, che'l confessò, ilche ordinariamente accade à coloro, c'hanno peccati secreti, iquali non si vogliono confessar à i loro Parocchi per esser lor parenti, & perciò se vanno à confessare ad altri per virtù de i lor Priuilegij, ò Bolle. Perche il dirsi in questo caso, auanti de i Parochi, ò in parte doue essi ne potessero di questo hauer notitia, io confessai il tale, ò la tale, sarebbe dar occasione di sospettar, che d'alcuni peccati graui hanno confessati, come auuertisce il [o] Nauarro. Ilqual aggiunge, che in questo caso peccherebbe il Confessore, non contra il secreto della Confessione: ma contra il secreto naturale, che

k Naua. in d. c. Sacerdo. q. 1. nu. 41.

l Salze. in prac. cri. c. 109.

m Nau. vbi sup. nu. 161 & in ca. inter verb. corollari 66. nu. 309.

n Nau. in c. inter verb. concl. 6. coroll. 58. nu. 55. Soto de reg. secr. 2. memb. 4.

o Naua. in ca. Sacerd. de penit. d. 6. nu. 71.

Digitized by Google

che gli raccomādò il penitente, espressa, ò tacitamente, confessandosi seco con l'habito differente, non volendo farsi conoscere. Nè anco scopre la Confessione colui, che dicesse, il tal peccato, l'intesi in Confessione, non riuelando (directe) chi lo scoprì, ancorche del dir simili parole, si deuone guardar i Confessori, come dice Sant'Antonino. p

p Ant. 3. p. tit. 17. c. 22. §. 3. dd. 1 q. 1. per totū.

Della Sepoltura Ecclesiastica.
Cap. LVI.

SOMMARIO.

Se all'usuraro maniifesto si deue negar la sepoltura Ecclesiastica, & se ad un frate, che morisse proprietario, & ad uno, che si occidesse, deue ancora esser negata. nu. 1.

1 CIRCA di questa materia si dirà alcuna cosa nella materia della simonia; hora in questa si risoluerà il seguente. Primo, che al manifesto vsuraro s'hà da negar la sepoltura Ecclesiastica, finche restituisca quel, c'hà malamente tolto, come si dirà nella materia dell'vsure. Secondo, che ad vn frate, che morisse proprietario, si deue negar la sepoltura Ecclesiastica, saluo, se non morisse con vno, ò due reali, come con Nauarro ne i suoi Consigli defendemmo di sopra. Terzo, che vno, che si vccidesse, non deu'essere sepellito in sepoltura Ecclesiastica, così ordinando la Ragione, saluo, se quando si vedesse in agonia, non si credesse, c'hauesse tenuto dolor del suo peccato, ò se per alcune congetture si presumesse hauersi dato la morte con le sue mani, essendo fuori di se. Et così non si deue negar la sepoltura Ecclesiastica ad vn'huomo, che si trouasse morto dētro d'vn pozzo, perche non si presume, che egli vi fosse buttato. Tutto ciò risolue Couarruuia, prouandolo basteuolmente.

Della Simonia, inquanto alla sua diffinitione, & differenze.
Cap. LVII.

SOMMARIO.

Come la simonia è detta da Simon mago, & di che cosa sia. nu. 1.
Come ui sono due maniere di simonia, una mentale, & l'altra reale, & come l'una è perfetta, & l'altra conuentionale. concl. 2. 3. 4. nu. 2. 3. 4.
Come si conosca, quando ui sia simonia. concl. 5. nu. 5.

SI hà da notar, che questa materia della simonia è intricata per le molte differenze, che vi sono di essa, & per le molte inuentioni ritrouate da coloro, che pretendono con ambidue, quel, che s'hà da pretendere senza ella. Et perciò larghissimamente trattano i Dottori di questa materia, come [a] Beroio, Bernardo Diaz di Lugo, Giulio Claro, Nauarro, Diego Pierez, Gutierrez, & i Theologi la trattano con San Tomaso, come consta da quel, che largamente adducono Cordoua, Nauarro, Soto, & Vitteria, & per risolution di quel, che si mette in questo Capitolo, si pongono le seguenti conclusioni.

1 Prima Conclusione. La simonia stata detta da quel Simon Mago, che con denari volle comprar da San Pietro la gratia di conferir lo Spirito

a Beroi in c. non sine multa de aibi. n. 31. 46. & 51. & in rub. de vsu Ber. Diaz ī pra. cap. 91. Iul. Cl. li. 1. recept. §. fin. ver. sim. Naua. in c. si. sim. & in Man. c. 23. nu. 99. Perez in li. 2. tit. 19. li. 8. ordinar. Gutier. de qq. canoni. c. 9. D. Th. 2. 2. q. 100. Cor. lib. 1. qq. qu. 62. Nau lib. 2. de rest. c. 2. nu. 273. vsque ad fi. c. Soto lib. 9. de iust. Vict. in repe. de sim.

Digitized by Google

Spirito ſanto, come ſi dice ne gli Atti de gli Apoſtoli; altra coſa non è, ſe non vna volontà deliberata di vendere, ò comprare alcuna coſa Spirituale, ò anneſſa allo ſpirituale. Diceſi volontà, per ſignificare, che la ſimonia è ſpetie d'ingiuſtitia, laqual ſi pò nella volontà, doue come in vn ſoggetto, ſi pon la virtù contraria à lei. Et ſi dice di più, volontà, per ſignificare, che la ſimonia ſolamente mentale è vera ſimonia, come ſi dirà appreſſo. Diceſi deliberata, per ſignificare, che non vi eſſendo la deliberatione in eſſa, non ſi commette nel foro interiore. Diceſi, di vendere, ò comprare alcuna coſa Spirituale, ò anneſſa allo Spirituale, per ſignificare, che l'obietto. & materia della ſimonia è alcuna coſa Spirituale. Per iſplication delche s'hà da notare, che ancorche in queſta diffinitione ſi metta, vendere, & comprare, nondimeno in queſta generalità ſi comprende qual ſi voglia altro contratto obligatorio, colqual vno pretende dar, ò riceuere alcuna coſa Spirituale, & è anco compreſo il contratto gratuito, come è la donatione, & donatiui, che ſi danno per queſto fine, quali in queſto caſo non ſono donatiui, ma prezzo. Si deue di più notare, che le coſe Spirituali ſono di due maniere, alcune ſon naturali, com'è l'intelligenza, le ſcienze, & virtù acquiſtate; l'altre ſopranaturali, lequali ſon di quattro maniere, alcune ſon ſopranaturali per eſſenza, com'è la gratia giuſtificante, come ſono le gratie gratis date, & il dono delle lingue, & della profetia, & altre coſe ſimili, & come ſono i ſette doni dello Spirito ſanto. Altre ſono Spirituali cauſalmente, perche cauſano coſe Spirituali, come ſon i Sacramenti; & gli effetti delle Virtù ſopranaturali, & i miniſterij de i Sacramenti. Altre ſono Spirituali per lo Statuto della Chieſa, come ſono le coſe ſacramentali, & l'anneſſe allo Spirituale. Et l'anneſſe allo Spirituale ſon le coſe corporali, che neceſſariamente ſono attaccate alle coſe Spirituali, ilche accade di due maniere. L'vna, quando vanno anneſſe neceſsariamente, & come coſe antecedenti per l'amminiſtration dello Spirituale, come ſono i vaſi conſacrati, & gli ſtromenti, co i quali i Sacerdoti dicono la Meſſa, & fanno gli Officij, & i Miniſterij Diuini. L'altra, quando quaſi neceſſariamente, & come coſa conſequente ſeguono dalle coſe Spirituali, come è la ragion di pigliar le Decime, & altre entrate Eccleſiaſtiche, & ſimili altre coſe, che ſegnono dalla poteſtà dell'Ordine, ò della Giuriſdittione.

2 Seconda Concluſione. La ſimonia è di due maniere, l'vna ſi chiama mentale, & l'altra reale; la mentale è vn propoſito interiore, & vna intentione di dar, ò riceuer alcuna coſa temporale, per lo Spirituale: Et queſta conforme à quel, che ſi raccoglie da Soto, [b] Gomez, & Nauarro, contiene tre gradi. Il primo conſiſte in ſola l'intentione ſpogliata, & nuda d'ogni operatione eſteriore, la qual accade quando vn terminò vendere, ò comprare alcuna coſa Spirituale, & no'l fece. Il ſecondo è quand'vno eſteriormente offeriſce doni, con vna intentione maluagia occulta di riceuere alcuna coſa Spirituale per eſſi. Il terzo è, quando ſi fà alcun'accordo; ma non ſi mette in eſſecutione, anzi ambedue le parti, non fanno altro di eſſo. La ſimonia reale è quella, che

[b] Soto vbi ſup. art. 1. Gomez in regula. de triennali poſ. que. 12 Nauar. vbi ſup. n. 102.

Digitized by Google

che con patto tacito, ò espressi segni, ò moti, che ciò significano, si fà, dando alcuna cosa temporale, per otternerne vna Spirituale, ò annessa allo Spirituale: laqual accade in due maniere, l'vna è veramente reale, & è quandò, con quel, che si fà esteriormente concorda l'interiore; l'altra è finta; laqual accade, quando vno esteriormente promette, c'hà da dare alcuna cosa per lo Spirituale, ma interiormente non hà proposito di adempir questa promessa.

3 Terza Conclusione. La simonia reale si considera ancora in due maniere, l'vna è, quando da ambedue le parti si adempisce il promesso; perche quei, che promette lo spirituale, il dà, & quei che promette il temporale ancora consegna la cosa promessa. Ilche accade non solamente, quando dà la promessa, ma ancora quando gli rimettesse, & leuasse, ò perdonasse qualche debito, che per altra causa gli douria, & gli facesse vna scrittura, con laqual facesse fede, che l'hauesse riceuuto; perche circa questo il medesimo è il dare, che rimetter il debito, conforme à quel, che nota vna Glosa [c] singolare, communemente riceuuta. L'altra è, quando d'vna sola parte s'adempisce la promessa, & questo qnando si lasciasse di essequir la promessa, non solamente da parte di quel, che promettesse lo spirituale; ma ancora dalla parte di chi promettesse la cosa temporale. E vero, che se lasciasse di osseruar chi promette il temporale, hauendo egli dato cedula formata di sua mano, che lo pagherebbe, ò data la sua parola che pagheria; non lascia d'incorrere nelle pene, che la legge pone contra coloro, che commettono simonia reale, come dice Soto, [d] ancorche Nauarro tenga, che le dette pene non comprendano tai, se non s'osserua la promessa d'ambe le parti; laqual opinione guarda lo stile della Corte di Roma, però si deue seguire.

c Glo. in c. veniens. 1. de test.

d Soto de iust. & iur. l. 9. q. 8. concl. 3. vers. si vero sub tali pacto. Nauar. in Man. c. 23 n. 101. & l. 5. cōs. 2. tit. de simo.

4 Quarta Conclusione. La simonia conuentionale, non solamente è la reale fatta con patto tacito, ò espresso di dare, della qual habbiamo parlato; ma è ancora quella, che si chiama di Confidenza, della qual vi sono due Estrauaganti, vna di Pio IIII. & l'altra di Pio V. laqual riferisce il Nauarro. [e] Per intelligenza dellaqual s'hà da notar, che la confidenza è vna certa speranza d'alcuna cosa, cioè, che così è stato, è, & che sarà. Et questa confidenza beneficiale è di due maniere, vna lecita, cioè, quando vno giustamente aspetta, & confida in vn'altro, che debba fare collatione d'vn Beneficio in vn suo fratello, per esserne degno. L'illecita è, quand'vno ingiustamente confida, che vno debba dare vn Beneficio à suo fratello indegno di esso. Et questa illecita si considera in due maniere. Vna è simoniaca, laqual hà luogo, quand'vno confidasse, c'hà da dar vn Beneficio ad vn'altro per ragion di certo prezzo, con certo modo, & conditione, espressa, ò tacita, ò sia colui, c'hà da riceuere il Beneficio, degno, ò indegno di esso. L'altra non è simoniaca, laqual accade, quand'vno confidasse, che vno hà da dar vn Beneficio ad vn'altro, per esser suo parente, & amico. Et le congetture, che sono nel foro esteriore per poter presumere esser vna confidenza Beneficiale simoniaca, mette il Nauarro, [f] lequali io tocco nel capitolo seguente, acciò che habbiano cognition di essi

e Nau. vbi sup. n. 110.

f Nau. vbi sup. versic. nota sept.

Digitized by Google

essi i Confessori, quai sapppiano dimandare.

5 Quinta Conclusione. Per conoscer, quando vi sia simonia, tre cose si richieggono. La prima, che vi sia data per mezo alcuna cosa Spirituale, ò annessa allo Spirituale. La seconda, che vi sia data per mezo alcuna cosa temporale, come saria prezzo donatiuo, & il seruigio, non debito per altro titolo, & qual si voglia altro human fauore, & aiuto, che si istimasse con prezzo, diretto à questo fine, per quello, che fosse per ottenere lo Spirituale. La terza, che questa cosa temporale, che si offerisce, si offerisca per modo di prezzo. Et concorrendo queste tre cose, è simonia; Mancando vna di esse, non sarà; perche si può dare alcuna cosa à quei, che desse lo Spirituale, non per modo di prezzo, ma per modo di sostentation sua, come dice la legge, doue nota l'Abbate, dicendo, che lo stipendio, che si dà ad vn Chierico, & la ragion, che hà, per dimandare l'intrata del Beneficio, è vno stipendio, che se gli dà per la sua fatica.

Per qual legge sia prohibita la simonia, & che pene si pongono contra di essa. Cap. LVIII.

SOMMARIO.

Come ui è simonia prohibita per legge diuina, & un'altra per legge humana. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se sono simoniaci quei, che senza licenza del Papa commutano i Beneficij. concl. 3. nu. 3.

Se il Papa puo uendere l'officio della sacrestia, procurator, & sacerdotio. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

In che pene incorre il simoniaco in Ordine, & Beneficio, ilche si dichiara largamente. concl. 6. nu. 6.

In che pene incorrono coloro, che in confidenza dei Benefitij Ecclesiastici riceuono alcuni frutti, ò pensioni. concl. 7. nu. 7.

In che pene incorrono coloro, che rinunciassero i loro Beneficij in man del Papa, con intentione, che per questo se gli diano altri. conclus. 8. num. 8.

Come il Concilio Tridentino reproba la reciproca rinuntiatione de i Beneficij. concl. 9. nu. 9.

Se la rinuntia del Beneficio, confermata da sua Santità si debba publicare dentro di sei mesi, dopò della sua prouisione. concl. 10. nu. 10.

VArietà grande è tra i Dottori qual sia la legge, che prohibisce la simonia, della quale trattano Siluestro, [a] Nauarro, Vittoria, Soto, & Couarruuias, dopò di S. Tomaso. Per risolution del che metto le seguenti Conclusioni.

a Syluestr. sum. §. 2. Nau. c. 23. n. 100. ve. 2. Victo. in relect. de simo. nu. 22. Soto lib. 9. de iust. q. 5. art. 2. Couarr. in reg. peccat. 2. p. c. 8. n. 6

1 Prima Concl. Il vendere quelle cose, che sono Spirituali per hauerlo ordinato la ragion humana, come sono i Calici, & gli Ornamenti doppò che son consacrati, è simonia contra la legge Diuina, & Naturale, ilche si proua; perche ancorche per la ragion humana sia accaduto, che tai cose siano state benedette, & consacrate, non dimeno presupposto, che già son consacrate con la ragion Diuina, & Naturale prohibisce, che si vendano, ma non sarebbe, quando per la materia, & fattura del Calice si desse il suo valore, & il medesimo si dice dell'altre cose consecrate al Culto Diuino.

2 Secōda Concl. Vno, che vendesse gli

gli Officij temporali appartenenti al Ministerio della Chiesa, come sarebbe l'officio di Sacristano, & del Procurator, è simonia prohibita dalla [b] Ragion Positiua, & parlando giuridicamente, non è propriamente simonia, ilche si proua perche messa la legge, che prohibisca, che si vendano; ancora questi officij son veramente temporali.

b c.salu. 1. q.3.

3 Terza concl. Quei, che permutano i Beneficij con la lor propria autorità senza licenza del sommo Pontefice, sono castigati dalla Ragion Canonica con la pena della simonia: ma propria, & veramente non sono simoniaci, saluo se non facessero questo, hauendo rispetto ad alcuna cosa temporale. Ilche si proua, perche non permutano cosa Spirituale, per il temporale, ma Spirituale per Spirituale. Et è cosa certa, che se fossero vera, & propriamente simoniaci, & la lor simonia fosse prohibita dalla legge Diuina, che nè con licenza del Papa si potrebbono far queste permute, poiche sua Santità nella vera, & propria simonia, non può dispensare, poiche ogni vera, & propria simonia è contra la legge Naturale, & Diuina, dicano pur quel, che vogliano i Canonisti, nella qual il Papa non può dispensare. Et così può il Papa incorrere nella simonia propria, & vera, vendendo alcuna cosa Spirituale, perche questa è contra la legge Diuina, & Naturale. Ma non incorrerebbe nelle pene della scommunica, nè nell'altre, che mette la Ragion Positiua, alle quali egli non è suggetto.

4 Quarta Conclus. Il Papa con ragioneuole causa può vender l'officio della Sacristia, & Procuratore, poiche queste cose tengono la conditione delle cose Spirituali, solamente per esser così stato ordinato dalla ragion Positiua. Dissi con ragioneuol causa, perche se il facesse senza causa, peccherebbe per quanto, che il Principe, secondo San Tomaso, [c] è obligato ad osseruar le sue leggi, in quanto alla forza direttiua, dico, ch'è obligato à seguire il modo di viuere, che propone à suoi sudditi, accioche il seguano.

c D.Th.2.2 q.96.ar.5.

5 Quinta Conclusione. Il Papa, che vendesse il Sacerdotio ad vno, commette il peccato di simonia, ma non incorre nelle pene, che contra di esso mette la Ragione, com'è stato detto, nè incorre in essa il compratore, perche pare al Papa dispensar seco di tal maniera, che nè resta scommunicato, nè è obligato renuntiar la Prebenda, come contra alcuni tiene [d] Couarruuias. Et ancorche Soto in questo non si sia risoluto, s'inclina più à questo parere. Vediamo dunque, che pene mette la legge contra i simoniaci, per risolution delche, metto le seguenti Conclusioni.

d Cou. vbi sup.nu.9. Soto vbi sup.ar.2.in sol.ad 2.

6 Sesta Conclusione. Solo il simoniaco reale in ordine, & beneficio è obligato à risegnar il Beneficio, & restituir i frutti di esso, & incorre ipso facto in vna scommunica riseruata al Papa, per l'Estrauagante di Martino, Eugenio, & Paolo Secondo, confermate da vn'altra di Pio V. & celebrando, resta irregolare. Incorre ancora in vna inhabilità, per ottenere Beneficij dopò. Et il mezano, che tratta, & negotia in questa simonia, resta ancora scommunicato. Et ancorche la ragion scommunicaua ancora i testimonij, che à posta in questo si trouano, nondimeno già per l'vso è stato derogato circa di questo, come

e Sylu. ver. sim. nu. 13. vers. 4. pen.

dice [c] Siluestro. Et solo il Papa, ò il Santo Concilio dispensa nella simonia commessa à posta nell'Ordine, ò Beneficio. Il che procede ancora nella simonia, che si commette nell'intrar della Religione, come Martino V. nella sua Estrauagante dice, & la Consuetudine hà ammesso ciò, come dice [f] Soto. Da questo si raccoglie, che questa pena hà luogo solamente in due casi, cioè quando la simonia si commette in Beneficio Ecclesiastico, ò in Ordine Sacro, come dice Paolo Secondo, nella sua Estrauagante, in tanto, che sia perfetta, & non conuentionale, come si dirà appresso. E quelli, che commettono simonia in altri casi, peccano mortalmente, & nel foro esteriore possono esser castigati con rigore, & sono obligati à restituir il prezzo, come si dirà appresso.

Et accioche più chiarezza sia circa del detto, s'auertiscano i seguenti notabili. Il primo è, che nessuna persona simoniaca, nè mental, nè conuentional, se non fù fatta reale, induce ipso facto, priuation del Beneficio, & de suoi frutti, nè la pena dalla scommunica, come dopò altri adducono [g] Couarruuias, & Nauarro. Il che ancorche Pietro [h] di Nauarra con alcuni argomenti procura di fare; nondimeno non ardisce partirsi da quest'opinion confessando esser Commune, & che la Consuetudine l'hà riceuuta. Il secondo notabile è, che se la simonia conuentionale reale si facesse, senza la volontà interior di comprare, ma solamente col patto esteriore, attento, che questa non è simonia, non hauerebbe obligo di restituir, nè s'incorreria nelle pene, che si mettono nella detta Estrauagante, contra i simoniaci. Et cosi chi riceue il Beneficio per virtù di questo accordo, non è in coscienza obligato à risegnare, prima d'esser condennato. Il che si proua, perche la simonia è vna volontà deliberata di comprar, ò vendere, & in questo caso non vi fù la volontà deliberata di comprar, & cosi non vi fù simonia. Quest'opinione è del Gaetano, [i] laqual segue Soto, & la difende Nauarra, contra Nauarro, che diceua esser peccato mortale, & obligar alla restitution de i frutti acquistati, & à risegnar il beneficio. Ma in questo notabile concediamo commetter il detto comprator peccato mortale, ma il liberamo dalle dette pene. Terzo s'hà da notar. Che non hà luogo la detta Estrauagante contra tutti quelli, che commettono simonia dando, ò riceuendo. Et cosi non procede, se non è nella simonia, nella quale succede il darsi, & riceuersi, talche solo il dare del prezzo non basta per incorrere nelle pene di essa, se non si desse il Beneficio, come dichiara [k] Nauarro, di sorte c'hà da esser reale d'ambedue le parti. Quarto s'hà da notar, che le pene della detta Estrauagante non comprendono quelli, che permutano i Beneficij senza licenza del Superiore, perche questi non restano scommunicati, ipso Iure, nè priuati ipso Iure de i Beneficij, poiche strettamente non sono simoniaci, nè propriamente si possono chiamar tali, & le pene dell'Estrauagante si mettono contra i simoniaci, & cosi non comprendono coloro, che sono simoniaci impropriamente, come tengono [l] Couarruuias, Nauarro, & Pietro di Nauarra. Quinto s'hà da notar, che le parole della detta Estrauagante, [ibi officijs Ecclesiasticis,] s'hanno

g Coua. vbi sup. Nauarr. vbi sup. in l. si quando. 4. except. de refcri. & in c. vlt. n. 24. de simo.
h Naua. de rest. li. 2. c. 3 nu. 422.

i Caiet. de sim. q. 2. to. 3. opusc. Soto lib. 8. de iust. q. 1. a. 1. dub. fi. ne autem. Nauar. li. 3. de ref. ca. 2. nu. 413. Naua. c. 23. nu. 106.

k Nau. vbi sup. n. 103.

l Couar l. 1. var. c. 5. n. 5 in fi. & n. 5. ver itē quo ti. cū intrib. Nauarr. vbi sup. n. 105. in fi. Nauar. c. 1. nu. 437.

Digitized by Google

s'hanno da intendere solamente de gli officij, che sono beneficij. Percioche colui, che comprasse vn Vicariato, c'hà la giurisditione Spirituale, non resta scommunicato ipso Iure, nè inhabile per gli beneficij Ecclesiastici, poiche il detto Vicario non è beneficio, come dice Nauarro. Et in tanto è questa la verità, che benche si commetta simonia nella compra, & vendita d'alcuna pensione, non però s'incorre nella scommunica della detta Estrauagante, poiche ella solamente scommunica il simoniaco in ordine, & beneficio, come dice il proprio Nauarro, & la pensione non è beneficio. E vero, che quando la pensione si vendesse, ò comprasse, come mezo per acquistar qualche beneficio, ò riceuer alcun'ordine, s'incorre nelle dette pene, come dice [m] Nauarro. Sesto s'hà da notar, che le pene della detta Estrauagante hoggi comprendono quei, che danno, & riceuono alcuna cosa per dar gli ordini, ancorche sieno Minori, ò per lettere Dimissorie, ò Testimoniali, ò per il suggello, ò per altra qual si voglia causa, nella qual pena incorrono non solamente quei, che danno gli ordini, ma i loro Ministri, ancorche ciò riceuessero di volontà, come ordina il Concilio [n] Tridentino. E ben vero, che acciò che s'incorra nelle dette pene, è necessario, che il dono preceda alla collatione de gli ordini, & non basta, che doppo essi dati s'offerisca, & riceua, come dice [o] Nauarro. Settimo s'hà da notare, che ancorche tra il simoniaco occulto, & publico, vi siano alcune differenze, come consta da quel, che adducono [p] Panormitano, & Rebuffo, nondimeno attento la detta Estrauagante, non v'è differenza dal simoniaco manifesto, & occulto in quanto al valor della collatione fatta per simonia, come auuertisce il medesimo Rebuffo. Ottauo s'hà da notar, che la detta Estrauagante, che suspende l'ordinato simoniacamente, non solamente il suspende dell'ordine riceuuto per questa via, ma ancora de gli altri riceuuti, & da riceuere, come proua Innocentio [q] communemente riceuuto, secondo l'Abbate, & Anania, & consta dalla detta Estrauagante, [ibi, suorum ordinum.] Nono s'hà da notare, che quei, che acquistasse il beneficio per simonia, non solamente resta priuato ipso Iure di esso: ma ancora de gli altri, che teneua, ò poteua tenere, come dicemmo dell'ordinato con simonia; E vero, che v'è gran differenza da Ordini, & Beneficij, circa questa priuatione, perche nel beneficio acquistato per simonia la priuation in che cade, è ipso Iure, ma ne i beneficij prima riceuuti, non s'induce la priuatione ipso Iure, se non data la sentenza dal Giudice, come elegantemente auuertisce [r] Boetio. Per esplication delche s'hà d'auuertire, che la legge Ciuile, ò Canonica, che induce pena ipso Iure, per qualche delitto, ò priuatione del Beneficio, ò de beni, ne i quali il delinquente hà acquistato ragion perpetua, non induce la detta pena, che prima almeno non vi sia sentenza dichiaratoria; perciò auanti della detta sentenza in coscienza, non è debita tal pena, secondo la più Commune opinione, come consta da quel, che adducono Castro, [s] Couarruuias, & Nauarro. Ma la legge, che ipso Iure, mette la pena per l'odio d'alcun delitto, impedisce il primo acquisto del Be-

m Naua. d. c.2[illegible] n.206. & li.5 consil. or. cons. 42. ti. de simo.

n Cõc. Trid. sess.11. c.2. de refor.

o Nau. c.25 nu.68.

p Pan. in c. tanta. n.40. de sim. Reb. i prax. c. de simon. nu.15.

q Inn. in d. c. tanta. Abb. & Anan. ibi. n. 9.

r Boet. dec. 117. nu.3.

s Castr. de l. peli. 2. ca. 19. Couar. in c. cũ omnes n.6. de rest. & in 4.1 p. c.6. §.8. nu. 10. Nauarr. in Man. c. 13. nu.50.

Digitized by Google

neficio,ò de i beni,ne i quali il delinquente non hà ragione acquistata, facendolo inhabile ad essi,che in questo caso acquista colui alcuna cosa contra la prohibition di questa Legge, è obligato à restituire auanti, che si dia la sentenza contra di lui,perche in questo caso, non è Legge penale, ma prohibitoria. Da questo si raccoglie, che acquista simoniacamente alcun Beneficio, resta priuo ipso Iure, per la detta Estrauagante del beneficio cosi acquistato,& è in coscienza obligato à rinuntiarlo, auanti, che contra di lui si dia sentenza dichiaratoria, poiche per la detta Estrauagante, non acquistò titolo di esso. Ma ancorche resti anco priuato de i beneficij c'haueua prima, non è obligato à rinuntiargli auanti, che vi sia sentenza dichiaratoria, perche in quanto à questo l'Estrauagante è legge penale, & non prohibitoria, & perciò non obliga in coscienza auanti di data la sentenza. Il sopradetto s'hà da intendere, parlando nel foro della coscienza, perche parlando nel foro esteriore, non è sforzato il simoniaco à rinuntiar il beneficio, che acquistò per simonia, auanti, che ci sia sentenza dichiaratoria contra di esso, per ragion della sua possessione. Et cosi conforme à questo s'hà da intendere quel, che dice il Santo Concilio Tridentino, parlando di questa materia. Decimo s'hà da notare, che ancorche parlando regolarmente, l'appellatione suspenda l'essecutione della sentenza, come vuol la [t] Religione, ma il contrario accade nella sentenza, che si dà contra il simoniaco,perche subito, non ostante l'appellatione, si essequisce. Et la ragion di questo è, perche la pena, che contra di esso si mette, è ipso Iure, come consta per la detta Estrauagante, & nelle pene, che si mettono ipso Iure, la sentenza dichiaratoria è detta cosa giudicata, & come tal s'hà subito da essequire,come risoluono [u] Anania, & Felino,& la prattica l'hà riceuuto, in tanto,che dice il Maranta,che non si deue accettar appellatione in questo caso.

[t] c. veniens de Iureiur.

[u] Anan.& Fel. In c. sicut de sim. Maranta de ord. iud. 6. p.act.2.nu. 184.

7 Settima Conclusione. Quei, che in confidenza de i beneficij Ecclesiastici riceuessero alcuni frutti, ò pensioni de i detti beneficij, incorrono in grauissime pene. Perche i Vescoui, Patriarchi,& Cardinali, che commettessero questo delitto, restano interdetti dell'entrata della Chiesa, & intrando in essa restano irregolari, & gli inferiori à questi tai restano scommunicati, ipso Iure di scommunica Papale, & la collation del beneficio è nulla, & sono obligati alla restitutione di tutti i frutti, c'hauessero raccolto, dal dì,che l'accettarono con la detta confidenza. Questo vitio, & delitto si commette di molte maniere. La prima quando vno risegnasse il suo beneficio in qualch'vno, facendo patto,che gli dia vna certa pensione senza il consenso del Papa. La seconda se vno,non volendo ordinarsi, come ricerca il beneficio, ò non volendo esser astretto à far residenza in esso il risegnasse in fauor d'alcuno, senza il detto consenso. Terza s'alcun delinquente irregolare risegnasse il suo beneficio,accioche dopò d'hauer ottenuta la dispensa dell'irregolarità il ricuperasse. Quarta s'alcuno hauesse impetrato vn beneficio vacante,con questo patto,& condition,che comandandogli lo certa persona il lascierà, accioche si dia ad vn'altro.

Quinta.

Digitized by Google

Quinta s'alcun c'hauesse auttorità di conferir, presentare, ò instituire alcun Beneficio, il conferì, presentò, & instituì, accioche de i frutti di esso gli desse alcuna cosa. Sesta, s'alcuno per causa della lite, ch'era pendente sopra vn certo Beneficio l'hauesse risegnato ad vn'huomo potente, intendendo che con la sua auttorità, & potenza, otteneredbbe la vittoria, accioche ottenuta il risegnasse ad vn'altro, ò'l restituisse à lui. Iquai casi son notabili, & auanti dell'Estrauagante di Pio V. molto si frequentauano; de i quai veggasi [x] Maiolo. Circa queste Estrauaganti, il primo, che s'hà da notare, è che questa simonia, che si commette con titolo di confidenza, non solamente si commette da colui, che fà la collation del Beneficio, ò'l risegna, ò presenta, ma anco dalla parte de' sensali, & di color, che in questa maniera gli riceuono, come fù dichiarato da Pio Quinto nella detta Constitutione, publicata l'anno 1569. Secondo s'hà da notare, che questa simonia conuentionale di confidenza è peggio, che la simonia reale, beneficiale, perche in quella non s'annulla il fatto, nè cade in Censura, se non si essequisce da ambedue le parti, com'è stato detto di sopra. Ma in questa subito, che vno riceua vn Beneficio à confidenza, auanti che satisfaccia, quel c'hà promesso, resta ipso iure scommunicato, & la collatione è nulla ipso iure, & è obligato alla restitutione di tutti i frutti, che raccolse dal dì, che l'accettò. Terzo, s'hà da notare vna nuoua, & ampia reseruatione, con la qual tutti i beneficij conferiti, & accettati in confidenza simoniaca, subito sono riseruati alla Sede Apostolica, accioche faccia d'essi la collatione. Però questa simonia è peggio, che la simonia reale perfetta, perche in quello, non si leua all'Ordinario la potestà di far la collatione de' Beneficij per essa dati, & riceuuti. Percioche quelli, c'hanno riceuuti i Beneficij con la detta confidenza; necessariamente hanno d'andar al Papa à dimandar la collation d'essi, facendo mētione della detta riserua nella supplica, che gli darāno. Quarto s'hà da notare, che non solamente le collationi fatte per questa cōfidenza son nulla; ma anco tutte l'eccettioni, regressi, pensioni, & ogn'altra cosa, che per loro riseruassero in queste confidenze. Quinto, s'hà da notare, che i frutti di questi Beneficij, & pensioni si riseruano alla Camera Apostolica dal dì delle collationi, & institutioni loro; ilche si deue notare per consigliare quelli, che in questo hauessero peccato. Tutto il sopradetto mette Nauarro, [y] & si deue notare per risoluere molti casi che sono in questa materia.

x Maiol. li. 3. de irreg. nu. 45.

y Nau. d. c. 23. nu. 100.

S Ottaua Conclusione. Vno pregò vn'altro, che rinuntiasse in suo fauore vn Beneficio, c'haueua in mano del Papa, non facendo patto alcuno di dar, ò riceuere. E vero, che in mente loro haueuano ambedue questo proposito. Et così fatta la rinuntia, & ottenute le Bolle, diede colui, che riceuè il Beneficio, certa rimuneratione, & quei, che rinuntiò volontieri l'accettò; però v'è stato dubbio, se costoro son'obligati à lasciar il Beneficio, & far alcuna restitutione: alche si rispose, che nò, come si proua espressamente in Iure. Nè osta, che in questo vi fosse patto, almen tacito, di dar, & riceuer questa rimuneratione. Perche à questo rispondo, che non vi era, perche v'è gran differenza sperare

Digitized by Google

alcuna cosa d'alcuna, se in vn certo negotio gli desse questo, & dal voler alcuna cosa, che gli dia quel, c'hà speranza da vn'altro, dandogli questo in vn'altra cosa, & dal patto tacito, che si fà di dare, ò riceuere la detta cosa. Perche il voler dar, ò riceuere non è dare, nè riceuere, così come il voler comprar, non è compra, nè il voler confessare è confessare. Oltre che non ogni speranza di dare, ò riceuer alcuna rimuneratione, è simoniaca, ò illecita; perche se fosse, tutti color, che dessero Beneficij, sarebbono notati di questo vitio di confidenza; poiche quasi tutti hanno speranza, che i Beneficiati saranno grati, corrispondendo con alcuni seruigi, conforme alla legge Naturale, che ci obliga tutti à far bene à coloro, che ne fanno à noi. Et di più, che non è simonia rinuntiar vn Beneficio, ancorche fosse nelle mani dell'Ordinario, con intentione, che si dia ad vna certa persona, ancorche il rinuntiante habbia animo di non rinuntiar, ma sperare, che se l'haueua da dare, saluo se non facesse patto espresso, ò tacito con l'Ordinario, che gliel desse, come dice S. Antonino, [z] ilqual segue Nauarro.

z D.Ant. 2. p. tit.2.c.5. §. 11. Nau. d. ca. 23. nu. 107. & li. 5. cõs. tit. de simi. cons. 53.

9 Nona Concl. Condanna il sacro [a] Concilio Tridentino la rinuntia reciproca de' Beneficij. Circa del qual Decreto si deue notar, che s'vn Rettore rinuntiasse vna Rettoria in fauor d'vn figliuolo di vn'altro Rettore, senza riseruation de' frutti alcuni, & questo Rettore, il cui figliuolo ottenne il Beneficio, rinuntiasse la sua Rettoria, dopò sei mesi ad vn figliuolo del primo Rettore non incorsero costoro nelle pene, che mette il Concilio contra quelli, che fanno la rinuntia reciproca nel foro della coscienza, perche nella prima rinuntia non fù messo patto alcuno, colqual s'obligasse il secondo Rettore rinuntiare la sua Rettoria al figliuol del primo. Nè anco incorre nelle dette pene, nell'esterior; perche la reciproca rinũtia reprobata nel Concilio, è quando molti s'accordano, accioche vno rinuntij in fauor dell'amico dell'altro, & l'altro rinuntij in fauor d'vn'altro amico di quel, che rinuntia. Ilche chiaramente dà ad intendere il Concilio: Et in questo non vi fù tal'accordo. Et di più, che bẽche vi sia qualche rimuneration reciproca: questo non si dette per via di accordo, se non per via di rimuneratione, ilche non è reprobato, come è stato detto nella conclusion passata. Nè osta, che vi sia stata la detta intentione; perche non vi fù patto tacito, ò espresso, come s'è detto nella passata conclusione. Ilche si cõferma; poiche è lecito ad vn Vescouo dar vn Beneficio ad vn'amico d'vn'altro Vescouo, con vna mentale intention, che l'altro Vescouo mostrandosi grato dia ad vn'altro suo amico bene merito vn'altro Beneficio, come difende il [b] Nauarro.

a Cõc. Tri. sess. 25. de refor. c. 25.

b Nau. li. 1. cons. tit. de renunt. cõs. 6. fol. 305.

10 Decima Concl. Rinuntiandosi vn Beneficio spedite le Bolle da sua Santità cõforme alla supplica, è necessario, che questa speditione si publichi dentro di sei mesi, dopò della prouisione, conforme à vna Regola della Cancellaria, & vna Estrauagante di Pio V. Perilche colui, che ottenne vn Beneficio per vna rinuntia, che à lui fù fatta, & hebbe la possession di esso pigliando i suoi frutti per lo spatio di cinque anni, non publicandosi le Bolle della sua speditione, dentro de i sei mesi, non possede con buona coscienza tal Beneficio, nè piglia, senza peccato

Digitized by Google

cato i frutti di esso; perche per non esser publicata la speditione della rinuntia, pare che ella non sia di verun effetto. Ilche s'intende saluo se suo padre non hauesse impedito, che si pigliasse la possession, & facesse la publication per fuggir la discordia, c'haueua da succedere tra lui, & i parenti del risegnante. Attento, che il detto termine de i sei mesi nō obliga, quando vi sia giusto impedimento, & questo giustamente fù impedito da suo padre à pigliar la possession, & far la publication, alqual egli conforme alla legge di Dio era obligato ad obedire principalmente, se suo padre trattenesse le Bolle, & non le volesse consegnare per publicarle, & pigliar la possession; perche non gli era lecito solleuar vna lite contra suo padre per dargliele, trattenendole con tanta giusta ragione. Et di più, che questo non lasciò di publicar la speditione della rinuntia in danno d'alcun terzo, nè in danno della Camera Apostolica; perche di fatto cauò le Bolle, nè scandaleggiò veruno con questa tardanza, & però non hà bisogno di nuoua collatione per pigliar dopò passato il detto termine la possession, poiche se dette Bolle non si publicarono, non fù per sua colpa, nè è obligato à restituir i frutti, che dopò di hauer pigliata la detta possessione hauesse hauuto, così difende il Nauarro [c] in vn Consiglio.

c Nau. li. 1. cons. tit. de renū. cōs. 3.

Della Simonia, che si commette, comprando le cose Spirituali naturali. Cap. LIX.

SOMMARIO.

S'è simonia uendere, ò comprar la scienza naturale, & la pura Theologia, & se'l Maestro, ch'è obligato à leggere due uolte; leggendo una, pigliando lo stipendio intieramente commette simonia. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

È Cosa certa, & senza alcuna controuersia, che il vendere i doni dello Spirito santo, & la Gratia giustificante, & i Consigli, che gli huomini danno à i peccatori, che si vogliono conuertire à Dio, accioche si conuertano, è simonia, & peccato grauissimo; però non tratterò di questa, ma solamente d'altre simonie, che si commettono in altri casi, che accadono nella materia, ch'è sottoposta alla simonia, ch'è lo Spirituale, ò annesso allo Spirituale. Et però prima tratteremo della simonia, ch'è nello Spirituale naturale, & appresso ne gli altri Capitoli, si tratterà della simonia, che appartiene allo Spirituale sopranaturale.

1 Prima Concl. Il vender, ò comprar la scienza naturale, non è simonia. Questa conclusione è contra molti Canonisti, & Theologi, laqual tiene San Tomaso, [a] & la risolue Ripa. Et si proua, perche Christo dicendo à i suoi Apostoli. Quel, che in dono hauete riceuuto, in dono l'hauete à dare, & è vero, che parla di quel, che Iddio, senza esserui merito della nostra parte, ci suole concedere, & non delle scienze naturali, che con gran fatica, & studio si ottengono. Nè vale il dire, che quà non si vende altro, che la fatica; perche se questo fosse vero, il salario s'hauerebbe da tassar, non conforme alla dignità dell'arte; ma conforme alla fatica. Et vediamo, che la Republica à qual si voglia scienza,

a D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 3. in salu. ad 3. Rip. de poster. p. vlt. in prin. n. 94.

Digitized by Google

& arte constituisce il salario cõforme alla dignità d'essa, & non conforme alla quantità della fatica.

2 Seconda Concl. E simonia il vendere la vera, & pura Theologia, laqual ci insegna tutto quel, ch'è necessario per saluation dell'Anime. Ma il contrario si dirà della Theologia Scolastica, nella quale i Dottori per insegnarla, trattano di molte questioni della Dialettica, Fisica, & Methafisica, & vi intramettono conclusioni d'altre scienze naturali, lequali è certo, che si possono vendere, cosi risoluono [b] Nauarro, Vittoria, Soto, & Ripa.

b Nau.c.23 nu.99. vict. in relect. de sim. Soto lib. 9. de iust. q.6. art.1. Ripa vbi sup.

3 Terza Concl. E lecito ad vno, che fosse d'accordo legger ogni giorno, dandosegli vn publico salario, pigliar se leggesse due volte ogni dì più di questo salario, essendogli accordato à non legger più d'vna. Et ancorche non leggesse due volte, non commette peccato di simonia, pigliando più salario, ma peccato d'ingiustitia, & cosi si hà da intendere quel, che adduce [c] San Tomaso, parlando di questa materia.

c D. Th. vbi sup. ad 3.

Della Simonia, che si commette per rispetto de i doni sopranaturali, & altre cose annesse allo Spirituale, com'è la sepoltura, & gli atti de i Sacramenti. Cap. LX.

SOMMARIO.

S'è lecito profetizar, & orare con prezzo. concl. 1. nu. 1.

S'è lecito uendere la sepoltura. concl. 2. num. 2.

S'è lecito al Vescouo pigliar alcuna cosa per dispensar nella legge, & castigar i delinquenti. concl. 3. nu. 3.

S'è lecito dimandar alcuna cosa per assolution della scommunica, ò per amministrar alcun Sacramento. concl. 4. 5. & 6. nu. 4. 5. & 6.

S'è lecito ad uno dar alcuna cosa, acciò che un beneficio, che se gli deue come degno, non gli sia leuato. concl. 6. num. 6.

S'è lecito dar alcuna cosa ad un Chierico, acciò che battezi un fanciullo, che stesse per morire, non uolendo d'altra maniera battezarlo. concl. 8. num. 8.

S'è lecito riceuer alcuna cosa per benedire le nozze. concl. 9. nu. 9.

S'è lecito à i Chierici, & à i loro ministri, riceuer alcuna cosa per ordinare. concl. 10. nu. 10.

S'è lecito à i Predicatori riceuer alcun salario per gli suoi Sermoni. concl. 11. nu. 11.

S'è lecito la Consuetudine di dimandar à i Canonici, nuouamente eletti, un desinare. concl. 12. nu. 12.

1 PRIMA Concl. Per l'attion di profetizare, & per l'attione di orare, è lecito riceuere alcuna cosa, non come prezzo, ma come sostentation. Ma s'hà d'auuertire, che molte volte in quest'attioni vi sono molte cose, che non si possono iscusare, accioche si facciano conforme all'ornato necessario, le quai non si posson fare, senza molta fatica, come ben si vede, quando si sepelisce vn'huomo; ilche non si può far senza pompa musicale, & funerale, conforme all'vso della Chiesa, & perciò la fatica di queste cose si può affittare per vn certo salario, séza nota di simonia. Da questo s'inferisce, che il Chierico, che andasse alla Chiesa per dire l'Officio Diuino principalmente per

Dio,

Digitized by Google

Dio, & men principalmente per la mercede delle distributioni, le quali se non sperata, non vi sarebbe andato, non solamente non è simoniaco, ma nè anco commette alcun peccato, come dice il Gaetano, [a] con la commune.

a Caie. 2. 2. qu. 78. ar. 1. quem ibi se quitur. Aragon.

2 Seconda Conclusio. Non si può vendere la ragion della sepoltura senza simonia, come dice la [b] Legge, & il proua Innocentio. Perciò coloro, c'hanno ragione di sepelire i loro morti in alcune sepolture, non possono venderle ad altri. E vero, che se la sepoltura fosse quella terra, nellaquale nessuno fosse sepellito, nè fosse deputata per sepellirui alcuno si può vendere, come vuol la Ragione, poiche tal terra è, come qual si voglia altro luogo priuato, che si possa vendere. Da questo s'inferisce, che sarebbe simonia vendere la sepoltura, che fosse assegnata per questo, con la autorità del Vescouo, ancorche in essa non vi fosse sepellito alcuno. Secondo s'inferisce, che ancorche non fosse deputata dal Vescouo, non si potrebbe vendere, essendo in essa stato sepellito alcuno, come vuol la [c] legge. Et nota, che la Chiesa, ritrouandosi in necessità, può vendere la sepoltura, ancorche fosse assagnata dal Vescouo, come può anco vendere gli altri vasi. Et di più nota, che possono le Chiese pigliar quel, che fosse di consuetudine dar per le sepolture, ma nol possono dimandare, allegando la consuetudine di ciò per la sepoltura; ma dateci questo; poiche habbiamo sepellito il vostro morto, nella nostra casa, conforme al consueto, che fosse, di dare certa quantità per questo rispetto, come auuertisce Siluestro, [d] & in questo non si commette simonia, veggasi S. Tomaso, Gregorio Lopez, Molina, Menochio, & Soto.

b Innoc. in c. ad abol.

c l. quo religionis. ff. de rei vend.

d Sylu. ver. sepul. n. 2. D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4. ad 3. Grego. in l. 2. ti. 13. p. 1. verb. vend. Mol. de primo gen. ca. 14. nu. 40.

Menoc. l. 2. arb. cas. 277 Sot. li. 9. de iu. q. 6. ar. 1. ad 3.

3 Terza Conclusio. Non può cosa veruna pigliar il Vescouo per dispensare nella Legge, nè per correggere i delinquenti, nè per lasciargli di castigar, perche queste, & altre cose simili sono annesse all'Officio suo Pastorale. E vero, che per la fatica, che in questi ministerij alcune volte accadono, può pigliar qualche salario. Et così il Vescouo per visitar il suo Vescouato, può riceuere qualche cosa, conforme alla consuetudine, ancorche l'entrata del Vescouato fosse molto grande, come dispone, & dice la Legge. [e] Et possonʼanco pigliar alcuna cosa i loro ministri per causa di salario, aiutandogli ne i detti ministerij; saluo se non vi fosse consuetudine, che non fosse introdotta per causa di alcuna forza, c'hauessero fatto i loro antipassati dimandando quel, che cōforme alla ragione non se gli doueua. Perche è dottrina di [f] Panormitano, cōmunemente riceuuta, che la consuetudine possa introdurre, che si dia alcuna cosa per causa di qualche cosa annessa allo spirituale, & per alcuna cosa spirituale, quando non procedesse questa consuetudine da qualche attione violente, con laqual fosse dimandata, ma di vna mera deuotione, & liberalità del popolo. Perche se procedesse, & fosse introdotta per rispetto di qualche dimanda, & violēza già che il suo principio fù vitioso, ell'ancora vi sarebbe, come esplicano [g] Siluestro, & Nauarro. Di quello, che à i Visitatori è concesso in Iure per la loro sostentatione, quando visitano, di già resta di sopra nella materia de i Giudici, detto.

e c. charitatem 12. qu. 2. ca. cū sit Ro. de sim.

f Pan. in c. Mā. de sim.

g Sylu. ver. sim. § 8. Nau. d. ca. 23. nu. 100. ver. 4. Not.

4 Quarta Conclusione. Ancorche lo scommunicato per manifesta contuma-

Digitized by Google

tumacia, non possa esser assoluto, finche nõ paghi le spese, & dia sufficiente cautione di star'alla sententia, che contra di lui si desse, conforme à quãto risolue Couarruuia;[h] Nondimeno per l'assolutione non si può dimandar alcun prezzo; perche quest'atto procede dalla Giurisditione spirituale, come dopò Panormitano, dice Couarruuias.[i] E vero, che per causa del suo delitto se gli può metter alcuna pena, come l'adduce S. Tomaso, Soto, & Nauarro, & si dice in vna legge della noua Compilatione, & conforme à questa risolutione s'hà da intendere quel, che si dice nel Concilio Tridentino, sopra questo punto.

h Coua. in c. alma mater. 1. par. §. 11. nu.

i Coua. vbi sup. nu. 10.

5 Quinta Concl. E cosa illecita, & simoniaca pigliar qualche denaro, come prezzo, per amministrar qualche Sacramento. Et è anco simoniaca riceuerlo per la fatica, che necessariamente s'hà nella detta amministratione, come dopò[k] S. Tomaso tiene Soto. Et ancor è simonia riceuer alcuna cosa per la materia del Sacramento, come saria il pane, il vino, & l'olio, perche queste cose sono congiunte necessariamente à i Sacramenti, com'è ancora simonia pigliar qualche cosa per la fatica, che si sopporta nel dar gli ordini, come dice il proprio Soto. Ma non è simonia pigliar alcuna cosa, & dimandarla per le fatiche, che antecedono all'amministratione de i Sacramenti. Et così il Sacerdote, c'hauesse d'andare lontano ad amministrargli, potrebbe vendere la fatica di questo camino, senza nota di simonia, perche ancorche sia obligato amministrargli gratis, nõ è obligato à far questo camino senza premio. Dalche s'inferisce, che i Capellani, che s'obligano certi giorni, & in certi luoghi à dire certe Messe, possono dimandar alcuna cosa per questa fatica, perche sieno obligati à dir Messa senza prezzo alcuno, non son'obligati à dirla in certi giorni, & luoghi, come dopò altri risolue[l] Gutierrez.

k D.Th. 22. q. 100. ar. 1. Soto vbi sup. ar. 1.

l Gutier. de qq. cano. c. 24. nu. 14.

6 Sesta Concl. E lecito à i Ministri de i Sacramenti riceuer per l'amministratione d'essi quel, che lor danno i Popoli per la sostentatione, ancorche fossero ricchi, come risolue Soto,[m] dopò Gabrielle. Ilche intanto è vero, che possono, quando impongono lor Messe, ò l'amministration d'altri Sacramenti, dire, che il faranno, con che l'hanno da dare la consueta elemosina per sostentatione delle loro persone, come dopò Soto, & altri tratta[n] Gutierrez. Da ciò s'inferisce, che sia lecito lasciar certa intrata ad vna Chiesa con questo obligo, che i Chierici d'essa sieno obligati à dir tanti Anniuersarij, ancorche si faccia patto, & accordo, facendosi per sostentatione de i detti ministri, come notano[o] Gaetano, Soto, & Nauarro. E vero, che quel, che non amministrasse i detti Sacramenti, se non se gli desse la mercede per la sua sostentatione, mettendolo per vltimo fine della detta amministratione, non lascia di commetter simonia, & conforme alla sua mente vende i Sacramenti, come dicono S.[p] Tomaso, & Siluestro. Dissi, mettendolo per vltimo fine; perche ben può vno amministrar i Sacramenti per causa della mercede, iquali non amministrarebbe, se nõ gli fosse data senza commetter simonia. Perche molte cause vi sono tanto solamente motiue, & non vltime, & finali, lequali mancando, manca ancora l'attione, che per esse si fà, & del numero di queste può esser la detta mercede.

m Sot. Gab. sup. Cano. lectio. 28.

n Gut. vbi sup. num. 4. vsq; ad nu. 11.

o Caie. 2. 2. q. 100. ar. 3. Soto vbi sup. Nauar. vbi sup. n. 121. in princ.

p D. Tho. quodli. 8. Sylu. verb. Sylu. verb. sim. §. 9.

Setti-

Digitized by Google

7 Settima Concl. Liberar con prezzo il trauaglio, che consistesse in negare alcuna cosa Spirituale, che per ancora non s'hauesse, è simonia, come si diffinisce in [q] Iure, doue si dice, che dar denari ad vn'elettore, che volesse negar vn Beneficio ad vn degno, & dar denari ad vn confermatore, che non volesse confermare vn'eletto per effetto, che sia eletto, ò confermato, è simonia. Ma liberar con denari il trauaglio, che si facesse ad vno, leuandogli la cosa, che già hauesse in sua potestà, accioche non gli la leui, ancorche la detta cosa sia Spirituale, non saria simonia; poiche per tal redention di trauaglio, non si compra la detta cosa. Da questo s'inferisce, che vn Beneficiato, che sapesse di certo, che'l Vescouo hauesse decretato di leuargli ingiustamente vn Beneficio, che possedesse, può senza nota di simonia dar qualche denaro al Vescouo per liberarsi da questo trauaglio. Ne segue di più, che vno, che litigasse cō vn'altro sopra vn Beneficio, la possession del qual hauesse, sapendo, c'hauesse Giustitia, può liberarsi da questo trauaglio, dandogli qualche denaro, accioche non lo spogliasse della possession, c'hà, & non commette simonia alcuna; perche il liberarsi dal trauaglio in questo caso, è difendere la sua facoltà, ilche è di Ragion Naturale, & nol prohibisce la Ragion Positiua, come dice vna [r] Glosa, doue notano l'Abbate, & Felino, & è Commune opinione secondo Rebuffo, & il Nauarro.

q c. Mar. & c. sicut de sim.

r Gl. in c. dilectus, & fin. vbi Abbas. n. 4. & Fel. nu. 2. Rebuff. de sim. nu. 17. Nauar. in Man. c. 25. no. 314.

8 Ottaua Concl. Ritrouandosi vn bambino in pericolo di morte, & non volendolo vn Sacerdote battezare, che nol pagassero: quel, che gli darà qualche prezzo, acciò che'l faccia, cōmette simonia; poi che non è lecito redimere con denari il trauaglio, che accade per rispetto del negamento della cosa Spirituale, che si può ottenere. Nè si potrebbe dire, che questo bambino fosse in estrema necessità, poiche quei, che dà il denaro al Sacerdote, accioche lo battizasse, potrebbe egli battizarlo. Et se chi s'hauesse à battezare, fosse adulto, & stesse per morire, dimandasse il Battesimo al Sacerdote; potrebbe senza commetter simonia, dar denari al detto Sacerdote, accioche faccia, non volendolo d'altra maniera fare. Perche ancorche habbia rimedio per ottenere la salute dell'anima sua, morendo col desiderio del Battesimo, nōdimeno il Battesimo riceuuto, in se, è di molto maggior forza. Et così, come fà vno d'attritto, contritto, ilche non fà il Sacramento riceuuto in voto, così qualificherà il dolore de i peccati di questo, accioche ottenga la vita eterna, la qual non ottenerebbe col Battesimo riceuuto in voto per mancamento di questo dolore. Et in questo modo difesa, & intesa, è vera l'opinione, che Aragon [s] sopra questo punto tiene contra Soto.

s Arag. 2. 2. q. 100 ar. 2. Sot. vbi su.

9 Nona Concl. Ancorche sia lecito dar la dote al Marito, accioche si mariti con vna donna, non si dà per il matrimonio, in quanto, ch'è Sacramento, ma per gli gran pesi, che adduce con che si dee sustentar vna donna, come esplica Nauarro. [t] Nondimeno il dimandar alcuna cosa, ò riceuerla, ancorche di volontà s'offerisca come prezzo per benedir le nozze, è simonia, come si dice in [u] Iure. Ma non saria simonia, se il Curato à conto del quale fosse benedirle, non volesse dar licenza, accioche vn'altro le be-

t Nauar. in apolog. de redd. mon. 34. n. 3. & 4.

u c. in eccl. ext. de sim.

Digitized by Google

le benedicesse, se non gli danno alcuno cosa in luogo di quel, che benedicendole l'haueuan da offerire, perche questo non sarebbe vendere la licenza; ma pigliar alcuna cosa per il danno, che per darla gli viene, come dopò Panormitano, dice [x] Siluestro.

x Sylu. ver. sim. §. 8.

10 Decima Concl. Il Concilio Tridentino prohibisce à i Vescoui, & à coloro, che dessero ordini, & à i loro ministri, riceuere alcuna cosa, ancorche sia offerta. Et prohibisce ancora, che i notari, c'hanno salario, non possano riceuere cosa alcuna per Lettere Dimissorie, ò testimoniali, ma quelli, che non hauessero salario, possano riceuere la decima parte d'vn ducato, conforme alla tassa, ilche auãti al Concilio non era tassato. Et cosi le parole, che dice il Concilio [ibi, aut eorum ministri quouis prætextu accipiant.] doue prohibisce, che i ministri de i Vescoui non possano pigliare il sopradetto, s'hanno da intendere necessariamente, non di tutti i ministri, ma solamente de i ministri necessarij, accioche si dieno i detti ordini, del numero de' quali, non è il Notaro, come nota [y] Panormitano. Percioche il Concilio parlando de' Notari, fa la detta distintione, cioè s'hanno sufficiente salario, ò non. Circa del che s'hà da notare, che il Notaio ancorche habbia sufficiente salario, può pigliar quel, che gli fosse offerto dall'ordinato, hauendo riceuuto gli ordini, & il testimonio, & instrumento d'essi, perche tal offerta non procede hauerla procurato tacita, ò espressamente il detto notaio: cosi esplica nouamente il Concilio [z] Altamirano, ilqual segue Salzedo.

y Pan. in c. 1. nu. 3. de sim.

z Altamira. in tract. de visitatione in ver. Concilium ibi quouis prætext. nu. 26. Salzed. in pract. crim. c. 27. in fi.

11 Vndecima Conclusione. Non commette simonia il Predicatore se dopò finito il Sermone, dimanda la mercede della fatica, che mise nella predicatione della parola di Dio. In tanto, che prima che la predichi, può dire, che non farà, se non se gli dà la detta mercede. Ilche procede quando la sua principal'intention fosse stata predicar per saluation dell'anime, & dopò hauesse pretenduto secondariamente questa mercede per la sua sostentatione, cosi tengon il [a] Gaetano, & Soto, & consta da quel, che s'è detto di sopra.

a Caie. vbi sup. ar. 2. in princ. Soto lib. 1. de iust. q. 6. art. 1.

12 Duodecima Conclusione. Non possono i Canonici, sotto titolo di consuetudine dimandar vn desinare ad vn Canonico, che nouamente hauesse eletto, come dice la Ragione, [b] perche non val la consuetudine, come simoniaca, per virtù dellaquale, i Chierici dimandano da gli altri Chierici alcuna cosa concernente solamente al suo regalo, & vtile. Ma valerebbe la consuetudine, per laquale si dimandasse vna pianeta, ò vna parena, ò altra cosa concernente al Culto Diuino, & alla Fabrica della Chiesa; come risolue [c] Antonio di Butrio.

b Iaco.

c Butr. in d. c. Iacob. nu. 4.

Come si commette simonia in ottenere i Beneficij Ecclesiastici per uia di collatione.
Cap. LXI.

SOMMARIO.

Come il Vescouo hà potestà di dar i Beneficij un mese, & l'altro il Papa. num. 1.

Se il Vescouo, che desse un Beneficio, riceuendo certo denaro, commette simonia & se la collatione sarà ualida. concl. 1. nu. 2.

Se cõmette simonia uno, che prestasse

cento

Digitized by Google

cento ducati ad un Vescouo, accioche li desse un Beneficio Ecclesiastico. concl. 2. nu. 3.

Se può uno tener il Beneficio, che uno altro non sapendo egli, l'ottenne per simonia. conclus. 3. 4. & 5. num. 4. 5. & 6.

S'è simonia dar un Beneficio per amicitia, & parentela, ò per acquistar l'amicitia, ò laude humana. concl. 6. 7. & 8. nu. 7. 8. & 9.

S'è simoniaco un seruitore, che serua un Vescouo per acquistar la sua beneuolenza, & per questa uia ottenendo da lui qualche Beneficio. concl. 9. nu. 10.

Se si possono uendere i frutti de' Prestami, & delle Commende, che si danno à i Caualieri militari. concl. 10. & 11. nu. 11. & 12.

1 PEr esplication di quel, che si propone in questo Capitolo s'hà d'auuertire, che in molte maniere in questa materia si può commetter simonia. Primo nella collation del Beneficio. Secondo nella risegnatione. Terzo nell'elettione. Quarto nella confermatione. Quinto nella presentation. Sesto nella institutione. Settimo nell'inuestitura. Ottauo nella permutatione. Nono nella pensione. Decimo nella confidenza.

Secondo s'hà da notare, che il Beneficio, che fosse riseruato al sommo Pontefice, non può esser dato da i Vescoui. Ma non essendo riseruato alla Sede Apostolica, se il Vescouo risiede nella sua Diocesi, prouede egli vn mese, & l'altro il Papa, talche alternatiuamente prouede sei mesi il Papa, & sei il Vescouo. Et il primo mese del Papa è Genaro, & quel di Febraro è del Vescouo, & cosi ne gli altri, di sorte, che i Beneficij, che vacheranno nel mese del Papa, son del Papa, & quelli, che vacheranno ne i mesi del Vescouo, son del Vescouo. Ma non facendo residenza l'Ordinario nella sua Diocesi, non hauerà altro, che quattro mesi nell'anno. Questo presupposto, conuiene risoluer la materia di questo capitolo con le sue conclusioni.

2 Prima Concl. Pietro pieno d'ambitione, che offerisce al Vescouo certo denaro, accioche li dia vn Beneficio, è cosa certa, che commette simonia, ma la collatione del Beneficio sarà valida, saluo, se quando dette questo denaro, non hauesse fatto qualche patto tacito, ò espresso, che se gli daua in prezzo del Beneficio, perche in questo caso non valerebbe la detta collatione, come simoniaca, & sarà sottoposta alle pene, che contra la simonia reale, & perfetta mette la legge. E vero, che se desse il detto denaro, ò offerisse altri seruigi di parole, & opere, per far amicitia col Vescouo, & co i suoi seruitori, & fauoriti, principalmente, non commetterà simonia ottenendo il detto Beneficio, ancorche secondariamente habbia l'occhio, & rispetto, che dopò, come amici suoi gli darebbono, ò otterrebbono questo Beneficio, essendoui occasione, come dice [a] Nauarro, & consta dal detto in questa materia.

[a] Nauar. d. cap. 23. nu. 106.

3 Seconda Conclusione. Vno, che prestasse cento ducati ad vn Vescouo con questa conditione, che gli dia alcun Beneficio Ecclesiastico senza premio già, che l'hà da dare ad vn'altro, non solamente commette simonia, come dice [b] Nauarro, poiche lo imprestito gli dà vtil temporale, & il prometter di dare lo Spirituale per qual

[b] Nauar. c. 17. nu. 107.

qual si voglia vtil temporale, è simonia, come auuertisce [c] Aragona. Ma è ancora questo contratto vsurario, perche come questo Beneficio non sia debito, è chiara cosa, che dal detto imprestito si caua alcuno guadagno, ilche appartiene all'vsura, come dicono [d] Mercado, & Medina.

c Arag. 2. 2. q. 78. ar. 2.

d Merc. de vsuris c. 7. Me in inst. li. 2. c. 14. §. 24.

4 Terza Conclusione. Vno, che riceuesse vn beneficio, che vn'altro, non sapendolo egli il procurò per lui per simonia, hauendolo egli contradetto, non volendolo per questa via, non pecca mortalmente, accettandolo, nè resta inhabile per poterlo tenere, come si proua per [e] legge, & tengono San Tomaso, & Nauarro. Ilche non procede, quando doppo, che il sà, nol contradicesse: perche in questo caso la simonia gli nocerebbe. Saluo se colui, che gli procurò questa prebenda non hauesse vsato questo termine per fargli danno, come dice Fra Luig Lopez [f] dicendo quest'opinione esser conforme alla mente di San Tomaso, & Nauarro. Et in questo caso, non è obligato à risegnar il Beneficio.

e c. sicut de sim. D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 6. ad 3. Nau. c. 25. nu. 112.

f Lopez in inst. consc. 2. p. c. 106.

5 Quarta Conclusione. Se questi hauesse acquistato buona, & real ragione nel Beneficio, cosi per l'elettione, come per confermatione, ò presentatione, ò institutione, & parimente fosse impedito pigliar la possessione di esso, non saria simoniaco, se per pigliarla, egli desse, ò per vn'altro desse qualche denaro, perche doppo della ragion acquistata, non tratta già altro, che liberarsi dal suo trauaglio, in quanto tocca alla possessione, perche non è obligato nel foro della coscienza à risegnar la Prebenda, & à restituir i frutti riceuuti. E vero, che nel foro esteriore, per esserui la presuntion contraria contra di esso, potrebbe esser, che fosse sforzato à risegnarlo, & à restituir i frutti. Et se per ancora non haueua questa ragione perfetta acquistata, ma solamente vna ragion imperfetta, per esser solamente eletto dandogli qualche denaro, accioche'l confermassero, prohibendolo, ò non sapendolo esso, non saria tenuto per simoniaco, come auuertisce [g] il Nauarro. E vero, che sapendo, che per simonia l'acquistò, ha obligo di rinuntiarlo, & s'egli diede il detto denaro, accioche il confermassero, commette simonia, come si dirà appresso ne i Capitoli seguenti.

g Nau. vbi sup.

6 Quinta Conclusione Quando la simonia d'vn'altro non fosse causa, che vno acquistasse vn Beneficio, perche non ostante la detta simonia, altri del Capitolo co i quali non s'è commessa, essendo che la maggior parte l'haueuan da eleggere, ò presentare, non perde l'eletto, & presentato il titolo, & i frutti del detto Beneficio, cosi acquistato. In tanto, che dice il Nauarro, che potria esser, che il medesimo s'hauesse da dire nel foro della coscienza, quando con tutto il Capitolo si commettesse la simonia, se per causa d'essa gli elettori non si fossero mossi ad eleggerlo, perche senza esserui la detta subornatione, & presenti l'haueuan da eleggere.

7 Sesta Conclusione. Non è simonia dar vn Beneficio per amicitia, & parentela: perche in questo non v'è prezzo, oltre che quel, che nelle cose temporali non è vsura, nelle Spirituali non è simonia, & il prestare ad vn parente per causa della parentella non è vsura: dunque non sarà simonia dar il Beneficio per ragion della

pa-

Digitized by Google

h D.Th.2.2 q.100.ar.5. in fol.ad 2. Altisi.3.p. tra.21. Victor.q.7. ar.3. i D.Bon. in 4.d.25.q.2. & ibi. Dur.tradũt Doct.in ca. nemo de sim.

parentella, come tengono San [h] Tomaso, & Altisiodorense, & Vittoria. E vero, che questa collation hà qualche spetie di simonia, cõforme à quel che si tratta in Iure, percioche S.[i] Bonauentura, Durando, & altri hanno tenuto esser simoniaca.

8 Settima Conclus. Dar vn Beneficio per effetto d'acquistar vn'amicitia, ò laude humana bramando quel, che dà queste cose, per esser vn'huomo di poco ceruello, & desideroso, che tutti lo stimino, & laudino, non è simonia come dopò Innocentio tengono [k] Gaetano, & Soto, contra Adriano, & altri: perche dar il Beneficio per questo fine, non è auaritia, ma ambitione, & la simonia presuppone l'auaritia. Nè osta, che non dia il Beneficio senza premio, poiche'l dà per queste cause, perche per non esser veramente simonia, basta, che'l dia senza prezzo. Et nè anco è simonia dar il Beneficio, perche tema, che non dandolo perderà qualche amicitia, & cascherà in disgratia d'alcuno per la causa sopradetta. E vero, che chi'l desse per queste cause ad alcun degno di esso, solamente peccheria, & non sarà peccato mortale, ma veniale, poiche la circonstanza non è altro, che veniale. Ma essendo la circostanza mortale, cioè dandolo ad vn'indegno, peccherebbe mortalmente, perche fa contra la Giustitia, & sarà obligato à restitutione, com'è stato detto nella materia della restitutione.

k Caiet. in sum. verb. sim. Soto lib.6. de iust.q.7. ar.2.

9 Ottaua Conclusione. Dar il Beneficio per acquistar gratia, & fauore, come prezzo, dalche aspettasse colui, chi'l dà, che otteneria qualche vtile temporale è simonia, poiche in questo caso non si pretende l'amicitia, & fauore per questo solamente, ma in quanto c'hà da esser causa del detto vtile. Et così dar il Beneficio, per qualche seruigio temporale, che col denaro s'hauesse da pagar è simonia. Perciò guardino ben quel, che fanno i Rè, & Principi nella prouision de' Vescouati, & Beneficij, perche se gli danno à figliuoli di grandi per rispetto de' seruigi, che i loro padri hauessero fatto, iquali per Giustitia sono obligati à rimunerar, commettono simonia. Ma si noti, che se dessero i detti Beneficij ad alcun degno, hauendo ancora rispetto in qualche maniera al seruitio temporale, non saria simonia, poiche in questo caso, il seruigio non è riputato, come prezzo, ma come causa, in qualche maniera, motiua, per darsi il beneficio à questi.

10 Nona Conclusione. Seruir vn Vescouo per acquistar la sua beneuolenza, & fauore, per ottener dopò vn Beneficio, non come rimuneratione debita à i seruigi, & come prezzo di essi, ma come cosa data da vn'amico, non è simonia, come tengon il [l] Gaetano, & Vittoria. Perche si come dar il beneficio per via d'amicitia non è simonia, così desiderar, che si desse, non sarebbe.

l Caiet. & Victor. vbi sup.

11 Decima Conclusione. Ben si possono vendere i frutti de i Beneficij prestimoniali, senza nota di simonia, perche sono cose temporali. Ma è contra la Ragion Natural, & Diuina vender i detti beneficij, nè il Papa potrebbe farlo senza commettere simonia. Ilche si proua, perche la ragione, che si contiene ne' beneficij è Spirituale, attento che la causa dadone nasce, è Spirituale. Per esplicatione di che s'hà da notare, che la causa, donde nasce la ragion per dimandar questi frutti, & intrate, nellaqual

consiste

Digitized by Google

consiste l'essere de i Beneficij, non solamente è l'officio, nel qual i Beneficiati si essercitano, ma anco tutto quel l'alqual hebbero rispetto i loro institutori, che non solamente fù lo studio delle lettere, ma ancora, che i più dotti in questi studij aumentassero, con le loro lettere, il Culto Ecclesiastico, & diuino, & fossero più vtili alla Chiesa. Percioche non gli possono ottenere, se non sono Chierici, & gente consacrata à Dio, laqual si possa essercitare nel ministerio della saluation dell'Anime. Dal che ne segue, che la causa dallaqual nascono questi Beneficij, ò totalmente, ò almeno per la maggior parte Spirituale, & per consequenza la ragion, che nasce da questa causa, sarà ancora Spirituale.

12 Vndecima Conclus. Vender le Commende, che si danno à i Caualieri militari in premio delle loro fatiche, è illecito, & peccato, perche quelli, che l'hanno instituite, nõ l'han date, accioche si vendano, oltre che il venderle sarebbe contra il ben commune della Republica, perche à questo modo verrebbono à posséderle, non i Caualieri valorosi, ma i ricchi mercanti. E vero, che non sarebbe simonia, perche la causa, & fine della institutione di queste commende, è la Guerra, laqual è temporale, & per consequenza vendendosi, non pare, che si venda cosa Spirituale, ma temporale. Nè osta, che questi Ordini militari sieno Religioni, nellequali i Caualieri fanno professione. Ilche fù ordinato per il Culto Diuino. Perche à questo rispondo, che il proprio, & immediato fin di queste Religion è la Militia, laqual è temporale, & ancorche vltimatamente s'ordini al Culto Diuino, per giudicare se sia simonia, ò non del prossimo, & immediato fin, habbiamo da far caso, perche se s'hauesse da far caso dell'vltimo fine, tutte le vendite sarebbono simonia, poiche se bẽ si guarda, tutto quel ch'è nella Christiana Republica si riferisce vltimamente al Culto Diuino, come auuertisce [m] Aragon.

m Arag. 2. 2. q. 100. ar- tic. 4.

Come si commetta simonia, ottenendo i Beneficij per uia di rinuntia, & risegnatione. Cap. LXII.

SOMMARIO.

S'è simonia risegnare il Beneficio nelle mani del Vescouo, ò nelle mani del Papa, nominando certa persona nellaquale s'hà da prouedere. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

S'è lecito risegnare il Beneficio messo già in lite à Pietro, con condition, che ottenendo Pietro la lite, consenta à una pensione. concl. 3. nu. 3.

S'è lecito al Rè, & al Vescouo dar una certa intrata, & Beneficio Ecclesiastico ad un con conditione, che gli la ritorni, ò rinuntij liberamente quando gli darà un'altro Beneficio più grasso. concl. 4. nu. 4.

Se sia simonia, uno risegnar il suo Beneficio per darsi ad un'idoneo con intention men principale, che quel, che lo riceuesse gli fosse grato. conclus. 5. nu. 5.

Se uno, c'hà rinuntiato il Beneficio sia necessario, che uiua uenti giorni, dopò d'hauer dato il consenso. concl. 6. num. 6.

Se quel, alqual, si rinuntiò un Beneficio con speranza di corrispondere co i frutti al rinuntiante, sia obligato nel foro esterior, & interior à dargli li. concl. 7. nu. 7.

Prima

Digitized by Google

1 PRIMA Conclusione. E simonia risegnar il Beneficio nelle mani del Vescouo, nominando vna certa persona, nellaquale l'hauesse da proueder, come tiene vna [a] Glosa, laqual è communemente riceuuta, & ammessa in prattica, come dice Gomez, & Rebuffo, ilche s'hà da tener contra Soto, Durando, & Couarruuia, iquali doueuan auuertire, che ancorche in questa risegnatione, & in altre simili, non vi sia vendita, nondimeno questa rinuntia, non è senza premio, anzi è fatta contra la forma della [b] legge, laqual ordina, che si faccia puramente.

a Glo. in c. 10. p. 1. ver. dimittere. ver. dum tamē suis terminis fitcō tenta de offic. deleg. Gomez in rub. de triēnali possess. q. 16. nu. 3. & 4. Rebuff. in prax. benefic. de resign. pura in princ. & in ca de resig. cōditiona. nu. 4. Soto de iust. lib. 9. p. 7. ar. 2. Couar. li. 1. var. c. 5.

b ca. ordin. 1. q. 1. c. tua de simo.

2 Seconda Conclusione. Queste risegnation fatte in mano del Papa son valide per poter il sommo Pontefice dispensar il suo fauor, come largamente esplica Rebuffo, & s'hà da notar, che la risegnation fatta nelle mani del Papa in fauor di Pietro, se questo Pietro volesse dar alcuna pura, & gratiosamente elemosina al rinuntiante per esser huomo pouero, & hauer bisogno di essa per pagar l'annata, non commette simonia nel foro interiore, ma la commetteria ben nell'istesso foro s'hauesse fatto quest'elemosina principalmente, accioche rinuntiasse in suo fauore, attento, che in questo caso non è elemosina. Dissi, nel foro interiore, perche nel foro esteriore ambedue sarebbono giudicati per simoniaci, l'vno dando l'annata, & l'altro riceuendola, come dice [c] Nauarro in vn Consiglio.

c Nau. li. 3. cons. tit. de cons. 5.

3 Terza Conclusione. Colui, c'hauesse risegnato il suo Beneficio, messo in lite, à Pietro con conditione, che ottenendo Pietro la lite consentisse in certa pensione, laqual haueua da pagar al risegnante se ottenuta la lite, consentì in essa, & non l'hauesse pagata commise simonia reale, come risolue Nauarro, perciò che per posseder il Beneficio, conuiene ricorrere à Sua Santità dandole conto del modo, c'hà riceuuto il beneficio co i frutti, & del tempo, che gli hà tolti. Nè la sentenza dell'ordinario in questo caso gli seruirà, essendo stato risegnato nelle sue mani il Beneficio, come si presuppone, perche hauendo fatto il detto patto, nessuno inferior al Papa può far, che la simonia reale conuentionale non sia, come risolue il proprio [d] Nauarro. Et benche la detta simonia al principio solamente fù conuentionale, nondimeno ottenuta dopò la vittoria, & consentendo nella rinuntia con la riseruation della pensione, diuenne reale. Et facendosi la detta simonia da vn terzo, non sapendolo quel, che risegnò, & quel, nelquale fù risegnato, non sono sottoposti alle Censure, che mette la legge contra i simoniaci, come è stato di sopra dichiarato. Così dice [e] Nauarro, & hauendo il detto rinuntiante in mano del Vescouo il detto Beneficio senz'alcun patto, ma solamente con intentione, che lo desse à Pietro, & di fatto riceuuta la risegnatione, il dà à Pietro, è sicuro il detto Pietro, conforme à quel, che tratta il Nauarro [f] dopò Sant'Antonino, in quanto, che in questo non si commette simonia, nè anco mentale, & la medesima opinione tiene Nauarro nel Consiglio di sopra allegato.

d Nauar. in Man. ca. 25. nu. 100. Nauarr. vbi sup. n. 107.

e Nau. li. 5. cons. de simo. cōs. 11.

f Nauar. in Man. c. 23. nu. 103. & 107.

4 Quarta Conclusione. Quando il Rè, ò vn Vescouo dà ad vn Chierico vna certa intrata, ò Beneficio Ecclesiastico con conditione, che gli la ritorni, ò rinuntij liberamente,

Digitized by Google

quando egli gli darà vn'altro Beneficio più grasso, ò dignità, non è contratto illecito, perche per rispetto di questa rinuntia, non lascia d'esser libera tal rinuntia, talche non lascia d'esser volontaria, come non lascia d'esser libera la professsion, ò Matrimonio di quel, che giurò voler esser frate, ò maritarsi con la tale, facendo professsion in alcuna Religione, ò maritandosi con detta tale. Nè è illecito per parer simonia, rinuntiar il detto Beneficio, perche gli dieno vn'altro maggiore, & darlo ancora per la rinuntia, perche presupponiamo in questo caso, che non si faccia di questa maniera, ma liberamente, quando gli daranno vn'altro Beneficio più grasso per gli suoi meriti principalmente, & perche sarebbe per maggior vtilità della Chiesa, talche in questo non si dà, nè si riceue vno per hauer vn'altro principalmente, nè come prezzo, ò pagamento l'vno dell'altro, nè è illecito per causa del patto, perche la Chiesa reproba, come simoniaci, tutti i patti, che si fanno ne i Beneficij Ecclesiastici, quando si facessero, acciò che si dieno per altre cause, principalmente come prezzo, & satisfattione d'essi, ilche non interuiene nel nostro caso, se non che si presuppone, che à questo Chierico si dia principalmente miglior Beneficio per gli suoi meriti, & men principalmente per rinuntiar quel, che possiede, così tiene Cordoua [g] allegando molte cose.

g Cord. decis. cas. consc. q. 30.

5 Quinta Conclusione. Non è simoniaco, chi risegnasse vn suo Beneficio principalmente, acciòche sia dato ad vn'idoneo, con intention men principale, che quei, nel cui fauor rinuntia, gli saria grato, laqual rinuntia non haurebbe fatto, se così non s'hauesse pensato, & per consequenza non sarà simonia con chi riceuè il Beneficio per virtù di tal rinuntia, poiche l'intention del rinuntiar, hauendo l'occhio ad vn'obligation grata, & non ad alcuna obligation legale, non induce simonia, perche non hà forza di prezzo, come si raccoglie da S.Tomaso, [h] ilche consta da quel, che s'è detto di sopra.

h D.Th. 2. 2. q. 78. a. 1. ad 2.

6 Sesta Conclusione. Colui, che rinuntia vn Beneficio, è necessario, che viua venti giorni dopò hauer dato il consenso, come dice vna Regola [i] della Cancellaria, ilche s'hà da intendere; quando vno, che essendo infermo rinuntiasse: ma se risegnasse, essendo sano non è necessario, che viua questi venti giorni. Da questo inferisce il Nauarro [k] vn caso notabile, ilqual è, che vno, che si troua assente, dando vn mandato à certa persona, acciò che rinuntij il suo Beneficio in fauor di Giouanni, mettendo in essecutione subito questo mandato, rinuntiandolo, & ottenendosi il Placet dal Papa, in fauor del detto Giouanni, non consentendo doppo, che si cauasse le Bolle, se accadesse, che passato i decinoue giorni, & più, dopò fatta la detta rinuntia, & ottenuto il Placet dal Papa, morisse quel, che comandò rinuntiar il detto Beneficio, ilche inteso dal mandatario, subito consentì, che si cauassero le Bolle, facendosi di questo vn'istromento per mano di Notaio, ilquale scriuesse la data del consenso, che si dette, dicendo in essa, che auanti della morte del risegnante s'era dato, & così si cauarono le Bolle con la data dalla supplica, sigillata, date molti giorni auanti della morte del risegnante: Nè il det-

i Regule 28. de infirmis resign.

K Nau. li. 1. cons. tit. de renunt. consil. 2.

Digitized by Google

detto mandatario, nè il Notaio sono obligati à far alcuna restitutione in questo caso à quel, alquale l'Ordinario diede il Beneficio, perche vacò nel suo mese, leuandoglilo, per virtù delle dette lettere Apostoliche, perche ancorche questi hauessero detto la bugia in metter la data del consenso auanti della morte del defunto, dandola dopò, nondimeno nel foro della conscienza son sicuri, poiche nessuna ragione hanno leuata al prouisto dall'Ordinario, attento, che auanti della morte del risegnante, già s'era ottenuto il Placet dal Papa, & la ragion del Beneficio era acquistata à quel, nel cui fauore era stato risegnato. Et se fù prolungato per dopò la sua morte, la data del consenso, & per consequenza la ispedition delle Bolle, questo successe per colpa del mandatario, perciò che era obligato in coscienza à rimediar in censura tutto il danno, che dalla sua negligenza poteua seguire.

7 Settima Conclusione. Se Pietro rinuntiò il suo Beneficio à Giouanni, con speranza di pigliar i frutti, & che Giouanni gli darebbe, nè nel foro esteriore, nè in quel della coscienza è il detto Giouanni obligato à dargli, se possede il beneficio senza pensione, messa dal Papa, & il seruisse per se istesso, ò per altri, poiche per questo seruigio hà ragione ne i detti frutti. Nè osta, che Pietro rinuntiò per la detta confidanza, perche questa confidanza non fù espressa auanti del Papa, perilche sua Santità confermò la detta rinuntia assolutamente, come che si fece. Et se si trattò la detta confidanza, & senza licenza del Papa, si contrattò la risegnatione del beneficio, all'hora fù simoniaca, ò almeno fù equiualente alla pensione, ò in fraude di essa, laqual senza licenza del Papa non vale, nè obliga, nè nell'vno, nè nell'altro foro, & è reprobata dalla Ragion Canonica, come adduce [l] Soto. Nè contra di questo osta, che per la Ragion Naturale sia Giouanni obligato essere grato à Pietro, perche à questo rispondo, che in altre cose gli potrebbe esser grato, & s'hauesse necessità per la conuenienza dello stato suo, basta il souuenga più, che vn'altro. Da questo s'inferisce, che nè Pietro risegnante, nè altri per lui possono con buona conscienza pigliar i detti frutti per via della detta confidanza, se non fosse per via d'vna gratitudine liberale, ò per via d'altra qual si voglia causa giusta, & pia, come si raccoglie da quel, che dice [m] Nauarro. Et si noti, che già secondo vn Motu proprio di Papa Pio V. nè Giouanni gli può dare, nè Pietro pigliare per via di confidanza, ò di patto solo, ancorche non fosse simonia real sotto pena di scommunica Papale, & se Pietro il riceuè, è obligato à restituirgli, come auuertisce [n] Cordoua.

[l] Soto li. 3. de iust. q. 6. ar. 2. & li. 4. q. 7. ar. 2.

[m] Naua. in Man. c. 23. nu. 104. & 205. & de simo. n. 12. 13. & 14.

[n] Cord. De cis. cas. cõs. q. 32.

Come si commette simonia ottenendo un Beneficio per uia d'Elettione. Cap. LXIII.

SOMMARIO.

S'è lecito, dando alcuna cosa trattar con gli Elettori, che non eleggano un'indegno. Et leuar un trauaglio, che si uuol dar ad uno, che hauesse ragione acquistata in alcun beneficio, quando altri fuori de gli eletti per forza; & inganno lo uolessero leuare. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Digitized by Google

S'è simonia ottener per uia di denaro, che uno difenda con prieghi, & presenti auanti de gli elettori, la causa con la quale un Chierico dimanda un beneficio. concl. 3. nu. 3.

1 PRIMA Conclusione. E lecito dando qualche prezzo negotiar con gli Elettori, che non eleggano qualche persona indegna, & pernitiosa alla Chiesa, dando egli alcun Beneficio Ecclesiastico, perche non è acquistar per se, ò per vn'altro alcuna cosa Spirituale per via del detto prezzo, ma sarebbe difendere la Chiesa dall'ingiuria, che se le vuol fare. Per laqual ragione, ancora sarà lecito dar qualche cosa à gli elettori, acciò che eleggano vn'huomo degno tra tutti i concorrenti, perche in verità questo altra cosa non è, che dargli alcuna cosa, acciò che eleggano vn degno. Ma il dar alcuna cosa, acciò che eleggano vna certa persona, ancorche sia degna, è simonia, perche questo non è altro, che acquistar con denaro vna cosa Spirituale per quella persona. Questo è contra [a] Soto, ilqual dice esser lecito, quando vi fosse gran necessità dar alcuna cosa, acciò che sia eletta la detta persona non auuertendo, che à questa necessità può Iddio soccorrer in altro modo, facendo da vna pietra eletta, vn figliuol d'Israel. Veggasi il [b] Gaetano sopra questo punto, & non auertendo, che questi Elettori possono far danno, & vtile alla detta persona nell'elettione, & ottener per via di denari, che quelli, che possono far danno, & vtile in queste lettioni, non facciano danno virtualmente. è comprar il beneficio, ma dar c[illegible] acciò che non facciano danno, e quelli, che solamente possono far danno, & non vtile, non è simonia, poiche in questo solamente si libera dal trauaglio.

a Sot. lib. 9. de iust. q. 6. art. 1. ad 5. arg.

b Caiet. de simo. q. 4.

2 Seconda Conclusione. Quando vn Chierico, in tempo, che s'hà da dimandar vn beneficio, il tenesse vn'altro serrato in casa, acciòche non vscisse, in questo caso vedendo, che ingiustamẽte se gli fà questa ingiuria, può dar qualche denaro, à colui, che'l tien serrato senza commetter simonia, acciò che per questo modo possa vscire per dimandar quel, che se gli deue, perche questo non è ottener con dinari alcuna cosa Spirituale, ma solamente liberarsi dal trauaglio temporale. Et s'alcuno impedisse vn'altro, non per forza, nè per inganno, che ottenga vn Beneficio, che dimanda; lecito gli sarà in questo caso, dargli qualche denaro, acciò che cessi della ambitione, che'l muoue, & pregarlo, & trouar intercessori, acciò che non dimandi il beneficio, che secondo la ragione se gli deue. Ilche si proua, perche come questo ambitioso con detti prieghi, & intercessioni, solamente possa fargli danno nella collatione del beneficio, & non vtile, dandogli alcun denaro, che cessi della sua ambitione, non è comprar il beneficio, ma liberarsi dal trauaglio, che gli fà, & per consequenza è lecito, come dice Aragon [c] contra Soto.

c Ara. 2. 2. q. 100. ar. 2. contra. Sot. vbi supra ad 5. arg.

3 Terza Conclusione. Se ottiene per via de' danari, che vno difenda con preghiere, & presenti la causa auanti de gli elettori, con la qual vn Chierico dimanda vn beneficio, è simonia, perche questo non solamente è scacciar l'ingiuria, che si fà al Chierico da parte de gli altri, che dicono, non esser la detta causa giustificata,

ma

Digitized by Google

ma è anco preparar la strada, accioche se gli dia il beneficio, & à questo modo fargli vtile, & bene, & così s'hà da intendere quel, che adduce S. Tomaso, [d] parlando di questo punto.

d D. Tho. vbi sup. a. 2 ad 3.

Della simonia, che si commette ne i Beneficij, per causa della confirmatione. Cap. LXIV.

SOMMARIO.

Se uno dopò eletto può con doni acquistar la Confirmation, & possession del Beneficio, & à chi s'hà da restituire questi doni. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. Vno che fosse stato eletto conforme alla ragione per qualche Beneficio, non può comprar la confermation di questa elettione con denaro alcuno, come è diffinito in Iure; perche colui, che cõforme alla legge fù eletto auanti della confirmation non hà piena, nè perfetta ragione acquistata, & nella confirmation acquista vna certa ragione Spirituale. Questa concl. è contra Maiolo, nè s'hà da intendere in quanto al foro esteriore, ma in quanto al foro interiore; se colui, che desse il denaro, non pretendesse con esso comprar la confermatione, come causa principale, se non guadagnar l'amicitia di chi l'hà da confermare, & schiuar litigi, & scandali, che potrebbono succedere, non s'hà da condannare per simoniaco.

2 Seconda Conclus. Dopò, che vno sia stato eletto, & confermato, non commette simonia, ottenendo per denari la possessione, che gli mancaua, percioche nella confirmation hà già acquistato la perfetta ragione della cosa Spirituale, & la possessiõ, che di nuouo egli dà; non è acquistar alcuna ragione spirituale, ma vn possesso della ragione, che già haueua acquistato, così tiene Aragon [b] contra Soto, la qual opinione mi pare, che si possa seguire, ancorch'io troui, che [c] Nauarro non si vuol separar da Soto. Veggasi sopra questo pũto Selua, & Rebuffo.

b Arag. & Soto vbi sup.

c Nauar in Man. c. 25. nu. 114. & c. 23. n. 122. Selua. de ben. 1. p. q. 7. nu. 5. 58. Rebuff. in pra. benef. c. sim. nu. 7.

3 Terza Conclusione. Il denaro, che riceuesse quel, che ingiustamente impedisce l'acquistare questa possessione; ancorche dopò riceuuta, non molestasse il possessor, ingiustamente la ritiene, & così è obligato à restituirla à colui, dal quale la riceuette, come dice vna [d] Glosa communemente riceuuta, secondo l'Abbate, Felino, & Rebuffo; perche gli la diede per liberarsi dalla sua molestia, & non vi è bruttezza dalla parte sua.

d Glo. in c. dilect. de sim. Abbas. ibi. nu. 4. & Fel. num. 6. Rebuff. vbi sup.

Della simonia, che si contiene nella Presentatione de i Beneficij. Cap. LXV.

SOMMARIO.

S'è simonia uender la ragion del patronaggio, cioè Ius patronato. concl. 1. nu. 1.

PER esplication di quel, che si propone in questo Capitolo, s'hà da notare, che vi sono molti Beneficij, i quali proueggono alcuni patroni, presentando quelli, che secondo la ragione possono presentare; laqual presentation, ancorche non volessero, hà da confirmare il Superiore, essendo il presentato idoneo. Questo presupposto, per risolution di questa materia si mette la seguente conclusione.

Digitized by Google

1 Prima Conclusione. Vendér questa ragione di Patronato è simonia, perche ancorche il Patronato direttamente non sia alcuna cosa Spirituale; poiche'l può hauere vn mero secolare, non però lascia di esser vna cosa annessa allo Spirituale; poiche per la sua via, se ottiene il Beneficio Ecclesiastico come dice San [a] Tomaso, & così quel, che'l comprasse con intention di dar il Beneficio à chi gli piacesse, deue essere spogliato, & priuo di questa ragione, & restar la Chiesa con libertà di presentar; ma chi comprasse vna certa facoltà, con la quale v'andasse il Patronato, non commette simonia, secondo Innocentio, & Calderino, ilche limita Panormitano, [b] saluo se non comprasse quella facoltà, principalmente per ottenere la detta ragione, perche all'hora colui che la compra, commetteria simonia. Et saluo anco secondo Gio. Andrea, quando nella detta vendita espressamente non si vendesse questa ragione: Dicendo il venditore, io vi vendo tal vigna, & Iuspatronato, c'hò di essa; perche non l'hà da dire, per non commetter simonia; ma deue dire, io vi vendo tal vigna con tutte le ragioni, c'hò in essa.

a D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4.

b Panor. in c. qui à Clerici de sim. Andr. de sim. in vni. lib. 6.

Della simonia, che si commette ne i Beneficij, per rispetto della institutione, inuestitura, & permutatione. Cap. LXVI.

SOMMARIO.

Che cosa è institution, inuestitura, & Permutatione. nu. 1.

S'è simonia il dir ad uno, prega Dio per me, ch'io pregherò per te. concl. 1. num. 2.

S'è simonia permutar un Beneficio con un'altro, senz'auttorità del Papa. concl. 2. nu. 3.

S'è simonia offerire ad un Patrone un Beneficio semplice, accioche lo presenti in una Dignità Ecclesiastica. concl. 3. nu. 4.

Che proportione s'hà da osseruar nella commutatione de' Beneficij, accioche sia uguaglianza. concl. 4. nu. 5.

Se quelli, che permutano due Beneficij incorrono in alcune pene, impossessandosi d'essi senza licenza del Papa. concl. 5. nu. 6.

S'è simonia permutar due Beneficij con autorità dell'Ordinario con conditione, che chi fosse carico con qualche pensione, auāti della permuta la paghi colui, che l'haueua. concl. 6. n. 7.

1 PER esplication di quel, che s'hà da dire in questo Capitolo, s'hà da notare, che in quanto al nostro proposito, la Institution propriamente è vna translatione della Ragione fatta dal Superiore, la qual'accade, quādo vno dopò presentato da i Patroni, è inuestito dal Superiore, ilche ancorche non volesse, hà da fare, & così in questo è differente dalla collatione, per esser ella vna trāslatione libera della ragione, come dice la Ragion [a] Canonica. Et la inuestitura propriamente s'ordina per solamente trapassarsi la possessione della Ragione acquistata. La quale fà il Superiore pigliando vn'Anello, & mettendolo nel dito del Beneficiato, ò vna beretta, mettendola nel suo capo, dicendo, io t'inuestisco del tal Beneficio, conforme à quel, che trattano Antonio di Butrio, [b] & Imola. Et circa della simonia, che in questi ministerij si possa commettere, non-

a c. relatū. de præben.

b Butr. & Imol. per text. in c. literas. de cōcess. præben.

ne

Digitized by Google

ne tratto, perche dal detto di sopra si raccoglie la verità de i dubij, che possono occorrere, solamente tratterò di quel, che tocca alla permutatione. Per esplication della quale si mettono le seguenti conclusioni.

2 Prima Conclusio. Il far permutatione delle cose Spirituali, alle quali non sia cosa alcuna temporale annessa, non è simonia, poiche non è simonia il dir ad vno, pregate voi Dio per me, ch'io pregherò Dio per voi. Et Christo nostro Redentore per San Mattheo, [c] dopoi, che disse. Quello, che senza premio hauete riceuuto, datelo senza premio, subito soggiunse, non vogliate possedere oro, nè argento, nè portar denari nella vostra borsa, dandoci ad intendere, che per queste cose temporali, non è lecito dar le Spirituali solamente, ma non esser illecito, che vna cosa spirituale si dia per vn'altra Spirituale.

c Matt. 12.

3 Seconda Conclusione. Il far commutatione di quelle cose Spirituali, allequali fosse annessa alcuna cosa temporale, cioè comutando vn beneficio per vn'altro senza l'auttorità del Papa, è simonia, & sottoposta alle sue pene, come si dice in Iure. [d] Dissi, senza l'auttorità del Papa; perche conforme alla Ragion Naturale, & Diuina, tal permutationi, senza l'auttorità del Papa, non son simoniache per sua natura, saluo, se non si facessero, hauendo rispetto ad alcuna ragion temporale, & così se sono state prohibite, è stato per la legge Canonica; nella qual il Papa hà auttorità per dispensare. Dissi, se si facesse, hauendo rispetto à qualche vtile temporale, perche se due Chierici s'accordano tra loro di permutar due Prebende, & vno di essi per causa di qualche dignità, ò giurisditione annessa dimandasse all'altro alcuna cosa temporale, in questo caso sarebbe veramente simonia contra la Ragion Naturale, & Diuina, nellaqual simonia il Papa non può dispensare, perche questo saria vendere vna cosa Spirituale, per vn'altra temporale, ilche è intrinsecamente male, come dice [e] San Tomaso.

d c. olim de sim.

e D. Th. 2. 2. q. 100. a. 4

4 Terza Conclusio. Quando vno dimandasse ad vn patrone, che'l presentasse in alcuna dignità Ecclesiastica, che fosse vacata, appartenente al suo Iuspatronato, & per più facilmente ottener il suo intento, gli offerisce vn beneficio semplice, che frutta cento ducati; ilqual dè far rinuntia nelle mani dell'Ordinario liberamente per darlo al patrone per hauerlo presentato nella detta Dignità, con conditione, che facesse la rinuntia; non è dubbio, se non che nel foro esteriore si commise simonia reale, & perfetta, prouandosi che fosse proceduto il detto patto. Ma nel foro della coscienza, dice il Nauarro, [f] che si possa difendere, non essersi commessa, se il detto pretendente non offerse la rinuntia del suo beneficio simplice, principal, & immediatamente, per acquistar per via d'esso, come prezzo la presentatione, che pretendeua, & non come causa impulsiua, & incitatiua, accioche ella mediante fosse presentato lecito. Et è il dare, ò riceuere alcuna cosa temporale, come causa impulsiua, & eccitatiua per acquistar alcuna cosa Spirituale, come risolue il medesimo [g] Nauarro, & molte volte è stato detto di sopra.

f Nau. l. 5. consi. ti. de si. cons. 23.

g Nau. d. c. 23. nu. 101.

5 Quarta Conclusione. Nelle permutte de i beneficij, s'hà d'hauer l'attention non alla dignità loro, ma alle

Digitized by Google

intrate. Questa conclusione è contra d'alcuni, iquali tennero, che s'hauesse d'hauere l'attentione, non solamente alla quantità dell'intrate, ma alla Dignità sua ancora; perciò che dicono, che l'Archidiaconato, & la Dignità del Decanato d'vna Illustre Chiesa Cathedrale, son di tanta autorità, che hauendosi da permutar vna delle lor Dignità per vn beneficio simplice, ancorche sieno vguale nell'intrata, s'hà da dare qualche pension di più, per rispetto della dignità. Ma Aragon [h] dice, che non troua ragion sufficiente, per tener, & difender questo, perche in [i] Iure è comădato, che non si debba mescolare la permuta delle dignità con ia pension de i frutti, ma che semplicemente vn beneficio si permuti con vn'altro, & vna Dignità con l'altra, senza darsi alcuna ricompensa di denaro, & che i frutti del beneficio più pouero, si ricompensino co i frutti del Beneficio più ricco, saluo, se questa ricompensa non si facesse à parte, & non per via di prezzo, come dice il [k] Nauarro.

h Ara. 2. 2. q. 100. ar. 4.

i c. ad q. de rerum permuta.

K Nau. d. c. 23. nu. 100.

6 Quinta Conclusione. Color, che permutano i Beneficij, c'hanno, impossessandosi d'essi senza licenza del Papa, non restano iscommunicati, nè priuati d'essi ipso Iure. Et è il medesmo di quelli, che riseruano per loro alcuna pensione senza la detta autorità. Perche nessuna legge, che parla della permuta delle cose Spirituali, hà annessa alcuna pena Spirituale ipso facto, come può vedere quel, che con consideration leggerà le leggi Canoniche, che di questo parlano, come auuertisce [l] Aragon. Nè contra di ciò osta il Concilio Constantiense, riferito in vna Estrauagante, perche come sia Decreto penale, & parla de' simoniaci, non si deue stendere in coloro, che permutnno i beneficij, attento che costoro non sono veramente simoniaci; perche la vera simonia è vna compra, ò vendita d'alcuna cosa Spirituale, per vn'altra temporale. Ilche non si troua nella permutatione de i beneficij; poiche son cose Spirituali, come tiene [m] Couarruuia.

l Arag. vbi sup. ar. 6. Extrau. 2. de sim.

m Cou. l. 1. Var. a. 9. n. 3. in fin. & n. 5. ver. itē.

7 Sesta Conclus. Coloro, che permutarono due Beneficij con l'auttorità dell'Ordinario, con questo patto, che il Beneficio, che vi fosse sopra qualche pensione, auăti della permuta la pagasse quel, che la teneua, trouandosi, che vno de i Beneficij pagaua di pensione quindeci ducati ogni anno, commisero simonia, almen conuentionale, & non reale; poiche questo patto fù mezo per farsi la detta permuta. Nè osta, che la permuta si fece, accioche diciamo, che sia simonia reale; perche la permuta non induce simonia, ma la promessa di pagar la pensione, laqual non satisfacendo, non giunse ad esser simonia reale, come risolue Nauarro.[n] Et così conuiene, che quel, c'hà da pagar la pensione, non la paghi, fin che ottenga, per questo dispensa da sua Santità.

n Naua. 23. nu. 106.

Della simonia, che si commette nelle pensioni de i Beneficij.
Cap. LXVII.

SOMMARIO.

Se le pensioni, che si danno per rispetto di qualche ministerio spirituale, ò temporale, & quelle, che sono nelle permute de i Beneficij, & l'ingiuste, che senza causa s'hanno messo, si possono uendere. concl. 1. 2. 3. & 4. nu. 1. 2. 3. & 4.

S'è

S'è peccato risegnar il beneficio, restando al risegnante tutti i frutti, & s'è peccato commutarlo con patto di riceuer alcuna pensione, non facendo mention di questo patto al Papa. concl. 5. & 6. nu. 5. & 6.

Se uno riceuendo un beneficio, da quelli, c'hà auttorità per questo, acciochè lo rinunciasse con certa pensione à Pietro rinuntiando ad un'altro che si mosse lite, si commette simonia. concl. 7. nu. 7.

S'è Simonia dar certa pensione ad uno, che uuol concorrere ad un beneficio patrimoniale, acciochè non concorra, & per questo ottenghi il beneficio colui, che promette dar la detta pensione. concl. 8. nu. 8.

1 PRIMA Conclusione. Le pensioni, che si danno per causa d'vn Ministerio Spirituale, come son quelle, che si danno per causa della predicatione, nellaquale vno si essercitasse, nè si possono vendere, nè comprar senza simonia, poiche la causa del riceuer queste pẽsioni è qualche cosa spiritual, che procede da cause spirituali. Et per la medesima ragione non si possono vendere le pensioni, che si dãno ad vn Chierico pouero, ò infermo, solamente per ragion dell'Ordine sacro, c'hà; poiche il titolo di questa pensione, è spirituale, cioè il Chiericato.

2 Seconda Concl. Non si possono vendere le pensioni, che sono nelle permute de' beneficij, senza nota di simonia. Questa Conclusione tiene il [a] Vittoria contra il Gaetano. Ilche si proua, perche queste pensioni si danno per gli beneficij, dũque è qualche cosa spirituale, & consta, perche se fossero cose temporali, nõ si potrebbono dar per li beneficij, senza simonia.

a Victo. de sim. nu. 13. Caie. in qq. q. 20. tract. 17.

3 Terza Concl. Le pensioni, che si danno per il ministerio temporale, ilquale vno hauesse essercitato, seruendo alla Chiesa, come son quelle che si danno a' soldati, si possono vendere, & comprar senza simonia, & per consequenza si possono estinguere; poiche la ragion di riceuer queste pensioni, è meramente temporale, già che la causa è ancor tale.

4 Quarta Concl. Le pensioni ingiuste, che senza causa fossero messe, venderle non saria simonia, poiche non furono concesse cõ qualche titolo special giusto. E vero, che quei, che vendesse, farà vn'altro peccato, come dice Aragon,[b] la cui sentenza si può seguire nel foro interiore, ma nel foro esteriore non si deue ammettere, perche in esso non si presume, che fossero state messe senza giusta causa, se non si prouasse il contrario.

b Ara. vbi sup. n. 4.

5 Quinta Concl. Risegnar il beneficio, ò la prebenda, restando al risegnante tutti i frutti per pensione, è grauissimo peccato, & grand'ingiustitia, principalmente ne i beneficij curati, perche è contra la ragion diuina, & naturale, che non habbia stipendio, & chi attualmente serue nella Chiesa, & se'l piglia colui, che dorme, con tutti i suoi sonni in casa sua senza alcun pensiero. Et da questo auiene, che la Legge [c] ordina, che le pensioni non eccedano la terza parte de i frutti del beneficio.

c c. ad q. de rer. permu.

6 Sesta Conclusio. Risegnar, ò permutar vn beneficio con patto di riceuere alcuna pensione, senza fare mentione al Papa di questo patto è simonia, perche non si può metter pension ne i beneficij, se non è con l'autorità del Papa; per tanto quei, che la met-

mettesse senza il suo consenso, non pare, che la metta, come pensione, ma come prezzo del beneficio, & però commette simonia, come dice [d] Aragon.

d Arag. 2. 2. q. 100. ar. 4.

7 Settima Conclusione. Vn Cardinale, c'hà licenza da sua Santità di prouedere i beneficij di certa Chiesa, dandone vno d'essi ad vn suo seruitor nobile, diendogli, che'l dia subito ad vn'altro, & egli si riserui vna pensione, ilqual seruitore l'accettò, & subito'l rinuntiò con la detta pensione, ma non in colui, che il Cardinale voleua, ma ad vn'altro, che gli mosse lite, peccò grauemente, perche non si può negar, che in questo caso non si commise simonia conuentional, poiche si fece il detto patto, & benche dalla patte del Cardinale il tutto fosse adempito, & dalla parte del seruitore adempito in parte, perche realmente rinuntiò, & si riseruò la pensione, ancorche non rinuntiasse per la ragion sopradetta in colui, che il Cardinal voleua, non si può negare, che fosse reale, come risolue il [e] Nauarro. Perche il rimedio, c'hauerà questo, per poter tenere questa pensione, è, che ricorra al Penitentiero maggiore, & gli dica, che attento, che la detta simonia è tanto sottile, che molti non l'intendono, & ch'egli non giudicò esser tale, & attento, che non è simonia prohibita dalla legge naturale, & diuina; ma per legge positiua, & attento, che l'errore in quel che appartiene alla legge positiua, oscura, & difficile da intendere, non è peccato mortale, & attento di più che questo consenso, tra i Signori, & loro seruitori ordinariamente son alcune fatture di gratie, & fauori lontani dalla simonia, che ottenga il rimedio necessario per liberarsi da questa simonia, laquale hà commesso, come auuertisce il Nauarro. [f]

e Nau. d. c. 23. nu 105.

f Nau. li. 5. conf. 8. tit. de simo.

8 Ottaua Conclusione. Vn Sacerdote irregolare occulto, che incorre ad vn beneficio patrimoniale, & promette ad vn'altro, che si vuol opponere contra di esso, accioche non l'opponga questa eccettione, che nõ può prouar, che ottenendo il beneficio, gli corrisponderà con certa pensione ogni anno, ilqual di fatto l'ottenne, & per tenerlo con buona conscienza ottiene da sua Santità la dispensa della irregolarità, non facendo mentione dell'accordo sopradetto per molto vi è legato. Primo per la simonia conuentionale, che commise, attento, che il patto di non opponer la detta eccettion per qualche promessa pecuniaria, è simonia, come risolue [g] Nauarro. E vero, che tal simonia non è reale, ma conuentionale, non hauendo pagato la pensione, perche ancorche vno adempisse l'accordo, non mettendo l'eccettione, l'altro non l'adempì, perche non gli pagò la pensione. Oltre, che questo patto non fù causa, che il beneficio si desse al detto Sacerdote; poiche si presuppone, che la sua irregolarità non si poteua prouare; per laqual non incorse questo Sacerdote in scommunica ipso iure, & per cõsequenza celebrando non incorre in irregolarità. Secondo la la collatione del beneficio non valse, poiche era irregolare, come risolue [h] Innocentio. Et visto che questo Sacerdote era incapace del beneficio, è obligato à restituir all'altro oppositore, che haueua da pigliar tutto quel che impedisce ad alcuno, che ottenga alcun beneficio, ò prebenda, è obligato à restituir, conforme quanto dicemmo

g Nau. vbi sup. 23. nu. 100.

h Inn. in c. cũ nostris. de concess. prab.

Digitized by Google

mo nella materia dell'elettione; poiche l'oppositor hauea acquistata ragion auanti di Dio, nel foro della conscienza. Percioche è bene, che'l satisfaccia, per rispetto della conuention, & promessa simoniaca; così dice [i] Nauarro in vn consiglio.

i Nau. li 5. consf. tit de simo. cōs. 3.

Della restitutione, che hà da fare il simoniaco, & à chi l'hà da fare. Cap. LXVIII.

SOMMARIO.

Se'l simoniaco mental è obligato ad alcuna restitutione. concl. 2. nu. 2.

Se'l simoniaco real è obligato ad alcuna restitutione. concl. 2. nu. 2.

Se color, che sono obligati à risegnar i loro beneficij per la simonia, che altri commisero nella loro prouisione, non sapendolo essi, sono obligati ad alcuna restitutione. concl. 3. nu. 3.

Se quei che riceue qualche denaro per dar beneficij, ò ordini, commettēdo simonia real, auanti della condanna del giudice, è obligato ad alcuna restitutione, & à chi s'hà da fare. conclus. 4. 5. & 6. nu. 4. 5. & 6.

Se quando il Papa dispensa un simoniaco, accioche possa tener un beneficio, che con denari hauesse comprato ui è obligo restituir questo denaro à colui, c'hauesse il detto beneficio. concl. 7. nu. 7.

Se può il Confessor obligar il penitente simoniaco, che ammonisca il suo cōplice nel peccato, acciohe faccia penitenza; & che rimedij hà da dar à simoniaci, che incorsero nelle pene della legge. nu. 8. & 9.

1 PRIMA Conclusione. Il simoniaco mentale non è obligato à restitution, come si proua in [a] Iure. Questa opinione è contra del Gaetano, laqual defende il Nauarro contra il Soto. Et in questo è differente dall'vsurario mentale; perche questi è obligato à restitution, attento che quel che si dà per vsura, si dà di mala voglia, & quel che si dà per via di simonia si dà di molto buona voglia, perche si dà per ragion di compra, & vendita. Et se mi dirai, che più presto vorrebbe quel che ottiene il beneficio per simonia, ottenerlo senza premio, & perciò paia, che se gli debba restituir, come si restituisce la vsura. A questo rispondo, che il consenso del dante, che più presto si rallegrerebbe d'ottener la cosa senza premio, che per via di prezzo, non basta ad indurre à restitutione, perche se questo fosse vero, ogni venditor sarebbe obligato à restituir il prezzo al comprator, atteuto che più presto hauerebbe voluto che il compratore gli desse la cosa senza premio, che col prezzo, così dice [b] Nauarro, sopra questo punto, che parla dottamente Aragon, Pietro di Nauarra, & Medina.

a ca. vlt. de simo. Caiet. 2. 2. q. 100. a vlt. Nau. d. c. 23 verb. 5. q obst. Sot. li. 6. de iust. q. 8. ar. 1. ad 6.

b Nau. vbi sup. Arag. 2. 2. q. 100. Nau. l. 1. de restit. ca. 1. nu. 384. vsque ad nu. 410. Med. in sū. lib. 2. c. 24. §. 21.

2 Seconda Conclus. Solamente è obligato à restitutione il simoniaco, che con patto espresso hauesse venduto il beneficio, ò gli ordini, ò la Religione, perche à questo solamente ordinò la legge Canonica, che douesse restituire, come dice Panormitano. [c] Ilche come cosa notabile il comanda Angles, auuertendo che i simoniaci in altre cose spirituali, non sono obligati al sopradetto. Se l'hà riceuuto per via di simonia conuentional, è sottoposto alla restitutione, com'è stato detto di sopra.

c Pan. in c. vlt de sim. Caie. in sū. ver. excom. c. 27.

3 Terza Concl. Che in quei casi, ne i quali è obligo di risegnar i loro bene-

Digitized by Google

neficij, per la simonia, ch'altri nelle loro prouisioni commisero non sapendolo essi, non sono obligati à restituir tutti i frutti, che da tai beneficij hauessero hauuto con buona fede, ma solamente quei, c'hauessero in suo potere, quando risegnano, come dice San Tomaso.[d] Ma quei che fossero obligati à risegnargli per rispetto della simonia, che commisero, sono obligati à restituir tutti i frutti, ancorche fossero spesi, perche nel primo caso, gli possedettero con buona fede, & nel secondo, con mala. E vero, che in ambedue casi, son'obligati à rinunciar i beneficij subito, che sanno la collation loro essere stata simoniaca, com'è stato detto di sopra, & il tiene[e] San Tomaso.

d D.Th. 2.2 q.100.ar.6 in sol ad 3.

e D.Th. vbi sup.

4 Quarta Conclus. Quei, che riceuesse denari per dar beneficij, ò ordini è in obligato alla restitutione, commettendo simonia real auanti che il Giudice lo condanni; perche la legge Canonica lo fa incapace del dominio del detto denaro. Ilche s'hà da tener con S. Tomaso,[f] Medina, & Soto, ancorche altri tengano il contrario. Et non deue restituire il detto denaro à quel, che'l dette, ma alla Chiesa, ò a' poueri. Ilche si deue intendere dopò della condanna del Giudice; perche prima di essa, s'hà da dare questo denaro à colui, che'l sborsò, come risolue[g] Aragon.

f D.Th. 2.2. q.100.a.vlt. Med. de restit.q.3. Sot. li.9. de iu.q.8.ar.1.

g Arag. 2.2. q.108.ar.6.

6 Sesta Conclus. Quando quel che da il denaro per inganno inuincibile non seppe che commetteua simonia, in questo caso innanzi, & dopò d'esser data la sentenza, ad esso si deue far la restitution, come è stato diffinito in[h] Iure; perciò quando nel ricenere vi fosse bruttezza dalla parte del recipiente, al dante s'hà da fare la restitutione.

h c. veniens de simon.

7 Settima Conclusione. Quando il Papa dispensa con vn simoniaco, accioche possa tener il beneficio, che col denaio comprò, ad esso deue, chi riceue il denaro far la restitutione, attentoche dopò della dispensa, nó per ragion del denaro, che se gli diede, ma per legitima collatione del Papa, possiede il beneficio, già che la detta dispensa realmente fù collatione. Ilche con vn'essempio resta più chiaro. Vno che comprasse vn vaso d'argento rubbato, & dopò'l dimanda il vero Signor d'esso, & di fatto il dà, in questo caso à questo, & non al Signore è il ladro obligato à restituir il prezzo, che gli diede, poiche non ritiene il detto vaso per ragion della vendita ingiusta, ma per hauerglilo già dato il suo Signore.

Auisi à i Confessori.

Notino i Confessori, che non sono obligati à dar penitenza al simoniaco che ammonisca il suo complice nel peccato, accioche faccia penitenza di esso, & restituisca quel, che pigliò per sua causa, come auuertisce[i] Nauarro; perche in nessuna legge si commanda, che ciò si faccia, & non vi è ragione, che in questo peccato si debba fare, non facendosi ne gli altri, c'hanno annesse Censure più graui, come sono i casi della Bolla della Cena del Signore. Nè colui, che conducesse vno à peccare, è obligato per legge di Giustitia, inducendolo à penitenza, restituirle tutti i beni, ne i quali spiritualmente l'hauesse fatto danno, saluo se per forza, timore, ò inganno, non l'hauesse fatto peccare. Et ancorche sia obligato per legge

i Nau. li. 5. cons. tit. de simo. cõs. 2.

Digitized by Google

legge dichiarirà auisarlo, & ammonirlo, più che altri peccatori, non pecca mortalmente non facendo, se non fosse in caso, che la corretion fraterna obligasse à pecc. mort. E vero, che il Confessore, che commandasse il sopradetto intendendo secondo la qualità delle persone, & la circostanza del negotio, che auisando il penitente il suo Confessore, se sarà vtile, non peccherebbe, obligandolo à ciò. Notino di più i Confessori, che il rimedio, c'hanno da dare à i simoniaci, che incorsero nelle pene dette di sopra, è che se ne vadano al Nuntio di sua Santità, & gli dimandino la collation de i beneficij, nel foro della coscienza, se il Nuntio per farlo hauesse l'autorità, & si compongano col Collettore per causa de frutti, ma tolti, & se dispensasse, in tutto questo restano sicuri. Ma se il Nuntio non hauesse facoltà, vadano al Sommo Pontefice, & se sua Santità concedesse la detta dispensa fatta dalla parte sua vera relation, in tutto restano sicuri in conscienza. Et nell'interim, se i Confessori vedessero, che subito mandano per la dispensa, & che non si trattengono, gli possono assoluere dalla scommunica per la bolla, se la haueranno, & valerà. Et se i Confessori fossero de gli ordini mendicanti, gli potrebbono assoluere delle Censure, che si commettono per causa della simonia, per vna concession di Paolo III. fatta à i Padri della Compagnia del Giesù, della qual faccio mention nella nostra [k] esplicatione della Bolla della Crociata, se tal'ordini mendicanti godono de i Priuilegij di questi Religiosi Padri. Ma sieno auuertiti, che non possono dispensare con loro nella inhabilità, che s'incorre per causa della simonia perfetta, & vale, perche non trouo priuilegio, che si conceda, nè i Confessori in virtù della Bolla della Crociata eletti, hanno questa facoltà, perche al Commissario della Crociata è negata, come dico nella propria [l] esplicatione. Et auuertiscano gli assoluti dalla scommunica nel foro della conscienza, che se sono Sacerdoti pottan dir Messa, ma questo hà da esser in secreto, perche se dopò constasse nel foro esteriore, che l'hauessero detta, sarebbono castigati, & gli dichiarerebbono per irregolari. Auuertisco di più, che se i simoniaci tardassero in dimandar la dispensa, che non gli assoluano della scommunica, sin che la portino, come auuertisce [m] Medina nella sua instruttione.

k In expli. Cruciatæ, §.9.nu.140.

l In explic. Cruciatæ, §.13.nu.3.

m Med. in instr.

Della suspensione, inquanto all'esser suo, & differenza. Cap. LXIX.

SOMMARIO.

Che cosa è suspensione, & se si incorre per peccato ueniale, & come una è perpetua, & l'altra temporale, & come una è dell'Ordine, l'altra dell'Officio, & un'altra del Beneficio. concl. 1.2. & 3. nu. 1.2. & 3.

Se la suspensione dell'Officio è più generale, che la suspension à Diuinis. concl. 4. nu. 4.

DELLA materia della suspensione vegganſi [a] Borgia, Maiolo, Nauarro, & Couarruuias. Et per risolution di quel, che si propone in questo Capitolo si mettono le seguenti Conclusioni.

1 Prima Conclus. La suspensione è vna censura Ecclesiastica, per laqual s'in-

a Borg. de irre. 6. p. c... de scn. exc. Maio. 1 co. tract. l. 2. c. 10. Naua. c. 27. n. 151. cum multis sequentibus. Couar in c. 51. furiosus 1. p. §. 8. n. 1 Nau. ca. 27. nu. 154. Med. in sũ. p. 2.

Digitized by Google

s'interdice l'officio, ò l'essercitio competente ad alcuna persona Ecclesiastica, laqual alcune volte mette la legge, & altre il giudice, & i casi ne' quali s'incorre nella suspensione per la legge, sono i seguenti. Il primo è, quando vn Chierico è publicamente concubinario, laqual suspension si leua ipso iure con la penitenza, come risolue Nauarro. Et si noti, che dice Medina, che questa suspensione non è più in vso, percioche è leuata, & così vn Chierico publicamente concubinario, celebrando non resta irregolare, perche non è suspeso. Secondo quando vno s'ordina fuori de i tempi ordinati dalla Chiesa, ò non hauendo età, ò quando s'ordinasse con Vescouo scommunicato, ò con Vescouo, che non è proprio suo senza licenza del suo Vescouo. Terzo quando vn procurator Chierico del Monasterio spende le cose largamente. Quarto, quando vn Chierico sfida publicamente, ò accetta lo sfido. Quinto, quando vno s'ordina con titolo di patrimonio finto. Sesto, quando vno commette simonia. Et la suspensione, che mette il giudice, hà da esser per causa d'alcun delitto, & non è necessario, che ammonisca prima il delinquente, ma quando si mettesse per causa di qualche contumacia, non si può mettere, che non preceda l'ammonitione, come anco non si può mettere la scommunica, così risoluono doppo molti [b] Siluestro, Tiraquello, & Couarruuias. Et notino i Giudici, che vi è gran differenza dalla suspensione per causa di delitto, ò per causa di contumacia. Perche quando suspendono vno per causa di qualche delitto, se fosse beneficiato, gli hanno da prouedere di beneficio, accioche non sia astretto à mendicare: ma se'l suspendessero per causa di contumacia, non deue essere prouisto, poiche egli medesimo può proueder satisfacendo, & obedendo, come nota [c] l'Abbate. Et nota, che per incorrer in questa censura, messa dall'huomo, basta il peccato veniale; ma la suspension della legge s'incorre, se non per peccato mortale, come la pena della irregolarità à Iure, presuppone il peccato mortale, come dicono [d] Nauarro, Soto, & Commune, contra il Gaetano.

b Sylu. ver. susp.§.8. Tiraqu.l.1. de retr.§.9. gl.1. Couar.in c. almo ma.1. p.§.9. nu.4.

c Abb. in c. Pastor. §.verum c.pen. de coll.

d Nauar. c. 27. nu.249. Sot.in 4. d. 22.q.1.a.3. col.2.

2 Seconda Concl. La suspensione è di due maniere, vna temporale, & l'altra perpetua. La temporale non opera fuori del termine, che in essa si mette, & così passato questo termine si leua senza assolutione alcuna. Ma la perpetua si paragona alla depositione, come si nota in [e] Iure, & il dice Imola, ilqual afferma, che la suspension perpetua di officio hà forza di priuatione, & così il suspeso in questo modo par esser priuato del beneficio, & per consequenza per questa suspensione vaca il suo beneficio. Percioche non si può metter questa suspensione, se non per cosa graue, attento, che la depositione non si mette, se non per cosa graue, come vuol la legge.

e Nota in c.si quis 83. d. Imol. in c. cũ dilec.de consuetud.

3 Terza Conclus. In tre maniere accade la suspension, vna dell'ordine, seconda dell'officio, terza del beneficio. Et se la suspensione si facesse semplicemente dell'ordine, s'intende, che resta suspeso di tutti gli ordini, & se si fà solamente dell'ordine del Suddiaconato, questi così suspeso, resta anco suspeso di tutti gli ordini superiori, come è del Diaconato, & Pressiterato: ma se la suspension solamen-

Digitized by Google

mente fosse dell'ordine Sacerdotale, può questo così suspeso essercitar gli officij de gli ordini inferiori, & chi fosse suspeso del beneficio, che è de i frutti del beneficio, & non della facoltà dell'essercitar nelle cose spirituali, come dice Siluestro, ò sia per legge, ò per giudice, resta suspeso dell'officio, poiche l'officio è cosa accessoria al beneficio. Ilche s'hà da intendere, quando vno si suspendesse del beneficio semplicemente, ò del beneficio aggiungendoui questa parola, solamente. Et il suspeso dell'officio, aggiungendo questa parola, solamente, è cosa chiara, che non resta suspeso del beneficio, poiche la sententia vuol questo solamente. Ma suspendendosi dell'officio semplicemente, non aggiungendoui questa parola, solamente, s'hà da considerar, se questa suspensione è de Iure, se si mette per causa di qualche delitto, ò per causa d'infamia, ò di contumacia. Se per causa di delitto graue, & non picciolo, resta suspeso del beneficio, ma se per causa d'infamia, ò contumacia, ò di qualche delitto picciolo, non resta. Nondimeno se la suspension fosse messa dal Giudice, & fosse dell'officio, per causa di qualche delitto graue, saria ancora del beneficio: ma se si mettesse per causa di qualche delitto picciolo, ò infamia, ò contumacia, non sarebbe suspeso del beneficio: & s'alcuno fosse suspeso dell'officio, & beneficio, suspendendolo il giudice, ò la legge in questo modo, suspendiamo N. dell'officio, & beneficio, è cosa chiara, che resta priuato della facoltà d'essercitar la giurisditione spirituale, & di presentar, & di eleggere, & de i frutti del beneficio: ma se la suspensione si facesse di questa maniera, dicendo; Suspendiamo tal delinquente dell'officio, & beneficio, non vale la detta suspension, per il dubio, che seco apportano, come notano [f] Siluestro, & Couarruuias.

[f] Syl. ver. suspen. §. 5 ver. si qui est suspesus Coua. in 4. despō. 2. p. ca. 6. in initio. nu. 15.

4 Quarta Conclusione. La suspensione dell'officio è più generale, che la suspension à diuinis, onde segue, che il suspeso à Diuinis, ritrouandosi ne gli officij diuini, non incorre nella irregolarità, perche per la suspensione à Diuinis solamente è prohibito à questi così suspeso far il suo officio, come per auanti faceua essercitandosi in esso, come si nota in Iure, [g] & il dice vna Glosa espressa. Oltre, che all'hora il suspeso à Diuinis incorrerebbe nell'irregolarità, quando essercitasse alcun atto deputato al suo ordine specialmente prohibito per la suspensione, secondo Innocentio, [h] communemente riceuuto, come risolue Filippo Franco. Et di più, che la suspensione, in quanto Censura Ecclesiastica, per laqual ad alcuna persona Ecclesiastica si prohibisce l'essercitio del suo officio, in tutto, ò in parte, non opera tale effetto, come risolue [i] Nauar. Et però à costui, così suspeso, non è prohibito il potersi confessare, communicare, & vdir Messa, & esser presente à gli officij diuini, perche non si essercita in queste cose per causa del suo officio, poiche qual si voglia altro secolare, può anco farlo. In tanto, che essendo Vescouo può commandare il dir la Messa auanti di se, non commandandolo autoritatiuate; perche à questo modo nol potrebbe fare, poiche fà patto concernente al suo ordine, & dignità, & così resteria irregolare, come dà ad intendere [k] Nauarro. Ma colui, che fosse suspeso dell'officio di alcune di queste cose,

[g] c. 1. de re iud. lib. 6. §. fin. glo. ibi, verb. sicut prius.

[h] Inn. in c. si. de excessib. prælat. & in c. 1. §. fi. de re iudic. lib 6. & in ca. 1. de sent. excō. co. li. 6. vbi Fauens.

[i] Naua. vbi sup. nu. 15 1

[k] Nau. l. 5. cons. tit. de sent. excō. cons. 63. & 64.

Digitized by Google

cose, è priuato, attento, che non può far il suo officio, senza esercitar alcune di esse.

Chi può sospendere, & dell'effetto della suspensione. Cap. LXX.

SOMMARIO.

Se tutti quelli, che possono scõmunicare, possono suspendere. concl. 1. nu. 1.
Se uno suspeso di qualche officio, resta suspeso di tutti gli altri. concl. 2. n. 2.
Se resta suspeso un Vescouo essercitando il Põtifical nella Diocesi d'altri. concl. 3. nu. 3.
Se essendo un capitolo suspeso può far collatione de' beneficij. concl. 4. n. 4.
Se uno suspeso, & interdetto dell'Officio resta irregolare, dicendo Messa. concl. 5. nu. 5.
Se la suspensione d'intrar nella Chiesa, & star presente all'Officio Diuino, si suspende per l'appellatione. concl. 6. nu. 6.
Se uno Canonico suspeso semplicemente dal suo officio può pigliar, essendo presente ne gli Officij Diuini i frutti, che pigliano gli altri. conclus. 7. num. 7.
Se uno suspeso dell'Officio di Predicare, resta irregolare predicando. conclus. 8. nu 8.
Se uno suspeso nel Beneficio, facendo contra la suspensione, resta irregolare. concl. 9. nu. 9.

1 PRIMA Conclusione. Parlando regolarmente tutti, soli coloro, che possono iscommunicare, possono ancora suspendere, & ancorche ogni Christiano possa essere scommunicato, nondimeno non possono esser suspese, se non le persone Ecclesiastiche, come consta dalla diffinition della suspensione detta di sopra. Laqual suspension s'hà da far in scritto, come la scommunica. Et così quando il Prelato in scritto, prohibisce al suo suddito, che non celebri, pare suspenderlo della Messa, ma prohibendoglilo solamente con parole, non par suspenderlo: perche nessun par, che faccia atto, di maniera, che pecchi, & che suspende con parola, senza scrittura commette delitto, & resta suspeso, come dice la [a] legge, così tien Nauar. Ancora s'hà da notare, che può vno esser suspeso per causa di delitto di qual si voglia peccato mortale, ò veniale. E vero, che hauendosi da suspendere per causa di qual si voglia contumacia, hà da preceder l'ammonitione, come di sopra è stato detto.

a cap. 1. de sent. exc. l. 6 Nau. lib. 5. cons. 62. tit. de sẽt. exc.

2 Seconda Conclusione. Il suspeso d'alcuni atti, non resta suspeso da gli altri, che non sono annessi à questi, percioche il suspeso della giurisditione non resta suspeso dell'ordine: nè il suspeso dall'ordine resta regolarmente suspeso della giurisditione: nè il suspeso del beneficio, resta suspeso dell'ordine, nè della giurisditione: nè il suspeso dall'officio resta suspeso del beneficio, rispetto à quelle cose, che si danno à coloro, che non stanno assistenti à gli officij diuini, saluo se la suspensione non fosse perpetua, perche all'hora dà forza di priuatione. Percioche dice [b] Nauarro, che il beneficio suspeso per essersi ordinato di Messa, auanti d'esser intrato ne i venticinque anni, non perde i frutti de i beneficij, attento, che per questo peccato solamente resta suspeso dell'officio.

b Nau. c. 27 nu. 161.

3 Terza Conclus. E cosa illecita

al

al Veſcouo nella Dioceſi d'altri, ancorche foſſe ſotto colore d'alcun priuilegio, eſſercitar il Pontifical, conſacrando Calici, ò Corporali, in tanto, che reſta ſuſpeſo del detto eſſercitio. Et chi ordinaſſe nella Dioceſi altrui, ſenza licenza del ſuo proprio Veſcouo, reſta ſuſpeſo dell'eſſecution degli ordini, come dice il [c] Concilio Tridentino. Et nota, che incorre il Veſcouo in queſta ſuſpenſione, almeno nel foro eſteriore, ancorche inauuertentemente eſſercitaſſe il Pontifical, penſando, che non faccia coſa illecita: perilche eſſercitandola dopò, reſta irregolare, come tiene il Nauarro. [d]

c Cōci. Tri. ſeſſ. 6. c. 5.

d Nau. l. 5. conſ. 69 ti. de ſēt. exc.

4 Quarta Concluſione. Eſſendo vn Capitolo ſuſpeſo, può far Collation de i beneficij della loro Prebenda, attento, che è vniuerſità, & vi ſarebbono cauſe per non eſſer condannata tal collatione, poiche la fece, come perſona publica, le cui attioni vagliono, mentre ſi tolerano, come riſolue [e] Nauarro.

e Nau. vbi ſup. conſ. 3.

5 Quinta Concluſione. Vn ſuſpeſo, & interdetto ſolamente dell'officio, dicendo Meſſa, reſta irregolare, ma non reſterebbe, vſando de gli altri ordini minori, inquanto à gli atti deputati propriamente ad eſſi, come difende Nauar. [f] contra la Commune, dicendo, che i Decreti, che s'allegano da eſſa, nol prouano, ilche moſtra, riſpondendo. Et di più, che gli ordini minori non ſono propriamente ſacramento, percioche le pene, che ſi eſtendono contra coloro, che amminiſtrano nell'ordin ſacro, non ſi eſtendono contra quelli, che amminiſtrano gli ordini minori.

f Nau. vbi ſup. cōſ. 28.

6 Seſta Concl. Vn ſuſpeſo della voce attiua, & paſſiua, può ottener beneficio per altra via, che non ſia elettione, perche la ſuſpenſion ſecondo [g] Panormitano, Decio, & la Commune, non opera fuori de i ſuoi termini. Et la ſuſpenſion ſi limita, in quanto all'ottener del beneficio per elettion, nellaqual ſolamente hà luogo la voce attiua, & paſſiua, & coſi non ſi eſtende alla pretenſione del beneficio per via di preſentatione, inſtitutione, ò collatione, come dice la [h] legge, perche ſon diuerſi.

g Pan. Decius, & cō. in c. Apoſto. de except.

h c. cum illis. §. 6. de elect. lib. 6.

7 Settima Concluſione. Attento, che vno ſuſpeſo dell'officio non par, che reſti ſuſpeſo del beneficio per riſpetto di quel, che ſi dà à colui, che ſtà preſente ne i diuini officij, per tanto il beneficiato, ò il Canonico, ſuſpeſo ſemplicemente del ſuo officio ſtando aſſiſtente ne gli officij diuini, può pigliar i frutti, che pigliano gli altri beneficiati, che ſtanno preſenti, mentre, che tal ſuſpenſion non ſia tanto larga, che tacita, ò eſpreſſamente habbia forza di priuation, come tiene Bonifacio. [i] Perche molte coſe, che appartengono al beneficio, può far vn ſuſpeſo dall'officio Chiericale, come ſarebbe reggere, & gouernare quel, che foſſe à conto ſuo, & far altre coſe, che non ſono dell'officio diuino, lequai non ſono anneſſe all'ordine Chiericale. Nota, che il ſuſpeſo dell'officio, ò beneficio non laſcia di far i frutti ſuoi, poiche tal ſuſpenſion è inualida per lo dubio, com'è ſtato detto di ſopra.

i Bonif. in c. capient. à nu. 31.

8 Ottaua Concluſione. Vn ſuſpeſo immediatamente del ſolo officio di predicar, pecca predicando, ma non reſtà irregolare, come dopò altri tengono [k] Nauar. Cordoua, & Henriquez, reprobando Nauarro nella Somma Latina, che tiene incorrere

k Nauar in ſum. lat. ca. 27. nu. 163. §. 8. Cord. li. 1. qu. q. 50. Henriq. 2. to li. 14. de excō. c. 32. nu. 5.

in irregolarità, perche l'atto di predicare solennemente pigliata la benedittione, & postosi la cotta può competer al secolar, dispensando in questo il Vescouo, & se per la legge humana, ò Consuetudine l'atto di predicare conuiene al Diacono, quest'è cosa accidentale. Et così il secolare, che predicasse senza licenza solennemente peccatma non resta irregolare, come essercitando l'atto dell'Ordine Sacro, che non hauesse. Et questo mi pare al presente, ancorche di sopra trattando de' Predicatori m'inclinai al contrario.

9 Nona Conclusione. Vno suspeso del beneficio se facesse contra la suspensione, non resta irregolare, perche non si dice in Iure, che questi resti irregolari, ma solamente quei, che rompe la suspensione à diuinis, annessa ad alcun ordine, come con Innocentio, communemente riceuuto auuertisce[l] Nauarro.

[l] Nau. li. 1. consf. tit. de temp. ordi. consf. 39.

Della suspensione, in quanto alla sua assolutione. Cap. LXXI.

SOMMARIO.

Se la suspension finito il termine di essa, resta leuata. Et se può il Vescouo assoluer di essa, non essendo finito il termine, & se sono necessarie alcune parole per la sua assolution. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. La suspension messa, così dalla legge, come dal Giudice, c'hà il suo termine, senz'altra assolutione, si leua subito dalla legge. Et la suspension, che si mette per causa di qualche contumacia assolutamente, senza termine, & senza riseruation della legge commune, ò per legge particolare, ò si confermi, ò nò, dal Papa, può esser assoluta, dal Vescouo, ò dal suo Vicario. Et quella, che si mette per pena di qualche delitto, ancorche fosse de Iure, ò sia temporale, ò perpetua non può esser assoluta dal Vescouo, saluo se'l delitto non fosse piccolo. Dissi ancorche fosse de Iure, perche parlando della suspension assolutamente messa dal Giudice, chi la mette, la può leuare, ò il suo Superior, come risolue Nau.[a] & tiene Couarruuia, se il delitto per causa del quale si mettesse la detta suspension, fosse publico, perche se fosse occulto, il Vescouo hà l'autorità per assoluer, ancorche fosse riseruata al Papa, come dice il Concilio[b] Tridentino. Il che s'hà da intendere, non essendo fuori del suo Vescouato, come dice il medesimo Concilio, & dichiara Henriquez, perche essendo fuori nol può fare, si come non può essercitare il Pontificale, essendo fuori di esso.

[a] Nauar. in Man. c. 27. nu. 142. Couarr. in 4. de sponf. 2. p. ca. 6. in nu. 15.

[b] Cōc. Tri. sess. 6. de refor. c. 5. Henr. 2. 10. li. 14. de irreg. c. 20.

2 Seconda Concl. Non può il Vescouo assoluer della suspensione, c'hà il suo termine prefisso, tra il detto termine, come tiene vna Glosa[c] communemente riceuuta, secondo Couarruuias. Et il medesimo parlando dell'interdetto c'hà il suo termine, & quel termine passato, & il tempo subito si leua per la medesima legge, la medesima suspensione, & interdetto. Ma il contrario s'hà da dire della scommunica messa per certo tempo, perche il Vescouo può assoluer di essa dentro del detto tempo, come contra l'Alciato, tiene[d] Couarruuias, seguendo la Commune.

[c] Coua. vbi sup. nu. 15.

[d] Couarr. vbi sup. n. 16.

3 Terza Concl. Per assoluer della suspension, non vi sono parole certe,

Digitized by Google

te, nè determinate, perche per qual si voglia si può assoluere, dicendo. Io ti assoluo dal vincolo della suspensione, ò altre parole equiualenti. Et nota, che potrebbe vno in virtù della Bolla della Crociata esser assoluto nel foro interior della suspensione, che incorse per ordinarsi auanti dell'età legitima. Questa conclusione è contra di [e] Medina nella sua Somma. Nè osta, che la suspensione sia Censura, & la Bolla dà la facoltà di assoluer di Censure. Perche à ciò rispondo, che la Bolla non dà autorità à i Confessori; accioche possano assoluer di questa suspensione, ilche si proua, perche dà al Commissario generale della Crociata autorità per dispensar di qual si voglia irregolarità, che procede da delitto occulto, ma gli leua quattro casi. Et vno d'essi è l'irregolarità, & suspension di colui, che s'ordina male de gli ordini sacri, com'è chi s'ordina senza hauer legitima età. Et poiche si nega questa al Commissario generale della Bolla con molta più ragion habbiamo da dire, ch'è negato à i detti Confessori. Ilche doueua auuertire Medina. Et ancorche nell'esplication [f] della Crociata, io tenei con esso lui, al presente hauendo considerato meglio in questo, tengo il contrario.

[e] Medi. in instr.

[f] In explic. crucia. §. 10. nu. 60.

De i Testamenti. Cap. LXXII.

SOMMARIO.

Che cosa è Testamento, & se lo scommunicato lo può fare, & se il Testatore può mutar la forma de i testamenti, che mette la legge. nu. 1. & concl. 1. nu. 2.

Se il testator può lasciar nel suo testamento, che si dieno à coloro, c'hanno obligo maggior alimenti di ciò, che porta la sua facoltà. conclus. 2. num. 3.

Se il testator è obligato lasciar la sua facoltà à i suoi fratelli, & parenti poueri. concl. 3. nu. 4.

Se possono i Vescoui testare dell'intrate Ecclesiastiche senza licenza del Papa. concl. 4. nu. 5.

Se i beni acquistati dal Frate auanti, che fosse Vescouo morendo ab intestato, sono del Monasterio. concl. 5. num. 6.

Se per uia di testamento, ò ab intestato, si può succedere à i Chierici. conclus. 6. nu. 7.

Se i beneficiati possono testar dell'entrate de' loro beneficij in usi profani. concl. 7. nu. 8.

Se può il Papa, & i Vescoui alterar le ultime uolontà. concl. 8. & 9. nu. 9. & 10.

S'è obligato un'herede credere al Confessor del testatore, commandandogli, che faccia ciò che il suo Confessor gli dirà. concl. 10. nu. 11.

Se un patrone può dar certa elemosina che si lascia nel patronagio per maritar orfane d'un certo Vescouato, ad una sua serua, che non sia del detto Vescouato, uolendo, che la sua serua sia preferita à tutte le altre, & che non entri in sorte con l'altre. concl. 11. nu. 12.

Se i frati Minori osseruanti possano esser Abbacas, cioè essecutori de' Testamenti. concl. 12. nu. 13.

MOLTE cose, che toccano à i Testamenti, sono state dette nel Capit. de fideicommissi, & in quel de gli heredi, & heredità, & in quel de' legati, &

Digitized by Google

in altre parti di questi trattati, perciò in questo luogo non sarò tanto prolisso, come la materia ricerca. Per esplication della quale s'hà da' notare, che il testamento è vna giusta sentenza della nostra volontà di quel, che vno vuol, che si faccia dopò della sua morte, come diffinisce [a] Vlpiano, & dichiara Couarruuia, &. è così libera la volontà del Testatore, che ancorche giurasse di non riuocar il primo Testamento, può con tutto ciò riuocarlo. E vero, che peccherebbe mortalmente, per causa del giuramento, non hauendo ottenuto l'assolutione di esso, come risoluono il medesimo [b] Couarruuia, & altri riferiti da Spino, & nota, che il scommunicato denuntiato può far testamento, come risolue [c] Nauarro. Questo presupposto, conuiene, che risoluiamo quel, che s'hà da trattare in questo Capitolo con alcune Conclusioni.

a Vlp. in l.1 ff. de test. Cou. in rubr. de testa. in prin.

b Cou. vbi sup.2.p.nu. 15. iux fin. Spino i spe cu. testa.in 1.p.

c Nau.in c. 27.nu.26.

2 Prima Conclusione. Non può il testatore leuar la forma, che la legge comanda, che si metta ne i testamenti, nè può liberare i Tutori, che lascia nel testamento, che non sieno obligati à dar conto della amministratione. Et così, ancorche gli ordini, che non dieno il detto conto, sono obligati à darlo per le fraudi, & per quel, che potria succedere, come dice la [d] Ragione. Perche niun può lasciar la forma, che la legge ordina, come risoluono [e] Bartolo, & con la Commune Gutierrez, & così non può il testatore far, che vaglia il testamento sminuendo il numero de' testimonij, che mette la legge, & che non sien liberi, & che sien minori di età.

d l.quidam decedēs, ff. de admin. tutorum.

e Bartol.in l.nemo potest, de le.1. Gutierr.ibi. nu.2.vsque ad nu.14.

3 Seconda Conclusione. Non può il testator lasciar nel suo testamento, che si dieno à quelli, c'hanno obligo, maggior alimenti di ciò, che ricerca la facoltà, come si dice nella legge, [f] nè può lasciar, che si dispensa di più nella sua sepoltura, ò funerale di quel, ch'è concesso dalla legge. Il che s'intende, saluo se il testatore non lasciasse heredi ascendenti, ò descendenti, legitimi, & necessarij, come risolue Antonio Gomez, [g] Gregorio Lopez, & Gutierez, & il medesimo [h] Gutierez, nota in vn'altra parte, che se il testator non hauesse descendenti, ma hauesse ascendenti, che son padre, & madre, &c. che s'hanno da cauar le spese del funerale dalla terza parte de i beni, nellaqual può pregiudicare à gli ascendenti, lasciandola à gli stranieri, & non da tutto il corpo della facoltà, ancorche ordinasse il testator il contrario, laqual opinione tiene [i] Roias.

f l.2.versic. sed si pater ff.vbi pupilli educari debeant.

g Gome.in le.50. Tau. versicu.hodie. Greg. Lop. in l.2.ti.13. p.6. gl.magna colib.2

h Gutie. li. 9.pract.q.7. Idem in l. nemo potest ff. de lega.nu.93.

4 Terza Conclusione. Non è obligato il testator, che non hauesse heredi legitimi, & necessarij, che son suo padre, ò madre, suoi figliuoli, ò nepoti, lasciar la sua facoltà à i loro parenti, ancorche fossero poueri, & fratelli, saluo se non si ritrouassero in estrema necessità, & non hauessero altro parente più vicino, che possa, & debba soccorrergli, perche niuna legge Naturale, Diuina, nè Humana obliga più del precetto. E vero, che si deue consigliar il contrario, non essendo i parenti tristi, & indegni. Et io tengo ancor per peccato non lasciar la facoltà à i loro parenti poueri, & degni, che non stessero in estrema necessità di essa, se per far questo intendesse, che cagionerebbe scandalo nel popolo; ma non saria peccato mortale, perche questo scandalo è più passiuo, che attiuo, saluo se non vi fosse alcuna

i Roias in epil. succes. c.9.n.51. & seq.

alcuna circonstanza, che l'aggrauasse.

5 Quarta Concl. I Vescoui per testar dell'entrate Ecclesiastiche hanno necessità della licenza di sua Santità, laqual può dar, & dandola solamente pare concederla per lo primo testamento, & non per lo secondo, saluo s'altro non constasse per la bolla. Nè può senza dispensa vn Frate consacrato in Vescouo far testamento de i beni acquistati, che non sono della Chiesa, come dice S. Tomaso, [k] Soto, & Couarruuias; ilqual dice esser commune. Molti altri tengono il contrario parere per molto più probabile, attento che consacrato il Vescono, resta libero del voto della pouertà. Oltre, che per far vn testamento, non è necessario tener il dominio della cosa, basta, che habbia libera amministration d'esse; laqual non manca al Vescouo. E vero, che de i beni Ecclesiastici, nè il Vescouo regolare, nè il secolare possono far testamento senza licenza del Papa, come dice Nauarro. [l]

k D. Th. 2.2.q.183.ar. 5.c.5. Sot.de iust. l.10.q.5.a.7 Couar. de test.c.1.nu. 18. in fin.

l Nauar. de redd.qu. 1. nu.17.

6 Quinta Concusione. I beni acquistati, non per via della Chiesa, ma per qual si voglia altra via dal Vescouo regolare, che morisse senza testamento; saranno del suo Monasterio, se li hauesse hauuti auanti della consacratione, ò confermatione. Ma gli acquistati dopò consacrato, ò confirmato, appartengono alla sua Chiesa, & se fosse Vescouo titolare, appartengono al suo Monasterio, come risolue [m] Soto.

m Sot. de iust.lib.10. q.vlt.art.7. ad 5.2.

7 Sesta Conclus. Perche è consuetudine in Spagna approuata per vna legge della noua [n] Compilatione, che i Chierici possano succedere ne i beni de gli ordinati d'ordine Sacro per via di testamento, ò intestato, ancorche l'hauessero acquistato per rispetto delle Chiese, ò beneficij. Et dell'intrate Ecclesiastiche vi è stato gran dubbio, se tai Chierici possano testare sicuramente di tai beni, si come testano de i beni patrimoniali, & se con buona conscienza, & senza peccato mortale possano succedere per via di testamento ab intestato, ancorche non lasciassero i detti beni per vsi pietosi; ma à i loro parenti, & altre persone, che d'essi non hanno necessità, perche son ricchi. Del qual dubio tratta Matienco, [o] dicendo potersi fare con molto buona conscienza, in tanto, che dice Roias, [p] che gli par esser la più vera opinione. Et Diego Perez [q] non tanto risoluto, dice, che non ardisce condannare questa consuetudine. Nondimeno il contrario tengono molti, che seguono [r] Molina, Couarruuias, & Salazar, dicendo, che nel foro esterior val questa consuetudine, ma non nel foro della conscienza. Io considerato la mente del Concilio Tridentino hò quest'opinion per più vera, e la contraria per molto sospetta: principalmente, se questi Signori Chierici, ne' loro testamenti lasciassero questa facoltà, a' parenti, & amici ricchi, non ricordandosi de i poueri, & bisognosi, à i quali secondo la ragione, si deuono i beni Ecclesiastici, & dica ciò che si voglia [s] Sarmiento contra Nauarro. Questa sentenza si raccoglie da quel ch'adduce vn dotto moderno Auendagno. Et che questa sia opinion vera, si proua, perche quelli, che tengono la contraria, le danno tante limitationi, che ben danno ad intendere, c'hanno debil fondamento, come tiene vna casa, laquale stando per cadere, circondano con puntelli. Veggasi Nauarro. [t]

n l.fi.l.8.ti. 5.nouæ cõpil.

o Matt. in d.l. fi. gl. 2. n.2. & gl.4. nu.4.

p Roias in epit.ca.34. nu. 39.

q Perez in c.1.ti.3.li.1 ord. co.145 verb.est, & aliud, & col. seq.per totum.

r Molin. de prim. li. 2. c.10.nu.53. Coua. in c. cum in offic.c.3. ver. 4.de test. Sala. de vsu,& cõuer. c. 3. nu. 11. cum seq. Cõci.Trid. sess.25.c.1. de refor.

s Sarm. de redd.eccl.3. p.c.6. n.15, Anton. resp.19.nu.8. vers. venit tẽperanda.

t Nauar. in Apol. de redd. eccl. q.3.n.1.2.3. & 4.

Digitized by Google

7 Settima Concl. Solo il Papa può alterar l'vltima volontà del testator, come dice in vna Clementina. [u] Ilche fa, per la grande, & piena potestà, che hà, & non per la potestà ordinaria, come dice [x] Baldo. Et non si può far questa commutatione, se non vi è giusta, & necessaria causa, & prima che si metta in essecutione, il Vescouo, come Legato della Sede Apostolica, sommaria, & estragiudicialmente deue conoscere, non essersi taciuta la verità, nè dettasi cosa alcuna falsa nella supplica, come s'ordina nel Concilio [y] Tridentino, & dichiara Spino. Et nota, che possono i testamentarij, cioè essecutori con consiglio, & licenza del Vescouo, commutar vn Legato in vn'altro, hauendo causa per farlo, come se lasciasse il testator, che si facesse vna Chiesa nel tal luogo, non essendo luogo opportuno per tal'edificio, si potrebbe far la Chiesa in vn'altro luogo. Et se lasciasse certi Calici ad vna Chiesa, che d'essi ne hauesse copia à bastanza possono i testamentarij con licenza dell'Ordinario far fare altre cose equiualenti, della quale la Chiesa hauesse necessità. Così tengono [z] Bertachino, & Palatios Rubios. E vero, che potendosi adempire la volontà del testator senza qualche impedimento di ragione, ò della natura, si deue in tutto adempire. Nè senza la autorità del Papa, si può in tutto alterar, com'è stato detto di sopra. Et così quel che dicemmo in questo notabile, habbia loco anco, quando si volesse alterar in parte di quel, che commanda il defunto.

u Clem. quia cōtingit de religiosis domibus

x Bal. in l. si test. C. de testam.

y Cōc. Tri. in decr. de confir. c. 6. Spino. 1 p. 1. rub. n. 24.

z Berta. in tract. de episc. 4. lib. 4. nu. 52. Pal Rub in rubr. §. 47. col. 4.

8 Ottaua Conclusione. La volontà del testator s'hà d'adempire dentro del tempo, che commāda il testator, ilqual corre dal dì che l'heredità si accettò, come nota l'Abbate. [a] Et non mettendo tempo, si dà vn'anno à i testamentarij, per pagar qual si voglia legato; ilqual passato questa ragione si transferisse al Vescouo, saluo se il testator non ordinasse altra cosa, conforme à quel, che risolue [b] Couarruuias. Et s'hà d'auuertire, che mette [c] Couarruuias molti casi; per li quali si deuono i legati pij, auanti che s'accetti l'heredità, & d'essi nō parlo in questa conclusione. Et s'hà ancora d'auuertire, che auanti che si finisca il detto anno, si leua à i testamentarij l'essecution dell'vltime volontà, & si passa al Vescouo se l'hauesse ammonito due volte, che satisfacessero, & non hauessero obedito. Ilche procede, ne i legati pij, tra i quali vien messo il legato de gli alimenti, come tiene [d] Couarruuias, seguendo Saliceto. Et di più aggiungo, che può il Vescouo dentro di cinque mesi, ò altro termine, ch'è in arbitrio suo, stringere gli heredi, & testamentarij, accioche adēpiscano il testamento, per rispetto anco de i legati profani, mettendo Censure, & altre pene. Nè osta, che la Ragione à ciò conceda tempo di vn'anno, come habbiamo detto di sopra; perche questo lor si concede, accioche passato, sieno castigati, passandosi l'essecution nel Vescouo. Ma non prohibisce al Vescouo, che essendoui giusta causa, gli possa astringere, che gli adempiscano auanti, che finisca l'anno, come auuertisce [e] Couarruuias.

a Ab. in c. 3. de test.

b Coua. in c. 3. de test.

c Cou. in c. Rainal. iuxta fi. de testam.

d Coua. in c. 3. nu. 5. de test.

e Cou. in c. si hæred. n. 4. de test.

11 Decima Concl. Quādo il testator instituisce per herede, & gli lascia, che faccia quel che il suo Confessore gli dirà, se egli morto, il Confessore gli dicesse, che commandò gli fossero

dati

Digitized by Google

dati 400.ducati,non è obligato à credergli; solamente il faria,inquanto à quelle cose,che per congietture si potesse considerare esser tale la volontà del Testatore,che si dieno, così tiene Bartolo, ilqual segue [f] Couarruuias, perche non consta,che questo legato fosse fatto per opera pia,nè il Confessore il dichiara.Oltre che pare vna dispositione messa in volontà d'altri; anco in quanto alla sua sostanza, laquale si presume esser fideicommisso tacito in fraude della legge,& che il Confessore vorrebbe pigliar almeno parte di questo legato, così tiene Nauarro. [g]

f Cou.in c. cum tibi. iuxt.fin. de test.

g Nau.li.3. consi. 2. ti. de test.

12 Vndecima Concl.Il testator,c'hauesse vna grossa facoltà,nellaqual succedesse vn suo fratello, ò parente; & gli lascia,che di essa mariti perpetuamente ogni anno sei Orfane, lequali debbano esser di certo Vescouato, & che entrino in sorte con l'altre di questo Vescouato, & che vna delle sue serue,hauēdo le qualità di queste orfane sia preferita à tutte l'altre, & la possa maritar, senza che sia necessario intrar in sorte, non può il detto herede dar quest'elemosina, acciochè si mariti questa sua serua, che non è del detto Vescouato, ancorche hauesse molte più qualità, c'hanno da tener l'altre,principalmente se i beni di questo patronaggio eran d'intrata Ecclesiastica raccolta nel detto Vescouato. Ma questo si limita saluo, se non vi fosse alcuna persona principale di confidenza,& credito,che dicesse, che la volontà del testator fù, ch'egli potesse elegger questa sua serua,ancorche fosse di differente Vescouato,hauendo l'altre qualità; perche ancorche nō vi sia obligo nel foro della conscienza di credere ad vn testimonio,ancorche fosse degno di fede, colui che vorrà gli potrebbe dar credito, & con esso assicurar la sua conscienza,quando sia tale,come habbiamo descritto in questo caso, così tengono i Dottori communemente. Oltre, che la licenza, che gli diede il testator di poter nominar vna sua serua fù in suo fauore, & non è da credere, c'hauesse voluto, che serua per forza fosse del medesimo Vescouato. Nè osta,che quel che si dà d'elemosina à queste orfane,sia entrata del medesimo Vescouato,e così paia,che questa serua debba esser di esso.Perche à ciò rispondo,che questa gratia,che gli fece di poter nominar vna sua serua,gli fù concessa,per lo trauaglio, & fatica c'haueua d'hauer in tener quella entrata in piedi perpetuamente; & per la sollecitudine, & diligenza,c'haueua da metter in corrispondere con l'obligo del suo patronaggio, oltre che non per forza è obligo di dar per via d'elemosina l'entrata Ecclesiastica à i poueri bisognosi del Vescouato, perche ben si possono dar à quelli de gli altri Vescouati.

Finalmente per tener la nostra conclusione, il principale,che aiutò sia il detto della persona,che dia fede della mente del testator,laqual fede basta,acciochè questo herede resti sicuro; poiche basta per pagar i legati lasciati nel testamento meno solenne, & sieno certificati i testamentarij, & quelli,che succedono ab intestato della volontà del testatore,come dicono grauissimi Dottori, & di sopra è stato trattato,& nel trattato della Religione,dissi come era illecito à i Religiosi far testamento, però in questo luogo non ne tratto.

13 Duodecima Concl. I Frati mino-

ri non osseruanti possono esser Albaceas, cioè essecutori, con licenza de' loro Prelati in quanto à quel che appartiene per nominare quelli, c'hanno da essequire quel che lasciò il testatore, & trouandosi Sacerdoti, che dicano le Messe delle Capellanie, che lasciò il testatore, & eleggere l'orfane, & poueri, à i quali s'hanno da dare l'elemosine. Ma non possono giuridicamente dimandar in giudicio la facoltà del testatore, nè pigliar conti giuridichi da' debitori di essi, ma solamente vn conto naturale per esperimentar la fedeltà loro, si come la possono i Guardiani pigliar da' loro sindici. Tutto ciò si raccoglie da quel che risolue [h] Couarruuia. Et gli essecutori del testamento nominati da loro, possono in giuditio dimandar i debiti, non in virtù della nominatione; ma in virtù della potestà, c'hanno dal testator, attento che diede autorità à i suoi essecutori per nominargli, come si raccoglie da quel, ch'adduce Serena [i] conscientiæ. Dissi in virtù della nominatione; perche si com'è prohibito a' detti frati di dimandare in giuditio, così è prohibito, che in virtù della lor nominatione si dimandi.

h Cou. in c. tua de test.

i Serena cō scient. q. 1.

De i testimonij, & tormenti, veggasi nel tratt. dell'Ordine giudiciale.

De i Tori, se sia lecito fargli correre, ò uedere Torniamenti.
Cap. LXXIII.

SOMMARIO.

Se si possono far correr Tori le Domeniche, & giorni di festa, ancorche fosse per uoto. Et se si può fargli correr per le strade della Città, con le porte serrate. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se si possono fargli correr in giorno, che non sia di festa, & se i Regolari, & ordinati di ordine sacro gli possono uedere. conclus. 3. & 4. num. 3. & 4.

PER esplication di quel, ch'è in questo capitolo s'hà da notar, ch'è stato prohibito far correr Tori per vna Constitutione di Pio V. data in Roma l'anno 1567. confermata, & in parte moderata da Gregorio XIII. l'anno 1575. a' 25. d'Agosto, nellaqual leuò tutte le pene, & censure, che metteua Pio V. inquanto à i secolari, con conditione, che ne i giorni di festa non facciano correr i detti Tori, & che i Gouernatori delle Republiche dieno ordine il meglio, che sapranno, & potranno, che i Tori non ammazzino alcuni huomini. Ma tutto il resto, che Pio V. ordinò, che tocca à gli Ecclesiastici, resta in piede; poiche Gregorio XIII. non muta cosa alcuna. Et dell'intelligenza di queste constitutioni trattan Nauarro, [a] Gutierez, & Pietro di Nauarra. Per risolution di questa materia, si notano le seguenti conclusioni.

a Nauar. in Man. c. 25. nu. 18. Gut. in qq. canon. c. 7. Na. li. 2. de rest. nu. 30. cum seq.

1 Prima Concl. E prohibito far correr Tori nella sbarra, ò in piazza le Dominiche, & giorni di festa, & incorrono in pena di scommunica [latæ sententiæ] così gli Ecclesiastici, come i secolari, Communità, & Republiche, & i loro Rettori, & Gouernatori, che'l permettono, conforme alle constitutioni di Pio V. & Greg. XIII. nè è permesso à i soldati, ò ad altre persone à piedi, ò à cauallo vscir alla sbarra, doue si fanno correr queste bestie, aspettandole con preposito per ammazzarle in questi gior-

ni

ni: & s'alcuno di loro vi morisse, non deue esser sepellito in luogo sacrato. Ma s'hà da notar, che se la Festa non fosse ordinata per legge, ma per qual che voto spetiale del popolo, doue si corrono i Tori communemente, senza scropulo veruno in essa possono correre, come dice [b] Nauarro, laqual Consuetudine non par sicura vera, perche la legge assolutamente eccettua i giorni di Festa, & di più la Ragion, nella qual si fonda questa constitution, milita in tai dì; perche essendo essi consacrati, & dedicati à Dio per causa del voto, non è ragioneuol, che si profanino con simil gentilità. E vero, che non ardirei io condannare per peccato mortale, correndosi nel le Feste, che si guardano per causa di alcun voto, lequali l'Ordinario hà leuato per parergli, che si conuenga. Perche in questo caso, ancorche per la lor deuotion guardino le dette feste, questo è, perche voglion, & non perche sieno obligati ad esso. Et nota che il sopradetto procede, ancorche si facessero correr i Teri nelle dette Feste con molta modestia, talche sia cosa probabile, che nō succederà alcun danno di morte, ferite, & altro stratio, che i Tori soglion fare; perche facendosi quelli correr dislegati, & liberi, non si può dar ordine, nè proceder, che non seguano i danni, che communemente sogliono accadere. Cosi tiene [c] Gutierez contra Nauarro. Ilche prouo, perche ancorche lor seghino i corni, son tanto feroci, messi nella sbarra, & con la ferocità hanno tanta leggierezzà, che piglian gli huomini, & pigliati gli alzano in alto, & gli fanno cader in terra, & gli premono co i piedi, & ginocchia, & gli pestano co i corni. Talche restano morti, ò mezi morti, di sorte, che i medesimi danni ne seguono taghando lor i corni, che seguono, se non gli tagliassero.

b Nau. vbi sup. n.305.

c Gutier. vbi sup. Nauar. vbi sup.

2 Seconda Concl. E prohibito ne i giorni di festa correr i Tori per le strade del luogo, ò della Città, con le porte del detto popolo, & città serrate, sì fattamente, che non possano fuggire, perche realmente questo altro non è, se non fargli correr nella sbarra, ancor che più larga, & la Constitution gli prohibisce fargli correr nella sbarra, ò nella piazza. Oltre che maggior calamità, & sciagure succedono, fargli correre di questa maniera per molti vecchi, fanciulli, & donne, che si trouano nelle strade, i quali non gli possono fuggire, come si fuggono nella sbarra, ò nella piazza. Percioche già che in questo caso milita la Ragion della legge, hà da militar ancora la sua dispositione, & prohibitione, come si raccoglie dalla legge. [d] E vero, che si possono far correr ne i detti dì, co i piedi legati con corde forti, & essendo le porte del luogo, ò Città aperte; accioche possano fuggire; perche in questo modo cessano gl'inconuenienti sopradetti, come tiene Nauarro. [e]

d l.4 §. toties. ff. de damno infecto.

e Nau. vbi sup.

3 Terza Concl. Ne i giorni, che non son di festa, si permette, che si possan far correr i Tori, come ordinò Gregorio XIII. ancorche fossero nella sbarra, ò nella piazza, essendoui in essa qualche preparamento, che si conuenga; ma i Chierici, così secolari, come regolari, che posseggono Beneficij Ecclesiastici, ò quelli, che son'ordinati d'ordine sacro, nè in questi giorni, nè in altri, posson vedere questi spettacoli, sotto pena di peccato mortale, & di scommunica, come ordinò Pio Quinto, ilche non leuò Grego-

rio

Digitized by Google

rio XIII. E vero, che non restano ipso facto, scommunicati, ma l'Ordinario gli può scommunicare, come risoluono Nauarro, & Gutierez, & così dicendo Messa senza Confessarsi, ancorche pecchino mortalmente, non incorrono in alcuna irregolarità. Et s'hà da notare, che peccano mortalmente ancora, standosi in qualche fenestra secreta, ò publicamête, con habito diceuole, & honesto per causa di piacere, ancorche dispiaccia loro de i danni, che succedono in simil spettacoli, come dicono Nauarro, & Gutierez, poiche essendo genti consacrate à Dio si mettono di proposito à veder i Tori nella sbarra, ilche è tanto lontano dalla Carità Christiana, & rappresentando Christo Agnello mansueto, si mettono di proposito à guardar spettacoli di tanta ferocità, & crudeltà. Nellaqual ragion principalmente si fonda sua Santità à prohibirli il sopradetto, & così afferma Gutierez, come à petition del Gutierez del Capitolo della Cathedrale di Plasentia, rispose il Capitolo della Cathedrale di città Rodrigo, consultato sopra di questo, come i sopradetti peccano mortalmente, vedendo i detti Tori, & già in questi tempi, non vi è in questo dubbio alcuno; perche Sisto V. à petitione di D. Gieronimo Manriquez Vescouo di Salamanca eletto di Cordoua, dichiarò esser peccato mortale, & il fece suo Commissario per proceder contra i secolari, & regolari, che insegnassero il contrario.[f] Circa delche nota, che non leua à gli Ordinarij nelle loro Diocesi l'auttorità, ch'era stata concessa loro da Pio Quinto, & Gregorio XIII per poter proceder contra i Chierici, che commettessero simili peccati, anzi son'obligati à procedere contra di loro, ammonendogli prima, mettendo nelle porte della Chiesa Cathedrale vn'Editto Generale. Ma s'hà da notare, che se i Chierici fossero nelle loro case assisi, ò in altre parti, fuori della piazza, ò sbarra, quando passano, non peccano mortalmente, come dice Gutierez, & aggiunge anco, che habitando i Chierici nella piazza, ò nella sbarra, doue corrono i Tori, & essendo dentro nella loro casa vna, ò in più volte vedessero i Tori, come non facciano di proposito, & con trattenersi, non peccano mortalmente, ancorche fossero negligenti in schiuar quelle viste, perche vsano la loro ragione, essendo nelle case loro, & non sono obligati serrar gli occhi, ò asconDersi, acciochenon veggano nè anco i piedi de i Tori.

f La Copia del Breue mette Gut.

4 Quarta Conclusione. I Religiosi sono prohibiti per la detta Constitutione veder i Tori, & così peccano mortalmente vedendogli, ilche procede, ancorche fossero ordinati di Prima Tonsura, ò ordini minori, come tiene Pietro di Nauarro, esplicando le parole della Constitutione di Pio V. [ibi Clericis quoque tam regularibus, quàm secularibus beneficia Ecclesiastica obtinentibus, vel in sacris ordinibus constitutis.] Lequali parole non s'hanno da intendere di maniera, che quella parola, [vel in sacris] s'applichi ad ambedue le parole precedenti, cioè [regularibus, & secularibus] si che s'intenda, che i regolari, & secolari Chierici ordinati d'ordine Sacro solamente sieno compresi nella detta prohibitione, ma solamente s'hà da riferire à quelle parole, [quam secularibus.] Di sorte, che quel, che sua Santità vuol, è,

che

Digitized by Google

che i secolari ordinati d'Ordine sacro sieno compresi nella detta prohibitione, & non gli ordinati de gli Ordini minori, saluo se non hauessero Beneficio Ecclesiastico. Et son compresi ancora i Chierici Regolari, poiche la Constitution solamente parla de i Chierici regolari. Et s'auuertisca che questa Constitutione non è stata riuocata da Clemente Ottauo, ancorche alcuni desiderando la sua riuocation, hanno affermato il contrario, & cosi con questo colore vanno con molta libertà à veder questi spettacoli senza timor di Dio, de i quali io sò esserne stati castigati con gran rigor per allegar, che col detto color gli andò à vedere, & dimandato il Nuntio Apostolico, rispose, che non haueua notitia di tal riuocatione.

5 Quinta Conclusione. Non peccano mortalmente i Frati Sacerdoti, che andassero à vedere i Tornei, cioè torniamenti, da i quali communemente ne seguono morti; questa conclusione è contra [g] Nauarro, & si proua, perche per nessuna legge è stato prohibito, & ancorche i secolari vadano à veder questi spettacoli à imitation de i frati non segue da questo, che peccassero mortalmente; poiche i secolari non peccano mortalmente vedendogli.

g Nauar. c. 12. nu. 19.

De i Tributi, in quanto alla loro diuisione, & giustificatione. Cap. LXXIV.

SOMMARIO.

Quante maniere di tributi si trouano, & come sono necessarie tre cose, acciochè siano giusti. concl. 1. nu. 1. & concl. 2. nu. 2.

Et s'è lecito il tributo, che si chiama general nel Regno d'Aragon. concl. 3. nu. 3. Et la medesima questione è di un'altro tributo, che si chiama Portazgo, & d'alcuni altri tributi, che sono in quei Regni. concl. 3. nu. 3.

Se peccano mortalmente gli ordinatori, che mettono ingiusti tributi. concl. 4. nu. 4.

Se i Signori temporali, che riconoscono i superiori possono mettere alcun grauame à i loro uasalli, uolendo andar al Principe per trattar dell'util loro. concl. 5. nu. 5.

S'hanno obligo i uassalli di uendere à i loro Signori le galline, & capretti per men di quel, che uagliono. concl. 6. nu. 6.

Et se da quelli, c'hanno ottenuto dal Rè il datio, detto Alcaualas, può pigliare il Rè intieramente. conclus. 7. num. 7.

Se possono i Signori temporali pigliar tributi, che si misero per guardar, & custodir le fortezze, & Atalaias, cessando il bisogno di guardarle. concl. 8. nu. 8.

1 PRIMA Conclusione. Ancorche i Summisti moltiplichino molti nomi di Tributi, cauandogli da i Giuristi, come riferisce Siluestro;[a] nondimeno lasciando tutti quelli, con le loro interpretationi, Dico, che il Tributo alcune volte si paga de i beni posseduti conforme à quel, che ciascuno hà, & questo si chiama Colletta. Altre volte, si paga de i beni venduti, ilqual paga il venditore, & si chiama Alcauala. Altre volte si paga delle cose, che si comprano per mangiar, & beuer, & questo paga il compratore, & chiama Assisa. Altre volte si paga de' beni, che si por-

a Sylu. ver. gabella.

Digitized by Google

si portano da vn certo luogo, & passan per vn'altro, & questo si chiama Portazzo. Altre volte si paga de' beni, che s'acquistano, ò trouano in Mare, & questo si chiama Teloneo. Altre volte si paga de i beni trouati, ò in qual si voglia altra maniera acquistati, c'hanno varij nomi.

2 Seconda Conclusione. Accioche i Tributi sieno giusti, almeno si richieggono tre cose, cioè Autorità, causa, & forma. Hà autorità, per metter Tributi il Papa, il Concilio, l'Imperatore, & i Rè, & i Signori, che non riconoscono Superiore nel Temporale, & la molta antica Consuetudine, del cui principio non v'è memoria in contrario, come dichiara [b] Innocentio Papa. Da questo segue, che molte Città, & Populi, & Signori temporali, che riconoscono Superiore, possono metter Tributi per la consuetudine antica, & non vi essendo, peccano mortalmente, & son obligati alla restitutione, mettendo, & dimandando loro. Il secondo requisito è la causa, perlaqual si concede, ch'è la necessità, ò vtil publico, perche non si può metter il Tributo per l'vtile particolare de i Principi, sal uo se non hauesse, con che sostentare sufficientemente lo stato. Et s'hà da auuertire, che i Tributi s'hanno da mettere proportiõnati con la lor causa; però se la causa fosse picciola, & il Tributo fosse grande, sarebbe ingiusto, come dice la [c] legge. Il terzo requisito è la forma, & è, che i Tributi hanno d'hauer proportione con le facoltà de' particolari, & però sarebbe ingiusto vn Tributo grande, mettendosi, essendo i vassalli poueri, & bisognosi, così tengon [d] Aragon, & Frate Luigi Lopez, racconta otto cause in particolare; per le quali i Tributi si possono mettere. Et nota che quando il Tributo fosse antico, & riceuuto dalla Consuetudine, ancorche fosse dubbioso della sua Giustitia, si deue in coscienza, come risolue, & tiene Castro. [e]

b Inn. in c. super quibusdam de verb. sign.

c ca. quia plerique de imm. eccl.

d Arag. 2. 2. n. 22. art. 3. Lopez in instr. cõs. 1. par. c. 35.

Et la causa di ciò è, perche il Rè è in possession del detto tributo, & nelle cose dubbiose è meglio la cõdition di colui, che possede; Ma se il tributo fosse nuouo, & si dubitasse della sua Giustitia, non son obligati i vassali in coscienza à pagarli, come dicono [f] Gabriele, & Medina. Perche in questo caso i Cittadini sono in possession delle cose loro, & essendoui dubbio, hà da esser miglior la loro conditione. Oltre che i nuoui tributi sempre s'hanno per sospetti in Iure, se non constasse il contrario, & in questa parte essendoui dubbio, non v'è obligo di stare alla sentenza, & commandamento del Superiore; poiche in questo si tratta del suo interesse. Da questo segue, che quando il tributo antico di nuouo si moltiplica, & vi fosse dubbio, se questo crescimento fosse giusto, non sono i Cittadini obligati à pagarlo, basta, che paghino l'antico, come tiene Aragon. [g]

3 Terza Conclus. È lecito quel tributo, che si paga nel Regno di Valenza, chiamato Generale, & son'obligati pagarlo, sotto pena di peccato mortale con obligo di restituire, intanto, che i Castigliani, che negotiano in quel Regno, hanno ancor obligo di pagarlo. Et gli altri tributi, che sono in quel Regno, cioè il Conto, che fù introdotto per riedificare le case abbrugiate in tempo delle cõmunità, tra Castiglia, & Aragon: & l'altro, che si chiama Assisa, ilqual fù intro-

e Castr. de l. pen. lib. 1. c. 10.

f Gab. in 4. d. 15. qu. 5. ar. 2. Med. de respon. q. 31.

g Arag. 2. 2. q. 62. ar. 3.

Digitized by Google

introdotto per edificar la Loggia, ch'è vna Casa Principal, & grande, ch'è nella Piazza di Valenza, apparecchiata per gli negotiatori, non si deuono, finche si dimandino, attento, che le cause di questi Tributi, di già cessarono, & però si dubita del loro valor, inquanto al foro della coscienza. E vero, che v'è obligo pagar vn'altro Tributo, ch'è in quel Regno chiamato Portazzo, soggetto alla restitutione: perche è antico, nè si può verificare se sia cessata la causa, perche fosse egli messo. Il medesimo s'hà da dire d'vn Tributo nuouo, che s'è introdotto in quel Regno per pagar le Galere, perche se si presume esser giusto. Ma s'hà d'auuertir, che se tai Tributi fossero stati dati à i Grandi per titolo di vendita, se erano giusti si deuono pagar, ma se si dubitasse della sua Giustitia, non perche si sieno comprati, sia maggior l'obligation di pagargli, che se l'hauesse il Principe, che mise: tutto il sopradetto si raccoglie da quel, che adduce il [h] Cordoua.

h Cord. de ci. cas. confe. q. 95.

4 Quarta Conclusione. Peccano mortalmente coloro, che gouernano la Republica mettendo in essa Tributi ingiusti, & son obligati à restituirli il danno, che fanno, essendo essi causa del detto danno, ma se il danno si haueua da fare, perche la maggior parte di quelli del Consiglio hauessero dato il voto, che fosse messo il detto Tributo, coloro, che dopò hauessero dato il voto, non son obligati alla restitutione, poiche la maggior parte haueuan già dato il voto, & efficacemente haueuano dato causa di esso. Perciò che la sentenza, che tiene il [i] Cordoua, trattando di questo punto, cioè, che coloro, che all'vltimo dettero il loro voto, non solamente peccarono mortalmente, ma son ancora obligati alla restitutione, si deue intendere, quando se hauesse contradetto la maggior parte, non haurebbe hauuto ardire metter in essecution la terminatione. Da questo si raccoglie quanto grauemente peccano i Procuratori delle Corti, dando il loro voto, & consentendo, che sia messo qualche Tributo nuouo ingiusto. Et si raccoglie ancora, come sono obligati alla restitution, se con l'autorità loro, & fauor contradicendo hauessero inteso, che non si metterebbe in essecutione quel, che il Principe con la maggior parte de i Procuratori delle Corti hauesse accordato, riuocando il lor parere.

i Cord. vbi sup. q. 191.

5. Quinta Concl. Quando i Signori temporali, che riconoscono superior, volessero andar dal Principe per vtil suo, & de' loro vassalli, & non hauessero con che commodamente potessero andare, potriano metter qualche grauame à i loro vassalli, per questo effetto, e per altra simil causa, come si caua dalla [k] legge. Et guardino bene non cauar questo per giochi, pompe, & vanità, perche peccherebbon mortalmente, & sarebbono obligati alla restitutione, come dice [l] Armilla. Et si noti, che conforme alle leggi di Spagna s'hà licenza per metter alla Repub. vn grauame, che si chiama derrama, ilqual non hà da passar tre mila reali, senza esserui causa vrgente per questo, perche essendoui, & non potendo ricorrer al Principe à dimandar la licenza per accrescere questo grauame, nel foro della coscienza, almeno il possono aumentare, come tengono [m] Medina, & Fra Luigi Lopez. Nè per questo incorrerebbono nella Censura della Bolla del Signor.

K c. vni. 10. q. 3. c. cum apo. de cen sib.

l Armilla verb. Dominiū. §. 9.

m Med. in sum. Lopez in instr. consc. 2. p. c. 41.

Sesta

Digitized by Google

6 Sesta Conclusione. E vn gran dubbio, se i vassalli sieno obligati védere à i loro signori le galline, & capretti per certo prezzo tassato, molto meno di quel, che sogliono valere, come s'vsa nel Regno di Valenza, laqual difficoltà [n] Garzia lascia indecisa, & di essa trattano il Cordoua, & F. Luigi Lopez, circa ilqual dubbio secondo i detti padri, dico, che se i Signori dimandassero à i loro vassalli i diritti, & intrate, che secondo le leggi, son debiti à loro, & le pagano, son obligati à restituir tutto quel, che valeuano di più le dette galline, & capretti, nè si potrebbono diffender col titolo della Prescrittione, poiche non hanno buona fede; ma se detti diritti, & intratè, che dimandano fossero molto minori, che quelle, che lor deuono, conforme alle leggi, all'hora quel, che à loro lasciassero di questi Tributi douuti, potrebbono compensar con le galline, & capretti, che loro vendono tanto buon mercato, cosi sentono i Dottori communemente, come riferisce [o] Gabrielle. Io sono stato molti anni nel Regno di Valenza leggendo Theologia, per comandamento de i Padri dell'Ordine nella Prouincia de gli Scalzi di S. Giouan Battista, laqual Dio volse honorar in questi nostri tempi con la Santità del Padre frate Giouanni Pascul laico, & figliuol di essa, & mio special amico; Ilqual Iddio, dopò la sua morte hà illustrato con molti miracoli, & essendo nel detto Regno, conforme à quel che in esso vidi suspetto, che i Signori temporali non lascino à i loro vassalli cosa alcuna de i Tributi, che debbono conforme alle leggi vidi quelli, che nuouamente erano conuertiti soggetti à loro, carichi di molti, & varij Tributi, che non pagano coloro che sono soggetti al Rè. Però questi veggano la ragion, con che ciò pigliano, ch'io per me non l'intendo, nè anco ardisco condennargli di proposito, perche sarebbe condannar tutti i Signori di quel Regno, ne i quali certò hò conosciuto molta virtù, & santità.

n Garz.li.1 de contra. c.13. Cord. deci. cas. consc. q.114. L.opez li.1. inst.neg. c. 10.c.3.& 4.

o Gab.in 4. d.15. qu. 1. conf.2.3.& 4.

7 Settima Conclusione. I Signori, che hauessero comprato, ò ottenuto per via di donatione dal Rè l'Alcaualas, de i loro, non le possono pigliare con buona conscienza intieramente, come il Rè le piglia, cosi tengono Soto, & Fra Luigi Lopez. [p] Et la ragion di questo è, perche il Rè se piglia di diece, vno, è per la gran necessità, nellaqual si ritroua, laqual se cessasse, non potrebbe pigliar detto Tributo con tanto rigore. Et non ostante questo vediamo ancora, che il Rè si compone co i suoi vassalli in questo caso. Oltre, che i Signori comprarono queste Alcaualas in tempo, che fruttauano meno, perche non si pagauano con questo rigore per laqual causa le comprarono per minor prezzo di quel, che al presente costerebbono, se si vendessero, poiche son cresciute tanto, come si vede. Et di più se l'ottennero dal Rè, non hanno di esse piena ragione, poiche solamente sono Collettori, come confessa il [q] Cordoua, che tien il contrario. Et cosi si diffinisce in vna [r] legge della nuoua compilatione, come auuertisce Fra Luigi Lopez, che i Signori, che per via di gratia, ò remuneration debita à loro seruigi hauessero ottenuto dal Rè le ragioni dell'Alcaualas, che le possono riceuere, & pigliar del medesimo modo, & non d'altro, che di quel, che il

p Soto l. 3. iust.c.6. Lopez in instr. cõsc. 1.p.c.38. & in instr.nego. lib.2.c. 20.

q Cord.decis.cas.consc.q.115. r lib.16.tit. 10.l.5. noua compil. Lopez li.2. instr. nego. c.44.

Digitized by Google

Rè le pigliaua. Et l'istesso possono fare altri, che fossero successi nelle dette Alcaualas, conforme alla Consuetudine antica, in tal modo, che questi donatori non sieno pregiudiciali à gli altri.

8 Ottaua Conclus. Non possono i Signori temporali pigliar i Tributi, che si soleuano pagar per guardar le fortezze, & Atalayas, che in esse si metteuano, essendo cessata la necessità della loro guardia, & custodia, perche le fortezze già son per terra, & non si pongono in esse le guardie molto tempo è, & così è cessata la causa della detta impositione. Ma essendo le fortezze in piedi, tenendoui in esse il Rè Castellani, ò guardie, sarebbe lecito in questo caso dimandar tai Tributi, ancorche di fatto non si spendessero nella paga delle guardie, & sentinelle, ma in altre cose, il che per esser vero limitano il [s] Cordoua, & Fra Luigi Lopez. Il primo quando fosse cosa probabile, che in qualche tempo haueranno queste fortezze necessità di guardia, & sentinelle. Secondo quando essendoui necessità di custodirle, non obligano i Signori i loro vassalli, à pagar maggior Tributi per quelle, ancorche fosse necessario vsar più diligenza del consueto, ma se ciò non fosse probabil, che debba essere, illecito dice il Cordoua, sarebbe dimandar i detti tributi. Ma Fra Luigi Lopez dubita molto di questa opinione, particolarmente in questi Regni di Leone, nel qual vi sono fortezze, che parlando moralmente son sicure da i nimici, & senza alcun timor, che per l'auuenire ve ne debban essere. Et quando cessa la causa moralmente, per laqual i tributi furono messi, pecca il Principe dimandandogli, ancorche vi sia consuetudine di pagargli, di cui non vi sia memoria, come dice [t] Siluestro. Io in questo non ardirei condannar il Principe, se pigliasse i detti tributi; perche, ancorche sia cessato la detta causa, non sò, se ve ne fosse alcuna altra, che giustificasse al presente questa impositione.

s Cord. decis. cas. consc. q. 113. Lopez vbi sup. c. 38.

t Sylu. ver. dominium q. 4. dist. 4.

Come i vassalli son obligati à pagar i Tributi, & di coloro, che son essenti di questa gabella. Cap. LXXV.

SOMMARIO.

Se son obligati i vassalli à pagar i tributi, che si mettono delle cose necessarie per lo sostegno della lor famiglia, & se son obligati à pagar l'Alcauala delle cose picciole, che uendono. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se si può pigliar Alcauala di quel, che si uende, non effettuando il contratto. concl. 3. nu. 3.

Se coloro, che deuono Alcauala, sono obligati manifestar quel, che deuono, lasciandolo il Datiaro nella sua coscienza, & se può sforzar, che giurino, & il medesimo se dimanda del Portazgo. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Se uno c'hauesse riceuuto alcun danno dal Rè, può lasciar di pagar l'Alcauala. concl. 6. nu. 6.

S'è lecito comprar da coloro, che defraudano l'Alcauala. conclusio. 7. num. 7.

Se sono obligati gli heredi, & legatarij in coscienza à pagar l'Alcauala delle cose del defunto, che si pigliano à stima. concl. 8. nu. 8.

S'è lecito à i Christiani, che comprano da infedeli, defraudargli ne i loro datij. concl. 9. nu. 9.

Se

Digitized by Google

Se possono i Signori temporali far essenti da i tributi i guardiani dalla loro caccia.concl. 10.*nu.* 10.

Se sono gli Ecclesiastici obligati à pagar tributi dell'Alcauala, Portazzo, & Assisa. concl. 11.12.13.14. & 15.*nu.* 11.12.13.14. & 15.

Se i nobili, & graduati sono obligati à pagar tributi. concl. 16. & 17. *nu.* 16. & 17.

Se può il Rè uendere il Priuilegio di nobiltà.concl. 18.*nu.* 18.

1 PRIMA Conclusione. Sono obligati i vassalli conforme alla Consuetudine di tutta la Christianità pagar i Tributi, che sono stati messi sopra le cose necessarie per sostegno della vita, & famiglia, nè si può negar, che per causa vrgente, & molto necessaria alla Republica si possono mettere sopra le dette cose, come tengono [a] Gabrielle, & Siluestro con altri molti, & così in fatto veggiamo, che si mette l'Assisa sopra la carne, pesce, vino, & olio, quando si rappresenta la necessità. Et ancorche Castro tenga questo Tributo per ingiusto, perche con esso non paga più il pouero, che il ricco, non però per questo si deue condennare; perche si può trouar altro modo più accommodato per soccorrer le publiche necessità, come insegnano [b] Medina, & Pietro di Nauarra, & così non doueua Ledesma [c] dire generalmente essere ingiusto questo Tributo.

a Gabr. in 4.d 15.q.5. ar.2. Syluest. ver. gabella. q. 3.cum alijs Castro de l. pen.1. ca. 5.

b Med. ref. q.15. Nau.de restit.lib.5.ca. 1.à nu.235.

c Ledes. in 4.q.18. a.3. dub.10.

2 Seconda Conclusione. I secolari son obligati à pagar l'Alcauala delle cose piccole, che vendono, come sarebbe vna cosa, che valesse due, ò tre reali. Questa Conclusion è contra [d] Soto, ilqual dice, che non fù intentione del Legislatore obligar vn pouero lauoratore à pagar Alcauala di vna gallina, perche à ciò rispondo, negando, che non hebbe tal intentione, poiche per non hauerla, sapeua, che vna gran parte, & quantità di questo Tributo, si sarebbe perduto, poiche tanti sono questi, che vendono tai cose, molto ordinariamente, ilche procede con maggior causa ne i riuenditori, che vendono à minuto, perche questi tai hanno obligo pagar l'Alcauala delle cose piccole, che vendono, attento, che nel fin dell'anno è grande la somma, & quantità, che hanno venduto.

d Soto l.3. de iust.q.6. nu.vlt.

3 Terza Conclusione. Quando alcuni mercanti facessero qualche contratto di compra, & vendita, se subito si pentiscono d'hauerlo fatto, & il disfacessero, non possono dimandar l'Alcauala, che si deue per causa di esso, quando la cosa venduta, si consegna al comprator, nè il compratore habbia pagato il prezzo, perche la legge, che obliga à pagar l'Alcauala per causa della vendita, s'hà da limitar, che solamente s'intenda, quando la vendita fosse adempiuta, attento, che è legge odiosa, & per consequenza s'hà da restringere. Questa Conclusione tiene F. Luigi [e] Lopez, & consta da quel, che largamente adduce Pietro di Nauarra. Ma vendendosi la cosa à credito, & consegnandosi al compratore, attento, che dalla parte del venditor, già si è adempita la vendita, & il pericolo della cosa venduta è à conto del compratore, può il Datiaro dell'Alcauala dimandarla in questo caso, & la potrebbe ancora dimandare, quando il compratore desse alcuna cosa al venditore per caparra del prezzo, ancor-

e Lopez in instr. conf. 2.p.c.41. Nau. lib.3. de rest. c.1. nu.244.

Digitized by Google

ancorche dopò volesse partirsi dalla vendita, saluo se non fosse qualche Consuetudine in contrario. Ilche non si deue intendere, quando si desse alcun pegno non per segno di pagamento, ma solamente, come pegno, & il comprator pentito della cosa vuol più presto perderla, che star al contratto fatto, attento, che quando si dà alcun segnale per pegno quel perduto, facilmente si può lasciar di consumar il contratto.

4 Quarta Conclusione. Quando il Datiaro dell'Alcauala lasciasse alla conscienza di coloro, che le deuono, che manifestino quel, che deuono, nō manifestando ogni cosa peccano, poi che dicono bugia: nè è lecito in questo caso giurar per non pagar il debito Tributo. Questa conclusion è di tutti, & son ancora i debitori obligati alla restitution, come dicono [f] Nauarro, Medina, & Cordoua, & sono obligati à giurar, dando lor giuramento, come tengono [g] Cordoua, & Fra Luigi Lopez, partendosi in ciò dal Nauarro, ilqual tiene, che non sieno obligati à giurare, fondato in questo principio, che la legge penale obliga solo alla pena, & non alla colpa, & che la legge di pagar i Tributi sia penale, come l'opinion contraria, che la legge di pagar il Tributo non sia meramente pena, ma vna legge fondata nella Ragion Naturale, laqual detta douersi i tributi giusti al Rè, per soccorso delle sue gran necessità, perilche obliga à peccato mortale, & alla restitutione d'essi, se non si pagassero, necessariamente habbiamo da confessar, che giuridicamente si dimanda il giuramento, & per consequenza son obligati à giurar la verità.

f Nau. c.7. nu.202.

g Cord de ci. cas. cōsc. q.94. Lopez in instr. conf. 2.p.c.37.

5 Quinta Conclusione. Può colui, che deue il Portazzo, dir à quei, che il riscuotono, lasciandolo nella sua coscienza, che gli desse vn tanto, douendogli più, confidatosi nell'amicitia, ch'è tra ambedue, laqual molte volte suol esser tra i locatori di questi Portazzi, & i mercanti, che frequentano il camino, doue si paga Portazzo, perche potrebbono andar per altra strada, & vanno per questa altra, & così cagionano guadagno à i detti locatori. È vero, che per fuggir il peccato veniale della bugia, che in questo caso commettono, dicendo, che deuono tanto, douendo più, meglio sarebbe dir Signor pigliate questo, & contentatiui, senza dir, non vi debbo altro.

6 Sesta Conclusione. Colui, c'hà riceuuto alcun danno dal Principe, può non pagargli l'Alcaualas, che gli deue, ricompensando il detto danno, che gli fece con esse, se non hauesse affittato, ò venduto queste gabelle, anzi le fa riscuoter da i suoi ministri. È vero, che la ricompensa, acciò che sia valida, è necessario, c'habbia le conditioni necessarie con la loro giustificatione, delle quali è già stato detto di sopra nella materia de' salarij. Da questo segue, che quando tai datij fossero affittati, non potrebbe il detto dannificato far la detta ricompensa, perche non furono causa del danno i locatori, ma il Rè. Questo Corolario è contra [h] Siluestro, & contra Nauarra, iquali dicono, che possono far la ricompensa, perche i locatori comprano per minor prezzo questa Alcaualas per gli molti inganni, che nel riscuotitore sogliono succedere, perciò non si può dire, che sieno danneggiati. Allaqual ra-

h Sylu. gabella, 3. q.9. Nau. lib.3. de resti. c.1. nu.248.

Digitized by Google

gion rispondo, concedendo, che comprano l'Alcaualas per minor prezzo per causa d'essi inganni, ma non lasciano di peccar coloro, che commettono questi ingamni, dimandando loro giuridicamente l'Alcaualas. Et di più, ancorche le comprano per minor prezzo per rispetto de gl'inganni, & che consentono essi, che gl'ingannino, rimettendo questo grauame, ciò s'hà da intendere non nel grauame, che si commette per causa della ricompensa fatta per quel, che il Rè doueua à coloro c'haueuan da pagar le dette Alcaualas, ma per causa de gl'ingamni, che si commettono per mancamento di diligenza, & inquisition de i riscuotitori. Et dà ciò segue, che se i riscuotitori hauessero cagionato il danno à coloro, che deuono l'Alcaualas, possono costoro ricompensar il loro debito, col detto danno, poiche i detti riscuotitori l'hãno cagionato. Nè osta vn'altra ragione, che adducono Siluestro, & Nauarra per prouar il lor intento, cioè, che il Principe à nessun può vendere quel, che fosse mio, & mio è quel, che m'è debito. Alche rispondo, che l'Alcaualas, che il Rè vende, son sue, & non de' suoi creditori. Et dire, che quel, ch'è mio, poteua con buona coscienza ritenere, & douerlo al Principe s'egli non me lo douesse, è vero, parlando di quel, ch'io hauessi in mia potestà, ò fosse in potere del detto Principe, ma non di quello, il cui dominio, & ragion hauesse di già il Principe venduto. Perche se questo si potesse dir mio, per poterlo ritener per quel, che mi deue il Principe, ne seguirebbe, ch'vno c'hauesse alcuna cosa imprestito d'alcuno, che l'hauesse comprata dal Rè, potrebbe secretamente ritenersela douendola à lui il Rè.

7 Settima Conclusione. Comprar da quelli, che defraudano l'Alcaualas lecita, & moderatamente non è illecito, nè tai compratori son obligati à far alcuna restitutione al Rè, nè à i conduttori, nè à i mercanti, che ne hauessero parte. Il che s'intende, ancorche hauessero promesso di tacere. Et si proua, perche tai non defraudano, nè peccano per hauer taciuto, perche niun è obligato à manifestar simili delitti, che si fanno nella Republica, saluo se il loro officio non gli obligasse à ciò, nè alcun è obligato à schiuar il danno de i Datiari col proprio danno, e se manifestassero ciò, è cosa chiara, che niuno gli venderebbe le lor facoltà. Di più, che benche fossero obligati à manifestare, prima dourebbe precedere la correttione. Nè tai concorrono al peccato, che commettono coloro, che difraudano l'Alcaualas, perche non sono officiali publici. Oltre, che il comprar da se, da questi difraudatori non è opera cattiua, ma indifferente. Et quando vno desse al suo fratello occasion per laqual potesse ben, & mal operare, ancorche non sapesse c'hauesse da vsar mal di essa, non si potrebbe dire, che concorressero col loro peccato, come non concorreria col peccato di vn Gentile, colui, che gli vendesse vn campo, sapendo, che in quello fosse per sacrificar al suo Idolo. Questa conclusion tien il Nauarro.[i]

[i] Nau. li. 3. de rest. c. 1. nu. 230.

8 Ottaua Conclusione. Non sono obligati gli heredi, & legatarij in coscienza pagar l'Alcauala delle cose del defunto, che si piglian per stima. Accioche meglio s'intenda questa conclusion, mettiamo il caso. Hà lascia-

Digitized by Google

ſciato vn defunto ad vno, cento ducati, ſi mette la ſua facoltà all'incanto nel qual ſi vendono coſe, che vagliono i cento ducati, gli dimanda il legatario, non ſi deue in queſto caſo Alcauala. Vn'altro caſo. Laſcia il defunto vna caſa, che vale cinquecento ducati, ſono cinque gli heredi, ſi dà à ciaſcuno vna quinta parte della caſa, che val cento ducati, non ſi deue di queſto Alcauala. Ma ſe l'herede, ò legatario, oltre di quel, che gli viene della heredità, ò legato pigliaſſero alcun'altra coſa in ſtima, hanno obligo in queſto caſo il Teſtamentario, ò colui, che la vendeſſe pagar l'Alcauala. La cauſa del ſopradetto è, perche ne i primi due caſi non v'è vendita, nè compra, ſe non vn'applicarſi all'herede, & al legatario le parti, che ſi deue à lor de i beni del defunto, ilche più preſto è vna parte, & diuiſion de i beni, che compra, & vendita. Ma nell'vltimo caſo quel, che ſe gli dà non è per via di parte, ma per via di vendita, come auuertiſce [k] Nauar.

[k] Nau. vbi ſup.

9 Nona Concluſione. Non poſſono i Chriſtiani, che comprano mercantie, ò vendono à gli infedeli, rubar l'Alcaualas, & Tributi, che ſi deuono à i Principi infedeli, per cauſa della detta compra, ò vendita, perche ancorche tirannicamente poſſeggano le terre de i Chriſtiani, non è à conto de i particolari ricuperar queſti beni, ma à conto del Papa, & de i Principi Chriſtiani, con la cui auttorità ſi fà. Et ſe tali infedeli non haueſſero le terre della Chriſtianità, nè faceſſero danno à Chriſtiani, nè con autorità del Papa, nè con licenza del Rè, gli poſſiamo difraudar ne i Tributi, che ſecondo la Giuſtitia loro ſi deuono, come riſoluono dopò, Soto, & Vittoria, [l] Cordoua, & Fra Luigi Lopez. Et niuno può difraudare l'infedele particolarmente nelle coſe, che ſi vendono per conto, peſo, & miſura, & colui, che gli difrauda, reſta obligato à reſtituir lor queſto danno, perche ciò è vſurpar quel, ch'è debito ad altri per le ſue fatiche ſpetiali. Ilche procede, ancorche l'infedel difraudato, non foſſe del numero di quelli, che pagano Tributo à i Chriſtiani, & ancorche foſſe del numero di quelli, che poſſedeſſero la terra de i Chriſtiani tirannicamente, coſi dice Fra Luigi [m] Lopez, che riſpoſe Vittoria.

[l] Cord. lib. 1. q. 1. q. 17. Lopez li. 1. inſt. neg. c. 20.

[m] Lop. in inſt. conſ. 1. p. c. 39.

10 Decima Concluſio. Non poſſono i Signori temporali eſſentare da i Tributi coloro, che ſi occupano nella guardia della caccia, che haueſſero ordinato per la loro ricreatione, ſaluo ſe non liberaſſero gli altri vaſſalli, dicendo, che non foſſero obligati à pagar la quantità, che le dette guardie, & cacciatori haueuano da pagare, perche non poſſono queſti Signori per le loro ricreationi metter grauezza non debita à i loro popoli, coſi tengono [n] Gabriel, Silueſtro, Soto, Nauarro, & Cordoua. E vero, che il Rè hà autorità per far aſſolutamente la detta eſsentione, ſecondo Soto, & Nauarro.

[n] Gal. in 4. d. 15. qu. 2. dub. 2. Syl. ver. dominium, & verb. exact. Soto lib. 3. de iuſt. q. 9. art. vlt. Nauarr. in Sum. c. 15. nu. 6. & 7.

11 Vndecima Concluſione. Gli Eccleſiaſtici non ſono obligati à pagar i Tributi, & coſi gli eſsatori di eſſi, dimandandogli, reſtano ſcommunicati per la Bolla della Cena del Signore, & obligati alla reſtitutione, & ad vna competente ſatisfattione, per riſpetto della traſgreſſione, come doppo molti, riſolue [o] Salzedo. Ma s'ha da notare, che non godono di queſto priuilegio i Chierici ordinati

[o] Salze. in prac. cri. c. 56. nu. 176.

Digitized by Google

de gli ordini minori, che non hauessero attualmente qualche Beneficio Ecclesiastico: nè gli altri Chierici, che comprano, & vendono, essercitandosi nella mercantia, come consta per vna Legge [p] della Nuoua compilatione, & d'vn'altra legge nuoua, che fece il Rè D. Filippo II. conforme ad alcune leggi della partida, doue s'hà da vedere Gregorio Lopez, così tengono Nauarro, [q] & Medina. Et si noti, che gli Ecclesiastici negotiatori non sono in conscienza obligati à pagar questi Tributi, prima che lor gli dimandino; nè sono obligati à pagargli, che non sieno prima ammoniti tre volte, che s'astengano da questi negotij secolari, come tiene Fra Luigi [r] Lopez, prouandolo con vn Decreto della Ragion Canonica.

p l.6.tit.28. li.6.& 7. Nouæ cóp. li.1.ti.5 l.2. li.6.& 7. p. 5. vbi Grego. ver.Cleri.
q Nau.c.17. nu.201. Medin. de rest.q.6.
r Lopez in inst.2.p.ca. 41. c.ex lit. de vita, & honest. cle.

12 Duodecima Conclusio. Quando la necessità, ò pietà imminente fosse concernente, non immediatamente, ma per vna consequenza rimota all'vtil publico della Chiesa, non sono gli Ecclesiastici obligati à contribuir i Tributi, che sogliono per questa necessità contribuir i secolari, saluo se volentieri nol volesser fare, approbandolo il Vescouo col Clero, & dimandando consiglio al Papa, sopra di ciò, come dice la [s] legge, & affermano Nauarro, & Medina. E vero, che tanta potrebbe esser la necessità, che non desse luogo per ricorrer à sua Santità, senza gran pericolo, & scandalo, nel qual caso basterebbe, che i Chierici col Vescouo consentano in ciò, come tiene [t] Gregorio Lopez, il qual segue Gutierez.

s c.aduers. c.nóminus de immun. eccle. Na.vbi sup. c.17.n.201. & c.23. nu. 120. Med.de resti.q.15.in primis ver. vt igitur.
t Greg.li.1. in prac.q.4

13 Decimaterza Conclus. Se la necessità, ò pietà fosse concernente, diretta, & principalmente all'vtil delle Chiese, & de i secolari, come quando si mettesse fuoco in alcune case, ò possessioni, tra lequali molte di esse sono della Chiesa, in questo caso la Chiesa deue contribuire, deliberando non solamente il popolo, ma il Clero ancor tutto, nella contributione, che s'hà da far, perche quel, che à tutti tocca, da tutti deue esser approuato, & non volendo il Clero senza legitima causa consentire in ciò, possono i secolari dimandar l'aiuto del loro Superior Ecclesiastico, accioche li sforzi, & astringi, come vuol la [u] Legge. Et in questo caso non è bisogno ricorrer per consiglio al Papa, poiche questa spesa non solamente è per la publica vtilità, ma per l'vtilità ancora priuata delle Chiese. Da questo inferisce Fra Luigi [x] Lopez, che gli Ecclesiastici in tempo di peste sieno obligati à contribuir alle spese, che si fanno in cauar gli infermi dalla Città, attento, che restando in essa, infetterebbono gli altri.

u ca.minus de iure pat.
x Lopez in instr. conf. 2.p.c.40.

14 Decimaquarta Conclus. Senza ricorrer al Papa, possono, & deuono contribuir i Chierici, quando il Vescouo, & il Clero vedessero, che vi fosse tanta necessità, & fosse tanta la pouertà della Republica, che fosse necessario soccorrer essi con la lor retributione, attento, che non bastano le facoltà de' secolari, per supplir la gran necessità, nella qual si ritroua la Republica per il cui soccorso risulta grande vtilità in essa, come si dice nella [y] legge, il che non hanno da giudicare il Vescouo, & i Chierici, ma altri Giudici di confidenza, come auuertisce [z] Gutierrez. Dal detto ne segue, che non son obligati i Chierici pagar l'Assisa, che si mette nel vino, carne, & altre cose simili, quando si mette principalmēte per l'vtil de' secolari, il

y c. non minus, c. à su. de immun. ecclesiæ.
z Guti. vbi sup.

qual.

Digitized by Google

qual'vtile indirettamente appartiene à i Chierici, conciosia cosa che la prosperità de i Cittadini, ridonda in vtile de gli Ecclesiastici, nè i Gouernatori loro possono mettere questo Tributo. Et essendoui causa da metter quell'Assisa, non la posono metter senza l'autorità di sua Maestà, hauendo cõsideration alla moderation debita, talche non si metta sopra quelle cose, che più per l'ordinario, son comprate da i Chierici, che da i secolari. Nè di questo si possono lamentar i Chierici; poiche possono comprar queste cose ne i loro macelli, & tauerne, & botteghe, particolarmente deputate per loro, doue commodamente le possono hauere, come con Siluestro dice Fra Luigi [a] Lopez. E vero, che doue commodamente non si possano hauer queste botteghe particolari, io tenerei per molto suspetto le dette impositioni, respetto à gli Ecclesiastici, & in questo caso, sarebbe vera l'opinion di Nauarro, che le condanna indistintamente, in quanto che toccano à i Chierici ordinati di Ordine Sacro; perche gli ordinati de gli Ordini minori, non v'è dubbio, che non sien'obligati à pagare tutti i Tributi, che pagano gli altri secolari, saluo se non fossero liberi, & attualmente hauessero Beneficio Ecclesiastico, com'è stato ordinato in vna legge [b] della nuoua Compilatione, & tengono Couarruuias, & Matienco. Et Couarruuias dice, che gli ordinati di prima tonsura sono liberi di pagar Alcauala secondo la Ragion Canonica, ma che si deue stare alla Consuetudine prescritta.

a Lopez in instr. consc. 2 p c 40. Nau c. 17. nu. 201. & 202.

b l. 2. tit. 4. lib. 1. Coua. prac. qq. c. 21. in fi. nu. 9. Matien. in li. 11. li. 10. lib. 5. nouæ compil. gl. 1. nu. 4.

15 Decimaquinta Conclusione. I Chierici portando à vender le cose della Chiesa ad vn'altro luogo, non son'obligati à pagar Portasgo, nè Alcauala, ancorche le portino per via di negotiatione; perche il delitto, che commettono in questo caso, non hà da pregiudicar alla immunità della Chiesa: ma se le cose, che portano à vender per via di negotio, che fosser del loro patrimonio, & non della Chiesa, hanno obligo di pagar queste gabelle. Dissi per via di negotio, perche se le vendessero, come sogliono altri secolari vendere il loro formento, & olio, & altre cose, che raccogliono dalle loro possessioni, non son'obligati à pagare, come dice [c] Panormitano.

c Panor. in c. si. de vit. & hon. cle.

16 Decimasesta Conclusio. I nobili son'essenti di pagar Tributi per causa de' preciati fatti, ch'essi, ò i loro antenati hauessero fatto per difesa della Republica, come dice [d] Soto. Et per la medesima causa potrebbe il Principe essentare da essi vn benemerito della Republica; perche ancorche questo priuilegio paia, che ridondi in maleficio di essa, considerar però si deue dalla radice dell'vtile, accioche altri s'inanimiscano à far opere grandi in suo vtile.

d Soto l. 3. de iust. q. 6. ar. 1.

17 Decimasettima Conclus. Non ammette la Consuetudine in questi Regni di Spagna, che i graduati per esser Auuocati solo, sieno liberi di pagar i Tributi reali, ancorche sieno liberi da gli officij, & carichi personali; anzi la legge ordina, che questi tali, & i Dottori, che non leggono, non godeno de i Priuilegij dell'essention de i Tributi patrimoniali, ma solamente de gli officij, & carichi personali, come largamente prouano [e] Baeca, Siluano, & Azeuedo.

e Baeca in tract. de in opc. debit. c. 16. n. 127. cum seq. Siluan. cõs. 88. nu. 10. vsque in fi. Azeu. in l. 8. & tit. 17. li. 1. recõpi. vbi sup.

18 Decimaottaua Concl. Essendo qualche gran necessità nel Regno,

Digitized by Google

può il Rè vendere il priuilegio di nobiltà, & essentione de i Tributi à gente di bassa conditione, concorrendo due cose, cioè hauendo il detto Priuilegio annesso qualche officio di Giustitia, ò altra amministratione, ò gouerno della Republica: secondo, che non si faccia questo, aggrauando gli altri, come dice [f] Soto.

f Soto vbi sup.

Se son'obligati i uassalli à pagar'i Tributi, auanti, che à lor siano dimandati, & gli condannino in essi, & se coloro, che gli tengon ad affitto, meritano qualche bonificatione per le guerre, & altri casi fortuiti, che succedano. Cap. LXXVI.

SOMMARIO.

Se sono obligati i uassalli à pagar le Decime, & il Portasgo, auanti che à loro sia dimandato. Et la medesima questione è d'altro tributo, che mette il Rè per cause giuste. concluſ. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se ui è obligo di pagar l'Alcauala, auanti, che si dimandi. concl. 4. & 5 nu. 4. & 5.

Se perdendo molto i Conduttori del Datio dell'Alcauala per casi fortuiti, che succedono, se ui è obligo di far à loro qualche bonificatione. concl. 6. num. 6.

1 PRIMA Conclusione. Sono i vassalli obligati à pagar le Decime auanti, che il Giudice habbia dichiarato, che debbano, & se la consuetudine hauesse ammesso, hanno obligo di portarle alla casa del decimario.

2 Seconda Concl. Non son'obligati i passaggieri pagar il Tributo, che si deue per passar per vn ponte, ò certo luogo, se non lo dimandano, perche è dura cosa obligar tali à saper questi Statuti; il medesimo s'hà da dire de i Tributi, che si chiamano porti secchi. Circa delche s'hà d'auuertire, che ancorche secondo il Nauarro, [a] non vi sia obligo di pagar questi Tributi di quelle cose, che portano questi passaggieri per necessità loro, & della lor famiglia: s'hà da tener, ma s'hà d'hauer grand'attentione ad vna limitation di Driedo, [b] col qual consente Cordoua, i quali dicono, considerato, che in questi tempi i Tributi, & impositioni del Portasgo accade molte volte, che mancano di Giustitia; perche mancano le cause requisite per la lor giustificatione; percioche non deuono esser facili i Confessori à condannare coloro, che gli defraudano, principalmente, se essendo poueri fossero astretti da i Signori à pagar tanto, quanto i ricchi, poiche la Ragion Ciuile, & Canonica riproua il dimandar Portasgo per causa delle cose che portano per l'vso necessario delle loro case; però F. Luigi Lopez [c] afferma, che non si debbano incolpare costoro, nascondendosi, & appartandosi dal camino, per liberarsi dal trauaglio, che lor darebbono; ma facendolo communemente, perche così essa pare, non hà per cosa sicura, non condannargli conforme à quel, che adduce Siluestro, [d] saluo se non intendesse, che il Signore, alqual si deue il Tributo, si contentasse con la sola pena, come si dice in vna legge della [e] Partida, & in vn'altra dell'Ordinamento; perche in questo caso non saria peccato nascondersi, ancorche fosse in necessità mettersi à pericolo di perder la mercantia.

a Nau. c. 17 nu. 202.

b Drie. de libertate christiana. c. 5. Cord. deci. cas. consc. q. 99.

c Lopez in instr. consc. 2. p. c. 56.

d Sylu. gabell. q. 5.

e lib. 96. & 97. tit. 7. p. 5. lib. 6. ord. ti. 9. & 10.

3 Terza Concl. Son'obligati i sudditi

Digitized by Google

diti à pagar il Tributo, che mette il Prencipe, hauendo cause giuste, & honeste per metterlo, & essendo tolerabile, ancorche no'l dimanda il riscotitore, perche le leggi, che comandano pagar questi Tributi con le dette conditioni, son giuste, & non son puramente penali; poiche il Tributo, che comāda pagare, si mette, fondandosi con la Ragion Naturale, però vi è obligo di pagargli in coscienza, come tengon Medina, [f] Soto, Couarruuias, Cordoua, & Pietro di Nauarro, benche il Nauarro tenga il contrario. E vero, che alcuni Tributi, non vi è obligo di pagar, com'è il Portasgo, secondo, che s'è detto nella conclusion passata, nè v'è obligo pagar il Pecho, auanti che si dimandi, perche non è obligato à manifestar, che non sia gentil'huomo, & il medesimo s'hà da dire della Sisa.

f Medi. de rest. q. 11. Soto lib. 3. de iust. q. 5. art. vlt. Cou. in regu. pecc. 2. p. §. 5. Cordu. vbi sup. Nau. de resti. li. 3. c. 1. nu. 2. 7. Nauarr. in Man. c. 25. nu. 54.

4 Quarta Conclusione. Il Tributo dell'Alcauala è obligo di pagar, & à verun non è lecito defraudar i riscuotitori, saluo doue non fosse manifestissima ingiustitia di questa gabella, come dice [g] Soto. Ilqual aggiunge, che dimandandosi quest'Alcaualas con gran rigore, basta, che quando si dimanda questo Tributo, si paghi, principalmente quando il debito non fosse di gran momento, ilche dichiara [h] Medina. Dicendo, che secondo il Soto, non si deue dimandar di dieci vno, ma solamente di venti, ò trenta, vno; ma se si dimanda di diece vno, che non si dia, se non si dimāda. Et cosi tiene contra il Cordoua, che dice, che sia obligato colui, che paga questa gabella, cercar i riscuotitori per pagarla. Nè da questo parere si allontana [i] Aragon, dicendo, che non sono iscusati di pagar l'Alcauala, se non si dimanda, per causa della Consuetudine, se non per la grauità, & ingiustitia del Tributo; perche quando il Tributo fosse ingiusto, ancorche con fraudi, & inganni vno si liberi di pagarlo, a verun'obligation non sarebbe obligato. Ma non termina, se questo Tributo sia ingiusto, nè ancor'io mi risoluo in ciò, anzi la presuntion è dalla sua parte, per hauerlo messo il Rè, con quei del suo consiglio, trattatosi nelle Corti, & però si presume esser giusto, & douersi auanti, che si dimandi.

h Med. 2. 2. q. 96. ar. 4.

i Arag. 2. 2. qu. 62. ar. 3. nu. 234.

5 Quinta Conclusio. Ancora quando si vendono le cose, che non son di gran prezzo, son'obligati i venditori à cercar i riscuotitori per pagarle l'Alcauala, essendo ella giusta, & non dimandandosi con gran rigor, & non basta, che siano pronti senza vsar fraudi, & inganni, nascondendosi per pagarlo dimandandolo. Questa conclusion è contra Soto, [k] & si proua, perche quando il Tributo fosse giusto, non si possono i venditori iscusare con la poca quantità della materia, che vendono; perche tanto potrebbe esser il danno, che ne segue di questa vendita, che per causa loro siano obligati à restituire quella maniera, che stessero vendendo vna cosa di gran prezzo, come si suol dire di coloro, che pigliādo ciascuno vn graspo vendemiano vna vigna, iquali son'obligati à restitution per lo gran danno, che cagionarono, come auuertisce Aragon [l] contra Soto.

k Soto vbi sup. & li. 6. de iust. q. 6. art. 4.

l Arag. vbi sup.

6 Sesta Conclus. Coloro, che pigliano ad affitto quest'Alcaualas, & Duane, meritano, che lor detraggono alcuna cosa dell'affitto, essendo Guerre, che si sospettauano, per le quali non possono le mercantie venir

Digitized by Google

di fuori per venderſi, & portarſi in altre parti. E vero, che ſecondo il rigor, non ſi deue queſto bonificamento, poiche vi era già il rumore, che le Guerre s'andauano apparecchiando. Ma non vi eſſendo queſta ſuſpittione di eſſe ſuccedendo dopò, come caſo fortuito, & molto ſtraordinario, giuſtamente poſſono dimandar bonificatione, & ſi deue dare come dopò Silueſtro [m] riſolue Fra Luigi Lopez, ancorche in certa maniera s'allontani dalla ſua ſentenza.

m Syl. Gabell. §. 12. Lop. instr. conf. 2. par. ca. 4.

Della Vanagloria. Cap. LXXVI.

SOMMARIO.

Se deſiderar la gloria humana di quel, che uno non haueſſe è peccato. nu. 1. concl. 1. nu. 2.

Se lodarſi un religioſo, che ſia figliuol d'un Duca è peccato. concl. 2. nu. 3.

Se colui, che eſſercita alcun'officio, che non sà, predicando, giudicando, auuocando, & conſigliando, pecca. concl. 3. nu. 4.

1 ACCIOCHE s'intenda quel che s'hà da dire, notiſi, che la gloria importa la chiarezza, la manifeſtation, & la notitia d'alcun ben corporale, & ſpirituale, & coſi il deſiderar, ò procurar queſta manifeſtatione per qualche buon fine, cioè accioche Iddio ſia glorificato, & per eſſempij de i proſſimi, ò per vtile proprio, cioè per creſcer in virtù, vedendo, che tutti il tégono per buono, nõ è peccato, ma coſa lodabile, come inſegna S. [a] Tomaſo. Ma il gloriarſi di queſta gloria, & manifeſtation ſenza alcun bon fine è ſolaméte peccato veniale, come dice [b] S. Tomaſo, & l'adduce il Nauar. & queſt'è il vitio della vanagloria, & in tre maniere la può vno deſiderar. La prima cercando gloria in quel, che non hà, ò in quel, che non è degno di gloria. La ſeconda cercando queſta gloria, & volendola ſolamente da gli huomini, & non da Dio. La terza non riferendo queſta gloria ad alcun buon fine, ilche tutto è veniale: ma può eſſer mortal di quattro maniere. La prima quã d'vno vanagloriandoſi, vſurpa la diuinità di Dio. ò nõ riconoſce la dipendenza, c'hà di lui. La ſeconda, quando antepone quel, che hà, à Dio, ſtimandolo più, che Dio. La terza, quando ſtima più il teſtimonio de gli huomini, che quel di Dio. La quarta, quãdo faceſſe della gloria humana il ſuo vltimo fine. Per riſolution delche ſi mettono le ſeguenti concluſioni.

a D. Th. 2. 2. qu. 232. ar. 1.

b D. Th. vbi ſup. ar. 3. Nau. ca. 23. n. 15.

2 Prima Concl. Ancorche il cercar vn'huomo la gloria auanti de gli huomini nõ ſia coſa cattiua da ſe, nõdimeno il deſiderar gloria di quel, che vno nõ hà, è illecito, & male, come ancora è il deſiderar gloria di quel, che da ſe è male, per eſſer cõtra la legge di Dio, & contra l'amor, che ſi deue al proſſimo, come riſolue S. Tomaſo. [c] Et ſarà peccato mortale, ò veniale ſecondo l'oggetto di eſſa, & ſarà peccato veniale quando ſolamente la malitia c'hà queſta glòria deſiderata, foſſe per non riferirſi in Dio, ò in vtile della ſalute Spirituale, ò in alcun fine vtile, & honeſto; poiche è contra la natura dell'huomo rationale hauer atti, ancorche foſſero interiori, che non ſi riferiſcano in alcun fin ragioneuole, come riſolue Nauarra. [d] Et ſarà peccato mortale, quando in queſta gloria humana, ſi metteſſe in eſſa l'vltimo fine, ilche non può accadere, ſe non foſſe, quando vno per la gloria humana

c D. Th. 2. 2. q. 132. & de malo. qu. 9. ar. 1.

d Nau. lib. 3. de reſt. c. 4. nu. 58.

Digitized by Google

mana facesse alcuna cosa, laqual farebbe senza alcun dubbio, ancorche fosse contra alcun Precetto Diuino, & Naturale, ilche poche volte accade.

3 Seconda Conclusione. Lodarsi vn Religioso con la verità, che sia figliuol d'vn Duca, ò Conte, non è da se peccato mortale; perche se ben perde la sua Religion alcuna cosa in questo, vedendo i secolari, che vn Religioso di essa si pregia di questa alterezza, & vanità, laudandosi di quello, alquale non corrisponde laude alcuna, non vien di questo tanto danno alla sua Religione, accioche diciamo, che quel, ch'è da se peccato veniale, si faccia mortale per causa del detto danno. Et però non deue esser seguita l'opinion di [e] Medina, che tiene, che questo pecca mortalmente, contra ilquale disputa Pietro di Nauarra.

e Medi. in sum. Nau. lib. 2. de res. ca. 4. nu. 355.

4 Terza Conclus. Colui, che presumesse con notabil irriuerenza di Dio, ò con notabil danno Spirituale del prossimo, ò corporale di honore, ò denaro, essercitar qualche officio, che non sapesse, predicando, giudicando, auuocando, consigliando, & medicando, pecca mortalmente, come risolue [f] San Tomaso, & tratta con la Commune Nauarro. E vero, che solamente peccherebbe venialmente, essercitando il detto officio, almeno senza danno notabile del prossimo.

f D. Th. 2. 2. qu. 117. Naua. c. inter. ver. nu. 100. cũ seq.

5 Quarta Concl. Colui, che sentisse dire di se, che fosse buon Sacerdote, ò buon Confessore, ò buon Maestro, ò buon Predicatore, nõ essendo, & vedesse chiaramente, che per tacer egli, ne seguirebbe notabil danno del seruigio di Dio, ò del prossimo, pecca mortalmente; perche in questo caso è obligato ad impedire queste laudi, con qualche buon discorso; così dice Nauarro. [g]

Della uendita, in quanto alla sua essenza, & materia uendibile.
Cap. LXXVIII.

SOMMARIO.

Che cosa è uendita, & se si possono uendere i frutti della terra, & le cose d'altri, & gli huomini liberi, & se ui è obligo di liberar da mano de barbari, quelli, c'hauessero in suo potere per mangiarli. concl. 1. 2. 3. 4. & 5. nu. 1. 2. 3. 4. & 5.

S'è lecito uendere, & comprar i negri. concl. 6. & 7. nu. 6. & 7.

A chi s'hà da restituir la cosa d'altri comprata, sapendo, che sia d'uno di due, non potendo uerificarsi qual di loro sia. concl. 8. nu. 8.

S'è lecito à i Prencipi uender officij publici. concl. 9. & 10. nu. 9. & 10.

S'è lecito in Spagna uender, & comprar l'officio di procurator di Corte. concl. 11. nu. 11.

Se i Prelati Ecclesiastici possono uendere l'officio di Procurator, & Fiscale. concl. 12. nu. 12.

S'è lecito uender carte da giocar, & belletti da donna. concl. 13. & 14. nu. 13. & 14.

S'è lecito uender uino à coloro, che sono debili di testa. conclusione 15. num. 15.

S'è lecito uender l'arme à coloro, che uogliono intrare in guerra ingiusta. concl. 16. nu. 16.

S'è lecito uender ueneno à colui, che s'intendesse, che lo compra, per far mali. concl. 17. nu. 17.

Prima

1 PRIMA Conclus. La vendita altra cosa non è, se non dare vna cosa per prezzo, & per lo contrario la compra è pigliar, mediante il prezzo alcuna cosa riceuendo di essa il dominio. Et di essenza del contratto dalla vendita, è il prezzo, in tanto, che se non vi è, non si può dire vendita, come si raccoglie da quel, che largamente adduce [a] Soto.

a Sot. li. 6. de iust. q. 2. art. 2.

2 Seconda Concl. Non solamente quel, che già sia in atto, si può vendere, ma i frutti ancora della terra, il bestiame, che fosse per nascere, & la pescaggione, che fosse per farsi nel mare quando si buttano le reti, i quali frutti, ancorche non nascessero, nè si generassero gli animali, nè si pigliasse pesce, il tutto è à conto del comprator, & sarà obligato à pagar il prezzo promesso, saluo se non vi fosse stato patto tacito, ò espresso in contrario. Il che procede con maggior ragione nella compra della pescaria, laqual molte volte manca, ancorche i pescatori vadano tutta la notte faticando, & buttando le reti, & così, chi la compra già si sottopone à questi accidenti.

3 Terza Concl. La cosa d'altri non si può vendere, & colui, che la cōprasse, hà obligo di restituirla al vero signor di essa, se il trouasse, vsata la debita diligenza. Ma non trouandolo, restando in dubbio se sia d'altri, ò di colui, che la vende, con molta buona coscienza, la può ritenere, con conditione, che constando dopò, qual fosse il suo vero Signore, la restituisca, poiche per furto, gli l'hāno tolta. Et quei che comprano da Zingani; iquali tutto quel, c'hanno si presume, che sia rubato, hanno obligo di restituir alcuna cosa à i poueri, non ritrouando il suo vero signore; perche trouandosi, à lui s'hà da restituire, così tiene [b] Cordona. Altre cose, che toccano alle rubate, che si vendono; constarà dal detto nella materia del furto.

b Cor. dec. cas. conf. in addi. q. vlt.

4 Quarta Concl. Non si posson vendere gli huomini liberi, come consta nella Ragion Ciuile, [c] doue dicono i Dottori. E vero, che vn'huomo libero si può vendere per andare in luogo d'vn'altro à vogar nelle Galere, il che è vn genere di seruitù, & così s'hà da intendere quel, che si dice in vna legge della Partida. [d]

c l. liber homo ff. de cō trah. empt.

d l. 1. ti. 21. p. 4.

5 Quinta Concl. E opera di Carità liberar dalle mani de' barbari coloro c'hauessero prigioni per mangiargli, come accade trà i Negri, che mangiano carne humana. Ma non sono à ciò obligati coloro, che gli liberano da questo pericolo à liberargli da essi cō perdita de i loro beni; perche non vi è obligo di riceuer questa perdita, poiche per liberar la vita del prossimo messa in necessità per malitia di alcū Tiranno, non vi è obligo di perder i suoi beni, come è già stato detto nella materia dell'homicidio. Ma possono i detti Negri destinati già alla morte esser comprati, & ridotti in seruitù; accioche restino con la vita; perche è più pretiosa, che la libertà, & essi hauendo con che si possano liberar dalla loro seruitù; posson liberarsi, come risoluon Nauarro, [e] & Fra Luigi Lopez. Et s'hà d'auuertire, che non possono questi fatti schiaui, liberarsi, cōputando nel prezzo della loro liberatione, il valor de i seruigi, co i quali seruirono i loro signori, à i quali doueuano questa seruitù.

e Na. c. 23. nu. 95. Lopez li. 1. inst. reg. c. 4.

6 Sesta Concl. Presuposta la fama, che corre, che questi Negri con inganni, & con doni d'alcune cosette gli

con-

Digitized by Google

conducono nelle Naui imbarcati per Spagna, & altre volte son fatti schiaui de' barbari, & infedeli ingiustamē te, pare, che coloro che gli portano à vendere, pecchino mortalmente, & sieno in stato di dannatione, perseuerando in questa malignità, come dice Soto,[f] Nauarro, & Mercato: Nè vale il dire, che troppo honor lor fanno in condurgli al Christianesimo; perche rispondo à ciò, che benche lor facciano honore in questo, nondimeno questo honore non si vende per denaro, nè per cosa, che ciò voglia, com'è la seruitù; perche ciò sarebbe simonia. Et di più, se ben à loro fanno honore, è graue l'ingiuria, che fanno al Christianesimo, & alla Predication Euangelica, laqual s'hà da insegnare & predicare senza verun interesse. Et però son'obligati questi mercanti, che gli conducono di là, ad vsar molta diligenza, in verificare, se la seruitù de gli schiaui, che comprano sia hauuta tirannicamente: perche se fosse tale, son'obligati à non comprargli, & comprandogli, hanno obligo di mettergli in libertà, come risolue Fra Luigi Lopez, allegando vn Vescouo del Giapone, che tiene la medesima opinione in vn trattato, che fece della libertà de gli Indiani. Ma per acquietar le coscienze di quelli, che in Spagna con buona fede comprano con loro denari i detti Negri per seruirsi di loro, non ostante la detta fama gli possono ritenere con molta buona coscienza. Perche se ben in generale sia preualuta la detta fama, non possono coloro, che comprano questi Negri in particolar virificare, ancorche in ciò vsassero molta diligenza, se fossero stati, ò nò, schiaui. Perche è opinion di [g] Soto, riceuuta molto da tutti i Theologi, che colui, che si maritasse con buona fede, dubitando dopò, se il suo Matrimonio fosse valido, essaminando il negotio, & non potendo cauar la verità, può lecitamente, non solamente pagar il debito à sua moglie, ma dimandarghelo ancora; ilche anco nel nostro caso accade.

f Sot. lib. 4. de iust. q. 2. art. 1. Nauar. vbi sup. nu. 96. Mercat. de contract. c. 15.

g Soto in 4. dist. 27. q. vnica ar. 5.

7 Settima Conclusione. E peccato comprar da i Negri le cose, che si creda, ò si dubiti, non esser loro, & colui, che le comprasse, hà obligo di restituirle al suo patrone. E vero, che se vendesse qualche poco di pane, vino, ò olio, accioche con esse potesse vestire, & trattarsi conueneuolmente, non si deue in ciò hauer scropulo nel foro della coscienza; poiche questi con che si veste, & tratta, è honor, & vtile del suo Signore. Dissi, nel foro della coscienza, perche nel foro esteriore, coloro, che comprassero le dette cose da gli schiaui, sono castigati, come fauto r. de' ladri, come si dice in vna [h] Legge della Compilatione.

h leg. 5. tit. 20. li. 6. de recep.

8 Ottaua Concl. Quand'vno comprasse vna cosa d'altri, & non potesse sapere di cui fosse, se fosse di Pietro, ò d'Antonio, sapendo, che è d'vno di loro, basta la partisca con ambedue, come dicon [i] Soto, & Medina.

i Sot. li. 4. de iust q. 2. ar. 2. Medi. in in str. conf.

9 Nona Concl. A nessun Principe, benche sia Rè, è lecito vender gli officij del suo Regno per molto gran prezzo, ò à tai persone, che probabilmente creda, & debba credere, che co i loro abusi, hanno da opprimere i loro vassalli, perche questi officij sono stati ordinati per il ben commune, & publico, come tiene San [k] Tomaso, & la Commune, & vendendogli hà obligo di metter vna tassa moderata ne' loro salarij, & vendergli à coloro, che ne sieno più degni, come risol-

k D. Th. in opus. 2. ad Ducissam Brabantiæ. q. 1.

Digitized by Google

l Caiet. in sum ver. venalitas. Soto lib. 5. de iust. q. 6. ar. 4. ad 1. Nau. in ca. 25. nu. 7. Cord. de ci. cas. cosc. q. 117. Garz. p. 1. de contra. c. 18. Lopez in instr. cōsc. 1. p. c. 170.

risoluono il l Gaetano, Soto, Nauarro, Cordoua, Garzia, & Fra Luigi Lopez. Et per potersi vender questi officij, è necessaria l'autorità del Rè, ò della Republica libera, che non riconosce superiore nel temporale, & con la medesima autorità, possono assegnare i salarij ordinarij. Da questo s'inferisce, che quando vn Rettor rinuntiasse il suo reggimento al suo figliuolo maggiore, lasciandolo nel suo testamento dopò della sua morte, hà obligo di metter la valuta di questo reggimento alle parti; poiche il detto reggimento, ò giudicatura, è cosa vendibile, come risoluono m Cordoua, & Couarruuias. I quali dicono, che benche le parti non si facessero, se non dopò trent'anni dalla morte di suo padre, s'hà da metter il detto valore alle parti, ma non quel, c'hauesse guadagnato all'hora, per causa del detto officio, andando per procurator delle corti.

m Cord. de ci. cas. cōsc. q. 134. Cor. lib. 2. var. ca. 19. nu. 6.

10 Decima Conclusione. E molto peggiore vendersi gli officij, c'hauessero annessa Giurisditione per giudicar, & amministrar la Giustitia, poiche chiaramente si vende l'occasione che da questo si piglierà per rompere tutte le leggi, come dice Soto. Perciò à coloro, che vendono questi officij commanda vna legge n della noua Compilatione castigar cō grauissime pene. E vero, che i Duchi, Conti, & Marcheti di questi Regni lecitamente possono vendere gli officij di scriuanie, poiche s'vsa in essi questo, & il Rè li vede, & no'l contradice, come dicono gli Autori allegati. Ilche s'hà da tener, ancorche Soto tenga il contrario, & le persone particolari, che gli possegono, gli possono vendere con licenza del Rè, & solamente saranno obligati à restituire il danno, che si cagiona nella Republica, vendendosi questi officij à persone non idonee, come dicono Nauarro, o Cordoua, & Fra Luigi Lopez.

n l. 7. tit. 7. l. 1. noue cō pilatio.

11 Vndecima Conclus. E prohibito per vna legge p della noua Compilatione, vendere, & comprare per se, ò per altro l'officio di procurator di Corte, & colui, che il venderà, resta priuo di esso. & colui, che il comprerà, resta inhabile per tenerlo. q Nauarro allega vna constitutione di Pio V. laqual castiga con perdita de i beni, degraditione, & perdita d'officij, ancorche siero secolari, & con l'vltimo supplicio, à coloro, che procurano nella Corte Romana officij, c'hanno amministratione, & giurisdittione con denari, ò promessa di essi.

o Naua. & Cor. vbi supra. idē l. r. qq. q. 31. Lopez li. 1. ins. neg. c. 6 p. l. 7. tit 7. lib. 3. noua compil.

q Nau. vbi sup.

12 Duodecima Conclusione. I Prelati Ecclesiastici deuono guardarsi di non affittare l'officio di Procurator fiscale; perche è vn gran pregiudicio della Republica, come dicono r Gaetano, Soto, Nauarro, & Salzedo. Et perciò, nè quelli, che piglian ad affitto i detti officij, nè altri per loro gli possono essercitare, intanto, che se ben ne tenessero concession dalla Sede Apostolica, s'hà da giudicare per surretitia, come si dice nel Concilio s Tridentino. E vero, che i Vescoui, c'hauesero giurisditioni secolare, non riconoscendo altro superior nel temporale, hauendo necessità, posono vender i detti officij secolari à persone degne, tassando il loro salario. Ma non posono vender gli officij della giurisdittione Ecclesiastica, come sarebbe l'officio del Notaro, & altri simili, attento che in vn certo modo son'annessi alle cose Spirituali, come risolue Aragon, t prouandolo

r Caiet. in sum. ver. officij rinun. Soto 24. Nauar. vbi sup. Salzed. in pra. cri. c. 4.

s Cōci. Tri. sess. 25 c. 12 de refor.

t Arag. 2. 2. q. 63. art. 2. in fin.

con

Digitized by Google

con molti Decreti del Concilio Tridentino.

13 Decimaterza Conclusione. Gli artifici, che fanno carte da giocare, & coloro, che le vendono, non peccano mortalmente, vendendole à coloro, che le comprano per giocar con esse, ancorche sapessero, c'hanno da peccar mortalmente giocando. Saluo se il peccato mortale, c'hanno da commetter, non ridondasse in danno d'vn terzo, cioè, perche hauessero da giocare la facoltà d'vn'altro, perche questo non saria altra cosa, se non dar l'armi à colui per ammazzar, che fosse à ciò preparato. Questa Conclusion è del [u] Gaetano, Fra Luigi Lopez, & Aragon, contra Medina, & Nauarro, iquali dicono assolutamente, senza alcuna distintione, che i detti artefici, & venditori peccano mortalmente, facendo, ò vendendo le dette carte à persone, che sapessero c'hanno da peccar mortalmente giocando con esse.

u Gaie. 2. 2. q. 109. 1. 2. & q. 10. a. 4. Lopez in inst. neg. li. 1. c. 8. Arag. 2. 2. q. 77. art. 4. Medi. de rest. q. 8. Nau. in sũ. hisp. c. 23. nu. 92.

14 Decimaquarta Conclus. L'vso de i belletti, non è da se mortale, perche può vna donna senza peccato mortale vsar di essi, solamente per effetto di coprir la sua bruttezza, ò per dar contento à suo marito, ò accioche alcuno la voglia per maritarsi seco, senza esser in questo volere peccato mortale, & così il vender i detti belletti, non si deue condannar assolutamente, come dice Nauarro. Il qual aggiunge, che si può difendere, che non pecca il seruitore seruendo il suo Signore, & la concubina c'hauesse, nè quella, che aiutasse la concubina à bellettare, nè gli artefici, che fanno, & vendono scarpe, & vesti curiose alle donne publiche, non consentendo loro nel peccato. Ilche si distingue, saluo se la donna cattiua non dimandasse, che le vendessero vna veste leggiadra, atta per scandalizar alcun giouane innocente, perche in questo caso peccherebbe il venditore vendendogliela, non perche concorresse al peccato di questa cattiua donna, ma perche non impedisce il peccato del prossimo innocente, al qual è obligato per la legge di Carità, come dice Aragon.

15 Decimaquinta Conclusione. Vendere vino à coloro, che sono debili di testa, de' quali hanno isperienza, che con poca quantità s'imbriacano, è peccato mortale, se vende in quantità, che lor possa far danno, perche questo è il dar lor vn coltello, con che feriscano il lor intelletto, turbando gli organi corporali, & da ciò succedono alcune volte danni al terzo. Però i Confessori hanno da dimandar à gli hosti, molto particolarmente di ciò, principalmente nella noua Spagna, & nel Regno d'Aragon, & di Valenza, ne' quali gl'Indiani, & i Mori battezzati nuouamente con poca quantità di vino, cascano dallo stato loro.

16 Decimasesta Conclus. Peccano mortalmente quelli, che vendono arme à coloro, che vogliono intrar in Guerra ingiusta, volendosi azzuffare, come dicon Sant'Antonino,[x] & il Nauar. poiche son causa efficace di molti danni, che con loro s'hanno da fare. Dissi, volendosi azzuffare, perche se la Guerra fosse ingiusta, & non si sperasse, che si facesse subito, vendendosi l'arme à colui, che si credesse, che anderà in essa, non pare illecito, perche molt'huomini hanno proposito d'ammazzar i loro inimici, quando comprarono l'armi, & non è à gli arte-

x D. Ant. 2. p. ti. 1. c. 24. § 11. Nau. ca. 23. nu. 90.

artifici prohibito venderle. Et nota, che quando colui, che vende le armi, non fosse certo del fine, per ilqual si comprano, non pecca mortalmente, vendendole al vassallo del Prencipe, alquale fosse sottoposto, principalmente, se gli comandasse il Principe, che la venda per la detta guerra, posciache per causa del comandamento del suo Principe, può lasciar il suddito il suo scropulo.

17 Decimasettima Conclusione. E illecito vendere veneno à colui, che probabilmente se intendesse, che il dimanda per far con esso qualche notabil danno, & male. Et sarebbe l'istesso, se si dubitasse probabilmente, che il dimandasse per questo fine, perche nè quando vi sia dubbio probabile, è lecito mettere à pericolo la vita dell'innocente: ma non presumendosi, che si dimandasse per questo fine, è lecito venderlo. Nè anco è lecito vendere à gli infedeli le cose, che non seruono per altra cosa, se non per il culto della lor falsa Religione. Nondimeno possono ben vendere le cose, che lor possono seruire in altri vsi, ciò leuatosi. Et però loro si può vendere l'Agnello Pasquale, ancorche sapessero, che l'hanno da vsar malamente, possono ancora vsarlo in bene, come tengono il [y] Gaetano, & i Dottori communemente. Circa delle vendite delle cose Ecclesiastiche, già n'è stato parlato in altra parte.

y Caiet. vbi sup.

Della uendita, in quanto al suo prezzo, & in commune. Cap. LXXIX.

SOMMARIO.

Come le cose hanno tre prezzi. Rigoroso, mezano, & infimo. conclus. 1. num. 1.

Come le cose gratiose hanno il prezzo, nel qual s'accordano coloro, che le uogliono. concl. 2. nu. 2.

Se quel, che in Salamanca uale otto reali, & in Toledo dodeci si può uendere in Salamanca per dodeci, con obligo, che si metta in Toledo. concl. 3. nu. 3.

Se è lecito uendere la cosa per più di quel, che uale, secondo il suo esser, in tanto, che non si uenda per maggior prezzo di quel, che uale al uenditore. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Se può il uenditor uendere la cosa per più di quel, che uale, credendo inuincibilmente, che uaglia quel, che si da per essa. concl. 6. nu. 6.

Se la cosa può esser uenduta per maggior prezzo di quel, che corre communemente, facendo il comprator donation di quel più, che desse per essa, & quando si presume questa donation. concl. 7. nu. 7.

Se uno può comprar per maggior prezzo la cosa da colui, che non hauesse per officio uenderla. conclusione 8. num. 8.

Se può pigliar secretamente alcuna cosa del comprator il uenditor, che gli la uendette per meno della metà del giusto prezzo. concl. 9. nu. 9.

DELLA materia di questo Capitolo trattano San[a] Tomaso, il Gaetano, Soto, Medina, Gabriel, Siluestro, Angelo, Mercato, Nauarro, Soto, Castro, & Couarruuias, per risolution dellaquale conuiene mettere conclusioni.

a D.Th. 2. 2. q. 77. a. 1. vbi Caiet. Sot. li. 6. de iust. q. 1. a. 3. Med. de iusti. q. 31. & 36. Gabr. in 4. d. 25. q. 10. ar. 1. not. 2. Syl. ver. negot. q. 2. ca. 6. & ver. empt. q. 6. vbi Ang. n. 7. Mer. de cōtr. c. 6. & 8. Nau. ca. 23. nu. 78. Sot. in 4. di. 15. q. 2. Cas. de leg. pena. li. 1. c. 12. Couar. li. 2. var. c. 3.

1 Prima Conclusione. Il prezzo delle cose non s'hà da stimare secondo la natural perfettion loro; ma inquan-

Digitized by Google

inquanto, che seruono, & sieno vtili più, ò meno all'vso humano, & è cosa certa, che mettendo in essa la Republica prezzo, questo s'hà da intender esser giusto, non constando chiaramente, che coloro, che misero la tassa, s'ingannassero in metterla, & non vi essendo tassa, quel s'hà da tener esser prezzo giusto, che corre communemente nel luogo, doue si vende la cosa. Et benche il prezzo tassato con l'autorità publica consista in indiuisibile, in tanto, che vendendosi la cosa per più, è peccato mortale, ò veniale, secondo la materia di quel, che fosse più notabile, ò picciola; nondimeno il prezzo, che communemente corre, non consiste in indiuisibile, perche hà la sua ampiezza, & però la diuidono i Dottori in prezzo infimo, mezano, & supremo, iquali tutti son giusti. Perciò che vna medesima cosa si può vendere per noue reali, & per dieci, & per vndeci, talche sarebbe il prezzo suo, che altri chiamano rigoroso, gli vndeci reali, & il prezzo infimo, che altri chiamano pietoso, saria noue reali, & il mezano, che altri chiamano moderato, saria dieci reali. Et s'hà da notar, che quando i mercanti pregano con la mercantia, fanno, che il prezzo suo sia minore, come per il contrario, quando sono molti compratori cresce il detto prezzo. Et cresce ancora quando si vendono le cose à minuto, per esserui più copia di compratori, & per la maggior fatica, & industria, che si mette nella vendita loro, come per lo contrario, quando si vendono in grosso, si sogliono dare per minor prezzo.

2 Seconda Conclusione. Parlando delle cose, lequali non sono tassate con l'autorità publica, nè con la commune estimation de gli huomini, perche si vendono poche volte, come son le pietre pretiose, & altre cose, che si portano dall'Indie, & altre cose artificiali, che si fanno, il giusto prezzo di esse sarà quel nel qual s'accordano i contrahenti, sapendo quel, che vendono, & quel, che comprano.

3 Terza Conclusione. Vna cosa, che vaglia in Salamanca otto reali, & conforme alla legge, vale in Toledo dodici, colui, che fosse in Salamanca, la può vendere per dodeci con obligo di metterla in Toledo per causa del guadagno, che perde, vendendola in Salamanca, hauendo terminato di portarla in Toledo per causa del pericolo, nel qual si mette à portar à suo conto à Toledo la detta cosa, perche tutto ciò si stimò ne i quattro reali di più. Ma se il venditore non hauesse da portar la detta cosa in Toledo, non potria venderla per lo prezzo vguale, che colà corre, se non per lo prezzo, che corre in Salamanca, doue la vende, & in questo caso è vera l'opinione di [b] Mercato, laqual segue Medina, & Aragon, & dir il contrario, sarebbe dar occasion di commetter fraudi, & inganni. E vero, che il venditore si potria accordare col compratore, che gli porterà la detta cosa in Toledo à conto suo, & che iui si farà la vendita, & ciò facendo, può con buona coscienza vendere la detta cosa messa in Toledo per lo prezzo, che iui corre, poiche in esso luogo si fà, & conclude la vendita.

b Merc. de contr. c. 6. Medi. in sū. li. 1. c. 4. §. 25. Ara. 2. 2. q. 77. art. 1.

4 Quarta Conclus. E lecito vender la cosa per più di quel, che vale, secondo il suo esser, in tanto, che non si venda per maggior prezzo di quel,

che

Digitized by Google

che vale al venditore, che n'hà bisogno, così tiene San [c] Tomaso, & è Commune. Laqual opinion si verifica secondo Garzia in vn libro molto necessario, & vtile per vn medico, ilqual se ben in se non hà tanto valore, nondimeno qualche cosa di più si può riceuer di esso per causa del danno, che al detto medico venditore segue per venderlo. Si verifica anco con vn'altro essempio, che dice Medina d'vn'Hortolano, c'hauesse vn Cauallo vecchio, & zoppo, che gli è tanto vtile, & serue per cauar acque da vna cisterna, come vn sano, ilqual mettendosi per venderlo, non trouerebbe compratore; Nondimeno s'alcun l'importunasse, che il vendesse, sapendo il mancamento, che hà, può pigliare il detto Hortolano, quel, che ad esso vale, se ben nell'esser suo non valesse tanto.

c D. Tho. vbi sup. Garzia l.1. de contractibus c. 8. nu.216.

Medi. vbi sup.

5 Quinta concl. S'alcuno s'aiutasse molto d'vna cosa d'altri, laqual compra, perche gli verrebbe di essa gran vtile, se colui, che la vende, non riceuesse danno per non hauerla, non la può vendere per maggior prezzo di quel, che vale secondo il suo essere, perche l'vtile, che all'altro viene, non procede dalla vendita; ma dalla necessità, c'hà di essa, & nessun può vendere ad vn'altro quel, che non sia suo, benche gli possa vender il danno, che può patire vendendola, come è stato detto nella conclusion passata. E vero, che il compratore già che à lui tanto vtile viene, per tener questa cosa, può dar alcuna cosa di più al venditore, come huomo honorato, & rispettoso, così tiene San [d] Tomaso, ilqual segue Fra Luigi Lopez, rispondendo sufficientemente à gli argumenti di Corrado.

d D. Tho. vbi sup. Lopez in instr. neg. lib. 1. c 12. Conr. de contr. q.56.

6 Sesta Conclusione. Il venditore, che inuincibilmente credesse, che la cosa, che vende, valesse quel, che dimanda di essa, cioè, quindeci reali, non valendo di più di dodeci, lecitamente può ritenere i quindeci reali, come dice San [e] Tomaso. Et si come durando l'ignoranza è libero dalla colpa, così è libero dalla restitutione. E vero, che conoscendo dopò la verità, hà obligo di restituire i tre reali, che pigliò di più, come dice [f] Aragon, saluo se questo eccesso, che pigliasse di più, nol tenesse tanto tempo con buona fede, che bastasse, c'hauesse prescritto, perche in questo caso non sarebbe obligato restituir, come dicono communemente i Canonisti, allegati da [g] Gutierrez, & i Theologi allegati da Soto. [h] Et da questo s'inferisce, che se il testatore comandasse restituir tutti i beni mal tolti, trouandosi in lor alcune cose d'altri prescritte con titolo di buona fede, non si deuono restituire. Et il medesimo sarebbe, quando si escommunicassero coloro c'hanno alcune cose mal tolte, perche questi non son obligati à restituir quel, che con titolo di buona fede hauessero prescritto.

e D. Tho. vbi sup.

f Arag. vbi sup.

g Gut. li.2 pract. qq. q. 1. nu.25. & 26.

Soto lib. 4. de iust. q. 7. art 4.

7 Settima Conclusione. Può vna cosa esser venduta per maggior prezzo di quel, che corre communemente per causa d'alcuna donatione, che si facesse in questo contratto, perche questa non è pura vendita, ma vna mescolanza con la liberalità, laqual vuol vsar colui, che dà per la cosa più di quel, ch'ella vale. Ma è negotio molto difficile da giudicare, quando si presumesse in questo caso donatione. Per esplication di che riceua il Lettore le seguenti Regole: Lequali si raccogliono da quel, che adduce

Digitized by Google

Corrado. La prima è, quando il comprator per necessità comprasse la cosa per maggior prezzo di quel, che vale, & quando il venditore con la medesima necessità vendesse la cosa per minor prezzo di quel, che vale non si presume donation, come tengono Nauarro,[i] & Couarruuia. La seconda quando alcuno comprasse alcuna cosa à posta, & senza hauer necessità di essa per più del giusto prezzo, & colui, che la vendesse, fosse amico, ò parente molto stretto, si presume, che faccia donation di quel, che da di più principalmente s'era consueto far alle dette persone alcuni doni, se ben per fargli fosse notato di leggiero, come dice Aragon. Ma se il venditore fosse vna persona straniera, non si presume donation, & così non può ritenere il detto eccesso con buona coscienza, se non hà altro titolo miglior, che l'aiuti, così tiene[k] Medina allegato fedelmente da Aragon, benche da altri non è allegato con la medesima fedeltà.

i Nau.c.23. nu.88. Cou.lib.2. c.4. nu.8.9. & 11.

k Medi. de rest.q.32.§. 2. Fr. Arag. vbi sup. Cōrad. vbi sup. nu.11. ad fin.

8 Ottaua Conclusione. Se ben non è lecito per causa dell'Officio pigliar alcuna cosa, oltre del prezzo giusto della tassa, perche la Republica, che la mise, hebbe rispetto alla fatica del mercante, & altre circostanze, come dice [l] Soto, nondimeno ben si può comprar per minor prezzo la cosa di colui, che non hà per officio venderla, come da quel, che non l'hauesse per officio, perche il giusto prezzo della cosa non è in mano di questi di tanto valore, come in mano di colui, che l'hauesse per officio. Et questo volle dire [m] Medina, perche la fatica, industria, & sollecitudine de i mercanti vale molto per accrescere il prezzo delle cose, che vendono, non essendo tassate giustamente dalla Republica, & tanto più, che non pregano i compratori, come ordinariamente pregano coloro, che non l'hanno per officio, come dice Pietro di [n] Nauarra.

m Medin. vbi sup. q. 31.§.& pro cedit.

n Nau. li. de res ca.2. n.40. & 41.

9 Nona Conclus. Colui, che dopò hauer venduto, ò comprato vna cosa, trouasse, che fosse ingannato nella metà del giusto prezzo, & fosse chiaro, & manifesto, & fosse chiaro ancora, che per via di Giustitia nol potrebbe ricuperar, può senza alcun dubbio pigliar dal debitore secretamente quel, nel qual fosse stato ingannato, guardando le conditioni della giusta ricompensatione, come quando l'inganno non fosse stato tanto essorbitante, solamente può compensare secretamente quello in che fù ingannato. Et perche i compratori molte volte si lamentano, che sieno stati ingannati, mossi più dall'amor proprio del lor interesse, che dalla verità del contratto, perche realmente non son stati, & molte volte non consta manifestamente esser stato fatto il detto inganno, secondo [o] Medina, & Cord. deuono esser i Confessori molto circonspetti trattandosi di queste secrete ricompensationi, come dice il medesimo [p] Cordoua, & F. Luigi Lopez.

o Medi. alleg. à Cordu. in deci. cas. consc. q.103.

p Idē Cor. deci.cas.cō sc.q.11. Lopez in instr. neg. lib.11.c.53 in princ.

Del prezzo delle cose, che si uendono all'incanto, & di quelle, che uendono i sensali. Cap. LXXX.

SOMMARIO.

Se quel, che si uendono nell'incanto, habbia tre prezzi, rigoroso, mezano, & infimo. concl. 1. nu. 1.

Se il giusto prezzo di quello, che si uende all'incanto, è quel, che cor-

re tra i mercanti, ch'è fuor di quello vendono. concl. 2. nu. 2.

Se sono obligati i curatori ad alcuna restitutione, uendendo le cose de i pupilli all'incanto per più di quel, che uagliono. concl. 3. nu. 3.

Se può un sensale restarsi con quel, che gli danno per la loro industria, di quel più, che uendesse la cosa, che uende. conclus. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

Se può il sensale pigliar alcuna cosa del prezzo, che gli danno per la cosa, hauendo significato, che non si contentaua con lo stipendio, che se gli daua. concl. 8. nu 8.

1. PRIMA Conclusione. Nelle cose, che si vendono all'incanto, vi è ancora il prezzo rigoroso, mezano, & infimo. Ma si noti, che benche i gradi estremi nel prezzo natural delle cose poco sieno discosti dal prezzo mezano, nondimeno delle cose, che si vendono all'incanto, i gradi estremi tanto son discosti dal prezzo mezano, quãto abbraccia la metà di questo prezzo mezano: & acciò che questo s'intenda, dico, che vna possessione fuor dell'incanto vale cento ducati, conforme al suo basso valore, laqual messa all'incanto, il suo prezzo mezano sarà tutta la quantità de i cento ducati, & il suo basso prezzo sarà cinquanta ducati, & il supremo sarà cinquanta, & cinquanta, come dicono[a] Cordoua, Mercado, & Garzia.

a Cord. de-ci-cas. cõsc. q. 8. Merc. de cõtrac. l. 2. ca. 12. Garcia lib. de contr. c. 12.

2. Seconda Conclusione. Le mercantie, che si vendono all'incanto, non saranno ingiustamente vendute, & comprate, se non si dà per esse il prezzo, che corre, se le vendessero i mercanti fuor di esso, perche vendendosi in quel luogo, non vagliono le cose più di quel, che si dà per esse. Et il medesimo s'hà da dire delle cose, che i sensali vendono nelle piazze, & strade caminando, non vi essendo alcuna fraude, & inganno nel caminare, cercando i compratori. Et nota, che gli stracciaroli non possono comprar le cose, che si vendono all'incanto, come si prohibisce per vna[b] legge della nuoua Compilatione. Et così i Confessori lor deuono dimandare se hanno comprato le dette cose per se, ò per altro, perche peccano grauemẽte in questo, si per prohibirlo questa legge, come per lo danno, che succede alla Republica, comprando costoro le dette cose. E vero, che non trouandosi, chi le comprasse all'incanto, se non per molto meno di quel, che vagliono, non terrei io per peccato, se costoro le comprassero per lo suo giusto valor, poiche da questo non segue danno ad alcun terzo.

b lib. 22. tit. 8. lib. 2.

3. Terza Conclusione. I venditori, come sono i Tutori, & Commissarij, che vendono all'incanto i beni de' pupilli per più di quel, che vagliono, cõstando lor questo, chiara, & palesemẽte son obligati ricorrer al Giudice, manifestandogli questo eccessiuo prezzo, acciò che si riduca ad vna debita vgualità. Et se il Giudice nol volesse fare, non sono obligati ad altro. Dissi, constando chiaro, & palesemẽte dell'eccessiuo prezzo, perche se non constasse, lascino lo scropulo. Satisfano anco al lor obligo, ammonẽdo i compratori dell'eccesso del detto prezzo, acciòche reclamando, il Giudice proueggia à quel, che più conuiene.

4. Quarta Concl. L'officiale, che assolutamente non assegnandogli il signor della cosa alcun prezzo riceues-

se la.

Digitized by Google

se la detta cosa per venderla, non può pigliar per se parte alcuna del prezzo, che gli danno per essa, pagandogli il signor il giusto salario, che se gli deue, in tanto, che se l'hauesse promesso, che senza cosa alcuna la venderebbe doppò, non può pigliar alcũ salario della cosa venduta, come non può, nè anco dimandar cosa alcuna colui, che per allenar vn fanciullo ritrouato, & mosso da Carità, & senza premio alcun il piglia à conto suo per alleuarlo, come dicono [c] Nauarro, & Fra Luigi Lopez, & Angelo.

c Naua. ca. 21. nu. 97. Lopez in inst. neg. li. c. 53.

5 Quinta Conclusione. Se l'Officiale volesse alcuna cosa per vendere per certo salario, che gli promettono, & la consegna ad vn'altro, ilqual prega, che la venda, non dandogli per questo alcun premio, vendendola, può pigliar il premio, che gli hà promesso, perche se bene non s'affaticò in venderla, basta, che mettesse il suo amico, per ilqual egli farà, ò hà fatto il medesimo altre volte, come consta da quel, che in simil caso adducono [d] Cordoua, & Medina.

d Cor. dec. cas. conf. q. 99. Med. de resti. q. 3. nu. causa liberante à ref. q. 11.

6 Sesta Concl. L'officiale, che hauesse riceuuto alcuna cosa per vendere, dicendogli il signore, che per tanto la potria dare, se la vende di più, può del sopra più restar con esso, saluo se l'eccesso non fosse maggior, ch'il prezzo rigoroso. Ilche s'intende, quando tacita, & espressamente si facesse patto, che restasse con essa, & tacitamente paia il signor concederlo, quando non si desse alcuna cosa per la fatica; & l'eccesso, che riceuesse del prezzo, non eccedesse notabilmente la mercede, che se gli deue. Dissi, se non eccedesse il prezzo rigoroso, perche questo eccesso, come dice [e] Angelo, si deue restituir al compratore.

e Ang. ver. empt. 5. 83.

7 Settima Conclusione. Quando espressa, ò tacitamente non si trattasse, che riceua l'eccesso del prezzo per la mercede, vendendola di più, che il prezzo assegnato, in verun modo non può appropriar à se quell'eccesso, & in questo senso è vera l'opinione di Sant'Antonino, [f] & di Giouan Tabiena, & di Maiolo. Perciòche chi desse ad vn suo seruitore salariato vna cosa per venderla per vn certo prezzo, se la vendesse per più, hà obligo di restituir al signor quel, che eccedesse del detto prezzo, saluo se per la sua industria, & fatica, non l'hauesse venduta di più, come dice [g] Gabrielle.

f S. Ant. 3. par. tit. Maio. in 4. d. 15. q. 41.

g Gabr. q. 10. a. 3. du.

8 Ottaua Conclusione. Se l'officiale, ò altro, non contento con la sua mercede, hauesse significato al Signor della cosa, non hauer trouato alcuno, che volesse dar per essa più di cento ducati, dandogli licenza à liberar detta cosa con essi, & poi la vendesse per cento, e venticinque, pecca ritenendo i venticinque, & è così obligato restituirgli, come dice il Gaetano. [h]

h Caie. ver. Precencia.

Della uendita del formento, & d'altre cose lequali hanno il suo prezzo tassato per la legge. Cap. LXXXI.

SOMMARIO.

Se si può uendere il formento, & altre semenze per più del prezzo tassato per la legge. concl. 1. & 2. n. 1. & 2

Se si può uender il formento, & uino cattiuo, & guasto per il prezzo tassato per la legge. concl. 3. nu. 3.

Se in tempo di fame obliga la tassa della Legge. concl. 4. nu. 4.

Se si può uender il formento in tem-

Digitized by Google

po di sterilità per quel, che constas-se messo in casa.concl.5.nu.5.

Se si può uendere il pan cotto per il prezzo,che corre.concl.6.nu.6.

Se i mulattieri posson pigliar per il formento, oltre del prezzo taßato le spese della portatura. concl.7.nu.7.

Se si può uendere il formento per la tassa, ualendo meno per esseruene molto.concl.8.nu.8.

Se sono obligati i Rettori, & Giustitieri à far publicar la Pragmatica della taßa del pane. concl.9.nu.9.

Se si può uendere il formento per la taßa,essendo in esso molte zolle, & tenendolo in luogo humido, acciò che ue ne entri meno nello staro. concl.10.& 11.nu.10.& 11.

Se i Rettori possono con buona coscienza, metter prezzo minore al pan cotto, portato da fuori più di quello fatto nella terra.concl.12.nu.12.

Se peccano mortalmente, & sono obligati alla restitutione i mercanti,che si uniscono,& comprano per riuender per più della tassa,ò per darle per altre cose,per meno di quel,che esse uagliono.conclus.13.& 14.nu. 13.& 14.

Se possono i Chierici uender il formento per più della tassa, & se essi, & i nobili possono uendere pane cotto. concl.15.& 16.nu.15.& 16.

Se coloro, che non hanno per officio di esser fornari, possono uendere pane cotto.concl.17.nu.17.

1 PRIMA Conclus. In modo ueruno, se ben fosse per causa di sterilità, ò necessità di formento,non si può vendere con buona coscienza il formento, orgio, & altre semenze per più del prezzo tassato per le Pragmatiche Reali. Il che s'intéde in tutti i luoghi di questi Regni di Castiglia, se ben son della Sierra, doue per ordinario si raccoglie poco formento, eccettuati i luoghi del Regno di Galitia, perche sua Maestà nella sua legge, ne fà espressa eccettione di loro, come consta per la legge della tassa del formento, publicata l'anno 1558. laqual al presente è incorporata nelle Leggi della noua Compilatione, così tengono [a] Castro,Soto,Couarruuia,Mexia,Matienco,Cordoua,& Palatios.

2 Seconda Conclusione. Non basta per vender per più della tassa il formento, & la biaua vendere, che i Rettori, & la Giustitia il permettano, non hauendo perciò special licenza, ò facoltà del Rè, ò del Consiglio Regio, come l'hanno per mettere la tassa nel pane cotto. Perche i Rettori, & la Giustitia sono stati messi per osseruar le Leggi de i Rè, & non per derogar à loro, & però non possono commandar generalmente, che vendano il pane cotto, il formento, & farina, come à loro piacesse. Et ordinandolo non ostante questo commandamento, s'alcuno rompesse la detta legge Regale, vendendo il formento per più della tassa, non solamente peccherà mortalmente, ma sarà anco obligato alla restitutione. Et all'hora si dice vendersi di più, quando oltre della tassa, & i datij, che vogliono le Leggi, che si paghino se pigli alcuna cosa di più. Et l'eccesso del pan cotto sarà, quando si vendesse per più della tassa messa dalla Giustitia, che per questo hanno auttorità. Et se per negligenza sua, ò accioche habbia la terra maggior abbondanza, non fosse stata messa la detta tassa al pan cotto,

[a] a li.1.ti.25. lib.5. nouæ compil. Castro li.1. de leg.pe.c.12. Soto lib.1. de iust.q.6. nu.5.arg.5. & li.4.q.8. art.4. Couar. li.3. Var. ca.14. nu.3. Mexia, & Matienco d.l.1. Cord. deci. cas.conf.q. 78. per totum. Palat. li.2. de tra.c.2.

Digitized by Google

ò se si desse loro ampia facoltà à tutti coloro, che il volessero vender, accioche il vendano per il prezzo, che potessero, nol possono vender in questo caso se non fosse, hauendo consideration alle parole, & alla mente della legge Regale, & perciò non potrebbon pigliar altro, che vn guadagno moderato, regolato col prezzo della detta tassa, poiche la legge, che comanda à i Giudici moderar il detto prezzo, pare anco comandi à coloro, che il vendono, che il moderino conforme al parer d'vn buon, & prudente huomo. Et pigliando più di questa moderanza peccano, & sono obligati à restitutione, come prouano largamente [b] Mercato, & Messia.

b Merc. super hac pr. c. 2. ver. Pero se il giudice. Mex. in d. l. 14. conf. 4. nu. 13.

3 Terza Conclusione. Coloro, che vendono il formento, & vino cattiuo, & guasto, che val per più del giusto prezzo notabilmente, ancorche il detto prezzo sia minor del prezzo della legge; peccano mortalmente, in quanto, che rompono la legge Naturale, & Diuina, come dice [c] Nauarro. Et per consequenza son obligati alla restitutione dell'eccesso, come proua Messia. Perche la Pragmatica del Regno, che promette vender il formento, per meno della tassa, parla del formento, che communemente corre, & si riceue, come auuertisce Messia. Il sopradetto nelle conclusion passate, s'hà da limitar secondo il Cordoua, quando il Rè, ò il Consiglio Regale, ò il suo Presidente, ò il Giudice in nome di sua Maestà comandasse, che in tai luoghi si possa vender il formento, ò farina, ò pan cotto, per tal prezzo, ò come tai persone potessero, & che per questo non sien castigati, ò se il Rè, ò il suo Consiglio tacesse, & non castigasse i transgressori della detta Pragmatica, potendogli astringer à portarlo, & venderlo, conforme alla tassa. Perche se gli lasciasse di castigar per non poter, & per lo scandalo, che di questo succedesse, non vi è dubbio, se non che peccano, & sono obligati à restituir, vendendolo per più della tassa, come consta da quel, che risolue [d] Gutierrez.

c Nau. c. 23. nu. 86. Mex. in d. pra. conf. 1. ver. Et cosi per consequenza, & in nu. 161.

d Gutie. li. 2. prac. qq. q. 180. n. 21

4 Quarta Conclus. In tempo di fame, non obliga la tassa delle dette Pragmatiche. Perche se per la necessità del freddo è lecito rubar legne, come risolue San [e] Tomaso, & Soto, perche per la necessità non sarà lecito romper le dette leggi? & se la legge Ecclesiastica non obliga con pericolo di morte, perche obligherà la legge meramente secolare?

e D. Th. 2. 2 q. 66. ar. 7 Sot. li. 1. de iust. q. 6. a. 4.

5 Quinta Concl. Non può il Contadino vender il formento per quel, che gli costò, messo à casa sua, eccedendo il prezzo della Pragmatica. Questa conclusion è contra Messia, il qual dice, che il Contadino vendendo il suo formento, costandogli ciascuna misura messa à casa sua trenta reali: la può vender per più della tassa, pigliando quel, che merita la sua industria, & fatica personale, & le spese, che hauesse fatto nel raccoglierlo, essendo, che quì si tratta di schiuar il danno. Et non auuertisce, che doue non vi sia tassa, può vno negotiar di schiuar il suo danno: ma doue vi sia non è lecito trattar di ciò, perche se gli fosse lecito, s'aprirebbe vna porticella, per laquale si romperebbe la tassa, che mette la legge, come auuertiscono [f] Cordoua, Mercato, & Palacios, ilqual và vacillando sopra questo punto, come dice Gutierrez. Nè al Contadino si fà graname, per-

f Cord. de ci. cas. cõsc. qu. 54. ver. dal sopradetto ancora. Mer. super istam pra. c. 5. p totũ. Palat. vbi sup. Gutier. vbi sup. nu. 30.

Digitized by Google

che con l'abbondanza del raccolto di vn'anno, ricópensa la sterilità dell'altro. Et certamente la regola d'alcuni è falsa, che dicono, che sempre vno può vender guadagnando alcuna cosa, perche se ciò fosse vero: sempre i mercanti ne i loro negotij dourebbono guadagnare. Ilche molte volte per i pericoli, & sterilità della terra, ò del Mare, non può accadere, come dice [g] Soto. Da questo s'inferisce, che colui, che compra vn staro di formento per venti reali, nol può vendere per il medesimo prezzo, senza commetter peccato, sottoposto à restituire. Ilche s'hà da limitare, eccetto se colui, che comprò il detto staro di formento per venti reali, prima che fosse consegnato; concedesse ad vn'altro la metà per il medesimo prezzo, dimandandoglilo con grande instanza, perche in questo caso, non gli vende cosa alcuna, anzi solamente si fà compagno della compra, che fece.

g Soto li. 6. de iust. q. 2. ar. 3.

6 Sesta Conclus. Se il contadino, ò altri, che raccoglie formento dalle sue possessioni il vendesse in pan cotto, nol può vendere, se non conforme al prezzo commune, che corre in piazza, & eccedendo il detto prezzo, è obligato à restituire questo eccesso, se ben lo staro del formento messo in casa, gli costasse, più di quel, che cauò di esso, vendendolo in questo modo, così tengono Mercado, [h] & Gutierez, contra Mexia.

h Mer. vbi sup. Gutier. vbi sup. q. 181. nu. 11. Mexia vbi sup. conf. 6. nu. 11.

7 Settima Concl. Non solamente i mulattieri, ma i Signori ancora del formento possono oltre della tassa pigliar per lo formento, ò per l'orgio le spese della portatura, lequai son tassate diece marauedis per ciascun staro, ogni Lega. Talche colui, che portasse per vender il formento da Toro à Salamanca, che sono dodeci Leghe di strada, se portasse dodeci stara, può pigliar oltre della tassa, cento venti marauedis per la portatura, ilche si hà da intendere, guardandosi le diligenze, che si mettono nella Pragmatica fatta l'anno 1592. portando testimonio del prezzo, & del luogo, doue fosse cauato. Circa delche s'hà d'auertire, come nota [i] Gutierez, che se ben non si guardassero le dette diligenze, possa il detto venditor pigliar con buona coscienza il denaro, ch'egli spendesse per la portatura de gli stari, & Leghe, nel foro della coscienza, & in questo non peccheria, nè saria obligato à restitutione. Da questa conclusione s'inferisce, che vn Caualiero possa vendere il formento delle sue intrate, pigliando le portature, che hà speso per ciascun staro di formento messo à casa sua, & se non hauesse pagato le dette portature, perche i suoi lauoratori sono obligati à darglilo in casa, le può ancora pigliare, perche per essersi i detti lauoratori à questo obligati, leua altre cose à loro, che agguagliano le dette portature, che sono di tanto valore, come le portature, che esso haueua da pagare.

i Gutl. vbi sup. d. q. fi.

8 Ottaua Conclusione. Quando vi sia molt'abbondanza di formento, & valesse meno della tassa, non si può vendere, sotto pena di peccato mortale, & di restitution per più di quel, che communemente corre, ancorche non arriuasse alla tassa, come tien [k] Mercato, prouandolo; Perche la legge Naturale, & Diuina obliga, che non si venda la cosa per più del giusto prezzo, come dice Castro, [l] & tengono Cordoua, & Medina, & Fra Luigi Lopez aggiunge, che il venditor commetterà vsura vendendo in cre-

k Mer. vbi su. c. 3. ver. Ma che diremo.

l Cast. vbi sup. in vers. lex autem. Mer. in sũ. Cord. deci. cas. consc. q. 84. Lopez in instr. consc. 2. p. c. 43. & c. 46.

Digitized by Google

credenza il formento per la tassa in questo caso, poiche val molto meno. La nostra Conclusione tiene ancora [m] Aragon, riprendendo Medina in vna distintione, che fà sopra questo punto, & così afferma, che la nostra Conclusione è vera, ò si metta la tassa in fauor del comprator, ò in fauor del venditore.

m Ara. 2. 2. qu. 77. ar. 1. col. 13.

9 Nona Concl. Hanno obligo i Giudici, & Giustitie delle Città, & popoli far publicar questa Pragmatica del formento, & però se ignorantemente alcuni vendessero il formento per più della tassa, hanno obligo di restituir questo denaro, perche per causa della loro negligenza, & trascuranza, non sanno i venditori questa Pragmatica, così tengono [n] Nauarro, & Fra Luigi Lopez.

n Na. c. 17. nu. 20. & c. 25. 24. Lopez in inst. neg. li. 1. c. 15.

10 Decima Concl. Vn'huomo particolare, che vendesse alcune stara di formento con le zolle, con lequali ordinariamente si leuano dalle are; non pecca mortalmente, perche in questo non vsò fraude, ma essendo già il formento netto, misciandolo con qualche poca di terra, per venderlo, dice [o] Medina, ch'è contratto inualido, & è obligato à restituire questo danno al compratore. Et Fra Luigi [p] Lopez, tien che non sia obligato à restitutione, discostandosi in questo caso da Medina. Io in questa parte dico, che il contratto sia valido, perche quando non v'è inganno, nella metà del giusto prezzo; il contratto vale, & è necessario, che s'annulli, come dice la [q] Legge. Nondimeno vi è obligo di restituir il detto danno, principalmante, se doppò, che si fece la vendita; vi fosse stata buttata la terra. Nè ostano le cause di Fra Luigi Lopez, perche in simil caso, non è bene, che aiutiamo gl'inganni con cause apparenti, ma con le chiare, & manifeste, lequali detta la Ragion Naturale.

o Medi. in Sum. circa regul. pr. p Lop. vbi sup. 2. p. ca. 42. li. 1. inf. neg. c. 19.

q l. 2. C. de rescin. ven.

11 Vndecima Concl. Se vno, che vendesse il formento, & con industria il mettesse in luogo humido, accioche con l'humidità gonfiasse, & ve ne entrasse meno nello staro, & di vno staro, ne facesse vno, e mezo, ò poco meno pecca, & hà obligo di restituire il danno, oltre che il formento humido più facilmente si corrompe, & s'alcuno mettesse il detto formento in questo luogo, non à posta, ma à caso, trouando doppò, per causa della humidità, non esser così buono, & essersi gonfiato; hà obligo venderlo per meno del prezzo, che corre, come costa dal detto, & manifestarlo al compratore, se intendesse, che il comprasse, per conseruarlo, poiche tanto facilmente si corrompe.

12 Duodecima Conclusione. I Giudici de i popoli, che mettono più alta la tassa al pane cotto de gli habitatori de i loro popoli, che al pan cotto, & ad altre cose, che portano i mulattieri, ò altre persone di fuori; non peccano se per far questo, seguisse più vtile alla Republica in commune di quel, che fosse il danno, che seguisse à i poueri, & benche vi sia dubbio di ciò, se vi fosse consuetudine di farsi la detta tassa di questa maniera; in ciò non si deue dubitare, non è fare scropulo, come consta da quel, che adducono Cordoua, [r] Nauarro, & Fra Luigi Lopez.

r Cor. dec. caf. conf. q. 18. Na. c. 17. n. 92. Lop. in inf. neg. li. 1. c. 19.

13 Decimaterza Conclusione. I Mercanti, cioè di Salamanca, che raccogliono tutto il formento, che possono, con animo di venderlo doppò, per più della tasa, à tutti coloro,

Digitized by Google

che verranno alle case loro, ancorche sieno di fuori, per comprarlo; peccano mortalmente, & hanno obligo di restituir alla Republica il danno, che per questo monopolio si causa, & alla medesima restitutione son obligati coloro, che vengono di fuori à Salamanca à vender il formento, vendendolo più della tassa, sapendo, che se il vendono più caro; è per monopolio, che s'è fatto, perche se nol sapessero, la loro ignoranza gli libera dalla detta restitutione. Così tiene [s] Medina, ilqual segue Fra Luigi Lopez. Et circa di questo veggasi il Capitolo, doue si tratta de i monopolij de i Mercanti appresso.

s Med. vbi sup. Lop. lib. 1. instr. consi. ca. 23.

14 Decimaquarta Conclus. E illecito il contratto di coloro, che vendono il formento à quelli, che vengono per comprarlo in Salamanca, dando in suo luogo altre mercantie, che portano per molto meno prezzo di quel, ch'esse vagliono, tassato, dicendo i venditori, che non lo vendono per più della tassa, perche chiaramente si vede l'inganno in questo caso, che s'vsa, poiche si vende il formento manifestamente più della tassa, & però sono i venditori obligati à restituir quel di più, c'hauessero pigliato à i compratori, & il medesimo si dirà quando vendessero altre mercantie, dicendo, che le vendono per il prezzo giusto, che vagliono, pigliando cô esse da i compratori le mercantie, che portano per minor prezzo di quello, che vagliono, ancorche l'inganno non sia per la metà del giusto prezzo, come consta da quel, che con la Commune risolue [t] Nauarro, Couarruuia, & Messia, ilqual limita, quando il danno, che si facesse fosse di pericolo: ma nel nostro caso qual si voglia lesion per picciola, che sia obligherà alla restitutione, perche la quantità, nellaqual colui, che diede le sue mercantie per il formento, fosse stato ingannato, cresce il giusto prezzo tassato dalla legge, ilqual per esser indiuisibile non si può aggiungere cosa alcuna per picciola, che sia, & benche il detto inganno sia in poca quantità per liberar da peccato mortale, nientedimeno non libera dalla restitutione, perche la Ragion Naturale detta, che quel d'altri per picciolo, che sia, si debba restituir al suo signore: di più, oltre, che l'eccesso sia picciolo, si può nel nostro caso commetter peccato mortale. Primo vendendosi molte stara di formento. Secondo vendendone vn solo, hauendo il proposito di vendere molto più col detto eccesso picciolo, ilqual per cagion della quantità de gli stari, si fà grande, & notabile; così tengono [u] Gutierrez, & Palacios. E vero, che questa conclusione s'hà da moderar con due limitationi. Prima, che non procede, quando il comprator per segno d'amicitia, & gratificatione, desse di più del prezzo al venditore, ò quando gliel rimetta libera, & spontaneamente, senza che vi sia fraude, nè inganno in questo eccesso, che fosse stato commesso, come proua [x] Medina. Et però i Confessori deuono esser molto accorti nel l'essaminar le coscienze di quelli, che comprano le mercantie per minor prezzo di quel, che vagliono, in vece d'altre, che danno per lo prezzo, che vagliono. Seconda limitatione è, quando si danno le dette mercantie per lo formento per lo suo giusto prezzo, non vi essendo alcuna fraude, ò inganno; perche in questo caso, non solamente il contratto saria lecito, ma anco

t Nau. in c. qualitas, de pe. dis. 5. n. 45. cũ sequ. & latius in c. de nouit. iudicijs no tab. 6. coro. 9. Cou. lib. 2. var. ca. 4. n. 11. Mexent. in pragm. panis, consi. 1. nu. 126.

u Gut. li. 2. pr. qq. 4. n. 81. Pala. lib. 2. cõtra. & resti. c. 2. par. 62. col. 1.

x Medi. de rest. qu. 36. vers. sequitur antea præfat.

Digitized by Google

anco colui, che desse il formento per le dette mercantie, meriterebbe in questo, soccorrendo il prossimo nella necessità, nellaqual si troua, come dicono [y] Palacios, & Gutierrez. Il qual consiglia le persone Ecclesiastiche, che non vsino queste limitationi, se non con gran cautela, & auiso per lo buon'essempio, che sono obligati à dare. Et s'hà da notar, che la tassa del formento obliga, ancorche si vendesse all'incanto, come tengono Fra Luigi [z] Lopez, contra Garzia.

[y] Palat. vbi sup. & li. 2. c. 1. Gutie. li. 1. pract. qq. q. 171.

[z] Lopez l. inst. neg. c. 50.

15 Decimaquinta Conclusione. Hanno obligo i Chierici sotto pena di peccato mortale, & di restitutione, di vender il formento, conforme alla tassa, & questo non per Ragione della legge, & Pragmatica Regia, ma per causa della legge naturale, che gli obliga à vender le cose, c'hanno per il lor giusto prezzo, & il giusto prezzo loro sarà il commune, & il tassato dalla Republica, c'hà per questo l'auttorità, cosi tengono [a] Soto, Nauarro, & Salzedo.

[a] Sot. li. 1. de iust. q. 6. Naua. c. 23. nu. 88. Salzed. in prac. cri. c. 55.

16 Decimasesta Concl. A i Chierici, & a' nobili, e ricchi, che in questi Regni di Castiglia è prohibito à vendere il pan cotto, da se, ò per altri, come consta per vna Pragmatica fatta in Madrid l'anno del 1568. & vn'altra del 1571. peccano mortalmente, essercitandosi in questo negotio, perche non osseruano vna legge giusta del loro Prencipe: è vero, che non sono obligati ad alcuna restitutione, vendendo per lo prezzo commune tassato dalla Republica, ò se non fosse tassato per lo prezzo, che corre, & si vende in piazza, come tien il Dottor [b] Gutierrez, dicendo, che cosi tengono molti padri graui dell'Ordine de' Predicatori consigliati da lui nella Vniuersità di Salamanca, & cosi tiene Fra Luigi Lopez, dell'istesso ordine. E vero, che ciò non hà luogo, quando la Rep. mettesse tassa al pan cotto, che si porta di fuori, mettendogli diuerso prezzo da quel, che mette al pan cotto nel medesimo luogo, in caso, che il possa fare, perche in questo caso alle dette persone è prohibito vender pan cotto, & vendendolo hanno obligo in conscienza di guardar la verità, & tassa di questi prezzi, & però non potrebbono vender il loro pane, se non è conforme alla tassa del prezzo, che si mette à gl'habitatori del luogo essendo le dette persone habitatori di esso, & se fossero forestieri facendo vender il detto pane al detto luogo, hanno obligo di venderlo, conforme alla tassa de' forestieri. Da questo s'inferisce, che il fornaio, ò fornaia, che compra il formento più buon mercato di quel, che costa il formento, che si vende al fontico publico, vendendo il pan cotto di questo formento, conforme alla tassa, che si fà del formento del fontico, ò conforme al prezzo, che corre in Piazza, mancando la detta tassa, non è obligato ad alcuna restitutione; perche non fece cosa alcuna contra la Giustitia commutatiua, come tiene Gutierrez, contra Messia. Secondo s'inferisce, che i Chierici, che vendono il pan cotto, che vien à loro offerto nella Messa, & sepolture, possono con buona conscienza venderlo, conforme alla tassa sopradetta: perche le Pragmatiche, che prohibiscono, che essi vendano pane cotto, s'intende, quando pigliassero à fare l'officio del fornaio, per causa di guadagno, & di negotio, ilche non s'intende nel nostro caso. Et però io non condannerò

[b] Gut. li. 1. prac. qq. q. 18. Lopez li. 1. instr. nego. c. 15.

Digitized by Google

nerò à peccato mortale i nobili, & ricchi, che non hanno officio di fornaio, se dessero à qualche fornaio pouero alquanti stara di formento, per far lor pan cotto, & venderlo per lo prezzo, che corresse in piazza, con conditione, che cauato le spese, & quel, che si deue per sue fatiche; lor si desse il resto del guadagno, che auanzasse, se si mouesse à far questo più per souenire la pouertà, & necessità di questo fornaio, che il suo interesse, & guadagno. Dissi alquanti stara, perche essendo molti, pare che in questo vi entri l'auaritia, riuestita con titolo di carità, non osseruando la Pragmatica giusta, che prohibisce à tai far il pane. Et ancorche fosse quantità di stara, che in questo caso potrebbono dare, si lascia all'arbitrio del prudente, & sauio Confessore, perche come questo sia caso particolare, fondato nella detta circonstanza, non si può dar regola certa.

17 Decimasettima Conclus. Non ostante la detta Pragmatica, quelli, che nō hauessero per officio esser fornari, se fossero poueri, possono cuocere alquanto pane per vender, & sostentar la loro famiglia, vendendolo conforme alla tassa, ò ella mancando conforme al prezzo, che corre, & non son obligati ad alcuna restitutione, perche la Pragmatica prohibisce ciò à i ricchi, i quali se s'essercitano in questo officio, è per l'auaritia, & non per soccorrer la pouertà, come fanno i poueri, così tiene [c] Palacios. Laqual opinione non solamente mi pare pietosa, ma anco vera, non ostante la mormoration di Gutierrez contra di essa, perche queste cose morali più si deuono interpretar secondo la equità, & benignità, che secondo il rigore, quando non vi sia legge del Prencipe espressa in contrario.

c Palat. de contract. & rest. li. 2. c. 2. Gut. lib. 2. pac. q. 182.

Se uale il contratto della uendita fatta per timore. Cap. LXXXII.

SOMMARIO.

Se possono i Giudici in tempo di carestia, & fame sforzar i ricchi à uender il lor formento, & uino. concl. 1. num. 1.

Se il timor, che non cade in huomo costante, ritratta la uendita, & se dopò spontaneamēte riceue il uenditor il prezzo, spontaneamente ratifica la uendita. concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

1 PRIMA Conclus. Possono i Giudici in tempo di carestia sforzar i ricchi, non solamente, che vendano il lor formento, & carne, &c. à coloro, che fossero oppressi d'vna graue carestia, ma che lor facciano di esso donation senza premio, non hauendo con che comprarlo, perche il Prencipe è obligato à conseruar la vita de' suoi sudditi, cōforme à quel, che risoluono [a] Panorm. & Siluestro. Essendo, che per causa del ben commune possono i Giudici sforzar i sudditi à vender le loro case per fabricar muraglie, & fortezze, con che si difendano; & tal vendita saria valida, come risolue [b] Garzia.

2 Seconda Conclus. Per tagliar il contratto della vendita, fatto per timore nel foro esteriore, è necessario, che questo timor caschi in vn'huomo costante, come dice [c] Soto. E vero, che se il contratto fosse giurato, accioche si possa tagliare, è necessario l'assolution del giuramento, conforme alla più vera, & commune opinion, raccolta

a Panor. in c. sicut ext. de furtis. Syln. verb. elecm. q. vl.

b Gar. li. 1. de cont. ca. 13.

c Sot. in 4. d. 29. qu. 2. ar. 2.

Digitized by Google

d c. si vero de iureiur. vbi DD. cōmun.

colta da vn Decreto della[d] ragion Canonica. Dissi nel foro esterior, perche nel foro della conscienza, accioche questo contratto sia inualido, basta vn timor per picciolo, che sia, & il timor riuerentiale, come risolue[e] Soto, & Nauarro. Essendo, che le leggi, che fanno differenza del timore, che cade in huomo constante, & d'altro timore, non cosi graue, si fondano in presuntione, & la legge, che si fonda in presuntione innanzi di Dio, non hà luogo se realmente non vi fosse quel, che si presume, come dice la legge.[f] Et questa dottrina si noti, perche serue per rispondere à molti casi. Et da questa segue, che l'Auuocato, che con buona fede s'accordasse con vna persona pouera, che non hauesse tanto capitale per seguir vna lite d'interesse, dicendogli. Datemi vna certa parte di quest'interesse, ch'io la seguirò à spese mie, non pecca mortalmente seguendola col detto patto, perche se bene la legge prohibisce à gli Auuocati far simili patti, come dicemmo nella materia de gli Auuocati, questa ragione si fonda in presuntione, cioè presume, che l'Auuocato per fas, & nefas, vorrà ottenere, & guadagnare la detta lite, laqual presuntione manca in questo caso, perche si presuppone, che questo Auuocato lo faccia con buona fede, & che la parte sia pouera, & che la sua Giustitia se habbia per certa.

e Sot. li. 4. de iust. q. 4. ar. 4. ad 2. Nau. Man. c. 17. nu. 29. & c. 22. nu. 51.

f c. is qui, & c. tua de sponf.

3 Terza Concl. Vno, che vendesse alcuna cosa per paura, non può dopò riceuer il prezzo d'essa spontaneamẽte, pare ratificar il contrario della vendita, & trasferir il dominio della cosa venduta, in colui, che l'hauesse comprata. Come nè anco la donzella sforzata à profession in qualche Religiõ, pare ratificar la detta profession, consegnando la sua dote al Monasterio, nè la detta dote passò, inquanto alla sua Signoria nel Monasterio. Perche per trasferirsi il dominio, è necessario vn libero, assoluto, & diretto consenso, ilqual non vi fù in questo caso, perche se la dote si dette; fù perche già era professa sforzata, & essendo nel Monasterio, haueua bisogno de gli alimenti. Da questo s'inferisce, che quel, che compra senz'hauer animo di pagar, non può con buona coscienza ritener la cosa comprata, nè pigliar i frutti di essa, poscia che per inganno la cauò dal Signore d'essa, & per trasferirsi il dominio, è necessario vn consenso libero, & assoluto. Ma non s'ha da dir l'istesso di colui, che compra in credenza, credendo di certo, che non potrà pagare, essendo, che costui potrebbe hauer animo di vender la cosa comprata, non hauendo in tempo del pagamento con che pagar il prezzo di essa, & per consequenza vuole obligar la sua persona, cosi tiene Fra Luigi[g] Lopez, contra Vittoria.

g Lopez li. 1. inst. neg. c. 52.

De gl'inganni, che si commettono nelle uendite, non scoprendo à compratori il difetto delle cose comprate. Cap. LXXXIII.

SOMMARIO.

Se peccano mortalmente, & sono obligati alla restitution coloro, che uendono cose difettiue nella loro sostanza, quantità, ò qualità per il prezzo, che uagliono, senza questi difetti. concl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7. nu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7.

Se non uolendo il compratore comprar il uino per quel, che uale, lo può uende-

uendere il uenditor mischiato con acqua.concl.8.nu.8.

S'è lecito à gli orefici metter bassa lega ne i uasi, che fanno, uendendogli per quel, che pesano. concl.9.nu.9.

S'è lecito ingannar gl'infedeli nel peso,& misura delle cose,che à loro si uendono. ibid.

S'è lecito al mercante uender alcuna mercantia per quel,che uale,sapendo di certo, che presto debba ualer molto meno per la grand'abbondanza,che hà da esser di essa.concl.10. num.10.

Se sapendo il comprator il ualor della cosa,che compra, non la sapendo il uenditor è obligato à manifestargli lo.concl.11.nu.11.

Se sono obligati i compratori di manifestar specialmente à i uenditori, che quel,che essi comprarono, ualeua più.concl 12.nu.12.

Se hà obligo il comprator di scoprire al uenditore,come ui sia un thesoro, ò una minera in un campo, che gli uendè.concl.13.nu.13.

Se uno c'hauesse giurato di non contrauenire ad alcun contratto,per causa di qual si uoglia inganno, può in coscienza dimandar,che gli sia restituito il danno, essendosi fatto à posta qualche danno. concl.14.n.14.

1 PRIMA Conclusione: Colui,che vende vna cosa difettiua, ò sia nella sostanza, ò nella quantità, ò nella qualità, dicendo,che non è,pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione del danno cagionato per quest'inganno, così tengono San Tomaso,[a] Soto, & Fra Luigi Lopez con la Commune. Ilche s'intende, ò il difetto sia occulto, ò sia manifesto. E vero, che se il vitio fosse manifesto di tal maniera, che facilmente si posa conoscere, non è il venditor obligato à palesarlo al comprator,saluo se non si vedesse, che nol conoscesse per non esser molto discreto, ò per ignoranza inuincibile, perche in questo caso hà obligo sotto pena di peccato mortale, & di restitution à manifestargli il difetto della detta cosa,che vendè, come tiene Aragon,[b] ilche s'hà da tenere, dica pur Soto quel,che vuole.

a D.Th.2.2.q.77.a.1.& 2. Soto lib.6. de iust.q.3.ar.2. Lopez vbi sup.145.

b Arag.2.2.q.77.art.2. Sot.li.6.de iu.q.4.ar.1.

2 Seconda Conclusione. Vno,che non manifestasse i vitij, ò difetti occulti della cosa venduta, vendendola per il giusto prezzo,non pecca contra giustitia,nè è obligato alla restitutione, perche non fa danno nel prezzo al prossimo. E vero,che se il compratore conoscendo il detto difetto, non compreria la cosa,il contratto è nullo, & dica Soto, ciò che vuole, poiche si discosta dalla Commune. Solamente sarà il contratto valido, se non ostante il detto difetto, comprasse la cosa,benche non per lo detto prezzo, poscia che coprir il vitio, in questo caso, non fù causa, che la cosa si vendesse, se non di vendersi per maggior prezzo di quel, che sarebbe stata comprata. Et nota, che se ben non peccò contra giustitia, non lasciò di peccare contra la carità. Et però è obligato il venditore à manifestar al comprator il difetto della cosa, che gli vendette, perche non scoprendola, & vendendola ad vn'altro, con questo difetto per il prezzo, ch'ella val, come se non l'hauesse, non sia causa del danno, che per questo gli succede, come dicono[c] Nauarro, Soto,& il Gaetano.

c Nau.c.23.nu.89. Soto vbi sup.q.3.a.2 Caiet.2.2.q.77.art.2.

3 Terza Concl.Pecca contra giustitia, & è obligato alla restitutione colui,

Digitized by Google

lui, che vendesse alcune mercantie, nascondendo il difetto loro, per ilqual seguisse al comprator alcun danno temporale, ò pericolo, come tiene S. Tomaso.[d] Da questo inferisco, che vno, che vendesse vino, ò formento, ò altra cosa, che sà, che presto è per corrompersi, & sà verisimilmēte, ò probabilmente dubitasse, che il comprator la compra per guardarla, hà obligo di manifestar il detto difetto dicēdo, che non si può conseruare, & non gliel manifestando, non solamente pecca, ma è obligato ancora alla restitutione. E vero, che se conoscesse, che subito la volesse adoperare, può con buona conscienza ricener il prezzo, che se gli dà per essa, come dice [e] Aragon. Et nota, che il venditor, che non sapesse il difetto della cosa, che vende, vendendola con buona fede, per il prezzo, ch'ella valesse, se mancasse di tal difetto, non pecca. Ma venendo à sua notitia tal difetto, hà obligo di restituir al comprator quel, che pigliò di più di quel, che valeua col detto difetto, ò di tagliar il contratto se ciò dimandasse il compratore.

d D. Tho. vbi sup. a. 3.

e Arag. vbi sup.

4 Quarta Conclus. Tutto quello, c'habbiamo detto di chi vende alcuna cosa difettiua à posta ad alcun comprator, che non sapesse il difetto, s'hà da intender ancora del compratore, che sapesse il valor della mercantia, che si vende, non sapendolo il venditore, perche hà obligo di dargli il prezzo, inteso la valuta della detta mercantia, essendo, che il venditore non sapendo questo valore, non ne volse far donation alcuna al compratore. Ilche s'hà da intendere, parlando del valor commune della cosa, & non del valor particolare di essa, inteso dal compratore per cagione di qualche virtù nascosta, laqual communemente non si conosce, come si dirà appresso nella conclusion decimaterza.

5 Quinta Conclusione. Non sapendo il venditore, & il comprator il valor della mercantia, pensando, che fosse vetro, essendo pietra pretiosa, tale ignoranza libereria dalla colpa il compratore, che l'hauesse comprata per meno di quel, che valesse. E vero, che sapendo il valor di essa, non volendo supplire il difetto del prezzo, hà obligo di tagliar il contratto, principalmente se in esso vi fosse stato inganno, oltre della metà del giusto prezzo. Et conforme à questo si deue intendere quel, che adduce il Medina nella sua Somma.

6 Sesta Conclusione. Quando la differenza, ò sia nella sostanza, ò nella quantità, ò nella qualità, fosse molto picciola, & le cose, che si vendessero, pare, che sieno vguali, hauendo rispetto all'vso, & vtile humano, non pare, che vi sia peccato, vendendo alcune per alcun'altre. Et così quando si vende il vino di Medina per il vino di San Martino, essendo così buono l'vno, come l'altro, val la vendita. E vero, che se vno di questi vini si cercasse per esser medicinale, vender l'altro, che non hauesse questa virtù, è peccato. Dalche si raccoglie, che peccano grauemente coloro, che vendono il vino adacquato, & gli Speciali, che vendono medicine non pure, ò fanno altre simili cose, non sapendo il compratore, i quali sono obligati à restituir il danno, che perciò seguisse à i compratori, se ben non pigliassero per queste cose più di quel, che vagliono con il loro occulto difetto.

Digitized by Google

Et pigliando quel, che vagliono, come se non hauessero questo difetto, ben si vede il peccato, che commettono, & la restitution, allaqual sono obligati. Ma non peccano, nè sono obligati à restituir cosa alcuna vendendosi le dette cose per lo suo giusto prezzo, quando per cagione della detta mescolanza fosser di tanto vtile a' compratori, come se non l'hauessero, & quando il minor valore, & il poco vtile, che per causa d'esso si cagionasse, fosse tanto picciolo, che gli huomini non fanno caso di esso, ò almeno, secondo la ragione non deuono far caso di ciò. Et così gli Speciali, che non hauendo vn'acqua, ne desse-ro vn'altra c'hà quasi il medesimo effetto pigliando il prezzo debito, non peccano, come si raccoglie da tutti i Dottori communemente, & dice Aragon, & pare tutto questo più vero, ancorche Medina proceda d'vna altra maniera, dalqual si discosta Fra Luigi[f] Lopez.

f Lopez vbi sup. nume. 43.

7 Settima Conclusione. Quando probabilmente si credesse, & anco s'hauesse per certo, che il compratore l'hauesse per male, dandogli vn vino per vn'altro, ò vna mercantia per vn'altra, c'hauesse il medesimo effetto, in tanto, che s'egli sapesse questo, dimandarebbe, che la vendita si disfacesse, pecca mortalmente colui, che l'inganna, così tien F. Luigi Lopez, riceuendo in questo caso l'opinion di Medina, laqual s'intende, quando si sapesse, che il compratore hà da saper questo inganno, & con ragion potrebbe pigliare, & pigliasse gran pena per cagion solamente di questa pena, condenniamo il venditore à peccato mortale.

8 Ottaua Concl. Alcune volte senza commetter ingiustitia, può il venditor sminuire la misura, cioè quando quelli, che comprano, non volessero pigliare il vino per quel, che valesse, ò per hauer fatto monopolio, ò per la grauezza del Giudice, che mise la tassa, ilqual non la mise conforme al prezzo giusto, che vale, come dicono Soto,[g] & Fra Luigi Lopez. Ilche s'hà da intendere, quando la ingiustitia della tassa fosse manifestissima. Ilche altri huomini di virtù, & buona conscienza deuono giudicare, & non il venditore: perche veruno in causa propria non si presume, che sia giudice senza passione.

g Soto vbi sup. Lopez vbi sup. c. 15.

9 Nona Conclusione. Gli orefici, che mettono bassa lega ne i vasi, che fanno conforme alla necessità della loro arte, possono pigliar il giusto pagamento della sua fatica, non computando il peso della detta lega bassa nel detto salario, così tiene Cordoua,[h] ilqual segue F. Luigi Lopez. Et nota, che non è lecito ingannar gl'infedeli nel peso, numero, & misura, & tassa delle cose, che à lor si vendono, come dice il proprio[i] Cordoua, & Fra Luigi Lopez.

h Cord. decis. cas. consc. q. 80. Lopez vbi sup. c. 19.

i Cord. vbi sup. q. 96. Lopez vbi sup. c. 20.

10 Decima Conclus. Il venditore, che sapesse, che in breue tempo hà da esser tant'abbondanza di mercantia, che quella, ch'egli hà, calerà molto nel prezzo, non è obligato à manifestar questo à i compratori, & calar il prezzo, che vale, quando si vende, se subito i compratori l'hauessero da dispensare. Ma se non l'hauessero da dar subito, & la comprano per guardarla, ò per riuenderla ad altri, peccano mortalmente, & sono obligati alla restitutione, non di tutto'l calo del prezzo, ma solamente son obligati à restituir il meno, che valerebbono

Digitized by Google

le dette cose nel tempo c'haueuano da esser vendute, se si fosse sapata la grand'abbondanza c'haueua da esser subito di esse; così tengono [k] Couarruuias, Gabrielle, Medina, Soto, Couarruuias, & Cordoua, laqual opinion mi pare più sicura, ancorche non manchino huomini dotti, che dicono non esser il detto venditor obligato à restitution, ancorche peccherebbe in alcun caso contra la carità. Io intendo, che peccano contra giustitia, perche à posta tacciono vna cosa della quale tanto danno può succeder à i compratori: è vero, che se il venditore, & i compratori, non sapeuano della varietà del prezzo, non vi è obligo di restituir, poiche nessuno s'ingannò in questo caso. Et per la medesima cagione sapendo ambedue l'abbondanza della mercantia c'haueua da venire, non v'è obligo di far alcuna restitution, poiche à i compratori non si fece grauame, posciache sapeuano quel c'haueua da succedere.

k Coua. de contr. q. 60. Gabr. in 4. d. 15. q. 11. a. 3. dub. 6. Med. de resti. q. 3. Sot. li. 6. de iust. q. 3. a. 2. in solut. ad vlt. Couarr. in reg. pecc. 2. p. §. 4. nu. 5. & 6. Cord. deci. cas. consc. q. 24.

11 Vndecima Conclusione. Quando il compratore sapesse il valor della cosa, che compra, & nol sapesse il venditore, benche sia obligato à manifestargli il detto valore, basta, che gliel manifesti in confuso, & non distintamente, dicendogli, che la detta cosa val più di quel, che dimanda, & per tenerla con buona coscienza vuol dar di essa più. Così tiene il [l] Gaetano, al cui parer s'accosta Medina nella sua Somma. Laqual opinion del Gaetano, ancorche secondo il [m] Palatios, non sia molto probabile, io tengo per probabil per cagion della gratiosa donation, che si presume in questo caso far il venditor. Et per congetturar, quando si presumono queste donationi gratiose, conforme à quello, che trattano i [n] Dottori communemente s'hanno da considerar le persone, che fanno la donation, & la qualità di colui, che la riceue, & la quantità, & il luogo, & tempo in che si fa. Et trouando, che vi sieno congetture, acciò che si presuma questa donation, par che'l detto venditor la fà, lasciando il prezzo, che val più, essendo auisato di questo valore. Dalche segue, che se il venditor fosse ricco, & i compratori poueri, ò amici suoi, & parenti, par che lor faccia la detta donation di quel, che vale di più, colui, che gli vende. Ma non concorrendo queste congetture, non si può negare, se non che sia vera l'opinion di Palacios, & però non tenerà il comprator con buona conscienza le dette cose, se non manifesta distintamente il valor loro al venditore, che nol sà, come auuertisce Fra Luigi [o] Lopez. Et nota, che se il venditor auisato, che la cosa sua valesse più, ancorche non si persuada ad esso, dicesse espressamente, che si contenta con quel, che gli danno, & lasciasse il resto, non deuono i compratori in questo fare scropulo, come auuertisce Fra Luigi Lopez. [p]

l Caie. ver. emp. in sũ. Medi. in sum.

m Palat. super sum. Caiet.

n DD. in c. Etsi. q. ext. de simon.

o Lopez vbi sup. ca. 48.

12 Duodecima concl. Se dopò sentendo dir il venditore, che le mercantie, che vẽdette, valeuano più di quel, che pensaua, & dimandasse à i compratori, se valeuano di più, hanno obligo per giustitia di manifestarlo in speciale, non vi essendo altri, che'l dica. Ma non dimandando, solamente sono obligati à manifestarcelo per charità, come dicono alcuni. Ma io intendo, che sono obligati ancora per Giustitia, principalmente se al principio sapeuano quel, che valeuano di più, & con inganno'l nascosero, saluo se secretamente non volessero pagare:

p Lopez vbi su. c. 50 Gart. li. 2. de contr. c. 19. de ludo, & c. 18.

Digitized by Google

gare quel, nel quale l'ingannarono, perche volendolo pagare, non v'è obligo di manifestarglilo, perche non pretendono, che il venditore lor perdoni quel, che gli deuono.

13 Decimaterza Concl. Quando si vendesse vna casa, ò campo, doue fosse vn thesoro, ò vna minera ascosa, nő hà obligo il comprator di manifestare al venditore ignorante di questo, il valor della casa, ò cāpo, perche il prezzo di queste cose, solamente si regola secondo la superficie loro, come dice [q] Soto. Et com'esplica Medina. Non si comprano, & vendono, hauendo rispetto alla virtù occulta, ma all'apparenza, che si vede auanti de gli occhi. Tanto, che dice [r] Mercato, che vno, che comprasse vna pietra pretiosa per quel, che valesse communemēte, in quanto pietra, non è obligato à restituir quel, che valesse di più, hauendo rispetto ad alcuna virtù occulta medicinale, ch'ella hauesse per il dolor di fianco, ò per altra simil infermità, ancorche non manifesti al venditor questa virtù, da lui non saputa.

q Soto, & Medi. vbi sup.

r Merc.li.1. de contra. a.8.

14 Decimaquarta Concl. Vno, che facesse vn contratto con vn'altro, & giurasse di non contrauenirgli contra per cagione d'alcun inganno, commettendosi dopò il detto inganno à posta, & con proposito, può in conscienza dimandar, che gli sia restituito quel, nel qual l'hanno ingannato, ò che si tagli il contratto. Perche secondo la [s] legge, niuno può rinuntiare di non contrauenire alla fraude, & inganno, che nel contratto s'hà da fare. Et se questo inganno si facesse non con proposito, & à posta, essendo tal che se il contrahente l'hauesse imaginato, & hauesse saputo, non hauerebbe fatto il detto contratto, nè si sarebbe obligato, l'obliga in questo caso il giuramento, & così può il contrahente venir contra esso, come dice Siluestro, [t] poiche il giuramento non s'stende in quelle cose, che non s'imaginano. Basta questo circa questo Capitolo, perche dal detto in esso si raccoglie la risposta per molti casi, che possono accadere.

s l.si vn°, §. igitur nulla, ff. de pactis.

t Sylu. iuramentum 4. q.8.

De i Monopolij de i Mercanti. Cap. LXXXIV.

SOMMARIO.

Se può un Principe in danno della Republica commandar, che nessun uenda certa mercantia, se non certe persone. concl. 1. nu. 1.

S'è lecito à i Mercanti accordarsi, che non uendano le mercantie, se non per un tal prezzo. concl. 2. nu. 2.

S'è lecito à i Mercanti impedire, che non uengano mercantie alla Città, acciòche uendano le loro mercantie più care. concl. 3. nu. 3.

S'è lecito à i Mercanti conseruar le loro mercantie per uenderle più care. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

S'è lecito a i Mercanti comprar le mercantie, & il formento per riuenderlo. concl. 5. nu. 5.

Se obligano le leggi, che tassano la carne, & il pesce. concl. 6. nu. 6.

1 PRIMA Conclus. Ancorche sia cosa chiara, che il Principe possa commandare, che nessun venda certo genere di mercantia, se non è Pietro, ò Giouanni, essendo questo in vtilità della Republica, mettendo il Principe, ò la Republica il giusto prezzo alla detta mercantia, come si mette

Digitized by Google

te per ordinario nella carne, che vendono i beccari, & nell'oglio, nel pesce, & altre cose, che vendono nelle botteghe, come dice [a] Nauarro. Ma non è lecito dar il detto Priuilegio in danno della Republica, & colui, che l'hauesse ottenuto, non può vsarlo, come dice [b] Medina.

a Nau.c.23. nu.92.

b Medi. in sum.

2 Seconda Concl. E cosa iniqua, & contra giustitia accordarsi i Mercanti tra loro, di non vendere le loro mercantie, se non per vn certo prezzo tassato à gusto loro: perche per questo accordo, verrebbe il prezzo à crescere, & s'introdurrebbe vna gran carestia, & perciò sono questi monopolij prohibiti dalle [c] leggi Ciuili, & da vna legge della partita. E vero che non crescendosi il prezzo, nè succedendo per loro la detta carestia, nõ s'hà da condannare il detto monopolio, come auuertisce [d] Aragone, il qual dice; non esser il monopolio de' mercanti ingiusto, se in esso si trattasse, che non si vendessero le cose per più del giusto prezzo, essendo il prezzo ch'essi mettono giusto, accioche in questo modo tutti possano vendere le cose loro. Da questo segue che vno possa pregar vn suo amico, ò amici, che non mettano nella cosa, che si vende all'incanto più, accioche gli resti per il giusto prezzo, che vale. Ilche accade ordinariamente, quando s'affitta il datio dell'Alcaualas, ò altri datij, che si mettono alle stride, che questi non fanno danno ingiusto con questi prieghi; ma vsano la loro industria, & diligenza, per hauer i detti affitti per giusto prezzo, & non restino à coloro, tanto accresciuti da vno, che sia necessario scorticar coloro, che ad essi hanno da ricorrere per pagarli.

c cap. de monopolijs l.2.tit.7 p.5.

d Arag.2.2. q.77.ar.4.

3 Terza Conclusione. Quando accioche le mercantie non vengano alla Città, alcuni si vniscono, impedendo questa venuta, accioche così vendano le lor cose più care, & comprino le dette cose più à buon mercato, peccano mortalmente, & sariano obligati à restituir il danno, che per questo seguisse alla Republica, & il danno che seguì à coloro, che per questa causa comprarono più caro, come dice Siluestro. Ilche s'hà da intendere, se questi tali con forza, ò con inganni hauessero impedito, che queste mercantie venissero, perche se l'hauessero impedito con persuasioni, non hanno obligo di far alcuna restitutione à coloro, che per le loro persuasioni lasciarono di venire. Nè hanno obligo di far alcuna restitutione à coloro, che per causa hauessero comprato più caro, posciache non hanno ragione ancora nelle dette cose, come auuertisce [e] Aragon; & così s'hà da intendere quello, che adducono Medina, Nauarro, Soto, Siluestro, & Fra Luigi Lopez. Da questo segue, che i mercanti, che comprassero molte mercantie d'vna specie, ò di molte, accioche pregandogli con esse, non vi essendo altri, che le vendano, accrescano il lor prezzo, peccano grauissimamente, & sono obligati à restituir il danno, che cagionassero; ma colui, che comprasse alcune cose, & le conseruasse in casa sua, & non vendesse subito, ma per guardarle, & venderle in altro tempo più opportuno, non pecca mortalmente, ancorche il prezzo loro s'accrescesse per hauerle conseruate; posciache di questa carestia non è causa prossima; perche vsa la sua prouidenza solamente,

e Arag. vbi sup. Medi. de rest. q.30. Nau. c.23. nu.29. Sot li.6. de iust.q.2.a.3. Syluest. ver. empt.qu.1. vsque ad q. 24. Lopez in instr. nego. c.15.

custodendo le dette mercantie. E vero, che se la carestia, & necessità fosse in tanto cresciuta, che il detto prezzo s'aumentasse al doppio, & ancora di più, io non gli iscuserei di peccato, & di qualche restitutione arbitraria, essendo, che la Repub. in questa occasione hà ragione di vendere le dette cose per giusto prezzo.

4 Quarta Conclus. I Mercanti, che portano mercantie per venderle subito; & le mettono nella lor casa, ò nel mercato per questo effetto, vno di loro, che dopò l'ascondesse per venderle più caro, pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione; perche già la Repub. hà acquistato ragione per venderle per il prezzo, che all'hora correua. Et nota, che non neghiamo che coloro che portan le cose per venderle, & le mettono in piazza per questo, non le possono dopò ascōdere: ma quel che affermiamo, è che se le vendessero, nō posson dimandar più prezzo di quel, c'haueuano da pigliar per esse, se non l'hauessero nascoste; perche ingiustamente son causa della carestia; perche nascondendo le dette cose, le fanno crescere più di prezzo, & così con ragione pare, che facciano violenza alla Republica.

5 Quinta Concl. Vno che comprasse tutta la quantità d'vna mercantia senza far alcuna fraude, & senz'animo d'accrescere il prezzo d'essa; anzi si mette à pericolo, che dopò debba valer più, ò meno; nō cōmette alcun peccato, se nō vi fosse qualche legge, che prohibisca comprar per tornar à riuendere, come v'è in questi Regni di Castiglia,[f] di Portogallo, che prohibisce, che nissun compri formēto per tornar à riuenderlo, laqual legge non hà luogo ne i mulatieri, & in altri, che lo comprano per portarlo à vendere in altri luoghi; in tanto, che'l vendano, & diuidano in essi luoghi, & no'l mettino nelle fosse, per riuenderlo dopò. Et nota, che se in qualche parte vi fosse alcuna legge, com'è ne i Regni di Portogallo, che prohibisce, che nessun compri formento di più quantità di quel, c'hà bisogno per sostentation della sua famiglia, se vno comprasse quel, c'hà bisogno per vn'anno, credendo, che debba stare tutto quell'anno nella sua terra, & dopò il vendesse, per non fargli più bisogno, per non poterlo seco portare in vn'altra terra, doue andasse à stare, non cade nella pena del detto Statuto, nè si può chiamar riuenditore, perche nol comprò con animo di difraudar la detta legge, come dice[g] Bartolo, allegando altri, seguono Tiraquello, & Auiles. Et per questo fà quanto adduce Cordoua[h] in simil caso, cioè che quel c'hauesse formento delle sue intrate, ò del suo raccolto, che auanzasse alla sostentatione della sua famiglia, comprandone altro per il detto effetto; può vender quel, c'hà del suo ricolto; perche ciò non s'intende comprar per riuendere; nè di ciò viene danno alla Republica, alche vuol impedire con la legge.

6 Sesta Concl. Quelli, che rōpono le leggi, che mette il Gouernator della Republica, tassando la carne, & il pesce, & tutto il resto, che in essa si consuma; peccano mortalmente, & commettono inganno; perche se bene in quel che ingannano ogni volta sia poco: nondimeno hanno intention di vendere à minuto molte volte; & perciò vengono à far vn danno notabile. Ilche principalmente hà luogo quando questi riuenditori facess-

f l.9. tit.11. lib.5. nouæ compil.

g Bart. in l. cætera. §. sed si separabile. ff. de leg. 1. Tiraqu. in præfat. de vtroque re tract. n.77. Auilles, ca. 25. prætorū. gl. nella terra n. 13.

h Cord. deci. cas. conscien. q.83. dub.2.

Digitized by Google

facessero tra loro monopolio, che venendo il Barigello, ò altri officiali à dar loro giuramento, nasconderiano le fraudi, che tra loro fossero in questo particolare. Et se mi dicesse, che la giustitia il vede, & il consente, & non piglia il detto giuramento, nè fà le debite diligenze. A questo rispondo, che'l dissimula, perche non si mette in giuditio, nè si proua questa malignità, & se ben il permette, non è con permissione approbatiua, ma toleratiua; laqual non iscusa da peccato, conforme à vna [i] Glosa singolare, che à questo proposito lauda molto Nauarro in vn consiglio.

i Glo. in c. deniq. c. 4. dist. Nau. l.3. de constit. de empt. & vẽdit. cons.3.

D'alcune usure, che in questo contratto di uendita si soglion commettere. Cap. LXXXV.

SOMMARIO.

S'è lecito comprar la cosa per manco di quel che uale, per darsi il prezzo auanti tratto. concl. 1. nu. 1.

S'è lecito uender la cosa per il denaro auanti tratto per il suo infimo prezzo, hauendola il uenditor comprata in credenza, ò subito in contanti per il prezzo supremo. conclus. 2. num. 2.

S'è lecito uender più caro in credenza, che subito in contanti. concl. 3. & 4. nu. 3. & 4.

S'è lecito uender in credenza le mercantie, che uagliono cento ducati, con conditione, che uendute dal compratore, sia il guadagno commune. concl. 5. nu. 5.

S'è lecito ad uno uender la cosa per il medesimo prezzo, che la comprò, pagando le spese, che hauesse fatto nella compreda loro, & dandogli qualche moderato guadagno. concl. 6. nu. 6.

S'è lecito uender per manco prezzo di quel, che uagliono i debiti, che s'hanno da pagar due anni auanti. concl. 7. nu. 7.

S'è lecito dar denaro d'argento per denaro d'oro con qualche guadagno. concl. 8. nu. 8.

S'è lecito il Monte della Pietà. concl. 9. num. 9.

S'è lecito à i Mercanti comprar molte tele, & dopò, che l'han condotte à casa sua, uenderle con guadagno, d'ogni dieci uno. concl. 10. nu. 10.

1 PRIMA Conclusione. S'alcuno comprasse per manco del giusto prezzo, per pagar il prezzo auanti tratto; commette vsura, perche questo pagamento auantaggiato hà forza d'imprestito: ma se ad instanza di colui, che vende, comprasse, & per pagar auanti lasciasse di guadagnare, ò perdesse alcuna cosa, è lecito per causa di questo guadagno cessante, & danno emergente, comprar la cosa per manco di quel, che vale, in tanto, che questo caso non ecceda il danno che per dar il denaro anticipato, potesse à loro seguire. Ilche s'intende, eccetto, che se il compratore hauesse ancora bisogno di comprar le dette cose per il denaro auantaggiato, perche in questo caso si deue sminuir il più danno, che per questa compreda potesse à loro seguire, come consta da quel, che adducon S. Tomaso, [a] & Aragon.

a D. Th. 2. 2. q. 87. a. 2. ad 7. vbi Arag.

2 Seconda Concl. Vno hà vna possessione, il cui prezzo infimo sono cento ducati, & il mezano cento, e cinque, & il supremo cento, & dieci, si com-

Digitized by Google

si compra col denaro auantaggiato, dicendo, che la consegnation sua si faccia in fin dell'anno, lecitamente si compra col prezzo infimo, che sono cento ducati, ancorche se fosse stata consignata ad esso subito; si sarebbe venduta per il prezzo supremo, che sono cento, & dieci ducati; perche se bene in questo caso si dà la cosa per manco di quel, che si darebbe per essa, se fosse stata consignata; nientedimeno non si paga per mãco prezzo di quel, ch'ella vale, conforme alla Ragione, come dice [b] Giouanni Maggiore, & risolue Nauarro. Ma si hà da notar, che se solamente si fece patto di vendersi la detta possessione dopò cinque, ò sei anni; non è lecito comprarsi per manco prezzo di quel, che hà da valere, quando si venderia; poiche in fin de' dieci anni, il Signor della possession hà da tener il possesso di essa, & pigliar i suoi frutti; ilche è più che vsura colorata. Ma non sarebbe vsura, dandosi il denaro anticipato, per la cosa, che s'hà da vendere, dicendo al venditore, che se gli dà per il prezzo, che correrà, quando si farà la vendita sua; poiche in ciò si mette il compratore, & il venditore ad vgual pericolo. E vero, che sarebbe vsura, se per darsi il denaro auantaggiato, restasse obligato quel che la riceue, di non vender la cosa ad vn'altro, se non ad esso, inquanto che quest'obligo è di valore: eccetto che se quest'obligo si mettesse per ricompensa del guadagno cessante, ò del danno emergente, che riceue il Signor del denaro, dandolo auanti tratto. Dal detto ne segue. Primo, che peccano coloro che comprassero, ò affittassero l'entrate de i Vescouati, & de i beneficij, & de i Maioraschi, per molto minor prezzo di quel, che vagliono, per pagar il denaro dell'entrata d'vn'anno, due, ò tre anticipata, se non s'iscusassero questi tai compratori, dicendo, che se le comprano queste cose per manco di quel, che vagliono, è per causa del guadagno cessante, & del danno emergente, che segue à loro per pagarle col denaro auantaggiato. Secondo segue, che sia lecito il negotio de i Mercanti, iquai comprano in Spagna le lane, per mandarle in Fiandra, ò in Italia per manco di quel che vagliono, per pagarle col denaro auanti tratto, essendo che questi Mercanti col lor denaro, poteuano guadagnar fra questo mezo, come tengono [c] Soto, & Cordoua, ancorche il Nauarro, & Garzia non habbiãn per lecito questo negotio. Et cosi questo maneggio, ancorche dalla sua parte habbia Autori graui, deuono i Theologhi, & Confessori dissuaderlo con tutto il possibile, come insegnò publicamente nell'vniuersità di Salamanca il Padre F. Giouanni della Peña, honore in santità dell'ordine de' Predicatori, & Cathedratico di Vespero della detta Vniuersità, & se volessero dissimulare con loro; sieno auuertiti, che i compratori di queste lane non mettono alcun'altri grauami à i venditori di esse, cioè, che s'obligassero à dar la quantità comprata, ancorche per alcun caso fortuito non si cauasse dal loro gregge; perche mettendo questo grauame, & altri simili, non vi è dubbio, che questo contratto è illecito, & vsurario, & non mettendolo non è bene condannarlo à occhi serrati; perche questo negotio è commune, & si tolera nella Republica, & i Pastori Signori del gregge per cau-

[b] Maiol. in 4.d.15.qu. 40.ca.8. Ma. i Man. c.13.n.81.

[c] Sot. lib.4. de iest. q.4. ar.1. ad 4. Cord. dec. casu consc. q.88. Na. in sum. c.23. nu.82. Gar. li.1. de contr. c.24.

Digitized by Google

sa di questo traffico, & maneggio, in molte loro necessità, sono occorsi, & per conseguenza è vtile alla Republica, & è dottrina di S. Tomaso[d] molto lodata da Gersone, che i contratti, che sono tolerati nella Republica, & sono vtili, non debbono esser facilmente condannati.

d D. Tho. quodl. 9. art. 15. Gers. de spirituali. lec. 4. coro. 10. & 13.

3 Terza Concl. E lecito alcune volte vender più caro in credenza, che subito in contanti, come risoluon Medina,[e] Soto, Cordoua, Couarruuias, & Naua. nella sua Somma Spagnola, & ciò per molte ragioni. Prima per il pericolo in che si mette il venditore, perche si mette à pericolo di perder il suo denaro, ò ricuperarlo facendo spese, & riceuendo disgusto. Seconda per causa dell'interesse del guadagno cessante, & del danno emergente. Il che tutto, accioche il contratto sia molto lontano dall'vsura, s'hà da far con discretione, consultandosi, se questo pericolo, nel qual si mette il venditore: con ragione si teme, per esser il debitor forestiero, ò huomo di poco credito. Si deue ancora hauer la consideratione, se il danno emergente sia probabile, come sarebbe ciò, quando vn'huomo hauesse denari per far vna casa di nuouo, ò per comprar formento la State, quando val meno, & per vender le sue cose in credenza, lasciasse di comprar il formento, dal che procede, che dopò con la carestia lo compra molto più caro, & lascia di fabricar la sua casa, & hà bisogno di pigliarne ad affitto vn'altra, doue possa viuere. S'hà d'hauer consideration ancora alla certezza del guadagno cessante, ilqual accade, quando vn mercante vendesse in credenza, & s'hauesse venduto subito in contanti, potrebbe comprar altra mercantia, con laqual sarà certo c'haueà molto da guadagnare.

e Medi. de rest. q. 38. Sot. li. 6. de iust. q. 4. a. 1. Cor. decis. cas. consc. q. 84. Couar. li. 3. var. c. 8. n. 4. Nau. in sū. Hisp. c. 17. nu. 139. & in lat. c. 25. num. 84. ad med.

4 Quarta Concl. Presupposto, che il detto contratto sia lecito per causa del detto pericolo, lecitamente si può pigliar, & ritener quel, che si piglia per virtù di esso, ancorche realmente al venditor non sia dato pena alcuna nella ricuperatione del detto prezzo, perche si mise à pericolo della pena, che poteua riceuer, & benche per causa del guadagno cessante concediamo esser lecito questo contratto, nondimeno si deue cõsiderar, che val più quel, ch'è stato guadagnato, che quel che s'hà da guadagnar, & così colui, che vendesse in credenza, hà da vender la cosa per il prezzo, che corrisponde al valor del guadagno cessante, che s'aspetta. Da questo s'inferisce, parlando delle marcantie, che molto raramente si vendono in credenza, & molto frequentemente subito in contanti, non hauẽdole da guardar il Signor di esse, perche se le vende pregato in credenza, potendole vendere subito in contanti; può il detto venditor per causa del guadagno cessante, venderle più caro, vendendosi le dette mercantie in molta quantità, perche se si vendessero in poca quantità, è illecito venderle più caro, poiche in questo caso non cessa il guadagno, che sia di momento. Secondo s'inferisce, che colui, che vende alcune mercantie in credenza per più, che in contanti, dicendo, che il prezzo loro sarà conforme al prezzo, che correrà, quando si farà il pagamento, se non l'haueua da guadagnar per quel tempo, commette vsura, perche all'hora non v'è guadagno cessante, delquale si possa far caso, come si diffinisce nella legge [f] Canonica.

f c. nauigantis de vsur.

Digitized by Google

Ma se l'haueua da guardare, il contrario s'hà da dire, come che si diffinisce nella detta legge. Il che s'hà da intendere, quando il venditor dubitasse se nel tempo del pagamento hauesse da valere la cosa più, ò meno, perche se si sapesse di certo c'hauesse da valer più, & non l'haueua da guardar, ò almeno non haueua da guardar tutta la quantità sua, non si può negar, se non, che commette vna vsura coperta, come risoluono [g] Couarruuias, Nauarro, Araceli, Cordoua, & Fra Luigi Lopez.

g Couar. li. 2. varia. c. 3. nu. 6. Nau. in c. 1. nu. 3. & 26. nu. 3. Sot. li. 6. de iust. q. 4. a. 2 Aracelli in cõpẽd. c. 60. Lopez in instr. consc. 2. p. c. 68.

5 Quinta Concl. È illecito vender in credenza le mercantie, che vagliono cento ducati, con conditione, che il compratore di esse le venda ad altri, & il guadagno sia in commune, perche colui, che le comprò hà già il dominio di esse, & si come tutto il suo pericolo è à conto suo, così tutto il guadagno hà da esser suo, oltre che il venditore di più della sorte principale riceuette il detto obligo, ilqual è stimabile, & così in realtà questo contratto si assimiglia al contratto del Mutuo, nel qual, pigliar alcuna cosa per via di guadagno, è vsura, così risolue Fra Luigi [h] Lopez.

h Lopez in instr. nego. li. 1. c. 67.

6 Sesta Conclus. È illecito in molti casi ad vno vender quel, che hauesse comprato per il prezzo, con che il comprò pagandosi à lui le spese, che hauesse fatto, & dandogli alcun moderato guadagno. Questa Conclusione è contra [i] Soto, laqual si proua, perche potrebbe accadere, come auuertisce il Nauarro, che le spese fossero state troppo eccessiue, & il venditor fosse stato ingannato, comprando più caro di quel, che la cosa valeua, conforme al prezzo, che correua, & di più, che potria accadere, che quando si riuendano le dette cose, ve ne sia molta abbondanza di esse, & così vagliano meno. Da questo s'inferisce, che saria lecito il detto contratto, quãdo le spese non fossero state eccessiue, & il venditore non fosse stato ingannato, & quel, che si vende, habbia il medesimo prezzo, c'haueua prima.

i Sot. li. 6. de iust. vbi sup. ar. 3. Naua. c. 17. nu. 228.

7 Settima Conclusione. Non possono giustamente esser venduti i debiti, che s'hanno da pagar fra vn'anno, ò di quà à tre anni, per manco prezzo di quel, ch'essi vagliono, se subito s'hauessero da pagare. Questa concl. tengon [k] Medina, Gabriel, & altri, che segue, & allega Aragon, il che si proua, perche se la ragion, che Pietro hà di cento ducati, che gli deue Paolo, si potesse vendere per nonanta ducati, pagati di presente, ne seguirebbe, che il medesimo Paolo debitor de i cento ducati, gli potrebbe ancora comprare per gli nonanta, il che è vsura, perche real, & veramente altra cosa non è se non Paolo prestar nonãta ducati, accioche gli dia per essi di quà ad vn'anno cento. Et così attento questo, s'hà da tener contra il [l] Gaetano, che volle il contrario, ilqual segue Nauarro, & non auuertiscono, che se ben questo contratto è vendita, secondo la sua forma, nondimeno parlando realmente, è imprestito, come è stato detto: nè auuertiscono ancora, che benche questo contratto non sia formalmente contratto d'imprestito, virtual, & interpretatiuamente è tale, & benche non habbia attion alcuna colui, che diede i nonanta ducati contra Pietro, alqual furono dati, hà nondimeno attione contra colui, che gli deue al detto Pietro, che per causa del debito è vna medesima cosa con Pietro.

K Medi. de cambiis q. 7. & de rest. q. 38. Gabr. in 4. di. 15. q. 11. dub. 4. Arag. 2. 2. q. 77. ar. 4.

l Caiet. in sum. verb. vsur. in fi. Nauarr. in Man. ca. 17. nu 230.

Otta-

Digitized by Google

8 Ottaua Concluſ. Vno, che deſſe denaro d'argento per denaro d'oro con qualche guadagno, commette vſura ſe'l guadagno ſi deſſe per cauſa d'impreſtito: ma ſe ſi deſſe per cauſa di vendita, vendendoſi l'argento per l'oro, non v'è vſura, pigliandoſi alcun guadagno moderato, perche accade alcune volte, che la moneta dell'oro, per la neceſſità, che v'è dell'argento, vale manco, che la moneta d'argento, coſi dice[m] Silueſtro, ilqual ſegue Nauarro.

m Syl. ver. vſu. notab. 2. caſ. 12. Nauarr. in Man. c. 17. nu. 226.

9 Nona Concl. Il monte della pietà, ch'è vn theſoro, che raguna il popolo per ſoccorrer la neceſſità de' poueri, con queſta condition, che coloro, che piglieranno da queſto luogo il denaro impreſtito, dieno per ogni meſe, che l'haueranno in lor potere certa quantità, non per cauſa d'impreſtito, ma per conſeruation del detto monte, & ſalario de i loro miniſtri, è frequentiſſimo in Italia. Et benche [n] Aragon, Soto, Nauar. & altri Autori graui trattino della ſua giuſtificatione, nondimeno parlando della ſua giuſtification in generale, niuno la tratta con più chiarezza, che il medeſimo [o] Nauarro in vn Conſiglio, dicendo, che quelli, che mettono denari nel detto monte, poſſono con buona conſcienza pigliar quattro per cẽto, concorrendoui le conditioni, che Giulio III. aggiunſe per la ſua giuſtificatione, cioè, che l'intention, & fine principale ſia aiutar il monte, & i poueri, che da quel pigliano ad impreſtito, & non ſia il fin principale, voler coloro, che mettono il denaro in eſſo, guadagnar con detto denaro, & che per metter il lor denaro in queſto monte, laſciaſſero di comprar qualche mercantia, che ſi vende, laqual comprerebbono per eſſer queſto il loro officio, & ſe non haueſſero per officio l'eſſer Mercanti, haueuan da comprar la detta mercantia, & però laſciano di guadagnar i quattro per cento, per cauſa del depoſito. Talche per cauſa del guadagno ceſſante, è lecito pigliar il detto guadagno, & è lecito ancora per cauſa del ſalario, che ſi dà a' miniſtri del monte, & queſto conſiderato, non è neceſſario, che color, che depoſitano queſto denaro, ò pecunia nel detto monte, acciò che ſi preſti à i poueri rinuntiano il dominio di queſte coſe, nella communità de' poueri, perche eſſendo Signori di eſſa, poſſono per le dette cauſe pigliar il detto guadagno.

n Arag. 2. 2. q. 68. ar 4. Sot. vbi ſu. pr. q. 1. a. 6. Nauarr. in Man. c. 21. nu. 3.

o Nau. li. 5. conſ. tit. de vſu. cõſ. 17.

10 Decima Concl. E lecito vn contratto molto vſato tra mercanti, iquali mandano alle fiere per molte tele di lino, & le portano à loro pericolo, & ſpeſa à le caſe, doue vengono altri mercanti poueri, & le comprano, dando à lor di guadagno, d'ogni dieci, vno, aſpettando molte volte del pagamento, mentre à poco à poco le vendano nelle loro caſe, & altre volte le pagano ſubito. E vero, che per eſſer lecito, conuiene, che queſto prezzo, & guadagno, non ecceda notabilmente quel, che ſi deue per le fatiche, & ſpeſe, che i detti mercanti haueſſero fatto in portar alle caſe loro, le dette tele, perche ſe eccedeſſe notabilmente, ſarebbe illecito, per il gran danno, che ſegue a' popoli, doue queſti mercanti poueri mandano à vender dette tele, à poco à poco, attento, c'hanno da pretendere guadagnar alcuna coſa, & però ſe venderanno queſte tele molto più di quel, che eſſe vagliono, commettono vſura, queſto ſi raccoglie da quel, che dice [p] Cordoua.

p Cord. deci. caſ. cõſc. q. 86.

Digitized by Google

Se nel contratto della compreda, & uendita, che si fà in credenza; si può metter qualche pena, acciochè il pagamento si faccia al tempo debito. Cap. LXXXVI.

SOMMARIO.

Se si può metter questa pena con animo di commetter usura, ò con animo, perche si faccia il pagamento al tempo statuito per schiuar i danni, che per il prolungarsi; sogliono seguire, & se questa pena si deue auanti della sentenza. conclus. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. Quelli, che vendessero in credenza, dicendo, che s'hà da pagar il prezzo dentro d'vn'anno; non possono metter pena à i venditori, che non pagando, sieno condannati in tanti ducati, se la detta pena si mettesse con animo di commetter vsura colorata, & all'hora si mette con questa intentione, quando coloro, che mettessero questa pena; vogliono più presto, che i compratori s'obblighino ad essa, non si pagando subito, come dice [a] Nauar. Et il medesimo sarebbe quando i venditori veggono al principio, ch'è impossibile, che possano corrispondere col detto pagamento nel termine, che si mette, come dice [b] Soto, & è commune opinione, secondo F. Luigi Lopez. Ma quando si mettesse questa pena, non con animo di pagar vsure, ma per causa del guadagno cessante, & del danno emergente; che per non pagarsi il debito al suo tempo, si potesse hauer, è lecito il detto contratto. E vero, che non pagando, non si deue pigliar tutta la pena intieramente, ma solamente conforme alla quantità del danno, che si causò, ò del guadagno, che fù impedito, come dicono i Dottori allegati.

a Nau. c. 17. nu. 215.

b Sot. in 4. dis. 15. q. 2. Lopez l. 1. inst. neg. c. 30.

2. Seconda Concl. E lecita la detta pena conuentionale, ancorche non si temesse alcuna perdita del guadagno cessante, ò del danno emergente, ma solamente per effetto, che i debitori satisfacciano col pagamento al suo tempo, conforme al contratto, & si schiuano le liti. Questa conclus. è di [c] Nauarro, laqual tiene Conrado, & è opinion di Siluestro contra molti, che tengono il contrario. Et si noti, che quando questa pena si mettesse per cagione del guadagno cessante, ò del danno emergente; si deue in conscienza, ancorche il debitor non pagasse per più non potere, perche in questo caso questa pena è più ricompensa, che pena, come auertisce [d] Medina: ma quando questa pena si mettesse, non per ricompensa del detto danno emergente, & del guadagno cessante, ma solamente per pena, acciochè così per timor di quella il debitor satisfaccia col pagamento, non si deue in conscienza, se si lasciasse di pagar per più non potere, così tiene Siluestro; [e] & così s'hà da intendere Angles, che pare in questo punto parlar molt'assolutamente.

c Nau. c. 23. nu. 68. Conrad. de cōtr. q. 31. conf. 3. Syluef. ver. pena. q. 31. §. 7.

d Medi. de contr. l. 1. c. 12.

e Sylu. ver. vsu. 1. q. 28. Angl. in Flo. 4. venditione.

3 Terza Concl. La pena conuentional, che i contrahenti mettono ne i loro contratti, se si mise per cagione del guadagno cessante, ò danno emergente, si deue in conscienza, auanti della sentenza del giudice. Ma quella che si mettesse per castigare la negligenza del debitor nel pagare, non si deue se non dopò della sentenza del Giudice, & in questa maniera s'accor-

cor-

Digitized by Google

cordano le due opinioni contrarie, che sopra questo punto allega Nauarro,[f] & Fra Luigi Lopez. Ma s'hà da notare, che se la negligenza colpeuole, che nel foro esteriore obliga à pagar il debitor la pena conuentionale, non consiste in indiuisibile, perche non subito passato il termine si deue applicare, anzi il Giudice hà da procedere in fargli pagar questa pena con la moderatione debita à luogo, tempo, & persona.

f Naua. vbi sup. nu. 67. Lopez li. 1. instru. neg. c. 31.

Del patto di retrouendita. Cap. LXXXVII.

SOMMARIO.

Che cosa è patto di retrouendendo, & s'è il comprator in esso obligato restituir al primo uenditore i frutti, c'hauesse riceuuto delle cose, che comprò, & che cose sono necessarie per la sua giustificatione, & le congetture, che ui sono per intender s'è uero, ò finto. nu. 1. 2. 3. & 4.

S'è lecito in questa uendita mettersi patto, che la cosa non si possa riscattare, se non insin à certo tempo. conclus. 1. nu. 5. concl. 2. nu. 6.

S'è lecito ad un'huomo uendere la sua possessione con patto di retrouendendo, affittandola subito il comprator al medesimo uenditor per certo prezzo. concl. 3. nu. 7.

S'è lecito in questo contratto aggiungere, che la cosa si riscuota dopò con maggior prezzo. concl. 4. nu. 8.

S'è lecito comprar las moatras, cioè gli stocchi. concl. 5. nu. 9.

PER esplication di quel, che in questo Capitolo s'hà da dire, si deue notare, che il patto di retrouendendo è vn'accordo, nelqual il comprator promette al venditore, che gli hà da ritornar à vender la cosa, che egli comprò dentro di certo tempo, ò quando egli potrà, ilqual contratto è lecito, come trattano tutti i[a] Theologi, & si risoluerà appresso.

a Theologi in 4. dis. 15.

Secondo s'hà da notar, che il comprator non è obligato restituir al primo venditore i frutti, che riceuette della cosa, ch'egli comprò, mentre la hebbe in suo potere, ma solamente i frutti, che riceuette dopò, che gli offerse il prezzo di essa, in luogo, & tempo conueniente, & non volle ritornar la detta cosa al venditore.

Terzo si deue notare, che per giustificar questo patto, vi hanno da concorrere queste cose. Prima, che almeno dalla parte del compratore, non vi sia alcuna fintione, ma che vera, & principalmente hebbe intentione di comprarla; seconda, che non si faccia patto, accioche si riscuota la detta cosa con manco prezzo di quel, ch'ella fù comprata; terza, che il comprator non habbia solamente animo di prestar, & chiami questo imprestito, vendita con patto di retrouendendo, per effetto di pigliar i frutti oltre della sorte principale: perche in questo caso, commette vsura; quarta, che in questo contratto non si possa metter patto, che la cosa debba perire à conto del venditore, & non del compratore, perche in questo caso, si commetterebbe vsura adombrata, perche il dominio della cosa comprata è già del comprator, & però hà da perire à suo rischio, come notano Gabrielle,[b] Siluestro, Nauarro, & Fra Luigi Lopez. Ilche nelle Conclusioni seguenti si dichiara più largamente.

b Gabr. in 4. d. 15. qu. 11. Sylu. ver. vsu. §. 2. Naua. c. 17. nu. 148. Lopez in instru. neg. lib. 1 c. 32. & 33.

Quarto

Digitized by Google

Quarto s'hà da notar, che due sono le congetture, per le quali s'intende, che questo patto di retrouendendo, non sia finto, ma vero. La prima è se il venditore si ritrouasse in qualche necessità, laqual non può rimediar, se non di questa maniera; seconda se persuaso con le preghiere del compratore, vendesse la detta cosa, laqual non vuol il compratore pigliare, se non fosse di questa maniera.

Quinto s'hà da notar, che le cose comprate col patto di retrouendendo, vagliono meno, che se assolutamente si vendessero per questo grauame, che si mette al compratore, cioè, che sia obligato à riuenderla al venditore, quando'l riceuerà, ilqual obligo val molto al venditore. E vero, che mai il prezzo non calerà tanto, che sia la metà del giusto prezzo, che la cosa vale, come nota la [c] legge. Questo presupposto conuien risoluer questa materia per conclusioni.

c ea. ad nostra de empt. & vend.

1 Prima Concl. E illecita la compra con questo patto, mettendosi in esso, che non si possa riscuoter la detta cosa, insino à certo tempo, perche questo è pigliar vn guadagno sicuro, voglio dire, riceuer il comprator sicuramente i frutti, che raccoglie fra tanto, che non si finisca il termine della cosa comprata, ilche è vsura mascherata. E vero, che non si può condannare questo patto, mettendosi il detto patto con buona fede, & pagando il giusto prezzo, che si deue, hauendo rispetto alla cosa, che si compra, & al detto patto, che nella compra si mette in fauor del compratore, perche è certo, che val più la cosa di quel, che valerebbe, se semplice, & assolutamente si facesse il contratto di retrouendendo, senza obligar il venditor à non riscuoterla, se non è di certo tempo, & conforme à questo s'hà da intendere quel, che adducono il [d] Nauarro, & Angles sopra questo punto.

d Nau. Ma. c. 17. n. 247. Angl. in q. de vsu rat. empt. a. 2. dif. q. du. 4.

2 Seconda Conclus. Questo patto di retrouendendo alcune volte è di gran carico al comprator, cioè, quando alcuni vendessero i loro prati per seminare, & le loro vigne vendemiare, con questo patto, che fra vn'anno, ò quando lor paresse, il venditore le possa riscattare, essendo, che è solito riscuoterle vn poco auanti della sega, ò vendemia, pagando al comprator le spese, c'hauesse fatto in coltiuar, & arar, & seminar i detti prati, & vigne, ilche è di gran danno per il compratore, & perciò è iniquo questo patto, se non si fa qualche ricompensa nel prezzo, quando il venditor vende queste cose. Et per fuggir gli inganni, che in questo vi potessero essere, dice [e] Nauarro, che è stato ordinato nel Regno di Nauarra, che colui, che non riscuotesse le dette possessioni, & vigne, auanti Pasqua, non le possa riscuoter, se non dopò del ricolto de' loro frutti.

e Naua. vbi sup. c. 17. n. 249.

3 Terza Conclusione. E lecito ad vn'huomo vender la sua possessione con patto di retrouendendo, affittandola subito il compratore al venditore per certo prezzo, come dice [f] Siluestro, non vi essendo in questo alcuna fraude, & sarebbe illecito questo contratto, se per cagione di questo patto l'vtil, & la perdita appartenesse al venditor, eccetto, che il commodo, & vtile de i frutti di questa possessione, che affitta, poiche è natura del contratto della vendita, che l'vtile, & pericolo della cosa comprata appartenga al comprator, saluo se la pen-

f Sylu. ver. vsq. 15. a. 2.

Digitized by Google

la pensione, che paga il venditor per cagione dell'affitto, non fosse tanto picciola, che per causa di essa si ricompensasse il grauame, che se gli fà col detto patto. Sarebbe illecito ancora il detto contratto, facendosi patto, col qual il venditore non si potesse liberare, quando gli piacesse dal ditto affitto, & dal pagamento della sua pensione. Ilche si proua per esser questo obligo di molta stima, in tanto, che vale parte del giusto prezzo, che il comprator diede per la cosa, quando la comprò, & però non vi è vguaglianza tra il prezzo, & la cosa comprata. Et accioche meglio s'intenda quel, che in questa questione, & conclusione s'hà da dire, si deue notar, che la vendita, che si fà con patto di retrouendendo in fauor, & vtile del venditor, & non del compratore, il suo prezzo giusto saria alla misura del prezzo, & valor della cosa, che si vende, col detto patto, cauando dal detto prezzo quel, che vale, & s'istima il patto. Ma quando si facesse la vendita col detto patto ad instanza del comprator, & in suo vtile, con qualche danno del venditore, perche non hà necessità del denaro, che si dà in prezzo, & cosi quasi contra la sua volontà fa la vendida, & si priua de gli vtili della cosa venduta per il patto di retrouendendo, messo da lui; non hà obligo di lasciar cosa alcuna del prezzo, che val la cosa, come se assolutamente, & senza alcun patto l'hauesse venduta. Ilche si proua, perche per causa del danno, che dalla detta vendita riceue il venditore, val la cosa tanto, come se fosse vera venduta, senza il patto, ancorche si venda con esso, & potrebbe ancora essere, che valesse più, per esser il danno di maggior valore, che il valor del patto, come par dia ad intendere il [g] Gaetano, veggasi il Nauarro.

g Caie. 2.2. q.76.ar.1. Naua.c.17. nu.248.

8 Quarta Conclusione. Non è lecito nella vendita, che si fà con questo patto, aggiungere, che la cosa debba riscotersi doppò con maggior prezzo di quel, per ilqual fù venduta: perche potrebbe accadere, che la cosa valesse più, ò manco nel tempo, che s'hà da riscattare, & per la medesima cagione non valerebbe il patto, aggiungendosi in esso, che la cosa si riscuota per manco prezzo, perche potrebbe accadere, che valesse più, quando s'hà da riscattare, come consta da quel, che dicono [h] Nauar. & Fra Luigi Lopez.

h Nau.c.17 nu.248. Lopez in instr. negoti.1.c.23.

9 Quinta Conclusione. E vna questione molto contesa, & perfidiata tra Dottori, se sia lecito comprar vna Moatra, à Venetia si dice Stocco, per esplication di quel, che s'hà da dire, nota, che Moatra si dice, quando vn mercante veramente vende vna medesima cosa in credenza, con patto tacito, ò espresso, che subito la medesima cosa s'habbia da vendere à lui in contanti, & per risolution della varietà de' pareri, ch'è trà [i] Nauar. Angles, Mercado, & Cordoua. Dico prima, che il mercante, che vende le sue mercantie con animo, che subito l'hà da riscuotere, & non le venderebbe se non hauesse per certo, che per manco prezzo l'hauria di riscattare da colui, alqual le vendette, commette ingiustitia, come dice Mercado, perche real, & veramente non è altro questo contratto, che vno imprestito, c'hà annesso alcun guadagno vsurario; Ma se il mercante hauesse venduto la sua mercantia in credenza, senz'ani-

i Nau. c.23. nu.19. Angl. de vsura ratione, empt. ar. 2. di.6. Mer. l.2. de contr. c.21. Cor. in sū. q.79.§.fi. 2.

mo

Digitized by Google

mo di riscattarla,& à caso andando il comprator,cercando,chi la comprasse, la offerì al detto mercante, che gli la vendette,perche s'incontro fece, ò perche non volesse vsar diligenza in cercar altro comprator, non commette vsura il detto venditore, riscotendo la mercantia, che vendette per il prezzo à contanti, che vn'altro haurebbe dato per essa, ancorche fosse per meno di quel, ch'egli la vendette, & in questo caso hà luogo l'opinione di Nauarro, & conforme à questa risolutione accordano [k] Siluestro, & il Padre fra Gio. della Peña, & Garzia,la varietà dell'opinioni, che sopra questo punto sono tra i Dottori. Ma auuertiscano i Confessori,che procedano con rigor contra i mercanti, sradicando, & leuando loro con ogni possibile dal latte di questo malissimo contratto, perche per ordinario il fanno con mala coscienza, & con scandalo, come l'ammonisce il Medina,& trouando alcuni, c'hauessero fatto questo contratto, vogliano essaminar con diligenza la loro coscienza,& dimandino à loro quel,che vendettero,perche da questo si cauerà, conforme alla qualità dei compratori, se hebbero l'intentione, subito comprata la vendita, ritornar à comprarla à contanti per molto manco di quel, che la venderono in credenza. Essaminino dunque questo con molta diligenza, perche con innumerabili intrighi, quali io hò visto in questo caso, à i quali altri, che Dio non può rimediare, & Iddio sia pregato à rimediarui, mettendo ministri nel foro esteriore, & nell'interior sacramentale,c'habbiano zelo di sradicare queste diaboliche inuentioni.

k Sylu.ver. vsu r.2.q.4. Pena apud Lupũ, vbi sup.c.34. Gar.li.1.de contr.c.21.

Dell'Estrema Vntione. Cap. LXXXVIII.

SOMMARIO.

Che cosa è Estrema Vntione, & quando fù instituita, & chi, & à chi, & come s'hà d'amministrar questo Sacramento.concl.1.nu.1.

PRIMA Conclusione. L'Estrema Vntione è vn Sacramento della legge nuoua, com'è stato diffinito nel [a] Concilio Tridentino, col qual il Sacerdote vnge certe parti del corpo dell'infermo, che si troua in probabil pericolo di morire con l'olio consacrato, & sotto certe parole, & intentione, come dice la [b] legge. Et nota,che questo Sacramento fù instituito da Christo, come tengono San[c] Tomaso,Ledesma,il Thesoro Sacerdotale, & Nauarro, & si diffinisce nel Concilio Tridentino, doue si dice,che fù instituito da Christo, & publicato da S.Giacomo. V'è difficoltà,quando fosse stato instituito,come consta da quel,che adducono [d] Theofilato,Beda, & Castro, & è cosa verisimile,che fosse instituito la notte della Cena, ma circa di ciò non habbiamo cosa certa. Si dice nella diffinitione,che in questo Sacramento si vngono certe parti del corpo. Nota,che vnger i cinque sentimenti è di essenza di questo Sacramento, ilche s'hà da intendere, inquanto à i loro organi corporali, & perche inquanto al senso del tatto,più vigor hà nelle mani, in esse s'hà da fare la Vntione, come dichiarano i Dottori. Et nota, che queste Vntioni s'hanno da fare, & continuare conforme alla forma con laqual ordinariamente si fanno. Ma non saria il Sacramento nul-

a Cõci.Tri. sess.14.

b c.1.de sacr. vnctione.

c D.Th. in addit. ad 3. p.q.29. Ledesm.de extr. vnct. dif.2. The sacer. 1.p. de extr. vnction. Nauarr. in Man. c.24. nu.12. Conci. Tri. vbi sup. c.1 d Theo. & Bed Mar.6. Cast. aduer sus hæreses ve. vnctio. DD.in 4. d. 23.

Digitized by Google

nullo, confondendosi quest'ordine, vngendo prima il senso, che all'vltimo doueua esser vnto, come tengono i medesimi [e] Dottori; & nota Maiolo. Dissi, dell'Infermo, perche non s'hà d'amministrar questo Sacramento à tutti coloro, che fossero in pericolo di morte, come sono i condannati ad essa; coloro, che intrassero in vna fiera Battaglia, ò in vn Mare tempestoso; ma à coloro, che sono in questo pericolo per cagion d'alcuna infermità, ancorche stessero fuor di se con alcuna frenesia, se senza irreuerenza si possa fare, & prima, che lor pigliasse questa frenesia dimandarono tacita, ò espressamente questo Sacramento, ò l'haueriano dimandato, se alla loro memoria fosse souuenuto, eccettoche se pigliano la frenesia in qualche peccato mortale notorio. Et nota, che à tutti i Fedeli adulti s'hà da dare questo Sacramento, giunto all'età, nella qual gli è lecito riceuer il Sacramento dell'Eucharistia, ancorche doppò del Battesimo non hauessero commesso peccato alcuno, & questo per cagione della Battaglia, c'hà d'hauer col nimico nell'hora della morte, per laqual hanno necessità dell'aiuto di questo Sacramento, come dicon San Tomaso, [f] Ledesma, & il Thesoro Sacerdotale. Et nota anco, che dubitandosi se fosse l'infermo morto, se gli può amministrar questo Sacramento sotto conditione, se non sei morto: è ben vero, che se chiaramente si conoscesse esser morto, in nessun modo si deue dare, & se cominciato ad amministrare venisse à morte, lascilo, & non proceda più oltre. Et di più nota, che colui, che non dimandasse questo Sacramento nell'articolo della morte per dispreggio, ò no'l dimandasse per vn suo figliuolo schiauo, ò minore, ò altro, che fosse sotto di se, ò della sua tutela, pecca mortalmente, & pecca mortalmente ancora colui, che lo riceue, credendo, ò douendo credere, che fosse in peccato mortale, delquale non hauesse alcun dolore, che fosse almeno attrittione; perche mette impedimento alla gratia Sacramentale, che questo Sacramento conferisce, come conferiscono tutti gli altri Sacramenti della nuoua legge. Questo basta circa di questo Sacramento.

e DD. vbi sup. Maio. de irreg. cap. 36. nu. 4.

f D. Th. vbi sup. Ledes. vbi sup. dist. 7. The. Sacer. vbi sup.

Del Voto, inquanto alla sua diffinitione, & diuisione. Cap. LXXXIX.

SOMMARIO.

Che cosa è Voto; & come uno è solenne, & l'altro semplice. concl. 1. & 2. num. 1. & 2.

1 PRIMA Conclus. Il Voto è vna spontanea, & deliberata promessa, almeno interior fatta à Dio per alcun ben maggiore. Questa diffinitione mettono [a] Nauarro, & Soto, & in essa vi concorrono quattro cose. La deliberata promessa, significa la causa efficiente, la spontanea significa la cagion formale, la parola fatta à Dio, la cagion finale, la parola d'alcun ben maggiore, la cagion materiale: Et così in questo trattano per proceder con chiarezza, primieramente dirò di coloro, che possono far questa promessa, & subito tratterò della causa efficiente eli citiua di essa, che è il principio [quia] che chiamano i Filosofi; secondariamente tratterò della sua cagione formale, doppò della causa materia-

a Na. c. 12. n 24. & l. 3. cons. tit. de voto cõs. 3. Soto lib. 8. de iust. q. li. art. 1.

le,

le,& all'vltimo della causa finale.

2 Seconda Conclusione. Il voto è di due maniere, vno si chiama solenne, & l'altro semplice. Il solenne è quel, che si fà nella profession espressa, ò tacita d'alcuna Religione approuata, ò riceuendo alcun ordine Sacro, come dice la [b] legge. Il semplice è qual si voglia altro, ò sia publico, ò occulto, come dicono [c] Paludano, & Sant'Antonino. Et benche sia peccato mortale romper il Voto semplice, è più graue peccato il rompimento del solenne, la cui grauezza necessariamente si deue confessare, come consta da quel, che dice [d] Nauarro, & è stato detto di sopra, & si dirà appresso largamente.

b c. 1. de voto li. 6.

c Pal. in 4. d. 48. q. 2. D. Ant. 2. p. ti. 11. c. 2. §. 1.

d Nau. d. c. 22. nu. 31.

Se i Vescoui, & Parochi possono far Voto. Cap. XC.

SOMMARIO.

Se i Vescoui possono far uoto senza espressa licenza del Papa, & se i fatti auanti di Vescouo gli obligano, et se i Parochi possono far uoti senza licenza de i loro Vescoui. conclus. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

MOLTI sono coloro, che possono votare, perche possono votar i Vescoui, i Parochi, i Religiosi, i maritati, i fanciulli, i figliuoli, & gli schiaui, de' quali tutti tratteremo, mettendo per la loro esplication le conclusioni necessarie.

1 Prima Conclusio. I Vescoui non possono far voto senza espressa licenza di sua Santità, se per questo Voto necessariamente s'hà da separare dal Matrimonio, che con la loro Chiesa habbia da riceuere notabil danno, com'è stato diffinito per la legge [a] Canonica, & il dice vna legge della Partida. Et essendo voto di peregrinatione, basta, che dieno alla Chiesa, allaquale andauano à visitare, quel c'haueuano da spendere nel viaggio, & se votassero di andare alla Terra Santa, basta, che diano quel, che s'haueua da spendere nel viaggio al Procuratore di Gierusalem.

a c. cum pridem de renun. li. 3. ti. 8. p. 1. & ibi gl. ver. i Vescò. ca. sicut de iureiu. L. 3. ti. 8. p. 1.

3 Seconda Conclus. Il Voto, che il Vescouo hauesse fatto auanti d'hauer accettato il Vescouato, fatto Vescouo, è obligato à satisfarlo, com'è stato diffinito dalla Ragion [b] Canonica; Ma resta libero del voto della Religion, che prima hauesse promesso, & può con buona conscienza accettar il Vescouato, com'è stato detto di sopra nella materia de i Vescoui.

b c. per tuas de voto.

3 Terza Conclus. I medesimi voti, che non possono far i Vescoui son prohibiti à i Parochi c'hanno cura di anime, & così per il valor loro è necessaria l'auttorità de' loro Vescoui, come vuol la legge; [c] & l'adduce Siluestro. E vero, che possono far voto di Religione, & intrar in essa, senza consenso loro, come dice la legge, [d] & l'adduce San Tomaso. Possono far ancora voto di digiunare, & orare, & altre cose simili, per le quali non patisca danno la Chiesa, che lor è stata raccomandata, perche se per rispetto di queste cose patisce danno, non è lecito prometterle, nè è lecito promettere d'andar à visitar la Casa di Gierusalem, che prima no'l consultino col loro Superiore, ilqual vedendo la lor deuotion, & considerando altre circonstanze, facilmente lor concederà facultà per adempirlo, & per il cõtrario la negherà, vedendo che conuenisse così.

c c. magna. de voto. Syl. ver. voto. d. 3. q. 2.

d 19. qu. 1. Duæ sunt. le. D. Th. 2. 2. q. 189. ar. 7.

Digitized by Google

Se i Religiosi, & nouizzi possono uotare, & come i loro Prelati gli posso no liberar da i Voti. Cap. XCI.

SOMMARIO.

Che differenza è trà la dispensatione, & ritrattatione, & come i Prelati delle Religioni possono dispensare, & annullare i uoti de i loro sudditi. num. 1.

Se può un Religioso uotar di quel, ch'è stato prohibito dal suo Prelato. Et se uagliono i uoti di peregrination fatti da lui. concl. 1. nu. 2.

Se uale il uoto del Religioso fatto senza consenso del suo Prelato. concl. 2. num. 3.

Se il uoto obliga i Religiosi, che fanno, d'entrar in un'altra Religion più stretta. concl. 3. nu. 4.

Se i uoti, che fanno i Religiosi possono esser ritratti, & dispensati da i loro Prelati. concl. 4. & 5. nu. 5. & 6.

Se pecca un Religioso satisfacendo un uoto ritrattato, contradicendolo il suo Prelato, & se'l uoto annullato può dopò ricuperar forza alcuna. Et se può una Abbadessa annullare i uoti, che facessero le sue Monache. concl. 6. nu. 7. & concl. 7. nu. 8. & concl. 8. nu. 9.

Se tutti i uoti si commutano nel uoto di Religion, & se sono i nouizzi obligati à guardar i uoti, che fecero, essendo nel secolo. concl. 9. nu. 10.

1 NOTA primo, per esplication di quel, che in questo Capitolo s'hà da dire, che inquanto tocca al nostro proposito, è gran differenza tra la irritation, & dispensatione; perche, irritare, è far cessar il voto, leuandogli la sua forza, & obligo: ma il dispensare è rilassare l'obligo del detto voto, come si dirà appresso. Secondo s'hà da notare, che i Generali, & Prouinciali, & gli altri Prelati delle Religioni, hanno rispetto à i loro sudditi, non solamente vna Spiritual giurisdittione, ma hanno ancora vna dominatiua potestà; perche sono padri de' loro sudditi; percioche non solamente possono dispensare ne i loro voti, ma annullargli ancora; & della medesima maniera il Sommo Pontefice, rispetto de i Frati, hà ambedue le potestà, per esser Generalissimo Padre di tutte le Religioni; percioche può nõ solamente dispensare, ma cancellare ancora i voti loro: Ma rispetto à i Chierici, ò Secolari, solamente hà potestà, & giurisdittione, & così può dispensar ne i loro voti, ma nõ rittrattargli. Et il medesimo s'hà da dire del Vescouo, & de' suoi sudditi; & per il contrario i Mariti, Padri, Tutori, Signori, solamente possono ritrattare i voti delle loro Mogli, Figliuoli, Pupilli, & serui, ma non possono dispensare con loro; posciache solamente hanno la potestà dominatiua sopra di loro, & non di Giurisditrione. Terzo s'hà da notar, che la potestà, c'hanno i Superiori delle Religioni di cancellar i voti de' loro sudditi, non solamente lor conuiene per Ragion humana; ma anco per Ragion Natural, & Diuina, perche presupposto, che hãno promesso obedienza, & non possono essi conforme alla Ragion Diuina negar questa obedienza, & questo dominio paternale per consequenza, conforme alla medesima Ragione, possono annullare i detti voti, come tiene [a] Gaetano contra Siluestro, & altri, iquali dicono, che solamẽte per la ragion humana,

[a] Caie. 2. 2. q. 88. ar. 3. Sylu. verb. votũ. 3. §. 3.

Digitized by Google

na, lor conuiene questa potestà, questo presupposto, risoluiamo la materia per conclusioni.

2 Prima Conclusione. Non vale il voto del Religioso, essendo la materia sua prohibita dal suo Prelato, ò in generale, ò in spetiale, & finche il Prelato non dia il consenso, non obliga, come dice la [b] legge, & dopò alti risolue Gregorio Lopez. Et nota, che i Monachi di S.Benedetto nõ son'obligati ad alcun voto di qual si voglia peregrination, ancorche fosse di Gerusalem, come fù concesso da Benedetto XIII. del qual priuilegio godono tutti quei de gli ordini mendicanti; & però i voti, che fanno di peregrination, non solamente non gli obligano, ma nè anco sono obligati à manifestargli al loro Prelato. Et s'hà da notare, che il voto, che facessero di cosa prohibita per esser cattiua, non solamente nõ obliga, ma peccano ancora mortal, ò venialmẽte, secondo la qualità della materia: ma votãdo alcuna cosa cattiua p esser prohibita dal suo Prelato, non peccano; perche ciò prometton sotto cõdition tacita, ò espressa se il suo Prelato darà ad essi licenza per adempirlo; Et se non sapessero esser la detta cosa prohibita, venendo dopò à lor notitia, che sia, il voto in se è nullo, & non hà bisogno di manifestarlo al suo Prelato; perche dou'è ignoranza, non vi è consenso, nè volontà, come dice la legge. Ilche procede se intendessero, che non haurebbon fatto il detto voto, s'hauessero saputo della detta prohibitione.

b c. Menaf. 20. q. 4. Greg. in li. 3. tit. 8. p. 1. in gl. fin.

3 Seconda Conclus. Quando vn Religioso facesse qualche voto di quel, che non gli fosse prohibito, tal voto è valido, & obligatorio anco prima del consenso del Prelato, poiche la materia sua è legitima, & in esso vi è vna tacita conditione di adempirlo, se il Prelato no'l contradirà, come dicono [c] Gaetano, & Aragon. Ma se dopò fatto il voto, la cosa che si promise, fosse stata prohibita dal loro Prelato, resta il Religioso libero dal detto voto; & essendo in piedi la detta prohibitione, non è obligato à dimandar licenza al Prelato per satisfarlo, se quando fece voto verisimilmente si fosse obligato sotto conditione, se il Prelato non hauesse prohibita la sua materia; ma se hebbe intention di obligarsi assolutamente, ancorche il Prelato prohibisse la sua materia, resta obligato, & hà obligo di ricorrere à lui per vedere, se vuole, che satisfaccia, & egli morto, ò finito il suo officio, di necessità hà da esseguire il voto; perche la detta prohibitione non si leuò, ma solamente si suspese, & così ella finita torna à valere.

c Caie. 2. 2. q. 88. art. 8. vbi Arag.

4 Terza Conclusione. Il voto, che facesse vn Religioso di passarsi ad vn'altra Religione più stretta, obliga, ancorche la faccia senza licenza del suo Superiore. Perche in questo nõ è obligato il suddito obedire al suo Prelato, nè in questo nuoce alla sua professione, come risoluono San [d] Tomaso, Gaetano, & Soto. Ma può il detto Prelato dispensar seco, & non annullarlo, per esser di materia, che il suddito è obligato fare, ritrouandosi fuori della sua obedienza: & che possa seco dispensare, consta; perche quando'l fece, staua sotto la sua potestà, & haueua sopra di lui giurisdittione, oltre che non è voto di Religione riseruato al Papa, ma voto d'intrar in vn'altra Religione, più stretta, ilqual non è riseruato al Papa, & però può il suo Prelato dispensar seco, come possono,

d D.Th. 2. 2. q. 114. ar. 8. vbi Caie. col. vlt. in ver. ex quibus oibus. Soto li. 13. de iust. q. 3. art. 1. col. 3.

Digitized by Google

sono i Vescoui dispensar in quelli de' loro sudditi, non essendo riseruati al Papa, come dice [c] Nauarro.

e Nau. li. 3. conf. tit. de voto conf. 30.

5 Quarta Concl. I Voti, che fanno i frati, possono esser annullati, & dispensati da i loro Prelati, ò sian di cose, che siano necessarie di precetto, ò di qual si voglia altre cose volontarie, come consta dal detto, & essendo di cose prohibite da i loro Prelati, sono obligati manifestarlo ad essi, come dice Fra Luigi [f] Lopez, seguendo Soto contra Nauarro, ilqual aggiunge, che basta, che il Prelato contradica la satisfattion del voto, pregando il suddito, che lo lasci adempire, ancorche no'l manifesti, che sia obligato à questo. Et l'opinion di [g] Nauarro, non è contraria à quel, che dicono questi Padri; perche solamente dice, che i voti che fanno i Religiosi delle cose lecite ma prohibite da i loro Prelati, non vagliono; fin che da loro non sieno approuati, perche sempre si crede, gli facciano con conditione, e i Prelati gusteranno d'essi. Ma non tratta Nauarro, se sono i sudditi obligati à manifestar questo, ò nò.

f Lopez in instr. cõs. 1. p. c. 48. nu. 355.

g Naua. in Manu. 12. nu. 67.

6 Quinta Concl. Il voto, che fanno i frati con licenza de' loro Prelati, può doppo esser ritratto da i medesimi Prelati, questa conclusione è contra [h] Riccardo, che tiene il contrario, & dubita ancora, se possa il Prelato dispensar seco; Ma la nostra conclusione in simil caso è di [i] Sant'Agostino riferito nel Decreto, ilqual dice, che se il Marito consentisse, che sua Moglie votasse continentia, & dopò riuocasse questo consenso, ella non è più obligata ad essa. E vero, che se il Prelato facesse la detta ritrattatione senza causa ragioneuole, ancorche vaglia, peccherà mortalmente, poiche è infedele à Dio in cosa graue, come dice Sant'Agostino, & si raccoglie da quel, che adducono il [k] Gaetano, & Soto. Dissi, senza causa ragioneuole, perche essendoui cagione per ritrattarlo, non peccheria, come tiene [l] Aragon, dichiarando in questa maniera Sant'Agostino.

h Ricar. in p. 38. ar. 4.

i Augus. relatus in ca. nolui. & in ca. manifestũ 33. q. 5.

K Caie. 2. 2. q. 88. ar. 8. Soto lib. 7. de iust. q. 3. art. 2.

l Arag. 2. 2. q. 88. ar. 8.

7 Sesta Conclusione. Annullato il voto dal Prelato, pecca il suddito satisfacendolo, contradicendogli il Prelato; perche fà contra l'obedienza, & all'hora'l satisfa contra la volontà del suo Prelato, quando ritrattò di sua propria autorità; ma non quando lo hauesse annullato, per hauerglielo cosi dimandato, & importunato il frate, & conforme à questo si deue intendere [m] Angles. Et dopò fatto il voto con la volontà del suo Prelato, ancorche il medesimo Prelato possa annullare, commutare, & dispensare essendoui per questa cagione, vn'altro inferior ad esso, no'l potrà ritrattare, ma si ben vn'altro superiore à se potrebbe; poiche hà autorità sopra ambedue.

m Angl. vbi sup.

8 Settima Conclusione. Quando il suddito senza termine alcuno di tempo facesse qualche voto, ilqual il suo Prelato ritrattò vna volta, dopò di ritrattato, non può venire à pigliar forza alcuna, come dicon San [n] Tomaso, Gaetano, & Soto. Ma se il Religioso facesse voto di adempirlo in tempo d'vn'altro Prelato, non potrebbe il Prelato, che all'hora hà annullarlo; perche quel, che promise, non è in potestà del Prelato presente, ma del futuro. E vero, che questo Prelato presente, potrebbe commutarlo, ò dispensare per la Spiritual autorità, c'hà sopra di lui, come consta dal detto.

n D. Th. Caiet. & Soto vbi sup.

Digitized by Google

9 Ottaua Conclus. Vna Abbadessa può annullare i voti, che fanno le sue Monache di opere supererogatorie, & libere, si come il Padre può ritrattare il voto del figliuolo, & il Marito quel della Moglie; poiche la detta Abbadessa hà sopra le dette opere potestà dominatiua, & hà maggior autorità, che il padre, & il marito, rispetto di suo figliuolo, & moglie, come dice Angles.[o] Et si deue notare, che quando si fanno questi voti, senza consenso de i Prelati non peccano essi annullandogli senza causa, nè peccano i sudditi, dimandando senza cagione la detta annullatione; poiche, com'è stato detto, promisero adempirgli sotto questa conditione, se i nostri Prelati non gli ritrattano.

o Angl. vbi sup. di. 7.

10 Nona Conclus. Ogni voto, per grande che sia, si commuta nel voto solenne della Religione, com'è già stato detto nella materia de i nouizzi. Et nell'anno del nouizzato sono liberi i nouizzi da i voti, che non si possono adempire nella Religione; perche dando il Papa autorità à i Prelati di commutar qual si voglia voto in voto solenne di Religione, & comandando à i nouizzi prouar l'asprezze della Religione, & al Monasterio veder, & considerar i costumi, è chiaro non esser'obligati, quell'anno à i voti, che non possono adempire, però à i voti, che potessero guardare, son in questo obligati. Ancorche considerate le sante operationi; nellequali s'occupano nel detto anno, d'andar al Matutino, all'Hore Canoniche, orar mentalmente, digiunar, disciplinarsi, aiutar Messa, & altri santi essercitij d'humiltà, potranno commutar i loro voti in alcune delle buone opere, che fanno, sceglie̅do quelle, che ad essi, & à i loro Prelati, ò Confessori paressero più grate à Dio, che le altre, a' quali erano obligati co'l giuramento, ò voto. E vero, che non hanno autorità per annullare i detti voti; perche i nouizzi non sono ancora loro sudditi, & per consequenza, parlando propriamente, nõ hanno potestà, come signori sopra di loro, come consta da quel, che dicon Nauarro,[p] & F. Luigi Lopez. Ma in quanto, c'hanno potestà Spirituale sopra di loro, ben possono commutar i voti, c'hauessero fatto, & dispensar in essi, come consta dal detto, & tiene Alcocer.

p Nau. c. 12 nu. 69. Lopez vbi sup. c. 47. Alcocer in sum. c. 16.

Se i maritati possono uotar, & chi gli possa liberar dalla Religion de i loro uoti. Cap. XCII.

SOMMARIO.

Se possono i maritati uotar Religion, ò altra cosa, che diretta, ò indirettamente pregiudichi allo stato matrimoniale. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se possono i maritati uotar di non pagar il debito, se non si dimanderà. concl. 3. nu. 3.

S'è obligata la donna à pagar il debito sapendo, che il suo marito hà fatto uoto di non dimandare. concl. 4. n. 4.

Se una donna, che hauesse fatto uoto di continenza co'l consenso di suo marito è obligata à satisfarlo, & se può il marito annullare questo uoto. concl. 5. nu. 5.

Se i figliuoli nasciuti da i maritati, che hauessero fatto uoto di continenza sono legitimi, & se può il maritato annullare questo uoto, & s'è la donna obligata à pagar il debito. concl. 6. num. 6.

Se può il marito senza la uolontà di

sua

Digitized by Google

sua moglie far uoto d'una lunga peregrination, & di soccorrer la terra Santa, & di dar elemosina. concl. 7. 8. & 9. nu. 7. 8. & 9.

Se può il marito annullare i uoti, che sua moglie haueße fatto auanti, che si maritaße seco.

1 PRIMA Conclusione. Non può il marito, nè la donna, hauendo consumato il Matrimonio votar Religione senza il loro consenso. Dissi, hauendo consumato il Matrimonio; perche non hauendolo consumato due mesi lor dà la legge, [a] deliberar se vogliono, ò nò, intrar in Religione, & in questo interuallo ben possono far voto di Religione.

a c. mulieri manifestũ c. si. 32. q. 5. c. ex publico de cõu. coniugatorum.

2 Seconda Concl. Non può la donna, nè il marito far voto, ilqual diretta, ò indirettamente pregiudichi lo stato matrimoniale, perche il marito è soggetto alla moglie, inquanto all'vso del Matrimonio, & la moglie al marito: & nè anco vale il voto della donna, quando fosse in pregiudicio del gouerno della sua famiglia, nè quel del marito in pregiudicio del medesimo gouerno, com'è diffinito dalla legge, [b] & tiene l'Abbate.

b c. ordo. 33 q. 2. tradit. Abas in c. literas de test. spol.

3 Terza Conclus. Il marito insieme con la moglie, non può far voto, che non si paghi il debito, se non si dimanda; perche sarebbe cosa molto graue alla donna dimandarlo per la vergogna, che naturalmente regna nelle donne più che ne gli huomini, così tengono [c] San Tomaso, & altri, che riferiscono, & seguon Gregorio Lopez, & Nauarro, contra alcuni, c'hanno detto valer questo voto. Ma il Vescouo può, se vuole, dispensar in esso, come tien [d] Gio. Andrea, come può ancor dispensar nel voto, che facesse vna donna di non dimandar il debito senza consenso del suo marito, & il marito ancora il porrebbe annullare, per esser questo voto in pregiudicio del Matrimonio. Oltre che si potrebbe permutare per virtù della Bolla della Cruciata, come dice [e] Aragon. Et quando il marito facesse il medesimo voto, la donna può annullarlo, come tien Nauarro, dopò Siluestro; perche in quel, che tocca all'obligo di pagarsi il debito insieme và il marito, & la moglie; così è diffinito in Iure. [f]

c D. Th. in 4. d. 32. a. 2. Greg. in li. 3. gl. verb. il marito tit. 8. ar. 1. Nau. ca. 12. nu. 74.

d Andr. in c. rursus q. cler. vel vouentes.

e Arag. 2. 2. q. 88. ar. 8. Nauar. vbi sup. nu. 6.

f ca. si quis vxorem. 20. q. 1.

4 Quarta Conclusione. La donna, che sapesse, che il suo marito fece voto di non dimandarle il debito, è obligata à pagarlo dimandandolo egli, perche se ben pecca dimandandolo, nondimeno chiede quel, che è suo, & però la donna non pecca pagandoglilo, come non pecca colui, che dà al suo patrone quel, ch'è suo, sapendo di certo, che l'hà da spendere prodigamente, & con tutto ciò è obligato à dargliela.

5 Quinta Conclusione. Votando la donna di continentia col consenso del suo marito, nè la donna può dimandar il debito, nè pagarlo, perche sarebbe accrescere il suo peccato, ma può egli dimandarlo, come afferma [g] Nauarro. E vero, che il marito può annullare il detto voto della donna, come dice Panormitano, essendo, che il marito non hà meno potestà sopra la sua moglie, che il padre sopra i figliuoli, & il Prelato sopra le Monache. Et è cosa certa, che questi tali, come habbiamo detto, possono ritrattare i voti, che i figliuoli, & sudditi hauessero fatto co'l lor consenso, come si dirà appresso. Et con Panormitano

g Na. Manua. ca. 12. n. 50. Panorm. in ca. charissimus. n. 4. de conuer. coniug.

Digitized by Google

consente [h] Soto, & s'hà da notar, che può annullare il detto voto, in quanto à quella parte, che pregiudica, & non in quanto à quella, che non pregiudicasse, perche sempre la donna è obligata à non dimandar, & però in quanto à questa parte, si deue intendere la legge, [i] che dice, che la detta ritrattatione è inualida.

h Soto l. 6. de iu. q. 2. a. 1. & in 4. d. 27. q. 1. a. 4. col. antep. ver. ad antè ficti bifariam.

i c. manifestum 33. q. 1

6 Sesta Conclusio. Se ambe insieme votassero continentia, dandosi licenza l'vn con l'altro, talmente restano obligati à satisfar questo voto, che se dopò hauessero copula, i figliuoli nasciuti da essa, fariano spurij. Perche se bene non lasciano di esser maritati in quanto alle cose sostantiali del Matrimonio, nondimeno in quanto ad hauer vno con l'altro copula, restano, come se non fossero maritati, come tengono [k] Innocentio, Panormitano, & Hostiense, & molti altri. Et però è necessario, che quando fanno questo voto, considerino molto bene quel, che fanno; perche i figliuoli concetti dopò di esso, restano illegitimi, & nō possono esser ammessi all'heredità, come i legitimi. Et non può il marito annullare questo voto, nè vno all'altro può pagar il debito, perche col cō senso d'ambedue, ciascun di loro rinuntiò la sua ragione, come dicon Siluestro, [l] Soto, Nauarro. Da questo segue, che se auanti della dispensa il marito dimandasse il debito, non è obligato sua moglie à pagarlo, perche già il marito rinuntiò la ragion, non solamente di dimandarlo; ma la ragion c'haueua, che sua moglie fosse obligata à pagarlo, & così non solamente pecca colui, che dimanda, ma colui, che paga. Segue di più, che solo il Sommo Pontefice può dispensare in questo voto, come dicono Siluestro, & Nauarro, perche assolutamente si reputa per voto di perpetua continenza; poiche di consenso d'ambedue rinuntiarono la ragion di dimandare, & pagare. Et è cosa certa, che il voto della continenza è riseruato al Papa, ilche non accade, quando vn solo fece voto di continenza, perche questo non è voto di continenza assolutamente, ma voto di non dimandar il debito, del qual il Vescouo può dispensare. Et può anco il Vescouo dispensare in quello voto essendo di perpetua continenza, com'è stato detto di sopra, quando facilmente non si potesse ricorrere à sua Santità, ò fossero i maritati tanto poueri, che non hauessero tanto di capitale, col qual potessero mandar per la dispensa, come dicono Siluestro, [m] & Nauarro.

K Inno. in c. dudū de conuer. cōiug. Pan. in ca. charissim°, n. 71. tit. eo. Host. in sū. de filio presbyterorū. §. quis possit ver. quod si sacerd.

l Syl. ver. matrimonium 7. qu. 5. §. 6. Soto in 4. d. 17. q. 1. a. 4. lib. 7. de iust. q. 3. ad fin. Na. vbi supra nu. 59.

m Syl. ver. dispē. q. 9. & verb. matr. 7. q. 6. Nau. ca. 16. n. 30. & ca. 12. nu. 59. c. si abstinēt. 17. q. & ca. quod Deo patri. 33. q. 5.

7 Settima Conclusio. Il marito senza la volontà di sua moglie non può fare voto di far vna lunga peregrinatione, come diffinisce la legge. Nè osta, che il marito per seruir al Rè, & per procurar il viuer per la sua famiglia, possa per spatio di molto tempo star assente da sua moglie; perche à questo rispondo, ch'è per il ben temporale della famiglia, che stà à conto suo, ma il voto della peregrinatione è in pregiudicio di essa, & poscia che non vale; non è necessario, che sua moglie l'annulli, come tiene Soto. [n] Ma se dalla tal peregrination non venisse alcun danno al Matrimonio, nè fosse nella donna pericolo d'incontinenza, tal voto, hauendo causa ragioneuole da farsi, sarebbe valido.

n Soto vbi sup. o c. ex multa. §. in tantū de voto. Innocen. & Abb. in ca. scrip. eo. ti. contra fin. l. fi. ti. 8. ar. 1. vbi Gre. in verb. Andar in Gierusalem.

8 Ottaua Conclusione. Il marito senza il consenso della moglie può far voto di soccorrere la Terra Santa, come si proua nella [o] legge Canonica,

Digitized by Google

nonica, & tengono Innocentio, & l'Abbate, & confermato da vna legge della Partida, doue il nota Gregorio Lopez, affermando, che se facesse il voto solenne per la deuotion, c'hauesse d'andar à visitar la terra Santa, non vale, se la donna non consente in esso. Perilche, si come in questi tempi, quella terra è posseduta da Turchi, & i voti d'andar in essa, non sono per soccorrerla, ma per deuotione, non può il marito far voto d'andarui senza il consenso della moglie, come auuertisce [p] Zuniga. Ma s'hà d'auuertire, che la donna maritata senza il consenso del marito assolutamente non può far il detto voto, come si dice nella legge della Partida: ma vna, che non fosse maritata il può ben far, & sarà obligata à satisfare questa santa peregrinatione, potendo farla. Dal detto si raccoglie, che non deue esser seguita l'opinion del [q] Nauarro, che dice, che se la donna facesse voto di soccorrere personalmente la terra Santa, ch'è obligata à satisfarlo, ancorche il marito non volesse, nè la legge, [r] che allega, aiuta la sua opinione, perche solamente parla del voto, c'hauesse fatto il marito, & San [s] Tomaso, Siluestro, & Rosella, & altri communemente dicono, che il voto, che fa la moglie in pregiudicio del marito, non può ella adempirlo senza la sua licenza.

p Zuniga. q.3. de voto nu.69.

q Nauar. in Man. c. 22. nu.62.

r ca. ex multa.

s D.Th. in 4.dist.34. & Syluest.ver. votũ 5. §.1. Rosela verbo.notũ. 2. §.9.

9 Nona conclusione. L'huomo può senza dar parte di ciò à sua moglie far voto di dar elemosine, non solamente de' suoi proprij beni, ma de' beni dotali ancora, poiche di essi tutti hà la libera amministratione, & può ancora far voto di orare, & di digiunare, saluo se dall'oratione, & dal digiuno, non si pregiudicasse all'atto matrimoniale, come tengono [t] l'Archidiacono, & l'Hostiense. Ma la donna non può far di questi elemosine senza la licenza di suo marito, perche de i detti beni non hà la libera amministratione. Dalche segue, che'l marito può annullare i voti, che facesse sua moglie di digiunare, & orare, & di tutte le cose, che appartengono al gouerno familiare della casa sua. Perche se bene in alcune cose di queste, non sia suggetta al suo huomo, di maniera, che sia obligata à digiunare, orare, comandandolo egli; è nondimeno suggetta, in quanto al nuou'obligo, alqual ella s'obliga, percioche à conto dell'huomo è considerar se questi voti conuengono, ò nò, come tengono [u] Nauarro, & Aragon. Et da questo s'inferisce, che possa il marito ritrattare il voto, che sua moglie hauesse fatto di non dir bugia, ò di non vccidere, attentoche giudicar quest'obligo, se sia conueniente, ò nò, appartiene al marito.

t Arch. in c. manifestũ 33. q.9. Hostiens. in sum. de voto §. quis ab eo possit.

u Nau. c. 12 nu.50. Arag. 2. 2. q.88. ar.8.

10 Decima Concl. Non solamente il marito può cancellare i voti, che facesse la moglie, essendo già maritata, ma de i voti ancora, c'hauesse fatto auanti del Matrimonio, con licenza di suo padre, così è diffinito per legge Canonica. Ma il marito non può annullare il voto, che facesse sua moglie, promettendo ella d'adempirlo dopò della sua morte. Et però non può annullare il voto, che facesse la moglie d'osseruar Castità, & non maritarsi, morendo prima suo marito di lei, come dicono [x] Gaetano, Nauarro, & Aragon, come non possono i padri annullare il voto de loro figliuoli, nè i signori de i loro serui, promettendo di adempirgli, doppo, che fossero nella loro libertà. Ilche si proua,

x Caiet. d. c. 8. vbi Aragon. Nauarr. vbi sup. nu.66.

Digitized by Google

perche accioche possa il Superior annullare il voto dell'inferiore, non basta, c'habbia potestà sopra l'inferiore, ma è necessario, c'habbia potestà sopra la materia del medesimo voto, & è certo, che il marito non hà potestà sopra la materia del voto, che sua moglie fosse obligata adempir dopò della sua morte, così tiene Aragon, contra Siluestro, & altri. Et stando fermi nella ragion sopradetta coloro, che tengono quest'opinion commune, risponderanno facilmente à gli argomenti, che i contrarij facessero contra di essa, co i quali consente Fra Luigi [y] Lopez.

y Lopez in instr. conf. 1.p.c.50.

Se i figlioli, & gli schiaui, che si trouassero nella potestà de lor padri, & signori, possono uotar. Cap. XCIII.

SOMMARIO.

Se possono i giouani, che non hanno uso di ragione, far uoto semplice, ò solenne, & come i giouani s'hanno da considerare in tre età, & come ui sono tre maniere di uoto, real, personal, & misto. num. 1. & concl. 1. num. 2.

Se può il figliuol essendo in potestà di suo padre, far uoto de i beni Castrensi aduentitij, & profectitij. concl. 2. nu. 3. & concl. 3 nu. 4.

Se il padre può annullar il uoto di castità, & religione, che il figliuolo hauesse fatto, dopò ch'era di quattordeci anni, & se passata questa età; può cancellare i uoti personali, che hauesse fatto il figliuolo auanti d'esser arriuato in essa. concl. 4. nu. 5. & concl. 5. nu. 6.

Se s'hanno da dispensare facilmente i uoti fatti da giouani, hauendo lo uso di ragione. conclus. 6. num. 7.

Se può il padre annullare i uoti personali fatti da suo figliuolo doppo de quattordeci anni, & se può annullare i misti. concl. 7. nu. 8. & concl. 8. nu. 9.

Se hà la madre l'istessa ragione di annullare, c'hà il padre. concl. 9. n. 10.

Se ual il uoto dello schiauo, & se il può il suo signore cancellare. concl. 10. nu. 11. & concl. 11. nu. 12.

1 PER esplication di quanto in questo Capitolo s'hà da dir, si deue notar, che i voti, che possono far i figliuoli, che sono in potestà de' loro padri, sono in tre maniere. Alcuni sono reali, com'è il voto di certa elemosina. Altri son personali, com'è il voto di orare; & altri misti, com'è il voto della peregrination, nellaqual il figliuolo hà da spender alcuna cosa. Secondo s'hà da notar, che in questi giouani tre età si possono considerare. La prima si chiama Infantia, & dura insino à i sette anni della sua età, nelqual tempo non s'intende, c'habbiano vso ragioneuole. La seconda si chiama Pueritia, & dura ne gli huomini insino à i quattordeci anni, & nelle femine fino à dodeci. La terza età, si chiama Pubertas, & questa dura insino à i venticinque anni, nellaqual età i giouani stanno sotto gouerno de i loro padri, nelle cose, che appartengono all'amministration de' loro beni. Talche senza licenza loro, non possono tener la detta amministratione. Ma s'hà d'auuertir, che quando diciamo, che l'infantia dura insino à sette anni, & la pueritia insino à i quattordeci, questo si deue intender, parlando secondo la presuntione della ragione, laqual giudica delle

Digitized by Google

delle cose, come regolarmente accade. Nondimeno può accader, che vn giouane à i dieci anni non habbia vso di ragione, & auanti de i sette vn'altro l'habbia, come si raccoglie da quel, che adducono Ant. Gomez,[a] & Nauar. Questo presupposto, risoluiamo la materia per Conclusioni.

a Gom. in li. 3. Tauri, nu. 9. Nau. ca. 12. nu. 78.

2 Prima Concl. Auanti dell'vso ragioneuole, ch'è prima de' sette anni di età, non possono i giouani far voto semplice, ò solenne, di maniera, che restassero obligati di adempirlo, perche in questa età manca la deliberatione, saluo se la malitia non supplisse l'età. Ilche hanno da giudicare i Confessori, & coloro, che trattano con essi. Ma passati i sette anni, hauendo già vso di ragion: ben possono far voto semplice, & sarà obligatorio, ma non potranno far, ancorche arriuassero à i quattordeci anni voto solenne. Perche vuol il Concil. Trid. che habbiano gli huomini, & le donne sedeci anni compiti. Ma passati i quattordeci anni, possono i figliuoli far voto di intrar in Religion, di digiunare, & di orare, nellaqual età, possono i padri ritrattare qual si voglia voto reale, c'hauessero fatto i figliuoli, & personali ancora, in quanto, che pregiudicassero alla potestà paterna, come più chiaramente si dice auanti.

3 Seconda Concl. Può il figliuolo essendo in potestà di suo padre, far voto di dar elemosina de i beni Castrensi, ò quasi Castrensi, c'hauesse, perche questi beni sono suoi, in quanto al dominio, & alla amministratione, & però suo padre nol può ritrattare, come dicono[b] Soto, & Nauarro, dopò San Tomaso.

b Soto, & Nauarr. vbi sup.

4 Terza Concl. Parlando de gli altri beni, se il figliuolo facesse qualche voto auanti di quattordeci anni, & la figliuola innanzi de i dodeci, ò sia real, ò personal gli può il lor padre, ò tutore annullare, & fatta la detta annullatione, non sono obligati adempirgli, ancorche venissero à star fuori della potestà di coloro, che l'annullarono. Questa Conclusione è contra[c] Innocentio, & la tengono Panormitano, Siluestro, & Nauarro. Et nota, che il voto reale, che facesse il figliuolo, può esser annullato dal padre fino alla età di vinticinque anni, perche insino alla detta età il figliuolo è in sua potestà, com'è stato diffinito in Iure, & lo tiene San[d] Tomaso.

c Inn. in c. scripturæ, de voto Panor. in d. c. scripturæ. Sylu. verb. votũ. 4. §. 2. Nau. c. 12. nu. 67.

d D. Th. 2. 2. q. 88. a. 9.

5 Quarta Concl. Il voto, che il giouane fà di Religione, & Castità dopò de i quattordeci anni, non può annullarlo il padre, secondo San[e] Tomaso, perche in quelle cose, che appartengono all'elettion dello stato, non sono suggetti i figliuoli à i padri, ilche s'hà da intendere, saluo se i padri non fossero molto poueri, perche all'hora possono prohibir l'intrare nella Religione, come dice San Tomaso, anzi loro è lecito vscir dal monasterio in questo caso, com'è stato detto di sopra, nella materia de i Nouizzi.

e D. Th. 2. 2. q. 189. ar. 6.

9 Quinta Concl. Doppo passata la età di quattordeci anni, non possono i padri ritrattare i voti personali de i loro figliuoli, fatti auanti della detta età. I quali se non ritrattò innanzi di questo tempo, fù per non hauer di essi notitia. Questa conclusion è contra il[f] Gaetano, Vittoria, & Nauarro, laqual proua Aragon, perche il signore non può annullare il voto, c'hauesse fatto il suo schiauo dopò, che ottenne la libertà. Nè contra questo osta la ragion del Gaetano, che dice, che il detto voto non hà maggior forza,

f Caie. 2. 2. q. 180. ar. 5. vbi Victor. & 2. 2. q. 88. ar. 9. Nau. c. 12. nu. 7. Arag. di. q. 48. art. 8. in fin.

Digitized by Google

za, doppo de i quattordeci anni, di quello, c'haueua auãti d'essi, nelqual tempo è cosa certa, che suo padre il poteua annullar, perche sempre si faceua sotto vna condition tacita, cioè, se mio padre nol ritratterà, perche à questo rispondo, che è vero, che sempre si faceua il voto sotto della detta condition, ma tal condition s'hà da intendere semplice, & assolutamente: ma se mio padre non l'annullerà dentro del tempo, che gli è stato concesso, perche egli passato, nè lo può annullare, nè contradire, & questo mi par più vero, ancorche il contradicono i detti Padri, la cui opinion segue Fra Luigi[g] Lopez.

g Lopez in instr. conf. 1.p.c.48.

7 Sesta Concl. Ancorche i voti semplici personali, che fanno color c'hanno l'vso di ragione oblighino, nondimeno con maggior facilità si deue à loro conceder la permutatione, ò dispensa, che à quelli, che gli facessero, hauẽdo già più saldo giudicio, & discretion. Ilche si proua, perche tai peccando non sono castigati con la pena ordinaria, ma con vn'altra più dolce, com'è diffinito dalla[h] legge Canonica, cõfermato in vna legge della Partida, doue il tratta Gregorio Lopez, & trattano anco Couarr. & Beroio.

h c.2. de delictis pueroru l.8.ti.37. p.7. vbi Greg. verb. minor di 17. anni. Cou.l.2. varia.c.9.n.8. Beroius de cis.310.

8 Settima Cõcl. I voti personali fatti dopò de' quattordeci anni, non possono esser annullati da i padri, come tiene[i] Soto, ilqual segue Aragon contra Siluest. perche in questa età, è libero il figliuolo, inquanto à questi voti. Da questo segue, che il padre nõ possa totalmente obligar il figliuolo, & occuparlo, che non gli lasci qualche tempo per adempirgli, saluo se non fossero manifestamente pregiudiciali alla potestà paterna, perche in questo caso tai voti non valerebbono.

i Soto li.7. de iust.q.... ar.2. Arag. vbi sup.

9 Ottaua Concl. I voti misti può il padre retrattar, ò almeno suspender, inquanto alla sua essecution per quel tempo, nel qual il figliuolo, che gli votò, non fosse sotto della sua potestà, perche questi voti tornano in danno della paterna potestà, poiche peregriuando in essa, lascia di seruir suo padre: ma se il voto non fosse stato annullato, ma solamente suspeso, hà obligo il figliuol di adempirlo, vscendo dalla potestà del padre, ò cercar dispensa di esso. Perche non è certo, se i detti padri possono annullare i detti voti, principalmente quel della terra Santa, alqual il figliuol si può obligar, come dice la[k] legge.

K c. ex multa. de voto.

10 Nona Cõcl. L'istessa potestà, c'hà il padre di ritrattar i voti di suo figliuolo, hà la madre, dopò della morte di suo marito, principalmente restando di loro tutrice, & la medesima potestà hà il tutore, poiche succede nella potestà, c'haueua il padre dell'orfano non solamente, inquanto à i voti reali, ma inquanto à i voti personali ancora, come vuol la[l] Ragione.

l Habetur ti.ff & c.de admi.tu.

11 Decima Concl. Nõ vale il voto, che fà il seruo, pregiudicando cõ esso il personal seruigio, che deue al suo signore, com'è stato diffinito dalla[m] Ragion Canonica, Ciuile, & Reale. Ilche in tanto è la verità, che anco delle cose spirituali con lequali potesse pregiudicar il suo signore, non può far voto, come dice vna[n] Glosa. Percioche facendo i detti voti, gli può il suo signor ritrattare, & però non può intrar in Religione, come dice San[o] Tomaso, con la Commune, & facendosi religioso, & ordinandolo il suo signore, non resta priuato del suo dominio come dice la legge, & l'adduce S.[p] Tomaso, perche è cosa chiara, che l'inganno,

m ca. si seruus. 54. dis. §. fin. ff. de pollicitationib. l.3. tit. 8.p.

n Glo. in l. seruus ver. nõ põt circa fin. C. de pactis.

o D. Th. 2. 2. q. 104. ar. 5. c generat. 54. dist.

p D. Th. 2. 2. q. 189. ar. 9. ad 2.

Digitized by Google

ganno, ò fraude, non deu'esser di giouamento alcuno, à chi lo fa; segue di più, che può il signore ritrattare tutti i voti, che facesse il suo schiauo, che per adempirgli hauessero bisogno di tempo, come sarebbe il voto di peregrinar, & di dir l'Hore Canoniche.

12 Vndecima Concl. Può lo schiauo votar tutti i voti, il cui adempimento nō sminuisca, nè difraudi il seruigio, che deue al suo Signore. Et così senza licenza del suo Signore, può votar castità, & votar di digiunar, ò dir l'officio, iquali voti non può il suo signore annullare, saluo quelli, che pregiudicassero al suo seruigio, cō la Commune tiene Aragon, come possono pregiudicar il digiunar, & dir l'officio.

Del uoto, in quanto al suo principio efficiente, ch'è la uolontà deliberata. Cap. XCIV.

SOMMARIO.

S'è necessaria la deliberatione, acciochè uaglia il uoto, & se uagliono i uoti indiscreti. concl. 1. nu. 1.

Se la libertà, che basta per peccar mortalmēte; basta per il uoto. cōc. 2. n. 2.

Se i uoti, che fanno i giocatori, sono ualidi. concl. 3. nu. 3.

Se uale il uoto d'andar in Gierusalem, che fece un rustico, ingannato da un'altro, dicendo, ch'era uicino, essendo lontano concl. 4. nu. 4.

S'è uno obligato di adempire il uoto, che hauesse fatto senz'animo di obligarsi. cōc. 5. 6. 7. & 8. n. 5. 6. 7. & 8.

Se colui, c'hebbe proposito d'intrar in alcuna Religion approuata, fà uoto solenne per intrar solamente in essa, & s'è obligato adempir questo proposito. concl. 9. & 10. nu. 9. & 10.

1 PRIMA Conclusione. Accioche il voto sia valido; sempre è necessario, che preceda la deliberatione, voglio dir, che non si faccia subitamente, col moto tanto lontano dalla deliberatione, che l'atto, che da esso procedesse solamente; fosse peccato veniale per mancamento di quella. E vero, che non è necessario, accioche oblighi, che vi sia piena deliberatione, con laqual l'huomo considera tutte le cose, che'l potrebbono separare da far il voto, ma basta, che vi sia la deliberation, con laqual giudichi, che cosa sia quel, che fa, & quella, che basta per peccar mortalmente. Così tengon Riccardo di Mediauilla, [a] Soto, Nauarro, & Aragon, & è Commune de i Theologi, & Canonisti. Ilche si proua, perche in questo v'è la volontà necessaria per il voto. Da questo s'inferisce. Primo, che quella Regola, che adduce Angles nel quarto per conoscere, quando il voto obliga, cioè, che se fatto il voto, rincrescesse à colui, che'l fece, d'hauerlo fatto, passato la angustia, & il pericolo, nelqual lo fece, è segno, che non fù valido, è falsa, perche per essa seguirebbe esser inualido il voto fatto cō gran deliberation, rincrescendogli dopò d'hauerlo promesso à Dio. Segue secondo, che la deliberation, che solamente basta per farsi vn peccato veniale, nō è sufficiente per il voto, nè da questo s'hà da raccoglier, che colui, che à posta, & con consideration facesse voto di dir ogni giorno vn'Aue Maria, che tal voto non fosse veramente voto, perche obliga à peccato mortale, perche se non obliga à peccato mortale, non è per il mancamento della deliberatione, se non per esser picciola la

[a] Soto li. 7. de iust. q. 1. ar. 2. Nau. ca. 12. n. 24. & 68. Arag. 2. 2. q. 88. a. 1. n. 8. alleg. Riccar.

ma-

Digitized by Google

b Soto li. 7. de iust. q. 2. ar. 1. Nau. vbi supra nu. 20. c Nau. vbi sup. Coua. in c. quamuis pactum. 2. p §. 6. nu. 4.

materia promessa, come tengon[b] Soto, & Nauarro. Terzo segue, che i giuramenti indiscreti non oblighino, come tengono[c] Nauarro, & Couarruuias, percioche colui, che facesse voto d'andar in Gierusalem inginocchioni, ò con vn rospo in bocca, ò di andar à Roma passando per le Alpe nudo in tempo di grandissimo freddo, non sarà obligato à satisfargli, in quanto alla loro sostanza se con animo d'obligarsi ad essi loro, l'hauesse fatto. Et però sarebbe obligato andar in Gierusalem, & à Roma, come sogliono andare gli altri peregrini, & le persone della loro qualità, come dice il Nauarro,[d] affirmando Sant'Antonino, che questo voto si deue commutar in vn'altro.

d Nau. vbi sup. nu. 37.

2 Seconda Concl. La libertà, che basta per peccar mortalmente, basta per il voto, in tanto, che il voto sia libero in se medesimo, & non in casa sua, & però colui, che à posta, ò volontariamente s'imbriaca, conoscendo, che imbriacato suol votar, se doppò mancasse di giuditio votasse, non valerebbe il voto. Nè osta, che il peccato, che costui commette preueduto in casa sua, sia vero peccato mortale, perche per esser vna cosa peccato, basta qual si voglia difetto, ma per esser buona, com'è il voto, è necessario, che manchi d'ogni difetto.

3 Terza Conclus. I voti, & giuramenti, che fanno i giuocatori stando giuocando, ò finito il giuoco, per hauer perduto, la maggior parte di loro sono obligatorij, perche se ben si fanno molte volte con vn caldo straordinario d'ira, questo per la maggior parte non leua il giudicio, come dice[e] Alcocer con la Commune, è vero, che con costoro facilmente si dispensa.

e Alc. de ludo capi. 13. f. 83.

4 Quarta Concl. S'alcun ingannasse vn rustico, facendogli far voto di andar in Gierusalem, dicendogli esser molto vicino, non vale il detto voto, perche in questo mancò per l'inganno in cosa notabile il vero consenso: nè meno valerebbe, dicendogli, che il viaggio fosse buono, & facil di andare, essendo difficile, come sappiamo, se non lo facesse sapendo questa difficultà. Questa Conclusione detta la ragion, dallaqual in quanto à quest'vltima parte, intendo, che non si discosta Aragon.

5 Quinta Concl. Comunque si sia, che alcun prometta à Dio alcuna cosa con animo di prometterla, & adempirla, resta ad esso obligato, ma non resterà obligato auanti di Dio, à essequir quel, che non hebbe proposito di prometter, nè satisfare, quando'l promise con patto esterior solamente. E vero, che pecca mortalmente, per hauer detto la bugia in cosa graue, & la Chiesa l'obligherà à satisfarlo, poiche non giudica de gli atti interiori, & così si deue intendere quel, che adduce Medina nella sua instruttione. Et è ancora obligato à satisfarlo, se ben la Chiesa non l'astringesse à questo si per non metterlo in essecution, se scandaliggiassero coloro, che'l videro prometter. Da questo segue, che colui, che facesse profession in qualche Religion approuata, senz'animo di prometter, nè satisfar la cosa votata, è obligato, essendo nella Religion far secretamente professione, perche in altro modo, non saria Frate, & starebbe in stato di condannatione, perche i Prelati della detta Religion nol possono legar, nè dislegar, ma solamente il suo Vescouo, per non esser frate, nè nouizzo, & di più, ch'egli nô

può

Digitized by Google

può votar nell'elettioni della sua Religione, & così pecca mortalmente votando, però se ne vada in altro luogo, doue non sia conosciuto, & lasci l'habito senza scandalo, ò faccia secretamente professiõn di Religion, conforme alla forma, che si osserua, doue hà professo, come dice [f] Angles.

f Angl. in q. deuot. 2. 1. dis. 4.

6 Sesta Conclusione. In qual si voglia modo, che alcun promettesse con proposito di promettere, ma di non osseruar la cosa promessa, tal voto è vero, & obligatorio auanti di Dio, benche colui, che votasse di questa maniera, pecca mortalmente, il che si proua, perche in questo, hebbe libertà, & deliberation, & volle promettere, perciò per voler star con buona conscienza, è necessario, c'habbia dolore del mal proposito, c'hebbe, & proponga di adempir quel, c'hà promesso, così tengono [g] Soto, Nauarro, Gaetano, & Cordoua. Però veggano come votano i Commendatori dell'Ordine di San Giouanni, & altri Ordini Militari, perche se ben dicono, che non sia la lor intention guardar la castità, che promettono, basta accioche restino obligati in conscienza à questo, per cagion del voto, che veramente l'hanno promesso.

g Sot. li. 8. de iust. q. 1. a. 2. corol. 8. versic. 3. Nauarr. vbi sup. nu. 27. Caiet. 2. 2. q. 88. art. 1. col. pen. Cord. deci. cas. consc. q. 145.

7 Settima Conclusione. Accioche il voto sia vero, non è necessario, che colui, che promette habbia formal intentione d'obligarsi, perche il voto per sua natura è obligatorio, & perciò colui, che'l promettesse, virtualmente s'obliga, come dice il [h] Gaetano, Soto, & Nauarro. Et colui, che votò con animo di votar, resta obligato, se ben non habbia proposito di adempirlo, quando votò, perche il voto per sua cagion formal include obligation per la Ragion Natural, & Diuina; perilche, se bene sia nella nostra volontà farlo, ò non farlo, nondimeno facendolo vn'huomo con proposito di non obligarsi, non si può partir dall'obligo, che per la Ragion Naturale, & Diuina hà annesso, come dicono con la Commune [i] Medina, & Fra Luigi Lopez, affermando, che con molta più ragione, il medesimo si deue dire del giuramento.

h Caie. vbi sup. qu. 89. ar. 7. Soto. & Nauar. vbi su.

i Medi. in inst li. 1. in 1. præcept. §. 6. Lopez in instit. consc. 1. p. c. 42.

8 Ottaua Concl. S'alcuno per ignoranza inuincibile, ò perche credesse, che l'obligo non fosse cosa inseparabile dal voto facesse il detto voto con proposito di voler, & non d'obligarsi espressamente; non valerebbe tal voto, perche in esso non vi fù la volontà. Da questo s'inferisce, che s'alcun riceuesse l'Ordine Sacro non sapendo inuincibilmente, che la castità fosse annessa al ditto Ordine; non resterà obligato ad osseruar castità, se quando riceuette l'Ordine, hebbe intention di non guardarla, poiche tal voto, nè formal, nè virtualmente fù abbracciato, come dice [k] Soto.

k Soto in 4. dis. 24. q. 2. ar. 3.

9 Nona Conclusione. Colui, c'hebbe proposito di professar in qualche Religion approuata, benche dopò pigliasse l'habito in essa; non fà voto solenne, perche il voto solenne s'hà da fare col consenso di colui, che professa, & di colui, che lo riceue, com'è stato detto nella materia de i nouizzi. In tanto, che quando vno hauesse proposito di far vna cosa, se ben la cominciasse; non fà voto semplice, perche oltre del proposito; è necessario, che lo prometta, come dice [l] Siluestro dopò San Tomaso. La qual promessa, basta, che si faccia implicita, ò esplicitamente, come tengono [m] Nauarro, & Couarruuia. Da questo segue, che se vno promettesse d'intrar

l Sylu. ver. relig. 3. §. 8. & verb. votum. 1. §. 2. D. Th. 2. 2. q. 88. art. 1. m Nau. vbi sup. nu. 20. Couar. in c. quãuis pactũ. 1. p. §. 3. in fi.

Digitized by Google

trar in Religion, non solamente per sperimentare le sue asprezze, l'anno del nouitiato, ma per restar in essa perpetuamente, hà obligo di far professïon: ma se solamente il suo intento fosse esperimentare l'asprezze, & non far professione, non è obligato a perseuerar nella Religion: Ma senza dubbio, colui che promette intrar in Religion, non pensando di vscire di essa, dentro dell'anno del nouizzato, anzi hauesse proposito di perseuerar perpetuamente in essa, tal par obligarsi, secondo la forma della ragion, cioè, che se gli dia vn'anno, per prouar l'asprezze di essa per deliberar, se gli conuien professar, ò nò, come dice San [n] Tomaso, ilqual segue Couarruuias. Da questo segue, che colui, che dicesse à Dio; Signor datemi questo, ch'io vi seruirò, dandoui gusto, intendendo egli della castità, & continenza, resta obligato à guardargli, perche questo realmente è prometterlo implicitamente, come dice il [o] Gaetano, & Nauarro.

n D.Th.2.2.q.183.a.4 Couarr. vbi sup. nu.12.

o Caie. 2.2. q.88. art. 1. Nauar. li. 3. constit. de voto cõs. 8.

10 Decima Conclusione. Vno, che hauesse proposito di votar Religion, benche pigliasse l'habito, non è obligato à compirlo, per il precetto della Chiesa, perche nella Ragion Canonica non si troua tal precetto: Percioche se il nouizzo dentro dell'anno dell'approbatione lasciasse l'habito, non hauendo fatto voto di Religion, non pecca mortalmente, nè anco venialmente, se nol facesse con alcuna facil consideratione, perche è cosa chiara, che quando l'huomo desiste da i buoni propositi c'hauesse, senza cagione, non lascia d'hauer alcun peccato, circa delquale veggasi San [p] Tomaso.

p D.Th.2.2 q.88. art.4.

Del uoto, inquanto alla sua causa formale, ch'è la promessa spontanea, & libera. Cap. XCV.

SOMMARIO.

Se il uoto fatto con timor obliga. concl. 1.2.3.4.5.& 6. n. 1.2.3.4.5.& 6.
Se il uoto fatto senza necessità obliga. concl. 7. nu. 7.

1 PRIMA Concl. Il voto cagionato da qualche timore, che cadesse in vn'huomo constante estrinseco ingiusto, messo per farlo: non è obligatorio, come dopò molti tengono [a] Soto, & Fortunio Garzia, & però restano liberi di colpa coloro, che rompono questo voto, come non restano coloro, che rompessero il giuramento fatto ad alcun'huomo, che proceda da questo timor estrinseco, cagionato ingiustamente, & la cagion di ciò è: Perche dal voto ne segue obligo à Dio, ilquale non vuol obligatione sforzata, ma dal giuramento ne segue obligo alla parte, & però obliga hauendo intention di obligarsi con esse, come dicono San [b] Tomaso, & il Gaetano, & l'esplica Fortunio, & Soto.

a d.27.q.1. art.3. co.9. Fortu. de vl. fi. nu.418.

b D.Th.2.2.q.89.ar.7 ad 1. vbi Caie. ar.3. vers. ad 1. Fortu. vbi sup. nu.468 Soto lib.7. de iust. q.2. ar.1. ver.2. arg.

2 Seconda Concl. Obliga il voto, che si fà col timore intrinseco della morte, & d'alcun naufragio, ò concetto per rispetto di qualche graue infermità, ò gran pericolo, come fanno ordinariamente coloro, che passano per luoghi, doue dicono, che vi sieno ladri, & assassini, ò per Mare in tempo di fortuna, ò naufragio, ò essendoui Corsari in esso. Poiche in questi casi il Matrimonio fatto per timore di essi; vale; Essendo, che questo timore intrinseco, che Iddio per queste

Digitized by Google

vie cagiona nell'anima, no'l cagiona principalmente, accioche con timore, & violentemente si faccia il voto; ma accioche con questo modo si faccia con più soauità, come dopò dell'Abbate, & Speculatore, tengon [c] Nauarro, Couarruuia, & Soto.

c Nau.c.12. nu.52. Coua. in 4. p.c.3.§4.n. 16.cũ seq. Soto in 4. di.29.ar.3. l.2.

3 Terza Concl. Il timore, che cade in huomo constante, mosso esteriormente per cagion di qualche giusta causa, principalmente accioche vno facesse voto: fà esser nullo il detto voto: Vno troua sua Moglie in adulterio, & potendola in quell'instante ammazzare, le dicesse adesso te vcciderò, se nõ fai voto di metterti in vna Religione, s'ella sforzata con questo timore diuentasse professa, non val la professiõn, nè resta obligata à satisfar il promesso, come dice [d] Soto. Con vn'altro essempio si dichiara meglio. Vno trouerà vn ladro con quel, che gli hà rubato in mano; se gli dicesse, io t'accuserò, se nòn ti mariti con mia figliuola, cagion certa vi è stata per metter questa paura, & con tutto ciò non vale il Matrimonio, cosi dice [e] Soto, ilqual segue Frà Luigi Lopez, contra Siluestro, & il Medina, che tengono il contrario.

d Soto in 4. 29.q.1.a.3.

e Soto vbi sup. Lopez in instr. cõs.1 p.c.25. Med. in sũ. fol.86.

4 Quarta Conclusione. Il voto, che si facesse con timore essendo nullo: non lascia di esser, per confirmarsi col giuramento, come si dice in vna [f] legge della Partida, & Couarruuia tiene in caso, che vno si maritasse sforzatamente con qualche timore, che gli hauessero messo; perche non valendo il Matrimonio per causa del timore, nõ lascierà d'esser inualido, se ben si ratificasse con giuramento. Et il voto, ancora, che fosse nullo per cagion di qualche timore, non lascia di esserui, ancorche colui che l'hauesse fatto: hauesse intention di votare, cosi tien la Commune, laqual segue Aragon [g] contra Siluestro.

f l.fi.ti.2.p. 3. Coua. in 2. p.c.4.§....

g Arag.2.2. q.88. art.3. Syluest. ver. metus.§.8. & var. votum.2.§.12

5 Quinta Conclusione. Il timor, che causa, che il voto obblighi; iscusa ancora dalla colpa colui, che'l rompe. Vn voto di diginare i Sabbati dopò gli mettono paura, accioche non satisfaccia questo voto, se fosse paura che cadesse in huomo constante, ancorche'l rompesse, non pecca, saluo se qualche tiranno non gli dette questo timore per dispreggio della Christiana Religione. Ilche si proua, perche il voto obliga al paro della legge Ecclesiastica, & è cosa certa, che la legge Ecclesiastica del digiuno, non ci obliga alla sua osseruanza con tanto pericolo, saluo s'alcun tiranno non si sforzasse à romperla in dispregio della Religion Christiana. Et per più chiarezza di quel, ch'io hò detto, s'hà da notare. Et primo, che non si dice, inquanto al nostro proposito, timor di causa estrinseca tutto quel, che deriua di causa estrinseca, ma solamente quel, che mette vn'huomo ad vn'altro, facendogli violenza per effetto di farlo votare, dicendogli, ti ammazzerò, se non fai tal voto, & questo tal, essendo vn timor, che cade in constante huomo, annulla il voto, come ancora l'annulla colui, che sforzasse vn'altro à far voto, mettendogli paura, hauendo giusta causa per metterla, & non facendogli alcuna ingiuria nel sforzarlo, conforme à gli essempij, c'habbiamo detto nella terza conclusione. Et qual si voglia timore in cadaun'huomo constante, veggasi nella materia del Matrimonio.

6 Sesta Concl. Quella, che per timore d'vn suo ruffiano hauesse fatto

Digitized by Google

voto di non maritarsi, accioche con più libertà potesse peccar con lui, hà obligo di pentirsi del suo peccato, ma non l'hà di guardar il voto. Ma s'hauesse fatto il detto voto per seruir à Dio meglio, hà obligo di guardarlo, come dice [h] San Tomaso, con la Commune.

h D. Tho. vbi sup.

7 Settima Concl. Il voto fatto senza necessità è lecito, & obligatorio, come tiene [i] S. Tomaso, ilqual segue Soto. Ma il giuramento fatto senza necessità, ancorche obliglii, è illecito; perche pecca venialmente colui, che giura senza necessità, come dice Soto, [k] Castro, & Couarruuias.

i D.Th.2.2. q.88. art.4. Soto lib.8. de iu. q.2. ar.2.

k Soto li.2. de iust.q.4. ar.3. Cast. aduersus hæreses ver. iuramẽtum. Coua. in c. quãuis pactũ.1.p.§.6

Del Voto, inquanto alla sua causa materiale, ch'è quel, che si uota.
Cap. XCVI.

SOMMARIO.

Se il uoto fatto di cosa illecita obliga. concl.1.2.& 3. nu.1.2.& 3.

Se'l uoto di mai non peccare obliga. concl.4. nu.4.

Se'l uoto di mai non peccar mortalmente obliga. concl.5. nu.5.

Se'l uoto di cose indifferenti, obliga. concl.6. & 7. nu.6. & 7.

Se uno, che facesse d'una cosa medesime mille uoti, mette sopra di se mille oblighi. Et se colui, che per precetto, & uoto si obliga, mette sopra di se due oblighi. concl. 8. & 9. nu.8. & 9.

Se uale il uoto fatto per cattiuo fine. concl. 10.11.12. nu.10.11.12.

Se il uoto di non far le cose, che consiglia l'Euangelio uale. concl.13. & 14. nu.13. & 14.

S'è lecito il uoto di non accettar un Vescouato. concl.15. nu.15.

Se il Frate Certosino può mangiar Carne in articol di morte. concl.16. num.16.

1 PRIMA Conclusione. E cosa certa, che il voto fatto di cosa illecita non obliga, come dicono San Tomaso, [a] Gaetano, & Siluestro, anzi pecca colui, che ciò promettesse, come dice la Commune; laqual segue Alcocer doppo Soto, & altri. Et se la cosa illecita in se, votata fosse peccato mortale, sarà anco peccato mortale hauerla votata, & se fosse peccato veniale, sarà veniale. Et questa conclus. hà luogo non solamente quando colui, che promettesse, hauesse proposito di prometter, & guardar la promessa, ma ancor quando hà proposito di prometter, se ben non hauesse proposito di guardar la detta promessa; perche questo è veramente voto, come hò detto di sopra.

a D.Th. vbi sup.a.2. vbi Caiet. Sylue. ver. votũ.1.q.4. Alcocer in sum.c.45.

2 Seconda Conclusione. Il voto, benche nel suo principio sia lecito, se dopò si facesse illecito, è cosa chiara, che non obliga, come s'vno promettesse per sottoporre la sua carne allo spirito di battersi, & digiunar, laqual promessa doppo risultasse in danno della persona: perche in questo caso il voto non è obligatorio. Ilche deue molto ben considerar colui, che votò, perche l'amor proprio, che manca di spirito, potrebbe ingannarlo, dandogli ad intender, che gli fà mal grande il digiuno, non essendo così realmente, & però si deue consigliar con sauij, & prudenti huomini, & seguir il lor consiglio. Questo si raccoglie da quel, che adducono [b] Siluestro, & Soto. Et il medesimo s'hà da dire di colui, che votasse, che mai non dimanderà dispensa del voto. Per-

b Sylu. ver. votum.2.2. q.4. Soto lib.8. de iust.q.1. a.3. col.fin.

Digitized by Google

Perche si teme, che con tutto ciò, hà da romper tal voto, non dimandando dispensa. Si potrebbe ancora dimandare per il mal, che per questo seguisse, ò si temesse, che seguirebbe, come dicono [c] Siluest. & Alcocer. Et se s'hà da dimandar la dispensa, auanti della sua transgressione, si dirà appresso.

c Sylu. ver. votum. 2. q.14. Alcocer. de Lud. ca.17. col. pen.

3 Terza Conclusione. Vno, che facesse voto di peccar venialmente, solamente pecca venialméte, come tengono [d] Soto, Nauarro, & Alcocer contra il Gaetano, ilqual dice, che il far voto di peccar venialmente, sia peccato mortale. Et l'istesso s'hà da dire del giuramento, quando vno giurasse, c'hà da peccar venialmente. Et per maggior dichiaration del detto, s'hà da notar, che vi sono due maniere di giuramento. Vno assertorio, & l'altro promissorio. L'assertorio è quando vno afferma vna cosa con giuramento, laqual s'è bugia, benche sia picciola, & di poco momento, è peccato mortale, com'è stato detto nella materia del giuramento. Il promissorio è, quando vno giura, c'hà da far vna cosa, laqual s'è in se peccato veniale, solamente sarà il detto giuramento peccato veniale; perche non s'adduce Iddio per testimonio della bugia; ma per testimonianza, che s'hà da far qualche peccato; ilqual essendo veniale il sarebbe ancora il giuramento, perche si sà vna ingiuria leggiera à Dio. Circa delche veggasi San Tomaso. [e]

d Sot. li.7. de iust. q.1. ar.3. Nau. c.12. nu.28. Alcocer vbi sup. Caie. verb. votum.

e D.Th.2.2 q.89.a.3.

4 Quarta Conclusione. Vno, che facesse voto di mai non peccar, non resta obligato à guardarlo; perche parlando moralmente è impossibile lasciar di cader alcune volte in qualche peccato veniale, come consta da quel che si dice nel [f] Concilio Mileuitano, & Tridentino, & così colui, che promise, che mai non hauerebbe peccato venialmente, à nulla è obligato per cagion del voto, per esser egli nullo. Dalche segue che colui, che promettesse confessar tutti i peccati veniali, solamente è obligato vsar tutta la diligenza che può, accioche gli vengano allá memoria, & di questa maniera intendo il detto voto esser buono, & possibile, come tien'Aragon. [g] Da questo ne segue ancora, che colui, che promette, che mai non peccherà venialmente in qualche materia, cioè, che non dirà bugia, ancorche fosse burlando è obligato à guardar questo voto; perche il suo obietto è buon & possibile moralmente con la Diuina Gratia.

f Cõci. Mileui. can.67 & 68. Cõci. Trid. sess.6. c.33.

g Arag 2.2. q.68. art.2.

5 Quinta Conclus. S'alcuno votasse, che mai non hà da peccar mortalmente, per sua natura è valido questo voto. Questa conclusione è contra Nauarro, [h] ilqual dà ad intéder esser inualido per esser di cosa molto difficile. Ma la nostra conclusion si proua; perche questo voto è d'obietto buono, & il suo compimento è possibile con la Diuina Gratia, la qual Dio è pronto per dar à tutti. E ben vero, che si deue consigliar, che non si facciano questi voti, principalmente estendendosi à i peccati de' pensieri, iquali con molta difficoltà si conoscono, & però sempre alcuno resta con qualche scropulo s'hauesse, ò nò consentito, & il voto s'hà da far di quel che fosse chiaro; la cui trasgressione sia manifesta, come dice Aragon, come di sopra.

h Nau. vbi sup. nu.65.

6 Sesta Conclusione. Il voto, che si fà di cose indifferenti, inquanto che sono indifferenti, non vale, nè obliga, intanto, ch'è peccato veniale farlo.

Per

Digitized by Google

Per esplication del che, s'hà d'auuertire, che quel si dice indifferente, che non è nè cattiuo, nè buono, come sarebbe grattarsi la barba, tagliarsi l'vnghie in tal dì, & altre cose simili, le quali cose, che si facciano, ò nò, non ne segue honore à Dio, nè vtile al prossimo, nè per il contrario risulta alcuna offesa contra Dio, ò contra il prossimo. Questo presupposto, si proua la nostra Conclusione, cioè che non vaglia il detto voto, perche facendosi à Dio, deue esser d'alcuna cosa, che gli sia grata, & le cose indifferenti, come tali, nè piacciono, nè dispiacciono à Dio, & essendo cose vane, & di verun momento, è illecito, & peccato veniale voler con quelle honorar Iddio, votando di farle, come tiene [i] Soto. Dissi, come tali, perche, se la ragion l'ordinasse per qualche cosa buona, vale il voto; perche non sariano opere indifferenti, come s'vno votasse di non passar per vna certa contrada per l'occasion di peccar, che intende, che in quella trouerà. Dal detto s'inferisce, che i voti, che communemente fanno le donne di non filar, nè cucir in giorno di Sabbato per honor della Gloriosa Vergine, non sono validi, nè obligano. Perche se bene le dette operationi, si riferiscono ad vn buon fine, non lasciano d'esser indifferenti; perche dal non filare, ò non cucire, non segue honore alla gloriosa Vergine, occupandosi le dette donne in far altre opere seruili. Ma votando di non far opera seruile in quel dì, accioche con maggior libertà possano darsi alla contemplatione, sarà il voto valido, perche la detta opera riferita, & rapportata in quel fine, si fà buona. Secondo s'inferisce, che il voto di non parlar, ò di non giocare con alcuno, ò di non giocare ad vn certo giuoco, perche il parlar, ò giuocar è cosa rincresceuole à colui, che fece il voto, non è valido, nè hà bisogno di dispensa per non osseruarlo; poiche riferito à questo fine, non risulta in honor di Dio. E vero, che saria valido, se fosse stato fatto; perche vedeua colui, che votò, che perdeua la sua facoltà, & che il giuocargli era occasion di peccare. Et per la medesima cagion valerebbe il voto, che vno facesse di non ntrar in altra casa, se intendesse, che per l'intrar in essa, vi sia, ò vi possa essere alcun pericolo Spirituale, come tengon [k] Soto, Nauarro, & Medina.

i Sot. lib. 7. de iu. q. a. 3. & lib. 8. q. 1 art. 5.

7 Settima Concl. Quando vi fosse dubbio, se la cosa, che si vota fosse indifferente, si deue guardar il voto, fin che si dispensi in esso; perche nelle cose dubbiose la parte più sicura si deue eleggere, così tengon Siluestro, [l] Soto, & Nauarro. Et si deue notare, che si come il voto della cosa indifferente non obliga, così il giuramento assertorio di cosa indifferente non obliga, come quando vno giurasse di far vna cosa, che da se non è buona, nè cattiua, & così senza dispensa può colui, che giurò, romper il detto giuramento, come dicon [m] Soto, & Aragon.

k Sot. li. 8. de iu. qu. 1. a. 3. col. 15. Nauar. vbi sup. nu. 28. Medi. in instr. in 2. praecept. §. 6.

l Sylu. ver. votum. §. 4. Soto vbi sup. nu. 36.

m Sot. vbi sup. Arag. 2. 2. q. 88. ar. 2.

8 Ottaua Concl. Vale il voto fatto delle cose, che per Precetto Diuino, ò Naturale siamo obligati à fare, & è propriamente voto; perche è proprio, & vera promessa, che porta seco vn' altr'obligo distinto dall'obligo del precetto, & però necessariamête s'hà da confessar, rompendosi: questa conclusion è di San [n] Tomaso, Nauarro, & Aragon.

n D. Th. 2. 2. q. 88. a. 2. Nauar. vbi sup. nu. 35. & 36. Arago. vbi sup.

9 Nona Concl. Quantunque vn' huomo d'vna medesima cosa facesse

Digitized by Google

mille voti, non commette altro, che vn peccato colui, che ruppe i voti. Et la ragion di ciò è, perche il voto secondo della medesima cosa non aggiũge alcun'obligo distinto al primo voto, ma solamente è vn confermar il primo obligo. Et non osta, che il voto aggiunga obligo all'obligo del precetto, perche è distinto il precetto dal voto; perche colui, che'l rompe, fà cõtra la virtù, che per l'atto del precetto si pretende guardar, come accade in colui, che cõmette fornicatione, perche fà contra la virtù della temperanza. Ma colui, che vota, rompendo il voto, fà cõtra vn'altra distinta virtù, ch'è della Religione. Così dicono cõmunemente tutti. Però quando [o] Angles dice, che più grauemente pecca colui, che rompe vna cosa, che molte volte hauesse votato, che quel, che rõpe vna cosa, che vna volta solamente hà votato, deue esser inteso della grauità, che nõ muta la specie del peccato, poiche non adduce il detto rompimento distinta malitia di quella, che adduce il rompimento d'vna cosa, vna volta solamente votata.

o Angl. de voto dif. 9. art.

10 Decima Conclusione. Il voto fatto per mal fine, di maniera, che il detto fine sia fine della cosa, che si vota, non è valido, nè obliga. Et così non val il voto, ch'vno facesse di dar elemosina, dicendo non hauer fatto questo voto, se non fosser per la vanagloria, anzi colui che pecca mortalmente, ò venialmente, secondo la grauità del detto fine. Ilche s'intende, se ben chi vota, non hauesse proposito di adempire la cosa promessa, perche nella promessa s'include il detto proposito, come hò detto di sopra, così tiene [p] Aragon; laqual ragione, se l'hauesse vista, & considerata Angles, non si sarebbe discostato da questa opinione.

p Arag. 2.2. q.88. ar.2. Angles vbi sup. dif.12.

11 Vndecima Conclusione. Colui, che facesse voto di far qualche cosa buona, per cattiuo fine, sì fattamente, che questo cattiuo fine non sia fine della detta cosa, ma sia fine della application della volontà à far il voto; Vale, & obliga, se ben chi'l fece peccò mortalmente, come accade in colui, che votasse di viuer religiosamente, intendendo, che di questa maniera haurà occasion per rubbar quel d'altri. O come accade ad vn'altro che promettesse dir tante Messe, per ottener vna prebenda, & viuer con essa lussuriosamente. Et così solamente è obligato à pentirsi di questo cattiuo proposito, satisfacendo il voto promesso, come dice Angles, nel luogo allegato.

12 Duodecima Conclusione. Il voto fatto per cattiuo fine, essendo il fine del detto voto, non è valido, nè obligatorio: ancorche la deformità che adduce seco il fine, si possa separar dalla entità del detto fine. Questa dottrina è contra [q] Nau. & Aragon. I quai dicono, che s'vno votasse di dar certe elemosine per ottener vn ben tẽporale, che fosse annesso à qualche ribalderia, & come s'io veggo, dicesse, prometto di dar vn Calice ad vna Chiesa, se Iddio mi darà vn figliuolo d'vna concubina, ch'io hò, vaglion questi voti, & obligano, & che vaglia ancora il voto del Rè per effetto di ottenere vittoria in vna guerra, c'hà ingiusta. Et la ragion, nellaquale si fondano è, perche se bene l'adulterio, & la guerra ingiusta sian cose pernitiose, & cattiue, nondimeno la generation, & la vittoria secondo la sua entità, senza hauer rispetto al detto

q Nau. vbi sup. nu.31. Arag. vbi sup.

Digitized by Google

fi à cattiuo da se, son cose buone, & cosi si posson votare. Ma questa dottrina à me mai non è piacciuta; perche coloro che peccano, non vsano di queste Metafisiche, nè quelli, che votano l'vsano. Anzi parlando commune, & moralmente, quelli che fanno i detti voti, non gli fanno per hauer generation assolutamente parlando; ma per ottener questa generation singolare, che in se è ingiusta, & illegitima, & questa vittoria in particolare ingiusta, & contra giustitia. Lequali cose, come tali hanno la lor malitia annessa, & sono cattiue moralmente parlando; intanto, che di esse, come tali, & singolari, non si può separare la loro malitia, se ben parlando metafisica, & speculatiuamente, si separa. Nè mi quadra quel che Angles dice circa di questo punto, cioè che l'opinion di Nauarro procede quando si facesse il voto di questa maniera. Io prometto vn vaso d'argento al Tempio della Vergine Maria, s'hauerò generatione dalla mia concubina. Ma non quando dicesse, prometto vn vaso d'argento, &c. accioche Iddio mi dia la detta generation; perche ne i voti più s'hà da guardar l'intention di coloro, che gli fanno, che le parole, che dicono. Et ancorche le dette parole sieno distinte, l'intention pare, che sia la medesima; & però non ammette la detta differenza di [r] Angles, & Soto.

r Angl. vbi sup. conf. 5. Sot. li. 7. de iust. q. 1. a. 3. f Caiet. 2. 2. qu. 88. ar. 2. Nauar. vbi sup. nu. 28. t D. Th. 2. 2. q. 88. ar. 7. Couar. in c. quãuis pactũ 1. p. § 7. nu. 7. Sot. li. 8. de iust. q. 3. colum. 17.

13 Decimaterza Conclus. Il voto fatto delle cose opposte alla materia di consiglio, non è obligatorio; perche è contra la carità, come s'vno votasse di non prestare, & di non esser sicurtà, così tengono il [s] Gaetano, & Nauarro. Et il medesimo s'hà da dire del giuramento in questa materia, come dicono [t] S. Tomaso, & Couarruuias, iquali dicono, che far il detto voto, solamente è peccato veniale. Ilche s'intende, quando il voto fosse impeditiuo di maggior bene, come dice Soto. Et s'intende ancora quando vno assolutamente promettesse di non prestar, nè dar in credenza à veruno, ma non quando vno promettesse di non prestar, nè dar in credenza à certe persone; perche se bene il prestar, & dar à credenza sieno opere di carità, & di consiglio, nondimeno il prestar à certe persone, in certo luogo, & tempo, ò dar à credenza, molte volte non conuiene; & così votar di non prestar può esser voto valido, considerando il sopradetto. Da questo s'inferisce, che se ben il far voto di non votar, assolutamente sia voto inualido, ma il far voto di non votare, se non consigliandosi prima con qualche huomo dotto, ò guardando alcune circonstantie, che conuengono per rimedio dell'anima, è atto valido, come dopò molti l'affermano Soto, & Aragon. Et votando; non praticandolo prima co'l detto huomo dotto, nè guardando le dette circonstanze, non solamente si pecca grauemente, rompendo il primo voto; ma anco il detto voto è inualido. Ilche intendo esser vero, ancorche il contrario tenga Aragon, ilqual confessa, che pecca, ma vale il voto. Il cui fondamento è, perche il voto di ragion diuina, & naturale obliga, & nessun mettendogli certe circonstanze, può romperlo. Allaqual ragion rispondo, che il voto obliga per ragion diuina, & naturale, secondo l'intentione di colui, che'l promette. Per tanto colui, che votasse senza le dette circonstanze, non considerandole per non essersi ricordato di esse; dellequali se si fosse

Digitized by Google

ſe ricordato, non haurebbe votato, non val il voto, che fà, nè pecca mortalmente, perche quando'l fece, non ſi ricordò del primo voto, c'haueua fatto, & ſe ſi ricordaua, non l'haurebbe fatto. Da queſto ſegue, che ſe ſi ricordò delle dette circonſtanze, & non oſtante queſto haueſſe fatto qualche voto, reſta obligato à ſatisfarlo; poiche non oſtante queſto, volle realmẽte obligarſi. Et in queſto caſo io intendo, che parla Aragon.

14 Decimaquarta Concluſione. Il voto, che vno faceſſe delle coſe, che impediſcono i beni di cõſiglio, ſecondo la ſua natura è inualido. Et coſi nõ vale il voto, che vno faceſſe di maritarſi; perche impediſce la verginità, & intrar nella religion, coſe tanto laudate, & conſigliate da Dio. Coſi tengono [u] Panormitano, Soto, & Couarruuias. E vero, che s'vno faceſſe voto di maritarſi, perche ſi ſente debole à reſiſtere, valerebbe il voto, & è obligato à ſatisfarlo, per fuggire i peccati, che con la ſua debolezza ſuol commettere. Coſi tengono il [x] Gaetano, & Nauarro. Laqual opinione s'hà da ſeguire contra Soto, la cui opinione hà per probabile Aragon. Nè oſta il fondamento di Soto, cioè, che tal voto ſempre è impeditiuo di maggior bene; poiche colui che promette maritarſi, non può intrar in Religione. Perche à queſta ragion io riſpondo, che colui, che promette maritarſi per fuggire i peccati della fornication, che commette ſenza rom per queſto voto, può intrar in Religion, eſſendo che il voto s'hà da regolar conforme all'intentione di quel, che'l fece, fù per fuggire la fornication nello ſtato maritale, ilche molto ſi ſchiua nello ſtato di Religioſo, perche in eſſo hà da prometter caſtità, & ſtarà più rimoto da i pericoli, che nel mondo ſoglion eſſere; ne i quali molte volte i maritati, & virtuoſi ſoglion cadere. Oltre, che è coſa certa, che quel, che fà il voto di vna coſa ordinata per certo fine, con la ſua propria autorità lo può permutare in vn'altra, non ſolamente più grata à Dio, come è queſta, della qual trattiamo; ma ancora tanto grata, ordinata al medeſimo fine. Et queſta riſpoſta ſi noti, perche io non l'hò viſta, che alcuno l'habbia detta, ouero toccata.

u Pan. in c. ſi vero de iureiur. Sot. vbi ſupra. arti. 3. col. 15.

x Caie. 2.2. q. 88. ar. 2. Na. vbi ſupra n. 43. 2. 3. col. 51. Couar. vbi ſup. Sot. li. 7. de iuſ. q. 1. a. 3. Arag. vbi ſup.

15 Decimaquinta Concl. E lecito il voto di non accettar alcun Veſcouato, come riſolue Soto. [y] Et coſi quel c'haueſſe fatto il detto voto, non ſolamente è obligato à non procurarlo, ma nè anco accettarlo, in quanto à ſe. E vero, che tai circonſtanze può hauere, che ſia neceſſario accettarlo, & accettandolo, il più ſicuro ſarebbe ottener diſpenſa del voto.

y Sot. li. 10. de iuſt. q. 2. art. 2. ad 3.

16 Decimaſeſta Concl. Il Frate Certoſino, che promette di non mangiar carne in vita ſua, come ſi contiene nella ſua Regola, ritrouandoſi à morte, hauendo altre coſe che poſſa mangiare, non può mangiar la detta carne, ſe ben glie la deſſero in ſecreto, ſotto pena di peccato mortale, ma non hauendo altra coſa che mangiare, hà obligo di mangiar carne; perche non mangiandola, è certo, che con violenza ſi vcciderebbe. Queſto ſi raccoglie da quel, che adduce Nauarr. [z] Et queſto s'hà da tener, benche parlando di queſto precetto, diuerſe coſe dicono i Dottori. Perche Medina [a] aſſolutamente dice, che in tempo di neceſſità, poſſa il detto frate non oſtãte il detto ſtatuto mangiarla, dandogli la ſecretamente per ſchiuar lo ſcandalo,

z Nau. vbi ſup. nu. 77.

a Medi. dei cirn. qu. de abſtinentia notabiliter ad breuit. vitã in reſ. ad 4. fol. 147.

Digitized by Google

dalo, & consente con questa opinione [b] Gersone. Et Beluisio frate della medesima Religione par c'habbia la medesima opinione. Ma la nostra conclusion si proua, perche il frate Certosino, quando promette non mangiar carne, no'l promette per se solo, ma per la conseruation di tutta la sua Religion, laqual egli è obligato à conseruare, se ben sia con pericolo della sua vita, & di più conforme à quel, che per ordinario si vede, non per questo muoiono. Da questo si raccoglie, che vna persona particolare, che facesse il detto voto, non sarà obligata à guardarlo, ritrouãdosi nel detto pericolo; poiche fece voto per il suo proprio vtile, & non per vtile di qualche Communità santa, & approuata dalla Chiesa. Questo, che s'è detto in generale basta. Ma conuien, che veniamo al particolar, & che trattiamo d'alcuni voti particolari, come è del voto della Religione, Castità, & Oltramarino.

b Gers. in tract. de abstinentia. Cartusian. Belui. ceremoniali dicta relig. c. 122. nu. 8. p. 2.

Del Voto della Religione. Cap. XCVII.

SOMMARIO.

S'è lecito indur uno ad intrar in Religion. Et s'è lecito ad uno prometter d'intrar in Religion, & se colui, che promette intrar in essa, è obligato intrarui, non si osseruando in essa la Regola. Et se uno promettesse di farsi frate discalzo, satisfa pigliando l'habito della osseruanza. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se colui, che promettesse intrar in una Religione, doue no'l uogliono ammettere, resta disobligato. Et s'è il medesimo promettendo d'intrar in Religione, non ammettendolo in alcuna. concl. 4. nu. 4.

Se uno, che fece uoto di Religion, resta disobligato, mãdandolo fuori nell'anno dell'approuatione. concl. 5. nu. 5.

Se uno, che uotasse d'intrar in Religione par uotare di professar in essa. conclusio. 6. nu. 6.

Se quel, che uotò solamente d'intrar in Religion, & dopò intrato promette professar in essa, commette due peccati uscendosene. concl. 7. nu. 7.

Colui, che promettesse semplicemente intrar in Religion, se satisfa pigliando l'habito de gli ordini militari. conclus. 8. nu. 8.

Se uno, che promettesse à S. Francesco d'intrar nella sua Religion, se Iddio altra cosa non ordinarà, resta obligato, & come s'hà da interpretar questa promessa. concl. 9. nu. 9.

Se uno, che facesse uoto d'esser Religioso del Choro, resta libero di questo obligo, non sapendo Grammatica. concl. 10. nu. 10.

Se un frate cacciato per incorrigibile dalla Religion, è obligo guardar i precetti della sua Regola. concl. 11. num. 11.

Se uno, che professa in una Religione, con intentione di osseruar la Regola, come l'osserua la communità, resta perciò disobligato di guardar i precetti di essa, che obligano à peccato mortale. concl. 12. nu. 12.

1 PRIMA Conclusione. E cosa molto laudata indurre vno, accioche entri in Religione, come dice San Tomaso: [a] Ma non è molto laudabile farlo votar, ch'entri in Religion, come afferma il Gaetano; [b] perche l'isperienza c'insegna, che con più grauezza portano

a D.Th. 2. 2 q. 129. ar. 9.

b Vbi Caie. ar. 2.

Digitized by Google

tano i carichi della Religion coloro, che vi entrano forzati per qualche voto, che quelli, che vi entrano liberi, & spontaneamente, come dice [c] Nauarro.

c Nauar.c. 12.nu.46.

2 Seconda Conclus. E lecito ad vno prometter d'intrar in Religion, & colui, che ciò promettesse con intentione di sperimentare le sue asprezze, & vscirsene di essa per non poterle sopportare, non è obligato ad altro. Ma vno, che promise semplicemente Religion, non potria senza causa vscirsene da essa, essendo nell'anno dell'approuatione. Et sarebbe causa sufficiente vna infermità perpetua, ò facendo isperienza, che andando auanti facendo professsion non potrà sopportare i pesi di essa, come dopò San Tomaso, [d] tengono Soto, Aragon, & Nauar. Nè costui sarà obligato vscendosene dalla Religione, guardar castità per non hauerla per ancora promessa, & però si potrà maritar, & non peccherà consumando il matrimonio, se restò disobligato dal detto voto, perche se le cause c'hebbe per vscirsene, l'impediscono intrar in qual si voglia altra religion: assolutamente pecca non solamente maritandosi, ma consumando ancora il matrimonio, com'è stato detto nella materia del matrimonio. Et nota, che chi promettesse, che vuol morir nella Religion, par che prometta c'hà da intrar in religion, perche hà votato cosa, che contien l'intrata della Religion, come dice [e] Nauarro.

d D.Th. 2. 2.q.108.artic.4. Soto vbi sup.ar.4. Arag. 2.2. q.88. art.3. Nau.l.3.cōsil. tit. de voto, cons. 29.

e Nau. li.3. cons. tit de voto, cōs.3.

3 Terza Conclus. Vno, che promettesse d'intrar in Religion, non è obligato d'intrar nella Religion, doue non si guardasse la Regola, se hebbe intention, quando votò di non intrar in altra, se non in quella, & se non vi fosse qualche speranza, che in breue si riformeria, nè è obligato intrar in altra per non hauer hauuto intention di prometterlo, come dice [f] Gio. Maiolo. E vero, che per satisfar al voto, basta, che troui qualche Monasterio, nel qual se ben non sia riformato, si viua nel timor di Dio, & nell'osseruation de voti essentiali, se ben ne i voti, che non sono essentiali, non vi sia quella regolar disciplina, che conuiene, come tengono Gaetano, [g] & Nauarro. Et da questo segue vno, che fece voto d'intrar ne gli discalzi della nostra Religione, non satisfa pigliando l'habito nelle case dell'osseruanza, & facendo professsion in essa peccherà, benche vale la professsione, come dice [h] Cordoua. Ilche s'intende de gli discalzi, che viuono in Prouincie da loro, perche se non intese di questi, ma de i raccolti, può fare professsion nell'osseruantia, con intention di passarsene à i raccolti, che viuono nelle medesime Prouincie dell'osseruantia.

f Maiol. in 4.dist.38.q. 20.

g Caie.2.2. q.189.ar.3. Nauarr.vbi sup. nu.42.

h Cord.deci.cas.cons.q.130.

4 Quarta Concl. E certo, che vno, che promette terminatamente vna religion, non riceuendolo in essa, non è obligato andarsene ad vn'altra: ma colui, che votasse Religion di tal maniera, che principalmente non si voglia obligare ad vn'ordine particolare, benche habbia intentione ad alcuno particolare, per l'affettione, che le hà, se nol riceuessero in questa, hà obligo di andarsene all'altre. E vero, che non è obligato andar alle Prouincie, che fossero fuor del Regno, nè à tutti i Monasteri del Regno, ma basta andar ad alcuni, & intender quel, che gli dicessero in esse, che veruno nol riceuerà, la ragiō è, perche il

Digitized by Google

voto, & l'obligo suo è vn'atto morale, ilqual moralmente secondo l'arbitrio dell'huomo prudente s'hà da intendere, come dicono [i] Soto, & Nauarro. Et nota, che se hebbe proposito d'intrar in sol'vna Religione, non l'ammettendo in essa, gia satisfece col voto. Ilche è tanto vero, che restando nel mondo si può maritar, saluo se quando votò Religion, non hebbe ancora intentione di votar castità, come dicono i medesimi Autori.

i Sot. lib. 5. de iust. q. 2. ar. 3. vers. 3. ad 4. Naua. c. 12. nu. 46. Soto vbi sup. ar. 3. Nauar. vbi sup. nu. 84.

5 Quinta Concl. Colui, che hauesse fatto voto di Religione, & dopò hauer preso l'habito, il mandano fuor di essa per hauer vn'infermità perpetua, ò per qualche altra contagiosa; non resta obligato ad esser Religioso, nè procurar, che fosse ammesso vn'altra volta, poiche la sua infermità, & impedimento è perpetuo. Ma se fosse l'infermità temporale; hà obligo, finito questo impedimento, tornar à dimandar l'habito, come dice Soto. Come ancora colui, che fece voto di Religion, & fù vna volta licentiato da vn Monasterio, ò d'vna Prouincia, dimandando l'habito di nouizzo; è obligato vn'altra volta à dimandare l'habito in esso, perche la prima volta non gliel vollero dare i Frati per alcuni inconuenienti, che vi erano, dopò ritornando possono cessar questi inconuenienti, & darglilo. Questo vltimo è contra il [k] Gaetano, & Aragon. Ilche si proua, perche come dice il nostro Redentore per S. Giouanni, dodeci hore hà il giorno, & può essere, che all'hora il licentiarono per alcuni inconuenienti, che anco quelli dopò ritornando, cessarono. Et di più, che molte volte si licentiano coloro, che dimandano l'habito, non perche nol voglion dare: ma per prouargli, se conuengono con fermo proposito. Et nota, che vn giouane, che fece voto in Spagna d'esser laico de i discalzi del nostro Padre San Francesco delle Prouincie riformate in Spagna, se cadesse in vna infermità di mal Francese; resta libero del voto, benche si curasse di essa, andando alla stuffa à sudare, & si trouasse sano. Perche quelli, c'hanno hauuto simil infermità; mai non restano perfettamente sani, anzi restano sempre fiacchi, & debilitati per le fatiche della Religione, principalmente pigliando l'habito laicale, il cui officio è la fatica corporale. Secondo, perche lo stato del discalzo porta con se molta nudità, & poco riparo del freddo, così nel viuer, come nel vestire, è molto contrario il freddo à questa infermità. In tanto, che secondo i Medici molte volte si genera per la sola frigidità, senza venirun apparecchio da parte del soggetto. Et in questo case, già si vede la preparatione, che vi è, accioche si generi di nuouo, perche già questo soggetto l'hebbe, come si presuppone.

K Caiet. 2. 2. q. 88. a. 3. vbi Arag.

6 Sesta Concl. Vno, che vota d'intrar in Religion, & dubitasse se votò di professar in essa, debba intendere, che votasse di venir professo: l'vno, perche par vano il voto, che vno fà d'intrar in Religion, senza l'intention di far professìon in essa, come dice Soto. L'altro, perche questo è più sicuro; come dice [l] Nauarro, & nelle cose dubbiose, il più sicuro s'hà da tenere.

l Nau. li. 3. cons. tit. de voto cons. 184

7 Settima Conclus. Vno, che promette solamente d'intrar in Religione, & dopò intrato, promette far professìon in essa, vscendo fuori, commette due peccati, contra due voti distinti, perche distinto è il voto della

Reli-

Religion per prouarla, dal voto di tener professiõn in essa. Ma se semplicemente votasse Religiõ, essendo, che nel detto voto s'include tal voto, se ben dopò di nuouo fà il detto voto, non commetterà due peccati, poiche il secondo voto espresso non fù altro, che la confirmation del primo implicito. Et si noti, che colui, che espressamente fece voto d'intrar in vna Religion, & diuentar professo in essa, ottenendo la dispensa del voto, dicendo nella supplica, che promise d'intrar in Religion, tacendo, che promise ancora di far professiõn in essa; tal dispensa è surettitia, come dice[m] Nauarro, & la ragion di ciò è, perche se bene in dubbio colui, che promette intrar in Religione, par prometter di far professiõn in esa, nondimeno questo voto può hauer due sensi, come di sopra habbiamo detto. Il primo, che promette d'intrar in Religiõ per prouar le loro asprezze, nel qual voto può facilmente dispensar il Papa, che in quello d'intrar nella Religion, & diuenir professo, ch'è il secondo senso, c'hà il detto voto.

m Nau. vbi sup. p. 31. n. 87. li. 3. Quod qui vouet.

8 Ottaua Conclusione. Vno, che promettesse semplicemente d'intrar in Religion, non satisfa pigliando lo habito di Caualieri di San Giacomo, Alcantara, & Calatraua, perche questi Ordini Militari, inquanto à questi Caualieri, che poson maritarsi non son veramente Religiosi. E vero, che gli Ecclesiastici di Ordin Sacro, & deputati al Choro de i detti Ordini son veri Religiosi, come ancora sono i Caualieri dell'Ordine di S. Giouanni, perche promettono i tre voti essentiali. Et cosi pigliando l'habito de gli Ecclesiastici de i detti Ordini di San Giacomo, Alcantara, Calatraua, & Montesa, & diuenendo professo in quella di San Giouanni, non v'è dubbio, se non, che colui, che fece voto di Religione, adempisce col suo obligo, come si raccoglie da quel, che adduce[n] Soto, Cordoua, & Nauarro.

n Sot. in li. 7. de iust. q. 5. ar. 3. ad 2. Cord. deci. casu consc. q. 178. Nauarr. de reddi. eccl. in fin.

9 Nona Conclusione. Vn, che prometta à San Francesco d'intrar nella sua Religion, se Iddio non ordinasse altra cosa, non constando della sua intention, considerando le parole del voto, due sensi potè tenere. Il primo se Iddio non l'impedisse con qualche infermità, ò per altro simil impedimento. Nel qual caso, arriuando colui, che fece il voto à decisette, ò deciotto anni di età, essendo questo impedimento, hà obligo di adempire subito il voto. Ma sarebbe meglio imparar Grammatica, s'hebbe intentione di prometter d'eser Religioso del Choro, & aspettar insino à i vinticinque anni, accioche cosi serua meglio Dio, & la Religion, con condition, che non si mariti, & impedisca l'intrata della Religion con questo. Il secondo senso delle dette parole, può eser, se Dio non ordinasse altra cosa più conueniente per l'anima mia. Nel qual caso deue consigliarse con gli huomini sauij, & Santi dell'Ordine di San Francesco, & manifestar la sua inclination, dimandando, se gli stesse meglio quello stato, che altro, perche non tutti gli stati sono conuenienti à tutti, & consideri bene, che non gli inganni il suo proprio amor, perciò è meglio permutar questo voto con l'autorità del Papa. Oltre, che in dubbio parlando regolarmente, veruna cosa non ordinerà Iddio più conueniente per l'anima sua, che intrar in Religion, doue cosi veramente si può dar à sua

diuina Maestà, come si raccoglie da quel, che adduce [o] Soto, & tiene Cordoua.

o Sot. in 4. d.10.qu.2. art.2. Cord. deci. casu consc. q.39.

10 Decima Concl. Colui, che votò di esser religioso del Choro, & con buona fede credesse, che non sia necessario saper Grammatica; nõ è obligato ad impararla, se d'altra maniera nol volessero ammettere, nè hà obligo di pigliar l'habito laicale, anzi totalmente resta libero del voto. Et la cagion di ciò è, perche l'ignoranza l'iscusa, laqual giouò, che il voto non fosse volontario. Ma colui, che assolutamente promette Religion, e sapesse, che fosse necessario la grammatica per esser ammesso in essa per frate del Choro, hà obligo, ò d'imparar la Grammatica, ò di pigliar l'habito de i laici, come si raccoglie da quel, che adducono San Tomaso, [p] & Aragon.

p D.Th.2. 2.q.88.a.1. ad 2.vbi Arag.

11 Vndecima Conclus. Il frate, che per suoi mali costumi, & per esser incorrigibile è mandato fuor della Religion, non è obligato à mandar i precetti della Regola, nè l'obedienza, nè la pouertà. E vero, ch'è obligato al voto della continenza. In tanto, che non solamente pecca essendo incontinente contra il precetto di Dio, ma ancora contra il voto, che fece, perilche è obligato à confessar questa circonstanza, ma resta ancora inhabile, per contrahier matrimonio, per rispetto del detto voto solenne, come dice [q] Soto.

q Sot. li. 8. de iust.q.2. a.1.concl.1

12 Duodecima Concl. Non si può iscusare di guardar i precetti della sua Regola, che obligano à peccato mortale il frate c'hauesse votato in vna Religion, nellaqual communemente i detti precetti non si guardano, se ben hauesse hauuto intention, quando si fece professo di solamente guardar la sua Regola, come guarda la communità. Questa conclusione è di [r] Nauarro, laqual Fra Luigi Lopez tiene per molto scropulosa, non la limitando conforme alla mente di Nauarro in vn'altra parte, ilqual dice, che colui, che fà profession in vn Monasterio rilassato, senza premeditare i precetti dell'Ordine del detto Monasterio, non hauendo intention d'obligarsi à essi, hà obligo di mutar l'intention, & guardar i detti precetti, ò tornar professo vn'altra volta. Ilche s'intende in quanto alle osseruationi accidentali, che fossero leuate, ò mitigate per priuilegio, ò per consuetudine, benche non anticamente, ma ragioneuole, & di tanto tempo, che basta per mitigar le dette osseruationi. Ilche accade nella maggior parte della Christianità, & sua Santità lo sà, & tolera; & per consequenza par, che dispensi in questo, conforme à vna dottrina d'vna Glosa [s] singolare.

r Nau.c.12. Lopez in instr.consi. 1.p.c.45.

s Glo.in c. quare de consang.& affinit.

Del uoto della uerginità, & della Castità. Cap. XCVIII.

SOMMARIO.

- *Se uno c'hauesse fatto uoto di uerginità, pecca contra questo uoto, tutte le uolte, che usa l'atto carnale. conclus.1.nu.1.*
- *Se il uoto di non maritarsi, include il uoto della Castità. concl.2.nu.2.*
- *Che cosa è il uoto, che fanno i Caualieri de gli Ordini Militari, cioè della Castità coniugale. concl.3.nu.3.*
- *Se uno, che riceue Ordin Sacro, faccia uoto di Castità. concl.4.nu.4.*
- *Chi può dispensare nel uoto della Castità. concl.5.nu.5.*

Prima

1 PRIMA Concluſ. Vno, che promette verginità con animo di guardarla perpetuamente, pecca mortalmente tutte le volte, che vſa l'atto carnale. Ma ſe la prometteſſe con animo di guardar il ſigillo verginal, ſolamente rompendolo vna volta, non pecca contra il detto voto, le volte, che dopò vſaſſe l'atto carnale, come ſi raccoglie da quel, che adducono San Tomaſo, [a] Soto, & Nauarro. E vero, che ſe aſſolutamente prometteſſe verginità, pecca contra il voto, non ſolamente quando la perde, ma dopò ancora perduta vſando alcun'atto carnale, perche queſto voto per ſua natura nega ogni atto carnal, come dicono Gaetano, [b] Fra Luigi Lopez. Et da queſto s'inferiſce, che non maritandoſi, non ſolamente pecca, conſumando il matrimonio, ma dopò conſumato ancora, tutte le volte, che dimanda il debito à ſua moglie. Il che non accade, quando ſolamente hebbe animo di prometter verginità, & non caſtità, perche in queſto caſo ancorche pecchi maritandoſi, & conſumando il matrimonio, non hauendo ancora perduto la ſua verginità, nondimeno dopò hauer conſumato il matrimonio, pecca dimandando, & pagando il debito.

a D.Th. 2.2.q.88.a.3. ad 2. Sot. li.8. de iu. q 2. ar.1 concl.7. Naua. c.12. nu.43.

b Caie.2.2. q.88. Lop.in inſ. cōſ.1.p.c.35

2 Seconda Concluſione. Nel voto di non maritarſi, non s'include il voto di caſtità. Et coſi l'huomo, & la donna, che promettono di non maritarſi, permettendo qualche atto carnal, non commettono ſacrilegio, come dopò Silueſtro, tengono [c] Soto, Nauarro, & Aragon. Il che s'intende, ſaluo ſe colui, che votò, non hebbe intention di votar perpetua caſtità, perche in queſto caſo commette ſacrilegio, fornicando, & in queſto non può diſpenſar il Veſcouo, nè può eſſer permutato per la Bolla della Crociata, come può eſſer diſpenſato dal Veſcouo nel primo caſo, & permutato per la Bolla della Crociata.

c Soto in 4. d.38. qu. 2. ar 1. Naua. d.c2. 12.nu.43. Ara. 2.2. q. 88 ar.3.

3 Terza Concluſione. Il voto, che fanno i Commendatori dell'Ordine di San Giacomo, Calatraua, & Alcantara, cioè di guardar caſtità coniugale, conſiſte in guardar la fede alle loro proprie mogliere, & di non conoſcer alcun'altra, & ſe il Caualiero foſſe ſciolto, & libero, è obligato aſtenerſi d'ogni copula carnal, non ſolamente per il Precetto della Legge Diuina, ma ancora per il voto della caſtità coniugale, c'hà fatto. Da queſto s'inferiſce, che queſti Caualieri, hauendo parte con alcun'altra donna, ſono obligati ad eſplicar, che ſono profeſſi nelle dette Religioni, poſciache queſta circonſtanza, non ſolamente aggraua, ma ancora muta la ſpecie del peccato. Et ſe con le lor moglie hebbero atti impudici con pollution fuor del vaſo, ò con pericolo d'eſſa, che ſono peccati mortali, & prohibiti, hann'obligo di confeſſar la detta circonſtanza, perche per ragion del detto voto, s'obligarono à conoſcere le lor mogli hauendo con eſſe quei toccamenti, che ordinariamente ſogliono tenere in ſimil atto, ſenza peccato mortale. Coſi tiene Ayala, [d] nell'eſplication della Regola dell'Ordin di San Giacomo.

d Ayala in cōt pen. regu.ord.mil. D. Iacobi, p 1.

4 Quarta Concluſ. E coſa certa, che nel riceuer di qual ſi voglia Ordine, ſi fà voto ſolenne di continenza, non eſplicitamente, come nella profeſſion di qual ſi voglia Religion approuata, ma implicitamente nel voto

della.

Digitized by Google

della continenza, che fanno, come risoluono [e] Gaetano, Castro, & Couarruuia. Et colui, che riceuesse l'Ordine Sacro, senza intention di guardar cōtinenza, non si può maritar, & maritandosi, il Mattrimonio è nullo, com'è stato diffinito dalla [f] legge Canonica, confermato dal Concil. Trid. Et nota, che vno, che riceuesse Ordine Sacro con timor giusto, riceue il carattere, ma non resta obligato al voto della continenza, perche non è voto, doue non sia la volontà, così tien dopò altri [g] Nauarro. Et nota ancora, che chi s'ordinasse, auanti, c'habbia l'vso di ragion, non è obligato à guardar castità, se quando s'ordinò, non sapeua quel, che si faceua. Et inquanto, che riceue il carattere, è cosa molto deceuole, & conueniente, che hauendo di già l'vso ragioneuole, se gli dia à sciegliere, se voglia perseuerar nell'Ordine Sacro, guardando castità, & se non la volesse guardare, resta sospeso del suo officio, & può maritarsi, come dicono [h] Soto, & Angles.

e Caiet. in tra. de cele. sacer. post 3. p. Cas. aduersus hæreses verb. sacerdotium. Coua. in 4. 2. 2. c. 6. §. 3.
f ca. 1. & 2. qui cler. vel vouentes. Cōci. Trid. 23. c. 13.
g Nau. d. c. 12. nu. 25. & c. 22. nu. 51.
h Sot. in 4. d. 38. qu. 2. at. 5. Angles de sacr. ord. a. de suscipiē. hoc sac. dif. 1.

5 Quinta Conclusione. Il Papa solo può dispensare nel voto della castità perpetua, laqual potestà non hà il Vescouo, come dice [i] Gregorio Lopez, con la Commune. E vero, che può dispensare nel voto della castità temporale, & così può dispensar con vno, c'hauesse promesso di guardar Castità, per spatio d'vn'anno, come dicono [k] Soto, & Nauarro, dopò Siluestro, & può dispensar con colui, che votò di mai non maritarsi, come dicono il medesimo Soto, & Nauarro, perche questo non votò castità, come di sopra è stato detto. Et può dispensar con vna donna, c'hauesse fatto voto d'esser beata, perche questo non è voto di Religion. Et può anco dispensare con vno, che promise d'intrar in vna Religion molto stretta, che possa intrar in vn'altra più larga, perche questo non è dispensar nel voto della Religion, nel modo, & qualità sua, come auuertisce [l] Siluestro, & tiene Aragon. In tanto, che se il Papa permutasse il voto della Religion in altre opere di penitenza, può il Vescouo permutar quest'opere in altre, come dicono il medesimo Siluestro, & Aragon. Può ancora dispensar nel voto, che vno hauesse fatto d'esser Chierico, perche questo non promise ancora castità.

i Greg. in l. 4. tit. 8 p. 1
k Sot. in 4. d. 27. qu. 1. ar. 3. Nau. c. 12. nu. 76.
l Sylu. ver. votū 4. §. 3. Arag. 2. 2. q. 82. art. 12 Syluest. vbi sup. §. 7. Arago. vbi sup.

Del uoto di Gierusalemme. Cap. XCIX.

SOMMARIO.

Chi può dispensar, & permutar questo uoto, & se può il Vescouo dispensar in esso, essendo penale. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

1 PRIMA Conclus. Quando questo voto si facesse per soccorso di Terra Santa; non v'è dubbio, che la permutation, & dispensa sua appartiene al Papa, per esser negotio tanto laudabile, & meritorio, come risolue [a] Castro, & contra gli heretici li dichiara elegantemente Giouanni di Gandauo. Ma quando si facesse voto per visitar la Terra Santa, con riuerentia, & deuotion; il Vescouo secondo la Ragion può permutare, come dice [b] l'Abbate. Ma già al presente conforme allo stile della Corte Romana, solo il Papa dispensa in esso, & permuta, come tengono [c] Siluestro, Gregorio Lopez, & Nauarro. Et nella concession

a Cast. aduersus hęreses ver. votū Gadato in compen. cōcertationum huius sęculi tit. 3.
b Abbas in c. ex multa de voto.
c Sylu. ver. votū. 4. col. 5. Gregor. in l. . ti. 8. p. 1. verb. Romeii. Nauar. c. 12 nu. 75.

Digitized by Google

ſion general, che ſua Santità concede per permutar i voti, come ſi fà ne i Giubilei, benche non paia conceder facoltà per permutar il voto di Religion, & Caſtità; Nondimeno par concedere facoltà per permutar queſto voto, ſe non fà ſpecialmente eccettion di eſſo, come auuertiſce [d] Soto.

d Sot. li. 7. de iuſt. q. 2. art. 3.

2 Seconda Concluſ. Il voto penale di andar in Gieruſalem, ſecondo gli huomini dotti; può eſser permutato da gli Ordinarij, come tiene [e] Soto. Dalche s'inferiſce, che colui, che faceſse voto d'andar in Gieruſalem, ſe giocherà tal gioco, giocando, benche reſti obligato al voto; può il Veſcouo diſpenſar in eſso, & permutarlo, come dicono [f] Medina, & Alcocer, perche il Papa riſerua queſti voti di Caſtità, Religion, & Gieruſalem per ſe, quando ſon aſsolutamente volontarij. Ma quando vno per odiar l'eſser religioſo, ò andar in Gieruſalem, s'obligaſse à queſto per grauiſſima pena, accioche à queſto modo ſi ritiraſſe, & liberaſse dal ſuo vitio: non è tal voto riſeruato, nè propriamente è voto di Religion, nè di Gieruſalem; Ma benche queſt'opinion ſia molto probabile, io dubitai di eſſa nell'eſplication della Bolla della Crociata. Et riſoluendomi al preſente, dico, che ſe queſti voti penali s'hà da conſiderar l'intention di colui, che vota, cioè ſe gli fà per diuotion, ò in pena del ſuo delitto, come auuertiſce [g] Cordoua; Perche ſe gli fà per diuotion, ſon voti conditionali, & adempita la conditione, reſtano di già voti aſſoluti, ne' quali ſolo il Papa può diſpenſare: ma ſe gli fà in pena, ſon penali, & in eſſi hà luogo la ragion de i detti padri, & può eſſer ſeguita la lor opinion, come probabile, come auuertiſce [h] Aragon. Et di queſta maniera reſtano in qualche modo accordate le due opinioni contrarie, che circa queſto punto riferiſce [i] Couarruuia.

e Sot. li. 7. de iuſt. q. 4. ar. 3.

f M di. in ſum. Alcocer, de lud.

g Cord. de ci. caſ. cōſc. q. 51.

h Arag. 2. 2. q. 152. a. 12.

i Cou. in c. quāuis pačtū. 1. q. §. 3 nu. 12.

Del uoto, inquanto alla ſua cauſa finale. Cap. C.

SOMMARIO.

Se la cauſa final del uoto deu'eſſer Iddio, & ſe può hauer un'altra cauſa final ſecondaria. concluſio. 1. & 2. nu. 1. & 2.

1 PRIMA Concl. Il voto, per valer, & eſſer vero voto, è neceſſario, che ſi faccia à Dio, come à cauſa finale, perche eſſo tutto, tacita, ò eſpreſſamente, mediata, ò immediatamente ſi fà à Dio, come dice S. [a] Tomaſo. Da queſto ſi raccoglie, che colui, che diceſſe ad vn'altro; Io ti prometto, che non giocherò col tale: non fà per queſte parole voto, poiche queſta promeſſa, nè mediata, nè immediatamente ſi riferiſce à Dio, come dice [b] Nauarro. S'inferiſce di più, che i voti, che ſi fanno alla Vergine Glorioſa, & à i Santi, ſon voti veri, poiche ſi riferiſcono in Dio, & ſi fanno à i Santi, queſti è come interceſſori, & mezani auanti la Diuina Clemenza, della maniera, che vagliono i giuramenti fatti à i Santi. Coſi tengono [c] Cordoua, Aragon, & Medina nella ſua Inſtruttione, & è Commune di tutti i Theologi.

a D. Th. 2. 2. q. 88. art. 5. ad 3.

b Nau. c. 12 nu. 25.

c Cord. li. 1. qq. queſt. 5 dub. 6. Arag. 2. 2. q. 88. art. 5. Medi. i a. 1.

2 Seconda Concluſione. Ancorche la cauſa final, & principal del voto ſia Iddio; altre cauſe hà molte volte final ſecondaria; Ilche accade, quando vno diceſſe, prometto à Dio di digiunare

Digitized by Google

giunare i venerdì se mi saluerà da tal pericolo, ilche non prometterebbe, se non fosse per questo fine. Et cessando questa causa final, dico, mancando questa condition del voto, senza colpa di colui, che il fece, cessa ancora l'obligo del voto, poiche è regola molto vera di tutti i [d] Dottori, che cessando la causa final d'alcun'obligo, cessa ancora l'obligo. Dissi, senza colpa di colui, che fece il voto, perche colui, che il fà, mettendo vna conditione, il cui compimento egli per sua colpa impedisce, rompendo dopò il voto, pecca mortalmente, secondo [e] Riccardo. Dalche s'inferisce, che non è libero dall'obligo del voto colui, c'hauesse promesso à Dio alcuna cosa, se il preseruasse da vn certo peccato, s'egli dalla suà parte non mette i mezi necessarij per non cader in essa, perche se non s'adempì questa condition, non fù per hauer mancato Iddio del suo aiuto spetial, ilqual è sempre preparato à dar, & nol nega, nè anco à i grauissimi peccatori, ma perche colui, che fece il voto, non fece dalla sua parte quel, che doueua, resistendo allo Spirito Santo, come dice [f] Nauarro, seguendo Riccardo. Et si deue auuertire, che altre cause vi sono manco principali, lequai benche non sieno finali del voto, sono nondimeno cause impulsiue, & motiue, lequali se ben cessano, non cessa l'obligo del voto. Come accade in colui, che votasse di digiunare per stancar la carne, & macerar la sua viuacità, laqual causa se ben cessa per esser la carne macerata, non cessa l'obligo fatto à Dio, come causa final d'essa, così dicono i Dottori allegati.

d DD. in l. 2.§ fi. ff. de donat.

e Ric. in 4. d. 38. art. 3. q. 3.

Del uoto, inquanto al suo obligo. Cap. CI.

SOMMARIO.

Se ogni uoto, che si fà à Dio, obliga à peccato mortal, ancorche sia di poca cosa. Et se colui, che lascia di adempirlo in qualche parte picciola, pecca mortalmente. conclus. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se pecca mortalmente colui, che lascia, ò habbia intention di non satisfar il uoto, ò lo satisfa con dolore. concl. 3. & 4. nu. 3. & 4.

Se uno dubita s'hà fatto qualche uoto, è obligato à satisfarlo. concl. 5. num. 5.

Se uno, che uotò di dar un Calice ad una Chiesa, può permutar in un'altra opera pia. concl. 6. nu. 6.

Se uno, che fà di nuouo un uoto per parergli, che l'hauesse fatto non hauendolo fatto, resta obligato. concl. 7. nu. 7.

Se un giouane di quattordeci anni, che fà uoto di digiunar tutti i giorni della uita sua, resta obligato. conclus. 8. nu. 8.

Se tutte le uolte, che si rompe un uoto, ui è nuouo peccato. concl. 9. nu. 9.

Se colui, che da se stesso non può adempir un uoto, è obligato à farlo satisfar da un'altro. concl. 10. nu. 10.

Se uno herede è obligato à satisfare i uoti del defunto. concl. 11. & 12. nu. 11. & 12.

Se un uoto, che fà un Popolo, obliga dopò, quei del medesimo popolo. concl. 13. nu. 13.

Se uno, che fece uoto di far qualche cosa, terminando il tempo; resta disobligato passato questo tempo. concl. 14. & 15. nu. 14. & 15.

Prima

Digitized by Google

1 PRIMA Conclusione. E negotio vero, & certo nella [a] Sacra Scrittura, che ogni Voto, che si fà à Dio, s'hà da satisfar sotto pena di peccato, come risoluono [b] San Tomaso, Soto, & Castro. Et si deue auuertire, che il Voto di cosa picciola, benche detta cosa picciola sia tutta la materia di esso; non obliga la sua osseruanza, sotto pena di peccato mortale, & però non pecca mortalmente colui, che vota di dir vn'Aue Maria, lasciandola di dire, come tengono contra il [c] Gaetano, Soto, Nauarro, & Alcocer. E vero, che colui, che promettesse di dir ogni dì vn'Aue Maria, lasciandola di dire per molto tempo; non lascia di peccar mortalmente; perche se bene il lasciare vn dì, di dire la detta Aue Maria, non sia altro, che peccato veniale: Da lasciarla di dire molti dì, sarà peccato mortale, per il molto, che s'è mancato à Dio, à chi si promise. Nè io trouo ragione, che mi conuinca, per affermar, che colui, che prometta di dir il Rosario intiero di Nostra Signora, pecchi mortalmente lasciando di dirlo, & non pecchi mortalmente colui, che promise di dire ogni dì vn'Aue Maria, lasciandola di dire per spatio di centocinquanta giorni, ne' quali haueua da dire centocinquanta Aue Maria.

a Eccl. c. 5.

b D.Th. 2. 2 q. 88. ar. 3. Sot. li. 7. de iu. q. 1. ar. 1. Castr. adu. hæreses, verbo votum.

c Caie. 2. 2. q. 89. ar. 7. Sot. lib. 9. de iu. q. 2. ar. 1. Nau. ca. 12. nu. 40. Alco. in sū. ca. 15.

2 Seconda Conclusio. Quando alcun lascia di dir vna minima parte di quel che promise, solamente pecca venialmente, come dicono [d] Gaetano, Soto, & Alcocer; poiche in questo vi fù transgression di poca cosa, & è cosa certa, che in tutti i Precetti Naturali, & Diuini, il rompimento di cosa picciola, & poca, solamente è peccato veniale.

d Caie. vbi sup. ar. 7. Sot. vbi su. q. 1. art. 1. & li. 8. q. 1. artic. 7. Alcoc. vbi sup.

3 Terza Conclusione. Colui, che fà voto d'alcuna cosa graue, lecita, & buona, potendosi obligar ad esso, resta obligato à satisfarlo sotto pena di peccato mortale. Questa conclusione è di San Tomaso, [e] & di tutti i Theologi, con Soto. Et colui à chi rincrescesse d'hauerlo fatto, hauendo intention di non satisfarlo, parlando regolarmente, egli commette peccato mortale. Ma se gli rincrescesse di hauer fatto il voto, hauendo nondimeno intention di satisfarlo, non pecca mortalmente, perche si come il votar non è opera di necessità; così il rincrescer ad vn'huomo d'hauer votato, non è peccato mortale; poiche non si commette contra alcun Precetto, che di necessità obligbi à votare. E vero, che quando da questo rincrescer, venisse l'anima alientarsi di maniera, che si metta à pericolo di rompere il voto, sarà peccato mortale, come dicono Soto, [f] & Nauarro.

e D.Th. 2. 2. qu. 87. ar. 2. & q. 88. a. 3. Sot. vbi su.

f Soto li. 7. de iu. ar. 41. Naua. c. 12. antepen.

4 Quarta Conclusione. L'opera, che si fà per rispetto di qualche voto, ancorche si faccia con maninconia, & grauezza, hauendo proposito di adempirla, è più meritoria, che l'opera, che non si fà per rispetto di esso, come dice San Tomaso. [g] Et si deue auuertire, che il rincrescere ad vn'huomo dell'opere, che fà per rispetto del voto, alcune volte è peccato mortale, altre peccato veniale, & altre volte non si commette peccato. Ilche, acciò che s'intenda, s'hà da notare, che questa pena può accadere in due maniere. L'vna, quando ad vno rincresce dell'opere fatte per cagione del voto, non v'è dubbio, se non che questo rincrescimento è peccato mortale; perche realmente altra cosa non è, che rincrescergli di adempire il voto,

g D.Th. 2. 2 qu. 88. ar. 6. ad 2. & qu. 180. ar. 4.

Digitized by Google

il voto, che secondo la legge Naturale, & Diuina è obligato à satisfare. La seconda è, quando ad vno rincresce di far le buon'opere votate, ma non presupponendo il voto, c'hà fatto. Ilche accade quando ad vno rincresce d'hauer molt'anni, che viue nella Religion, & d'hauer guardato castità, ilqual dolor propriamente, nõ è dolor d'hauer guardato il voto, ma d'hauer applicato l'animo ad esso. Et in questo caso può esser peccato veniale, ò può ancora non esserui peccato alcuno, essendoui cause sufficienti, conforme alla debolezza humana, con le quali ad vno rincresce d'hauer fatto professiõn, & d'hauer viuuto tant'anni nella Religion; posciache, essendo nel mondo maritato, non sarebbe caduto in vn peccato infame, & grauissimo, nelqual l'hanno trouato, & che i suoi mancamenti non sarebbono stati tanto graui nel mondo, come sono nella Religion. Et conforme à questo s'hà da intender quello, che adduce [h] Aragon, & s'altra cosa volse dire Angles, mi discosto, & allontano dalla sua opinione.

h Arag. 2. 2. q. 88. at. 16. Angles de voto art. 2. dif. 18.

5 Quinta Conclusione. Vn, che dubita probabilissimamente, s'hauesse fatto vn voto, non è obligato à satisfarlo, essendo che è vna cosa alta, & però deu'esser adempita con molta deliberatione, & non con animo dubbioso, principalmente, essendo voto di Religion. Et di più, che in dubbio l'huomo hà da eser difeso nella professsion della sua libertà, essendo lontano dalla mala fede. Così dice Medina, [i] ilqual segue Fra Luigi Lopez: Dissi, probabilmente, perche dubitando per congetture di poco momento io no'l disobligherei.

i Medi. in sum. Lopez in instr. consc. 1. p. c. 45.

6 Sesta Conclusione. Vn, che fece voto di dar vn Calice ad vna Chiesa, ò dar vna cosa à certa persona, non la può applicar ad altra con la sua propria auttorità, se tal Chiesa, & persona hauesse di già acquistato ragion, ò per instrumento, ò per testamento, ò per hauer promesso auanti testimonij, & la persona l'accettasse, poiche contra colui, che promise vi è attione acciochè sia produtta auanti del Giudice; Nè questa promessa, & donatiõ si può riuocar, eccetto se non la riuocasse il Superiore della detta Chiesa, ò la persona, c'hauesse libera amministration de i suoi beni; laqual in questo caso può dispensar, che il detto legato si dia ad vn'altro, come dice [k] Sant'Antonino. Ma se non fosse stato acquistato ragion alla detta Chiesa, ò persona, ma solamente consta, che'l voto si fece non essendo accettato dalla Chiesa, ò dalla persona, in questo caso con la sua propria autorità potrebbe darlo ad vn'altro pouero, ò permutarlo in vn'altra opera di pietà, tanto accetta à Dio, come dicono [l] Sant'Antonino, Pisa, & Fra Luigi Lopez. Ma più sicura sarebbe, che'l permutasse il Vescouo, già che il può fare, come tengon [m] Nauarro, & Enriquez. Ilqual auuertisce, che potrà il Confessor per virtù della Bolla della Crociata permutar questo voto. Et il proprio Enriquez [n] in vn'altra parte dice, che ancora fuori della Confession il può permutare. Ilche è probabile, se ben il contrario tenni nel l'Esplication della Crociata.

k D. Ant. 1. p. tit. 11. c. 1.

l D. Anto. vbi sup. Pisa ver. votum. p. 6. Lopez inst. neg. 1. p. l. 2. c. 43.
m Nau. in Apo. de red di. eccl. q. 1. moni. 60. idẽ in Man. c. 12. n. 78.
n Henr. l. 7. de indul. c. 28. num. 4. in Magist. idem c. 30. nu. 9.

7 Settima Conclusione. Vno, che dubitatando, se sia obligato ad vn certo voto, & per liberarsi da scropulo, pensando, che sia obligato, il fà di nuouo, sapendo doppo, che non era obligato, & rincrescendogli d'ha-

d'hauerlo di nouo fatto, non è obligato adempire questo nuouo voto, per non hauer hauuto, assoluta volontà di votar, come consta da quel, che si propone. Et se per leuarsi da scropulo, ottenne la dispensa, & permutatione, scordandosi di questa dispensa, & permuta, facesse vn'altra volta voto, non è obligato à satisfarlo se il ritornò à fare con intention che se s'hauesse ricordato della detta dispensa, & permura, non l'haurebbe replicato, come consta da quel, che in simil caso adduce [o] Siluestro, & si conferma con la dottrina, che adduce il Nauarro, seguendo il Gaetano, il qual dice, che per rattificar vno il voto valido, c'hauesse fatto, è necessario che sappia, & intenda, che fù inualido. S'hà nondimeno d'auuertire, che quando vi fosse dubbio, che vno si fosse obligato con vn voto, ò nò, se non potessero leuargli lo scropulo per rispetto di questo dubbio, vi è giusta causa, accioche con lui si dispensi, come dicono [p] Gaetano, Soto, & Cordoua.

o Sylu. matri.4. qu. 1. Nau. c. 12. nu.71.

p Caie.2.2. q.88.art.1. dub.3. Sot.lib.8.de iu.q.3.ar.2. Cord. deci. cas. consc. q.147.

8 Ottaua Conclusione. Vn giouine di quattordeci anni, c'hauesse fatto voto di digiunar tutti i giorni della sua vita, se ben non è obligato adempirlo tutto per esser'indiscreto, & difficile, sarà nondimeno obligato adempirlo in parte, dico, digiunar i giorni, che potrà senza danno del suo officio, & cose, alle quali per cagion dello stato suo fosse obligato, come dicono [q] Soto, & Cordoua. Et saria sicuro procurarne la dispensa, misciata con qualche permutatione; la quale può conceder il Vescouo, & coloro, c'haueuano la sua auttorità, come sono i Confessori de i Mendicanti, i quali l'hanno per virtù de i loro Priuilegij, come dicono Siluestro, [r] & Nauarro.

q Soto vbi sup.q.1.a 3. Cord. deci. cas. consci. q.151.

r Sylu. ver votum. 4. Nau. ca.12. nu.79.

9 Nona Conclusione. E cosa certa, che colui, che hà fatto vn voto lecito, ogni volta, che il rompe à posta, pecca, & è l'istesso rompendolo per vna dimenticanza vincibile, & colpeuole, che procedesse per non hauer messo la diligenza possibile per ricordarsi. Ma se il rompe per vna smemoraggine inuincibile non pecca, come dice Nauarro. [s] Eccetto se non staua preparato per romperlo, ancorche si ricordasse del voto, & per cagion di questa terminatione accade, che'l ruppe; perche in questo caso tutte le volte, che il ruppe peccò mortalmente, come auuertisce [t] Cordoua.

s Naua. vbi sup. nu. 39.

t Cord. vbi sup. q. 40.

10 Decima Conclusione. Vno, che da se medesimo non potesse adempire il voto, è obligato à compirlo per vn'altro, se il voto fosse di qualità, che per vn'altro si possa satisfare, come sarebbe l'andar in soccorso della Terra Santa. Così tengono Innocentio, Panormitano, Sant'Antonino, Angelo, & Siluestro, allegati da [u] Nauarro. Et quando alcun facesse voto, & promettesse quel, che in veruna maniera non potesse satisfar da se medesimo, secondo i detti Auttori, per altri può esseguirlo, percioche i Rè, & le Reine, & quei della casa Regia, promettendo qualche peregrination fuori de' loro Regni; essendo, che non possono satisfar questo voto senza grandi spese; & per cagion d'alcune circostanze sono impotenti per metterle in essecutione, hanno obligo di satisfarlo per vn'altro. Il che non accade quando alcuno per sua colpa, si facesse impotente per satisfar il voto, secondo

u Nau. vbi sup. nu.55.

Digitized by Google

do alcuni. Ma in quanto à quest'vltimo, il contrario tien Silvestro, ilqual segue Nauarro; perche se la promessa non fosse negotio, che per vn'altro si possa satisfar; perche tacitamente non par che si estenda à questo tal opera, non v'è obligo di adempirla, se ben colui, che votò per sua colpa, si sia fatto impotente, solamente hà obligo di far penitenza della colpa, per la qual si fece impotente.

11 Vndecima Conclusione. Vno herede non è obligato à compir il voto personal del defunto, alqual succede, eccetto se non hauesse promesso di satisfarlo, accettando l'heredità, così vuol la [x] legge Canonica, confermata da vna legge della Partida, & tengono Molineo, Couarruuia, & Nauarro. Et nota, che non basta accettar l'heredità, accioche resti obligato al voto, ma è necessario prometterlo con deliberation. Ma hà obligo ancora, accettando la heredità di satisfar i voti reali del defunto, si come è obligato pagar i debiti. Ilche s'intende, salua la legitima de i figliuoli, come dice Gregorio Lopez. Perciò se gli heredi del defunto non fossero suoi figliuoli, ò altri, à i quali necessariamente si debba la legitima, hanno obligo di satisfar questo voto intieramente, essendoui con che, & così s'hà da intendere quel, che dice Soto, [y] sopra questo punto.

x c. licet. de voto lib. 7. ti. 7. p. 1. Moli. in cō suet. Paris. ti. 1. p. 8. gl. 3. nu. 10. Couar. in c. si hæres n. 9 de testa. Naua in c. noui. nota. 3. n. 128. de iudi.

y Sot. li. 8. de iust. q. 2. ar. 1. in fin.

12 Duodecima Conclusione. Parlando de i voti misti, che parte son reali, & parte personali, come saria, andare à San Giacomo di Galitia, & iui offerire vn Calice, hà obligo l'herede di pagar questo Calice; perche inquanto ad esso, meramente reale è la promessa; ma non hà obligo di pagar le spese, c'haueua da far il defunto nella detta peregrination, che è la principale: non è nè anco obligato à dar a' poueri le spese, che haueua da fare in esse, che è l'accessorio. Così tien [z] Nauarro, ilche s'intende, saluo se il defunto non ordinò altra cosa nel suo testamento.

z Nau. d. c. 12. nu. 52.

13 Decimaterza Conclusione. Quando vn Popolo fà voto di guardar vna Festa, hanno obligo i Terrazzani di guardarla, se ben fosse passato cento anni, che il detto voto fosse fatto; & questo non solamente per ragion dello Statuto, ò consuetudine se vi fosse; ma per ragion ancora del voto, ò almeno per causa del contratto de gli Antecessori. Perche se ben questo è obligo personale, ilqual non passa à i successori, nondimeno come in questo caso i successori dopò de i detti anni sono tenuti per l'istesso Popolo, par che il detto voto gli obliga, come tengono Nauarro, [a] & Fra Luigi Lopez. Laqual opinion mi quadra molto, benche tengono il contrario communemente i Theologi, co i quali consente Medina, [b] quali doueuano auuertire, che il detto voto è più reale, che personale, poiche è voto del Popolo, ilqual segue il Popolo, si come il peccato originale è peccato della Natura Humana, che procede da Adam per via di generatione naturale, di tal maniera, che segue la natura humana. Et della medesima maniera, che noi altri contraggiamo il peccato originale, per hauer peccato il primo Adam, nel quale noi altri tutti erauamo, secondo la ragion generatiua; Così questi successori di questo Popolo, essendo terrazzani di eso, contraggono i mede-

a Nau. vbi sup. Lopez in instr. conf. 1 p. c. 50.

b Medi. 1. 2 q 90. ar. 3.

Digitized by Google

medesimi oblighi, che il Popolo porta seco per hauersi la Communità radunata à suon di campana, obligandosi ad essi.

14 Decimaquarta Conclusione. E cosa certa, che colui, che fa voto di far alcuna cosa terminando il tempo, ò sia il voto assoluto, ò sia conditionale, hà obligo di adempirlo dentro di esso, & satisfa la condition, mettendosi la termination del tempo, come per oggetto della promessa, se ben colui, che vota, pecca mortalmente, non satisfacendo il voto nel detto spatio passato, & non hà obligo di satisfar altro. Da questo s'inferisce, che colui, c'hauesse votato di digiunar alcuna vigilia di qualche Santo, pecca mortalmente non digiunandola, & ella passata, non è obligato à digiunare vn'altro giorno, come sarebbe obligato à digiunar, quādo il tempo non si mettesse per parte dell'oggetto del voto, ma come terminatiuo dell'essecution sua, come se vno promettesse, che passata la sua infermità subito digiunerebbe otto giorni, ò promettesse digiunar tal settimana, senza hauer alcun rispetto alla deuotion, che in quella settimana s'hà d'hauere; ma solamente alla essecutione del voto.

15 Decimaquinta Conclusione. Quando alcun facesse vn voto assolutamente, non terminando alcun tempo, hà obligo di satisfarlo subito. E vero, che se con buona fede prolungasse il satisfarlo, credendo, che non peccasse in questo, non peccherebbe. Et se dubitasse, se pecca, ò nò, dimādi ad vn Confessor, ò ad vn'huomo prudente, & si sottometta al suo parer, come dicono [e] Siluestro, & Gaetano.

[e] Syls. ver. votū.2. §.3. Caiet. 2.2. q.88.art.3.

Delle maniere, con che si leua l'obligo del Voto.

Cap. CII.

SOMMARIO.

Come si leua il Voto per interpretation, & per dispensa. Et chi può dispensar in essn, & perche cause; & se colui, che fece uoto di digiunar à pane, & acqua, può senza dispensa, hauendo necessità, mangiar legumi, pesci, & altri cibi quadragesimali. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Come si leuano i uoti con permutargli, & accioche si faccia bene, che cose son necessarie. conclusio. 4. num. 4.

Se permutando sua Santità un uoto à se riseruato, può il Vescouo permutar la permutation del Papa. ibidem.

1 PRIMA Conclusione. Si leua l'obligo del voto per interpretation, ilche accade quando manifestamente si vede, che non obliga. Come se vno, c'hà fatto voto di digiunar, & stesse male, il quale in questo caso non è obligato à satisfar il voto, & come quando vno nella sua giouentù, ò in sua vecchiezza facesse voto d'esser religioso, & vedesse palesemente, che non potrebbe guardar la strettezza della Religion, perche in questo caso di già resta disobligato dal voto. E vero, che se per sua colpa si fece inhabile, prolungando il pigliar l'habito insin'alla vecchiezza; il più sicuro sarebbe ottenerne la dispensa, come par, che l'appunti Fra Luigi Lopez.

2 Seconda Conclusione. Si leua ancora il voto con dispensa, & per questo si ricerca l'auttorità del Prelato, & la causa ragioneuole, & giustificata; laqual se mancasse, non valerebbe nulla la dispensa, se ben la facesse il Papa, come dicono [a] Nauarro, & Medina con la Commune. Per intelligenza delche s'hà da notar, che tre cause posson'essere, per le quali la dispensa in questo caso sia giusta, vna è per rispetto della materia del voto, per esser intolerabile, & difficile di satisfar, l'altra rispetto à colui, che fece il voto, ilqual no'l può adempire senza grandissima difficoltà, per esser infermo. Et si deue auuertire, che se la detta difficoltà derivasse per esser mal accostumato, & esser huomo vitioso; non è questa causa sufficiente, accioche con lui si dispensi, come dice [b] Soto. L'altra causa hà rispetto al ben commune, che potesse succedere per la detta dispensa, come s'vno votasse di digiunar, ilche gli impedisce lo studio, & la predication, essendo lo studio, & la predica di più stima, che la materia, che fù votata, dico più grata à Dio, & vtile alla Chiesa, come dice [c] San Tomaso, & Gaetano. Veggasi Soto circa questo punto. Et auuertiscano i Predicatori, le Prediche de i quali non son molto importanti alla Chiesa di Dio, per esser essi molto disgratiati, & di poca auttorità, che facciano scropulo, per lasciar del digiunare, per la volontaria lor predicatione.

a Nau. vbi sup. nu.57. Medi. in instr. l.1. c.14. §.6. & 7.

b Soto li. 1. de iust. q.7. art. fin.

c D. Th. 2.2. q.88. ar.12. ad 2. vbi. Caiet. Sot. li.7. de iust. q.4. a.3.

3 Terza Conclusione. Ogni Prelato ordinario, attento la ragion commune; può dispensare ne i voti de i sudditi, come tiene San [d] Tomaso. Ilche s'intende eccetto, che se fossero riseruati ad alcun'altro Superiore. Gli Arciuescoui ben possono dispensare ne i voti, che hauessero fatto i sudditi de i loro Suffraganei, & gli Abbati essenti, come son'in questi Regni l'Abbate di Vagliadolit, & quel di Medina del Campo, possono dispensar ne i detti voti, laqual potestà hanno coloro, c'hanno la potestà quasi Episcopale, come dice [e] Nauarro. Può ancora dispensare in essi il Capitolo Sede vacante per succeder nella giurisdittione del suo Vescouato, come dice [f] Siluestro. Può anco per via di priuilegio dispensar il Maestro di Scola dell'Vniuersità di Salamanca ne i voti, c'hauessero fatto gli studianti matricolati in quella Vniuersità, ne i quali può ancor dispensar il Vescouo di Salamanca, se viuessero la maggior parte dell'anno in essa. Et possono ancora dispensare i Confessori de gl'Ordini mendicanti in tutti i voti, che possono dispensar i Vescoui, eccetto quelli di peregrination di due Diete, che sono quattordeci leghe, come hò detto largamente nella esplication della Bolla della Crociata. Et nota, che colui, c'hà auttorità per dispensar i voti, hà ancora auttorità per dispensar ne i giuramenti, se da tal dispensa non seguisse pregiudicio ad alcun terzo, essendo i giuramenti della medesima materia, che i voti. Et così colui, c'hà facoltà per dispensare nel voto del digiuno, hà ancora facoltà per dispensar nel giuramento del digiunare. Ma non hà facoltà di dispensare nel giuramento, che vno fece di dar ad vn certo pouero vna elemosina, perche mai il Sommo Pontefice non dà facoltà per assoluere da i giuramenti in pregiudicio d'alcun terzo, come risolue

d D. Tho. vbi sup. a.3.

e Nau. vbi sup.

f Sylu. verbo. c.§.2.

Digitized by Google

risolue [g] Gregorio Lopez. Et in dubbio, non s'hà da credere, che la conceda, come dicono [h] Paludano, Silueſtro, & Couarruuias. Et da queſto s'inferiſce, che riſeruando il Papa per ſe, alcuni voti, riſerua anco i giuramenti, come dice Soto. Et s'hà da notar, che nei voti riſeruati à ſua Santità, può alcune volte il Veſcouo diſpenſare, eſſendoui vrgente neceſſità, & non potendoſi, con facilità, ricorrere al Papa, ò al Nuntio, come dopò Silueſtro, tengono Soto, [i] Nauarro, & Cordoua. Et nota, che colui, che fà voto di digiunar à pane, & acqua alcuni giorni, può ſenza diſpenſa, & licenza del ſuo Prelato mangiar legumi, peſci, & altri cibi quadrageſimali per ſoſtentarſi, eſſendo queſta certa neceſſità; perche eſſendo dubioſa, & incerta, al Prelato ſi deue ricorrere, come nota il Gaetaſio, [k] Giouanni Maggiore, & Couarruuias.

g Gre. li.5. tit.5. glo.1. nu.14.
h Pal. in 4. d.38. qu.4. ar.3. Sylu. iuramen.3. §.7. Coua. in ca. quâuis pactû.1.p.§.3. Sot. li.8. de iu.q.1.ar.9.
i Sot. l.1. de iu.q.vlt. ar. vlt. Na. vbi ſup. nu.76. Cor. l.2.qq. q.11.
k Caiet. in Sû. ver. a ieiun. excusâtia idê 2.2. q.88. ar.12. Maio. in 4. d.39. qu.3. ad fin. Cou. in ca. quamuis pactû.1.q.§.3. nu.3.

♦ Quarta Concluſione. Si leuano ancora i voti, con permutargli, che per farſi à queſto modo, è neceſſario, che il Confeſſor ſtia molto auuertito; perilche noti i ſeguenti auiſi. Il primo è, che quando ſi permuta il voto in coſa maggior, ò in coſa vguale, nõ hà per queſto biſogno d'alcun Priuilegio. Il ſecondo è, che quando la permutation ſi faceſſe in coſa minore di quella, che fù votata, vi hà da eſſere alcune delle cauſe dette nella concluſion paſsata. Et coſi non ſi può permutar ſenza l'auttorità del Papa il voto della Religion, & Caſtità, perche à pena vi può eſſer coſa di vgual valore, nella qual ſi permuti. Et il medeſimo s'hà da dire, quando foſſe dubbio, ſe la coſa foſſe vguale alla votata, perche in queſto caſo vi è biſogno d'auttorità per far queſta permutatione. Perciò s'vn giouane nobile haueſſe fatto voto di dar ad vna Chieſa ducento ducati, & dopò moriſſe ſuo padre carico di debiti, & reſta vna ſua ſorella ſenza dote, può ſua Santità permutar queſto voto in fauor della detta orfana pouera, intendendo, che Iddio, ch'è principal datore, ſi compiacerà tanto di queſto, come che ſi deſſe in dono alla detta Chieſa, coſi riſolue [l] Nauarro. Il terzo è, che quando ſi permutan voti per qualche Giubileo, Bolla, ò per alcun Priuilegio particolare, ſi deuono permutare più piaceuol, & ſoauemente; perche s'hà da intendere, che il Papa fà alcuna gratia al penitente, & ſe s'haueſſe da permutare in coſa migliore, ò tanto buona, non ve n'è veruna. Coſi tengon [m] Cordoua, & Medina. Il quarto è, che eſſendo che il negotio di permutar ſia difficile, & i penitenti riceuono di mala voglia le legitime permutationi, deue il Confeſſore, hauendo auttorità per diſpenſar, vſar la permuta in quanto all'opera, che comandano far in luogo della votata, & diſpenſar, hauendo cauſa in quel che mancaſſe, & non arriuaſſe alla detta coſa votata. Queſto documento è di Alcocer, [n] & ſi deue notar, che potendoſi far la permuta di queſta materia vnitamente con la diſpenſa, pecca colui, che dimanda diſpenſa di alcun voto, ſenza voler, che vi ſia qualche permutation, & di più pecca colui, che aſſolutamente la deſſe in queſto caſo, come auuertiſce [o] Soto, & accioche poſſano vſar diſpenſando di queſto auiſo, procurino l'auttorità da gli Ordinarij per diſpenſar ne i voti, ſe non l'haueſſero per vir-

l Nau. li.3. conſil. ti. de voto conſ. 31.
m Cor. dec. caſ. côſc. qu. 189. & 150. Medin. vbi ſup.
n Alcoc. in Sum. c. 16 & c. 2. concl. 4.
o Soto l. 7. de iuſ. q.4. ar.3.

Digitized by Google

tà d'alcun Priuilegio, come hanno i Confessori regolari de gli Ordini Mendicanti, come è stato detto di sopra. Il quinto è, che colui, che promette qualche peregrination, dimandando permutation di questo voto, solamente s'hà da guardare in quel, che si spende nell'andar, & non nel ritorno; perche promise d'andar, & non di ritornar, come dice [p] Angles. Et ancorche Fra Luigi Lopez non si accosta molto à questa opinion, à me par certa; perche colui, che promette d'andar à San Giacomo di Galitia, satisfa andandoui, se ben restasse per habitatore in quella terra. Et s'hà da auuertire, che non s'hà da tener rispetto alle spese, che s'haueuan da fare, conforme allo stato suo, menando caualli, & muli, essendo Caualier principale, ma alle spese, ch'egli solo con vn compagno haueua da fare, come auuertisce [q] Aragon. S'hà da tener ancor rispetto alle fatiche, & pericoli, che nell'andare s'haueua da patire, & il danno temporal, che per esser assente da casa sua, hà da succeder; perche tutte queste cose son di valor, & s'hanno da permutare, come dice [r] Nauarro. Il sesto è; che colui, c'hà auttorità per permutare, non hà auttorità per dispensar, se ben colui, c'hà auttorità per dispensare, ò sia de iure, ò per Priuilegio, hà anco auttorità per permutare, come risolsi nell'esplicatione della [s] Bolla della Crociata. Il settimo è, che Gregorio XIII. concesse à i Confessori della Compagnia del Giesù, che potessero permutar i voti giurati. Ilche si deue notar; perche se ben haueuan licenza per permutar i voti, & giuramenti, non si estendeua questa comission à i voti giurati per due legami, che in essi sono; Così dice Henriquez. [t] Si leuano anco i voti per annullatione, dellaquale già di sopra trattammo.

p Angl. de voto diff. 6. concl. 6. Lopez vbi sup. c. 49.

q Arag. 2. 2. q. 88. ar. 12.

r Nau. cap. 12. nu. 77.

s in explic. Crucia. nu. 114. & 115.

t Henr. l. 7. de indul. c. 30. nu. 5. in gl. litera y.

Dell'usura, inquanto al suo essere, Diffinitione, Diuisione, & Probibitione. Cap. CIII.

SOMMARIO.

Che cosa è usura, & come una è esteriore, & l'altra mentale, & s'è probibita dalla Legge Diuina, Humana, & Positiua. conclus. 1. 2. & 3. num. 1. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. L'vsura, parlando propriamente, è il prezzo dell'vso di alcuna cosa prestata; & si dice prezzo per significare, che quel, che si piglia per l'vso di qualche cosa prestata, s'hà da dare per cagion di qualche patto tacito, ò espresso precedente; perche doue non è patto, non vi può esser prezzo, & però non vi può esser vsura propriamente detta. Dalche segue, che s'alcuna cosa si dà, oltre della sorte principale, in segno di beniuolenza, & gratification, non si commette vsura, perche quà non vi è il detto patto. Si dice, ch'è prezzo dell'vso, à differenza del contratto di cõpra, & vendita, nelqual il prezzo che si dà, non si dà solamẽte per l'vso della cosa, ma per la cosa medesima. Si dice d'alcuna cosa prestata, perche per questa particola s'escludono il contratto Enfitheotico, & quel de gli affitti, & delle locationi, ne' quali non si prestano le cose, che si danno. Et è tanto essentiale questa particola del contratto vsurario; che per conoscer se sia, ò nò, s'hà d'attendere se

Digitized by Google

si troua in esso alcuna ragion di imprestito per cagion del qual si dia il prezzo, perche essendoui il detto contratto sarebbe vsurario, & d'altra maniera. Dalche s'inferisce, che se io desse ad vno vn mantello venduto per dieci ducati, aspettando da lui alcuna cosa di più, commette vsura, perche tal contratto virtualmente è l'istesso, che si prestasse i detti dieci ducati già pagati per vn'altro prezzo, che per questo se mi dà. Tutto il sopradetto si raccoglie da quel, che largamente trattano [a] Soto, Couarruuia, Gio. Battista Lupi, Medice, Ottomano, Nauarro, Giulio Claro, Pietro Gregorio, & i Dottori, che scriuono sopra San Tomaso.

a Sot. li. 6. de iust. q. 1. art. Cou. lib. 1. var. ca. 1. in prin. Io. Bap. §. 2. Med. de dif fi. 2. p. c. de vsur. 5 S. Ottom. li. 1 disput. de vsur. c. 1. in pri. 14. q. 4. Cla. li. 5. §. vsura. Petr. Greg. sintagmatũ li. 22. c. 3. DD. super D. Th. 2. 2. q 78. art. 1.

2 Seconda Conclusione. Due maniere di vsure si trouano, vna esterior, & l'altra interior mentale. La esterior è quando alcuno desse imprestito alcuna cosa all'altro, con patto tacito, ò espresso di riceuer alcuna cosa, oltre della sorte principale, ò si faccia il patto con parole, ò con segni, ò di altra maniera. Et questa vsura è di due maniere: vna è palese, & l'altra vestita. La palese è quella, che si fà con parole, ò segni espressi, & manifesti. La vestita è quella, che si fà con alcune parole finte, & inganneuoli, come quando vno dicesse ad vn'altro, io vi dò cento, ma ben vedete, quanto questo vi è d'vtile; & che non hò io, con che possa viuere. La vsura mental è, quando vno desse imprestito qualche cosa ad alcuno, senza alcun patto tacito, ò espresso, di riceuer qualche cosa, oltre della sorte principale, ma aspetta, che da questo hà da cauar alcun vtile, così dice [b] San Tomaso, & Soto. Et s'hà d'auuertir, che non ogni speranza di guadagno fà, che l'vsura sia mentale: ma solamente quella, ch'è cagion principal dell'imprestito, di tal maniera, che per rispetto suo si prestò. Perche se chi presta spera guadagno, di tal maniera, se ben non l'aspettasse, non lascierebbe di prestare, per cagion di qualche debito, che douesse, ò d'amicitia; non si può dire, che commetta vsura, come communemente insegnano i Dottori, che citano [c] Siluestro, & Nauarro.

b D. Th. & Soto vbi sup.

c Sylu. vsu. 2. q. 1. Nau. in c. si funerauetis, 1. qu. 3. nu. 13.

3 Terza Conclusione. Secondo la fede, s'hà da tenere, che le vsure siano illicite, com'è terminato in vna Clementina, [d] & fù diffinito nel Concilio Niceno, riferito nel Decreto. Et non solamente prohibita dalla Ragion humana; ma anco dalla natural, & diuina, come risoluono [e] Soto, Nauarro, & Pietro di Nauarra. Per tanto i Prencipi secolari, che le permettono; peccano se ciò fanno per il guadagno, che da quelle sperano, ma non se li facessero per schiuare maggior peccati, che nella lor Republica si farebbono, se non vi fossero. Et s'hà da notar, che mai Iddio non le concesse à i Giudei. E vero, che permise, che s'vsassero tra i Gentili senza pena, ma non senza colpa. Ma essercitandole tra loro medesimi; non solamente peccauano, ma erano soggetti ancora alla pena, come dicono San Tomaso, & Soto. Et in questa materia non sarò lungo, perche com'è generale, che và toccando tutti i contratti, con inuentioni diaboliche, trattando di essi in particolare, tratto dell'vsure, & inganni, che in essi sogliono essere, come consta dalle materie messe.

d Clemen. vnic. §. vlt. de vsur. d. c. quoniã 14. q. 4.

e Sot. vbi sup. Naua. c. 17. nu. 207. Nau. lib. 3. de rest. c. 2. nu. 179.

Digitized by Google

Dell'Vsura chiamata Cambio, & in questo Capitolo si tratta, che cosa è Cambio, & di quante maniere ne sono, & in che è differente da gli altri contratti. Cap. CIV.

SOMMARIO.

Che cosa è Cambio, & come uno si chiama Minuto, l'altro per Lettere, & l'altro Secco, & che differenza sia tra essi, & la uendita. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 PRIMA Conclusione. Il Cambio, parlando generalmente; altra cosa non è, se non vna permutatione d'vna cosa per vn'altra, delle quali veruna di esse non è prezzo dell'altra terminatamente. Ma parlando particolarmente secondo il nostro intento, non è altro il Cambio, se non vn scambio di vn denaro per vn'altro, come risoluono [a] Nauarro, & Fra Luigi Lopez con la Commune. Et così dice il Gaetano, che l'arte del Cambio, è vn'arte di negotiar, che consiste in scambiar vn denaro per vn'altro.

a Nau. c. 7. de cãb. lit. B. Lopez in instr. nego. li. 2. c. 8.

2 Seconda Conclusione. Tre sorte di Cambij si trouano, vno si chiama Minuto, l'altro per Lettere, & l'altro Secco. Il Minuto è, quando si scambia vna moneta presente, per vn'altra presente, come quando si scambiasse vna moneta d'Oro, per vn'altra d'Argento, & per questo si dice Cambio minuto, ò manuale, perche subito contando il denaro, si dà ad vna mano all'altra. Il Cambio per Lettere si dice, quando si scambia vna moneta di presente per vn'altra asente, ch'è in vn'altro luogo, & però si chiama Cambio per Lettere, perche colui, che conta i suoi denari presenti in Madrid, accioche si dieno in Roma, riceue lettere per virtù delle quali in essa se gli pagano. Cambio Secco, si dice quando si scambia il denaro presente per l'assente, non in altro luogo, se non perche s'hà da dar in tempo differente, & però si chiama Cambio Secco, perche è differente dal vero Cambio reale.

3 Terza Conclusione. Il Cambio è differente dalla vendita, perche nella vendita si considera la pecunia, come prezzo legale, ilche non accade nel Cambio, perche non v'è più ragion, che vna pecunia sia prezzo dell'altra, che l'altra sia prezzo di questa. Se non fosse, quando il valor di vna pecunia sia maggior, ò minor, che il valor legale dell'altra per causa della sua bontà, ò malitia, & in questo caso non è veramente Cambio: ma vendita, come diremo appresso, & l'auuertisce [b] Siluestro. Et si distingue ancora dal contratto dell'imprestito, ò dell'affitto, perche nel Cambio subito parlando regolarmente si trapassa il dominio, ilche non accade in questi contratti. Et è differente dal contratto dell'imprestito, perche in questo contratto semplicemente se ne passa il dominio, dico senza rispetto principal ad alcun interesse: ma nel Cambio non si trapassa il dominio semplicemente, di maniera, che la sorte, che si dà semplicemente sia restituita, ma che sia restituita con qualche guadagno. Secondo è differente, perche le cose, che si scambiano sono differenti, ò nel lor genere, ò nella spetie, ò almeno in numero, come dicono i Filosofi, laqual differenza è tanto essential alla natura del Cambio, che quanto più differiscono

b Syl. usur. q. 7. dist. 1.

Digitized by Google

le cose, che si scambiano tanto più s'accostano alla vera natura del Cambio. Ma il contrario accade nel contratto dell'imprestito, perche se fosse possibile, la medesima cosa, che si presta, s'haueria da restituire, & però visto, & considerato, ch'è impossibile darsi la medesima cosa, si ritorna nella sua spetie. Di questa differenza si ricordò San Tomaso, [c] la qual nasce dal fine dell'imprestito, & del Cambio, perche l'imprestito si dà senza premio, ò guadagno alcuno, però si ritorna la medesima cosa almeno nella sua spetie. Ma il contrario accade nel Cambio, nel qual si dà la cosa con qualche guadagno, però conuiene, che quando si ritorna sia vn'altra, in alcuna maniera, perche ritornandosi la medesima cosa singolare, che si dette: niun vtile apporterebbe à colui, che la riceuette. Altre differenze mettono [d] Cortado, & Soto.

c D.Th. in opusc.37.c.13.

d Cort.lib. de cõtract. q.98.cõc.1. & q.992. Sot. lib. 4. concl 6. de iu.q.8.ar.2.

Del Cambio Minuto. Cap. CV.

SOMMARIO.

S'è lecito cambiar moneta d'argento, per moneta d'oro con qualche guadagno. conclus.1.2.& 3. num.1.2.& 3.

S'è lecito uender la moneta d'oro, per più prezzo di quel, che uale. concl. 4.& 5.nu.4.& 5.

Se pecca mortalmente colui, che depositaße i suoi denari nelle mani d'un cambiator usuraro.ibid.

1 PRIMA Conclusione. E lecito il Cambio minuto, se il cambiator desse moneta di argento, per moneta d'oro, con questa condition, che gli sia dato per ciascun ducato, tre, ò quattro maraucdis, conforme la tassa, che gli è stata data, essendo questo cambiator messo dalla Republica in quest'Officio. Ilche s'intende, eccetto, che se la Republica gli desse salario per la sua fatica di cercar, & trouar gran copia di denaro, per darla à cambio, per contarla, & per il pericolo, che può hauer riceuendo molte volte moneta falsa, per vn'altra buona, & reale, che gli dà. Ma non hauendo salario della Republica per questo effetto, ma negotiando in particolar con alcuni mercanti, pigliando i loro denari à conto suo, per guardargli, & pagar con questi, tutto quel, che fosse liberato in esso da loro, dandogli come di tutto quel, che gli hauessero dato; lecitamente può pigliar per questo alcun salario, come dice [a] Nauarro, perche quello, che la Republica giustamente può fare; si può ancora far per via di patto, come dice la [b] legge.

a Na. de cã bijs,nu.36.

b l cum im pcff. ff. de pact.

2 Seconda Conclusione. Nella Republica doue questo salario sia tassato; la tassa si deue guardar infallibilmente. Ma doue non vi fosse, s'hà da guardar quello, che gl'huomini isperimentati in simili negotij, & di buona coscienza arbitreranno, & si commetterà ingiustitia, defraudandolo del salario, che si deue, conforme alla detta tassa, come tengon Nauarro, [c] & Soto.

c Nau.c.17. n.183.lit.h. Sot. li.7. de iust.q.2.a.3.

3 Terza Conclusione. Per cagion del danno emergente, & del guadagno cessante: è lecito alle persone particolari scambiar vna moneta per vn'altra, in questo Cambio minuto, pigliando per queste cause alcun interesse, oltre del prezzo legale, della moneta, che danno. Questa con-

Digitized by Google

d Caiet. in opu. de cābijs, c.1. & 9. Garz. de contract. 2. p.c.7.

clatione è del [d] Gaetano, & dopò Silvestro, & Conrado, tiene Garzia. La qual si proua, perche ne gli altri contratti, è lecito à ciascuno guardarsi, senza danno alcuno, per rispetto del guadagno cessante, & danno emergente, dunque è anco lecito in questo contratto, nel qual vi possono esser molte cause, che si riducano al guadagno cessante, & al danno emergente. Cioè, perche questa pecunia, che si dà: è di grand'vtile à colui, che la dà, l'vno, perche più facilmente si può guardar, ò portar da vna parte ad vn'altra, & è più accommodata per comprar quello, che fà dibisogno, ò perche costui, che la dà, la istima più, per esser più antica, e più curiosa, come è la moneta di oro di Turchi, ò per esser più rara, veggasi circa di questo, [e] Soto.

e Sot. lib. 7. de iust. q. 11. Med. in sua instruct.

4 Quarta Conclusione. Considerando la qualità della moneta, inquanto, ch'è metallo: hà vn diuerso valor legale dell'altra, per ilqual rispetto, può non solamente il publico cambiator, ma anco qual si voglia altro priuato, vender il denaro d'oro, oltre del legal valore, con che è istimato, in tanto, che questo crescimento sia picciolo, perche in questo caso, non vi è propria, nè veramente vendita, nè compreda, ma vna permutatione vtile all'vso humano. Perche può accadere, che sia probabile, & c'habbia bisogno di spender i suoi denari à minuto, colui c'hà l'oro, & accioche gli li dieno, per questo gli dà, perche questo denaro minuto possa seruire à essi. O se fosse ricco, c'hà bisogno di moneta d'argento, per far alcuni vasi, però dà l'oro per essa. Tengono questa sentenza [f] Siluestro, Soto, Couarruuias, & Nauarro. Ilqual proua, che possa accadere per diuersi rispetti, vn denaro valer più, che vn'altro del medesimo valore, mettendo l'essempio delle doble, & scudi, laqual moneta è di più stima, che vn'altra del medesimo valore: Et nelle Corone ancora ammette questa opinione frate Giouanni della Pegna, come riferisce Fra Luigi [g] Lopez, per esser l'oro di esse più puro, & alto, che quel de i ducati, ò crociati, benche alcuni non voglia ammettere questo nelle Corone, & altre monete basse, che non hanno i caratti dell'oro delle doble. Sia quel, che si voglia, tengono la nostra conclusione, & difendono altissimamente [h] Michiel di Palacios, & Gutierrez, rispondendo alle Leggi di questo Regno, che si mettono in contrario.

f Syl. verb. vsur. 4. q. 7. nu. 7. Sot. li. 7. de iust. q. 9. a. 1 Cou. de monet. c. 7. n. 4 Nauarr. in Man. n. 91. & in comp. ad ca. fi. de vsur. nu. 43

g Lopez in inst. neg. li. 2. c. 2.

h Palat. li. 2. de contr. & restit. c. 2. per totū. Gutier. li. 2. pract. qq. q. 178. in fin.

5 Quinta Conclusione. Parlando della permutation, & cambio della moneta, considerata in quanto moneta, c'hà il suo valor segnalato, & considerata secondo il suo proprio vso; è illecito alle persone particolari, principalmente in questi Regni di Spagna, far detta permutation, come si prohibisce per vna legge della noua Compilation, laqual obliga, se è stata riceuuta, così tengono Soto, [i] & Couarruuias. Dissi, se è stata riceuuta, perche se non fosse stata riceuuta; non obliga, come dice Soto, & benche fosse riceuuta, se per contrario vso fosse prescritta; non obliga. Ma la nostra conclusione, se ben in questi Regni s'hà da seguir: non hà luogo, rispetto del danno emergente, & del guadagno cessante, come tengono i Dottori allegati. Nè hà luogo in coloro, c'hanno particolar licenza

i Sot. vbi sup. cōcl. 3. in fi. & in prin. seq. Couar. vbi sup. 4. verb. nisi lex cābijs.

dal

Digitized by Google

dal Rè, essendo in corte di sua Maestà. Et ritrouandosi in altre città, basta, che sieno nominati dal Consiglio de' Reggenti per questo effetto. Et nota, che non pecca mortalmente colui, che depositasse i suoi denari in poter di vn banchiero, ò cambiator vsuraio, che essercita il suo officio in cambij vsurarij, se questo banchiero hauesse altri denari suoi, per essercitar le sue vsure, come dice[k] San Tomaso. Ma sarà peccato mortale, se tal vsuraio non hauesse altri suoi denari, per essercitar le sue vsure, perche è coaiutor di essa, come par sentir il medesimo San Tomaso, & contra Gaetano, tiene[l] Cordoua.

k D.Th.2.2.q.78.a.4. vbi Caiet.

l Cord.dec. casu consc. q.5.corol.7

Del Cambio per lettere. Cap. CVI.

SOMMARIO.

S'è contratto d'affitto, ò di cambio, dar quà alcuni denari, accioche si diano in altra parte. nu.1.

Se commette usura colui, che finita la fiera di Medina, doue hà mille ducati per passargli à Valenza, & non uolendogli cambiar il mercante, se non gli danno tre mesi di tempo, dimanda, che gli sia rimesso lo stipendio del passagio, nu.2.

S'è lecito dimandar denari in Spagna, accioche il mercante con qualche guadagno gli dia in Roma, nu.3.

S'è lecito il cambio per lettere da un luogo all'altro, dentro del medesimo Regno, nu.4.

S'è lecito lo statuto di Barzellona, col consenso di Valenza, & Saragoza, che tutti i cambij, che si fanno in alcuna di queste Città, per le altre non si paghino, se non è dentro di sei mesi, num.5.

S'è lecito il cambio per lettere da una fiera all'altra, nu.6.

S'è lecito prestar à i Rè qualche gran quantità, per alcun guadagno, nume.7.

1 PER esplicatione di questo s'hà da notar, che vi sono tre generi di cambij per lettere. Il primo è, quando vno quà primo conta i denari, accioche si dieno in vn'altra parte, ò gl conta di là, accioche si dieno quà, & è più il contratto d'affitto, che di cambio, perche il cambio propriamente non è altra cosa, se non vn passagio, ò trapasso di denaro. Et la ragion il detta, perche questo Camb o è simile al contratto, che fà vno in Siuiglia con vn Procaccio, ilqual gli dà quattro hanegas di formento, doue per la molta abbondanza vagliono poco, accioche ne dia in Salamanca à suo figliolo tre hanegas, che vagliono più. Perche si come questo procaccio, in questo caso, come dice Medina, puotè pigliar in Siuiglia quattro hanegas di formẽto, obligandosi di darne tre in Salamanca, pigliandone vna per se, per lo porto delle quattro, così il banchiero per cagion dello stipẽdio, che merita in rimetter il denaro da quel luogo all'altro, pagandogli in vn'altro luogo; può pagar meno di quel, che riceuette, & però può riceuer in Spagna cento, per dargli in Roma solamente nouanta, & di più, che per cagion del poco denaro, che è in Roma, tanto vagliono in Roma nouanta, come in Spagna cento. Et però si raccoglie esser questo contratto lecito, poiche si piglia, & passa questo denaro, per ilqual cãbio, si deue alcuna cosa.

Digitized by Google

Oltre, che restando al banchiero; fà l'Officio d'assicuratore, poiche promette, che quel denaro si darà in Roma, pigliando à conto suo il pericolo, che nel camino potria hauere, però non commette vsura. Ilche procede, se ben questo mercante hauesse tanta necessità del denaro in Spagna, che volentieri s'offerisca pagarlo in Roma, accioche se gli dia quà in Spagna, & prieghi prima colui, che l'hà da dar offerendogli interesse per essa. Nè sarà questo contratto vsurario, nè ingiusto, in caso, che questi, che riceue il denaro in Spagna obligandosi consignarlo in Roma; habbia tanta necessità di esso in Roma, che à suo rischio, & spesa per forza ve l'habbia da mandar. Perche in questa seconda specie di Cambio, quel, che principalmente si considera da farsi, è la necessità di colui, che dà il detto cambio, perche hà necessità, che il suo denaro vada ad vn'altra parte. Et se bene alcune volte accade, che colui, che la riceue, habbia necessità di essa, nel luogo, doue si hà da riceuere; non fà il contratto illecito, perche ciò è accidental à questo contratto, com'è accidental al contratto dell'affitto, nelquale il porcaccio s'obliga dare il denaro di Siuiglia, in Salamanca, & egli hà necessità del detto denaro in Siuiglia. Come dice Fra Luigi [a] Lopez, con la Commune, & Medina.

a Lopez in inst.neg. li. 2.c.4. Med.i inst.

2 Et si noti, che colui, che finita la fiera di Medina, vi habbia mille ducati per passarli à Valenza, & gli offerisce al banchiero, ò al mercante, accioche glie gli passi, & non gli volesse passar, se non gli desse tre mesi di spatio per farlo; non però può dimandar colui, che gli li dà, che gli habbia da rimettere lo stipendio, che per passargli se gli deue, & facendolo, commette vsura. Perche l'istesso sarebbe riceuer alcuna cosa per la dilatione del pagamento, che s'hà da fare, che dire, donatemi dieci ducati, che io vi debbo, & pigliate questi denari prestati per vn mese. Et ne i cambij non s'hà da tener rispetto al tempo del pagamento, accioche per il rispetto suo, si dia più, ò meno, perche se si tenesse rispetto à questo, il Cambio già sarebbe vsurario, ilche i Confessori debbono auuertir con gran diligenza. Tengono quest'opinion [b] Angles, & Fra Luigi Lopez, contra Garzia, ilqual in parte volle iscusar questo contratto. Nè si presume in questo caso, che il Banchiero faccia donation del prezzo: perche secondo il [c] Nauarro, la donation fatta nella vendita, affitto, ò locatione non s'hà da presumer esser fatta con libera volontà. Nè quella regola, che dice, che à colui, che'l sà, & consente, non si fà ingiuria; hà luogo nel nostro caso, perche parla di quel, che consente col consenso libero, & assoluto. Et questo banchiero nel nostro caso consente per più non potere. Et cosi se consentisse libera, & assolutamente per la grand'amicitia, c'hà con lui, che dà il denaro, & per ricompensa d'altri seruigi simili, che l'hauesse fatto, non può questo contratto esser condannato per vsurario.

b Angl. in flori.q.4.de cābijs,ar.4. de cāb. per liter.diff.1. concl.2. Lop.in inst. neg.l.2.c.4. c Nau. in c. 23.nu.88.

3 Il secondo genere di cambio per lettere è, quando vno dimanda in Spagna cento ducati, accioche il mercante glie li dia in Roma, & il mercante gli dà lettera per Roma, con la qual gli siano stati dati subito; questo cambio è lecito, & può il mercante pigliar alcuna cosa per questo cābio

Digitized by Google

bio non solamente, se valesse più in Roma, che quà, ma ancora se valesse vgualmente, perche gli dà i suoi danari sicuri in Roma, & fà in questo officio quel, che fà il Porcaccio. Per il che si come il Porcaccio può pigliar vn tanto per quel, che passa da vna parte all'altra, così questo mercante può pigliarle.

4 Et si noti, che lecitamente si possono essercitar i cambij per lettere da vn luogo all'altro dentro del medesimo Regno, pigliandosi alcuni guadagni, così risoluono[d] Soto, Nauarro, & Garzia, perche le leggi, che'l prohibiscono; si fondano in vna presuntione di vsura vestita, & però s'hanno da limitare, che solamente s'intenda, che prohibiscano i cambij da vn luogo all'altro, dentro del medesimo Regno, in caso, che il Cambio primo dia, che riceua. O s'hà da risponder, che le dette leggi, non sono riceuute, & così i detti Cambij per lettere di questa seconda specie; sono leciti, poiche non sono contra la ragion natural, & diuina, dica pur ciò che vuol[e] Soto, contra del qual disputa[f] Nauarro. Anzi per questo Cambio si apre vna strada, per laquale coloro, che si trouano in necessità possono riceuere alcuna cosa à cambio, soccorrendo la loro necessità, con minori spese di quelle, che si farebbono, soccorrendole d'altra maniera. Et parlando de i cambij per lettere della prima specie, che danno da vn luogo all'altro dentro del medesimo Regno, senza dubbio si possono essercitar con alcun interesse, & guadagno. Il che si proua, perche nel cambio della prima specie, che è più libero da i pericoli, & fraudi; non vi è causa, perche si prohibisca, l'essercitarlo dentro de i luoghi del medesimo Regno. Et parlando della seconda specie di questo cambio, è chiaro, che non si deue reprobar, facendosi de i medesimi luoghi, poiche questo cambio è vn mezo, & istrumento di girar il cambio da vn luogo all'altro. Et molte volte accade, che non vi è men pericolo, & trauaglio da passar da vn luogo all'altro dentro del medesimo Regno, che da passar da vn luogo all'altro fuor del Regno, come si vede nel denaro, che passa da Saragoza à Barzellona, nelqual camino vi è tanto pericolo di ladroni, & d'assassini.

d Sot. li. 7. de iust. q. 6. art. 1. Nau. de cãbijs. Garzia vbi sup. c. 12.

e Sot. vbi sup. q. 3. a. 2

f Nau. vbi sup. nu. 38.

5 Si noti di più, che non è lecito lo statuto, se si facesse nella città di Barzellona con consenso di Saragoza, & Valenza, che tutti i cambij, che si fanno in qualche vna di queste città per l'altre, s'intendano esser fatti con termine, che si paghino dentro di sei mesi, iquali si debbano contar dal dì della presentation delle lettere. Et questo si proua, perche può accadere, che colui, che diede i denari in Saragoza, accioche con le lettere gli riceua in Barzellona, doue s'hà da imbarcar per Venetia, & così se gli farebbe gran torto, fargli aspettar i detti sei mesi. Oltre, che da questo statuto possono pigliar mercanti occasion per commetter vsura, vendendo le cose più care, percioche l'hanno da pagar più tardi di quel, ch'è ragione per queste cause, & altre, tien la nostra conclusion[g] Nauarro, in vn Consiglio.

6 Si noti di più, che il pigliar cambio per lettere da vna fiera all'altra, è vn negotio scropuloso, & niente sicuro, se ben le fiere si facessero in diuersi luoghi, così tiene[h] Mercado, & Garzia,

g Nau. li. 5. conf. tit. de vsu. cõs. 15.

h Merc. de cãbijs c. 7. Gar...p. de contr. c. 12.

Digitized by Google

zia, perche in tutte le fiere hà il denaro, quasi il medesimo valor, perche in tutte loro vi è vgual necessità di esso. Percioche voler per questa via pigliar alcun interesse; par che vi sia vna chiara ingiustitia, eccetto, che se per altro titolo si potesse pigliar, come sarebbe quel del guadagno cessante, & del danno emergente, perche questo nol prohibisce Pio V. nella sua Constitutione. Et il cambio essercitato da vna fiera all'altra, facendosi nel medesimo luogo, è illecito, se per esso si pigliasse qualche guadagno, perche saria cambio secco, nelqual solamente per la distanza del tempo della paga, si piglia qualche guadagno, & come si dirà appresso, è vsura. Da questo s'inferisce quanto sia illecito l'abuso, che regna tra mercanti, che pigliano il denaro à cambio in vna fiera, per vn'altra fiera, che s'hà da celebrar nel medesimo luogo. Et cosi i grandi, che pigliano denari à cambio in Medina del campo in vna fiera, per vn'altra del medesimo anno, pagando alcuna cosa per questo, sono grauemente ingannati.

7 Si noti di più, che prestar à i Rè qualche gran quantità di denari per le loro necessità, dando à questi mercanti qualche guadagno, non è lecito, se ben fossero sforzati, dar la detta quantità ad vsura, perche il dar ad vsura è intrinsecamente cosa malissima, però non si deue far, se ben fosse per forza, & timore. Nè per ragion del guadagno cessante, possono i detti mercanti pigliar alcuna cosa dal Rè, astretti da lui, che gli prestino, non hauendo preparati questi denari, che gli danno per negotiar con loro, ò per comprar affitti, censi, & possessioni, che le potessero rendére, conforme à quello, che risolue[i] Soto. Et conforme à questo si deue limitar quel, che dice Nauarro, ilqual afferma, che almeno per ragion dell'interesse del guadagno cessante, posso io pigliar alcuna cosa. Nè per cagion del Cambio pigliate il detto guadagno, poscia che non è lecito facendosi da vn luogo per il medesimo luogo alcune fiere per altre lontane, ò immediate, che si fanno nel medesimo luogo. Perche i Rè, quando riceuono tai denari, mai non pensano nell'animo loro pagargli in altri luoghi distanti, doue il denaro vale più, ò meno, che nel luogo, doue si dà, se ben nelle loro lettere si finga altra cosa. Et di più, che quando al Rè si danno questi denari con questa conditiõ, che oltre della sorte principale si dieno cinquanta, ò quaranta al migliaro ogni anno, non pare, che possa appartenere questa maniera di Cambio ad alcun Cambio giusto. Ma accioche questo si possa far lecitamente, sieno auuertiti coloro, che danno questi denari, che se non hauessero proposito di negotiar con essi, ò di comprar censi, ò alcune possessioni per il loro giusto valore, comprino da i Rè alcuni censi constituiti, & sopra l'entrate publiche de i Popoli, ò delle Città de i medesimi Rè, giustificando questa compra col patto di retrouendendo, come vuol la legge. Et à coloro, c'hauessero i loro denari preparati per negotiar, & trafficar con essi, si deue consigliar principalmente, quando sono astretti à prestargli, che gli prestino facendo il patto dell'interesse verisimile del guadagno cessante, & del danno emergente, guardandosi le conditioni, che in questo caso son necessarie, delle quali

i Sot. li. 9. de iust. q. 1. ar. 3. Nau. in sũ. lat. c. 17. n. vlt.

Digitized by Google

si tratteremo nella materia delle vendite.

Del cambio secco. Cap. CVII.

SOMMARIO.

Che cosa è cambio secco, & gl'inganni, che sono in esso. concl. 1. nu. 1.

Se può uno che presta denaro in oro, pigliar dopò la medesima moneta, hauendo cresciuto il suo ualore una Pragmatica reale. conclus. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se può uno pigliar per il denaro, c'hà da mandar à Valenza quel di più, che questo denaro iui hà da ualere. concl. 4. nu. 4.

S'è lecito riceuer di più per la distanza del tempo, nelquale si fà il pagamento. concl. 5. nu. 5.

S'è giusta la causa, acciochè si accresca l'interesse de' cambij, l'abbondanza di quelli, che dimandano denari à cambio. Et se per il mancamento del denaro, che procede da qualche monopolio, si può accrescere. conclus. 6. & 7. nu. 6. & 7.

S'è lecito al banchiero pigliar alcuna cosa per la fatica, che riceue comprando in contanti quel, che uendette in credenza, al pouero contadino. concl. 8. nu. 8.

S'è lecito dare diece cantare d'oglio in tempo, che uale un ducato, e mezo la cantara, dimandando doppo quindeci in tempo, che uagliono tanto, come le dieci. concl. 9. nu. 9.

1 PRIMA Conclusione. Il Cambio secco è quel, ch'è imaginatiuo, & fittitio, perche realmente non è vero cambio, ma vn'imprestito di denari con qualche guadagno, riuestito col nome di cambio. Ilqual accade, quando la distanza del luogo, ch'era necessaria per il vero cambio, si conuerte in sola distantia del tempo, riceuendosi denari à cambio, nel medesimo luogo, nelquale s'hà da dare, se ben non nel medesimo tempo. Ilche non è altra cosa, che vn'imprestito con guadagno, per la dilation del pagamento, che è la vera vsura. Et s'hà d'auuertire, che i mercanti sogliono vsare alcuni inganni in questo cambio secco, accioche non paia vsurario, & vna delle principali è. Và vno ad vn mercante, & gli dimanda cento ducati imprestito, & gli dice di sì, ma che gli l'hà da cambiar come passano in Lion di Francia, ò in altro Regno; perche in questo luogo i denari passano cari. Ilche è illecito, & cambio secco, perche il mercante non hà da riceuer niente in Lion, nè vi hà facoltà alcuna, come hà il Medina, & così sotto il cambio di Lion, cambia per la medesima Medina, & piglia quel di più, come passa in Lion, & per l'imprestito, piglia denari, ilche è vsura chiarissima. Et non tratto in questo luogo de gli altri inganni, & fraudi, che sogliono vsare; perche i mercanti, che essercitano questi fraudolenti negotij, l'intendono meglio, che i molto gran letterati, come gl'istessi me l'hanno significato.

2 Seconda Concl. Colui, che presta denaro in oro, ilqual dopò per vna Pragmatica reale, cresce nel suo valore, hauendola da guardar per il tẽpo di questo crescimento; lecitamente il può pigliare, ancorche vaglia più, come ancora colui, che presta alcun denaro, dicendo espressamente, che

l'hanno da pagar nella medesima moneta d'oro,che gli dà: può riceuer la detta moneta, ò cresca nel suo valore, ò se ne minuisca. Ma fuori di questi casi, la moneta d'oro, che si presta, crescendo il suo valor per la detta pragmatica, conforme al valor c'haueua,quando si prestò,s'hà da ritornar, & in questo caso è vera l'opinion, che [k] Soto tiene contra Bartolo.

k Sot. li.6. de Iust.q.1. ar.1 & li.7. q.5. ar.1.

3 Terza Concl. In caso, che colui, che presta il denaro, doppo prestato, subito si publica la pragmatica, & cresce il suo valore, se colui, che'l riceuè prestato, non l'hauesse ancora speso, anzi lo spese dopò, che già era cresciuto nel prezzo; non si deue il detto denaro restituir à colui, che'l prestò secondo il valor cresciuto,dica pur ciò che si voglia [l] Nauarro con Bartolo. Perche pare,che hauendosi prestato la detta pecunia, già il suo dominio passò in colui, che la riceuette. Perilche,se ben subito dopò dell'imprestito, l'habbia questi, che la riceuè per spender, cresca nel prezzo, & conforme à questo prezzo cresciuto, dopò la spenda: non par che sia obligato restituirla in questo prezzo; poiche l'accrescimento suo l'acquistò colui,che la riceuette prestata,come suo vero Signore,come sente Fra Luigi [m] Lopez.

l Nauar. de cambijs, n. 40.

m Lopez vbi sup.c.3.

4 Quarta Conclusione. Se colui, che prestò il detto denaro, l'haueua preparato per mandarlo in parte,doue valeua più, & ad instanza d'vno il permuta cauando le spese,che s'haueuan da fare,portandolo, può commutando, riceuer per esso, più di quel, che vale nel luogo, doue il dà, come accade in colui, c'hauendo da portar la mercantia dal luogo, doue vale meno, al luogo doue può valer più, ilqual per ragion del guadagno cessante; può pigliar qualche cosa di più di quel, che in essa vale. Ilche non accade, non hauendo da portar le dette mercantie al luogo,doue vagliono più, permutandole nel luogo, doue vagliono meno per altre mercantie,che sono nel luogo,doue hanno maggior valore.

5 Quinta Conclusione. Considerando la distantia del tempo, in quanto,che in essa possa accader varietà di prezzo, perche vno corre nel principio, l'altro nel mezo, & l'altro nel fine; non è illecito, che per questo rispetto, colui che dà meno, riceua più,poiche può accadere esser la cosa lecita, attento che quel che si dette, haueua più valore nel tempo, si riceuè per la varietà de i prezzi. Et cosi accade, che vn Marco d'argento in Louania alcune volte vale più, & alcune meno, secondo la penuria, & abbondanza de i compratori, & venditori.

6 Sesta Conclus. L'abbondanza di coloro, che dimandano il denaro à cambio,da che nasce, che i banchieri prolungano più il pagamento loro, dicendo, che si paghino per vn'altra fiera, non è giusta causa, accioche accresca l'interesse de i detti cambij, poiche l'abbondanza di coloro, che gli dimandano hà la sua origine da questa distanza di tempo, che si concede; laqual radice,& origine è vsura condennata,laqual procurò sradicarla Pio V.nella sua Estrauagante.Tengon questa conclusione Soto, [n] & Nauarro, contra il Gaetano, & Medina. I quali con la loro opinione aprono vna portella a' mercanti di mala conscienza per commetter innumerabili vsure vestite.

n Sot.lib.6. de iust.q.12. a.5. ad 2.& q.13. art. 2. Nauar. vbi sup. nu.59.

Set-

Digitized by Google

7 Settima Conclusione. Quando la strettezza del denaro procedesse d'alcun Monopolio fatto tra i banchieri, i quali tacita, ò espressamente per accrescere i prezzi de i cambij à loro gusto, raccolsero tutta la moneta per loro: non possono i detti banchieri pigliar il prezzo del cambio cresciuto per questa causa, come dicono [o] Nauarro, & Angles. E vero, che in questa occasione, & tempo gli altri mercanti lontani da questa colpa, & monopolio; possono con buona conscienza dar à cambio, crescendo il prezzo conforme alla carestia cagionata dal monopolio, come dice [p] Nauarro. Ilche s'hà da intendere, conforme à quel, che dicono Medina, [q] & Fra Luigi Lopez. Eccetto s'hebbero notitia di questa malignità, perche hauendo hauuto notitia di essa: non potrebbono pigliar il detto prezzo cresciuto, ilqual è violento, & ingiusto.

o Naua. de cambijs, n. 59. Angl. in 4. de cābijs, a.4. dub. 4. dif.1. nu.3.

p Nau. vbi sup.

q Medi. in instr.li.1.§. 25. Lopez in instr. nego. li.2.c.13.

8 Ottaua Conclu. Perniciosissimo cambio è, quando vende vn contadino ad vn mercante certa quantità di facultà, per cento ducati, ilqual mercante gli dà vna polizza, accioche glie li paghi il banchiero, & dopò il banchiero gli dice, fratello, se li volete io ve gli darò per tal mercante, però se volete, che io ve gli paghi di contanti, m'hauete da dare otto per cento, per la mia fatica, perche il contadino vendette la sua facoltà per cento ducati, & non gli dāno più di nouantadue. Nè è buona la ragione, che dà il banchiero, che ciò piglia per la sua fatica, perche ciò non hà da pagar il contadino, se non colui, delqual è il denaro, & i cui denari hà in suo potere. Quanto più, che il banchiero non piglia cosa alcuna al mercante; poiche gli fà molta mercede, & honore in dargli i suoi denari, accioche mentre non nè hà bisogno, traffichi, & negotij con loro il banchiero, & si faccia ricco, così dice Medina. [r]

r Medi. in instr.

9 Nona Conclusione. Gran lite, & controuersia è tra i Dottori, se sia questo contratto lecito, cioè dando vno dieci cantare * d'oglio in tempo, che vale vn ducato, & mezo la cantara, dimandādone dopò quindeci in tempo, che vaglion tanto, come le dieci, che diede. Soto, [s] Nauarro, & Mercato tengono, che ò cresca il prezzo, ò sminuisca, s'hà da ritornar la medesima quantità, che si dette, tenendo la medesima bontà. Ma [t] Couarruuias, & il medesimo Nauarro contrario à se istesso, Soto, & altri, che riferisce, & segue Nauarro, [u] tengono la contraria opinione. Io, vsando la debita verità in questo trattato, dico, primo, che se vi era dubio, se crescerìa il prezzo, ò sminuiria dopò, non s'hà da guardar il detto prezzo, ma la sostāza della cosa, & questa s'hà da restituir, ò vaglia più, ò meno; perche se valeua più, è cosa chiara, c'haueua da guadagnar colui che la prestò; per tanto, già che val meno, habbia patienza. E vero, che se s'haueua da conseruar questo oglio per doppo, può lecitamente dimandar quel che perdette, non conseruandolo. Secondo dico, che colui, che il riceuette à prestito, hà da restar libero per dar quel, che se gli prestò, quando gli parerà; perche obligarlo, che dia quest'oglio quando valesse più, è vna grand'ingiustitia, che se gli fà. In tutto quel, che fin quà hò detto concordano tutti i Dottori. Terzo, dico, che se colui, che presta quest'oglio, non

* Cantare, è vn vaso, che serue di misura di libre.

s Sot. lib.6. de iust.q.1. art.2. Nau. c.17. nu.142. Mer.trac.3. de cōtra.5. vers.in quel lo,che.

t Couar. l.2 variar. c.3. nu. 6. ad fi. Nauar. vbi sup. n.224. Sot. in 4. d. 15. q.2.

u Nau. li.3. de rest. c.2. a nu. 150.

Digitized by Google

non l'haueua da guardare, hauendo probabile speranza, che auanti haueua da valer meno, può far patto, che se gli dia tant'oglio dopò, quanto basta per esser pagato d'oglio, che prestò, conforme al prezzo, che all'hora valeua. Et in questo caso à costui, che riceue dieci cantare, cioè misure d'oglio in tempo, che valeua vn ducato, & mezo, se gli possono dimandar quindeci, pagandosi in tempo, che non vaglia più, che vn ducato; perche volendo altro, si farebbe ingiuria à questi che presta; perche se volesse vendere, trouerebbe per ciascuna di esse vn ducato, & mezo; poiche correuano per questo prezzo. Et s'hauesse prestato questo denaro cauato da quelle ad alcuno, questi che l'hauesse riceuuto, era obligato à pagar la medesima quantità del denaro. Dunque quella ragion non sarà obligata la persona, che riceuè dieci cantare, cioè misure d'oglio, che s'hauean da vender per cento cinquanta ducati à restituir quindeci in tempo che non vaglion più, che i cento cinquanta ducati, essendosi cosi accordato colui, che fece l'imprestito, & colui che lo pigliò. Nè osta l'argomento della contraria opinione, laqual dice, che in questo patto si fece, pare che vi sia il prezzo, & per consequenza, che vi fosse vendita, & nō contratto d'imprestito; perche à questo argomento rispondo, che non conclude cosa alcuna; perche solamente si dice esser vendita, quando vna cosa si dà per denaro: ma nel nostro caso non si vendono le dette dieci cantare, ò misure d'oglio, ma solamente si permutano queste dieci misure per altre tante misure dieci, ò dodici, ò quindeci, che vagliano tanto, come quelle. Et accioche i Confessori possano discernere molti casi appartenenti all'vsura, notino vna regola, della quale mai non se ne debbono scordare, & l'adduce* Siluestro, ilqual dice, che ne i cambij tutte le volte, che secondo l'arbitrio de i buoni, & periti nell'arte del cambiar la parte, che riceuè il cambio, nō riceua maggior grauame, che colui, che'l dà; nè per il contrario, colui che'l dà, riceua maggior grauame, che colui che'l riceue, & la distanza del tempo non sia causa d'alcun guadagno, nè si fingan cambij secchi, non si possa dire tal cambio è illecito, poiche in esso non si troua ingiustitia, facendosi con buona intentione.

Dell'usura commessa nel contratto dell'assicuratione.

Cap. CVIII.

SOMMARIO.

Che cosa è il contratto d'assicuratione, & à qual contratto si riduca. num. 1. & 2.

S'è lecito il contratto dell'assicuratione per cagion del pericolo, che piglia à suo conto l'assicuratore. conclus. 1. num. 3.

Se colui, che presta alcuna cosa, c'hà necessità d'esser assicurata, la può assicurar. concl. 2. nu. 4.

S'è usura prestare alcun denaro à colui, che lo dimanda prestato, che pigli colui, che presta per assicuratore. conclus. 3. num. 5. & concl. 4. num. 6.

Se un pouero, che assicura una naue, può riceuere il prezzo di quest'assicuratione. concl. 5. nu. 7.

Digitized by Google

Se colui, che assicura una Naue, c'hà da uenir ad un certo porto, è obligato alla perdita di esso, conducendosi ad un'altro porto più pericoloso. concl.6.nu.8.

S'è obligato colui, che assicura una Naue, dicendo che porta mille ducati di mercantia, ma non gli porta, & perdesi in Mare. concl.7.nu.9.

Se pecca colui, che facesse alcun contratto usuraro d'assicuratione, ò di uendita, pensando esser il detto contratto giusto. concl.8.nu.10.

1 PER esplication di quello, che s'hà da dire in questo Capitolo, s'hà da notare, che il contratto dell'assicurationi è vn contratto di promessa, nelqual colui, che assicura, promette, che la cosa soggetta al pericolo sarà sicura, pigliando à suo conto il pericolo di essa per vn certo prezzo, che gli dà il Signor della facultà; ilqual prezzo essendo tassato conforme alla legge, non hanno licenza gli huomini per arbitrarlo. Et da questa diffinitione segue, che se colui, che assicura, sapesse, che la facultà da lui assicurata fosse fuor di pericolo, non può pigliar il detto prezzo, perche non piglia à conto suo alcun pericolo, & per il contrario se il signor della facultà sapesse, che di già fosse perduta, ò intendesse, che di già non vi sia speranza d'hauerla, non può pigliar il prezzo, che se gli dà.

2 Si deue notar'ancora, che se ben sieno i Dottori varij tra loro, se questo contratto si riduce più de affitto, ò ad alcun'altro contratto innominato, come sarebbe questo, io vi dò, acciò che diate questo, come consta da quel, che adduce [a] Conrado, & Siluestro. Nondimeno la più Commun'opinion è, che si riduce al contratto dell'assicuranza; perche in questo contratto il signor della cosa assicurata, è comparato al creditore, & la cosa assicurata è comparata al debitore; perch'ella resta obligata à ritornar sicuramente al creditore, & l'assicurator fà l'officio di malleuadore, come chiaramente può vedere colui, che conosce il termine di questi due contratti. Ciò presupposto, risoluiamo questa materia con le loro conclusioni.

a Cora. de contra.q.1. Sylu. verb. neg.q.3.

3 Prima Conclusione. Il contratto dell'assicurationi, per cagion del pericolo, che piglia à conto suo l'assicurator; è lecito, non vi essendo in esso alcuna fraude, ò fintione. Et all'hora non vi sarà, quando che si riceue alcuna cosa per la sola assicuratione, non s'hauendo rispetto ad alcuna quantità, che si prestò. Et all'hora si presumerebbe fraude, quando si riceuesse più prezzo di quel, che si suol dare per simil assicuramento, & quando impedissero l'assicuratore, che possa negotiar con vn'altro. Il sopradetto si raccoglie da quel, che largamente adducono Couarruuias, [b] & Nauarro. Ilche si conferma, poiche è cosa piana, ch'il malleuadore, ilqual si compara all'assicuratore; può dimandar il prezzo del pericolo, nelqual si mette assicurando, come dice Couarruuias medesimo.

b Cou.li.4. variar.c.2. Naua.c.17. nu.288.

4 Seconda Conclusione. Parlando nel foro interior, colui che presta alcuna cosa, c'hauesse necessità d'esser assicurata, laqual cerca colui, che la riceue prestata; non commette vsura assicurandola con qualche guadagno. Questa conclusione è di [c] Nauarro, ilqual segue Fra Lui-

c Naua.de cãbijs n.5. Lopez in inst.neg.li. 2.c.16.

gi contra altri. Ilche si proua, perche non è di peggior conditione colui che presta, per assicurar la cosa sua che vn'altro terzo, se realmente, & cō verità, haueua da dimandar questa assicuratione, ò vn terzo; perche haueua necessità di esso. Questo s'intende, non obligando colui, che hà prestato, à chi riceuè, che'l pigli per assicuratione; perche obligandolo, si commette vsura, come si dirà nella seguente conclusione.

5 Terza Conclusione. Non lascia di esser vsura, prestar alcun denaro obligando colui, che dimanda presta sto, che pigli colui, che il presta, per assicurator del detto denaro; perche questo è aggiungere à colui, che riceue prestato vn'obligo di valore, come dicono [d] tutti. E vero, che se colui, che riceue il detto denaro prestato, hauesse da dimandar ad vn'altro, che glie l'assicurasse; perche gl'importaua. In questo caso, se ben pecca colui, che gliel presta, obligando colui, che'l riceue, che l'hà da pigliar per assicurator suo; già c'haueua da dimandar questo ad vn'altro, perche gli aggiunge vn'obligo di valore; Ma io nō tengo per peccato, se dimandasse il prezzo della detta assicuratione; poscia che l'haueua da pagar ad vn'altro. Ilche si proua per vna dottrina del Gaetano, [e] ilqual dice, che se ben colui, che presta alcuna cosa con obligo, che colui, che riceue la cosa prestata; venga al suo molino à macinare il suo formento, pecca; Ma non ostante questo peccato; lecitamente può dimandar il prezzo della detta molatura. Ma si deue notare, che per essersi obligato d'andar al suo molino à macinar, hà obligo di fargli alcuna satisfattion colui, che gli prestò la detta cosa; percioche l'imprestito è vn contratto gratuito, & quest'obligation hà prezzo, & valore, laqual vsuraria, & illecitamente acquistò. Et il medesimo s'hà da dir nel caso della nostra conclusion, cioè, che colui, che prestò il detto denaro, è obligato à far alcuna satisfattion à colui, che il riceuette prestato; perche costui s'obligò à far seco il contratto dell'assicuratione, ilqual patto è stimabile, & di valore. Cosi dicono, che tiene il Vittoria, [f] leggendo publicamente in Salamanca la materia dell'vsure.

6 Quarta Conclusione. Se colui, che riceue prestato il detto denaro, nō haueua da trouar altro terzo, che l'assicurasse; perciò che non haueua di ciò necessità, non può colui, che presta, assicurandolo riceuer il prezzo del suo assicuramento, essendo, che chi riceuette il detto denaro prestato, non haueua necessità d'assicurarlo, & se dimandò, che l'assicurasse, fù per non poter far altro. Et da ciò s'inferisce, che se questo denaro assicurato si perdesse, no'l può colui, che il riceuè dimandar à colui, che il dette prestato, & l'assicurò, che gli paghi la sua perdita, conforme all'accordo fatto nel contratto dell'assicuratione, perche questo contratto fù fatto contra la sua volontà, & per consequenza fù nullo, come auuertisce Frà Luigi Lopez. [g]

7 Quinta Conclusione. Vn pouero, che assicurasse vna naue, non può riceuer il prezzo di questo assicuramento, anzi che se il piglia è obligato à restituirlo; cosi tiene [h] Soto, & dicono essere stata anco opinion del Padre Vittoria, & del Padre Frate Gioan della Pēna. Ilche si proua, perche.

d Omnes i c. nauiganti. de vsur.

e Caiet. in sum. verb. vsura.

f Victo. in scolijs, à se aditi si sup 2.2.q.78.

g Lopez li. 2. inst. neg. c. 16.

h Soto li. 6. de iust. q. 7. art. vnic.

Digitized by Google

che costui essendo pouero, à pericolo verun non si mette; poiche perdendosi la naue, non hà con che pagare l'assicuramento, oltre, che real, & veramente nō fece assicuration alcuna, per non hauergli il capitale, & il contratto non hà da mancar di cosa alcuna. Et così veggiamo, che se vno giocasse con vn'altro, non potendo perder, nè anco può guadagnare. E vero, che per la ragion del delitto, che commise per hauer assicurato può esser preso, & è obligato venendo ad hauer facoltà restituire l'interesse della assicuratione, & non per cagione del contratto, perche fù nullo, ma per cagion dell'inganno, & fraude che commise. Et con questo si risponde à coloro, che tengono la parte contraria. Dal detto s'inferisce, che se alcun assicurator hauesse cinquecento ducati di facoltà, & n'assicurasse mille, che vengono in vna naue, ò in diuerse per mare, dandogli per questo assicuramento cento ducati, non ne può pigliar più che cinquanta, poiche real, & veramente non assicurò più di cinquecento ducati; posciache non haueua più facoltà per farlo.

8 Sesta Conclusione. Colui, che assicura vna naue, c'hà da venir in vn porto per vn certo prezzo, che gli dāno, se doppo andando la naue in mare, la mena il suo patrone in vn'altro porto più pericoloso, doue la naue si perde, non hà obligo di satisfar questa perdita, & se il patrone della naue dimanda l'assicuration, dicendo, che vien carica di mercantia; per la qual l'assicurò, non è obligato colui, che l'assicura pagar la sua perdita, se la detta naue non venisse carica, posciache non l'haurebbe assicurata s'hauesse saputo, che veniua di questa maniera presumendo, che il capitale di essa, non l'haurebbe custodita con tanta diligenza, come haurebbe fatto, venendo carica. Dalche si raccoglie, che se sapeua, che veniua vota, hà obligo di pagar la sua perdita, poiche non ostante il detto pericolo l'assicurò, come dice Soto.

9 Settima Conclusione. Se vn mercante dicesse ad vno, assicurami mille ducati, che porto sopra tal naue, & per questo assicuramento, te ne darò cinquanta, non portando i detti mille ducati nella detta naue, s'ella si perdesse, non hà obligo colui, che assicurò i mille ducati à pagargli; perche real, & veramente non vi erano nella detta naue, & colui, che riceuette i cinquanta ducati, non hà obligo di restituirgli; perche con buona fede fece la sua assicuratione, & per farla, lasciò d'assicurar altra facoltà per laqual assicuration hauerebbe guadagnato l'istesso. Ilche si proua, perche vno, che giuoca con vn'altro, che gioca con carte false, può pigliar quel, che gli guadagna, essendo che gioca con buona fede, ancorche colui che giochi seco, non gli possa pigliar cosa veruna guadagnando, perche fà nel gioco con le dette carte il detto inganno.

10 Ottaua Conclus. Vno, che con buona fede fà vn contratto d'assicuration, ò di vendita, pensando esser giusto, ancorche reale, & veramente sia vsuraro, non pecca, se il detto contratto nella prouincia, doue si fà, s'vsa, & passa senza castigo. Perche se ben l'ignoranza della legge, parlando regolarmente, non iscusa, nondimeno l'ignoranza probabile iscusa. Oltre che molti contratti si trouano, che se ben real, & veramente son'vsa-

Digitized by Google

rari, sono tenuti per leciti da huomini dotti, come per il contrario, molti che son leciti, sono tenuti per illeciti da huomini dottissimi. Et così veggiamo, che il contratto de i Censi ricomprabili, non guardandosi in esso, tutte le conditioni, che mette l'Estrauagante di Pio V. sono tenuti per giusti da graui Theologi, i quali Nauarro [i] condanna per vsurarij. Et di più, che l'auttorità d'vn'huomo dotto, & pietoso iscusa dal peccato della transgresion della legge, come notano [k] Panormitano, Alessandro, & Imola, & l'adduce Sant'Antonino. Di più, la Consuetudine, è cosa certa, c'hà tanta, & maggior auttorità, che quella, c'hà vn'huomo, & ancora due dotti, & pietosi, come si raccoglie dalla legge. [l] Et la Consuetudine iscusa dalla pena, come dicono due Glose [m] singolari. Per questa, & altre ragioni tiene questa parte [n] Nauarro in vn Consiglio, rispondendo à tutto quello, che i contrarij possono addurre contra di essa. Et non solamente coloro, che fanno il detto contratto con la detta ignoranza, non peccano, ma non sono nè anco obligati restituir tutto quel, che guadagnarono per virtù di esso, ò almeno possono ritener tanta parte, quanta verisimilmente per alcuni contratti leciti poteuano nell'interim acquistare.

i Nau.c.17. nu.30.

K Panorm. Alexan. & Imo. in ca. cappellan⁹. de ferijs. D.Ant.1.p. tit.3.cap.16 §.1.col.2.

l 6 d.c.quæ sit longa cõsuet

m Glos. in c.vener. de consuetud & in c.de- nig.4.dist.

n Nau.li.5. cons. tit.de vsu.cõs.20.

Dell'Vsura, in quanto all'obligo di restituir. Cap. CIX.

SOMMARIO.

Se gli usurari manifesti sono obligati à restituir quel, che guadagnano con l'usura, ò si consuma, ò non con l'uso. conclusio.1. & 2. numero 1. & 2.

Se gli heredi dell'usurario hann'obligo di restituire tutti i debiti di lui. concl.3. nu.3.

Se può l'usuraro far cession de' suoi beni, per restar libero dalla pena. concl.4. & 5. nu.4. & 5.

S'è obligato colui, che per uia di usura ottiene qualche beneficio temporale dal Rè à resignarlo. concl.6. num.6.

Se sono obligati restituir coloro, che concorrono con gli usurari. concl.7. num.7.

Se la moglie, & i figliuoli de gli usurari possono uiuere de i beni acquistati per usura. concl.8. nu.8.

S'è obligato restituir la dote il genero, che la riceuette dal suocero usuraro. concl.9. nu.9.

Se i seruitori, & quelli, che seruono à gli usurari, possino ritenere i loro salarij. conclusio.10. & 11. num.10. & 11.

S'è l'usuraro mentale obligato ad alcuna restitution. conclusio.12. numero 12.

Se si può comprar dall'usuraro. concl. 13. nu.13.

Se gli usurari son'obligati auanti della sentenza del giudice far la restitution. concl.14. nu.14.

1 PRIMA Conclus. Tutti gli vsurari manifesti son'obligati restituir quel, c'hanno guadagnato con vsure, ò sian Giudei, ò Gentili, ò Christiani, & questo per la legge Diuina, & naturale, come dicono Couar. [a] Nau. S. Tomaso, Soto, & Palacios co i dottori communemente.

a Couar. in reg. pecca. Nau. c. 17. nu.18. D.Th.2.2. q.62.art.1. Sot.li.4. de iust.q.6.a.1 Palac. in prax. Theologo. lib.4.c.9.

mente.

Digitized by Google

mente. Il medesimo obligo hanno i sensali, che vanno facendo questo contratto, in nome de i contrahenti, perche hann'obligo di restituir il guadagno, che per far lor fare, pigliano. Ma se il sensale indotto da vno, c'hauesse necessità di denari dimandasse all'vsuraro, che glie li presti, & per dimandar, gli presta à lui, non hà obligo il sensale di pagar l'vsure, che da questo denaro, si pigliano, perche se questo contratto si fece, fù perche il riceuè colui, c'haueua necessità del denaro, che d'altra maniera, non si farebbe fatto. Così tiene Fra Luigi Lopez,[b] contra Angles. Ilqual dice assolutamente, che il sensale sia obligato à pagar le dette vsure. La cui opinion io riceuerei in caso, che il sensale dimandasse all'vsuraro, che prestasse i denari ad vsura, come appresso si dirà. Da questo s'inferisce, che nè il notario sia obligato à pagarle nel foro della conscienza, se fece l'instromento del contratto vsurario, solamente per dimandarglilo colui, che riceuette i denari prestati ad vsura, perche à costui, che il sà, & consente non fanno ingiuria alcuna il sensale, & il notaro. Chi il fà, è colui, che gli dà il denaro prestato: & così è obligato alla detta restitution, perche questo, nè dal denaro, nè da qual si voglia altra cosa acquistata per via di vsura, acquista dominio, com'è stato diffinito in[c] Iure, & il dicono Soto, & Medina. Et quest'opinion tiene San Tomaso, Gaetano, Castro, Couarruuia, Mercato, & Aragon. Laqual opinion è vera, non solamente nelle cose, che si consumano con l'vso, ma ancora nelle cose, che non si consumano con esso. E vero, che tra di loro, vi sono due differenze grandi. La prima è, che le cose, che si consumano con l'vso, come saria il denaro, non s'hanno da restituir co i loro frutti, perche questi frutti non rispondono al denaro, ilqual non hà frutto, ma all'industria dell'vsuraro, che con esso negotia. Perciò, che si come i frutti del campo comprato col denaro d'altri, non s'hanno da restituire, perche basta restituir il denaro, così i frutti del detto denaro, non si debbono restituir, ma basta, che esso si restituisca, come dicono[d] San Tomaso, Soto, & altri, che allega, & seguono Nauarro, & Pietro di Nauarra. Ma le cose, che non si consumano con l'vso, debbono esser restituite co i loro frutti. Seconda differenza è, che il denaro, ò le cose, che si consumano con l'vso all'hora solamente s'hanno da restituir le medesime, quando si trouano in poter dell'vsuraio per spendere, ma se già fossero logorate solamente resta con vn'obligo personal di pagar altro tanto in luogo d'esse. Ma riceuendo l'vsuraio le cose, che non si logorano con l'vso, sempre le dette cose restano obligate con vna obligation reale, & perciò non può lo vsuraio trapassar in altri il lor dominio. Et da questo s'inferisce, che le cose acquistate con vsura, ò si consumino, ò nò, con l'vso, si debbono restituire, non à poueri, nè alla Chiesa, ma al suo vero signore, perche ingiustamente sono acquistate, come cose robate. Terzo s'inferisce, che non solamente i frutti di quelle cose, che non si logorano con l'vso, leuando il valor della fatica, & delle spese, che nel raccoglier furono fatte, è l'vsuraio obligato à restituir, ma è obligato ancora à restituir l'interesse, che patirono coloro, che gli pagarono l'vsu-

b Lopez in inst. consc. 2.p.c.26.

c c. debitores de iure iur. Sot. li.8. de iust.q.1.a.4. Med. de rest.q.38. D. Th. 2.2. q.78. art.3. vbi Caiet. & Aragon. Castr. de l. penal. Couar. li.3. var.c.3.n.6. Merc. de vsur.c.11.

d D. Tho. vbi sup. Soto in 4. d.15. art.4. Nau. c.17. nu.8. Nau. lib.4. de rest. c.1. nu.60.

Digitized by Google

l'vsura, perche à ciò tutto son obligati i ladri, & ingiusti possessori. Cosi tengono San Tomaso,[e] Couarruuias, Nauarro, & Palacios. L'vltimo inferisco, che tutto quel, ch'è stato detto, è la verità, se ben colui, che paga le vsure, habbia animo di trasferir il dominio, perche reale, & veramente questa volontà è sforzata, & violenta, & perciò non è bastante per la traslation del detto dominio. Et però qual si voglia donation, che si facesse de i detti beni, non solamente egli, ma colui, che à posta, ò dubitando gli riceuesse, pecca, & è obligato à restituirgli, come saria ancora colui, che riceue alcuna cosa da vn ladro, cosi tengono [f] Siluestro, Armilla, Nauarro, & tutti.

e D. Tho. vbi sup. Couarr. vbi sup. Nauarr. vbi sup. nu. 276 Palac. d. l. 4.

f Syluestr. vsur. 7. Armil. nu. 40. Nauarr. vbi sup. nu. 275

2 Seconda Conclusione. L'altre cose, che l'vsuraio acquistò con legitimo titolo, benche sieno sottomesse alla restitution, ciò non è per obligo reale, ma personale. Et vi è gran differenza tra questi due obligi, perche l'obligo personal non si trapassa con le cose, se non in coloro, che succedono in luogo del possessor, come sono gli heredi. Ma l'obligo reale sempre accompagna la medesima cosa in qualunque luogo vada. Et da questo s'inferisce, che tutti i beni de gli vsurari sono sottomessi à restitution, almeno con vn'obligo personal, & per ragion della persona obligata si deriua il medesimo obligo in tutte le sue possessioni. Dalche s'inferisce, che le cose acquistate con vsura, non possono esser vendute, nè permutate, nè alienate, per via di vendita, ò donation, senza il consenso vero, ò ragioneuolmente presunto di colui, che le diede all'vsuraro, poiche è ancora signor di esse. Dissi, senza il consenso vero, ò ragioneuolmente presunto, perche in due casi, può l'vsuraio vsar di queste cose, non aspettando l'attual consenso del creditore. Il primo è nella sua estrema necessità, ò d'altri non vi essendo chi'l possa, & voglia soccorrer, se non è l'istesso vsuraio, nel qual caso il creditor par consentire, ò almeno deue consentire. Il secondo caso è, quando l'vsuraio hà con che pagar, perche in questo caso può molto ben dar per via di permuta, ò de donation le cose acquistate per via d'vsura, se sono del numero di quelle, che si logorano con l'vso, il che non s'ammette nelle cose, che non si logorano con l'vso, perche queste, nè le può permutar, nè donar senza il consenso de' loro creditori, & se per vender le dette cose si facesse impotente per restituir intieramente quel, che deue, nè le vne, nè le altre può senza necessità vendere, nè donar, come auuertisce Aragon con la Commune. Et conforme à che s'hà da intender quel, che trattano [g] Nauarro, Fano, Soto, Palacios, & Fra Luigi Lopez. Et vendendole, sono sottomesse alla restitution, & si possono vendere, accioche si paghino le dette vsure, come si dice in [h] Iure di questa maniera inteso da Antonio Agostino.

g Nau. c. 17. nu. 269. Fano de pign. 4. męb. nu. 255. Sot. li. 6. de iust. q. 1. a. 4. Pala. lib. 4. c. 0. Lopez in inst. cōsc. 2. p. c. 80.

h c. cum tamē de vsu. Ant. Augu. in integr. 1 collec. & in scholijs, ab eodem.

3 Terza Conclusione. Ancorche gli heredi dell'vsuraro hanno obligo di restituir tutti i suoi debiti, se ben sono debiti per via d'vsura, per succedere in luogo del defunto, & non succedono ne i suoi oblighi, s'hà da intendere, lasciando il defunto, per questo i beni. Perche se non lasciasse tanti beni, quanti sono i debiti; non sono obligati in foro della coscienza pagar à i debitori altro, che quel, che

accet-

Digitized by Google

accettarono, nè è obligato ciascun de gli heredi pagar tutti i debiti dello vsuraro: ma solamente è ciascun obligato à pagar la portion, che gli tocca, conforme all'heredità, che hebbe, poiche l'obligo di restituir trapassa à gli heredi per cagion della heredità, & così ella diuisa, si diuide anco l'obligo, come dicono Siluestro, [k] Nauarra. Et quelli, che hauessero riceuuto per via di legato, ò donation, ò altro contratto gratuito, alcuna cosa dall'vsuraro; hanno obligo di restituirla; se l'heredità, che toccò à gli heredi non fosse bastante per la restitutione.

4 Quarta Conclusione. L'vsuraro non può far cession de' suoi beni, accioche restasse libero dalla pena, perche la cessione de i beni solamente hà luogo ne i debiti Ciuili, ma non per quel, che si deue per qualche delitto. Perche parlando in questo debito; si dice [k] communemente à colui, che non hà beni con che pagar, paghi col corpo, come con la commune risoluono Couarruuia, [l] Giulio Claro, & Menochio. Et così l'vsuraro; benche faccia cession de' suoi beni, non resta libero della pena pecuniaria, che si dà per il detto delitto, anzi per cagion sua, non hauendo beni, con che pagar, è ben che paghi col corpo. Ma se ben la restitutione dell'vsure è debito ciuile, & non criminale, facendo l'vsuraro cession de i suoi beni; gli giouerà detta cession, & così resterà libero di farla al signore, ò à cui si deue. Questa opinione è più Commune, laqual seguono [m] Couarruuia, Palacios, & Fra Luigi Lopez.

5 Quinta Conclusione. L'vsuraro, che facesse cession de' suoi beni; è obligato à manifestar tutto quel, che possiede, cauando quel di che hauerà necessità per gli suoi alimenti, & venendo doppo ad hauer facoltà; ha obligo di restituir tutto quel, che potrà, perche la cessione de' beni non è pagamento, ma vna eccettion, che mette per esser libero, come dice la [n] Legge. Ilche s'intende, rispetto dei beni, c'hà da restituir, ma non, rispetto della pena pecuniaria, che si deue al fisco, ò all'accusator, per rispetto del suo delitto; laqual se ben doppo viene ad esser ricco; non è obligato à pagar, poscia che già fù castigato nella carcere. Dissi, tutto quel, che potrà, perche se non potrà restituir il tutto, hà obligo di restituir quel, che può cauando i suoi alimenti. Perche come dice [o] Giustiniano, è cosa inhumana, che vogliamo, che vno isperimenti la pouertà vn'altra volta hauendola isperimentata già vna, così risoluono Couarruuia, [p] Nauarro, & Bacca, ilche nel foro esterior è riceuuto da tutti. Et l'istesso io intendo, che s'hà da dire nel foro interiore. Cioè, che di tal maniera sia obligato restituir intieramente, che gli sia lecito ritener alcuna cosa per gli alimenti. Come risoluono [q] Soto, Cordoua, & Fra Luigi. Ilche s'hà da intender, eccetto, che se à colui, à cui s'hauesse da far la restitution, si ritrouasse nella medesima necessità, perche in questo caso non potrà ritener cosa veruna, poiche tutto quel, che hà, è d'altri.

6 Sesta Conclusione. Vno, che per via d'vsura ottenga dal Rè qualche officio temporale, non è obligato à risegnarlo, solamente sarà obligato à restituir alcuna cosa per lo grauame dell'obligo, alqual restò il Rè obligato, riceuendo qualche cosa da questo

[k] Syl. verb. vsu. 6. q. 10. Gaietan. in quodlib. de vsur. q. 5. Couar. li. 3. var. c. 3. Sot. li. 6. de iu. q. 1. ar. 4. concl. 9. Nau. lib. 3. de rest. c. 2. nu. 416.

K Tradit cõ munis in l. 1. de ref. bonorũ, & in ca. fin. li tib. de dolo, & contum.

[l] Cou. li. 8. variar. c. 2. nu. 8. Iul. Clar. in prax. q. 95. Men. de arbo. cas. 183.

[m] Coua. in reg. pecc. in princ. & 2. p. n. 2. Palat. in prax. Theol. li. 4. c. 9. Lop. in instrum. cõc. 2. p. c. 79.

[n] l. 1. C. qui bonis cedere possunt.

[o] §. fin. inst. de act.

[p] Cou. li. 2. var. c. 1. n. 6. Nau. ca. 17. nu. 58. & 8. Bacca de ino. de debitore, c. 6. & 8.

[q] Sot. li. 4. de iu. qu. 7. ar. 1. & 4. Cord. li. 1. qq. q. 68. Lop. in inst. concl. 2. p. c. 114.

Digitized by Google

vsuraio prestato oltre dell'obligo, con che restò di restituir questa sorte principale, che riceuette. Ilche si proua, perche l'vsuraro solamente è obligato à restituir quel, che riceuè fuor della sorte principale, per ilqual nel nostro caso, essendo, che questo, che presta al Rè, oltre della sorte, che presta, chiede il detto obligo, & il riceue questo solo, secondo il suo valore, conforme all'arbitrio del buon, & prudente huomo tassato, si deue restituir. Ma se l'officio fosse Spiritual, ò annesso ad alcuna cosa Spirituale, come saria vn Beneficio, hà obligo di risegnarlo, perche la Chiesa signora de i Beneficij, non vuol, che il simoniaco habbia ragion in essi, ilche non è così ne gli vsurari, conforme al detto.

7 Settima Conclusione. Quelli, che pratticano con gli vsurari, essendo causa, che si faccia danno à coloro, che riceuono ad vsura, sono obligati à restituir le vsure, che per causa loro, s'hanno pigliato, poiche sono aiutati in questo furto. Et il medesimo obligo hanno i fattori, & ministri de gli vsurari, eccetto, che se gli iscusasse qualche ignoranza, ilche poche volte in loro accade, & il medesimo obligo hanno i sensali, come dice [r] Nauarro. Ilche s'hà da restringer solamente in coloro, che pregarono, che si desse ad vsura, ma non in quelli, che semplicemente pregarono, si desse à prestito. Perche qualunque dimanda alcuna cosa con buona intention, che giustamente si possa far, quantunque colui, che dimanda sappia, che l'altro à cui chiede, l'hà da far malamente, non commette alcun peccato, & così lecitamente la può dimandare. Il resto, circa de i sensali, di già è stato detto di sopra. Et i ministri de gli vsurari, che portano i loro denari, & coloro, che gli guardano, & quelli, che scriuono quel, che si dà, & riceue, non sono obligati ad alcuna restitutione, poiche vera, & realmente non sono causa formalmente di questo ingiusto guadagno. Così tengono doppo Siluestro, Aragon, & Soto, [s] contra il Gaetano, & Nauarro. Et la nostra sentenza s'hà da intendere, in tanto, che questi ministri con parole importune, & minacciose non facciano pagar le dette vsure, come dice Pietro di Nauarra. Et da questo inferisco, che il Notaro, che facesse vn'istrumento vsurario, se ben pecca mortalmente facendolo, poiche il prohibiscono le leggi, non è perciò obligato à restitutione, se l'istrumento dice tutto quel, che passa tra i contrahenti reali, & veramente, perche in questo caso non è causa cooperante della vsura, ma solamente fà in istromento della verità, che s'hà da conoscer, secondo laqual il Giudice hà da giudicare. Ma il contrario si direbbe, quando l'istrumento simulasse il contratto vsuraro, mettendo parole, & ordinando, che non paia esser, facendo questo in fauore di colui, che dà ad vsura. Perche facendolo in fauor di chi riceue ad vsura, benche pecchi non è obligato à restituire, come dice [u] Nauarro, & è stato detto di sopra.

8 Ottaua Conclusione. La moglie, & i figliuoli de gli vsurari, possono viuere de i beni acquistati con vsura, restando all'vsuraro, con che possa pagar. Ma se à lor non restassero alcuni beni, fuori de gli vsurarij, non possono pigliar questi per la loro sosten-

r Nau. vbi sup. nu. 267

s Sot. l. 6. de iu. q. 1. a. 4. Arag. vbi sup. Caie. in sũ. & 2. 2. q. 62 ar. 7. Nauarr. vbi sup. nu. 267 t Nau. li. 3. de rest. c. 1. nu. 22.

u Nau. vbi sup. nu. 275.

Digitized by Google

ſtentatione, come auuertiſce Silueſtro.[x] Eccetto, che ſe foſſero in neceſſità, & ſeruendo ad altri conforme al loro ſtato, non ſi poſſano ſoſtentare. Et ſe la moglie haueſſe dote ſufficiente per ſoſtentar ſe, & ſuoi figliuoli, non può ſoſtentarſi co i beni di ſuo marito, che sà, che viueua d'vſure. Ma s'hà d'auuertir, che ſe la moglie ammoniſſe, & ſollecitaſſe ſuo marito, che reſtituiſca l'vſure, che deue, mentre inſiſte in queſta ammonitione fatta à tempo, & hore debite, lecitamente riceue quel, che ſeco ſi ſpende, & per la ſua ſoſtentation può dimandar al Veſcouo, che l'vſure, che non hanno ſignor certo, alqual ſi reſtituiſcano, ſi come s'hanno da dar à i poueri, ſi dieno à lei, come pouera, accioche poſſa viuere.

x Sylu. vſura 8. per totum.

9 Nona Concluſione. Il genero, che riceue la dote dal ſuo ſocero vſuraro, i cui beni, non ſono baſtanti per pagar l'vſure, ſe sà, ò deue ſaper queſto, pecca, & è obligato à reſtitutione. Ilche procede, non ſolamente, quando le coſe acquiſtate con vſura, ſi danno in dote, & quando la dote foſſe eccesſiua, ma anco quando ſi deſſe in denaro, & in altre coſe moderatamente, poiche riceue da colui, che nè può dar, nè donar ſenza peccato. Et ſe ſua moglie non poteſſe reſtituir queſta dote, volendo ella, perche ſuo marito ripugna, che faccia queſta reſtitution, pecca il marito, & non eſſa, ſe propone, che morto ſuo marito, ſubito la reſtituirà. Da ciò s'inferiſce, che s'ambidue s'accordaſſero di non far queſta reſtitution; ambedue ſono in ſtato di dannatione. E vero, che poſſono dimandar al Veſcouo, che i beni incerti, che s'hanno da reſtituir, s'applichino ad eſſi per loro ſoſtegno.

10 Decima Concluſione. I ſeruitori de gli vſurari; ſenza dubbio poſſono riceuere i loro ſalarij da eſſi, ſe hanno facoltà per laqual poſſano reſtituire le loro vſure. Ma ſe non haueſſero facoltà, & i debiti delle vſure foſſero primi, che quelli de' loro ſalarij; & ſe ſeruiſſero i loro patroni in coſe di poco vtile, come ſarebbe accompagnandogli, & ſeruendo loro in tauola, non poſſono pigliare i detti ſalarij, anzi hanno obligo di reſtituirgli. Et con molta maggior ragion, ſono obligati allo isteſſo coloro, che eſſi ſeruono in dar da mangiar, & alleuar, cani, ſparuieri, & aſtori, poiche danno cauſa efficace, che eſſi ſi facciano impotenti per reſtituirgli. Ilche tutto s'intende, ſe ſanno, che quel, che hanno, ſia acquiſtato per via di vſure, & veggano, & debbano vedere, che con quelle ſpeſe ſuperflue, ſi fanno i loro patroni impotenti. E vero, che ſe queſti ſeruitori ſeruiſſero loro d'arar le terre, & haueſſero penſiero delle loro facoltà poſſono beniſſimo pigliare i loro ſalarij, poiche accreſcendo la facoltà de' loro ſignori, ſegue ancora vtile à i creditori, poſciache troueranno beni co' quali potranno eſſere pagati. Ma ſe in luogo di ſalario à eſſi deſſero i loro ſignori vna caſa, ò vna vigna guadagnata con vſure, hanno obligo di reſtituirla, percioche queſta caſa, douunque ella vada, và accompagnata con vn'obligo real ſottopoſta alla reſtitutione, coſi dice[y] Silueſtro.

y Sylu. verbo vſur. 8. nu. 6.

11 Vndecima Concluſ. Il calzolaio, calzaioli, & maeſtri de i figliuoli de gli vſurari, che loro inſegnano,

leci-

Digitized by Google

lecitamente possono dimandar, & riceuere il salario, che lor si deue, se il debito è precedente à i debiti delle vsure, perche la medesima potestà hanno tutti gli altri creditori primi per ricuperar i loro debiti. Ma se i lor debiti fossero intimi, & l'vsuraro si offerisce, & paga lecitamente gli possono riceuere. Ma non gli possono dimandar, se per pagargli restassero impotenti gli vsurari per pagar l'vsure, che prima doueuano, perche dimandandole; accrescono il peccato del debitor, che preferisce i creditori vltimi à i primi. Ilche non accade in colui, che dimanda, se non, che sia mere passiuamente, riceuendo i debiti, che l'vsuraro gli deue, guardandosi, che non se gli faccia pagamento de i beni acquistati con vsura, ciò si raccoglie dalla mente di [z] Nauarro, con la Commune.

z Nauar. in Man. c. 17. nu. 52.

12 Duodecima Conclusione. Vn vsuraro mental è obligato alla restitutione. Et s'hà d'auuertir, che l'vsuraro mentale, è colui, c'hà proposito mental di commetter vsura, & non la commette, perche quest'è chiaro, che non è obligato ad alcuna restitutione, ma è colui, che fà vn contratto con intention principale di guadagnar in esso alcuna cosa per via d'vsura, senza farsi nel detto contratto patto espresso, ò tacito, che se gli dia alcun guadagno, & tal è obligato à restituire, come dice la [a] legge. Et s'hà d'auuertir, che se questi prestasse liberamente, non con principal intention d'alcun guadagno, & dandogli il debitor di più alcuna cosa, pensa con buona fede, che gli lo dia volontariamente, & non per cagion d'imprestito, durando questa buona fede, non è obligato à restitutione. Ma conoscendo, che il debitor non glielo dette volontariamente, se non per via, & ragion d'imprestito, come vsura, hà obligo di restituirlo subito, nè in questo caso può allegar la prescritione, poiche reale, & veramente non acquistò dominio di questa cosa per esser vsura. Et se prestasse con vna principal intention di guadagno, dando il debitor volontaria, & liberalmente di più alcuna cosa del prestato tengono [b] Gaetano, Silnestro, Armilla, Soto, Nauarro, Palacios, & Fra Luigi Lopez; che mentre il creditor non sà la liberalità del debitor, è obligato alla restitutione. Ma conoscendo la detta liberalità, non ostante la sua praua intention, resta libero da restitutione. Ilche tengono communemente i Theologi, contra i Canonisti, rispondendo all'argomento contrario. Dicendo, che la detta praua intentione, restò libera dalla macchia dell'ingiusta ritétion, sapendo della volontà, & liberalità del debitore.

a ca. consuluit, de vsu.

b Caie. 2. 2. q. 78. art. 2. ad 4. Sylu. vsu 5. 6. Armill. nu. 34. Sot. li. 6. de iust. q. 1. ar. 4. vers. de mentali. Nau. c. 17. nu. 207. Palac. d. li. 4. c. 1. Lop. i inst. consc. 2. p. c. 54. in fi.

13 Decimaterza Conclus. Molto si deue l'huomo guardar di comprare alcuna cosa dall'vsuraio, maggiormente se comprasse l'istesso guadagnato con vsura. Ma se l'hauesse comprato, & dubitasse, se sia acquistato con vsure, non è obligato à restituirla, perche quando vi sia dubio, è meglio la condition di colui, che già possede. E vero, che pecca mortalmente in comprarla, perche si mise in pericolo di comprar cosa d'altri, senza licenza del suo patrone. Da questo segue, che coloro, che hanno comprato censi da stranieri, che negotiano col Rè, de i quali si sospetta, c'habbiano guadagnato queste ragioni del Rè con contratti vsurari, peccarono; ma

non

Digitized by Google

non sono obligati à restituir, se dubitassero, che erano guadagnati con vsura, come dice [c] Medina.

[c] Medi. in inst.

14. Decimaquarta Conclusione. Gli vsurari auanti d'esser data la sentenza dal Giudice, hanno obligo di far la detta restitution, poiche non son Signori delle cose acquistate con vsura, & il medesimo obligo hanno coloro, che sono obligati à far questa restitution. Et s'hà d'auuertir, che questa restitution s'hà da far secondo la ragion naturale, & diuina à colui, che patì il danno, ò à i loro heredi, & mancando questi, si deuono compartir i detti beni, dandogli à i poueri, ò alla Chiesa, come tengono tutti con San Tomaso, [d] Soto, & Couarruuias, i quali allegano molti altri. Et hauendosi da far questa restitution à i poueri; può commandar il Vescouo all'vsuraro manifesto, che non la faccia senza la sua auttorità, perche contra questo vsuraro, vi è presuntion, che non farà la restitution intieramente, ilche non può commandar ad altri debitori, c'hauessero beni incerti da compartir, mancando in loro la detta presuntione. Et può il Vescouo medesimo riseruar l'assolutione del peccato, che commette l'vsuraro, non restituendo l'vsure, & prohibire à i Confessori nella sua Diocesi, che nelle restitution incerte non procedano, se non conforme all'ordine, ch'egli darà. Principalmente essendo il loro Vescouato ne i Regni, doue si publica la santa Crociata, nella quale si commanda à gli ordinarij, che habbiano gran cura, che si restituiscano i beni acquistati con vsura, & non vi essendo certo patrone, à cui si faccia la restitutione, si seruano dell'indulto della compositione. Et conforme à questa risolutione, s'hà da intendere quel, che adduce [e] Nauarro, Couarruuias, & Matienco, ilqual circa di questo allega alcune opinioni.

[d] DD. in 4. d. 5. vbi D. Th. d. 2. 2. q. 62. ar. 5. Sot. li. 4. de iust. q. 7. a. 1 Coua. in c. 3. nu. 8. de rest.

[e] Nau. c. 17 nu. 02. Couarr. vbi sup. Matienco in li. 14. gl. 1. n. 60. tit. 4. l. 5. cōpil.

De gli usurari, inquanto alle loro pene. Cap. CX.

S O M M A R I O.

Che pene mette la Ragione contra gli usurari, & quando si debbano esseguire, nu. 1. & 2.

1. PER risolution di quel, che s'hà da dire in questo Capitolo, s'hà da notare, che mette la ragion molte pene contra gli vsurari manifesti: per intelligenza di che s'hà d'auuertir, che l'vsuraro manifesto si dice esser quel, che chiara, & notoriamente prestà ad vsura, ò vende le cose manifestamente più care di quel, che dimanda il prezzo giusto, & rigoroso, che esse vagliono, per prolungar il pagamento loro. Et non è necessario, come alcuni dicono, che dia ad vsura à tutti coloro, che la dimandano. Quel, che basta è, che il loro delitto sia manifesto, ò per sentenza, ò per esser notorio. Questo presupposto, risoluo questa materia con le conclusioni seguenti.

2 Prima Conclusione è. Che non volendo l'vsuraro manifesto restituir l'vsure, che deue; nessuno può essere testimonio nel suo testamento, & nessun Confessor secolare, ò regolare può ascoltar la sua Confession, & se l'assoluesse senza restituir, resta scommunicato. Nella qual iscommunica incorre ancora colui, che il sepellirà in sacrato. Nè'l possono ammetter al Sacrificio della Chiesa, & il suo

Digitized by Google

suo testamento è nullo ipso Iure, come si dice in vna [a] Clementina. E vero, che se restituisce quel, che deue, ò desse sicurtà con pegni, ò malleuadori, che restituirà à coloro, à cui deue per via d'vsura, & se così fossero presenti, ò altri in suo luogo, che possano riceuere le dette cose; non incorre nelle dette pene. Et il medesimo sarebbe, non trouandosi, chi riceua l'vsure, facendosi vn'istromento con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, ò del suo Paroco, fermato da persone degne di fede, nel qual si manifesti tutta la quantità, che deue, acciochè con le sicurtà, & pegni, che dà, si faccia la debita restitutione. Et non potendosi far questa diligenza per ritrouarsi l'vsuraro in pericolo di morte, essendo egli molto ben disposto, & apparecchiato per farlo, & restituire, qual si voglia Sacerdote il può confessar, & assoluer, ottenendo licenza da lui, per manifestar, & dichiarar al Vescouo quel, che nella confession hà manifestato, & promesso: perche se si rihauesse della sua infermità, ò morisse di essa, egli, ò i suoi heredi sieno obligati à far la detta restitution, come tien Silu. [b] Altre pene metton Siluestro, Couaruuia, Giulio Claro, Menochio, Diego Perez, & Gregorio Lopez. Lequali lascio per non esser tanto prolisso al Lettore. Ciò basta circa questa materia. Et desidero, che tutto quel, ch'è stato detto di sopra, & s'hà da dir nel trattato, che segue, sia à gloria, & honore dell'altissimo Iddio, & vtile spirituale dell'anime, per il qual si pose in Croce.

a Clem. de vsur.

b Syl. vsu. 4 Syluest. vbi sup. Couar. li. 3. variar. c. 3. ru. 3. nu. 5. Tulius Clar. li. 3. §. tes. q. 26. & §. don. q. 7. & li 5. & §. vsura. Menoc. cas. 235. Perez in l. 1. tit. 8. li. 1. Ordinat. Greg. in 4. verb. vsur. tit. 6. p. 7.

Fine della Seconda Parte.

TRAT-

Digitized by Google

TRATTATO DELL'ORDINE GIVDICIALE,

CHE I MINISTRI GENERALI, ET PROVINCIALI, & altri Giudici Ecclesiastici, & Secolari hanno da far nelle loro Visite.

Come i Ministri Generali, & Prouinciali son'obligati uisitar i loro Frati. Cap. I.

SOMMARIO.

Se sono obligati i Giudici à far inquisition delle cose, che appartengono alla lor giurisdittion, & se si posson intrometter nella giurisdittion d'altri. num. 1.

S'è obligato il Generale de' Minori uisitar la sua Religion. conclusio. 1. num. 2.

Se son'obligati i Prouinciali de i Minori uisitar le lor famiglie giudicialmente ogni anno. conclusio. 2. num. 3.

Che cosa s'hà da dimandar da i Prelati nelle lor uisite. concl. 3. nu. 4.

1 PER esplication di quel, che s'hà da dir in questo Capitolo, s'hà da notare, che tutti i Giudici hanno da far inquisition di quelle cose, che appartengono alla loro giurisdittione. Lequali si considerano in tre maniere; perche alcune appartengono al Giudice Ecclesiastico, altre al Giudice Secolare, alcun'altre ve ne sono, che appartengono ad ambedue le giurisdittioni. Et perciò sono chiamate communemente del foro misto. Al Giudice Ecclesiastico appartengono le cause Spirituali, come sono le cause matrimoniali, & beneficiali, come à quel, che s'ordina nel Concilio Tridentino.[a] Et può conoscer ancora il Giudice Ecclesiastico d'ogni delitto, che dalla Ragion Canonica si metta pena di scommunica, ò d'altra Censura Ecclesiastica; perciò può conoscer del delitto della sodomia commessa da vn secolare, perche i Canoni scommunicano questi tali. Ma si deue auuertire, che di questo delitto, & d'altri, circa i quali le Leggi Ciuili mettono pena di morte, ò di tagliar alcun membro, non debbon conoscere, & perciò, non debbon conoscer del delitto

a Côc. Tri. sess. 24. Canon. 12.

litto dell'adulterio d'vna donna maritata, se ben il Giudice Secolare fosse negligente; perche conforme alle leggi Ciuili, può il marito occiderla, consignandogliela, & cosi vi saria pericolo d'incorrere in irregolarità, che si mette contra coloro, che giudicano simili cause. E vero, che tanto potrebbe esser la negligenza del Giudice secolare, & tanto manifesto, & scandaloso il delitto, che saria lecito al Giudice Ecclesiastico conoscer di questo, & altri simili delitti, dando ordine, accioche non sieno castigati i delinquenti con pena di sangue; perche in questa maniera non incorrerà in irregolarità. Et per l'istessa ragion il Giudice secolare per la negligenza del Giudice Ecclesiastico può conoscer delle cause de gli Ecclesiastici, se la negligenza fosse tale, che risultasse in graue pregiuditio della Fede, come dice [b] Gabrielle, ma non quando risultasse in graue pregiudicio del ben commune. Dalche si raccoglie quanto malamente fanno i Giudici Secolari, che s'intromettono nella conoscenza de i negotij scelerati de gli Ecclesiastici, perche se ben sono in graue danno della Republica, in nessun modo posson conoscer di loro per giudicargli, come fù ordinato dalla [c] legge. Al Giudice Secolare appartiene conoscere delle cause temporali de i Secolari, cosi Ciuili, come Criminali, de quali non può conoscer il Giudice Ecclesiastico per non appartenere alla sua giurisdittione. Altre cause vi sono, che son dell'vno, & l'altro foro, com'è il delitto della bestemmia, & della sodomia, iquali essendosi sufficientemente castigati in vn Tribunale, non si può castigar nell'altro, come tratta Gabrielle.

b Gab.sup. canon.l.75. lit. Q

c c. Qualiter, & quando iudicijs

2 Prima Conclusione. Hà obligo il Ministro Generale della nostra sacra Religione visitar la sua famiglia per esser supremo Pastor di essa. E vero, che per la nostra regola, non è obligato visitar i frati; perche se ben in essa si comanda, che li debba visitar, & ammonire, ciò s'hà da intendere, parlando de i Ministri Prouinciali, come esplican S. Bonauentura, & [d] Cordoua sopra la nostra regola.

3 Seconda Conclu. Per Ragion diuina son'obligati i Ministri Prouinciali della nostra sacra Religion à visitar giudicialmente le lor famiglie. Ilche si proua, perche quelle parole, Che Christo nostro Redentor disse à San Pietro [Et tu aliquando conuersus confirma fratres tuos;] si riferiscono à tutti i Prelati, c'hanno cura d'anime. Et anco per ragion positiua è stato ordinato, che tutti i superiori delle Religioni, che non son sottoposte al Vescouo, visitino i Monasterij inferiori loro, come s'ordina nel Concilio Trident.[e] Et gli Ordinarij, come sono i Prouinciali, son'obligati visitar i detti Monasterij ogni anno, come ordina il Concilio Tridentino, [f] & è conforme alla Ragion antica. Et si come questo è precetto affermatiua, non debbon esser condēnati à peccato mortale i Giudici, che fanno, & comandano, che si faccia la detta Visita ogni anno. Perche, come il fin di questa Visita sia correggeri delinquēti, come si dirà appresso, cessando la necessità della correttion, cessa anco il suo obligo ogni anno; come per lo contrario, essendoui necessità di correttion, son'obligati à far la detta Visita più d'vna volta l'anno.

e Cōc. Tri. sess.25.de regu.c.1.& c. 20.

f Cōc. Tri. ses.7.c.8.& sess.20.c.8.

4 Terza Conclusione. Essendo, che il Prelato regolare è immediate Giu-

dice

Digitized by Google

dice de i suoi sudditi per castigar i loro delitti, non solamente per la Ragion Commune, ma ancora per Ragion de' loro Priuilegij, come risolue Nauarro, [g] il lor fine nelle visite deu'esser far osseruar la legge Diuina, come consta dal [h] Concilio Tridentino. Et subito dell'osseruanza delle leggi Ecclesiastiche, principalmente di quelle del Concilio Tridentino, i cui Decreti s'hanno da tener in gran veneratione, mettendogli in essecution, com'è stato ordinato nel medesimo Concilio. Et dopò subito dell'osseruation, & conseruation della Regola, in che fan professione, come nel medesimo [i] Tridentino Concilio. Et come queste Visite il fanno di quattro maniere, vna per via d'Inquisition Generale, l'altra d'inquisition Speciale, terza per via di Denuntia Speciale, & l'vltima per via d'Accusa: Conuiene, che trattiamo di tutte loro.

g Nau. in c. non dicatis d.63
h Cõc. Tri. sess. 24. de refor. c.3.
i Cõci. Tri. sess. 24. de regu. c.22.

Dell'Inquisition Generale.
Cap. II.

SOMMARIO.

Quante maniere d'Inquisitioni si trouano. nu.1.

L'essortationi, che debbono fare i Prelati, quando propongono la Visita, & come per l'Inquisition Generale non è necessario, che ui sia infamia, nè accusator, nè denuntiator. concl. 2. num. 2.

Se nell'Inquisition Generale può il Giudice dimandar se Pietro fece tal delitto. concl. 2. nu. 3.

Se uno è obligato à denuntiar se stesso. concl. 3. nu. 4.

1 PER esplication di quel, che in questa materia s'hà da dire, si deue notar, che l'Inquisition è vna legitima inuestigation, che fà il Giudice per il suo officio, dimandando d'alcuni delitti, ò d'alcun delinquente. Per esplication di che s'hà da considerare, che sono due maniere d'Inquisition, vna Generale, l'altra Speciale. La Generale è di tre maniere. Vna è da parte del delitto solamente, l'altra da parte solamente del delinquente. La terza è quando si dimanda del delitto, & del delinquente, & la medesima distintion è nell'Inquisitione Speciale. Et s'auuertisca, che nella General'Inquisition, così da parte del delitto, come da parte del delinquente non s'inuestiga d'alcun delitto in particolar, nè d'alcun delinquẽte determinato, ma di tutti generalmente; perche se ben il Prelato fà l'ammonition'in essa sopra alcuni vitij particolari, non possiamo lasciar di chiamarla Inquisition Generale. L'Inquisition Generale da parte del delitto solamente è quando si ricerca d'alcun delitto particolare, come se si dimandasse, come si guarda la legge, che mette la tassa nel formento. L'Inquisition General da parte del delinquente, accade quando si sà di vn delitto, & si dimanda in General, chi il commise.

2 Prima Conclus. Per farsi questa Inquisition Generale, non è necessario, che vi sia l'infamia, nè accusatore, nè denunciator, come risolue [a] Soto. Et così chiamati i frati, essendo in Communità, auanti ogni altra cosa il Prelato hà da far vn'essortation, mostrando in essa più zelo di Giudice, & cuor di Padre, che di lettere, & parole. Et fatta quest'essortation,

a Sot. de ratio. tegen. & deteg. secr. q.6. mẽbr. seq.

auanti,

auanti, che cominci la Visita, deue visitar il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, & le Reliquie de' Santi, che si trouassero nel Conuento, & l'Olio Santo, guardando la conueneuolezza, doue sono. Et questo finito hà da visitar l'Infermeria, & le Celle del luogo, accioche con esperienza vegga se si tien conto co'l Culto Diuino, & con la debita Carità à gl'infermi, & con quel, ch'è necessario per la sostentation de' loro sudditi, & honestà de i Conuenti, che sono à conto loro. Et subito chiamar tutti i frati, ciascun da per se, dimandandogli tutto quel, che conuiene per la vita commune, & osseruanza della Regola, & dopò subito in particolare. Se si guardano gli Statuti Generali della Religion, & i Prouinciali della Prouincia, & se sanno d'alcun frate, c'habbia commesso alcun peccato contra i tre voti essentiali, & contra i Precetti Diuini, & Ecclesiastici, & della Regola, pigliando la lor depositione in scritto, dimandando d'alcuni delitti in particolare, se ben non sono pernitiosi alla Republica, de' quali non sia corretto, nè si spera si debba correggere il fratello, come si dirà più largamente appresso, parlando in particolare. Sono gli altri Giudici ancora obligati à far inquisition general de i peccati, il cui castigo è à conto loro. Et gli auuertisco, che non piglino depositione, che non la sottoscriua chi è visitato, & à quelli, che non volessero visitar, dicendo, che non hanno cosa veruna da dire, comandino scriuer, & fermar, accioche finito il tempo della visita, ricordandosi di questa sottoscrittione, nõ ardiscano visitar, se ben qualche occasion disordinata à questo l'inuitasse, non col debito zelo.

2 Seconda Conclusione è, che non può il Giudice facendo vna Inquisition general, dimandar in particolare se Pietro fece tal delitto, solamẽte gli sia lecito dimãdar generalmente chi fece questo peccato, come si dirà appresso. Il sopradetto s'intende, saluo che s'alcuna persona in particolare non fosse notata, & infamata di questo delitto, come si dirà appresso, trattando dell'Inquisition particolare. Et non mi trattengo più in ciò; perche nella materia della scommunica, trattando delle monitorie, parlai largamente, doue mi rimetto.

3 Terza Conclusione. Nessuno è in questa Inquisition general obligato à manifestar il delitto, che commise, se ben sia molto publico, eccetto che se fosse dimandato giuridicamente dal Giudice, come appresso si dichiara, & così dicono i Dottori communemente, come auuertisce [b] Soto, che questa Inquisition generale non è giudicio; ma vn preambulo per il Giudicio; percioche il giudice prima inquirisce se vi è alcun vitio contra la Communità, & alcun delinquente infamato di esso, & dopò, trouando testimonij, procede al giudicio, come tratta Albertino, [c] & Bartolo, & consta dalla Ragione.

b Soto in relec. in 2. q.7. cont.3. dub.1.

c Alber. in affettion. q. 34. nu.6. Bar. in l. fi. ff. de q. in fin. de har.

Dell'Inquisition particolare da parte del Giudice. Cap. III.

SOMMARIO.

Che cosa è occulta, & notoria. num. 1. & 2.

S'è necessaria per l'Inquisition particolare contra alcuna persona esser ella notata, & infamata del delitto di

Digitized by Google

to di che si tratta. concl.1. nu.3. & concl.2. nu.4.

Se può il Prelato, ò Giudice far inquition di chi commise il delitto, essendo publico, & il delinquente secreto. concl.3. nu.5.

Se il delinquente fosse infamato, & conuinto d'alcun delitto, se solamente di questo, & non d'altro s'hà da far inquisition. conclus.4. numero 6.

Se possono i Giudici far inquisition, se alcuna persona sia habile per un certo officio, non essendo infamato de inhabilità. concl.5. nu.7.

Se possono i Giudici condennare un delinquente, c'hauesse confessato il suo peccato fuor di giudicio, innanzi à molti, benche di esso non sia preceduto infamia. Et se possono procedere contra colui, che auanti di loro fece alcun delitto, & se possono procedere per uia d'inquisition, senza che preceda infamia, quando il delitto, che si commette fosse in pregiuditio d'un terzo. ibidem.

Se possono procedere i Prelati per uia di castigo, sopra negotij dubiosi. concl.6. nu.8.

1 PER la perfetta esplication di quanto in questo capitolo, & in questa materia dell'ordine Giudiciale s'hà da dire, si deue notare. Primo, che vi sono delitti occulti, & notorij. Gli occulti sono di molte maniere. Prima quando vna cosa fosse solamente mentale, & in questo caso, si chiama [occultum, per se] perche per sua natura, non hà cosa alcuna, che da altri sia saputo. Vn'altro si chiama occulto [per accidens] & è quando vn delitto si commette con l'atto esteriore, in parte doue nessun vede, ò intende, & così inquanto, che di sua natura hà qualche cosa, per la qual può esser publico, & se nõ è, quest'è [per accidens] cioè per farsi in secreto. Et in nessun di questi due casi hà luogo la correttion fraterna, ò giudiciale. Terza materia d'occulto è, quando vno, ò pochi lo sapessero, nè sia dedotto in giudicio; & parlando anco dell'occulto largamente, dicono huomini Dotti, [a] che occulto è quel, che la Chiesa tolera, & il fatto non sia euidente.

2 S'hà da notar, che questa parola, notorio, non deriua dalla parola, noto, come dice Siluestro, [b] ma da nosco; & perciò è quel, di che tutti hanno notitia. Et di tre maniere considera; perche vno è notorio di ragion, l'altro di fatto, & vn'altro di presuntion di ragion. Il notorio di ragion è quel, che in giudicio è notorio, ò per sentenza del Giudice, ò per cõfession della parte, ò per chiara proua de i testimonij, come è notato nella legge. [c] Il notorio di fatto è quel, che è tanto euidente, che non si può negare, come è diffinito in vna [d] Glosa. Come se vn'huomo vccidesse vno, auanti di molti. Notorio della presuntion di fatto è quel, che da se non sia euidente; ma il giudice procede al suo castigo, come se fosse notorio, per gli segni grandi, che vi sono del suo fatto, come quando vn Chierico hauesse vna donna dẽtro di casa sua. Il che tutti dicono esser la sua concubina; perciò questi sarà castigato, come concubinario. Et auuertiscasi, che accioche vna cosa sia tenuta per notorio, non si può dar certa regola, come afferma [e] Soto. Et il più certo, che

a DD. in c. corã de cõhab. cler.

b Syluestr. s. votor.

c cap. olim de ver. sig. c. quesitum de cohabi. cleri.

d gl. 2. q. 1. c. de manif. c. euidentia de accus.

e Sot. in 4. d. 12. qu. 1. ar. 6.

Digitized by Google

che di ciò possiamo verificar è, che se il delitto si commise in vna città grande, si ricerca, che ciò sappiano molti più, che quando si commettesse in vna città picciola, ò luogo picciolo. Et mi par anco, che basti, che si proui, che lo sanno dieci persone, perche verificandosi questo, chiara cosa è, che'l sapranno assai più, perche s'hà da credere, che costoro'l publicheriano. S'auuertisca di più, che se ben alcuni han fatto differenza tra il notorio, & il manifestò, nell'vna, & [f] l'altra ragione trouiamo, che si piglian per lo medesimo, & perciò non sia bisogno, che moltiplichiamo distintioni. Di più s'auuertisca, che se ben ogni notorio è publico, per lo contrario, non tutto quel ch'è publico è notorio, perche ben può essere vna cosa publica per gente di mala conscienza, hauerla diuolgata, non sapendola di certo, nè essendo ella euidente con euidenza di fatto, & perciò vi sarà alcuno per il detto rumor infamato, non essendo il suo peccato notorio. Il terzo s'hà da notar, che accioche vno sia tenuto per infamato di tal delitto, non basta, che sia notorio, che'l commise, à quelli della casa dou'egli habita; perche tra tanto, che quelli di fuori no'l sanno, si giudica esser il fatto secreto, & la ragion è, perche si presume, che quelli di casa tacerebbono, & perciò non può la giustitia procedere contra colui, che di questa maniera fosse infamato, perche la correttion non è à conto suo, ma à conto del padre di quella casa. E vero, che tanto grande potrebbe esser la casa, che colui, che stesse infamato, potesse esser giudicato per infamato assolutamente, principalmente se in quella fossero molti seruitori, da i quali si presuma l'habbiano publicato. Et s'auuertisca, che quel che fà vn frate, ò vn collegiato, basta che sia publico nel suo Monasterio, ò Collegio, accioche come publico, si possa visitar, & castigar; perche se bē non si presume, che'l debban dire à quei di fuori, per esser graue peccato quel che fanno simili persone, moralmente parlando, non si sà in tutta vna Città, accioche dimandiamo, che sia publico in essa per effetto del suo castigo. Questo presupposto, mettiamo alcune conclusioni per risolution di questa materia.

f ca. quæsitum de co hab. cle. & ca. cū olim de verb. signif.

3 Prima Concl. L'inquisition speciale d'alcuna persona, può esser fatta per effetto del suo castigo, quando tal persona fosse notata, & infamata di questo delitto, ò quando vi fossero indicij graui, & notorij alla maggior parte della communità contra la detta persona, di maniera, che non procedendo il giudice contra questo reo, cagionerebbe scādalo nella detta communità, cosi tengon [g] Nauarro, & F. Luigi Lopez. Dissi indicij graui, perche non essendoui, benche sieno manifesti, non sono bastanti per proceder contra il reo, cosi infamato da loro per via d'Inquisition. Ma ben si potria procedere, quādo alcun l'accusasse, perche in questo caso questi inditij sono tenuti per vna semiplena proua, & cosi son bastanti, accioche il Giudice per via d'accusation proceda contra il reo, & contra i testimonij, che'l sapessero, sforzandogli, che manifestino la verità, come tēgono Nauarro, [h] & Soto, dopò Siluestro. Et all'hora sariano gl'indicij graui, accioche il giudice possa procedere contra il reo per via d'inquisition, quando euidentemente per loro

g Nauarr. Man. c. 8. n. 38. & c. 17. & 25. n. 35. & 137. Lopez in instr. conf. 2. p. c. 2.

h Nau. vbi sup. Sot li. 5. de iust. q. 6. a. 2. & de regē. secr mēb. 2. q. 6 concl. 2 dub. 1. Syluest. tit. vend. & ti. Inquisit. 1. q. 3. & 4.

Digitized by Google

ro si possa presumer male, non essendo in essi congettura d'alcun bene, come sarebbono gl'indebiti abbracciamenti, & congiuntioni d'alcuni, de i quali si trattano nella [i] legge Canonica. Et all'hora saria gl'indicij leggieri, quando in loro sia picciola congettura d'alcun bene, & real, & veramente non nasca da loro suspetto vehemente, ma leggiero, tal che per essi non resti il Religioso infamato. Come sarebbe vedere vn Religioso di buona fama parlar à solo con vna donna in luogo suspettoso, perche questo inditio non è sufficiente per infamarlo.

i 27. q. 1. c. Neque aliqua.

4 Seconda Conclusione. Non è lecito al Giudice far inquisitione ne i delitti occulti d'alcuna persona, se dalla persona nõ fosse preceduto alcuna infamia, come è stato detto. Et accioche meglio s'intenda, & inteso si prattichi; mettiamo vn'essempio. Quà stà Pietro, ilqual è condennato da tre, ò più testimonij denunciandolo; dicendo, che l'hanno visto con vna donna in vn letto, delqual delitto Pietro non è infamato; perche i testimonij solamente l'hanno detto al Prelato in secreto, accioche vi prouegga. Non può in questo caso il Prelato publicamente castigare questo delinquente, nè chiamar altri testimonij per dimandar della sua vita, come espressamente è stato terminato con [k] leggi, nelle quali vengono allegate molte autorità della sacra Scrittura in comprobatione di questa verità. Da questo si raccoglie, quanto malamente fanno alcuni Prelati Ecclesiastici, & Regolari, che castigano i loro sudditi publicamente, non hauendogli alcun accusato, per delitti occulti, c'hanno cõmesso, prouati non più che con tre, ò quattro testimonij, non v'essendo contra di loro infamia alcuna. Ilche può esser causa, ch'altri sudditi commettano peccati publici, & scandalosi, permettendolo così Iddio. Perche coloro, che per honor della lor Religione, & accioche non accadano scandali publici procedono, castigando il suddito peccator secreto, & publicando il suo peccato contra la legge Diuina, & contra i sacri Canoni, giusto è il giudicio di Dio, ch'altri loro sudditi facciano peccati tanto publici, che la lor Religion perda auanti gli huomini la chiarezza, che essi tantõ senza guardar l'essential della ragione, procũrano hauer, & acquistar, non considerando, che sopra ogn'altra cosa, che debbono acquistar, & procurar la Carità di Dio, & del prossimo, & non castigar senza il termine della Carità paterna, benche secondo la ragione non gli debbano publicamente castigare. Et accioche procedano con la Carità Diuina: notino, che quando il delitto non si può prouare con testimonij, & il suddito ammonito dal Prelato negasse, ò non s'emendasse; non hà licenza il Prelato per proceder auanti nel negotio, nè'l può castigar, finche non accada alcuna cosa, che faccia il delitto manifesto, ò vi sieno indicij per inuestigar di esso, ò testimonij, co i quali il delinquente possa esser conuinto: sia nondimeno auisato, c'hà da proceder con l'amor, & carità, che deue, considerando l'humor del delinquente. Perche non vi essendo speranza della sua emenda, castigandoli giudicialmente, anzi s'intẽdesse, che si farebbe peggio, meglo sarebbe lasciarlo, & raccomandarlo à Dio; poiche dal castigo non

k c. inquisitioni. & c. qualiter & quando de sent. exc8.

Digitized by Google

s'aspetta vtile, ma danno, come tiene Soto,[l] ilqual segue Aragon, alla Republica. Dissi, che meglio sarebbe lasciarlo, ilche s'hà da intendere come giudice per castigarlo. Ma come Prelato, è lecito, & sarà obligato prouandosi il delitto con due testimonij, frustarlo, & correggerlo secretamente. Il che può molto ben far, se ben dicesse, c'hà fermo proposito di emendarsi. Et se dopò questa secreta ammonitione, & castigo il suddito cadesse vn'altra volta, può all'hora il Prelato, come Giudice, proceder contra di lui cõmandandogli per obedienza, che dica la verità, castigandolo con altre pene, poiche dice Christo nostro Redentore, che se il delinquente non obedisse alla Chiesa, cioè al Prelato, che'l corregge in secreto, sia castigato publicamente, come Ethnico, & Publicano, essendo già il suo delitto publico, & prouato con altri testimonij, perche se non fosse prouato con testimonij, ò con la confession del reo, non può il Prelato far il sopradetto, come dice [m] Angles. Ma se dopò della detta secreta ammonitione il suddito si correggesse, & la sua correttione fosse notoria al Prelato, non può procedere più contra di esso, perche come il fin della correttion sia il ben priuato di colui, che si corregge; la ragion naturale ricerca, che se gli faccia il manco danno, che si può, & tacendo il Prelato in questo caso; se gli fa manco danno, ilche è obligato à far à guisa d'vn buon medico, che se potrà sanar vn'infermità, tagliando vn dito, non taglierà tutta vna mano; così tengon [n] Aragon, & Fra Luigi Lopez, con la Commune. Ma s'hà d'auertir, che il sopradetto procede quando il delitto non sia contra la Republica; percioche questi delitti sono contaggiosi, & dannosi al ben commune, basta che vi sia vn testimonio, se ben non vi fosse infamia, accioche da loro possano i Giudici far inquisition contra di vno, & prouato il delitto, possa essere publicamente castigato il delinquente. Così tengono i Dottori [o] communemente. I quali s'accordano, che quando i delitti sono attroci, se ben i delinquenti non fossero notati d'infamia; possono essere publicamente castigati. Et questa sentenza tiene [p] Angles, espressamente. E vero, che poco discosto dal luogo doue la tiene, par che si contradica. Per esplication del che s'hà da notar, che alcuni peccati vi sono, che si fanno contra la communità, & sono quelli, co i quali, colui che gli commette, pretende principalmente far danno alla communità, & rouinar la Republica, come è il delitto di lesa Maestà; perche non si può commettere questo delitto, che non succeda qualche gran disturbo, & ruina nella Republica, & la medesima cagion di questa specie è il furto del publico thesoro, & la morte d'vn'huomo famoso, & eminente, che la salute della Republica dipende dalla sua, posciache in tutti questi modi pretende il delinquente la ruina della Republica, come risolue [q] Soto, ilqual dice, che di questa specie, per la sopradetta ragione, è l'assassinare le publiche strade. Et alcuni aggiungono, che ancora sia di questa specie, il subornar nelle Cathedre, ò in altre elettioni. Il che s'hà da intendere, quando subornassero per gl'indegni; perche è chiaro, che con la loro elettione pretendono il danno della Re-

l Sot. de ratio. tegen. &c. memb. 2. q. 4. Arag. 2. 2. q 33. ar. 8.

m Angl. in floribus, de correct. fraterna, ar. 1. dif. 7.

n Arag. 2. 2. q. 67. a. 3. in fin. Lop. 1 inst. conf. 2. 10. p. ca. 10. in fin.

o DD. in d. c. qualiter, & quando.

p Angl. de corec. frat. art 2. dif. 3. cõc. 1. conc. vlt. qu a dif. 4. videtur si bi contrarius.

q Sot. de tegend. secr. nu. 2. qu. 4. conf. 2.

Digitized by Google

publica. Dicono ancora alcuni, che il delitto nefando sia dell'istessa specie, per la sua grauissima attrocità. Et anco il delitto della fornication, nel Monaco sia di questa specie, in quanto, che infama tutta vna communità. Ma la più vera opinion è questi due delitti vltimi non sono secondo la loro natura contra la communità, perche con loro non si pretende principalmente la ruina della Republica. E vero, che s'hà da corrispondere à loro, come se fossero contra la communità, se vi fosse pericolo, che si publicheriano. Et perciò s'hà da procurar, che da questo non nasca infamia alla religion. Et si deue auuertire, che il delitto dell'heresia, sopra ogn'altro è pernitiosissimo alla Republica, perche per l'ordinario questo affonda, e partisce la Republica in diuerse sette. Et s'hà da notare ancora, che il peccato della bestemmia sempre s'hà da visitar, se ben si fosse commesso auanti di pochi, perche in questo peccato, non sempre s'hà d'aspettar, che ne sia l'infamia; essendo, che per ordinario gli huomini, che bestemmiano, sono certa gente disgratiata, & che fanno poco conto d'hauer buona fama, è vero, che s'haurebbe obligo di correggerlo fraternamente prima se si sperasse, che fosse per emendarsi di questo vitio.

5 Terza Conclus. Può il Prelato, & Giudice, quando del delitto fosse preceduto infamia, ma non della persona, che il commise; procedere facendo inquisition. Mettiamo vn'essempio, accioche meglio s'intenda. Si troua vn'huomo morto in certa parte, & di questo fatto non è infamato in particolar persona alcuna, è lecito al Giudice per via d'Inquisition, inuestigar chi l'hauesse veciso. Tengono questa sentenza doppò molti graui Dottori [r] Nauarro, Cordoua, Pietro di Nauarra, & Aragon. Ilqual circa di questa difficoltà riferisce quattro opinioni. Et questa Conclusione si proua, perche si come essendo la legge di natura, che nessun si offerisca à metter la sua vita à pericolo, con tutto ciò, è lecito metterla per difesa della Republica, essendo che la legge naturale di conseruar la vita, riceue molta equità, per conseruation di vn'altra ragion naturale più importante, che è conseruar il ben commune. Così se ben è ragion naturale non manifestar il peccato occulto, & di non trattar, che il suo peccato sia manifesto; con tutto ciò, per conseruation d'vn'altra ragion natural più importante, che è la conseruation della Republica, & del ben commune gli è lecito scoprirlo, & far Inquisition, accioche discoperto sia castigato. Percioche non facendosi questo, ne seguirebbono due graui mali. Vno lo scandalo della Republica, vedendo vn peccato publicato tanto pregiudiciale, & i Giudici starsi con la mano alla cintola. Secondo, che in breuissimo tempo si empirebbe la Republica di micidiali, & malfattori. Perciò questa sentenza è stata approuata in vna legge [s] della noua Compilatione. Nondimeno debbono auuertir i Giudici, che non han da far in questo caso Inquisition d'alcuna persona particolar, se non fosse infamata, benche il delitto fosse publico: perche tanto solamente gli è lecito far Inquisition di colui, che l'hà commesso.

6 Quarta Concl. Se il delinquente fosse infamato, & conuinto di qual-

[r] Nau. in c. inter verb. conclus. 46. nu. 214. Cord. deci. cas. consc. q. 46. puncto. 1. Nau. l. 2. de restit. ca. 4. nu. 154. Arag. 2. 2. q. 69. art. 1. & 2.

[s] l. 6 tit. 1. li. 8. nouæ compil.

che delitto; ſolamente di queſto, & non d'altro s'hà da far inquiſition, ſaluo, che ſe queſto delitto non foſſe tanto vnito con vn'altro, che perfettamente non ſi poteſſe conoſcer ſenza eſſo. Et coſi il Giudice, che particolarmente inueſtigaſſe contra i concubinarij verificando, che vno ſia concubinario con vna Monaca; può incidentemente ricercar del ſacrilegio, ſe ben di eſſo non ſia preceduta infamia. Talche la concluſion s'hà da intender, quando i delitti foſſero diſperati, come tengono il [t] Gaetano, & Soto. Et per la medeſima ragione, non ſi può far inquiſition de complici nel delitto, eccetto, che ſe in qualche maniera foſſero carichi contra di loro, ò ſaluo, ſe il peccato del qual ſi faceſſe inquiſitione, non foſſe pregiuditial alla Republica, come è ſtato detto nella ſeconda concluſione. Coſi è ordinato nelle noſtre [u] Conſtitutioni generali di Toledo, conforme à i Sacri Canoni, & tengono ciò il Gaetano, & Soto.

t Caie. 2. 2. q. 67. art. 2. Soto vbi ſup. q. 6. du. 5. & cōcl. 3.

u Ordinatio. Tolet. c. 5. tit. de correc. & c. cū ad monaſt. de confe. & c. veniēs de teſtibus. Caiet. in opuſ. reſp. 5. Sot. vbi ſu. concl. 4.

7 Quinta Concl. Quando i Giudici fanno, ò commandano far alcuna ſpecial inquiſition contra alcuna perſona, non per caſtigo, ma per ſaper ſe vi foſſe qualche ſecreto impedimento, & inhabilità, accioche queſta perſona non foſſe promoſſa ad alcun officio, ò ſe già foſſe promoſſa, accioche non foſſe confirmata in eſſo, ò nol poſſegga; non è neceſſario, che preceda alcuna infamia contra la detta perſona, come non è neceſſario, che preceda infamia contra alla perſona, che vuol contraher matrimonio con vna certa donna, accioche il Giudice commandi, che ſi faccia Inquiſition, ſe vi ſia alcun impedimento, che ciò impediſca, conforme quanto ſi nota in [x] Iure, & riſolue Innocentio. Da queſto ne ſegue, che poſſono i Generali, & Prouinciali inquirire de meriti, & demeriti di coloro, c'hanno da elegger alle prelature, ſe ben non precede di loro infamia alcuna. Come poſſono ancora i detti prelati caſtigar vn delinquente, c'haueſſe confeſſato il ſuo peccato fuori di giudicio auanti di molti, ſe ben di eſſo non ſia preceduto infamia. Diſſi auanti di molti; perche ſe vno in ſecreto, auanti di vno, ò di due, & anco auanti del Prelato ſenza eſſer sforzato, diſſe hauer commeſſo alcun delitto, ò ſe il Prelato haueſſe trouato vna ſua lettera, nellaqual confeſſaſſe hauer commeſſo il delitto; non può il Prelato giudicialmente caſtigarlo, ma ſolo correggerlo fraternamente, ſaluo ſe il delitto non foſſe contra il ben publico. Et può proceder ancora contra colui, che auanti di eſſo fece alcun delitto, & può proceder per via de Inquiſitione, quando il delitto, che ſi commiſe, foſſe in pregiuditio d'vn terzo. Come ſe vno ſenza preceder infamia vccideſſe ſuo fratello, ò robbaſſe quel d'altri, come riſolue [y] Soto. Et in queſti delitti poſſono inueſtigar, & caſtigar publicamente ſenza, che preceda infamia, & ſenza, che ci ſia accuſator, per la ſola denuntia, perchè in queſti caſi la denuntia hà forza d'accuſa, come dice il medeſimo [z] Soto.

x c. poſtquā & c. cū dilectio. & c. nihil. de elec. c. ſi de clandeſtina deſpēſatione, notat Inn. in c. nihil de exceſſib. Prælat.

y Soto vbi ſup. cōcl. 3.

z Sot. d. q. 6. cōcluſ. 1. dub. 3.

8 Seſta Concl. Non debbono proceder i Prelati per via di caſtigo, ſopra negotij dubbioſi de' loro ſudditi, anzi deuono hauer di loro buona opinione, ſe ben haueſſero detto alcuna coſa à perſone di non tanto credito. E vero, c'hanno da vſar d'alcune cautele, cercando rimedij, & adope-

ran-

Digitized by Google

randogli per rimediar al mal se vi sarà, & come da vna veletta hanno da veder da lontano gli scandali, che potessero succedere. Ma nè per via d'Inquisition hanno licenza per far cosa alcuna, che macchi, & offenda la fama del prossimo. Et per esplication di questa dottrina, s'hà da notar molto vn'altra dottrina di S. Tomaso,[a] ilqual dice, che vi sono due giudicij, l'vno secondo la suppositione, & l'altro secondo la diffinition, & terminatione. Et il giuditio secondo la suppositione accade, quando i Prelati trattano di rimediar con le visite quel, che dicono de i loro sudditi vsando cautele, & dando ordini, non facendo cõto delle cose dubiose, accioche cõ più efficacia, si dia il detto rimedio, & così deuon creder, che sia bugia quello, che lor sia stato detto. Ma presupposto, che possa esser la verità, debbono dir, facciasi tal cosa, ch'è necessario, & guardisi, che non pregiudichi alla fama del prossimo visitato. Ma nel giudicio secondo la diffinition, & termination, sempre debbono la cosa dubbiosa buttarla alla parte miglior, perche buttandosi alla peggior; sarebbe far grand'affronto al prossimo. Percioche non fanno mal i Prelati, quando nelle visite trouano vn testimonio, ò inditij secreti contra vn certo Religioso; mutarlo ad vn'altro Conuento, ò mettendoli pena, che non entri in vna certa casa, facendo questo con la debita prudenza, guardando sempre per la fama, et honor del visitato. Perche non vsando la prudenza, nè guardando il sopradetto molte volte volẽdo otturar vn buco secreto, dalqual non vien fuori alcuna infamia al monasterio; s'aprono altri publici da i quali nasce molta nota, & infamia, perciò riguardino come inuestighino, & come rimedino. Et se per mutar subito il frate, finita la visita, gli seguisse infamia, ò fosse pericolo d'alcun suspetto; nol possono con buona conscienza mutar subito, poiche mutarlo in questo caso; in parte è castigo, ilqual il Prelato non può dar, per non poter proceder in questo, come giudice, & così deue prolungar la mutation, raccommandando al superior del Conuento in general senza particolarizar alcun, che habbia cura del gouerno di casa sua, & d'ogn'altra cosa, che conuien al rimedio delle cose visitate. Et non conuiene, che subito metta precetto, che non s'entri in tal casa, essendo consueto, & molto ordinario d'intrar in essa, perche per questo nuouo, & repentin ordine molte volte succede, che il suspetto leggiero, ch'era di tal caso; butti gran radice ne i cuori di gente cattiua, & dormendo, si risueglino, & comincia à latrar, & infamar la casa, & il Monasterio, raccogliendo tra i denti delle loro venenose bocche la pietra aspera della buona, & santa vita de i penitenti religiosi, con laqual essi, come serui di Dio; pretendeuano ferir i lor cuori per conuertirgli. Ilche ordinariamente accade ne' luoghi, & ville picciole, doue molte volte, & quasi sempre son più malitiosi, che nelle città grandi.

[a] D. Th. 2. 2. q. 6. art. 4. ad 3.

Se ui è obligo denuntiar i delinquenti nelle uisite, & se si può far senza, che preceda la correttion fraterna. Cap. IV.

S O M M A R I O.

Quante maniere di denuntie sono, & che cosa è denuntia, nu. 1. & 2.

Se si può fare denuntia giuditial del peccato già emendato.concl.1.n.3.
Se si può far denuntia giudicial de' peccati non emendati.concl.2.nu.4.
Se il denuntiato, & l'infame puo denuntiar, & accusar.concl.3.nu.5.
Se il peccator può esser denuntiato, senza che preceda la correttion fraterna.concl.4.nu.6.concl.5.nu.7.concl.6.nu.8.concl.7.nu.9.
Se ui è obligo di far questa correttion, quando s'hauesse per cosa probabile, che non s'hà da emendar il delinquente.concl.8.nu.10.
Se può uno correggar un suo fratello, col mezo d'un'altro suo amico, intendendo, che di questa maniera si emenderà meglio.concl.9.nu.11.
S'è uno obligato denuntiar al superiore quel, che intese d'alcune persone di bassa conditione contra i loro sudditi.concl.10.nu.12.

1 PER esplication di quel, che in questo Capitolo s'hà da dire, si deue notare, che vi è difficoltà di quante maniere siano le denuntie, come consta da quel, che adduce [a] Panormitano, perche Santo Antonino ne mette due, cioè la fraterna, & la giudiciale. Soto ne mette quattro, cioè la Fraterna, ch'è l'Euangelica, la Giudicial, la Canonica, & la Regolar. L'Euangelica è quella, che il Signor chiama fraterna. La Giudicial, quando vno denuntia al Giudice il delitto d'vn'altro, che si chiama querela. La Canonica, quando alcun denuntia il delitto al Giudice, accioche vi sia emenda. La Regolar è quella, che si fà nelle religioni, secondo i loro statuti, & leggi. Ma in questa varietà, accioche seguiamo l'ordin Aristotelico, fuggendo i molti membri nelle diuisioni; il mio parer è, che l'opinion di Sant'Antonino si debba seguire, cioè, che non vi siano più, che due denuntie, la prima è l'Euangelica, la seconda la Giudiciale. Per esplication delche s'hà da notare, che l'Euangelica è di due maniere. La prima è quella, che si fà al Prelato, come à padre; la seconda, che si fa al Prelato, come à Prelato. Quella, che si fà, come à padre accade, quãdo vno hauendo corretto il suo prossimo, & fece nulla, ò lasciò di correggerlo per intẽder, che non era per far niente, dice al Prelato, come à padre, accioche'l corregga, intendendo, che à questo modo il guadagnerà. Quella, che se gli fa come à Prelato: è quando hauendo guardato l'ordine dello Euangelio, non ottenendo quel, che si desidera, il dice à Prelato, accioche secretamente il corregga auanti quelli, che gli parerà, come appresso si dirà. Et la Giudicial è, quando si dice il peccato al Prelato, come à Giudice, delqual anco si tratterà.

[a] Pan. in d. c. nouit de Iudic. D. Anto. 3. p. ti. 10. c. 9. Soto de tegend. secr. nu. 9. q. 5.

2 Secondo s'hà da notar, che la denuntia è vna manifestation del delitto fatto al Giudice, ò Prelato, accioche sia vtile, & non faccia danno, poiche con essa non si pretende tanto la vendetta, come l'emenda del delitto. Et perciò vi è gran differenza tra l'accusa, & denuntia, perche colui, che accusa, sempre pretende alla vendetta, ma chi denuntia, solamente pretende l'emenda del delitto, & così colui, che accusa, non cura se il prossimo sia emendato, ò nò, ma colui, che denuntia, non hà altra mira se non l'emenda del prossimo, come si dichiara appresso. Altre differenze vi sono, tra l'accusa, & denuntia, lequali si diranno nel quinto capitolo.

Prima.

Digitized by Google

3 Prima Concl. Quando si tratta della denuntia giudicial, inquanto al peccato commesso, che già fosse emẽdato; solamente è obligato à denuntiarlo à colui, alqual secondo il suo officio competesse; perche questa denuntia in questo caso; è atto di giustitia, col qual si pretende, che sia castigato il delinquente, non per l'vtil suo: perche già si presuppone essersi emendato, ma per il ben della Republica, alla qual conuiene, che i delitti sieno castigati, come l'adduce [b] Innocentio, & consta per molti luoghi della Ragion. Et così la denuntia di simil peccato è à conto del fiscal, come padre della Republica.

4 Seconda Conclusione. Se si tratta della denuntia giudicial, in quanto à i peccati fatti, & non emendati, ogni vno è obligato à denuntiargli, saluo se non hauessero per certo, che per la detta denuntia n'hauesse à succeder qualche danno, come ordina la [c] legge, perche questa denuntia è atto di Charità. Per ilqual i Fideli sono obligati à ciò, come dicono [d] Siluestro, & Goffredo. Perciò colui, che denuntiasse, dentro del termine messo nell'editto della visita, hà obligo di denuntiar dopò, come risolue [e] Nauarro, però i Chierici, già che ciò è opera di Charità, possono denuntiar in cause criminali, se ben si temesse, che vi sarebbe spargimento grande di sangue, morte, ò incision di qualche membro, con questo però, che protestino, che non denuntiano, accioche i delinquenti sieno castigati con simili pene, perche denuntiando senza questa protestatione seguendone grande spargimento di sangue, incorrono nell'irregolarità, così tengono il [f] Gaetano, Soto, Nauarro, & Couarruuia, dicendo, che i Canoni non prohibiscono à i Chierici far quel che per Ragion Natural, essendoui la necessità, son obligati à fare.

5 Terza Concl. Lo scommunicato, nominatim, di scommunica maggiore, non può denuntiar, nè accusar, perche questi atti richieggono auttorità in colui, che gli propone, della qual sono priuati gli scommunicati per la pena del lor delitto, & contumacia. Ma non auuertisce molto ben il [g] Gaetano, che se ben tai non possono manifestar al Giudice i delitti per via di denuntia, ò accusa, non perciò son priui, accioche per altra via gli possano manifestar, auisando lor del delinquente, & de' testimonij, che contra di esso fossero, & così (ex officio,) rimedij il danno, che nella Republica si minacci, & l'istesso s'hà da dir de gl'infami, come dice Soto. [h]

6 Quarta Conclus. Essendo il peccato publico, subito senza, che preceda la correttion fraterna, deue esser denuntiato, ò accusato auanti il superior colui, che'l commise, perche come è publico, & scandaloso il peccato, non può passar senza publico castigo, & perciò per farsi questa denuntia, ò accusa, non s'hà da tener la mira alla turbation, che hà da riceuer il delinquente, ma al ben commune, come dice San Tomaso, [i] ilqual nota, che Christo Redentor nostro imponendo la correttion fraterna, se peccherà il tuo fratello contra di te: correggilo tra te, & lui. Non commãda, che'l correggiamo, quando il suo peccato sia publico, perche all'hora pecca contra altri scandaleggiandoli. Questa concl. con la Commune tien [k] Soto, laquale s'hà da intender, saluo se non s'hauesse per certo, che il peccator,

b Inn. in c. nouit. de iudic. c. præcipue, 11. q. 2.

c c. hoc videtur 2. 2. q. 5.

d Syl. ver. denuntiat. & ibi Godofred. nu. 30.

e Naua. in Man. c. 25. nu. 46.

f Caie. 2. 2. art. 7. Soto de tegen. secre. mẽb. 2. q. 5. concl. 3. Nau. in ca. inter verba 11. q. 13. co rol. 6. Couarr. in clem. si furiosus. 1. p. q. 5.

g Caie. 2. 2. q. 68. art. 1.

h Soto vbi sup. q. 5. cõcl. 3. in fin.

i D. Th. 2. 2. q. 33. a. 7. Mat. 18.

k Soto vbi sup. qu. 4. concl. 5.

Digitized by Google

cator corrigendolo publica, ò secretamente farà vna publica penitenza, mutando la sua maniera di viuere, perche in questo caso non è lecito denuntiarlo, nè accusarlo, che prima nõ preceda la correttion fraterna, osseruandosi l'ordine Euangelico, come ci insegna il Cordoua.[l] Et benche Pietro di Nauarra dica, che questo si hà da intender, quando il peccato si facesse auanti di tre, ò quattro testimonij, & non quando si facesse auanti di tutto vn popolo, perilche restasse scandaleggiato; io non ammetto la sua limitatione, perche à questo publico scandalo si satisfa con la publica penitenza, & emendation, causata dalla correttion fraterna, senza che sia necessaria la denuntia, & accusa. Et si noti, che nel caso della nostra conclusione, quel sarà publico delitto, che sia manifesto à tutti, ilqual la legge chiama Notorio, talche in verun modo non si possa celare. Et così essendo il delitto, più che ad vno manifesto, del qual vi fosse qualche fama, talmente che si potesse occultar il delinquente, non è lecito subito denuntiarlo, che prima non preceda la correttion fraterna secreta, poiche per tai delitti, non si fà danno al ben publico, come c'insegna chiaro, & manifestamente [m] Sant'Agostino.

l Cord. in add. li. ad Sotum d. q. 4. concl. 5.

m D. Aug. & habetur in c. si peccauerit. 2. qu. 1.

7 Quinta Conclusione. Se il delitto fosse secreto, & in danno di tutta la Republica, come fosse vn tradimento d'vna Città, subito s'hà da denuntiar, senza che preceda la correttion fraterna, così dice [n] San Tomaso, perche questo non pecca contra vn solo, ma contra molti, & così non è necessario, che si osserui l'Ordine Euangelico, c'hà luogo, quando si pecca, contra vn solo. Dicendo, (si peccauerit in te,) ilche limita San Tomaso, eccetto, che se il denuntiator credesse fermamente, che per la sua secreta ammonitione s'hauesse da emendar il fratello, & così si schiuerà il fratello publico. Perche quando possiamo far per lo ben publico, conseruando la fama, & l'honore de i nostri prossimi, siamo obligati à farlo, non solamente per legge di Charità, ma anco per Giustitia. Questa è commune opinion, laqual seguono [o] Nauarro, & Cordoua. Dissi non senza causa, credesse fermamente, perche se dubitasse dell'emenda subito, senza che preceda la correttion, deue ricorrere alla denuntia, essendo che in dubbio, s'hà d'hauer più rispetto al ben Commune, che al ben particolare di vno, così par, che tenga [p] Nauarro. Doue con molta ragione raccoglie, che poche volte in questi delitti, habbia da preceder la correttion fraterna alla denuntia, ò accusa, perche à pena vn può esser certo, che il traditor alla Republica secreto, si emenderà, ammonendolo in secreto, & perciò subito s'hà da ricorrere con l'auiso della denuntia, perche per ordinario qual si voglia tardanza di nõ preuenir simili mali, cagiona pericolo. Et nota, che i delitti in danno della Republica sono i tradimenti, & falsificar le monete, come dice [q] Nauarro. Et l'ambitioni, & sobbornationi delle Cathedre, & l'altre elettioni Ecclesiastiche, & secolari, rubar alla strada, & generalmente tutti i peccati, che perturbano alcuna communità: Ma l'homicidio, furto, & adulterio, sono tenuti per delitti più contra il danno del terzo, che contra la Republica, perche se ben per causa loro nasce danno alla Republica, quest'au-

n D. Th. vbi sup. ar. 7.

o Nauar. in Man. c. 18. nu. 31. Cord. d. q. 4 concl. 3.

p Nauar. in Sũ. Hispan. c. 24. nu. 22

q Nau. c. 18 nu. 13.

Digitized by Google

quest'auuiene indirettamente, & così l'immediato, & diretto obietto di questi vitij, è il danno de i particolari, veggasi [r] Soto.

r Sot. vbi sup. q. 4. dubio. 2.

8 Sesta Conclusione. Se il delitto fosse in danno d'vn terzo, subito si deue denuntiar il delinquente, se fermamente non si sperasse emenda, perche è meglio la condition dell'innocente, che del colpato, & così s'hà da guardar più per lo suo bene, che per quel del colpato. Ma questa denuntia s'hà da far di maniera, che si schiui il danno del terzo, dando ordine, con che il colpato non riceua danno, se fosse possibile, dicendo il denuntiatór. Vn certo delitto s'è commesso, ò si pretende far, senza nominar la persona del delinquente. Perche potendo il Giudice con questo auiso general rimediar al danno, sarebbe peccato mortal volerlo, & pretenderlo rimediar infamando il prossimo, nominandolo auanti del Giudice segnalatamente. Et di più, che se'l danno del prossimo non fosse grande, non s'hà da manifestar la persona, che'l fece, ò pretendesse fare. Et così se vn'huomo di buona fama, rubasse qualche cosa di poco valor, ò altro, più si deue guardar per la sua fama, che per il danno del signor della cosa rubata, poiche la sua fama è di maggior valor, che il detto danno, come nota [s] Gabrielle.

s Gab. sup. canon. le. 54. lit. S.

9 Settima Conclusione. Quando il delitto secreto solamente fosse in danno di colui, che pecca, come saria la fornication, la gola, l'auaritia, & altri simili, non si può riuelar al Giudice, che non preceda prima l'ammonitiõ secreta, perche facendo il contrario, sarebbe contra la forma dell'Euangelio, & contra quel, che ricerca la Charità, & amor fraterno, poiche questi peccati son solamente in danno della lor persona, laqual cõ la correttion può esser, che s'emendasse. Et ancorche non hauesse speranza della lor emenda, non si debbono manifestar al Prelato i detti peccati, se si pensasse, che riuelandosi ad esso, non s'emenderebbe, se ben come Giudice, ò padre il correggesse, perche in questo caso troppo l'infamia auanti del suo Prelato, & quel, ch'è peggio con speranza, che si faccia più ostinato, & peggiore. Et però in questo caso, debbono coloro, che sanno il delitto, pregar Iddio, per il delinquente sofferendo i loro mancamenti con la patienza debita à i Christiani, iquali tutti principalmente i religiosi, conforme à quel, che dice San Paolo, sono obligati sopportar i mancamenti de i loro fratelli, poiche non v'è huomo, che non n'habbia, perche se bene d'alcun d'essi è lontano di quelli, che vengono in altri, guardandosi loro istessi, ne troueranno altri maggiori, & di più peso, & anco di maggior grauezza. Questa conclusione è di tutti i Theologi, & tutti la debbon considerar molto; & s'auuertisca, che se vi fosse speranza, che vno si correggerà con la correttion del suo Prelato, per esser Christiano, & prudente, nel modo del gouernar, ben se gli possono al l'hora scoprire i detti peccati, ò come à padre, ò come à Giudice. Et la ragion di questo è, perche veduto, che la correttion di colui, che'l vuol visitar, non vi sia speranza, che sia d'vtilità, ma si ben quella del Prelato, più rispetto s'hà d'hauer all'anima sua, che alla sua fama, & à qual si voglia altra cosa temporale, come dice San Tomaso, [t] ilqual segue Siluestro. Et auuer-

t D. Th. 2. 2. q. 32. art. 6. in ca. Silu. verb. correc.

Digitized by Google

auuertiscono i Visitanti, che quando necessariamente hauessero da far la denuntia al Giudice per non vi esser altro rimedio, primo se deue far come à padre, & non seruendo, se gli faccia come à giudice, perche s'hanno da cercar tutti i modi, per far men danno nella fama, & nelle cose temporali al visitato, come ricerca la Charità. Questa sententia è Commun di tutti.

10 Ottaua Conclusione. E cosa certa, come habbiamo detto nella conclusion passata, che colui, che credesse, che suo fratello si correggeria col suo auiso, & ammonitione, non può con giustitia denuntiarlo auanti del suo Prelato. Ma questo s'hà da intendere, quando hauesse probabilità di questa emenda, perche s'hauesse probabilità, che debba cader vn'altra volta hà obligo, secondo l'opinion di huomini dotti di denuntiarlo, auanti del Prelato, perche per non riuelarsi questo potrebbe seguir qualche danno dalla Cõmunità, accadendo qualche scandalo. Et è certissimo, che più si deue alla Religion, che all'honor di vn particolar, che per la sua debolezza cagionata possa distrugger tutto quel, che i suoi fratelli in molto tempo col loro buon essempio hauessero edificato. Et conforme à questo, intendo io, che s'hà da glosar, & esplicar quel, che S.[u] Tomaso, Soto, Cordoua, & Nauarro adducono, sopra questo punto. E vero, che benche credesse il visitante, che vn'altra volta hà da cadere nel medesimo peccato, non ostãte la sua correttione, s'intendesse, che non continuerà tanto il peccato, & anderà più ritirato; non è bene subito ricorrere al Prelato, ma in particolar auisarlo vna, & due volte. Perche già, che il primo auuertimento gli serui di freno, & in parte gli leuò la viuacità: deue credere, che auisandolo altre volte con prudenza, & charità, affatto se ritirerà, & sottometterà in tutto quel, che ricerca la sua professiõn, & Christianità. Ilche proua, poiche habbiamo da cercar tutti i mezi possibili per rimediare spiritualmente à i nostri fratelli, acciochе non perdano alcuna cosa dell'honor loro. Et perciò quando colui, che sà il delitto, intendesse, che tanto, ò molto poco seruirà la sua ammonition, che quella del Prelato, per non ritornar più il suo fratello al peccato è obligato sotto pena di peccato mortale, non denuntiarlo al Prelato, nè come à padre, nè come à giudice, anzi egli il deue correggere. Perche questo è quel, che ricerca la Charità. Et cosi quel tanto, che fin'hora habbiamo detto s'hà da intendere, inquanto all'ammonition del Prelato, notabilmente sarà molto più vtile, che quella di colui, che sà il delitto in particolare.

u D. Th. 2. 2. q. 33. ar. 7. ad 4. Sot. vbi su. q. 4. conf. 3. vbi Corduba Nau. c. 24. nu. 10.

11 Nona Concl. Se Pietro vedesse commetter vn delitto à Giouanni, & sapesse, c'hà vn grande amico di buona intention, & molto discreto, alqual porta molto rispetto, & intende, che col suo auiso, s'emenderebbe meglio, & con più facilità, che se egli l'auisasse, & correggesse, è lecito scoprir tal peccato all'amico, acciò che'l corregga, s'intendesse, che fosse per cader in esso vn'altra volta, se nol riuelasse al detto amico, & il correggesse. Questa conclusion in parte è contra [x] Medina, laqual tiene Durando, & è sentenza di Sant'Agostino, & si proua, & l'esplica con vn'essempio, che adduce il medesimo S. Agostino, che riferisce Gabrielle: Ilqual essempio è il

x Medi. in sum. li. 1. c. 14. §. 16. vers. dubit. Dur. in 4. d. 19. q. 4. n. 4. ad si. D. Aug. sup c. 5. leuitic. Ga. super ca no. lect. 74. sub lit. T.

è il

Digitized by Google

è il seguente. Vn sà, che il suo prossimo è stato molt'afflitto, & trauagliato per vna ferita molto noiosa, & rincresceuole, della qual già è sanato, ò è in punto di sanare; perilche non hà già bisogno di Medico per curarsi, sà nondimeno verisimilmente, che vn'altra volta hà da ricadere. Chi non vede in questo caso, che la prudenza, & carità stà, ricercando, & obligando questo, che auisi il suo fratello ammalato, ò vn'altro, che sapesse, che vi potrebbe rimediar, acciochè già c'hà cominciato à rihauersi, si guardi, per non venir à ricader, & affatto perire: Se vno è crudele, dice Hugo, esplicando Sant'Agostino, che copra la piaga del suo fratello, c'hà nel suo corpo, più crudele sarebbe colui, che non scoprisse la piaga, ch'è nell'anima sua, che sà, che le può meglio rimediar, se ben fosse, col dare alcuna pena al piagato. Et così si deue notar questo, come dice [y] Gabrielle, perche importa molto.

y Gab. vbi sup. casu. 6.

12 Decima Conclusione. Vno non è obligato denuntiar al Superiore, quel, che intese contra i loro sudditi da persona di bassa conditione, & di poco credito, di tal maniera, che dando credito al detto loro, sarebbe tenuto per huomo leggiero. Ilche procede con vna molta gran ragione, intendendo, che il Superiore con simil visita, si sdegnerà più di quel, che conuiene contra il denuntiato, & visitato, così tengon [z] Nauar. Cordoua, & Gutierez. Et ciò s'intende, se ben gliel comandasse il Superiore per obedienza, & sotto pena di scommunica, come si comanda ne gli editti della visita, che manifestino tutto quel, che sanno di veduta, & vdito; perche s'hà da esplicar tal delitto, che obliga quando ciò sentissero da gente di credito. S'intende anco ciò, quando il Giudice procedesse per via d'inquisition, dicendo, chi sapesse, ò hauesse inteso alcuna cosa venga à denuntiare, perche se chiamasse vno, acciochè sia testimonio, & gli comandasse per obedienza, che dicesse come testimonio, quel che sà; in vn'altro modo, hà da procedere, come appresso si dirà.

z Nau. c. 25. nu. 46. Cord. lib. 1. qq. q. 43. in 6. cas. Gut. in qq. cano. c. 11.

13 Vndecima Concl. Pecca mortalmente colui, che denútiasse giudicialmente alcuno, non potendo prouare quel, che propone, come si raccoglie d'alcuni Decreti, & risolue Nauar. & così dice Angelo, che non obliga il comandamento del Prelato, se ben mettesse pena di scommunica, dicendo, che denuntiasse, che fosse secreto, come già è stato detto nella materia della scommunica.

Quì si tratta, come hà da procedere il Giudice per uia d'accusa, & senza essa castigar il delinquente. Cap. 5.

SOMMARIO.

Che cosa è accusa, & s'è necessario farsi in scritto, & s'è da se mala. nu. 1.

S'è necessario, che ui sia accusator, acciochè il Giudice proceda per uia di castigo. concl. 1. n. 2. & concl. 2. n. 3.

PER esplicatione di quel, che in questo Capitolo si propone, è necessario saper, che cosa sia Accusa, rispondo che è proponere il delitto del delinquente, innanzi al Giudice, acciochè d'esso si faccia vendetta, ilqual s'hà da dar in scritto; perche come il Giudice sia il mezzano tra l'accusator, & colui, che è accusato per esaminar la giustitia della causa, deue proceder secon-

Digitized by Google

do la certezza possibile, & perciò conuien, che l'accusa si dia in scritto, perche le cose, che si proferiscono, & dicono, solamente in parola; facilmente fuggono dalla memoria, come insegna [a] S.Tomaso. E vero, che ne i delitti piccioli non è necessario, che l'accusa si proponga in scritto, come per vna legge [b] della Ragion Ciuile è stato terminato.

a D Th.2.2 q.86.a.2.

b l.leuia.ff. de accusat.

1 Secondo s'hà da notar, che l'accusa non è da se cattiua, anzi è giusta, & necessaria nel suo tempo, & luogo, come tengono [c] Gaetano, & Soto, co i Dottori communemente; perche se ben non dobbiamo rendere mal per male, come dice [d] San Paolo, non lasciamo d'hauer ragion per difenderci col mezo della Giustitia, ch'è messa da Dio, il cui officio è di castigar gl'insolenti, accioche la Republica, che stà sotto la sua protettione, viua con quiete, ilqual fin si pretende nell'accusa, & non vendetta particolare. Perche se colui, che accusa, pretendesse la vendetta particolare, nō v'è dubbio, se non, che l'accusa è cattiua, poiche la cauano da i suoi termini. Et perche per l'ordinario và accompagnata con la vendetta, non si deue consigliar, anzi s'hà da persuadere, che non si tratti di essa. Questo presupposto, passiamo auanti.

c Caie. 2.2. q.87. Sot. de sac. in 2.q.5. cō si.41.& li.5 de iust.q.5. ar.1.

d ad Romanos.c.13.

2 Prima Conclusione. La Ragion naturale non comanda espressamente à i Giudici, che non procedano nelle cause criminali per effetto di castigar il delinquente, che non vi sia chi l'accusi. Ma la ragion Canonica, & Ciuile l'ordinarono, & è molto conforme alla Ragion Naturale: Et così parlando di questo S. Paolo, disse nō è costume de i Romani condennare alcun delinquente, che non sia contra di esso qualcheduno, che l'accusi. Ilche Christo nostro Redentore [e] dimostrò, quando disse alla donna, che haueua auanti di se, menatagli per adultera, Donna niuno t'accusa, nè io te condannerò. Questa dottrina è di San Tomaso. [f] Perilche se ben i Prelati de i Religiosi possono castigar, senza che vi sia chi accusi de i delitti piccioli de' loro sudditi, per particolar priuilegio, c'hanno dalla Sede Apostol. laqual hà concesso, che nelle cause de' loro religiosi procedano, senza strepito, non guardando gli ordini della legge, guardando solamente la verità, verificandola, & purgandola come debbono, concesso da [g] Bonifacio VIII. Nondimeno nelle cause graui, che non si possono castigar senza infamia del delinquente, i Prelati ancora de i Religiosi non gli possono castigar, nè anco nel più secreto de i loro Monasterij, che non vi sia chi accusi. Et così dice Aragon, [h] che nissun Prelato dotto, & timoroso di Dio fà il contrario. Ilche è vn grande argomento di questa verità, che quà diciamo. Et s'alcuni castigano simili delitti, senza, che vi sia accusator, dice questo Padre, sono coloro, che con fidati nella loro potestà, & ignoranza, pospongono il timor di Dio, castigando i loro fratelli delinquenti, procurando in questo satisfar più le loro passioni, se ve ne sono, che al ben commune. Et così i tai non solamente peccano mortalmente, ma sono ancora obligati à restituir la fama, che i loro fratelli, per colpa d'essi hauessero perduta, come huomini, che vsando malamente la lor potestà, tanto maggior ingiuria fanno, quanto con maggior possanza fanno danno à coloro, che vennero tanto volentieri alla Religione.

e c. Si legitimi, de acus. l. illicitas. ff. de offic. præsid. a&.5.

f D.Th.2.2. q.67.ar.

g Habetur in compen. priui. verb. correc. fra. §.6.

h Arag.2.2 q.67.a.7.

Digitized by Google

gione. Queste parole son del Padre Aragon, lequali i detti Prelati debbono molto ben notar, come credo, che le considerino, & notano più di quel, ch'io ciò possa raccomandare, per esser religiosi, & caritatiui. Il sopradetto s'hà da intendere, saluo che se tai Prelati non volessero procedere per via d'Inquisition, come si dice nella conclusion seguente.

3 Seconda Conclusione. Sono alcuni casi, ne' quali i Giudici possono procedere contra il reo, se ben non vi sia accusatore. Il primo è, se il Giudice, essendo con altri, vedesse commetter il delitto, come dice il [i] Gaetano. Il secondo quando vi sia infamia, & indicij contra il Reo; perche all'hora, come hò detto, si può procedere contra di esso, per via d'Inquisitione. Il terzo è, quando precede la denuntia giuridica, messa per castigo, come si fa, auanti il tribunal del Sant'Officio. Laqual denuntia, altra cosa non è, se non dichiarar il delitto auanti del Superiore. Et è differente dall'accusa: perche colui, che denontia, non è obligato à prouar quel, che dice, come è obligato colui, che accusa. Il quarto è quando alcuno correggendo prima suo fratello, & visto, che non si vuol emendar per la sua correttion, il denuntia, come à padre, & non come à Giudice auanti il suo Prelato, perche all hora come padre, può metter con prudenza i mezi necessarij. Et nota, che la Consuetudine ammette, che quando sono i delitti graui, & non vi fosse chi accusasse, il fiscale, deue accusare, ilqual ex officio non solamente è obligato ad accusare i peccati, che si fanno contra la Republica, ò contra il Principe di essa, com'è stato ordinato con vna [k] legge della Partida; ma ancora tutti gli altri delitti, de' quali nõ vi fosse accusatore. Et è tanto illecito pigliar il Fiscale denari per accusare, come il Giudice per dar qualche sentenza giusta. Et quel, che non è lecito à gli accusatori particolari; è illecito ancora al Fiscale nelle sue accuse. Et così se sapesse, che non hà da cadere nella pena del taglione, ancorche non prouasse quella cosa, che accusa, & accusasse alcuno, tenendo per certo, ò intendendo, che non prouerà quel, che propone, pecca mortalmente, come pecca qual si voglia altro accusatore: così dice Aragon. [l] Talche non possiamo dire, che il Giudice secolare, ò Ecclesiastico procede senza esserui accusator, poiche sempre è il fiscale, che accusa. Et perciò liberiamo i Giudici di molte colpe, che potrebbon commettere, non vi essendo Fiscali, che accusassero; dallequali con difficoltà possiamo liberar i Prelati delle Religioni, se procedessero senza accusator, in caso, che fosse necessario; poiche ne i loro Tribunali non vi sono Fiscali, c'habbiano l'officio d'accusare.

i Caie. 2. 2. q. 67. art. 3.

K li. 12. tit. 18. par. 4.

l Arag. 2. 2. q. 67. art. 3. in fin.

Quì poi si tratta, se colui, che accusa, pecca, & è obligato à restituir, & auanti, che accusi, correggere il suo fratello. Cap. VI.

SOMMARIO.

Quante maniere d'accuse si ritrouano. num. 1.

Se come si troua in essere tre mancamenti. num. 2.

Se pecca colui, che falsamente accusa. concl. 1. nu. 3.

Se è obligato alla restitutione. ibidem. & concl. 2. nu. 4.

Se

Digitized by Google

Se ui sono due maniere di preuaricationi. concl.3. nu.5.

Se uno che facesse patto con la parte di lasciar, ò dismetter l'accusa, pecca. concl.4.nu.6.

Qual si uoglia giudice può romper l'accuse.concl.5. nu.7.

Se uno, che falsamente accusa, deu'esser castigato con la pena del taglione. concl.6.nu.8.

Se uno, che accusa con la uerità, è necessario, che corregga prima il suo fratello.concl.7.nu.9. & conclus.8. num.10.

1 PER esplication di quel, che in questo capitolo s'hà da dire, si deue notar, & primo, che si trouan due maniere d'accuse. Vna quando per essa si pretende il ben commune; perche se s'accusasse alcun delitto di danno alla Republica: vi è obligo d'accusar il delinquente, potendo, & con testimonij prouar hauerlo commesso, come San [a] Tomaso, Alessandro di Ales, & tutti i Theologi, & Canonisti. E vero, che Soto tiene, seguendo Angelo, che in questo caso basteria denuntiar in delinquente, & così, che nessun sia obligato accusare. Et auuertiscasi, che San Tomaso non dice il contrario; perche quando dice, che vi sia l'obligo d'accusar, piglia questa parola, accusar, in vna signification larga, che comprende, non solamente l'accusa, ma la denuntia ancora, & stante ciò, habbiamo da dire, che qual si voglia habbia obligo d'accusar, ò di denuntiar il delinquente, che commettesse peccato in danno della Republica, & tal potrebbe esser il delitto, & di tanto danno alla Republica, che l'obligo sarebbe accusar assolutamente. L'altra maniera d'accusa è, quando vno accusasse vn'altro, per la ingiuria, che gli hauesse fatto, & nessun'è obligato ad esser accusato per l'ingiuria, che fece, ancorche non sia lecito in questo caso, com'è stato detto nel capitolo passato.

[a] D.Th.2.2. q.68. Alex. 3. p. q.42.in 1. Theol.in 4. dist.39. Canonistæ in c. nouit. de iudic. Sot. deteg. secr.in 2.q. 5.conf. 1.2. q.3. c.si quidem penituerit. l.accusator. ff. ad senatus cons.vell.

3 Secondo, s'hà da notar, che tre soli mancamēti possono esser nell'accusa, iquali in Iure si chiamano Calumnia, Præuaricatio, & Tergiuersario, per intelligenza di tutto ciò conuiene esplicar questi termini. Il calunniar è l'accusar vno falsamente à posta. Preuaricar è il nasconder i veri delitti, facendosi vno capo de i tristi, & scelerati. Tergiuersar è il tornar in dietro, lasciando affatto l'accusa. San Tomaso [b] esplica eccellentemente questi termini, ma in quanto al nostro proposito basta il detto.

[b] D.Th.2.2. q.68.a.8.

3 Prima Conclus. Vno, che à posta accusa falsamente, pecca mortalmente, si come colui, che falsamente depone, essaminandosi per testimonio. Et è obligato à tutti i danni, che per tal accusa patisce l'accusato. Et pecca anco mortalmente colui, che accusa con verità vn delinquente d'vn peccato, ch'egli solamente sapesse hauerlo commesso, perche in Iure, quel delitto, che non si può prouar; s'hà per falso, & se infama anco se medesimo, perche saria tenuto per calunniatore, & falsario; perciò pecca ancora mortalmente; poiche s'infama, & si metta à pericolo della pena del taglione, non prouando la sua accusa, & non cadendo in questa pena, per non esser già in vso, come dice Soto; [c] cade in altre, che per ordinario si danno à i calunniatori. Dissi, à posta, perche quando con buona fede s'accusasse alcuno d'alcun delitto, che pēsaua hauer cōmes-

[c] Soto vbi sup. cōcl.6. iuxta finē.

Digitized by Google

messo, non si può chiamar calunniatore. Ma sarà obligato à restituir il danno, che per ciò ne seguisse all'accusato, come si dice nella conclusione seguente.

4 Seconda Conclusione. Quando l'accusator con ignoranza senza colpa procedesse infino alla condanna di colui, ch'è accusato, & l'hauessero condannato in qualche cosa temporale, cioè che paghi all'accusator cento ducati, ò vna casa; hà obligo di restituir tutto quel, con che si fece più ricco, ma non è obligato restituirgli quel, che si spese nella lite, nè i danni, che da ciò succedessero. Et la ragion di questo è, perche la restitution hà il suo fonte da due principij, il primo per cagion d'hauer vno in suo potere quel d'altri. Il secondo, per hauer pigliato alcuna cosa ingiustamente, & il primo cessa in questo caso, perche quà veggiamo, che l'accusato non hà in suo potere le spese, che fece l'accusato, nè i danni, che per la lite successero. Manca ancora il Secondo: perche già presupponiamo, che costui non fece ingiuria, formalmente parlando; poiche con buona fede litigò. Et così in questo caso habbiamo da pratticare la Regola commune, che dice, che quando alcuno cõ bona fede spende quel d'altri, non è obligato à restituir il valor della cosa spesa; ma solamente quel, cõ che si fece più ricco. È vero, c'hauerà obligo di restituir le dette spese colui, che ingiustamente procurò, che l'accusatore mettesse, & proseguisse la detta lite. Dal detto ne segue, che se il detto accusato fosse stato bandito, ò condannato à morte, non è l'accusator obligato ad alcuna restitutione, solamente saria ombligato impedire con ogni possibilità la essecutione di queste pene, se ben fosse confessando il suo delitto, se senza suo gran danno il potesse fare. Secondo s'inferisce, che se fosse condannato à morte, & la sentenza s'essegui, non è obligato à restituir cosa alcuna à i suoi heredi, parlando secondo il rigor di Giustitia; ma secondo la equità Christiana è bene, che gli dia qualche cosa. Il contrario s'hà da dire, se l'accusa l'infamò; perche in questo caso hà obligo di restituirgliela non per hauergliela tolta ingiustamente, già che con ignoranza fuor di colpa procedè, ma per ritener la fama d'altri, laqual può restituir senza dar cosa alcuna della sua facoltà, & conforme al detto, s'hà da esplicar quel, che dice [d] Soto sopra questo punto.

[d] Soto vbi sup. cõcl. 5.

5 Terza Conclusione. La preuarication accade in due maniere. La prima è, quando alcuno nell'esterior accusasse vn reo, ma in secreto fauorisse accettando leggierissime iscuse. La seconda quando tacesse le vere, & grandi, c'hauesse contra l'accusato, & allegasse altre, che fossero di poco momento; ilqual peccato può essere ancora ne gli Auuocati, & Notari, & è peccato mortale, sottoposto alla restitution del danno, che à i particolari di questo peccato ne segue, come si raccoglie da quel, che adducon [e] Soto, & Nauarro.

[e] Soto vbi sup. Naua. c. 25. nu. 30.

6 Quarta Conclusione. Vn'accusator, che facesse patto di lasciar l'accusa in vna causa criminale d'alcun delitto, che non si castigasse con pena di sangue, seguendone danno alla Republica, ò ad alcun terzo, pecca mortalmente; poiche fà contra quel, che per giuste cause è stato ordinato dalla legge. [f] Ma se alla Repub. nè

[f] l. transige re C. de trã sa.

ad alcun terzo, non seguisse danno, non saria peccato mortale lasciar la detta accusa per via di patto, ò accordo, inquanto che la causa principale per laqual questo si prohibisce, & vieta, è per il danno del terzo, ò della Republica, ò per lo scandalo, che da ciò nascerebbe, come dice [g] Nauarro. Ilqual aggiunge, che sempre sarà peccato mortale farsi il detto patto con pergiuro, & bugia pernitiosa, come dice San [h] Tomaso. Et sarebbe ancora, lasciando l'accusator l'accusa, sapendo esser ingiusta per qualche cosa, che gli dessero, intanto, che sarà obligato alla restitutione di quanto pigliò, & del danno che per la sua ingiusta accusa l'accusato hauesse patito. Dal detto s'inferisce, che se ben lo ingiuriato possa tralasciar l'attion, c'hà nel foro esteriore, contra colui, che l'ingiuriò, pigliando alcuna cosa per questa remissione, non par che si perdona; perche questo sarebbe simonia, ma per cagion del danno, che patì, come risolue Cordoua.[i] Dicendo, che'l marito, che cessa dall'accusa per alcuna cosa, che gli dessero, giustamẽte la ritiene per ricompensa de i danni, che per l'adulterio riceuè nella sua persona, & fama; laqual sentenza tiene ancora [k] Fra Luigi Lopez. Ma non può l'ingiuriato perdonar l'ingiuria per alcuna cosa, che gli dieno, nè senza premio, se per il perdono seguisse danno ad alcũ terzo, ò alla Republica; perche in questo caso conforme al detto peccherebbe, perdonando, & abondando l'accusa, si come pecca il marito, che perdonasse alla moglie adultera, s'intendesse, che per questo perdono, piglierebbe occasione per non lasciar l'adulterio. Perche il perdonarle in questo caso, saria far grand'offesa alla Republica, dandole occasion di scandalo, & à lei d'esser peruersa, & cattiua, come dice Cordoua, affermando esser ciò secondo la mente di tutti, & è espressa opinion di Nauarro.[l]

g Naua. in Man. c. 24. nu. 32.

h D.Th. 2.2 q. 68. a. 4.

i Cord. de cis. cas. consc. q. 77.

k Lopez li. 2. instr. negot. c. 45.

l Naua. vbi sup. nu. 31.

7 Quinta Conclusione. Qual si voglia Giudice, & anco inferiore può rompere quelle accuse, che trouasse mancamento; perche si come può al principio lasciar d'ammetter, così dopò ammesse conoscendo i loro mancamenti, le può rompere, & anco ex officio, è à ciò obligato: Ma non potria senza peccato rompere quell'accusa, che già fosse presentata nel suo Tribunale, essendo tal'accusa lecita, & ordinata per satisfar ad alcun particolare; poiche la ragion vuol, che nõ si leui à nessuno quel, che se gli deue. Dissi, ordinata per satisfar ad alcun particolar, perche il Giudice superiore, & inferiore possono annullar l'accuse date, & ordinate, solamente per il ben commune; poiche può dispensare, essendoui giusta causa nelle lor leggi, intanto, che può ancora annullare quelle, che si ordinano per satisfar alcuna parte aggrauata. Ma il Giudice inferior non può far questo assolutamente de iure: ma considerando la molta equità, conoscendo, & tenendo per certo non obligar la legge in questo caso; perche fà, che per non metter silentio à tali accuse, hà da succeder più danno, che vtile al ben commune, perturbandosi la Republica, per esser persona di molta grauità quella, ch'è accusata. Quest'opinion è di Gaetano, [m] ilqual segue Aragon.

m Caiet. 2. 2. q. 68. a. 2. vbi Arag.

8 Sesta Conclusione. Vno, che falsamente accusa, & non proua quel, che propose contra l'accusato, è castigato con la pena del taglione, co-

me

Digitized by Google

n 2.2.qu.3. ca.calũnia. & c.qui nõ probauerit & ff.de abo liti.l.1.& l. quasi. cum Sot. vbi su. concl. 6. Coua. l.variar. si... ... 9. o l.vlt. tauri.

me ordina la [n] legge, & il risolueno Soto, & Couarruuia, iquali dicono, che già questa legge del taglione non è in vso, se non rispetto al testimonio, che giura il falso in causa criminale, come si ordina in vna legge [o] di Toro. Et cosi s'hà da osseruar circa questa pena la Consuetudine, & legge de' Regni, & Prouincie, & ne i casi, ne i quali si osseruasse questa rigorosa legge, la pena di essa non si deue considerar secondo quel, ch'è; ma secondo la proportione. Per esplication del che s'hà da notar, che il mezo nella virtù alcune volte si piglia [secundum rem,] altre volte secondo la proportione. [Secundum rem] è quando quel, che realmente è il mezo in quella virtù. Come nella Giustitia si guarda il mezo della cosa; perche solamente si dà quello, che si deue, & quest'è il mezo, alquale hà rispetto questa virtù, dandosi diece per altri diece, che si debbono. Vn'altro mezo v'è secondo la proportione, ilqual'accade, quando questo mezo hà rispetto alle persone, & ad altre circonstanze, & à questo mezo hanno rispetto l'altre virtù. Cioè non possiamo nella temperanza metter vn mezo reale, & indiuisibile, ma l'habbiamo da mettere, tenendo rispetto al soggetto di questa virtù, cõsiderando le sue cir constanze. Questo presupposto, dico, che non s'hà da dare all'accusator falso la pena del taglione, che [secundũ rem] s'haueua da dare all'accusato; perche s'vn villano hauesse inginriato vn Rè, non basta, che il Rè inginriasse lui; nè se il Rè ferisse vn villano, hà da ferir ancora il villano il Rè. Deue dunque esser castigato l'accusator con la pena del taglione, secondo la proportione, considerando le qualità dell'accusator, & dell'accusato; cosi dice Aristotele. [p]

p Arist.l.5. Eth.c.5.

9 Settima Conclus. Se colui, che accusa, può prouar quel, che propone, non è necessaria la secreta monitione, anzi dall'accusa; ò pretenda per essa il ben particolar di colui, ch'è accusato, ò il ben commune della Republica, che vuol, che sieno castigati i delitti, alche qual si voglia membro di essa è obligato, accioche i cattiui non pecchino, temendo il castigo, & pena, che veggono essequir contra i delinquenti. Ilche s'intende, se in altro modo non potesse hauer satisfattion, nè prouedersi al ben commune. Questa opinione è del Gaetano, & di Siluestro, [q] & secondo questa s'hà da intendere quel, che dicono Nauarro, & Driedo sopra di questo pũto. Perche, se per altra via potesse hauer satisfattione, & prouedersi al ben commune, è cosa certa, ò almeno si presume, che non accusa, se non per odio, ò desiderio di vendetta disordinata. Et aggiunge anco Cordoua [r] vna cosa, ch'io la tẽgo per molto probabile, cioè che se ben vi sia l'interesse del bẽ commune, & d'alcun particolare, sia obligato l'accusator auanti, che accusi, far la correttion fraterna, non per cagion del ben commune, nè per il particolar interesse, ma per cagion della salute spirituale del prossimo, della qual non bisogna scordarsi, ò si proceda contra di lui per via di denuntia, ò per via d'accusa.

q Syl.verb. Accusatio. q.3. Caiet. 2. 2. q.33.ar.7. Na.c.18. nu.30. Drie. de liber christiana.c.10. r Cordu. de teg.sec.r.mẽbro.2.q.5.

10 Ottaua Conclusio. Se dall'accusa non si sperasse altro vtile, se non il castigo del delinquente, & con questa intentione si proponesse, è necessario, che auanti preceda l'ammonition fraterna, intendendo che con essa sarà d'vtilità al delinquente. Et io non

Digitized by Google

trouo, perche cagion non vi sia il precetto conforme alla Legge della Carità, che s'obliga à liberar il prossimo emēdato, ò che s'habbia speräza, che si emenderà, non consegnandolo al Giudice, predicandoci questo la Chiesa col suo essempio. Laqual hà in protettione i malfattori, che vede già emēdati, ò almē pronti per emendarsi. Et l'Euangelio c'insegna questa verità, nel qual comanda Christo nostro Redentore, che non sia castigato con pena di scommunica colui, che non sarà cōtumace. Questa sentenza è di [s] Durādo, & di Cordoua, laqual segue Pietro di Nauarra. Et aggiunge, che non condannerebbe egli colui, che accusa senza preceder la detta ammonitione, & correttione à restituire la fama, che per lui hauesse perduto l'accusato, & satisfar tutti i dāni, che riceuete, se il peccato, delqual fù accusato, fosse peccato d'ingiustitia, contra l'accusante; perche cō molta difficoltà può esser astretto l'aggrauato, & ingiuriato corregger colui, che l'ingiuriò, auāti, che l'accusi, non pretendendo con essa vtile alcuno, com'è stato detto, ma il castigo di colui, che l'ingiuriò.

[s] Dur. in 4. d. 19. Cor. in addi. ad Sot. de tegen. secre. memb. 2. q. 5. cōc. 4. Nau. l. 2. de rest. c. 4. nu. 255.

Dell'obligo, c'hanno i testimonij di dir la uerità à i Giudici, procedendo per uia d'inquisition, accusa, ò denuntia. Cap. VII.

SOMMARIO.

Se i testimonij legitimamēte dimandati sono obligati dir la uerità, essendo il delitto occulto. concl. 1. nu. 1.

Se il testimonio legitimamente dimandato giura il falso pecca, & è obligato ad alcuna restitutione. concl. 2 & 3. nu. 2. & 3.

Se uno, ch'è causa, che un'altro giuri falso è obligato à manifestarlo, acciò che si disdica. concl. 4. nu. 4.

Se uno, che giurasse il falso, non considerando in ciò, per il cui detto uno fù condannato à morte, è obligato à liberarlo da essa. concl. 5. nu. 5.

S'è obligato il testimonio offerirsi per liberar un'innocente, che lo menano alla morte. concl. 6. nu. 6.

Se uno pecca, che si asconde, per non esser testimonio. concl. 7. nu. 7.

S'è lecito scoprir un peccato, che si fà in secreto. concl. 8. nu. 8.

Se fanno male i Giudici, rimettendo i rei à i Confessori, acciò che dicano la uerità, & fanno male i Confessori in offerirsi per testimonij de i rei, che hanno confessato. concl. 9. nu. 9.

S'è obligato il testimonio legitimamente dimandato à dir la uerità, se ben hauesse giurato di tener secreto. conclus. 10. nu. 10.

S'è obligato un testimonio à dir la uerità, dubitando se sia legitimamente dimandato. concl. 11. nu. 11. & concl. 12. nu. 12.

S'è la moglie obligata testimoniar contra il suo marito, & i parenti, contra i loro parenti. concl. 13. nu. 13.

Se uno, che denuntiò contra alcuno fraternamente, può esser testimonio. concl. 14. nu. 14.

Se i secolari possono esser testimonij contra i Religiosi. concl. 15. nu. 15.

Se un'infame può esser testimonio, & accusator. concl. 16. nu. 16.

Se uno, che confessasse il suo proprio delitto, può esser testimonio contra i complici. ibidem.

1 PRIMA Conclusione. Il testimonio legitimamente dimandato dal Giudice è obligato à dir-

Digitized by Google

dirgli la verità, perche non obedendolo, impediria l'essecution della Giustitia. E vero, ch'è opinion d'huomini dottissimi, che essendo il delinquente occulto, contra ilqual non vi fosse infamia, può risponder al Giudice, che non sà cosa veruna, intendendo in petto suo, che non sia obligato a testimoniare. Così tiene [a] Nauarro, laqual opinion mi par vera, & come più pietosa deu'esser seguita, se ben Sepulueda tiene il contrario. E vero, che l'opinion di Sepulueda saria vera, in caso, che per non manifestarsi la verità, ne seguisse gran pregiudicio ad altri, & il danno dell'infamia, che ne seguisse al delinquente, non fosse di tanto valore, come il detto danno. Perche venendo il danno dell'infamia di maggior valore, è lecito al testimonio non manifestar il delinquente occulto, se ben fosse legitimamente dimandato, come dice il medesimo Nauarro. Dissi legitimamente dimandato, perche non essendo legitimamente dimandato, non hà obligo di manifestar la verità, come appresso nella conclusion ottaua si dirà.

a Nauar. in Man. c.25. nu.43. Sepulu. de ratione dicendi testimo. c.13.

2 Seconda Conclusione. Se il testimonio dimandato legitimamente contra alcuno, hauesse giurato il falso, pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione, poiche commette vna manifesta ingiustitia. E vero, che se'l suo detto non fosse stato causa della condennation del reo, nè per causa sua, se gli accrebbe la pena, perche già era conuinto con bastanti testimonij, se ben peccò mortalmente, non sarà obligato alla restitutione. Et nota, che se vno intese da vna persona, tenuta per timorosa di Dio, che si confessasse, & communicasse spesso, che tal hauesse fatto il tal peccato, & hauesse giurato, che sapeua, che l'haueua fatto, sapendolo se non per vdito, perciò fù il reo condannato, se ben pecca mortalmente, non sarà obligato alla restitutione, essendo la verità hauer il reo commesso il detto peccato, perche giustamente potè creder, esser vero quel, c'haueua giurato, poiche vn'huomo tanto honorato, & Christiano l'haueua detto. E vero, che se doppò hauesse inteso, che il reo non hauesse fatto questo peccato, saria obligato a restituirgli tutto il danno, che per il suo detto gli fosse auuenuto, così tiene [b] Nauarro.

b Nauarr. Man. c. 18. nu.2.

3 Terza Conclusione. Se dopò, che vno hauesse giurato il falso, il cui detto in real verità fosse causa efficace, che alcun fosse condannato alla morte, se fosse il reo condannato, & non gli giouasse cosa alcuna, ritrattar il suo detto, colui, che giurò, non l'habbiamo da obligar, che si disdica, solamente l'habbiamo da obligar alla restitution de i danni, ch'egli causò alla morte di questi. Et se potesse d'alcun luogo ritrattar il suo detto, intendendo, che col farlo, libererebbe l'innocente dalla morte, è obligato a farlo, se ben fosse con pericolo della sua vita, come dicono [c] Cordoua, Soto, Medina, Nauarro, & Couarruuia. Perche già, che costui giurò il falso, & è cagion, che il reo muora essendo innocente, è obligato a metter la sua vita a pericolo, per liberarlo. Et a questo modo la regola, che dice, che non sia vno obligato a liberar suo fratello dalla morte con pericolo certo della sua vita, si deue intendere, quando ambedue fossero innocenti, il che in questo caso non accade. Et ciò doueua considerar [d] Mercato, per

c Cord. l.1. qq.q.31.a.3 Sot. li.4. de iu.q.6.ar.5. ad 4. Med. de restit.q.3. Nauarr. in Man. c. 15. nu.17. Cou. in reg. pec.§.3.n.6 1.par.

d Merc. l.6. de rest. cap. 10. ad fi. Nauarr. in Man. c.25. nu.4.

Digitized by Google

non tener contra la commune, dicendo,che non è obligato colui,che giuri il falso contra l'innocente à metterſi à pericolo certo della ſua vita per liberarlo. Et coſi conforme queſta dottrina s'hà da intender quel,che adduce Nauarro, parlando di queſta materia. Ma ſe colui contra ilqual teſtimonio già non corre pericolo di morte per il ſuo detto, perche già è morto,ò giuſtitiato, talche il ſuo detto ſolamente gli fà danno nel ſuo honore, ò facoltà, & de' ſuoi figliuoli, & parenti; non è all'hora obligato metter à pericolo la ſua vita,ò perſona, ma à diſdirſi con vna lettera formata di ſuo nome con giuramento dandola ad alcuno,che la dia alla Giuſtitia. Di tal maniera, che faccia publica fede, & egli s'aſſenti, & ſi metta in ſicuro, doue per eſſo non poſſa pericolare la ſua perſona,ſe ben foſſe con gran trauaglio, & perdita del ſuo honore, & facoltà, per eſſer egli ſtato cagione di tutto queſto ſuo male. Et è anco obligato ſe poteſſe ſenza pericolo della ſua vita reſtituir ogni danno,che l'accuſato,& i ſuoi parenti per il ſuo detto, che haueſſero patito nell'honore, & facoltà, & à chiederli perdono con grande humiltà. Et ſe queſto in vita con commodità,non poteſſe fare per intender, che ciò facendo; reſtarebbe con grande inimicitie, & à gran pericolo della ſua vita, nè gli reſteria con che poter viuere, all'hora ſatisfarà, facendo teſtamento ſerrato, doue dica, & faccia tutto il ſopradetto, à ciò obligato, come largamente riſolue [e] Cordoua,& Nauarro.

e Cord. vbi ſup. d.q.21 ar.3. & q.6. art.9. Nau. in ſũ. c.18. nu.44.

4 Quarta Concluſione. Vno, che foſſe ſtato cauſa efficace,che altri giuraſſero il falſo, è obligato à manifeſtargli, accioche ſi diſdicano, & anco con pericolo di morte è obligato à manifeſtargli, ſapendo,che per il detto ſuo hà da eſſer condannato à morte colui, contra di cui giurò. Ma ſe nõ l'induſſe à farlo,nè foſſe ſtato cauſa,che giuraſſero, ſolamente è obligato per legge di Charità ad ammonirgli,che ſi diſdicano, & ſe nol voleſſero fare, la medeſima legge di Charità, gli obliga à manifeſtargli per difender l'innocente, ma non ſarà queſto obligato per legge di Giuſtitia,& per conſequenza, non è obligato à corregergli fraternamente; ma à manifeſtargli, con pericolo della ſua vita, perche la legge di Charità non gli obliga con tanto pericolo.

5 Quinta Concluſione. S'alcuno giuraſſe il falſo,non conſiderando più che tãto in eſſo,perche per traſcuraggine,diſſe certa coſa, per laquale vno fù condannato à morte,non è obligato à liberarlo da eſſa con pericolo della ſua vita, ſecondo il Gaetano. [f] Nè è obligato ſecondo Pietro di Nauarra à pagar i danni, che per la ſua teſtimonianza ſucceſſero, poiche non pigliò coſa alcuna, come conſta, nè per cagion della falſa teſtimonianza è à queſto obligato,poiche formalmente non giurò il falſo, ma ſolo materialmente. Et di più,che ſe auanti di Dio è libero dal peccato del pergiuro,con maggior ragione reſterebbe libero dell'offeſa,che fà al proſſimo. Queſta opinion di Nauarra, parmi non molto probabile, anzi la tengo per ſuſpettoſa. Perche moralmente parlando, non poſſo finire d'intendere, come la traſcuraggine,ò dimenticanza in materia coſi graue, come è il giurar in vna cauſa, nellaqual il reo per tal giuramento, può eſſer condannato à morte, non ſia più, che

f Caie.2.2. q.70. art.4. Nau. lib.1. de reſt. c.6. nu.155.

pec-

Digitized by Google

peccato veniale, & colpa lieuissima per l'obligo, che vn'huomo hà di guardar, come giura in simil caso. Et così intendo, che il detto pergiuro non è solamente materiale, ma è formale in sua causa colpeuole, & che peccò mortalmente, & sia obligato à i danni, che per la morte dell'innocente sono successi. E vero, che la sua inauertenza il libererebbe già dall'obligo, che hà di liberar l'innocente con pericolo della sua vita, poiche con proposito, non volle giurar il falso.

6 Sesta Concl. S'alcuno sapesse esser innocente vn'huomo, che'l menano à giustitiar, se ben non fosse chiamato al giudicio, se sapesse, & intendesse, che col detto suo l'hà da liberare, per esser innocente, è obligato ad offerirsi à testimoniar, se ben fosse pregiudicando all'accusatore, & à gli altri testimonij, che il condannarono co i loro detti. Ma quest'obligo non è per Legge di Giustitia: ma di Carità, & perciò non testimoniando, non è obligato ad alcuna restitution, come tengono San [g] Tomaso, Gabriel, & Nauarro. Ilqual aggiunge, che vno non è obligato ad offerirsi per testimonio, accioche vn'altro fosse condannato per il delitto, che veramente commise, se ben sapesse, che l'accusator, mancando nella proua dell'accusa, saria condannato con la pena del taglione, percioche l'accusator si mise in tal necessità di sua volontà. Il sopradetto limita Nauarro, che non proceda in caso, che l'accusator, & denuntiator sieno obligati à denuntiar, ò accusar, perche in questo caso, sarebbono obligati per legge di Charità ad offerirsi per testimonij. Et ancora limitano tutti il sopradetto, che non hà luogo, quando il testimonio fosse chiamato dal Giudice, & dimandato legitimamente, perche in questo caso, non solamente per la legge di Charità; ma anco per quella di Giustitia è obligato à non tacer, & per consequenza tacendo è obligato à restitutione, come vero homicida. Et aggiunge San Tomaso, che se ben il testimonio non fosse chiamato dal Giudice, è per legge di Charità obligato à testimoniar per schiuar il danno della Republica, ò di qual si voglia altro particolar, con questo, che tal testimonio ammonisca prima fraternamente suo fratello, poiche non fù chiamato, nè dimandato dal giudice, ma s'offerse à ciò, come dice [h] Angles. Et come debba esser legitimamente dimandato dal giudice, si dirà appresso. Circa di che si deue notare, in quanto al nostro proposito, che non dimandando il giudice al testimonio giuridicamente, gli deue, & può rispondere se ben gliel comandasse per obedienza, & sotto pena di scommunica, che non è obligato à rispondere à quel, che gli dimanda. Et se il volesse astringer à questo, si deue appellar, se non temesse, che il giudice gli faria per questo qualche affronto, perche se ciò teme, gli deue risponder, che non sà nulla, intendendo tra di se, che non sia obligato à dirlo, come tengono [i] Nauarro, & Soto. Et si noti molto bene, accioche nessuno si inganni, che non è Pietro, senza esser ricercato, obligato à testimoniare, contra Giouanni homicida, se Paolo per homicidio, che fece Giouanni, deue morire, così tiene [k] Soto, dicendo, che non è lecito scoprire il delinquente occulto, per liberare vn innocente, & questo s'hà da tenere contra [l] Nauarro, che dice il contrario

g D.Th.2.2.q.70.ar.1. gab.in 4.d.15.q.6. Nauarr. in Man.ca.15. nu.17. & c.25.nu.40.

h Angel. in q. de corre. frater.ar.2. dif.8.

i Nauar.in Man.c.29. nu.42. Sot.li.5. de iust.q.6. a.2

K Soto li.6. de iust.q.4. a.2.conc.2.

l Nauar.in Man.lat.ca.18 nu.31. D.Tho.2.2. q.70. art.2. Sot. lib. 1. de iust.q.7. ar.1.

Digitized by Google

trario, nel caso del nostro notabile, & allega dalla sua San Tomaso, & Soto, & essi non dicono ciò se ben si considera, perche solamente dicono, che si deue liberar l'innocente, come habbiamo detto in questa conclusione; ma non dicono, che debba esser à conto della morte di colui, che fece il delitto, perciò si deue dire, che Pietro non hà il detto obligo, perche solamente siamo obligati à liberar gl'innocenti da coloro, che ingiustamente gli aggrauarono, & Giouanni homicida non aggraua ingiustamente Paolo innocente, perche la ragione, che diede per la morte di Paolo, fù remota, & per accidens.

7 Settima Conclusione. Vno, che s'ascondesse per non testimoniar contra vn reo; così in causa ciuil, come criminale; non pecca, se ben il suo detto fosse assolutamente necessario, in tanto, che alla parte offesa, restituisca il danno, che per nascondersi gli venne. Et se non si nascose, anzi giurò, che la parte contraria era sua inimica, non essendoui, in questo caso se ben giura contra di lei, non solamente è obligato restituir il danno, che venne alla parte lesa, per falsamente inhabilitarsi di testimonio di fede contra il reo; ma pecca ancora mortalmente giurando il falso, come dice [m] Nauarro.

m Nau. vbi sup. nu. 41.

8 Ottaua Conclusione. E illecito, scoprire il peccato, che vno sà fuor di confessione, essendo occulto, & così colui, che fosse dimandato di esso ingiustamente, & contra ragione, può risponder con buonissima coscienza, che non sà cosa veruna del dimandato. Perche è conclusion molto certa di tutti i Theologi, che il Sacerdote, che sà alcun peccato in confessione, può essendo dimandato di esso da vn Giudice, risponder, che non sà nulla, & risponde la verità, perche nol sà, di maniera, che sia obligato à manifestarlo in quel Tribunale. Et il medesimo pare, che s'hà da dire nel nostro caso, rispondendo il testimonio, che'l sapesse in secreto, che non sà nulla, che sia obligato à scoprire. Et in questo modo s'hà da interpretare la dimanda del detto Giudice, cioè, se sà cosa alcuna, che secondo la ragion sia obligato à scoprire, percioche il giudice non hà potestà per inquirir il delitto, se non conforme à quel, che ordina la legge. Et è cosa certa, che la legge non gli dà luogo per far inquisition d'alcun particolar delinquente, se non vi sono contra di lui indicij graui, & infamia, & fama, & suspicione molto volgar, quasi della maggior parte della Republica. Et conforme à questo s'hà da intender quel, che communemente trattano i [n] Dottori, Scoto, San Tomaso, & Gersone. Et il medesimo s'hà da dire, quando il testimonio ingiustamente fosse dimandato, s'hauesse inteso di vn certo delitto occulto, perche questa dimanda tien anco questo senso, cioè se intese il delitto, che conforme alla ragione non è occulto. Et nota, che se il Giudice con troppo pertinacia, & malitia dimandasse il testimonio, non solamente se sà vna cosa, ma se sà anco secretamente, forzandolo, che risponda, riuelando il detto delitto; pecca mortalmente. Et non può il Giudice con questo testimonio proceder contra il delinquente, poiche questo testimonio scaturisce dall'ingiustitia, che egli commise, vsando forza al testimonio, & perciò non è giuridico per far fede. E vero, che se il Giudice

n DD. & Scot. in 4. d. 15. q. 4. a. 3. D. Th. 2. 2. q. 63. ar. 1. Gers. in alph. 35.

non

Digitized by Google

non fece forza al testimonio per riuelare il detto delitto, se non ch'egli medesimo lo scoperse di sua volontà, può con questo detto proceder il giudice contra il delinquente, posciache l'ingiuria, & peccato, ch'vn'altro commette, essendo il giudice innocente, non gl'impedisce, accioche possa procedere contra il delinquente, essendo già certo, che così è.

9 Nona Concl. Fanno molto male quei Giudici, che rimettono le loro cause à i Confessori, accioche informandosi di esse nella confession, facciano confessar à i delinquenti la verità in giuditio, sforzandogli in questo i giudici, perche non considerando, che i rei negano la verità in giuditio, & sono pronti per non scoprirla nella confessione, à questo modo loro dà occasione, accioche in essa dicano la bugia, & commettano sacrilegio. Et fanno i detti giudici, vsando questo termine odiosissima la confessione, & perciò conuiene, che i Sacerdoti, à i quali sono rimessi i detti delinquenti, come serui di Dio, con animo franco, & libero riprendano i giudici, che vogliono seruirsi di loro per essequir la giustitia nel lor foro, come dice [o] Soto. Per laqual dottrina inferisco, quanto mal fanno alcuni Confessori, che confessano alcuni delinquenti, iquali vedendo la loro innocenza nella confessione, & hauendo di loro compassione, loro dimandano licenza per scoprir la confessione della innocenza di essi, & vanno da i giudici, & dicono, che guardino, che sono quei delinquenti innocenti, & che essi il giureranno, se sarà necessario, perche gli hanno confessato, & sanno la verità. I quali i giudici deuono riprendere, & mandargli con Dio. Perche se ben alcune volte condannano l'innocente prouato per delinquente, ciò è manco inconueniente, che dar occasione à i rei di dir la bugia nelle confessioni, vedendo, che il detto de i loro Confessori valerà molto, per esser tenuto huomo quieto, & da bene. Ilche con maggior ragion s'hà da far, quando si tratta alcuna causa ciuile, ò criminale, & venisse danno ad alcun particolare, che la sentenza si desse per lo reo, che se accusa. Perche l'ammetter in questo caso il detto de i Confessori, sarebbe fare la confession odiosissima, & dar occasion à gli aggrauati di mormorare di questo Sacramento, dicendo, che in esso si pecca, & il pigliano in questo caso i tristi, & scelerati per scudo de i loro vitij.

10 Decima Conclusione. Il testimonio legitimamente dimãdato dal giudice, è obligato à dir la verità, se ben hauesse fatto giuramento di tenerlo in secreto, perche tal giuramento sarebbe in danno della parte d'essa, ilqual se ben è obligato à restituir tutto il danno, che per non scoprire la verità, succede alla parte offesa, non è perciò obligato in conscienza à restituir la pena pecuniaria, nella quale il reo, s'hauesse detto la verità, haueua da esser condannato, così tiene [p] Nauarro contra Soto, laqual opinion tiene anco Medina, prouandola con l'essempio di colui, che trattenesse il guardian delle carceri, per laqual violenta detention, ne segue il fuggirsene dalla carcere, ilqual non è obligato offerirsi alla morte, allaquale se non fosse fuggito, sarebbe restato condannato il delinquente. Nè osta, che negando questo testimonio la verità ingiustamente, impedisce l'esse-

o Soto vbi sup.

p Nauar. in Man. c. 18. nu. 48. & c. 25. num. 51. Med. in sũ.

Digitized by Google

l'essecutione della giustitia, perche così le leggi penali, come l'altre leggi non obligano, se non come sono in vso riceuute, & non è in vso, ch'esse obblighino in conscienza, auanti della condannation del Giudice, ilqual vso si fonda in vna inclination naturale, con laqual gli huomini ricusano esser essecutori delle pene, contra di loro messe, così tien con la Commune Fra Luigi [q] Lopez.

q Lopez in inst. neg. c. 38.

11 Vndecima Concl. Quando dubitasse vn testimonio, se il Giudice dimanda giuridicamente in causa di vna grande infamia, non è obligato ad obedire, se ben essendo suo Prelato gliel commandasse per obedienza, perche maggior peccato è infamiar il prossimo senza causa, & metterlo in pericolo, che non obedir al Prelato, commandando riuelar il delitto. Et così essendo il negotio dubioso il maggior peccato s'hà da schiuare, così tengono [r] Aragon, Medina, & Soto contra Paludano, Siluestro, & alcuni Canonisti, iquali tengono, che in dubio sia obligato il suddito obedir al suo Prelato. Et all'hora il Giudice dimanderà non giuridicamente, quando non vi sia infamia prouata contra il reo con due testimonij, procedendo per via d'inquisition, ò non vi essendo legitimo accusator con semiplena proua, che sarebbe vn testimonio di veduta, degno di fede, ò con inditij prouati con due testimonij insieme con l'accusa. E vero, che la nostra conclusione, s'hà da limitare, che non proceda in caso, che il delitto, delqual il Giudice dimanda, fosse contra il ben publico, e molto pernitioso ad esso. Perche in questo caso, se ben vi fosse, ò nò dubio, se il Giudice giustamente dimanda, hà obligo il suddito di rispondere, obedendo al suo Prelato; ilche si proua, perche se da se si considerano ambedue questi danni, maggior male, e nõ scoprir, & manifestar al giudice questo delitto tanto pregiudiciale alla Republica, dubitandosi se possa inuestigar di esso con giustitia, che infamiar vn'huomo particolar, & in questo caso io ammetto molto volentieri l'opinion di Paludano, & di Silu.

r Arag. 2. 2. qu. 33. ar. 8. iuxta fi. Med. 2. qu. 19. ar. 6. Sot. de tegend. secre. nu. 3. q. 2.

12 Duodecima concl. Se il suddito hauesse opinion assai probabile, che il Prelato giustamente dimanda, se ben hà sospetto del contrario, è obligato obedir al Prelato in questo caso, & rispondere. Ma s'hà da notar, che se la persona contra dellaqual s'inuestiga, fosse di gran dignità, autorità, & d'vtil nella Republica, se ben hauesse il suddito per opinion probabile, che il giudice proceda giuridicamente in questa Inquisition, può con buona conscienza seguire la suspetta c'hà contra il suo Prelato, che nõ proceda giuridicamente, perche saria graue danno quel, che si farebbe alla Republica, se quest'huomo ingiustamente fosse condennato. Perciò è bene, che questa suspition sia di più forza, che l'opinione, così tiene [s] Soto.

s Soto in 2. mẽb. in relect. de teg. secr. q. 4.

13 Decimaterza Concl. Si come, nè la moglie, nè discendenti, nè ascendenti, nè altri, che racconta Angelo, [t] sono obligati à testificare, così procedendo il giudice per via d'Inquisitione, mettendo editto, non sono obligati à manifestar il delitto del reo suo marito, &c. com'è stato detto nella materia della scommunica nel Capitolo de i Monitorij.

t Ang. ver. denuntiat. nu. 13.

14 Decimaquarta Conclus. Colui, che denuntiasse fraternamente contra alcuno, può esser testimonio in vn pro-

Digitized by Google

processo giudiciale, essendo, che il processo giudiciale, & la denuntia fraterna sono cose molto distinte. Et cosi vno, che non è denuntiator in vn processo, pare, che non sia inconueniente per esser testimonio in altro, come dice [u] Soto. Ma benche questa opinion paia probabile, la contraria tengono huomini dotti. Perche non è dubbio, se non, che colui, che denuntia in vn processo fraternamente contra alcuno, in qualche modo rappresenta la persona dell'accusator, & cosi il suo detto corre pericolo, & non se gli dà tanta fede, anzi è tenuto per sospetto. Perciò credo, che parlando regolarmente, questi denuntiatori, nè possono, nè debbono esser testimonij. Dico parlando regolarmente per ragiõ del delitto dell'heresia, nelqual il denuntiator suol esser testimonio, & con molta ragion per l'atrocità del delitto. Per ilqual sono ammessi da i Signori Inquisitori testimonij coloro, che in altri delitti, secondo la ragione non si possono ammettere. Dico ancora parlando regolarmente, perche se colui, che denuntia, prima correggesse il suo fratello delinquente, & vedendo, che non si serue della sua correttion il denuntia della maniera, ch'egli è lecito, secondo la ragion humana, & diuina, & in questo modo si possono concordare la varietà delle opinioni, che son circa ciò.

[u] Sot. vbi sup.

15 Decimaquinta Concl. Secondo la legge in nessuna maniera debbono esser ammessi i secolari, parlando regolarmente, perche sieno accusatori, testimonij, ò denuntiator in cause criminali, contra i Religiosi per la disconueneuolezza, che si vede in questo, & perche i sacri Canoni il prohibiscono, iquali espressamente vietano, che i secolari sieno accusatori de' Chierici, se non in alcuni casi.

16 Decimasesta Concl. Gl'infami non debbono esser ammessi, perche sieno accusatori, ò testimoni, nè anco ne i peccati, che fossero contra il bene della Republica, eccetto il peccato dell'heresia, come nota [x] Soto. Da questo s'inferisce la risposta ad vn graue caso, cioè, che se vn'huomo infame tra gl'altri delitti c'hauesse confessato, disse c'haueua commesso il peccato nefando con vn'huomo molto honorato, & di molta buona fama, non vale il suo detto: perche il Giudice proceda contra il detto huomo. Primo, perche non può proceder per via d'accusation, poiche questo infame non può accusar come quel, che dice vna [y] Glosa communemente riceuuta da Panormitano, & Gofredo, se ben l'infamia fosse di fatto, & non di ragione. Nè può proceder per via di denuntia, poiche non precesse la correttione fraterna. Nè può proceder per via d'Inquisition: poiche questo delinquente del qual si tratta, non era sufficientemente infamiato. Nè può anco proceder, pigliando l'occasion dal detto dell'infame: perche à colui, che confessa il suo proprio delitto, non si deue dar fede, deponendo contra altri participanti nel suo delitto. Et di più, che come è infame non vale per testimonio, come dice la [z] legge. Oltre, che non basta il detto di vn testimonio, nè di due, nè di tre, se ben fossero qualificati per proceder per via d'Inquisition; ma conuien bene, che vi sia l'infamia contra il delinquente. Et non basta qual si voglia infamia: perche possa il Giudice procedere contra simili huomini, ma conuiene,

[x] Sot. vbi sup. 2. mēb. q. 5. cõcl. 9. in fin.

[y] Gl. in c. 1. de accusa. vbi Pan. cõ muniter receptus. Gofredo in c. oipotens, de accusat.

[z] c. testimoniũ, de test.

ne,

ne, che questa infamia sia proceduta da gente di buona intentione, & che amasse il detto reo, come dice la legge,[a] & nota la Glosa communemente riceuuta. Laqual dichiara, che non basta quella, che nasce da gente maligna, & nel caso, delqual trattiamo, s'hà da presumere, che colui, oltre di esser infame, voglia male a colui, che col suo detto condanna, per esser egli conuinto per vn gran tristo, & scelerato, & per esser l'altro tenuto per huomo molto virtuoso, & honorato, principalmente se fosse stato suo Prelato, perche è cosa molto ordinaria, che i tristi, & cattiui sempre hanno mala volontà à i loro Prelati, essendo virtuosi, & zelanti della virtù. Ilche principalmente hà luogo, quando il giudice, che pigliò il detto, errò nella forma della legge, facendo, che il detto infame manifestasse il suo detto, auanti cinque, ò sei testimonij, facendo quel, ch'era secreto, publico, & manifesto, perche in questo caso vi è anco presuntion contra il detto Giudice. Tutto il sopradetto consta da quel, che adduce [b] Nauarro in vn Consiglio, adducendo queste ragioni. E vero, c'hò per opinione, che possa il giudice per via d'Inquisition secreta, proceder contra il delinquente in questo peccato nefando, se ben il delinquente non sia infamiato, come è stato detto di sopra. Et cosi per liberar questo reo, la principal cosa, che aiuta, è l'infamia del testimonio, che depone contra di lui, & esser egli complice nel peccato, ilqual non val per testimonio, come è stato detto. E vero, che mette in necessità il reo di purgarsi, come risolue [c] Siluestro.

a ca. qualiter, & quando, vbi gl. ext. de accus.

b Nau. li. 3. cons. tit. de accus. cõs. 1

c Syl. tit. testis, num. 1. vers. 11. nõ admit. laicus contra cler. & ver. iudiciũ, §. 1

S'è lecito metter tacca, ò difetto à i testimonij. Cap. VIII.

SOMMARIO.

S'è peccato mortale imporre à i testimonij delitti falsi. concl. 1. nu. 1.

S'è illecito metter mancamenti ueri, & publici al testimonio falso. conclus. 2. & 3. nu. 2. & 3.

S'è lecito contraporre ad un testimonio alcun delitto secreto, essendo egli solo, che sà il delitto. concl. 4. nu. 4.

LA materia di questo Capitolo è molto importante, dalla qual San Tomaso, [a] & molt'altri ne scriuono, & per la sua chiara risolution, metto le seguenti Conclusioni.

a D. Th. 2. 2. q. 70. a. 3. vbi Arg.

1 Prima Conclusione. Importa a i testimonij delitti falsi, è sempre peccato mortale, se ben gli mettesse colui, che litiga legitimamente, per esser questa vna bugia molto danneuole a i testimonij. Da questo inferisco, quanto iniquo, & mal è l'vso, che in questi nostri tempi preuale tra gli Auuocati, & Procuratori, opponendo a i testimonij mancamenti falsi, de i quali non vi è ne anco suspetto. Scusandosi, che ciò fanno per liberarsi dal loro trauaglio, non considerando, che se ben si liberano dal trauaglio temporale, caminano, come si suol dire a speron battuto, alla dannation eterna, perche non è lecito liberarsi dal trauaglio temporale con bugie, & falsità.

2 Seconda concl. Vn c'hauesse buona ragione in vna lite, può per sua difesa opponer al testimonio falso, con qualche mancamento, essendo vero, se ben fosse occulto, in tanto, che per esso

Digitized by Google

esso resti il suo detto debilitato, & di poco valore. Perche se co i mancamenti intendesse, che non restasse tale non gli è lecito scoprirgli, poscia che si concede la sua reuelation per desesa del reo, & non restando il detto testimonio debilitato con essi, non si ottiene il detto intento, ch'è la difesa, che si permette con la debita moderatione, talche sia senza colpa. Et così è necessario, c'habbia tre conditioni. La prima, che lo scoprire i mancamenti del testimonio, sia necessario per la sua lite. La seconda, che non si possa in altra maniera difendere il reo. La terza, che non si pretenda con questa via infamarlo, ma solamente difendersi, conforme à quel che in vn'altro simil caso risoluono il [b] Gaetano, Cordoua, Soto, & Nauarro.

b Caie.2.2. q.95.art.8. Cor l.1.qq. q.38.dub.1 Sot.li.1. de iu.q.1.ar.8. Nau.l.2.de iu.ca.3.nu. 349.

3 Terza Concl. Colui, che oppone ad vn testimonio, che dice la verità, alcun delitto publico, ò manifesto, non pecca; perche in questo caso, non l'infamia, nè fa cosa alcuna contra il suo vtile. Ilche s'hà da intendere, intanto che il reo si difenda giusta mente perche se non si difendesse giustamente, oltre del peccato, che commette contra la giustitia, peccherebbe ancora contra la carità, rinfacciando al suo prossimo il peccato, che hà commesso.

4 Quarta Conclusione. Pietro vccide vn'huomo, dellaqual morte, nō v'è altro, che vn testimonio, & sà il reo secretamente esser costui notato di certo delitto, per la cui cagione nō può esser testimonio, è lecito al detto reo opponergli questo delitto, se ben è secreto, accioche il suo delitto non gli possa far danno. Et l'istesso si dirà, quando vno facesse testamento serrato con sette testimonij, & colui che hà da succedere ab intestato, sapesse, che dua, ò tre di loro fossero infami, gli è lecito opponere questo mancamento, se ben è secreto, accioche il testamento per mancamento della solennità sia nullo, & ottenga la facoltà ab intestato. Questa dottrina è di Soto, [c] laqual, per esser vera, s'hà da moderare con le seguenti limitationi, & prima che la riuelatione di questa infamia sia necessaria per ottenere la lite. Seconda, che l'infamia, che segue dallo scoprir il delitto, habbia in qualche maniera proportione, conforme all'arbitrio d'vn prudente huomo, col danno, che può seguir per non manifestarsi. Perche se vno in vna lite di niente, per ottener la sua pretensione scoprisse vn delitto del testimonio tanto graue, che per esso gli possono leuar la vita, ouero incorrerebbe in qualche grand'infamia, senza dubio peccheria grauemente, contra quel, che ricerca la carità. Terza è, che s'habbia rispetto alla causa, & modi, co i quali il testimonio hà giurato; perchè à colui che per sua colpa, ò perche gusta di questo, si offerisce à giurar, più facilmente se gli può opponere il delitto, annullando in questa maniera il suo detto. Ma à colui, che senza colpa sua, anzi astretto dalla Giustitia, dicesse quel che sà, non è bene, nè è lecito, che con tanta facilità se gli opponga la detta infamia.

c Sot. lib.5. de iust.q.7. art.3.d.2.p. c.7.nu.1.

5 Quinta Concl. Al testimonio, alqual non si piglia giuramento, può esser opposto, perche non val quel testimonio, che non è giurato, conforme à quanto s'è detto di sopra. Et perciò s'auuertiscano i Prelati Regolari, che quando fanno alcun processo,

Digitized by Google

so,& volessero qualificar alcuna causa,che auanti di loro si tratta,non basta, che commādino per l'obedienza à i loro sudditi, che dicano la verità, ma han da dar giuramento à loro, perche non dandolo, non si fa, nè è giuridico il processo.

Quì si tratta,come il denunciator, l'accusato,& i testimonij hanno da correggeri loro fratelli, prima che dinuntijno,accusino,& diano testimonianza ne i casi, che sono obligati à far le ditte correttioni. Cap. IX.

SOMMARIO.

Se per ragion diuina,naturale, & positiua ui è obligo di correggeri fratelli. concl.1.nu.1.

Come, & quando obliga la correttione fraterna,& le conditioni,c'hà d'hauere, & se s'hà da correggeri peccati ueniali. concl.2.nu.2.

Quando,& come è lecito auisar il prossimo,che si guardi, perche lo uoglio no ammazzare. ibid.

Se uno, che è in peccato mortale, può correggere.concl.3.nu.3.

S'è l'huomo particolar obligato ad auisar il suo fratello, uedendo che si troua in qualche errore, & fà con buona fede alcuna cosa illecita. concl.4. num.4.

Se uno seruando la correttion fraterna è obligato colui, che corregge, ad ammonirlo auanti di due, ò tre testimonij. concl.5.nu.5.

S'è uno obligato à correggersuo fratello con pericolo della sua uita, intendendo,che se no'l corregge,morirà in peccato mortale.concl.6.nu.6.

S'è obligato il Prelato per legge di carità, ò di giustitia con pericolo della sua uita correggerfraternamente i suoi sudditi.

S'è obligato il Prelato, sotto pena di peccato mortale estirpar i peccati ueniali dalla sua Republica.

VISTO, che colui, che denuntia, & quel che accusa, & quel che testifica in molti casi sono obligati à correggeri loro fratelli,auanti che denunciando,accusando, ò testimoniando, manifestino al giudice il delitto del reo; viene in questo luogo molto à proposito trattare,come obliga la correttion fraterna,& con che pericolo, & in che casi, per risolution di che si mettono le seguenti conclusioni.

1 Prima Concl. Per ragion naturale,Diuina,& positiua,tutti sono obligati à correggeri loro fratelli de i peccati, che in loro veggano. Questa è sentenza commune di tutti, & non solamente v'è l'obligo di correggeri peccati futuri, ma anco i peccati fatti, & questo precetto obliga alla correttion di qual si voglia peccato mortale; poiche il fine di essa è la salute spirituale del prossimo, laqual si perde per qual si voglia peccato mortale. Et posciache per il peccato veniale,non si perde questa salute spirituale, non v'è obligo di correggeril prossimo di esso, eccetto che se fosse di tal condition,che disponesse al peccato mortale; perche per ragion di questo pericolo,v'è l'obligo di correggerlo, come se vno vedesse intrar vn'altro in qualche casa, doue familiarmente prattica con alcune donne, & nelle loro prattiche si veggon alcuni peccati veniali,che in simil caso dispōgono a' mortali.Quest'opinione è

di

Digitized by Google

di Soto, & dopò altri la tiene com vera, & molto certa [a] Nauarro. Dal detto s'inferisce esser vno obligato à correggere colui, che peccasse cō qual che ignoranza crassa, ò per debolezza; poiche queste cose non liberano da peccato mortale.

a Naua. in eo ĩter verba 2. qu. 3. corola. 59.

2 Seconda Conclus. La correttion fraterna non obliga in ogni luogo, & tempo, ma solamente quando impor ta per l'emendation del fratello. Perche come il precetto suo sia affirmatiuo, non obliga [semper, & per semper] necessariamente in qnel tempo, & luogo, nelqual la correttion si possa fare; di maniera, che sia atto ordinato al suo fine, ch'è la correttion del fratello. Et perciò si richieggono sei circostanze, accioche si faccia, come si deue, tre dellequali saranno dalla par te di colui, che corregge, & l'altre tre di colui, che vien'emendato, lequali riferisce [b] Gersone. Quelle dalla parte di chi corregge sono. Prima c'habbia cognition del peccato. Seconda piaceuolezza. Terza commodità. L'altre tre dalla parte dell'emendato sono. Prima, che il suo peccato sia mortale, ò veniale, che disponga al mortale, com'è stato detto. Seconda che vi sia speranza della correttione. Terza, che non s'aspetti altro tempo più opportuno. Et conuien, che esplichiamo le prime tre, & poi l'altre. Circa della prima condition da parte di quel che corregge s'hà da notar, che [c] Adriano tiene, che basta, accioche vno corregga, & sia obligato, acciò c'habbia vna probabil cognition del peccato, se ben non fosse certo. Ilche può hauer luogo, quando per nō farsi tal correttione, possa succedere gran danno à colui, c'hà da esser corretto, auisandogli colui, che fraternamente il corregge, che no'l corregge di questo delitto, non per saper certo hauerlo commesso, ma perche dubita di esso, & desidera il suo vtile spirituale, & vuol dar ordine, accioche schifi il danno, che s'imagina, che gli possa succedere. Ma quando non si temesse tal pericolo, non è necessario farsi la detta ammonitione, hauendo solamente probabil cognitione del peccato, perche con questo si darà notabil pena à colui, che si corregge, potendosi adirare come huomo. Circa la seconda, ch'è la piaceuolezza. Nota, che questa condition è molto importante, principalmente quando l'inferiore correggesse il superiore, cioè il suddito il suo Prelato; perche l'hà da correggere secretissimamente, & non l'hà da riprendere, ma mettergli auanti la grauezza del delitto con la debita humiltà. Et essendoui alcuni padri qualificati, & vecchi antiani, che'l facciano, non è bene, che il meno antico il faccia, come dopò S. Tomaso [d] tiene Aragon. Circa la terza, ch'è la commodità, s'hà d'auuertire, che se vi sono altre persone più idonee per correggere il prossimo, le quali il volessero fare, non è obligato la persona men idonea à far tal'ammonitione. Dissi, iquai volesse farlo; perche se no'l volessero fare, all'hora il men idoneo sarà à ciò obligato, come tengono tutti [e] dopò San Tomaso. Et à questo modo s'hà da intender quel ch'è stato detto, parlando del suddito, che riprende il Prelato, dicendo, che essendoui altri più antichi della communità, il minore hà da tacere. Esplicate dunque le conditioni della parte di colui che corregge, conuiene esplicare l'altre tre di colui, ch'è corretto. Et in quanto alla

b Gerso. trac. 24. de correc.

c Adr. in 4. de correct.

d Arag 2.2. q. 33. art. 4.

e Oēs post D. Th. 2.2. q. 33. art. 2.

prima

Digitized by Google

prima, cioè che la materia della correttion hà da esser peccato mortale, ò veniale, che metta in pericolo di peccato mortale il delinquente, di sopra sufficientemente è stato dichiarato. Circa della seconda, che vi sia speranza d'emendatione, s'hà da notare. Primo, che colui che sapesse, che non hà da far danno con la sua correttione, se ben dubitasse di apportarne vtile, è obligato à farla. Questa dottrina è contra [f] Gaetano, laquale dopò Adriano tiene Soto, & è sentenza di S. Chrisostomo. Perche, benche siamo dubiosi della correttion d'vno, si come non è lecito lasciar di raccommandarlo à Dio, ch'è vna spirituale elemosina, non è anco lecito mancar di correggerlo fraternamente; perche è anco elemosina spirituale. È vero, che colui, che dubitasse, se la correttion fraterna nocerà al ben commune principalmente della Religione, non hà questo obligo. Et cosi, se vn suddito temesse, che correggendo il suo Prelato s'adirerebbe di maniera, che cagioneria qualche gran disturbo nella Communità, & disgusti, in questo caso non vi è obligo di correggerlo, cosi tiene San Tomaso. [g] Perilche quando vno dubitasse, che la correttione saria di danno spirituale al suo fratello, non è obligato à farla; posciache in questo caso manca in alcuna maniera il fin della correttione, ch'è l'vtile spirituale del corretto. Ma si deue notare, che quando il peccato, del qual alcuno volesse fraternamente correggere il suo fratello, fosse di danno alla Republica, ò ad alcun terzo, come se vno andasse pensando, come possa ammazzare vn'altro, hà obligo d'auisar quella persona, che potesse impedir questo male, non facendo danno al delinquente, ma giouandoli, se volesse riceuer la sua correttione, se ben sia certo, che col suo auiso, non giouerà spiritualmente, anzi piglierà ardire, visto che il suo pensiero sia scoperto. Et anco v'è obligo in questo caso, essendoui testimonij, denuntiar questo delinquente, se ben non precedesse la correttion fraterna; perche siamo obligati guardar per ben commune. Perciò dicono i Dottori communemente, che se ben sappiamo, che il delinquente hà da cadere in vna infermità per vedere, che si sà il suo peccato, non s'hà da lasciar di ammonirlo, accioche non venga male alla Communità, se per il detto peccato, potesse ridondare questo male, ilqual è di più peso, che l'infermità. Et per l'istessa ragione sapendo che la correttion hà da giouare spiritualmente al corretto, non s'hà da lasciar di fare, se ben sapessimo, che per essa sia per venirgli vna graue infermità corporale; perche la salute spirituale dell'anima s'hà da anteporre alla corporal del corpo. Et vna cosa s'hà molto d'auuertire, che se Pietro sapesse che Giouanni volesse vccider Paolo, ò rubbargli la facoltà, gli è lecito dir al detto Paolo in secreto, che si guardi, che alcuni hanno intention di fargli questo male, nõ nominando veruno in particolare. Et v'è anco obligo di far questo, in tanto che si possa far senz'alcun danno di colui, che'l fà. Nè osta, che non sia à conto de' particolari difender la vita, & facoltà del prossimo principalmente, se di questo potesse infamiarsi vn'altro. Perche à questo rispondo, che v'è obligo di difender la vita dell'innocente, quando alcun glie la volesse leuare, se

senza

[f] Caie. ver. correc. frat. Adrian. in 4. de corre. frat. ar. 4. Sot. de teg. sect. mēb. 2 q. 3. c. 4. D. Chhriso. hom. 44. super 1. epi. ad Corint.

[g] D. Th. q. 35. a. 2. ad 3

Digitized by Google

ſenza pregiuditio di colui, che la difende ſi poteſse fare, & ſe facēdo queſto perdeſſe il delinquente il ſuo honore, dia la colpa à i ſuoi peccati, poiche'l meritaua. E vero, che in queſto caſo hà obligo colui, che sà del detto delitto, cercare tutti i mezi poſſibili, accioche impediſca queſto mal propoſito di Giouanni, negotiandolo con coloro, che ſanta, diſcreta, & ſecretamente poteſsero rimediar, prima che dia il detto auiſo à Paolo innocente. Et io intenderei ancora il ſopradetto non eſser la verità, quando s'intendeſſe, che Paolo foſſe vn'huomo tanto brauo, & implacabile, che procurerebbe ammazzar, ò far alcun graue danno à colui, che preſume volergli far queſto male. Perche verun non è obligato, nè può ſchiuar il danno temporale d'vno, con graue danno temporale d'vn'altro. Et notino alcuni indiſcreti, che ſenza conſideration ſoglion dar queſti auiſi; perche per molto quieto, & buono, che ſia vn' huomo l'altererà anno, accioche procuri far male alla perſona, che preſume che vuole ammazzarlo, ò fargli alcuno affronto, & anco potrebbe eſſere, che eſſequiſſe la ſua brauura in colui, che foſse innocente, che non tratta, nè ſi ricorda di far il detto male.

Circa di queſta terza condition, che non s'aſpetti altro tempo più opportuno, s'hà da notar eſſer neceſſaria in caſo, che s'intenda, che per prolungar la correttion, caderebbe il delinquente in altro peccato più graue, cioè amminiſtrando il Sacramento dell'Euchariſtia in peccato mortale. Ma ſe per differir la correttion, non ſeguiſſe altro danno, ſe non il perſeuerar il delinquente nel peccato, fin che ſia corretto, ben ſi può differire l'ammonitione à tempo più opportuno, intendendoſi che all'hora ſi leuerà il delinquente dal peccato con maggior cautela, hauendo prouato la ſua debolezza nella perſeueranza della ſua mala vita, come tiene [h] Aragon.

3 Terza Concl. Se vno per ſtar in peccato mortale, poſsa corregger ſuo fratello, giouandogli ſpiritualmente, può, & deue correggerlo in queſto caſo; poiche è vn'atto idoneo per ottenere il fine della correttione, come dice S. Tomaſo. [i] Ma s'intendeſſe che per il ſuo peccato la ſua correttione non ſaria di giouamento, non hà obligo di correggerlo, eſſendo huomo particolare, nè hà obligo di emendare la vita, facendo penitenza del ſuo peccato; accioche meglio'l poteſse correggere, ſi come non è obligato il prodigo à cercar i denari, che prodigamente ſpeſe, per effetto, & cagione di prouedere al ſuo proſſimo, eſsendo in graue neceſſità. Coſi tiene con la Commune [k] F. Luigi Lopez. Diſſi eſsendo huomo particolare, perche ſe foſſe Prelato, & vedeſſe, che il viuer bene, mutando la ſua mala vita, è neceſſario, accioche al ſuo ſuddito gioui la ſua correttione, è obligato mutarla per queſto effetto, come tengon Soto, [l] & Aragon. Et è ancora obligato l'huomo particolare, emendar la vita publicamente, ſe vedeſſe, che ſcandalizaſſe, correggendo gli altri, ritrouandoſi ne i medeſimi, & anco maggior peccati, che eſſi, poiche giudica ſuo fratello, in quel, nelqual egli ſi ritroua, come dice Nicolò di Lira, [m] ilqual ſegue Bannes.

4 Quarta Concluſ. Non è obligato vn'huomo particolar auiſar ſuo fratello

h Arag. 2. q.33. ar.2.

i D.Th.2.2. q.33.ar.5.

K Lopez in inſtr. cōſc. 1.q. c.16.n. 235.

l Sot. de teg. ſecr.mē br.2.q.3. Arago. vbi ſu.ar.5.

m Lira ſup. Matth.7. c. illis verbis quid vide feſtucam. Bãnes in d. ar.5.

Digitized by Google

tello, vedendolo in alcun errore, & fare con buona fede alcuna cosa illecita, presumendo, che tal'auiso, non gli hà da giouar, se tal errore, & ignoranza non pregiudicasse ad altri, come tengono [n] Adriano, & Aragon. Da questo s'inferisce, che colui, che sapesse, che Pietro non fosse maritato con Giouanna sua moglie per vn certo impedimento secreto, che essi non sanno; non è obligato auisargli di questo impedimento, credendo probabilmente, che non si seruiranno del detto auiso. Nè anco sarà obligato il Confessore che gli confessa, auisargli; poscia che il detto auiso nõ seruirà d'altro, che di mettergli in mala fede, nè à i loro Prelati sono obligati in questo caso auisargli, se non intendessero, che giouasse, come dopò [o] Adriano, tengono Couarruuias, & Nauarro. Ma si noti, che colui, che legge, ò predica publicamente, è obligato à dir la verità, se ben sapesse, & intendesse, che alcuni de gli auditori stessero con buona fede ne i loro errori, & ignoranze, & con la sua predication la perderiano, senza seruirsi della dottrina, c'hanno sentita; perche la dottrina publica non è ordinata all'vtile d'vn particolare; ma all'vtile commune, come tengono [p] Soto, Cano, Medina, Couarruuias, & Nauarro. Et si noti, che quel, c'habbiamo detto, secondo l'opinion d'huomini dotti, non hà luogo in coloro, c'hanno ignoranza inuincibile della ragion naturale; perche se il prossimo non sapesse inuisibilmente alcun precetto del Decalogo, cioè, che la semplice fornicatione fosse peccato, qual si voglia, se ben sia particolare, è obligato à correggerlo, ancorche intendesse che non hauesse da giouar; perche non vi può esser simile ignoranza senza qualche irreuerenza dell'honor di Dio, & senza gran danno della Republica Christiana, come tiene Aragon. [q]

n Adria. in 4. de confr. q.5. dub.7. & quolib. 5. ar.2. Arag. 2. qu. 36. ar. 6.

o Adri. vbi sup. Coua. in 4. 2. p. c.6. nu. 15. Naua. in c. si quã. n.69 de pen. d.7.

p Sot. in 4. dif.18. q.2. ar. 4. Can. de penit. 5. q. Medin. de conf. trac.2 Couarr. & Nauar. vbi sup.

q Arag. 2.2. q.32. art.2.

5 Quinta Conclus. Se al prossimo non gioueràla correttion fraterna secreta, all'hora hauendo speranza, che s'emenderà, ammonendolo auanti due, ò tre testimonij, hà obligo di far l'ammonitione innanzi à loro, come commanda l'Euangelio, se bene i testimonij non sapessero di questo peccato, & fosse solamente notorio à colui, che il corregge; percioche l'Euangelio, che commanda, che si faccia questa ammonition, commanda farla, essẽdo il peccato secreto, dicendo. Se peccherà contra di te, che vuol dire, come esplica Sant'Agost. [r] sapendo tu solo il peccato. Nè osta, che se infamerà in questa maniera il delinquente, perche la ragion di commandar il Signore, che sia ammonito auãti due, ò tre testimonij, è, accioche cõfuso si emendi, & timoroso, che sarà conosciuto il suo vitio, procuri viuere con più accortezza. Questa è commune opinione, laqual dopò molti altri, tẽgono [s] Cordoua, Bannes, & Nauarro. Auuertisca nondimeno il pietoso Christiano, ch'è obligato à far questa ammonition auanti de' testimonij, non solamente vna; ma molte volte, intendendo che gioueràa, lequali volte, quante debbono essere, si lascia al giudicio dell'huomo prudente, come dicono i Dottori allegati. Et s'intendesse, che le dette ammonitioni non gioueranno dentro lo spatio d'vn'anno, se ben intendesse, che passato questo tempo, giouerebbono, non hà obligo d'aspettar così lungo tempo; ma subito può vsarle,

r August. & habetur in c. si peccauerit. 2.2. q.1.

s Cord. in adnotat. ad Sot. mẽb. 2. 2. q.33. a.8. ad 1. Nauar. de rest. li.2 c.3 nu.261.

per-

Digitized by Google

perche è maggior male, che vn'huomo stia in peccato mortale per spatio d'vn'anno, che l'essere il suo delitto notorio à due, ò tre huomini. Auuertiscasi di più, che se il fratello fatte queste ammonitioni, non s'emendasse, & s'intendesse probabilmente, che dicendolo al Prelato, si ostinerebbe più nel suo peccato, & farebbe altri peccati maggiori, deue tacere, & non denuntiarlo. Quest'opinione è contra il [t] Panormitano, il qual dice, che non ostante il detto, si deue auisar il Prelato, la cui opinion io tenerei per vera, quando il peccato fosse scandaloso, & pregiuditiale alla Republica, & Communità, come sarebbe vna semplice fornicatione secreta d'vn Religioso, che s'intendesse, che potrebbe scoprirsi dal popolo. Così dice [u] Aragon. S'auuertisca di più, che non trouando testimonij idonei, accioche auanti di loro si corregga il suo fratello, & s'intendesse, che l'ammonition paterna del suo Prelato giouerà, hà obligo di ricorrer subito al Prelato, auisandolo del caso, come padre, lasciando l'ammonitione auanti i testimonij, poiche in questo caso non si può rimediare d'altra maniera al fratello. Et all'hora non saranno idonei i testimonij, quando s'intendesse, che non osseruerebbono secreto, & quel che fosse occulto, si farebbe notorio à tutti, cagionando in loro scandalo. Auuertiscasi di più, che s'intendesse, che l'ammonitione auanti de i testimonij gli giouerebbe più, che l'ammonitione del suo Prelato, faccia la detta ammonitione auanti de i testimonij; poiche l'auuertimento auanti de i testimonij è vn mezo più soaue, & grato al delinquente, che la correttion del suo Prelato, se ben fosse come padre, per trattar seco ordinariamente. Ma se intendesse, & hauesse speranza, che l'auiso del Prelato gli hauesse da giouar più, & gli constasse esser huomo prudente, Christiano, & caritatiuo, & che procederia con gran prudenza nel negotio, consolando veramente il delinquente, & gli constasse, che per questo auiso non piglierebbe occasione per dar pena al suo suddito in altre cose, & frascherie, che sogliono hauer per le mani i Prelati, gli saria lecito dargli auiso di queste come à padre, & non come à giudice. Ilche si proua, perche essendoui queste circostanze, questo è vn mezo facilissimo, & soauissimo, & non essendo certo di queste circostanze, nō gli è lecito, che subito ricorra al Prelato, auanti del detto auuertimento innanzi a' testimonij. Ilche si proua, perche è molto ordinario, che gli huomini, se ben sono stati prudenti, & molto caritatiui auanti delle loro prelature, essendo poi fatti Prelati, mutano il proceder, & voglion più parer giudici, che padri, ilche non dourebbono per modo alcuno fare.

t Pan. in c. noui de iudicijs.

u Arag. 2.2. q.33. art. 8.

6 Sesta Conclusione. Quando vno intēdesse, che il suo fratello hà da morir in peccato mortale, se non l'auisa, & corregge, è obligato con pericolo della sua vita correggerlo; perche dice San Giouanni. Così come Christo mise la sua vita al tauoliero per noi altri; così noi altri siamo obligati à metterla per gli nostri fratelli. Ilche s'hà da intendere, quando vediamo il nostro fratello nell'articolo della morte morir nel suo peccato. Così tiene [x] Cordoua con Soto. La qual cosa è tanto vera, che dice Nauarro, seguendo Adriano, che qual si voglia è

x Cor. sup. Sot. de teg. mēb.2.q.2. concl.6. Nauarr. in Manu.c.24. nu.25. in fi.

Digitized by Google

obligato à corregger il ſuo fratello con pericolo della ſua vita, vedendolo nell'articolo della morte, morir in peccato mortale, ſe ben il ſuo peccato procede per ignoranza affettata, ò debolezza, con che non procede da malitia; della maniera à punto, che vno è obligato à ſoccorrer con pericolo della ſua vita vn fanciullo, che ſi moriſſe ſenza il Batteſimo, accioche muora col Batteſimo; perche queſto ricerca l'ordine della carità, che obliga poſporre la vita corporale, per la vita ſpirituale del proſſimo, vedendolo meſſo in eſtrema neceſſità. Ilche s'hà da ſeguire, ſe ben Soto tenga che vno non ſia obligato col pericolo della ſua vita, procurar la vita ſpirituale di tal fanciullo. E vero, che vno vedendo il ſuo fratello fuori di queſta eſtrema neceſſità ſpirituale; non è obligato à correggerlo con tanto pericolo della vita, ò d'vna perdita notabile della ſua fama, & beni temporali, poi che non ritrouandoſi nella detta eſtrema neceſſità; gli reſta tempo, nelqual con l'aiuto del Signore può vſcir dal ſuo peccato. Et coſi laſciar di correggerlo; in queſto caſo ſaria ſolamente peccato veniale, come dice [y] Cordoua, ilche s'hà da intendere, ſaluo che ſe colui, che faceſſe il peccato, non teneſſe per certo, che non ſi correggeria, & emenderia, ſe non foſſe per la ſua ammonitione, & coſi morirebbe in peccato. Perche in queſto caſo ſarà obligato ammonirlo, ſotto pena di peccato mortale, intanto che non patiſca notabil danno nella ſua fama, & vita, come dice [z] Soto.

y Cord. vbi ſup.

z Sot. vbi ſup. conc. 8.

7 Settima Conclu. Tenendo l'opinion d'huomini graui, che il Prelato, non ſolamente per legge di carità, ma per legge di giuſtitia è obligato à corregger fraternalmente i loro ſudditi, ſe ben i loro peccati non procedeſſero per ignoranza, è coſa chiara, che tal Prelato è obligato ad ammonirgli con pericolo della ſua vita, coſi tiene Soto. [a] Il qual aggiunge, che per eſſer obligato il Prelato à corregger il ſuo popolo, per ragion del ſuo officio, è ancora obligato, potendolo fare à purgar la ſua Republica da i giuramenti leggieri, & d'altre conſuetudini di peccati veniali, & queſto ſi mette per peccato mortale. Perche i peccati veniali, quando ſono molto frequentati nella Republica, ſe ben non cauſano danno nelle perſone ſingolari di eſſa, inquanto, che fan danno graue, & publico alla communità, è di grand'importanza eſtirpar tai vitij. Ilche s'è vero, vi ſono Prelati traſcurati in eſſortar il lor popolo, & coſi Fra Luigi Lopez, [b] allegando Soto ne i Trattati de Iuſtitia, & Iure, gli piange. Ma come il corregger i Prelati fraternamente i loro ſudditi, ſecondo tiene Gaetano, [c] ſia obligo non di giuſtitia, ma di carità, perche non fanno all'hora come Prelati, ma come priuate perſone, come dice Aragon, ſeguendo il Gaetano, ſtando in queſta opinione, non habbiamo da obligare i Prelati alla detta ammonitione con pericolo della vita. E vero, che peccheriano grauemente, non eſtirpando le cattiue conſuetudini de' peccati veniali, ſe ſono, ò poteſſero eſſer'occaſione de' peccati mortali. Perche non eſſendo occaſion de' peccati mortali, io non trouo ragion ſufficiente per condannargli à peccato mortale, eſſendo traſcurati in eſtirpar i vitij veniali. Perche non hà maggior obligo il Prelato di guardar per la ſua Republica, che

a Soto vbi ſup. memb. vſq; 1. ca. 6. & qu. 3. c. 3.

b Lopez in inſt. conſ. 1. p. ca. 55. in prin.

c Caie. 2. 2. q. 33. a. 2. & vbi Arag.

Digitized by Google

il particolar di guardar per l'anima sua, & è cosa certa, che il particolar, che non allegerisce l'anima sua dalle cattiue consuetudini de' peccati veniali; non pecca mortalmente, se tai cattiue consuetudini non sono occasion propinqua de' peccati mortali. Dal detto segue, che il padre di famiglia è obligato a correger la sua famiglia, & così se consentisse, che vno schiauo stesse nel concubinato, & tenesse la concubina in casa sua, pecche rebbe mortalmente. E vero, che se tenesse la concubina fuori di casa sua, non è obligato mandarlo fuor di casa, accioche lasciasse questa mala pratica, perche così fuggirebbe, & il perderia, come dice F. Luigi [d] Lopez, & fuggendosene si farebbe peggio. Et non è il padre di famiglia tanto obligato a correggeri suoi figliuoli, & seruitori, come il Prelato i suoi sudditi. Perche se ben il padre di famiglia è obligato hauer maggior cura delle necessità corporali, l'instruttione, in quanto a i buoni costumi, è più à conto de i Prelati. Visto dunque in che casi sia lecito denuntiar, ò accusar li rei, precedēdo la correttion fraterna, & quando sia lecito al giudice per via d'inquisition, denontiation, ò accusation proceder contra di esso, facendo information del suo delitto, conuien, che trattiamo, come, & quādo il possa cercare, & quando, & come sia il reo obligato a star nella prigione, & se possa fuggire da essa, innanzi della sentenza data, ma non tratterò in questo luogo di ciò, perche di sopra nella prima parte nella parola carcere, & carcerati, resta sufficientemente trattato. Quel, che resta, è trattar l'obligo, che hà il reo di confessar la verità auanti il giudice.

d Lopez vbi sup. c. 55.

Quì si tratta, come può giuridicamente il giudice essaminar il reo, & in che casi è obligato à dir la uerità, & à dichiarar i complici del suo delitto. Cap. X.

SOMMARIO.

Se può un reo giuridicamente dimandato negar la uerità, sapendo, che per il suo detto hà da morir, ò perder l'honore. concl. 1. nu. 1.

Se il condannato à morte, hauendo negato il suo delitto è obligato confessarlo. concl. 2. nu. 2.

Se il reo non rispondendo nulla al giudice, paia confessar il suo delitto, & se può dimandar tempo, per rispondere, & come debba rispondere. concl. 3. nu. 3.

Se il reo interrogato con giuramento, è obligato à risponder conforme alla mente del giudice. concl. 4. nu. 4.

Se il reo cōuinto d'alcun delitto, può esser dimādato d'un'altro. cōcl. 5. n. 5.

Se il reo, ò testimonio dimandato legitimamente; pecca mortalmente dicendo la bugia in cose di poco momento. concl. 6. nu. 6.

Se l'interrogato giuridicamente può negar certa cosa, c'hauesse fatto con buona fede, & se colui, che giurò di calunnia può negar certo delitto secreto. concl. 7. nu. 7.

S'è lecito al giudice simular alcuna cosa, per uerificar la uerità. conclus. 8. num. 8.

Se sono obligati i rei, che confessano i loro delitti a manifestar i complici. concl. 9. nu. 9.

1 PRIMA Concl. Può molto bene il Giudice giuridicamente interrogar il reo, & per consequēza è

Digitized by Google

obligato à rispondar la verità, ò sia la pena, che se gli hà da dare spirituale, ò temporale, ò proceda il giudice, ex officio, ò ad instanza della parte, ò sia il delitto notorio, ò famoso. Dissi interrogato giuridicamente, perche si hà d'hauer attention, se tal giudice procede, essendoui preceduta infamia, & indicij bastanti. Perche non essendoui preceduta, questo non può interrogar, & per consequenza non è il reo obligato à risponder, come tengon S. Tomaso,[a] Gaetano, Soto, Xuarez, Antonio Gomez, Cordoua, Nauarro, Alcocer, & Pietro di Nauarra. Ilche s'hà d'intender di quelle cause ciuili, e criminali, allequali si dà picciola pena. Ma nelle cause capitali, & in altre, doue si tratta di grand'honore, dettandolo così l'equità naturale, può il reo con molta buona conscienza coprir la verità, non dicendo bugia; ma vsando parole dubiose, & equiuoche. Perche è cosa naturalissima à gli huomini difendersi. Et se il parente non può esser sforzato à testimoniar contra vn'altro suo parente in simili casi, pare, che la natural equità detti, che non debba esser astretto vno à testimoniare contra se medesimo, quando dal suo detto gli deue seguir gran danno nella vita, & honore, ò almeno astringendolo il giudice può nascondere la verità con parole equiuoche. Et così veggiamo, che il giudice commanda giustamente ad vno condannato à morte, che stia nella prigione, & non fugga, ilqual può anco giustamente lasciar d'obedire fuggendo, perche è negotio molto difficile à non sottrar il corpo dalla morte, potendo da qualche via fuggir da essa. Questa opinion tien Pietro di Nauarra,[b] ilqual segue Salzedo, & di questa maniera s'hà d'intendere quel, che adduce il Nauarro. Et nota, che all'hora seguirebbe gran danno nell'honore, in questo caso, quand'vn fosse huomo honorato, & per tal tenuto da tutti, & confessando il suo delitto secreto; saria tenuto per infame de facto, & de iure, nellaqual infamia non caderebbe se non confessasse, aazi resteria tanto honorato, come prima. Ma se fosse huomo vile, & non di tanta pregiata fama, io non ardirei ammetter quest'opinion, perche se s'ammettesse sarebbe dar licenza a qual si voglia delinquente, a negar la verità, poiche qual si voglia per la sua confession perderebbe l'honore.

[a] D.Th.2.2 q.69. art.1. vbi Caiet. Sot. vbi su. q.7. cõcl.1. Xuarez. l.4 tit. dele.natura. lib.2. princ. Gom.3.variar.c.12.n. 15. Cor.l.1.di. q.43.dub.3. Naua. in c. inter verb. concl.6.col.15. Couarr. in prac. qq. q. 18. nu. 17. ad fi. Alcoc. in Sum. c.26. §.il reo. Nau.l.2.de rest.c.4.nu. 138.

[b] Nau. vbi sup. nu.142 Salz. in pr. cri.c.26. Nauarr. in Man. c.25. nu.36.

2 Seconda Conclusione. Se il reo giuridicamente interrogato, negasse vna volta il delitto, & non ostante questo, fosse sententiato a morte, ò a qualunque altra pena, se ben peccò mortalmente negando la verità, non è obligato a confessarla dopò condannato, eccetto, che se per negarla resultasse graue danno ad alcun particolare. Tengono quest'opinion[c] Nauarro, & Secura. Perciò non si deue seguire l'opinion contraria di Medina, ilqual dice assolutamente, che non confessando il delitto, non deue assoluere il Confessore per il grand'oltraggio, che fà al giudice, dando ad intendere, che senza colpa il fà appiccare. La ragion non è di momento, perche se ben il reo fosse innocente, non è dishonore del giudice farlo appiccare, se fatto il suo processo il trouasse esser delinquente. Et perciò già, che al giudice non segue danno, non sò, perche debbiamo affligger i delinquenti condannati a morte, negando loro, la consolation dell'assolutione.

[c] Nau. d.c. 24.nu.38. Segur. in Direc. 2. p. c.17.nu.26. Med. in sũ. fol.7.

Ter-

3 Terza Concl. Legitimamente interrogato il reo, non volendo rispondere; se gli può con ragion commandare, che risponda, & non rispondendo, si presume per la ragion esteriore hauer commesso il delitto, come afferma [d] Roderigo Xuarez, dicendo, che così fù giudicato in Spagna, trattandosi vn certo negotio grauissimo, & Giulio Claro [e] afferma, che così si prattica, & è tanto obligato a risponder subito, che in niuna maniera può dimandar al giudice, che gli dia dilatione, ò tempo a deliberar per risponder, come afferma [f] Salzedo. E vero, che per interrogarlo giuridicamente, è necessario, che vi sia vn testimonio di vista, senza eccettion alcuna, ò indicij, che sieno equiualenti ad essi, & che tal proua si contenga nel processo, & si dia di essa notitia al reo, per saper se sia obligato a risponder, perche non dandosegli notitia di essa, non è a ciò obligato, come dicon [g] S. Tomaso, Nauarro, Soto, Alcocer. Et può dimandar il reo dilation, non per risponder, ma per vedere quel, che contra di esso fosse stato detto, & conforme a ciò, veder l'obligo, c'ha per rispondere. Ilche dice Alcocer, che si deue molto notare, perche a pena si troua giudice, che osserui il sopradetto, nè habbia proposito d'osseruarlo, & non veggiamo alcun lasciar d'assoluergli per questo, nè per altre simili cause. Et non val la Consuetudine in contrario de i giudici per esser contra la legge naturale, come dice [h] Salzedo; auuertendo, che non si deue dare al reo la copia dell'informatione, ma solamente hanno da ordinar i giudici, che se gli legga auanti quel, che contra di lui è stato processato, senza notificargli i nomi de i testimonij. Et la medesima opinione par, che tenga [i] Gutierrez. Ma questa opinion io ammetterei, quando il delitto, che si oppone, contra il reo, fosse di poco momento. Perche parlando regolarmente, i giudici sono obligati a manifestar i nomi de' testimonij, al reo, essendo stato fatto processo contra di lui per difendersi, non solamente dalla sentenza, che contra di esso vogliono dare, ma anco dell'obligo, che hà di rispondere, come risolue [k] Bonifacio, riprendendo i giudici, che fanno il contrario, & la tengono Antonio [l] Gomez, & Gregorio Lopez, & si commanda in vna legge della noua Compilatione, & vn'altra, che tratta del peccato nefando. Et s'auuertisca, che dubitando il reo, ò il testimonio, se il giudice interroga giuridicamente, & ritrouandosi nel medesimo dubio il Confessor, deue giudicar in fauor del reo, cioè, che non interroga giuridicamente, principalmente in caso graue, perche peggior sarebbe in questo caso ammazzare vn'huomo, ò mandarlo in Galera in vita, per la sua confessione, che lasciar egli d'obedir al giudice, questo auiso è di [m] Soto. Laqual dottrina debbono molto ben notare i Confessori, che vanno a confessar questi delinquenti. Essendo, che i giudici per ordinario sono scarsissimi in dimandar giuridicamente, & che non vogliono mostrare quel, ch'è contra i delinquenti processato, accioche conforme ad esso gli obblighino a rispondere, posciache anco molte volte non conuien dimandar publication del processo, perciochè da questa dimanda pigliano occasion di presumere, che vi sia alcuna cosa, & molestano i delinquenti, dando lor tormenti estraordinarij. Il mio

d Xuar. vbi sup. nu. 15.

e Clar. li. recept. sent. §. fi. q. 45. versic. sed pone.

f Salz. vbi sup. c. 126.

g D. Th. 2. 2. q. 69. art. 1. & 2. Nauarr. vbi sup. nu. 36. Sot. li. 5. de iu. q. 9. ar. 2. Alcoc. vbi sup.

h Salz. vbi sup.

i Gutier. in qq. can. c. 10

k Bonif. in tract. de malefi. in reg. de inquisiti, et eorum forma n. 15

l Gom. to. 3. de delict. nu. 50. l. 11. tit. 17. p. 3. & 16. Gre. li. 4. ti. 21. l. 8. & li. vni. tit. 2. lib. 8. nouæ compil.

m Soto de reg. secr. in 2. q. 7. p. 62. col. 1.

Digitized by Google

parer è in questa varietà, & dubio, che procedano con la prudenza debita, & dimandino il processo, se non quando altra cosa non si possa fare: considerate le circonstanze, & non oblighino i delinquenti a confessar, se per la confession corresse certo pericolo nella vita, & honore. E vero, che essendo certi della sincerità del giudice, & che per dimandar publication del processo, non seguiranno i detti inconuenienti, hanno obligo di dimandargli il processo, & giudicar l'obligo, c'hanno i rei di confessare.

4 Quarta Concl. Il reo interrogato con giuramento, è obligato a risponder conforme alla mente del giudice, che giuridicamente l'interroga, perche giurando contra quest'intentione, peccheria mortalmente. Così tengono [n] San Tomaso, Gaetano, & Soto. Et il medesimo s'hà da dire, rispondendo con equiuoco giuramento, che con parole di simulation artificiosamente si compone talmente, che possa riceuer due sensi. Perche pigliando il giudice questo giuramento lecitamente, non è lecito vsar di questa anfibologia, perche sarebbe fargli grande ingiuria, così tiene [o] Soto. Dissi pigliando il giudice lecitamente il giuramento, perche pigliandolo illecitamente è lecito vsar qual si voglia dubio, che la prattica ordinaria ammette, senza bugia. Perche se le parole, secondo l'vso ordinario di parlar non riceuessero il vero senso, sarebbe bugia, ilche è illecito, come tengono [p] Soto, & Cordoua, se ben altri tengono il contrario, la cui opinion è riceuuta, come consta da quel, che s'è detto nella prima parte di questa Somma, nella materia de' giuramenti. Et accioche dalla radice s'intenda tutto il sopradetto, è necessario auuertire, che il tutto procede, quando il giudice procede, come sempre hò detto giuridicamente. Perche non procedendo giuridicamente, non è obligato il reo a risponder, se ben il giudice, come suo prelato gliel commandasse in virtù di santa obediēza, come risolue [q] Aragon. Et all'hora il giudice non interroga giuridicamente, quando non è legitimo, & competente. Percioche interrogando coloro, che non sono suggetti alla sua giurisditione, possono lecitamente nasconder la verità senza bugia. Il medesimo si deue dire, quando la giurisdition del medesimo giudice fosse suspesa per qualche appellation. Se dirà ancora non interrogar giuridicamēte, quando contra il reo non vi fosse infamia, com'è stato detto di sopra. Nè per il detto sarà iniqua la consuetudine d'alcuni Tribunali Ecclesiastici, doue dimandano a coloro, che con la dispensa già ottenuta dal Papa, si vogliono maritare, se s'hanno conosciuto carnalmente, delqual peccato, non sono infamiati. Perche se ben [r] Salzedo reproba questa consuetudine, non si deue condannar, prima perche è necessario saper della detta copula, per veder se val la dispensa, conforme a quel, che s'è detto nella materia del matrimonio. Secondo, perche per gli nostri peccati, nella nostra Spagna, non si tiene per peccato infamatorio conoscersi carnalmente i parenti, che si vogliono maritare, mentre, che si manda per la dispensa.

5 Quinta Conclus. Il reo conuinto d'vn delitto; non può esser dimandato d'altri delitti, ò suoi, ò de' compagni, poiche de gli altri non è infamiato, come dicono [s] Soto, Nauarro, & Alco-

[n] D.Th. 2. 2.q.87. a.7. ad 4. & ibi Caiet. Sot. li.8. de iust.q.1.a.7.

[o] Sot. vbi sup.

[p] Sot. li.5. de iust.q.6. ar.2.cōcl.7. Cord. deci. casu consc. q.65.

[q] Arag.2.2. q.33.ar.8.

[r] Salz. vbi sup.

[s] Soto li.5. de iust.q.6. arti.1. post mediū. Et de tegē. secr. vbi sup. q.6.a.2. Nauar. d.c. 25.nu.36. Alc.d.c.36. Nau. in ru. de iud. nu. 61.

Digitized by Google

& Alcocer. E vero, che il reo conuinto d'vn delitto; può esser dimandato, se ne commise altri della medesima specie, & così colui, che confessasse vn furto, può esser dimandato, se ne commise altri. Ilche dice [t] Nauarra, che hà luogo, quando costui per infamia, ò per indicij grandi, si credesse hauer frequentato il detto peccato. Et così ad vn famoso ladro, che confessasse vn furto, gli possono dimandare, se ne hà commesso altri. Ma se solamente fosse infamiato d'vn furto, & non vi fosse suspitione, che ne hauesse commessi altri, nol possono dimandare se ne commise più.

t Nau.li.2. de ref.ca.4. nu.171.ab. & DD. in c.Afferte.

6 Sesta Conclusione. Se il reo, ò altro qual si voglia testimonio dimādati legitimamente dal suo Giudice dicessero bugia in cose di poco momento non peccano mortalmente. Ilche procede, se ben il Giudice fosse Prelato regolare, & comandasse per obedienza ad vn suo suddito, che gli manifesti la verità d'vna cosa di poco momento, perche questi non pecca mortalmente, non obedendo, poscia che i Prelati in cose picciole non possono mettere precetto, che obblighi a peccato mortale. Et se dubitasse, se fossero di poco momento, è obligato ad obedir, saluo, che se da questo non seguisse graue danno al prossimo, come dice [u] Aragon, & è stato detto di sopra nella materia dell'obedienza. Il sopradetto s'hà da intender, eccetto, che se la bugia fosse confermata con giuramento, perche in questo caso pecca mortalmente, come dicono [x] Soto, & Nauarro.

u Ara.2.2. q.69.art.2. Sot. de teg. secr.mēb.2 q.7.conc.3.

x Nau.in c. inter ver. coro.55. nume.254.

7 Settima Conclusione. S'alcuno fosse accusato falsamente di qualche delitto, auanti del giudice, & fosse intrato in certa casa per buon fine, il- che se'l sapesse il giudice; piglieria da questo indicio, & occasione per metterlo al tormento: in questo caso, se ben il dimandasse giuridicamente, se entrò nella detta casa, non è obligato a confessar, che intrò in essa, se non può prouar la buona fede, con laqual v'intrò, & la ragion di ciò è, perche di questa intrata non dimanda giuridicamente, & dimanda d'essa, per metterlo al tormento, laqual come fù con innocenza, secondo la ragione, non può esser di tormēto, & castigo. Questo si raccoglie da quel, che risolue [y] Soto, doue proua, che non ostante il giuramento della calunnia, che si piglia all'auttor, & al reo nel principio della lite, che non negheranno quel, che intēderanno esser la verità, se dopò il reo fosse dimandato d'alcun delitto in particolar, delqual non vi fosse infamia, nè indicij: non è obligato a confessarlo, nè è pergiuro, se ben il negasse. Perche colui, che giura, c'hà da dire in ogni cosa la verità, intese della verità, dellaqual fosse legitimamente dimandato, se ben il reo non l'intese così all'hora; basta, che la legge l'interpreti di questa maniera.

y Soto de teg. secr. in 2. q.7.concl.3.

8 Ottaua Conclusione. E lecito al giudice vsar qualche simulation per verificar la verità del negotio, che si tratta tra il reo, & l'attore, dubitando di essa, come risolue [z] Couarruuia, & notano l'Abbate, & i Dottori communemente. Et non può il giudice parlando regolarmente ad vn reo denuntiato per certo delitto condannarlo alla pena ordinaria per la sola sua confessione, che cauò da lui promettendogli, che se confessaua la verità, nol castigheria, poiche gli cauò questa confession con inganno, credēdo il reo, che gl'osseruerebbe la parola, &

z Cou.li.1. var.c.2.nu. 16.

la, &

Digitized by Google

la, & confidato in essa, potè esser, che confessasse quel, che non hauesse fatto, per liberarsi dalla carcere, doue staua oppresso. Dissi, parlando regolarmente, perche se sapendo il reo, che il Giudice gl'hauea da mancare della sua parola, perseuerasse nella sua confessione, non v'è dubbio, se non che il può castigare con la pena ordinaria. Et aggiunge anco Couarruuia, che se oltre della confessione, vi fossero contro il reo congetture, c'hauesse commesso il delitto, non faria il Giudice contra la Giustitia, condannando il reo con la pena ordinaria, principalmente non riuocando il reo la sua confessione, essendo già verificato della simulation del Giudice, laqual si debbono fuggire, come ammoniscono i Dottori.

9 Nona Concl. Sono obligati i rei, che confessano i loro delitti a manifestar i complici in essi, dimandando d'essi il Giudice, credendo, che fosser preparati per commetter altri nuoui peccati, continuando il loro vitio con graue danno della Republica, ò de' particolari, & credendo, che non si emenderanno corrigendogli fraternamente, come accade ordinariamen te ne i ladri, monetarij, heretici, streghe, fattocchierie, perche conuiene, che questa ciurma di cattiui, sia nota, & manifesta al Giudice, se ben non dimandasse di loro, come risolue Nauarro.[a] Et così sono obligati i Confessori ad ammonir i rei, che gli debbano denuntiar, come dice[b] Soto, & peccano assoluendogli, poiche assoluono gli impenitenti, come dicono Nauarro, & Alcocer. Ma nota, che s'intende, procedendo il Giudice nell'Inquisition, & interrogatorio giuridicamente, perche non procedendo giuridicamente, nè essi, nè i complici son obligati a manifestare. Et s'hà da notar ancora, che il Giudice non deue dimandar de i complici, se non ne i casi, che dice la legge, & non hà da dimandar per alcun complice particolar, dicendo al reo; dimmi se il tal è stato tuo compagno nel rubare, &c. Ma deue interrogar in generale, dicendo, che compagni hai hauuto in questo delitto. Et son obligati i giudici dichiarir a i rei in che modo, & caso son obligati a scoprir i loro compagni, ò dieno loro licenza, accioche si consiglino con huomini dotti, come hanno da fare. Et non dando loro licenza, dice[c] Nauarro, che non ardirebbe liberargli da peccato mortale, principalmente, se'l facessero persuasi esser giusto, per qual si voglia via scoprir i delitti, & accioche siano tenuti per Giudici rigorosi, sforzando i rei a manifestar i complici, contra de' quali non v'è infamia, nè sono indicij, anzi può essar, che sieno emendati auanti la Maestà di Dio. Et aggiunge anco il medesimo, che meno gli libererebbe da peccato mortale, quando con tormenti gli vogliono a questo sforzare, cessando la detta infamia, & indicio. Eccetto, che se il delitto confessato fosse di tal qualità, che senza compagnia, non si possa commettere, com'è il peccato della sodomia, adulterio, & altri. E illecito anco a i Giudici dimandar de i compagni, se ben non sia preceduta contra di loro infamia, quando dimandasse non per castigar, ma per emendar, come padre, & correggere, come tiene[d] Cordoua. Ilche notino i Prelati regolari nelle loro visite, perche quelle vanno dirette, accioche, come padri, possano rimediar, leuando l'occasioni del male.

a Nauar. in reg. de iudicijs, nu. 42.
b Nau. li. 2. de rest. c. 4. nu. 44. Cord lib. 9. qq. qu. 50. punct. 5.
c Nau. vbi sup.
d Cord. super Soto de tegen. sect. q. 4. cōcl. 7.

Digitized by Google

male. Et notino anco i sudditi, che non piglino da questa occasione per scoprir a i loro Prelati, come a padri, quel, che conforme alla Ragione fosse illecito scoprirsi, come a i Giudici, poiche loro non consta, nè facilmente può constar, che procederanno, come padri. Et auiso i Confessori, che quando commandano a i rei manifestar i complici, che l'habbiano prima molto bene considerato, & consultato, non fidandosi del loro parere, perche io ancora in casi minori, non mi fido del mio. Et se per qualche via potessero liberar il reo da questo obligo di scoprir i complici, faccianlo, & quando non potessero far di meno, insegnino a i rei, accioche non manifestino più di quel, che ricerca la necessità publica, & particolare.

Quando sarà lecito al giudice, metter a question di tormento il reo per dichiarar il suo delitto, & quando sarà lecito al reo confessar la uerità, essendo nel tormento. Cap. XI.

SOMMARIO.

Quando è lecito metter à question di tormento i rei. concl. 1. nu. 1.

Quelli, che possono esser messi à question di tormento. concl. 2. nu. 2.

S'è lecito al laico tormentar un chierico. concl. 3. nu. 3.

A che è obligato il Giudice, facendo confessar al reo alcũ delitto con minaccie, & tormenti non osseruãdo i termini della ragione. concl. 4. nu. 4.

Se può il reo ingiustamente dimandato confessar il suo delitto per fuggir tormenti, sapendo, che per la sua confessione gl'hanno da leuar la uita. concl. 5. nu. 5.

Se pecca il reo confessando la uerità, & infamiandosi. concl. 6. nu. 6.

Se pecca il reo, manifestando i complici per cagion de i tormenti, non essendo giuridicamente dimandato. concl. 7. nu. 7.

1 PRIMA Conclus. E lecito al Giudice metter a question di tormento i rei, come dice vna Glosa [a] con la Commune, & il tratta Nauarro, concorrendo le conditioni, che seguono, & prima, che precedano indicij competenti, ò vna semiplena proua; perche d'altra maniera sarebbe peccato mortale, con obligo di restituir, come dice Siluestro, [b] non solamente quel, che si deue all'ingiuria, ma tutti i danni, che per essa ne seguissero. Et cosi la confession, che facesse il reo senza indicij sufficienti, è nulla; seconda è, che non possa il Giudice in altra maniera saper la verità. Et cosi pecca mortalmente il Giudice, tormentando il reo, se in altra maniera la potesse sapere. Perilche dice Nauarro, [c] che peccano mortalmente i Giudici, che tormentano i rei conuinti già con testimonij de i loro delitti. Accioche confessando perdano il beneficio dell'appellatione, se non fosse, quando essi lasciassero di confessare solo per effetto di prolungar l'essecution della giusta sentenza, che contra di lor fosse stata data, come con la Commune de i Theologi, & Canonisti, risolue [d] Nauarro. Et nota, che questi rei già conuinti giuridicamente del delitto, interrogati dal Giudice ne i tormenti, s'hauessero commesso tal delitto, sono obligati a dir la verità. Perche se bene ingiustamente fossero tormentati, poiche sono sufficientemente con-

a Glo in c. cõt. de vsu. Naua. in c. nullũ, 18. q. 2. nu. 51. & 52. & ĩ rub. de iud. nu. 53.

b Sylu. ver. tortura.

c Nau. in d. c. inter ver. concl. 4.

d Nauar. in d. cap. inter ver. cõcl. 4.

Digitized by Google

conuinti, sono nondimeno dimandati giustamente, perciò hanno obligo di dir la verità, come dice [e] Couarruuia. Ma essendo già condannati non hanno obligo di confessare il delitto, come è stato detto. Terza conditione è, che i tormenti non sieno crudeli, principalmente, se gli desse il Giudice Ecclesiastico, come dice la [f] legge.

e Couar. in pract. qq. c. 23. nu. 15.

f c. 1. 23. q. 1.

Et auuertiscasi per maggior intelligenza del detto, che prima, che il Giudice venga à dar il tormento al delinquente, procedendo per via d'accusa, prima deue ascoltar l'accusator, & lo accusato, & s'hà da contestar la lite, & hà da esser auanti constretto il reo con Censura Ecclesiastica, se la causa si trattasse auanti Giudice Ecclesiastico, lequal cose fatte, che anco non fosse prouato il delitto, all'hora hà da proceder dando il tormento, & in questo deue vsar gran prudenza, & auiso, considerando tutte le circostanze. Et gl'indicij sufficienti, che bastano per dargli, sono quelli per li quali l'animo del prudente, & sauio Giudice, s'acquieta, come si acquieta in esso alcuna cosa terminata dalla ragione, & il giudicio dubbioso è vna presuntione, che muoue fortemente l'animo del giudice à creder, ò lasciar di credere alcuna cosa. Et è gran differenza tra questi due giudicij, perche il primo da se solo basta, per metter vno a question di tormento, & il secondo basta, che sia vno, ma è necessario, che sieno molti, & essendo vno, ò molti, conuiene, che almeno si prouino con due testimonij, perilche la infamia per se sola, non basta per metter a question di tormento, solamente basta, accioche il Giudice faccia inquisitione, & trouando in essa il delitto, con semiplena proua; all'hora può proceder col tormento, & se trouasse i detti indicij; all'hora deue essaminar l'efficacia, & conforme a quelli, giudicar quel, che in questo caso deue fare, hauendo sempre auanti gli occhi l'equità. Nè è indicio sufficiente per dar tormento ad vno, essersi fuggito, prima, che fosse accusato innanzi del Giudice, perche questo non fà semiplena proua, come nè anco è sufficiente indicio per il detto, mutar il colore, risponder fuor di proposito, tremare, se con queste cose, & altre simili, non si vniscono altri indicij, che faccian forza al Giudice, ilche si lascia alla sua prudenza, & christianità, laqual in questo hà da guardar, come insegna [g] Couarruuia, & trattano i Dottori.

g Cou. lib. pract. qq. c. 18. DD. Il. milit. §. oportet, C. de qu.

2 Seconda Conclusione. Il delitto (læsæ maiestatis) & quel dell'heresia tutti possono esser messi a question di tormento, ma ne gli altri delitti, non posson esser messi quelli di minor età di quattordeci anni, se ben gli possono tener prigioni, & frustar, nè i nobili, nè i Dottori, nè coloro, c'hauessero qualche prerogatiua di dignità, & nobilità, nè i vecchi, c'hauessero sessant'anni, perche costoro non possono soffrire i tormenti ordinarij. E vero, che essendo la causa graue; si può lor dar vn tormento picciolo. Gl'infermi ancora non possono essere tormentati, senza licenza de' Medici. Ma non mi voglio più in questo trattenere, percioche più appartiene a i Giuristi, che a coloro, che scriuono Somme per Confessori, & così non voglio esser più lungo, veggano i Giudici quel, che fanno, & non gl'inganni il zelo del rigore, scordandosi della Christiana Charità.

3 Terza Conclus. Può il Chierico

Digitized by Google

co esser tormentato da vn Laico, & secolare, commandandolo anco il suo Prelato, come risolue Lodouico Carillo, scriuendo esser lecito a' secolari senza timore d'alcuna pena legar i Chierici, accioche sieno tormentati da altri Chierici. Ilche s'hà da limitare, che proceda, quando non si trouassero Chierici, che sappiano, & vogliano tormentar gli altri Chierici, perche in questo caso è lecito, che sieno tormentati da i laici, come afferma Giacomo [h] Settimacense, dicendo che così è la pratica. Et stieno auuertiti i Giudici, & Prelati Ecclesiastici, che commandano frustar i Chierici da laici, essendoui Chierici idonei che'l facciano, che peccano mortalmente; ma non incorrono nella scommunica del Canone; nellaqual incorrono i secolari, & laici, che gli frustano, come dice [i] Nauarro. Ilche s'intende, quando fosse consuetudine di far frustar i Chierici da' secolari, se ben vi fossero Chierici idonei, che'l facessero, perche la consuetudine, se ben non scusa dalla colpa, iscusa nondimeno dalla pena. Et perche i tormenti che per ordinario si danno nelle Religioni sono scorregiate, notino i Prelati, & Giudici, ch'è consuetudine della Chiesa, che il Prelato castighi il suo suddito, se ben fosse il detto Prelato Sacerdote, come insegna [k] Soto, perciò non incorre in scommunica, se non procedesse con ira, & passione, come anco tiene [l] Aragon. Auuertiscano di più i Prelati della nostra sacra Religione, & coloro, che godono de' suoi priuilegij, che possono commandare, battere i delinquenti da altri suoi sudditi, se ben nó vi sia in questo vrgente necessità, come concessero Alessandro Sesto, & Leon Decimo.

h Sept. cõf. in canc n.c. instr. c. 69. nu. 49.

i Nau. c. 17.

K Sot. li. 5. de iu. qu. 2. art. 2.

l Arag. 2. 2. q. 65. art. 2.

Dissi, suoi sudditi; perche per altri secolari no'l possono fare, che non incorra nella scommunica del Canone, [si quis suadente.] Et così in corre in essa il Prelato, che comman da battere il suddito per causa di correttione per mano del donato del conuento, saluo che se l'ignoranza del priuilegio di Alessandro VI. & Leon X. no'l liberasse di essa, comman dando batterlo di questa maniera con buona fede, ò se'l liberasse la consuetudine, si com'è in Italia, & Francia, di battere i Chierici per mano di secolari, così tiene [m] Nauarro.

4 Quarta Conclus. Il Giudice, che con minaccie, & tormenti, non osseruando i termini della ragione, facesse confessar al reo vn delitto degno di morte; ilqual veramente commise, pecca contra giustitia, & se fosse Giudice superior, che potesse dispensare nella pena della legge è obligato dispensar in essa. Et se fosse inferior, & potesse ottener perdono dal Superiore, hà obligo di procurar il detto perdono; perche non facendo questo, saria obligato à restituire tutti i danni, de i quali fù causa efficace ingiusta, conforme, ilche s'intẽde quel, che dicono [n] Soto, & Nauarro, sopra questo punto. Et se per cagion dello scandalo fosse lecito al Giudice castigar il delinquente; poiche tutti sanno, che commise il delitto per l'ingiuria, che gli fece in dargli il tormento, nõ guardãdo l'ordine della ragione, sarà obligato far la detta restitutione, & se questo giudiec fosse inferiore, che nõ può dispensar nella pena della legge, nè ottener il perdon di essa, è obligato à castigar il reo, principalmente, se per non castigarlo, seguisse scandalo. E vero, che in conscienza haue-

m Na. li. 5. conf. ti. de sent. excõ. conf. 4.

n Soto de reg. secr. q. 1. concl. 3. Nau. ca. 18. nu. 59. idem in rubr. de iudic. n. 53.

rà

rà obligo di restituirgli tutto il dan-
no, che per questa sentenza successe; poiche gli dimandò ingiustamente, dellaqual ingiustitia successe, che si mise in necessità di condannarlo, & così virtualmente fù causa de' danni che per la condannatione seguirono al reo. Ilche s'hà da intendere, quando il reo ignorantemente scoprisse il suo delitto, pensando, che fosse à ciò obligato, ò temesse, che se non confessasse, il romperebbono con tormenti; perche in questo caso patisce tai danni contra la sua volontà. Ma se volõtariamente scoprisse il suo peccato, offerendosi alla pena, se ben il giudice gli dimandasse, non guardando la forma della ragione, non è obligato à restituirgli cosa alcuna; perche à colui, che vuol, & consente, non si fà ingiuria, come tengon [o] Ledesma, & Pietro di Nauarra.

o Ledes. c. 24. q. 10. ar. 3. dub. 2. Na. li. 2. de rest. c. 3. n. 242.

5 Quinta Concl. Il reo interrogato ingiustamente dal suo giudice, per il che non è obligato à confessar il delitto, non può confessar il delitto, sapendo, che confessandolo gli hanno da leuar la vita, per fuggir i gran tormenti, iquali il giudice gli stà mettendo auanti. Quest'opinion è di [p] Nauarro, laqual segue Fra Luigi Lopez, & s'hà da intendere, quando il reo hauesse forze, & fosse sano, & gagliardo per sofferir i tormenti. Ma se colui, ch'è minacciato con questi tormenti, fosse vn'huomo vecchio, & debole, & intendesse, che tai tormenti gli finiranno la vita, ò'l condurranno nell'vltimo, non è obligato à sofferirgli, per non esser sentẽtiato alla pena della morte; poiche sà, che per vna via, ò per l'altra hà da morir, ò almeno si hà da condur all'vltimo. Et in questo caso è vera l'opinione di [q] Soto, contraria à quella di Nauarro, i quali à questo modo concorda Fra Luigi Lopez. Et nota, che può il detto reo, se ben fosse robusto, confessar il suo delitto, per non patir i detti tormenti, sapendo, che il delitto fosse prouato, tal che se ben non confessa, l'hanno da condannare à morte.

p Nau. d. c. 18. nu. 29. Lop. in inst. consc. 1. p. c. 66.

q Soto vbi sup. n 3. q. fi.

6 Sesta Conclusio. Il reo confessando la verità, non pecca infamandosi, perche se per buõ fine è lecito perder la fama, quanto più saria per fuggir vn tormento? Ma se falsamente s'imponesse qualche delitto, pecca venialmente. Eccetto che se per la sua infamia in questo caso venisse ad altri notabil danno, come se vno confessasse esser heretico, non essendo, perche sarebbe grand'ingiuria à i suoi descendenti, & in questo caso peccheria mortalmente. Ma quando il delitto che confessasse, fosse vero, che'l commise, se ben per la confessione venisse danno ad altri, & perdessero la lor fama, non pecca, nè è obligato ad alcuna restitutione. Et l'istesso s'hà da dire di coloro, che confessano messi à question di tormento il delitto, che sanno secretamente essere stato fatto, come dice Soto. [r] Perche nissun è obligato con tanto pericolo à guardar la fama, & vita del prossimo, eccetto che se con violenza, & ingiuria, venne à saper di questo delitto secreto; perche in questo caso è di obligo di guardar il secreto, se ben fosse con qual si voglia pericolo de i tormenti, come sente [s] Cordoua. Ilche anco hà luogo, quando per riuelar il detto delitto secreto venisse gran danno alla Republica, ò al Rè; perche in questo caso hà obligo di patir qual voglia tormento, per guardarlo. Et auuertisca il reo, che se il

r Soto li. 5. de iust. q. 10 ar. 3.

s Cordu. de reg. secr. q. 3. conf. 14. dub. 2. puncto 1.

Digitized by Google

se il Giudice il minacciasse con tormenti, non gli è lecito subito confessare ne' sopradetti casi facilmente il suo peccato secreto, & de i complici; ma deue aspettar, fin, che vegga nel giudice segni euidenti, & chiari, che'l voglia mettere al tormentó, come auuertisce[t] Nauarro. Dal detto s'inferisce, che se colui, che si ritrouasse nel tormento, dicesse contra di se vn falso testimonio, nó è obligato à disdirsi nell'articolo della morte, per cagion della sua infamia, eccetto, che se tal infamia ridondasse il danno d'altri: nè è obligato à disdirsi di questo falso testimonio, per liberarsi dalla morte, se sapesse, che ritrouandosi, non gli hauesse da giouar cosa alcuna, & se sapesse, che gli hauesse da giouar, è à questo obligato. Perche se ben è Signor della sua fama, non è Signor della sua vita. Et s'auuertisca, che s'alcuno per errore hauesse confessato alcuna cosa in giudicio, essédo reo, ò testimonio; potrà riuocar questa confession, mentre non sia data la sententia, & potendo prouar il suo errore, il suo aiuto hauerà effetto; ma no'l potendo prouar, alla prima confession s'hà da stare; ma se subito, & incontinente si ritrattasse, ordinariamente è riceuutà la sua ritrattatione; come risolue la legge, & largamente trattano i Dottori.[u]

t Nau in d. c.18.nu.18.

u DD. in c. si.ext.de cõ fess.vbi gl.

7 Settima Concl. Quando il giudice interroga il reo de i complici, non giuridicamente, è obligato il detto reo à non scoprirgli, se ben per questo intendesse, che l'hauessero da tormentare. Ilche è vero, quando per manifestargli, n'hauesse à seguir à i cóplici perdita di vita, ò tagliamento di qualche membro, & non quando solamente s'hauesse à seguire perdita di denari, ò essilio, come tiene[x] Nauarro; la cui opinion dice esser vera F. Luigi Lopez, quando il tormento fosse leggiero, & colui, che l'hà da patire, fosse huomo robusto, & forte per soffrirlo; perche in questo caso sarà obligato à non scoprir i complici. Ma se il tormento fosse grande, non è à questo obligato; posciache solamente per legge di carità è obligato à tacere, & non scoprir i delitti d'altri, quando ingiustamente fosse interrogato. Perche la legge di carità non obliga difender la vita d'altri, con tanto graue danno; poiche à pena, come habbiamo detto, è il reo obligato à difender la propria con pericolo, & danno d'alcun gran tormento, principalmente se fosse huomo tanto debole, che intendesse che vscirebbe da quel mezo morto.

x Nau. c. 18. nu.58. Lopez in insti. 1.p.c. 68.

Come il Giudice hà da sententiar il Reo. Cap. XII.

SOMMARIO.

Se il Giudice, essendo in peccato mortale, può giudicare. concl. 1. nu. 1.

Se il Giudice, che non hà giurisdittione può giudicare. concl. 2. nu. 2.

In che casi possono gli Ordinari procedere contra i Religiosi essenti. ibidem.

Se il Giudice pecca giudicando, non con zelo di giustitia. concl. 3. nu. 3.

Se la sentenza nulla, per non guardarsi la solennità della ragione, uale nel foro della conscienza, & se pecca il Giudice dandola. concl. 4. nu. 4.

In che casi ual la sentenza, dandola colui, che non è legitimo Giudice. conclus. 5. nu. 5.

Se possono i Prouinciali priuar il Religioso

Digitized by Google

ligioso dell'habito, & obligarlo ad intrar in un'altra Religion più stretta. concl.6.nu.6.

Se possono i Prouinciali, & Diffinitori delle Religioni dar sentenza contra alcun Religioso, senza che preceda accusa, & citation. conclus.7. num.7.

Se possono i Visitatori delle Prouincie mandar fuori di esse coloro, che sono in esse incorporati. ibid.

Se il Giudice, alqual si commette alcun negotio, dicendosegli in questo carichiamo la uostra conscienza, può commeter questo negotio ad un'altro. concl.8. nu.8.

Se può, & è obligato il Giudice liberare un'innocente, prouato delinquente. conclusio.9. & 10. num.9. & 10.

Se possono i Giudici inferiori, & superiori non guardar le parole della legge, guardando la sua mente, & dispensar in essa concl.11.nu.11.

Se possono crescere, & sminuire la pena di essa, & quanto benigni debbono esser i Giudici Ecclesiastici nel castigo de i loro sudditi. concl.12. & 13. nu.12. & 13.

Se possono i Prelati Regolari condannare i loro sudditi alla Galera. ibidem.

Et se possono sententiar una Monaca, che perda un'officio, & resti inhabile à gli altri, per hauer fatto intrar una donna nel monasterio. ibid.

IL reo dunque conuinto con testimonij, & con la sua confessione, & conosciuta la verità del suo delitto, ò innocenza, conuiene che hora trattiamo come il Giudice hà da dar la sentenza, accioche non offenda la Maestà diuina, laqual materia è grande, & è stata trattata nella question de i Giudici, & in altre parti di questa Somma. Ma in questo luogo metterò alcune conclusioni, con le quali si risolue il più ordinario, che suol accadere.

1 Prima Conclus. Se il peccato del Giudice, ò d'altro, c'hauesse publica potestà da giudicar fosse occulto, non pecca mortalmente giudicando, anzi peccherebbe non giudicando; perche il ministerio del giudicare non ricerca purità, & santità, come il ministerio, & essercitio de gli Ordini Sacri, per l'amministration de' quali si dà la gratia nel Sacramento dell'ordine. Ma se il peccato fosse publico, & si scandalegiassero veder, che il giudice essendo publico peccatore, castigasse il medesmo peccato, nelqual egli si ritrouasse, non lascierebbe di commettere peccato mortale, giudicando in questo caso, come tiene il Nauarro. [a] Doue dice, che il medesimo s'hà da dire, parlando del Giudice Ecclesiastico. Et Pietro di [b] Nauarra, seguẽdo il Cordoua, afferma, che se non v'è lo scandalo nel giudicare, non pecca il Giudice mortalmente, giudicando, se ben il suo peccato fosse publico, la cui opinione mi pare meglio, & perciò non si deue assolutamente seguire l'opinion di Medina, ilqual dice, che i giudici peccano mortalmente giudicando, essendo eglino ne i medesimi peccati, & non guarda, che nelle cose morali s'hà da parlare con moderanze, & limitationi, ch'esse ricercano, dettandolo la luce naturale, & nè anco considera, che se ben S. Tomaso [c] nel quarto tenga la sua opinione; nondimeno il medesimo San Tomaso nelle parti tiene il contrario; perche deliberò meglio sopra questo

a Nauar. in d.cap.inter verb. cor.6.

b Soto de tegen. secr. mẽb.1.q 6. Nau. c. 18. nu.58. Alcoc. vbi sup.

c Nau. vbi sup. d Cor. sup Sot. de teg. secr.q.4.cõcl.7.

punto,

Digitized by Google

punto, come auuertisce il Gaetano, & è opinion di tutti i Tomisti, che quel, che dice San Tomaso nelle parti, se hà da dar credito, più che à quel, che dice nelle sentenze, che compose.

2 Seconda Concl. La sentenza, che desse il Giudice, sarebbe ingiusta, se non hauesse giurisdittione, nè autorità per darla, & se non si desse conforme alla debita prudenza, come dice San [d] Tomaso. Et s'hà da notar, che la sentenza difettiua per mancamento di potestà, & giurisdittione, oltre che è nulla, sempre è peccato mortale darla, & così se il Giudice secolare priuasse il Chierico de' suoi beni, in buoni Romanzi, non starebbe bene, per non hauer autorità da proceder contra i Chierici, & per la medesima ragion, la sentenza, che i Prelati Ecclesiastici, come sono i Vescoui, dessero contra i Religiosi asenti, perche non hanno giurisdition per chiamargli in giudicio, come risolue Nauarro, [e] eccetto che quando i Religiosi viuessero fuori de i loro Monasterij, commettessero peccati degni di castigo, come concede il Concilio [f] Tridentino; per il qual Concilio si deroga à tutti i priuilegij, che sopra di questo hanno i Religiosi dalla Sede Apostolica, come auuertisce il medesimo [g] Nauarro. Et si hà d'auuertirsi, che coloro, che per cagione della predicatione, ò della confessione, ò per causa di cercare elemosina, ò per altra simil cagione stessero per certo tempo, fuor del lor Monasterio, con licenza de i loro Prelati; non sono compresi nel detto Decreto, ma solamente sono compresi coloro, che stanno di residenza fuor de i loro Monasterij con special licenza, ò priuilegio. Perilche conclude Nauarro, che i Religiosi esenti, che stanno dentro de i loro Monasterij, ò fuori d'essi, conforme all'instituto della loro Religione, seruendo alcun beneficio, ò alcun Monasterio di Monache, in nessun caso possono esser conuenuti innanzi à Vescoui, & loro Vicarij. Nè contra il detto osta vn Decreto [h] della ragion Canonica, ritrouato nel Concilio Tridentino, co'l qual s'ordina, che l'Ordinario possa conoscere contra i Religiosi asenti, che stanno fuori de i loro Monasterij indistintamente, non solamente per cagion del delitto, ma anco per il contratto fatto da loro. Perche, come auuertisce il Nauarro; al detto decreto antico è stato derogato co i priuilegij concessi da Sisto Quarto, & altri Sommi Pontefici à i detti Religiosi. Et il Concilio innoua solamente il detto Decreto rispetto à quel, che deuono i detti Religiosi à gente pouera, c'hà di questo necessità, & ad altri, che l'hauessero seruito; ma non reuoca i priuilegij concessi contra il detto Decreto. Et così concludendo dico, conforme alla mente del Concilio, che tai Religiosi asenti che stanno fuori de' loro Monasterij possono esser conuenuti innanzi de gli Ordinarij de i luoghi, doue si ritrouano per rispetto de i salarij, che debbono à quelli, c'hanno à loro seruito, & di quel che douessero à gente pouera, se ben hauessero alcun Giudice contra qualche priuilegio Apostolico per conoscere delle loro cause ciuili, & criminali. Ma parlando de gli altri debiti, che debbono per ragion di qualche contratto gratuito, ouero di carico, non possono esser conuenuti innanzi de' detti Ordinarij

d D.Th. 2.2 q.60. ar.2.

e Nau. in c. nõ dicatis, nu.93.

f Cõc.Trid. sess.6.& c.3 de refor. & sess.7. c.14. de refor.

g Naua. vbi sup. nu.96.

h c. volẽtes de priuileg. lib.6. Conc.Trid. d. c. 14.

dinarij, hauendo il Giudice, c'habbia l'autorità dalla Sede Apostolica, per conoscere delle loro cause ciuili.

3 Terza Conclusione. La sentenza, che desse il Giudice, c'hauesse per quella l'autorità, concedendo in essa quel, che ad ogn'vno si deue, non con zelo di giustitia; ma per rispetti humani; non si può dire ingiuria, nè colui, che la dà, pecca mortalmente, come è chiaro nel giudice, che desse alcuna sentenza giusta per vanagloria; poiche la vanagloria non è peccato mortale, ma veniale, come dice San Tomaso.[i] E vero, che peccherà mortalmente, dandola per fine mortale, cioè per odio, ò vendetta mortale. Perche se desse la sentenza per odio buono, & vendetta buona; cioè, percioche Iddio vuol, che siano abboriti i cattiui, in quanto come cattiui, & si pigli la vendetta di loro, come à tali, non sarà peccato, ma virtù, come dicono[k] San Tomaso, & il Gaetano. Et così s'hà da intendere quello, che adduce Soto in questo proposito.

i D.Th.2.2. q.13.

K D.Th. & ibi Caiet. 2.2.q.101. arti.1. & 2. Idē D.Th. 2 2.q.108. ar.1.& 2. Sot. li.3. de iust.q.4.a.2

4 Quarta Conclusione. La sentenza, che solamente fosse nulla, per non guardarsi la solennità della ragione; vale nel foro della conscienza, se ben il Giudice in darla peccò grauemente. Et così se il Giudice, lasciata alcuna solennità dalla ragione, ò per odio, ò per cattiua intentione desse la sentenza, sarà valida in conscienza, se ben peccò grauemente in darla. E vero, che quella, che non valesse per mancamento della solennità necessaria, & sostantiale, conforme alla ragione; non dà alcuna ragione alla parte, accioche possa ritener con buona conscienza quel, che per essa gli venisse assegnato; poiche la detta sentenza è nulla, & così per cagion sua non può nascer alcun'obligo, nè ragione. Da questo s'inferisce, che la sentenza data da vn Giudice scommunicato, & quella, che fosse data in giorno di festa, non dà alcuna ragione, perche è nulla, per esser così terminato dalla legge.[l]

l c. adiudican. de re iudi. c.fi. de ferijs.qu.9. c. & qui.

5 Quinta Concl. La sentenza data da vno, che non sia giudice, è valida, concorrendo due conditioni. La prima l'autorità del Superiore, dico che tal Giudice sia confirmato con l'autorità del Giudice Superiore. La seconda, che communemente sia tenuto per giudice, come è diffinito in Iure. Da questo s'inferisce, che gli Atti fatti da lui, dopò commesso il delitto, essendo occulto, vagliono; ma se fosse publico, non vagliono, perche già cessa la seconda conditione. Ilche s'intende, quando il delitto fosse di tal qualità, che commettendo, subito resta ipso facto priuato della giudicatura. S'inferisce secondariamente, che il Prelato, col cui consenso entrassero le donne ne i Monasterij de i Frati, se ben resta ipso Iure priuato della Prelatura, conforme à vna constitutione di Pio Quinto, confermata da Gregorio XIII. Ma quel, che facesse per virtù del suo officio, è valido, essendo il suo delitto occulto, perche essendo publico, non sarebbe; poiche communemente non è tenuto per Prelato, come risolue Aragon.[m] S'inferisce di più, che la sentenza data dal giudice scommunicato, non essendo denuntiato, è valida, perche mentre la Chiesa lo tolera, tutto quel che fà, hà forza, & valore, poiche in tutto è riputato, & tenuto per vero Giudice, come dopò molti

m Arag 2.2 2.q.99.ar.6

Digitized by Google

molti tengono il [n] Vittoria, & Castro. Ilqual dice esser questa la verità, se ben dopò si manifestasse, che quando dette la detta sentenza, era scommunicato. Et aggiunge, che questo procede non solamente, quando la sentenza fosse di causa temporale, ma anco per causa spirituale. Ilche può esser vero, se ben altri tengono il contrario.

n Vict. in sum. tit. de exc. qu. 16. vers. occult. tamen exc. Cas. li. 2. de le. penali c. 15. & c. vlt. vers. alterũ. quod circa oculo exc.

6 Sesta Conclus. Possono i Prouinciali delle Religioni priuar dell'habito, ò de gli ordini, mandando fuori della Religione i loro sudditi incorrigibili, come risolue [o] Nauarro. Ma non possono à essi commandar, ch'entrino in vn'altra Religion più stretta. Et cosi non vale la sentenza, nellaqual vien à loro commandato, che fra certo tempo, entrino in vn'altra Religion più stretta, perche già mandati fuori della Religion, non son loro sudditi, & perciò non sono obligati obedirgli. Nè possono commandare, che non trouando chi gli riceua, si presentino al Vescouo. E vero, che sono obligati à presentarsi; poiche conforme à i Sacri Canoni i Religiosi mandati fuori dell'Ordine restano soggetti al loro Vescouo, andando vestiti col loro habito Chiericale, come risolue [p] Nauarro in vn Consiglio. Et si noti, che se per la humana debolezza vn Religioso tagliasse alcun membro à qualche persona, oltre della douuta pena à questo delitto, resta questo Religioso irregolare; nella quale irregolarità non possono dispensare i Padri Prouinciali; perche ne i Priuilegij, c'hanno per dispensar nell'irregolarità, ne sono eccettuate tre. Cioè l'homicidio volontario notorio, & la troncation di membro, & la bigamia. E vero, che il nostro Padre Generale, & il Commissario Generale nella sua famiglia possono in essa dispensare. Perche [q] Giulio II. concesse al nostro Padre Generale autorità per dispensare in tutte l'irregolarità, che i loro sudditi hauessero, eccetto che in due, cioè in quella, che procede dalla Bigamia, & dall'homicidio volontario, & dall'aiuto, & fauor di esso. Et non eccettua la irregolarità, che procede da troncation di membro. Et questo io volsi dire nel primo Tomo, nel cap. 154. nella conclusione ottaua. Laqual tratta del caso della settima Conclusione. Et si noti di più, che possono i detti Padri Generali, & Prouinciali dispensar co i loro sudditi nella irregolarità, che procede da qualche delitto atroce, & notorio, c'hauessero commesso, come sarebbe il peccato nefando, posciache la Sede Apostolica non hà eccettuato ne i detti priuilegi questa irregolarità, come hà fatto le sopradette; poiche è commune detto de i Dottori dell'vna, & l'altra legge, che il caso eccettuato ferma la regola in contrario.

o Nau. in c. non dicatis 12. q. 1. n. 36

p cap. fi. de regul. Nau. li. 3. cõsil. tit. de reg. cõs. 50.

q vt habetur in compend. ti. dispensa. §. 12

7 Settima Conclusione. Non possono i Prouinciali, & Diffinitori delle religioni dar sentenza contra alcun Religioso, senza che prima preceda l'accusa, & la citatione. Et cosi giudica il [r] Nauarro per nulla la sentenza, che diede vn certo Prouinciale de gli Ordini Mendicanti, co'l parere de i suoi Diffinitori, cacciando dalla Prouincia vn certo Religioso figliuolo d'essa, ò incorporato in essa senza preceder accusa, ò citation, ò causa legitima, & dice esser tal sentenza nulla, ipso Iure, laqual cosa proua; perche la legge, & ordine fatto da

r Naua. l. 2. cons. tit. de sent. & re iudi. cons. 1.

Digitized by Google

colui, che riconosce superiore in danno d'alcuna persona particolar, almeno senza causa ragioneuole, è ipso iure nulla, come dicono [s] Panormitano, Aretino, & Felino. Et cosi tengon per negotio molto suspettoso, che vn Visitatore d'vna Prouincia, con l'autorità del Padre Generale mandi fuori di essa tutti i forestieri d'altre Prouincie, che si ritrouano in essa incorporate, senza che preceda l'accusa, & citation, & senza intendergli. Dissi, con l'autorità del P.Generale; perche senza la sua autorità, à verun Prelato non è lecito far ciò. Et cosi possono tai, non per via d'appellatione; perche non s'vsa tra i mendicanti, ma per via di difesa ricorrere al suo Prelato superiore; ilqual gli può, & deue sgrauare, come dice il [t] Nauarro.

s Panorm. Aret. & Fel. in c. cũ omnes de cõst.

t Naua. vbi sup.

8 Ottaua Concl. Il Giudice, alqual sua Santità commette alcun negotio, che essamini, dicendogli. In questo carichiamo la vostra conscienza, può commetter questo essamine ad vn'altro; perche par, che tai parole sieno messe, più per ammonirlo, che per dargli ad intender, che gli delega questa causa, di tal maniera, che non voglia che si fidi d'altri, posciache di lui hà tanta satisfattione, come dice Felino. [u] Et se al detto Giudice conuien trattar questo negotio per ragion ordinaria, con molta maggior ragione può commettere il detto essamine, come dice vna [x] Decision di Rota, la qual adduce il Nauarro.

u Felin. in c. si. § is aut de offi. ord.

x Dec. Rot. 368. in nouis. Nau. l. 1. cõsil. tit. de offic. iudicis ordinarij. cons. 5.

9 Nona Concl. E in obligo il giudice assoluer l'innocente, sapẽdo, che sia tale, se per qualche via il possa fare, se ben fosse prouato esser delinquente, impedendo con alcun modo honesto, accioche non venga al giudicio, ò liberando il prigione dalla carcere, senza nota alcuna, & scãdalo, essaminando i testimonij al modo dell'essamine di Daniele. Et se per più non poter, il condannasse, è obligato à manifestar la sua innocenza auanti il popolo, nè in questo faria scorno à i testimonij; perche se sanno, che giurano il falso, & riceueranno il lor premio, & se con buona fede ingannati pensassero hauer detta la verità, è maggior la ragion dell'innocente, alqual non può far danno la lor buona fede. Et se fosse giudice inferiore, è obligato à rimetter il reo al superior, accioche gli dia la sentenza, protestando con efficacia la sua innocenza, lasciando per all'hora l'officio di giudice per seruir di testimonio. Et il giudice superior è obligato ad assoluer, potendo far questo senza scãdalo, come dopò Alessandro de Ales, & il Gaetano, dice [y] Cordoua. Perche già che il giudice può aprir la prigione, accioche costui fugga, & può impedir, che non venga la causa à giudicio, & è à questo obligato, come cõfessa [z] Soto. Io non trouo ragion sufficiente, accioche diciamo, che non sia obligato, da poi che il negotio si tratta auãti di lui, cercar tutti i modi possibili, & honesti, accioche il tal innocente sia liberato. Et cosi nõ tengo per vera l'opinion di Soto, [a] che dice, che nõ è il giudice obligato à rimetter l'innocente à Giudice superiore in questo caso. Dalche inferisco, che peccherà mortalmente non vsando questo remedio, come dice [b] Cordoua. Ilqual aggiunge, che se ben intendesse, che non hà da seruir veruna cosa il suo detto, rimettendo la causa al superiore, è obligato à rimetterglila, accioche non dia la sentenza ingiusta. Et dice esser questa opinion di S.Tomaso. [c]

y Cord. l. 2. qq. q. 37.

z Sot. lib. 5. de iust. q. 4. ar. 1.

a Soto vbi sup.

b Cord. vbi sup.

c D.Th. 2. 2. q. 64. art. 6. ad 3.

Decima

Digitized by Google

10 Decima Conclus. Non hauendo ricorso al superior per cagion di qual che scandalo, ò per esser molto lontano, non sufferendo il negotio dilatione, ò per altra qual si voglia causa litigandosi sopra vna causa ciuil, cioè sopra vna gran quantità; può il giudice condannare l'innocente, essendo il negotio prouato, & verificato contra di lui. Perche il ben della pace, & per non romper l'ordine esteriore; deue il reo tolerar con patienza la sentenza, & perder la sua ragion particolare. Et in questo caso io tengo per molto vera l'opinion di San Tomaso, [d] Couarruuias, Nauarro, & altri allegati da Cordoua. I quali dicono, che non sia il giudice obligato à lasciar il suo officio, ò patire altro male, ma che lecitamente può condannar l'innocente, in tanto, che in conscienza nol possa assoluere. Ma nelle cause criminali principalmente trattandosi di condannare à morte l'innocente; hà obligo di lasciar il suo officio, come con sedeci ragioni conferma Cordoua. [e] Posciache la legge, che commanda vccidere vn malfattore, nol commanda far morir per gli testimonij, che contra di esso sono essaminati: ma per il delitto, che commise, & questo tal sà il giudice, non hauer commesso il detto delitto. E vero, che se per lasciare l'officio, nascesse alcun scandalo, ò timore giusto; potrebbe in questo caso giudicar secondo l'allegato, & prouato, perche la priuata vtilità dell'innocente non si hà da conseruar con perdita, & danno publico. Et cosi quando temesse il giudice, c'hà da esser ammazzato dal Principe, ò dal popolo, non commandando far morire l'innocente; puossi condannare à morte, come dice la Somma [f] Rosella. Ilche tengono per vero, se ben il contrario tiene Siluestro. Ilqual dice, che se questo fosse il vero, ne seguirebbe, ch'egli saria lecito ammazzar vno, accioche vn'altro terzo non l'ammazzasse. Nõ auuertendo, che questo giudice all'hora commanda vccider con l'autorità publica, che gli dà la legge in questo caso, visto che non può liberar l'innocente. Ma colui, che vccide vn, accioche vn'altro terzo non l'vccida, l'vccide con l'autorità priuata. Oltre, che l'homicidio, che si fà con propria, & priuata autorità è male, non vccidendo l'assalito per sua difesa colui, che l'assalta, & quel, che si fà con l'autorità publica, per quietar vn popolo, non è male, se ben s'vccidesse lo innocente prouato delinquente.

d D Th. 2. 2. q. 67. a. 2. & q. 64. ar. 6. ad 3. Cord. li. 1. var. c. 1. Naua. c. 21. nu. 99.

e Cord. vbi sup.

f Rosel. ver. iudex. §. 8. Sylu. verb. iudex 2. q. 5

11 Vndecima concl. Il Giudice superiore, ch'è il Principe, può giudicare contra le parole della legge, guardando la sua intentione, anzi peccheria mortalmente tutte le volte, che giudicasse, conforme alle sue parole, non osseruando la sua intentione. Et l'istesso possono, & sono obligati à far i giudici inferiori, come dice San Tomaso, [g] essendo, che le leggi sono ordinate per il ben commune, & possono molte volte accader, che la osseruation di vna legge, secondo le parole, risultasse in danno di questo bene. Et cosi essendo vna città assediata da inimici, se il Principe di essa commandasse, che le sue porte non s'aprissero di notte, non ostante questo commandamento, vi sarà obligo d'aprirle ad vn Cittadino, dalqual ella hà da esser difesa, perche non aprẽdogli si romperebbe l'intention della legge, facendosi contra la sua intentione, che è la difesa della detta cit-

g D. Th. 2. 2. q. 90. a. 2.

Digitized by Google

tà. Non tratto in questo luogo della differenza, ch'è tra il giudice superiore, & inferiore, circa à ciò, perche questo appartiene à coloro, che non scriuono per modo di Somma, come io scriuo in questo trattato. Basta il detto, inquanto à quel, che tocca alla conscienza. Da questo s'inferisce, prima il giudice, che non osseruasse la legge fatta da lui, ò da' suoi antecessori, non vi essendo causa ragioneuole, pecca mortalmente. Dissi non vi essendo causa ragioneuole, perche con causa ragioneuole può dispensare, senza peccare nella legge messa da lui, ò da' suoi antecessori, come dice Gaetano, [h] secondo s'inferisce, che non possa vn giudice perdonar ad vn ladro condannato giustamente à morte, commutando questa pena in vn'altra, se ben la parte offesa perdonasse. Et aggiunge anco di più il Gaetano, ch'essendo Principe, sarebbe reo di tutti i delitti, che questo ladro dopò facesse. Ilche tiene anco il [i] Nauarro, & il segue Aragon, & è espressa sentenza di San Gregorio, riferita da Gratiano nel Decreto.

h Caie. ver. Iudex.

i Nau. d. c. 13. Arag. 2. 2. q. 60. ar. 2. c. summopere 11. q. 3.

12 Duodecima Conclusione. Non solamente i Giudici superiori, legislatori della legge, ma gl'inferiori anco possono crescere, & sminuire la pena di essa, come si proua in Iure, & il risolue Couarruuias, ilche s'intende, essendoui per questo giusta causa come dice [k] Curtio, glosando le leggi, che ciò dicono. Et sarebbe giusta causa, quando il delinquente fosse di minor età, & quando si prouasse hauer peccato per ignoranza, ò quando egli, ò suoi parenti hauessero fatto notabili seruigi alla Republica. Così dice, & proua [l] Nauarro, affermando, che possa il giudice inferiore sminuir la pena della legge, non solamẽte per gli seruigi, ch'egli hauesse fatto alla Republica, ma per quelli ancora c'hauessero fatti i suoi parenti. Dal detto segue la risposta d'vn caso, che io feci sottoscriuere ad huomini dotti, cioè, che vn Giudice inferiore poteua lasciar di castigar con la pena della legge vna persona, ch'era prigione per vn certo delitto, c'haueua commesso, non vi essendo accusatore contra di essa, nè infamia nata da indicij euidenti, essendo prouato il delitto con due testimonij secreti, per via d'inquisition, posciache castigandolo, con la pena della legge, restaua il delinquente secreto, essendo nobile infamato, & tenuto per delinquente, & ne nascerebbono litigi, & bandi molto pregiudiciali alla Republica ruinandosi certa casata, & casate, vomitando il loro veneno gli vni contra gli altri. Principalmente essendo i complici di questi delitti, discendenti de' parenti molto benemeriti della Republica, doue si trattaua il negotio, & si teneua prigione il delinquente, i quali mali tutti si finiuano, dando al delinquente vna pena tanto secreta, & picciola, che s'intendesse esser falso quel, che contra di esso era stato detto. Ilche anco si proua, perche secondo il [m] Gaetano, il giudice inferiore può rompere l'accuse, che hauesse in poter suo se ben s'ordinassero per satisfar alla parte offesa, sapendo, che per non romperle, hà da succeder più danno, che vtile al ben commune: Come se sapesse, che per esse, se non si rompono, s'hà da perturbare la Republica, per esser molto graue la persona, ch'è accusata. Et quest'opinion segue [n] Aragon. Dunque se questo per il ben commune è leci-

K l. quid erg. §. pœna grauior, ff. de his, qui notantur infa. l. & si seuerior. eo. tit. vbi Accursius in Glo.

l Nauar. in rub. de iud. nu. 99.

m Caiet. 2. 2. q. 68. a. 3.

n Arago. d. ar. 3.

lecito contra la ragione, essendoui la parte, che accusa, come non s'hà da ammettere il medesimo nel detto caso, non vi essendo parte, che accusi, nè parte offesa, allaqual si debba alcuna satisfattione, risultando tanto bene commune.

13 Decimaterza Conclus. Il sacrosanto [o] Concil. Trident. essorta i Giudici Ecclesiastici, che trattando di castigar i loro sudditi con pene arbitrarie; debbono considerare, che son pastori, & non carnefici. Perilche cosi conuiene gouernar i loro sudditi, che non paiano loro Signori, ma padri, amandogli come figliuoli, & fratelli, ammonendogli, & essortandogli, che fuggano dal male, & seguano il bene, accioche non sia sforzato, trouandogli in alcun delitto, dar loro il castigo meritato. Ma auisa il santo Concilio, che se fatta questa essortatione tanto salutifera, & necessaria trouassero, che alcuni fossero trascurati, checonuincano, pregandogli cō parole paterne, & riprendendogli cō vna perfetta carità, & patienza, considerando, che per correggere il delinquente, ordinariamente hanno più efficacia le parole amorose, che le molto aspere, & dure, & più lega l'essortation accompagnata con amore, che le minaccie, e la carità, più che la forza. Et se per grauità del delitto fosse necessità della forza, & del rigore: habbiano questa mira sempre di essere accompagnato con l'amoreuolezza, & il castigo con la misericordia, e la seuerità cō la benignità. Queste parole del santo Conc. desidererei, che portassero i Giudici Ecclesiastici, stampate ne i loro cuori. Da questo si raccoglie, quanto son lontani da questa dottrina i Giudici Ecclesiastici, che trouando alcun suddito loro in qualche delitto, non solamente gliel rinfacciano con le riprensioni nella faccia con troppo seuerità: ma il riprendono ancora sul viso d'altri delitti, c'hà commesso, de i quali non sono Giudici, & di più, che il delinquente è di già emendato di esso. Come se ad vno, che fosse prigione per ladro, il chiamassero vbriaco, lussurioso, & dishonesto, nel che peccano mortalmente, perche dicendogli tai villanie non le dicono, come giudici, poiche non hanno potere per castigar i detti peccati, ma come persone particolari, cosi tiene [p] Nauarro, & si noti, che se ben hanno licenza i detti Giudici Ecclesiastici, per arbitrar le pene, secondo la equità, & pietà, però questo arbitrio deue esser conforme alla ragion, come notano [q] Baldo, Romano, & Molineo. Et perciò, posciache non possono condannar à morte, debbono condannar i loro sudditi, con penitenze molto aspere, & rigorose, & secondo la consuetudine, gli possono condannare, se ben sono Sacerdoti alle galere. Ilche se ben Giulio [r] Claro condanna, non può lasciar d'esser ammessa per gli gran delitti, che ad ogni hora si trouano in coloro, che debbono esser luce del mondo, come risolue [s] Nauarro. Nè Giulio Claro condanna, in caso, che crescano tanto i delitti de i ministri della Chiesa, che d'altra maniera non sia possibile estirpargli. Delche diremo alcuna cosa di più nel cap. finale. Dal detto s'inferisce, che con più benignità debbono sententiar i Giudici le donne trouate in qualche delitto, che gl'huomini, come ordina la legge. Et cosi se ben Gregorio XIII. in vn motu proprio, che mette nell'esplication

o Conc. Tr. sess. 13. ca. 1. de resf.

p Nau. c. 16. nu. 10.

q Bald. in rubr. C. de const. pecunia Roma. cons. 149. Moli. in cō sil. Paris. ti. 1. §. 41. n. 86

r Clar. in prac. cri. §. fi. q 71. vers. sequens

s Na. c. nulla, 18. qu. 2. nu. 52. Duar. li. 2. de sacris Eccles. ministerijs c. 3.

Digitized by Google

della Crociata; priua l'Abbadesse de i loro officij, & tutte l'altre Monache, che ammetteranno alcuna donna nella clausura del loro Monasterio, facendole anco inhabili per gli officij, che per l'auuenir potessero hauere. Questo intendo io, che solamente procede nel caso, nelqual parla il detto Motu proprio, cioè, quando ammettessero la detta donna in virtù di qualche licenza, che sapessero, fosse riuocata. Nè osta, che il Motu proprio di Pio V. che castiga con le medesime pene i Frati, che ammettessero donne ne i loro Monasterij, s'intenda conforme alla dichiaration di Gregorio XIII. ch'adduce [t] Nauarro, di tutte le donne, se ben non siano ammesse per virtù di qualche licenza riuocata, perche à questo rispondo, che Gregorio XIII. solamente dichiarò il Motu proprio di Pio V. col detto rigore, & non dichiarò il suo, del qual parliamo con questo rigore. Et di più, che v'è gran differenza tra questi due casi, perche mettere donne ne i Monasterij de' Frati è vn negotio pericoloso, & molto scandaloso, ilche manca, quando le mettono ne' Monasterij di Monache. Oltre, che con più soauità hanno da esser castigate le donne per la loro debolezza, che gli huomini, com'è stato detto. E vero, che quelle, che ammetteranno le donne nel detto Monasterio di Monache, incorrono in scommunica maggior ipso facto, che mette il [u] Concilio Tridentino. Quest'è parer d'huomini graui, & dotti, co' quali nell'vniuersità di Salamanca hò trattato questo punto, & conforme ad esso s'è sententiato in certo diffinitorio d'vna Religione, doue il Motu proprio di Pio V. si osserua con gran rigore.

t Nau. in c. statu. 19. q. 8 nu. 62.

u Cõc. Tri. sess. 25. c. 5.

Quì si tratta come il reo si possa appellare della sentenza contra di esso data, & in che casi, secondo la conscienza; possa impedire la essecution di essa, per uia d'appellatione. Cap. XIII.

SOMMARIO.

Quante maniere d'appellationi si trouano. nu. 1.

S'è lecito appellare da giudice inferiore al superiore, & s'è il giudice obligato ammetterla. concl. 1. nu. 2. & concl. 2. nu. 3.

Se possono i Religiosi ricorrer à Roma per uia d'appellatione. concl. 3. n. 4.

Se possono ricorrere ad altri Tribunali per uia d'appellation. concl. 4. n. 5.

1 PER risolutione di quel, che in questo Capitolo si propone; conuiene trattare, che cosa sia appellatione. Alche rispondo, ch'è vn ricorrere al giudice superiore per l'aggrauato dall'inferiore, come consta da alcuni luoghi della [a] Ragion Canonica. Laqual è in due maniere. Vna è giuditiale, che accade, quando si ricorre al superiore per cagion di qualche sentenza ingiusta, & iniqua. L'altra è estraiuditiale, & accade quando alcuno per cagion d'alcun oltraggio presente, ò futuro ricorre al superiore. La prima appellatione, se fosse legitima, suspende la sentenza data, & suspende la giurisdittione, che il giudice inferiore haueua sopra la causa, trapassando la cognition sua al superior. La seconda s'è probabile trasferisce la cognitione della causa, per via di grauame al superiore, acciòche essendo egli in piedi nõ faccia veruna cosa il giudice inferiore,

a c. omnis oppresus & c. si quis, & c. placuit 2. q. 6.

Digitized by Google

riore, in pregiuditio suo, come nota Siluestro.[b] Et s'hà da notar, che dissi esser l'appellatione vn ricorrere dall'inferior al superiore: perche per niun modo, & via si può introdur, che si appelli dal maggior al minor, ò dall'vguale ad vn'altro vguale, come dicono[c] S. Tomaso, & il Gaet. Questo presupposto, conuien risoluere questa materia, per certe conclusioni.

2 Prima Concl. E lecito al reo appellar in alcuni casi dal giudice inferior al superior, come dice[d] S. Tomaso, cioè, quando il giudice inferiore desse sentenza ingiusta, perche se la desse giusta, pecca il reo appellandosi di essa, com'è diffinito dalla[e] legge, laqual commanda, che non s'ammettano tali appellationi. Ma essendoui dubio se sia giusta, ò nò; il più sicuro è ammetter l'appellatione, perche è meglio prolungar l'essecution della giustitia, che negar al reo licenza per difendersi, come diffinisce la[f] legge. Da questo s'inferisce esser illecito appellare colui, che giustamente fosse condannato, hauendo speranza, che il giudice superiore, con fauori, ò per altra cagion riuocherà la sentenza, ò che con appellation si potrà districare. Perche subito, che vno sà, che sia giustamente condannato, se ben fosse à morte, se per via d'appellatione, si volesse liberare ingiustamente; è cosa certa, che fà contra giustitia, & è obligato à restituir tutti i danni, che per tal appellation succedessero. Et il medesimo, quando appellasse, solamente per prolungare la essecution dalla sentenza, come è terminato dalla[g] Ragione, il medesimo tiene San Tomaso.

3 Seconda Conclusione. La legge, che concede l'appellation alcuni casi, & la nega in altri, conforme à quel, che adduce vna[h] Glosa di Accursio; solamente procede nel foro esteriore. Perche nel foro interiore il giudice, che facesse carico, non ammettendo l'appellatione, ò non leuando il grauame per qual si voglia altra via, se ben fosse in caso, doue non s'ammettesse l'appellatione, pecca grauemente, come dice[i] Nauarro. Nelche molti litiganti, Auuocati, & Procuratori, peccano grauissimamente, con obligo di restituire.

4 Terza Conclus. Se ben i Religiosi non possono ricorrer à Roma per via d'appellatione; vi possono nondimeno andar per via di difesa. Ilche è di ragion naturale, & include in se l'appellatione. Possono ancora ricorrere al superiore, per via d'vna semplice lamentatione, come tengono[k] Panormitano, & Nauarro, ilqual dice, che possono anco ricorrere à Roma, per via d'appellatione, facendo lor il loro generale alcuna constitutione in danno della loro Religione, perche la[l] legge Canonica, dà ad intender, che si deue concedere rimedio d'appellatione al Religioso per sua difesa. Et la medesima ragion commanda grauemente castigar il superior, che non l'ammettesse, come nota Decio, il qual dice, che non solamente può appellare il religioso in causa ciuile, ò criminale, ma anco per cagione di correttione, per rispetto dellaquale, parlando regolarmente, nè anco il secolare può appellare, come dispone la legge, & tengono la Glosa, & Panormitano. Et così quando si dice, che non è lecito al suddito Religioso appellare: questo s'intende de i commandamenti giusti, & della correttion giusta, ma de gli ingiusti, & cor-

b Sylu. ver.

c D. Th. 2. 2. q. 69. art. 3. vbi Caiet.

d D. Th. vbi sup.

e c. quicunque, 2. q. 6.

f c. vt debi. de appel.

g c. oĩno, c. quicunque, 2. q. 6. D. Th. 2. 2. q. 69. art. 4.

h Glo. in l. qui restituere, ff. de rei vend.

i Nauar. in Man. c. 25. nu. 14. ibi not. 3.

k Pan. in c. cum dilect. de p. p. r. Nau. l. 2. cõsil. tit. de sen. & re iudic. cons. 1.

l c. ad nostrã, de appel. c reprę hen. eo. tit. vbi Decius.

& correttion eccessiua, non gli è illecito, nè il Concil.[n] Tridentino il prohibisce, che appellino à i loro superiori, ma che non vadino ad essi, senza licenza de i loro Prelati. Et dicono anco alcuni, che non volendo dar licenza, non peccano, nè sono appostati, andando in questo caso da loro, come è stato detto di sopra nel capitolo della clausura.

n Côc. Tri. sess. 25. c. 4. de reg.

5 Quarta Conclusione. Se ben mirando la scorza della ragion naturale, che à veruno non nega la sua difesa; pare, che i religiosi possano appellare da i loro Superiori ad altri Tribunali, conforme à quel, che adduce Soto,[o] allegando per questo alcune ragioni, & Decreti Canonici, con tutto ciò, la sua risolutione è, che santamente è stato bandito dalle religioni, questo rimedio dell'appellation, per altri Tribunali. Perche se ben possa darsi caso, nel qual per mancamento di questo rimedio alcun religioso sia aggrauato: questo danno, che poche volte accade con la pace, & quiete di tutta la religion, ch'è sua madre, gli è compensato, poiche le forze, & splendor d'essa consiste, che i religiosi tra di loro trattino i loro negotij, con tanto silentio, che nè per pensiero vengano à notitia d'altri Tribunali Ecclesiastici, ò secolari. Perche veggiamo per isperienza, che vscendo i religiosi à trattar fuori della loro clausura quel, che tra loro passa, si perde la chiarezza, & splendore della lor madre religione. Et si come la legge Naturale detta, che la mano si ferisca, per non riceuer la percossa in testa, dalla qual pende la salute di tutto il corpo; à questo modo la medesima legge naturale, conforme all'intimo di essa detta, & predica, che il suddito religioso si faccia ferir co i carichi, accioche questi, & altri maggiori non premano sopra il loro capo, che è la sua Religione. Et però i Sommi Pontefici, considerando il sopradetto, bandirono l'appellatione dalle Religioni, per altri Tribunali, come consta per vn Breue[p] di Bonifacio VIII. concesso alla nostra sacra religione, & d'vn'altro di Sisto IIII. concesso a' Padri Carmelitani, & Agostini. Et per questo non è il nostro intento dir, che non si debba ricorrere alla Sede Apostolica, ò al Nuntio Apostolico, perche per questo ciascun Religioso hà autorità, & licenza. Ilche dice[q] Aragon, che s'hà da fare ne i negotij graui con la debita moderatione. Ma in negotij di poco momento ricorrere à questi Tribunali, sarà cagione di grande inquietudine, & di molto danno alla Religione.

o Sot. li. 5. de iust. q. 6. ar. 9.

p Habetur in compen. tit. appellate.

q Ara. 2. 2. q. 59. ar. 2.

Quì si tratta, come il reo condannato, consentendo nella sentenza, è obligato à sopportar la pena, che in essa gli fù imposta. Cap. XIV.

SOMMARIO.

S'è il reo obligato ad essequir in se la pena, nellaqual fù condannato. concl. 1. nu. 1. & concl. 2. nu. 2.

Se può il condannato à morte fuggir dalla carcere. concl. 3. nu. 3.

Se al condannato, che digiuni in pane, & acqua in carcere: si può dar da mangiare. concl. 4. n. 4. Et s'è giusta la sentenza, che si dà contra alcuno, che debba morir di fame.

Se la sentenza giusta, conforme l'allegato, & prouato, & secondo l'ordine della ragione, essendo ingiusta, per la causa, che contiene di ragione;

Digitized by Google

ne; obliga nel foro della conscienza. concl. 5. nu. 5.

1 PRIMA Conclusione. Il transgressor della legge penale, dopò d'esser stato condannato alla pena giustamente, consentendo nella sentenza, è obligato sotto pena di peccato mortale ad essequire quell'attioni, che sono necessarie per pagarla, non potendo commodamente farsi per vn'altro se non per lui medesimo. Et così essendo condannato à morte, è obligato andar al luogo doue hà da esser giustitiato, & ascender alla forca doue l'hanno d'appiccare. Et è obligato per se, ò per vn'altro à pagar i danari, ne i quai fù condannato, perche non facendo questo, resiste à i ministri della Giustitia in negotio graue, ilohe è peccato mortale.

2 Seconda Conclus. Il transgressor della legge penale doppò della condanna del giudice, non è obligato à far quest'attioni, che megliori le fanno i ministri della giustitia, ch'egli se ben tal'attioni sieno necessarie, per patir la pena. Et se l'hanno d'appiccare, non è obligato à legarsi la corda al collo, nè egli mettersi con le sue mani la spada alla gola, se l'hanno da scannar; nè aiutar queste cose con le mani, & corpo, & peccherebbe anco facendo questo. Dal detto s'inferisce, che il reo condannato à beuer vn vaso di veneno, è obligato ad aprir la bocca, accioche gli buttino il veneno dentro, perche quest'attione non si può far commodamente da vn'altro, così tiene [a] Vittoria, la cui opinion, contra Gaetano, & Soto tengon Aragon, [b] & Medina, & si deue seguir, se ben Pietro di Nauarra non l'approua, non considerando il fondamento, ch'io dico. Et auuertiscasi, che sempre dico in queste conclusioni, dopò della condanna del giudice, perche prima della condanna del giudice i trasgressori delle leggi penali non sono obligati in coscienza à sottoporsi alle pene, che consistono in attion, & passione, nè per alcuna legge humana possono esser à questo obligati. Perche le leggi humane, accioche siano giuste: debbono esser tolerabili, come dice S. Tomaso, [c] & Iddio nõ vuol che si facciano leggi tãto difficili, che seruano per lacci, co' quali il Demonio possa con maggior facilità pigliar le anime, come dopò San Tomaso, & molti altri risolue [d] Cordoua.

3 Terza Concl. Il secolare, ò chierico prigion condannato à morte; può fuggir dalla carcere, così dopò d'Ancharano, tengono [e] Couarruuias, Driedo, & Salzedo. Perche nessun vi sarà, che obleghi ad vn prigione à star carcerato, finche l'appicchino, potendo fuggir senza far violenza à i ministri. È vero, che se stesse vno carcerato condannato à carcere perpetua, ò temporale, fuggendosene; peccherebbe mortalmente. Et la ragion di questa differenza è, perche nel condannato à morte, accioche in esso si essequisca questa pena, è di necessità dell'opera d'vn'altro, perche egli non si può vccidere, & non fuggendo dalla carcere; in questo caso parerebbe concorrere con loro, che l'hanno da far morire. Ma il condannato alla carcere, per essequir questa sentenza in lui; non hà necessità d'altra operation, che la sua. Et così il condannato à questa pena; pare il giudice condannarlo à tutto quel, che è necessario per patirla, & la sua opera-

a Vitto. de homi. n. 30.
b Arag. 2. 2. q. 69. art. 4. Medi. 1. 2. q. 96. art. 4. Nau. l. 3. de re. c. 4. 3. nu. 821.
c D. Th. 2. 2 q. 95. art. 3.
d Cord. l. 1. qq. q. 36.
e Coua. li. 1 var. c. 2. nu. 14. Driedo de lib. Christ. nu. 226. Salzed. in prac. cri. c. 137.

Digitized by Google

operatione è tanto necessaria, come quella d'andar il ladro al luogo della forca, doue l'hanno d'appiccare, così tengono [f] Nauarro, & Couarruuias. Dissi, senza far violenza à i ministri della giustitia, perche s'egli facesse resistenza pecca mortalmente, se ben è condannato à morte. In tanto, che dice F. Luigi [g] Lopez, che il condannato con legitimi testimonij, ma ingiustamente, perche innanzi à Dio è innocente, se non si può difendere, se non fuggendo dalla carcere, ferendolo gli officiali della giustitia, & il pregioniero è più obligato ad obedire alla sentenza del Giudice, che fuggire, ferendo i ministri della giustitia, che non hanno colpa.

f Nau. in c. statuimus. 19. q. 3. nu. 31. Couarr. vbi sup.

g Lopez in instr. conf. 1. p. c. 66.

4 Quarta Conclusione. Al reo condannato ad vna stretta astinenza del mangiar, & del beuer, accioche così à poco à poco muoia, non possono amministrar i ministri, & officiali di giustitia, altro viuere del permesso, nè istrumenti, accioche rompa la carcere, & fugga. Et perciò non lasciano di hauer colpa i prigionieri destinati da i Prelati nelle religioni, per guardia di coloro, che così sono condannati, dando più da mangiar à i prigionieri di quel, che la sentenza lor concede, perche sono ministri di giustitia, & sono obligati à guardar con fideltà. Et se il fanno per pietà c'hanno ad vn particolare, tengano la communità della Religione, che non hà altra forca, & coltello per castigar coloro, che hà à suo carico. Et habbia pietà d'altri malfattori, che possono essere nella religione à i quali leuato l'habito, sono mandati alle galere vestiti alla foggia de i galeotti, doue finiscono, come viuono in esse, con gran dolore di coloro, che con pietà, & charità Christiana sentono la perdita di coloro, che con deuotione vennero alla Religione à cercare la loro saluatione. I quai se carcerati moriuano ne i Monasterij, ammoniti, & auisati con gli auuertimenti charitatiui de i loro fratelli, & con buon'essempio finirebbono di differente maniera, & non vogliono i Prelati tenergli nella prigione, perche dicono, ch'è tenergli in vna capponara. Scacciano dunque i prigionieri da loro quest'opinione seguendo la sentenza, come è stato commandato, perche è vn gran genere di pietà esser in questo particolar crudeli, accioche non gli mandino i loro Prelati alle galere, considerato, che stando nella Religione, non gli possono castigare, conforme à i loro delitti. S'hà nondimeno d'auuertire, che coloro, che non sono ministri di giustitia, possono dare alcuna cosa, che mangino quelli carcerati, & loro possono dar gl'istromenti necessarij per fuggir dalla carcere, essendo prigioni per qualche caso fortuito, & condannati con alcuna rigorosa sentenza, essendo questi carcerati huomini honorati nel resto, ma non se fosse gente scelerata, come dice Fra Luigi [h] Lopez. Et se ben fossero scelerati, il padre, madre, figliuoli, & fratelli, possono loro somministrare il sopradetto, poiche Valerio Massimo guidato solamente dal lume naturale lauda grandemente vna figliuola, che in Roma intraua nuda nella carcere, & sostentaua, col suo latte, sua madre condannata à morir di fame. Et nota, ch'è opinion del [i] Gaetano, Soto, & Aragon, che vn forestiero possa dar da mangiar à tal condannato à morir di fame, se ben fosse scelerato, tenendo tal sentenza condannatoria

h Lopez in instr. cōf. 1. p. c. 64. cōf. 466.

i Caie. 2. 2. q. 69. art. 4. Sot. li. 5. de iust. q. 6. a. 4. Arag. 2. 2. q 69. art. fi.

Digitized by Google

natoria per molto crudele, & lontana dalla pietà, & carità Christiana, & così la giudicano come ingiusta; poiche fa l'huomo morir rabbiato, & quasi disperato. Et si noti, che colui, che riceuesse dalle donne de' Cingani alcuni reali per liberar i loro mariti, essendo essi innocenti condannati alle galere, non ostante la lor innocenza, può ritener con buona conscienza tai reali, con intention di dargli à i poueri, poscia che tutto quel, c'hanno questi Cingani, & donne, è rubbato, & hauuto con fraude, & inganni, come dicono [k] Cordoua, & F. Luigi Lopez. Et si noti di più, che se ben dice, che coloro, che non sono ministri di giustitia possono dar istromenti necessarij, accioche il reo possa fuggir dalla carcere. Questo s'hà da intendere, saluo, che se il reo non fosse religioso, & carcerato dal suo Prelato: perche in questo caso, coloro che gli dessero i detti istromenti, peccano mortalmente; poiche concorrono col peccato, ch'egli commette contra l'obedienza; la quale conforme all'osseruanza regolare, obliga à non vscire fuori del suo Monasterio, senza licenza del suo Prelato, come è stato detto nel primo Tomo, nel capitolo della carcere, & carcerati.

k Cord decis cas. consc. q. 195. Lopez in instr. cōs. 2. p. c. 3.

5 Quinta Conclusio. La sentenza ingiusta data in cause secolari, essendo ingiusta, per la causa, che contiene, se ben fosse giusta cōforme all'allegato, & prouato, & osseruando l'ordine della ragione, non obliga nel foro della conscienza, nè dà ragione alla parte, nel cui fauor fù data, nè spoglia il reo condannato della sua ragione, così dicono S. Tomaso, [l] Gaetano, & Soto. Et si proua, perche la sentenza data nel foro esteriore, fondandosi in presuntione, non obliga in conscienza; & come questa si fonda in falsa presuntion, è chiara cosa, che non obliga. In tanto, che se ben il reo non appellasse, non potrà la parte contraria, con buona conscienza ritener quel, che per questa ingiusta sentenza, li fù applicato, & perciò subito, che consta dell'ingiustitia di essa, è obligato à restituirlo al vero Signore. Se si possa ritenere con buona conscienza, quel che gli vien assignato per sentenza ingiusta, per non osseruarsi l'ordine della ragion; già è stato detto di sopra nel cap. 12. doue può veder il lettore, & può vedere in questo trattato, & ne gli altri della Somma, quel, che con gran sudore hò trauagliato, doue credo, che non lascierà di esserui molti mancamenti, che emendare. Et perciò mi sottometto in tutto il detto alla correttione della Santa Madre Chiesa, & à quella di qual si voglia, che meglio penetrasse le grā difficoltà, ch'io tratto, da i quali se fosse possibile gusterei imparare, per esser di vtilità alla Chiesa di Dio, laquale, come sia colonna di verità infallibile, desidera, che in tutto si appoggino alla verità, per gloria di colui, ch'è vita, verità, & camino, ilqual viue ne i secoli de i secoli. Amen.

l D.Th. 2. 2. q. 70 art. 4. Caie. Opusc. 27. qq. q. 13. & in opusc 17. responsionū resp. 14. dub 1. Sot. li. 3. de iust. q 2. a. 5

I L F I N E.

Corretta per D. Marc'Antonio Pinardi.

Digitized by Google

REGISTRO.

Parte Prima.

† a b c d e

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

Aa Ab Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sf Tt Vu Xx Yy.

Parte Seconda.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. Aa Bb.

Tutti fono Quaderni, eccetto † ch'è Duerno.

Digitized by Google